GIORNALE MILITARE

1877

PARTE PRIMA







CARLO VOGHERA
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1877.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1877

—

PARTE PRIMA

—

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
17 dic. 1876	(Reclutamento). R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento	1	71	1
31 »	(Amministrazione centrale). R. Decreto che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale del ministero della guerra	6	9	5
6 genn. 1877	(Ferrovie). Apertura della stazione di *Varano* sulla linea *Ancona-Pescara* della rete delle meridionali	2	67	2
7 »	(Avanzamento). Soppressione dell'esperimento sulla scherma di sciabola prescritto dall'*Atto* N. 45 del 1875 pei tenenti d'artiglieria e del genio proposti per l'avanzamento	3	34	2
8 »	(Divisa e vestiario). Mantellina degli ufficiali contabili	4	153	2
9 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Trasferimento della stazione di Padova-Ponente ad Abano	5	25	3
14 »	(Ordinamento dell'esercito). R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N. 5, 20, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 44, 45 e 46 annesse al R. Decreto 30 settembre 1873, e N. 21, 24, 39, 52 e 56 annesse al R. Decreto 26 dicembre 1875 .	7	50	8
21 »	(Scuole militari). R. Decreto che modifica il regolamento d'ammissione agli istituti militari . . .	8	11	2
22 »	(Quadri organici). Modificazioni ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'esercito annessi al R. Decreto 30 settembre 1873	9	24	3
23 »	(Regolamento d'amministrazione). Pagamenti da farsi dai distretti per conto del corpo reali equipaggi	10	133	3

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
24 genn. 1877	(Armi e buffetterie). Variante all'*Atto* N. 47 del 1876 circa le modificazioni alle giberne e bandoliere per giberne da cavalleria	11	27	30
3 febb. 1877	(Reclutamento). Promozioni a caporali trombettieri ed a caporali zappatori	12	72	33
8 »	(Ferrovie). Apertura del tronco *Badia-Legnago* della linea in costruzione Rovigo-Verona (rete Alta Italia)	13	67 *bis*	33
9 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Trasferimento della stazione di Scafa a S. Salvo	14	26	35
10 »	(Regolamento d'avanzamento). Programmi d'esame per l'avanzamento da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato militare	15	35	35
18 »	(Scuole militari). Ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria	16	12	51
19 »	(Regolamento d'avanzamento). Esami d'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali provenienti dalla scuola di guerra	17	36	54
20 »	(Equipaggiamento). Tela di cotone colorata (basino) da impiegarsi nella costruzione di sacchetti da cartuccie	18	42	54
22 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	19	97	56
25 »	(Amministrazione centrale) Riparto del personale fra i diversi rami di servizio; istituzione di una nuova divisione per i servizi di casermaggio e dei trasporti; soppressione della 2ª divisione fanteria e creazione di una nuova divisione dei personali amministrativi e contabili	20	10	59
18 mar. 1877	(Armi e buffetterie) Soppressione dell'involgi-pastrano nella bardatura da sella, mod 1875 per cavalleria	21	98	65
19 »	(Equipaggiamento). Modificazioni al sacco da biada (mod. 1875)	22	43	67
20 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Trasferimento delle stazioni di *Paderno Fasolaro*, e *Cusellina e Torri* ad *Annicco* e *Scandicci*	23	27	68
21 »	(Ferrovie). Cambio di denominazione della stazione di *Ribis-Rizzolo* appartenente alla linea *Udine-Pontebba*	24	68	68

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
22 mar. 1877	(Divisa e vestiario). Distintivo pei puntatori scelti nei reggimenti d'artiglieria	25	154	69
23 »	(Divisa e vestiario). Giubba di panno per la truppa di tutte le armi dell'esercito	26	155	69
24 »	(Divisa e vestiario). Giubba di tela per la truppa	27	156	92
25 »	(Divisa e vestiario). Fregi e numeri per coperture bianche da chepì, colbacchi e cappelli alpini, e fregi di panno pei berretti della truppa di artiglieria e genio	28	157	97
26 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Sacchetto per il sale, zucchero e caffè	29	98	98
31 »	(Disposizioni varie). Legge sui conflitti di giurisdizione in materia amministrativa	45	32 *bis*	137
5 aprile 1877	(Volontari di un anno). Abolizione del regolamento per i volontari di un anno approvato con R. Decreto 23 luglio 1871	42	2	109
8 »	(Zappatori di fanteria e cavalleria). Prelevamento degli stromenti per gli zappatori di fanteria e cavalleria e pel carreggio	30	4	99
9 »	(Disposizioni varie). Smercio di carte dell'istituto topografico militare	31	32	100
10 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunto alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria e per la cavalleria	32	99	100
10 »	(Ordinamento dell'esercito). Sostituzione delle batterie da cent. 9 ARC (ret) a quelle da cent. 12 BR, distribuzione di materiale da cent. 9 ARC, (ret) alle 10ª batterie dei reggimenti d'artiglieria da campagna invece del materiale da cent. 7 BR.	33	51	101
10 »	(Volontari di un anno). Istruzione per i volontari di un anno	43	3	109
11 »	(Quadri organici) Specchio di riparto organico di un reggimento di cavalleria	34	25	101
11 »	(Disposizioni generali di massima). Militari che contraggono matrimonio col solo vincolo religioso	35	6	102
15 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunto all'appendice all'istruzione sulle armi e sul tiro dei carabinieri reali	36	99 *bis*	103
16 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunto e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	37	100	104
17 »	(Regolamento d'amministrazione). Abrogazione di disposizioni del regolamento d'amministrazione	38	134	106
17 »	(Divisa e vestiario) Mutande da nuoto	39	158	106
18 »	(Avanzamento). Abrogazione dell'*Atto* N. 45 del 1875	40	37	107

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
18 aprile 1877	(Servizio sanitario). Variazione di prezzo di medicinali	41	10	107
20 »	(Ufficiali di complemento e di milizia mobile) Aggiunta da farsi all'*atto* 235 del 1873 . . .	44	16	136
29 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza sulla parte straordinaria del bilancio, la spesa di L. 15,132,000 per la fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relativi accessori, munizioni, oggetti di di buffetteria e trasporto dei medesimi	46	10	139
3 magg 1877	(Reclutamento). Legge colla quale è aggiunto un paragrafo all'art. 96 della legge sul reclutamento	47	73	140
4 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Modificazione allo scompartimento della Legione di Cagliari	48	28	140
5 »	(Equipaggiamento). Varianti al modo di contabilizzare le carrette da battaglione	49	44	141
15 »	(Circoscrizione militare territoriale). Legge N. 3759 (serie 2ª) che modifica la legge 30 settembre 1873, per la circoscrizione militare territoriale del Regno	50	10	143
15 »	(Ordinamento dell'esercito) Legge N. 3751 (serie 2ª) che modifica l'art. 37 della Legge 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della Guerra . .	51	51	154
16 »	(Regolamento d'amministrazione). Liquidazione debiti dei pensionati militari	52	135	154
18 »	(Circoscrizione militare territoriale). R. Decreto che determina le tabelle provvisorie di circoscrizione pel servizio dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare, dei comandi superiori dei distretti militari, dei distretti militari, delle direzioni di sanità militare e di commissariato militare e pei servizi di artiglieria e del genio	53	11	157
19 »	(Giustizia militare). R. Decreto che designa i capoluoghi di divisione militare territoriale in cui devono sedere i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali	54	13	171
21 »	(Scompartimento territoriale dei reali carabinieri) R. Decreto che stabilisce la giurisdizione territoriale delle undici legioni territoriali dei Reali Carabinieri	55	28 *bis*	173
21 »	(Quadri organici). R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N. 4, 6, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 e 39 e stabilisce una nuova tabella N. 16 *bis*.	56	25	176

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
22 magg. 1877	(STIPENDI NELL'ESERCITO) R. Decreto che stabilisce le indennità per le spese d'ufficio, d'alloggio e mobilio pei comandi di corpo d'armata, pei comandi di divisione militari, pei comandi superiori dei distretti e per le direzioni di commissariato militare	57	29	193
22 »	(STIPENDI NELL'ESERCITO). R. Decreto che stabilisce le indennità per le spese di ufficio per il tribunale supremo di guerra e marina e pei tribunali militari territoriali	58	30	196
23 »	(ORDINAMENTNO DELL'ESERCITO) Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dalla legge sulla circoscrizione militare territoriale in data 22 marzo 1877, e dai R. Decreti del 17 e 20 maggio 1877	59	52	198
23 »	(CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE).		12	
24 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Conteggio degli assegni del personale dei comandi superiori dei distretti	60	136	220
24 »	(QUADRI ORGANICI). Passaggio dei distretti militari di Ancona, Chieti, Livorno e Messina dalla 2ª alla 3ª classe	61	26	220
25 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE). Norme provvisorie di servizio per i comandanti superiori di distretti militari	62	81	221
25 »	(ORDINAMENTO DELL'ESERCITO). Formazione della 9ª brigata di cavalleria e nuova composizione delle brigate	63	52	224
25 »	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI) Riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni	64	29	225
30 »	(DIVISA E VESTIARIO). Modificazioni alla divisa degli ufficiali generali	65	159	251
31 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Divieto di acquistare direttamente alcuni oggetti di corredo in tela	66	137	253
31 »	(ORDINAMENTO DELL'ESERCITO). Varianti alla composizione in bardature delle batterie da cent. 9 ARC (ret.) sul piede di pace	67	54	254
31 »	(EQUIPAGGIAMENTO) Ferratura presso i corpi di cavalleria	68	44	254
31 »	(EQUIPAGGIAMENTO). Ferriera da maniscalco mod. 1877	69	45	254
31 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Armamento dell'allievo maniscalco nei corpi di cavalleria e variante al caricamento delle fucine per cavalleria	70	101	256

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1° giug. 1877	(Ferrovie). Apertura del tronco *Carnia Resciutta* della linea che da Udine tende a Pontebba (rete Alta Italia)	71	69	258
1° »	(Ferrovie) Apertura del tronco *Spezzano-Castrovillari Maiolungo* della linea che da Buffaloria di Cassano tende a Cosenza (rete Calabra)	72	70	259
1° »	(Stipendi nell'esercito) Competenze spettanti ai macchinisti e fuochisti di spettanza del ramo guerra	73	31	260
4 »	(Zappatori di fanteria e cavalleria). Attrezzi per zappatori di fanteria e di cavalleria e pel carreggio da acquistarsi dai corpi e distretti militari	74	4	261
5 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali) Trasferimento della stazione di Tremiti dal circondario di Bari a quello di San Severo	75	30	261
6 »	(Matricola) Nuova edizione dell'istruzione per le matricole dell'esercito	76	28	262
15 »	(Divisa e vestiario). Coperture di tela bianca per chepì, colbacchi e cappelli alpini	77	160	263
16 »	(Divisa e vestiario). Dotazione di pacchetti da medicazione pei corpi di truppa	78	161	265
16 »	(Ferrovie). Schiarimenti sul trasporto in ferrovia dei cavalli degli ufficiali	79	71	266
17 »	(Ferrovie). Liquidazione delle somme pagate in più od in meno nei trasporti sulle ferrovie e sui laghi	80	72	266
17 »	(Ferrovie). Apertura del tronco *Romagnano-Balcano*, della linea che da Eboli tende a Potenza (rete Calabra)	81	73	267
18 »	(Trasporti sui laghi). Schiarimenti sulla competenza dei posti e sulla tariffa pel pagamento dei trasporti militari sui laghi	82	4	270
20 »	(Regolamento di disciplina). Errata-corrige all'allegato N. 9. — (Leggi e regolamenti sui matrimoni dei militari)	83	82	272
20 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali) Trasferimento della stazione di Rivarolo Ligure a Bolzaneto	84	31	272
20 »	(Divisa e vestiario). Divisa dei colonnelli comandanti superiori dei distretti militari e degli ufficiali inferiori addetti	85	162	272
23 »	(Leggi di bilancio). Legge che modifica il ripartimento per annate della spesa straord., autorizzata colla legge 29 giugno 1875, N. 2574 (serie 2ª), per acquisto e trasporto di materiali per batterie da campagna di grosso calibro, ed il ripartimento della spesa straordinaria, autorizzata con legge di pari data N. 2577, per l'armamento delle fortificazioni	106	10	407

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1° luglio 1877	(Reclutamento) Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1857 . .	86	73	275
2 »	(Ordinamento dell'esercito). Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, etc	87	55	276
3 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Richiamo all'osservanza del § 96 del regolamento sul servizio dei trasporti sulle ferrovie e sulle navi . .	88	102	276
3 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunto e varianti all estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	89	103	277
4 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	90	104	281
10 »	(Quadri organici). Ordinamento dell'esercito di 2ª linea (milizia mobile)	91	27	283
10 »	(Mobilitazione). Sezioni di sanità-ospedali da campo sezioni panattieri-sezioni sussistenze	92	12	318
10 »	(Mobilitazione) Sezioni carabinieri reali pei quartieri generali e per le intendenze	93	13	329
11 »	(Regolamento d'amministrazione). Sulle locazioni d'immobili ad uso militare	94	138	331
11 »	(Regolamento d'avanzamento). Il servizio prestato dal fratello surrogante riammesso sotto le armi gli è computabile per l'avanzamento	95	38	335
11 »	(Giustizia militare). R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango e grado militare nel personale della giustizia militare	98	14	339
11 »	(Divisa e vestiario). R. Decreto che modifica la divisa per il personale della giustizia militare .	99	163	341
12 »	(Armi e defetterie). Adozione di un nuovo tipo di cinturino e di giberna	96	29	335
13 »	(Regolamento di disciplina). Variante all'Istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N 8).	97	83	338
15 »	(Regolamento di disciplina) R. Decreto in forza del quale i premi delle rafferme compiute possono vincolarsi per costituire la rendita richiesta pel matrimonio dei sottufficiali	101	84	347
20 »	(Requisizione dei quadrupedi per servizio dell'esercito) Istruzione per la requisizione dei quadrupedi per il servizio dell'esercito.	100	2	345
25 »	(Reclutamento). Influenza del tempo passato in attesa di giudizio nel computo della ferma . . .	102	74	348
25 »	(Scrivani locali). È sospesa l'accettazione di nuove domande d'impieghi di scrivano assistente locale	103	7	348

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
26 luglio 1877	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	104	105	349
30 »	(Divisa e vestiario). Istruzione sulla divisa della truppa dell'arma dei carabinieri Reali (con 10 tavole annesse)	105	164	351
31 »	(Ordinamento dell'esercito). Ordinanze d'ufficio ai comandi superiori dei distretti militari . . .	107	56	408
5 agosto 1877	(Quadri organici). Assegnazione di uomini di truppa di sanità alle compagnie alpine	108	28	408
5 »	(Quadri organici). Formazione dei distretti militari di Gaeta e di Lodi	109	29	410
10 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento sull'amministrazione degli immobili dipendenti dal Ministero della Guerra	110	106	413
10 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	111	107	413
15 »	(Ferrovie). Apertura del tronco *Dossobuono-Legnago* a compimento della linea *Verona-Rovigo* (rete Alta-Italia	112	74	415
16 »	(Statistica) Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1876	113	6	417
18 »	(Ferrovie). Apertura del tratto *Grassano-Cassano* della linea *Torremare-Potenza* (rete Calabra) . .	114	75	427
20 »	(Ferrovie). Apertura del tronco *Frassia-Cosenza* della linea *Buffaloria di Cassano-Cosenza* (rete Calabra)	115	76	428
21 »	(Armi e buffetterie) Sciabola a sega per alcuni uomini di truppa delle compagnie di sanità . . .	116	30	430
25 »	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni a difesa di Roma . .	117	9	431
25 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento per la disciplina, per l'amministrazione, e per il servizio interno dei collegi militari in data 1° settembre 1877.	118	108	432
26 »	(Regolamento d'amministrazione). Formalità da adempiersi per versamento nelle tesorerie provinciali dei depositi dei concorrenti alle aste	119	130	432
26 »	(Corrispondenza postale). Aggiunte e modificazioni all'elenco delle autorità ed uffici ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con R. Decreto 5 novembre 1876	120	7	433

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
27 agosto 1877	(Disposizioni amministrative generali). Cavalli di agevolezza)	121	12	434
28 »	(Ordinamento dell'esercito). R. Decreto che modifica le norme per la cessazione dal servizio degli ufficiali della milizia mobile	122	57	435
29 »	(Disposizioni varie). Compilazione e trasmissione dei ruolini nominativi degli attendenti degli ufficiali del genio militare	123	32 *ter*	435
17 sett. 1877	(Ordinamento dell'esercito). Composizione, comando e sede delle brigate di fanteria e di cavalleria	124	58	437
18 »	(Servizio sanitario). Variazione di prezzo di medicinali	125	11	439
27 »	(Ferrovie). Apertura della stazione di Giuncano nel tratto *Terni-Galleria dei Balduini* della linea *Orte-Foligno*	126	77	441
30 »	(Equipaggiamento). Badile mod. 1876 da zappatori di fanteria	127	46	441
1° ott. 1877	(Equipaggiamento). Adozione del bilancino per carreggio da campagna da cent. 7 per le carrette da battaglione	128	47	442
1° »	(Equipaggiamento). Adozione del carro da trasporto modello 1876	129	48	442
2 »	(Armi e suffetterie). Aggiunte e varianti alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria e del genio	130	31	444
3 »	(Regolamento d'amministrazione). Aggiunte e varianti alla nota C della Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'esercito	131	140	444
8 »	(Servizio veterinario). Marchio e numero di matricola per quadrupedi dell'esercito	132	4	445
9 »	(Equipaggiamento). Funicelle da zappatori e da carreggio	133	49	446
10 »	(Avanzamento). Limitazione del numero delle volte che gli ufficiali possono essere ammessi all'esame d'idoneità all'avanzamento a grado superiore	134	39	447
10 »	(Opere di utilità pubblica e servizi militari). R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alla proprietà fondiaria circonvicina al magazzino da polveri *Caporacca* nella piazza di Spezia	144	10	481
11 »	(Quadri organici). Formazione della 13ª compagnia nei reggimenti di artiglieria da fortezza e della 2ª compagnia ferrovieri nel 1° reggimento genio.	135	30	447

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
16 ott. 1877	(Reclutamento). Modificazione al sistema di reclutamento delle compagnie permanenti dei distretti militari	136	75	449
16 »	(Quadri organici). Modificazioni nel quadro organico del personale dell'amministrazione dell'orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del Canale di Sarno	145	31	482
16 »	(Disposizioni varie). Regolamento per l'esecuzione delle leggi N. 2086 e 2786 (serie 2ª) per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi	146	33	484
19 »	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi nelle proprietà fondiarie circonvicine alla batteria Cappuccini a Spezia	149	11	489
20 »	(Disposizioni generali di massima). Istruzione militare degli inscritti assegnati alle compagnie di sanità	137	7	453
21 »	(Reclutamento). Modificazioni al sistema di reclutamento delle compagnie presidiarie di alcuni distretti militari	138	76	454
22 »	(Disposizioni amministrative generali) Istruzione sulle ispezioni ai servizi di commissariato militare	139	13	456
23 »	(Disposizioni generali di massima). Programmi d'esame per l'ammissione nel corpo di commissariato militare	140	8	472
27 »	(Armi e buffetterie). Otturazione del foro d'assaggio esistente nelle casse dei fucili e moschetti di fanteria modello 1870	141	32	477
28 »	(Ordinamento dell'esercito). Composizione in materiale e bardature delle batterie d'istruzione	142	59	478
29 »	(Ferrovie). Apertura della stazione *Carimate* sulla linea *Milano-Como-Chiasso* (rete Alta-Italia)	143	78	479
2 nov. 1877	(Disposizioni varie). Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria	147	34	487
3 »	(Divisa e vestiario). Tasca a pane con correggia pei sottufficiali di artiglieria da fortezza e delle compagnie da costa ed operai d'artiglieria	148	165	487
15 »	(Quadri organici) Formazione delle compagnie 14ª e 15ª nei reggimenti d'artiglieria da fortezza	150	32	490
20 »	(Ferrovie). Apertura del tronco ferroviario *Bolvano-Bella-Muro-Baragiano* della linea che da *Eboli* tende a *Potenza* (rete Calabra)	151	79	491
5 dic. 1877	(Reclutamento). Militari delle compagnie di sanità che vanno in congedo illimitato	152	77	493

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
6 dic. 1877	(QUADRI ORGANICI). (CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE). Formazione dei distretti militari di Barletta, Ivrea, Lecco, Orvieto, Pinerolo, Savona, Spoleto, Varese e Voghera. — Rettificazioni di territorio per taluni distretti	159	33 13	503
10 »	(ARMI E BUFFETTERIE). Armamento dei sergenti di compagnia, soldati trombettieri, caporali e soldati zappatori nelle truppe di fanteria	153	33	495
10 »	(ARMI E BUFFETTERIE). Armamento delle truppe di fanteria	154	34	495
10 »	(ARMI E BUFFETTERIE). Base d'armamento delle truppe d'artiglieria	155	35	497
10 »	(ARMI E BUFFETTERIE). Base d'armamento delle truppe del genio.	156	36	501
10 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Aggiunte e varianti alla nota C della Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi	157	141	503
14 »	(FERROVIE). Scontrino ferroviario per le truppe . .	158	80	504
15 »	(MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA). Pubblicazione di una nuova Istruzione per la mobilitazione.	160	14	507
24 »	(TRASPORTI SUL MARE). Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata	161	4	509
25 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Aggiunte e varianti all'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 49 del 1876 relativo al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio	162	109	530
26 »	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI). Soppressione della stazione di Petrizia	163	32	530

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1877

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
6	9	R. Decreto che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale del Ministero della guerra	5
20	10	Riparto del personale fra i diversi rami di servizio, istituzione di una nuova divisione per i servizi di casermaggio e dei trasporti; soppressione della 2ª divisione fanteria e creazione di una nuova divisione dei personali amministrativi e contabili	59
		ARMI E BUFFETTERIE.	
11	27	Variante all'*Atto* N. 47 del 1876 circa le modificazioni alle giberne e bandoliere per giberne di cavalleria	30
21	28	Soppressione dell'involgi-pastrano nella bardatura da sella, mod. 1875 per cavalleria	65
96	29	Adozione di un nuovo tipo di cinturino e di giberna .	335
116	30	Adozione di sciabola a sega per alcuni uomini di truppa delle compagnie di sanità	430
130	31	Aggiunte e varianti alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria e genio	444
141	32	Otturazione del foro d'assaggio esistente nelle casse dei fucili e moschetti da fanteria mod. 1870 . . .	477
153	33	Armamento dei sergenti di compagnia, soldati trombettieri, caporali e soldati zappatori nelle truppe di linea.	495
154	34	Armamento della truppa di fanteria	495
155	35	Base d'armamento della truppa d'artiglieria	497
156	36	Base d'armamento della truppa del genio	501
		CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE.	
50	10	Legge N. 3750 (serie 2ª) in data 22 marzo 1877 che modifica la legge 30 settembre 1873 per la circoscrizione militare territoriale	143

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
53	11	R. Decreto che determina le tabelle provvisorie di circoscrizione pel servizio dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare, dei comandi superiori dei distretti militari, dei distretti militari, delle direzioni di sanità militare e di commissariato militare e pei servizi d'artiglieria e del genio. .	157
59	12	Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dalla legge sulla circoscrizione militare territoriale in data 22 marzo 1877 e dai RR. Decreti del 17 e 20 maggio 1877	198
159	13	Formazione dei distretti militari di Barletta, Ivrea, Lecco, Orvieto, Pinerolo, Savona, Spoleto, Varese e Voghera. Rettificazioni di territorio per taluni distretti . . .	505
		CORRISPONDENZA POSTALE.	
120	7	Aggiunte e modificazioni all'elenco delle autorità ed uffici ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con R. Decreto 5 novembre 1876	433
		DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI.	
121	12	Aggiunta all'istruzione 15 ottobre 1875 per la concessione dei cavalli di agevolezza	434
139	13	Istruzione sulle ispezioni ai servizi di commissariato militare	456
		DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA.	
35	6	Militari che contraggono matrimonio col solo vincolo religioso	102
137	7	Istruzione militare degli inscritti assegnati alle compagnie di sanità	453
140	8	Programmi d'esame per l'ammissione nel corpo del commissariato militare	472
		DISPOSIZIONI VARIE	
31	32	Smercio di carte dell'istituto topografico militare . .	100
45	32*bis*	Legge sui conflitti di giurisdizione in materia amministrativa	137
123	32*ter*	Compilazione e trasmissione dei ruolini nominativi degli attendenti degli ufficiali del genio militare. . . .	435

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
146	33	Regolamento per l'esecuzione delle leggi 2086 e 2786 (serie 2ª) per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi	484
147	34	Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria	487
		DIVISA E VESTIARIO.	
4	153	Mantellina degli ufficiali contabili	2
25	154	Distintivo pei puntatori scelti nei reggimenti d'artiglieria	69
26	155	Giubba di panno per la truppa di tutte le armi dell'esercito	69
27	156	Giubba di tela per la truppa	92
28	157	Fregi e numeri per coperture bianche da chepì, colbacchi e cappelli alpini, e fregi di panno pei berretti della truppa d'artiglieria e genio	97
39	158	Mutande da nuoto	106
65	159	Modificazioni alla divisa degli ufficiali generali . . .	251
77	160	Coperture di tela bianca da chepì, colbacchi e cappelli alpini	263
78	161	Dotazione di pacchetti da medicazione pei corpi di truppa	265
85	162	Divisa dei colonnelli comandanti superiori dei distretti militari e degli ufficiali inferiori addetti	272
99	163	R. Decreto che modifica la divisa del personale della giustizia militare	341
105	164	Istruzione sulla divisa della truppa dell'arma dei Carabinieri Reali	351
148	165	Tasca a pane con correggia pei sottufficiali d'artiglieria da fortezza, e delle compagnie da costa ed operai d'artiglieria	487
		EQUIPAGGIAMENTO.	
18	42	Tela di cotone colorata (basino) da impiegarsi nella costruzione di sacchetti da cartuccie	54
22	43	Modificazioni al sacco da biada (mod. 1875)	67
68	44	Ferratura presso i corpi di cavalleria	254
69	45	Ferriera da maniscalco mod. 1877	254
127	46	Badile mod. 1876 da zappatori di fanteria	441
128	47	Adozione del bilancino per carreggio da campagna da cent. 7 per le carrette da battaglione	442

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
129	48	Adozione del carro da trasporto mod. 1876	442
133	49	Funicella da zappatori e da carreggio	446
		FERROVIE.	
2	67	Apertura della stazione di *Varano* nella linea *Ancona-Pescara* della rete delle meridionali	2
13	67bis	Apertura del tronco *Badia-Legnago* della linea in costruzione Rovigo-Verona (rete alta Italia)	33
24	68	Cambio di denominazione della stazione di *Ribis-Rizzolo* appartenente alla linea Udine-Pontebba	68
71	69	Apertura del tronco *Carnia-Rescutta* della linea che da Udine tende a Pontebba (rete alta Italia)	258
72	70	Apertura del tronco *Spezzano-Castrovillari-Maiolungo* e della linea che da Buffaloria di Cassano tende a Cosenza (rete Calabra)	259
79	71	Schiarimenti sul trasporto in ferrovia di cavalli degli ufficiali	266
80	72	Liquidazione delle somme pagate in più od in meno nei trasporti sulle ferrovie e sui laghi	266
81	73	Apertura del tronco *Romagnano-Balvano* della linea che da Eboli tende a Potenza (rete Calabra)	267
112	74	Apertura del tronco *Dossobuono-Legnago* a compimento della linea Verona-Rovigo (rete alta Italia)	415
114	75	Apertura del tratto *Grassano-Calciano* della linea Torremare-Potenza (rete Calabra)	427
115	76	Apertura del tronco *Frassia-Cosenza* della linea Buffaloria di Cassano Cosenza (rete Calabra)	428
126	77	Apertura della stazione di *Giuncano* nel tratto Terni-Galleria dei Baldnini della linea Orte-Fuligno . . .	441
143	78	Apertura della stazione *Carimate* sulla linea *Milano-Como-Chiasso* (rete alta Italia)	479
151	79	Apertura del tronco *Balvano-Bella Muro-Baragiano* della linea che da Eboli tende a Potenza (rete Calabra) . .	491
158	80	Scontrino ferroviario per la truppa	504
		GIUSTIZIA MILITARE	
54	13	R. Decreto che designa i capiluoghi di divisione militare territoriale in cui devono sedere i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali	171
98	14	R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare del personale della giustizia militare . . .	339

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		LEGGI DI BILANCIO.	
106	10	Legge 23 giugno 1877 che modifica il ripartimento per annate della spesa straordinaria autorizzata colla legge 29 giugno 1875 N. 2574 (serie 2ª) per acquisto e trasporto di materiali per batterie da campagna di grosso calibro, e di quella straordinaria, autorizzata colla legge di pari data N. 2577 per l'armamento delle fortificazioni . .	107
		MATRICOLA.	
76	28	Nuova edizione dell'Istruzione per le matricole dell'esercito	262
		MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.	
92	12	Sezioni di sanità. — Ospedali da campo. — Sezioni panattieri. — Sezioni sussistenze	318
93	13	Sezioni Carabinieri RR. pei quartieri generali e per le intendenze	329
160	14	Pubblicazione di una nuova Istruzione per la mobilitazione	507
		OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITÙ MILITARI.	
117	9	R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni a difesa di Roma	431
144	10	R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine al magazzino da polveri Caporacca, nella piazza di Spezia	481
149	11	R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie, circonvicine alla batteria Cappuccini a Spezia.	480
		ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.	
7	50	R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N° 5, 20, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 44, 45 e 46 annesse al R. Decreto 30 settembre 1873, e N° 21, 24, 39, 52 e 56 annesse al R. Decreto 26 dicembre 1875 .	8

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
51	51	Legge 22 marzo 1877 che modifica quella 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	154
59	52	Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dalla legge sulla circoscrizione militare territoriale in data 22 marzo 1877 e dai RR. Decreti 17 e 20 maggio 1877	198
63	53	Formazione della 9ª brigata di cavalleria e nuova composizione delle brigate	224
67	54	Varianti alla composizione in bardatura delle batterie da cent. 9 ARC (rel.) sul piede di pace	254
87	55	Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici ecc.	276
107	56	Ordinanze d'ufficio ai comandi superiori dei distretti militari	408
122	57	R. Decreto che modifica le norme per la cessazione dal servizio degli ufficiali della milizia mobile	435
124	58	Composizione, comando e sede delle brigate di fanteria e di cavalleria	437
142	59	Composizione in materiale e bardatura delle batterie d'Istruzione	478
		PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI.	
19	97	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	56
29	98	Sacchetto per sale, zucchero e caffè	98
36	99	Aggiunta all'appendice all'Istruzione sulle armi e sul tiro dei Carabinieri Reali	103
37	100	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	104
70	101	Armamento dell'allievo maniscalco nei corpi di cavalleria, e variante al caricamento delle fucine per cavalleria	256
88	102	Richiamo all'osservanza del § 96 del regolamento sul servizio dei trasporti sulle ferrovie e sulle navi . . .	276
89	103	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	277
90	104	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	281
104	105	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, edizione 1875 .	349
110	106	Pubblicazione di una nuova edizione del Regolamento sull'amministrazione degli immobili dipendenti dal Ministero della guerra	413
111	107	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, edizione 1875 .	413

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
118	108	Pubblicazione del Regolamento per la disciplina, per l'amministrazione e per il servizio interno dei collegi militari (1° Settembre 1877)	432
162	109	Aggiunte e varianti all'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 1876 relativo al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio	530
		QUADRI ORGANICI.	
9	24	Modificazioni ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'esercito annesse al R. Decreto 30 settembre 1873	30
56	25	R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N° 1, 6, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 e 39, e stabilisce una nuova tabella N° 16*bis*	176
61	26	Passaggio dei distretti militari di Ancona, Chieti, Livorno e Messina, dalla 2ª alla 3ª classe	220
91	27	Ordinamento dell'esercito di 2ª linea (milizia mobile) .	283
108	28	Assegnazione di uomini di truppa di sanità alle compagnie alpine	408
109	29	Formazione dei distretti militari di Gaeta e di Lodi . .	410
135	30	Formazione della 13ª compagnia nei reggimenti d'artiglieria da fortezza e della 2ª compagnia ferrovieri nel 1° reggimento genio	447
145	31	Modificazioni nel quadro organico del personale dell'Orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del Canale di Sarno	482
150	32	Formazione delle compagnie 14ª e 15ª nei reggimenti d'artiglieria da fortezza	490
159	33	Formazione dei distretti militari di Barletta, Ivrea, Lecco, Orvieto, Pinerolo, Savona, Spoleto, Varese e Voghera. Rettificazioni di territorio per taluni distretti . . .	505
		RECLUTAMENTO.	
1	71	R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento	1
12	72	Promozioni a caporali trombettieri ed a caporali zappatori	33
86	73	Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1857	275
102	74	Influenza del tempo passato in attesa di giudizio nel computo della ferma	348

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
136	75	Modificazione al sistema di reclutamento delle compagnie permanenti dei distretti militari	449
138	76	Modificazione al sistema di reclutamento delle compagnie presidiarie di alcuni distretti	454
152	77	Militari delle compagnie di sanità che vanno in congedo illimitato	493
		REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE.	
10	133	Pagamenti da farsi dai distretti per conto del corpo reali equipaggi	30
38	134	Abrogazione di disposizioni del regolamento d'amministrazione	106
52	135	Liquidazione dei debiti lasciati dai militari pensionati .	154
60	136	Conteggio degli assegni del personale dei comandi superiori dei distretti	220
66	137	Divieto di acquistare direttamente alcuni oggetti di corredo in tela	253
94	138	Istruzione sulle locazioni d'immobili ad uso militare . .	331
119	139	Formalità da adempiersi per versamento nelle tesorerie provinciali, dei depositi dei concorrenti alle aste . .	432
131	140	Aggiunte e varianti alla nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'esercito .	414
157	141	Aggiunte e varianti alla nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'esercito .	503
		REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO.	
3	31	Soppressione dell'esperimento sulla scherma di sciabola prescritto dall'*Atto N.* 45 del 1875 pei tenenti d'artiglieria e del genio proposti per l'avanzamento . . .	2
15	35	Programmi d'esame per l'avanzamento da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato militare	35
17	36	Esami d'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali provenienti dalla scuola di guerra	51
40	37	Abrogazione dell'*Atto* N. 45 del 1875	107
95	38	Il servizio prestato dal fratello surrogante riammesso sotto le armi gli è computabile per l'avanzamento .	335
134	39	Limitazione del numero delle volte che gli ufficiali possono essere ammessi all'esame d'idoneità all'avanzamento a grado superiore	447

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.	
62	81	Norme provvisorie di servizio per i comandanti superiori dei distretti	221
83	82	Errata corrige all'allegato N. 9 (Leggi e regolamenti sui matrimoni militari)	272
97	83	Variante all'Istruzione per la concessione degli attendenti (allegato N. 8 al Regolamento di disciplina) . .	338
101	84	R. Decreto in forza del quale i premi delle rafferme compiute possono vincolarsi per costituire la rendita richiesta pel matrimonio dei sottufficiali	347
		SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	
5	25	Trasferimento della stazione di Padova-Ponente ad Abano	3
14	26	Trasferimento della stazione di Scafa a S. Salvo (Bari) .	35
23	27	Trasferimento delle stazioni di Paderno Fasolaro, e Casellina e Torri al Amicco e Scandicci	68
55	28	R. Decreto che stabilisce la giurisdizione territoriale delle undici legioni territoriali dei Reali Carabinieri .	173
64	29	Riparto in comando di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni	225
75	30	Trasferimento della stazione di Tremiti dal circondario di Bari a quello di S. Severo	261
84	31	Trasferimento della stazione di Rivarolo Ligure a Bolzaneto	272
163	32	Soppressione della stazione di Petrizia	530
		SCRIVANI LOCALI.	
103	7	È sospesa l'accettazione di nuove domande di impieghi di scrivano assistente locale	348
		SCUOLE MILITARI.	
8	11	R. Decreto che modifica il regolamento d'ammissione agli istituti militari	29
16	12	Ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria	51

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		SERVIZIO SANITARIO.	
41	10	Variazioni di prezzo di medicinali	107
125	11	Variazioni di prezzo di medicinali	439
		SERVIZIO VETERINARIO.	
132	4	Marchio e numero di matricola pei quadrupedi dell'esercito	445
		STATISTICA.	
113	6	Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1876.	417
		STIPENDI DELL'ESERCITO.	
57	29	R. Decreto che stabilisce le indennità per le spese d'ufficio d'alloggio, e mobilio pei comandi di corpod'armata, pei comandi di divisione militare, pei comandi superiori dei distretti, e per le direzioni di commissariato militare	193
58	30	R. Decreto che stabilisce le indennità per le spese d'ufficio per il tribunale supremo di guerra e marina e pei tribunali militari territoriali	196
73	31	Competenze spettanti ai macchinisti e fuochisti di spettanza del ramo guerra	260
		TRASPORTI SUI LAGHI.	
82	4	Schiarimenti sulla competenza dei posti e sulla tariffa pel pagamento dei trasporti militari sui laghi . . .	270
		TRASPORTI SUL MARE.	
161	4	Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito o dell'armata	589

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DI MILIZIA MOBILE.	
44	16	Aggiunta da farsi all'*Atto* N. 235 del 1873	136
		VOLONTARI DI UN ANNO.	
42	2	Abolizione del regolamento per i volontari di un anno del 23 luglio 1871	109
43	3	Istruzione per i volontari di un anno	109
		ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA.	
74	4	Attrezzi per zappatori di fanteria, e cavalleria e pel carreggio, da acquistarsi dai corpi e distretti . . .	261

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 1. Pubblicato il 12 gennaio 1877. **Parte 1.**

1876 DICEMBRE 17. — R. D. che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento, *pag.* 1.

1877 GENNAIO 6. — Apertura della stazione ferroviaria di *Varano*, nella linea *Ancona-Pescara* della rete delle meridionali, *pag.* 2.

» 7. — Soppressione dell'esperimento sulla scherma di sciabola prescritto dall'*Atto* N. 45 del 1875 pei tenenti d'artiglieria e del genio proposti per l'avanzamento, *pag.* 2.

» 8. — Mantellina degli ufficiali contabili, *pag.* 2.

» 9. — Trasferimento della stazione dei carabinieri reali di Padova-Ponente ad Abano, *pag.* 3.

Atto N. **1**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 71). — **R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento**. — *Gazzetta Ufficiale del Regno* 9 gennaio 1877, N. 6; N. 3602 (Serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 17 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sul reclutamento dell'Esercito in data 26 luglio 1876 (unico testo);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. La somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento giusta l'articolo 116 della precitata legge 26 luglio 1876 sul reclutamento dell'Esercito (unico testo) è stabilita per l'anno 1877 in lire milleseicento per quelli che intendono arruolarsi nell'arma di cavalleria, ed in lire milleduecento per quelli che si arruolano nelle altre armi.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 39 (*Atto* N 154. Nota N. 95). Pag. 371, *Giornale militare* 1876, parte 1ª.

Nella prima colonna dello specchietto di aggiunte e varianti ai N' d'ordine 1003 e 1005 e nomenclature corrispondenti: *Bandoliere per giberne da cavalleggeri* e *bandoliere per giberne da lancieri*, avvece di 3ª, correggasi 6ª (categoria).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. MEZZACAPO.

N. **2**. — FERROVIE. (Nota N. 67). — **Apertura della stazione di *Varano* nella linea *Ancona-Pescara* della rete delle Meridionali.** — 6 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che fu aperta all'esercizio la Stazione da *Varano* sita fra quella di Ancona ed Osimo della linea *Ancona-Pescara* della rete delle Meridionali.

Questa stazione è già indicata nella carta delle ferrovie, che correda il prontuario delle distanze da stazione a stazione e nella parte 2ª di questo, *Repertorio delle distanze delle stazioni piccole*, e di aggiungervi:

da Varano	Ancona	chilom.	6.
	Porto Civitanova	»	38.
	Pescara	»	141.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **3**. — AVANZAMENTO. (Nota N. 34). — **Soppressione dell'esperimento sulla scherma di sciabola prescritto dall'*Atto* N. 45 del 1875 pei tenenti d'artiglieria e del genio proposti per l'avanzamento.** — 7 gennaio.

A datare dal corrente anno i tenenti d'artiglieria e del genio non saranno più tenuti a subire l'esperimento sulla scherma di sciabola prescritto dall'*Atto* N. 45 del 1875 per essere dichiarati idonei all'avanzamento al grado superiore.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **4**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 153). — **Mantellina degli ufficiali contabili.** — 8 gennaio.

A chiarimento delle prescrizioni contenute nell'*Atto* N. 144 del 1876 si avverte che il fermaglio ed i bottoni della mantellina degli ufficiali contabili devono essere di metallo dorato.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **5**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 25). — **Trasferimento della stazione di Padova-Ponente ad Abano.** — 9 gennaio.

La stazione dei carabinieri reali di Padova-Ponente (circondario di Padova, legione Verona) è trasferta ad Abano.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 2. Pubblicato il 29 gennaio 1877. **Parte 1.**

1876. DICEMBRE 31. — R. D. che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale del Ministero della guerra, *pag.* 5.

1877. GENNAIO 14. — R. D. che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N. 5, 20, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 44, 45 e 46 annesse al R. D. 30 settembre 1873. e N. 21, 24, 30, 52 e 56 annesse al R. D. 26 dicembre 1875, *pag.* 8.

» 21. — R. D. che modifica il regolamento d'ammissione agli istituti militari, *pag.* 29.

» 22. — Modificazioni ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'Esercito annessi al R. D. 30 settembre 1873, *pag.* 30.

» 23. — Pagamenti da farsi dai distretti per conto del corpo reali equipaggi, *pag.* 30.

» 24. — Variante all'*Atto* N. 47 del 1876 circa le modificazioni alle giberne e bandoliere per giberne da cavalleria, *pag.* 30.

Atto N. **6.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. (Nota N. 9). — **R. Decreto che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale del Ministero della guerra.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 17, 22 gennaio 1877; N. 3618 (Serie 2ª), *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno.* — 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 7 luglio 1876, N. 3212, sul miglioramento degli stipendi degli impiegati;

Vista l'altra legge 30 dicembre 1876, N. 3584 (Serie 2ª), approvante lo stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel prossimo anno 1877;

Visto il Nostro Decreto 26 ottobre 1875, N. 2791 (Serie 2ª), che stabilisce il quadro organico del personale del Ministero della guerra;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I ruoli organici per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero della guerra sono provvisoriamente sta-

biliti in conformità dell'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 2. Dal 1° gennaio 1877, per tutti indistintamente gli attuali impiegati facenti parte di detta amministrazione, si adotteranno le denominazioni e gli stipendi indicati dagli organici sovradetti.

Art. 3. Gli impiegati meno anziani che per eccedenza di numero non trovassero posto nei nuovi ruoli organici vi entreranno man mano si verificheranno delle vacanze.

Eglino riceveranno frattanto i rispettivi stipendi sulla parte straordinaria del bilancio.

Art. 4. Agli impiegati dell'Amministrazione centrale della guerra ed ai personali dipendenti da detta amministrazione provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7000, i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso dal 1° gennaio 1877 l'aumento del 10 per cento, in modo però da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado o della classe superiore.

Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza nel caso che l'aumento di stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per cento.

Art. 5. Gli impiegati che in avvenire compiranno sei anni di servizio senza aumento di soldo, godranno il sessennio nella misura surricordata a datare dal 1° gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio è stato compiuto.

L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale.

Art. 6. L'ammissione al godimento del sessennio avviene per decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Art. 7. Al bilancio di prima previsione per l'anno 1878 saranno allegati i presenti ruoli organici con apposite aggiunte e variazioni per essere sottoposti alla approvazione della legge del bilancio.

Art. 8. Sarà istituita una nuova divisione nell'Amministrazione centrale della guerra, le cui attribuzioni verranno determinate per Decreto firmato dal Nostro Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. MEZZACAPO.

RUOLO ORGANICO
del personale dell'Amministrazione centrale della guerra.

GRADI E CLASSI.

Numero dei posti		Stipendio annuo
1	Ministro.	25,000
1	Segretario generale	10,000

Prima categoria

Impiegati amministrativi e di ragioneria.

4	Direttori generali.	9,000
3	Direttori capi di divisione superiori	7,000
6	Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria di 1ª classe	6,000
9	Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria di 2ª classe	5,500
26	Capi sezione amministrativi e capi sezione di ragioneria di 1ª classe.	4,500
20	Capi sezione amministrativi e capi sezione di ragioneria di 2ª classe.	4,000
50	Segretari amministrativi e segretari di ragioneria di 1ª classe.	3,500
30	Segretari amministrativi e segretari di ragioneria di 2ª classe.	3,000
25	Vicesegretari amministrativi e vicesegretari di ragioneria di 1ª classe	2,500
20	Vicesegretari amministrativi e vicesegretari di ragioneria di 2ª classe	2,000
15	Vicesegretari amministrativi e vicesegretari di ragioneria di 3ª classe	1,500

Seconda categoria

Impiegati d'ordine.

1	Archivista capo	4,000
6	Archivisti di 1ª classe	3,500
10	Archivisti di 2ª classe	3,200
20	Archivisti di 3ª classe	2,700
30	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	2,100
30	Ufficiali d'ordine di 2ª classe	1,600
20	Ufficiali d'ordine di 3ª classe	1,300
40	Scrivani locali (paga media)	36,000

Personale di servizio.

2	Capi uscieri	1,400
3	Uscieri	1,300
5	Uscieri	1,200
7	Uscieri	1,100
12	Uscieri	1,000

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **7**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 50). — **R. D. che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N. 5, 20, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 44, 45 e 46 annesse al R. D. 30 settembre 1873, e N. 21, 24, 39, 52 e 56 annesse al R. D. 26 dicembre 1875.** — 14 gennaio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª);

Visto il Nostro Decreto di pari data che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro Decreto in data 26 dicembre 1875 col quale furono modificate alcune delle tabelle graduali e numeriche di formazione stabilite col Decreto sopracitato;

Vista la legge che approva lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1877, in data 30 dicembre 1876, N. 3584 (serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Alle tabelle graduali e numeriche di formazione, N. 5, 20, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 44, 45 e 46 annesse al Nostro Decreto del 30 settembre 1873 ed a quelle N. 21, 24, 39, 52 e 56 annesse al Nostro Decreto del 26 dicembre 1875, sono rispettivamente sostituite quelle che, con identica numerazione, sono annesse al presente Decreto e per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 5.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di linea.

	Comitato.	
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).	Compresi nella tabella dello stato maggiore generale.
4	Membri (tenenti generali o maggiori generali).	
5	Totale.	
	Segreteria.	
1	Colonnello o tenente colonnello (segretario).	
2	Maggiori (sotto segretario).	
7	Ufficiali inferiori.	
10	Totale.	
5	*Scrivani locali.*	

Roma, addì 14 gennaio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazion

(62 distretti (11 di 1ª classe; 22 di 2ª classe; 29 di 3ª classe) 62 stati maggiori di distretto

GRADI E CARICHE	STATI MAGGIORI DEI DISTRETTI						
	di 1ª classe		di 2ª classe		di 3ª classe		
	1 distretto	11 distretti	1 distretto	22 distretti	1 distretto	29 distretti	TOTALI pei 62 distretti
Ufficiali.							
Comandanti (col. o ten. col.)	1	11	1	22	1	29	62
Tenenti colonn. o maggiori	1	11	1	22	1	29	62
Aiutanti magg. in 1° (capit.)	1	11	1	22	1	29	62
Aiutanti magg. in 2° (tenenti)	3	33	2	44	1	29	106
Capitani medici	1	11	1	22	1	29	62
Relatori (magg. contabili)	1	11	1	22	»	»	33
Dirett. dei conti (capit. cont.)	1	11	1	22	1	29	62
Ufficiali di massa (ufficiale inferiore contabile)	1	11	1	22	1	29	62
Ufficiali di matr. id. id. id.)	1	11	1	22	1	29	62
Ufficiali subalterni contabili a disposizione	5	55	4	88	3	87	230
TOTALI	16	176	14	308	11	319	803
Tenenti colonnelli o maggiori comandanti di battaglioni alpini	»	»	»	»	»	»	7
Scrivani locali	»	»	»	»	»	»	570
Truppa.							
Furieri maggiori	1	11	1	22	1	29	62
Furieri di contabilità	1	11	1	22	1	29	62
Sottufficiali di maggiorità	1	11	1	22	1	29	62
Sergenti di contabilità	1	11	1	22	1	29	62
Capi armaiuoli	1	11	1	22	1	29	62
Caporali maggiori	1	11	1	22	1	29	62
Caporali furieri di contabil.	2	22	2	44	1	29	95
Caporali di maggiorità	1	11	1	22	1	29	62
Caporali trombettieri	1	11	1	22	1	29	62
Appuntati	1	11	1	22	1	29	62
Allievi armaiuoli	2	22	2	44	2	58	124
TOTALI	13	143	13	286	12	348	777
Cavalli	1	11	1	22	1	29	65

Riparto per gradi degli ufficiali dei distretti	
Colonnelli	36
Tenenti colonnelli	31
Maggiori	58
Capitani	238
Tenenti e sottotenenti	228
Capitani medici	62
Maggiori contabili	33
Capitani contabili	146
Tenenti e sott. contabili	274
TOTALE	1155

Nei distretti di 3ª classe la carica di relatore è esercitata dal maggiore.

I 7 ten. col. o magg. pel comando dei batt. alpini sono assegnati ai distretti per disposizione ministeriale.

Il ripartimento degli scrivani locali fra i vari distretti è fatto per disposizione ministeriale. Parte di essi serve per le scritturazioni, e parte come assistenti di magazzini.

Roma, addì 14 gennaio 1877.

dei distretti militari e dei battaglioni alpini.

176 compagnie permanenti di distretto — 7 battaglioni alpini e 24 compagnie alpine.

GRADI	COMPAGNIE permanenti dei distretti		COMPAGNIE alpine	
	1 compagnia	176 compagnie	1 compagnia	24 compagnie
Ufficiali.				
Capitani	1	176	1	24
Tenenti	1	176	3	72
Sottotenenti				
TOTALE	2	352	4	96
Truppa.				
Furieri	1	176	1	24
Sergenti	3	528	4	96
Caporali maggiori	1	176	2	48
Caporali furieri	1	176	1	24
Caporali zappatori	»	»	1	24
Caporali	4	704	6	141
Appuntati	»	»	6	144
Zappatori	»	»	8	192
Trombettieri	1	176	3	72
Soldati	24	4224	68	1632
Forza supplementare.				
Sergenti	»	9	»	»
Caporali maggiori	»	15	»	»
Caporali	»	99	»	»
Trombettieri	»	9	»	»
Soldati	»	2585	»	»
TOTALE	35	8877	100	2400

Avvertenze. — Il ripartimento delle compagnie permanenti e delle compagnie alpine fra i vari distretti è fatto per disposizione ministeriale.

La forza supplementare viene ripartita fra taluni distretti per metterli in grado di poter provvedere a speciali servizi loro affidati.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 27.

Tabella graduale e numerica di

(Comitato, 12 legioni territoriali

UFFICIALI	Comitato	LEGIONE												TOTALI
		Bari	Bologna	Cagliari	Catanzaro	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Verona	Allievi	
Presidente del comitato (ufficiale generale già compreso nella tabella dello stato maggiore generale).	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Membri del comitato (ufficiali generali già compresi nella tabella dello stato maggiore generale).	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Colonnelli	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Tenenti colonnelli	»	1	1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	»	10
Maggiori	(*) 1	2	2	2	2	1	3	2	2	2	4	2	2	27
Capitani	»	6	9	5	5	9	9	11	9	9	11	10	7	100
Tenenti	2	19	22	14	20	21	26	20	26	33	29	16	18	194
Sottotenenti														8
Tenente medico	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
Capitano veterinario	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
Tenente o sott. veterinario	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Capitani contabili	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tenenti contabili	»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Sottotenenti contabili														
TOTALI	7	32	38	26	32	36	42	45	42	49	49	36	33	402
Scrivani locali	5	20	21	20	20	20	21	28	28	28	24	20	»	255

(*) Può anche essere tenente colonnello.
(**) A carico del bilancio della guerra.

Roma, addì 14 gennaio 1877.

formazione dei reali carabinieri.

ed una legione *Allievi*).

	TRUPPA	Comitato	LEGIONE Bari	Bologna	Cagliari	Catanzaro	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Verona	Allievi	TOTALI
A piedi	Marescialli d'all. magg.	»	3	6	1	4	2	6	4	3	7	5	4	1	46
	Marescialli d'all. capi	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	17
	Marescialli d'alloggio	1	31	35	1	39	33	29	61	60	50	38	40	6	427
	Brigadieri	2	150	201	19	168	186	242	226	193	268	278	199	50	2170
	Vice-brigadieri	»	51	65	21	61	64	59	83	78	81	60	73	85	793
	Carabinieri	4	832	1060	137	951	977	1168	1563	1316	1373	1380	997	10	11768
	Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1300	1300
A cavallo	Marescialli d'all. magg.	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	1	»	»	5
	Marescialli d'all. capi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2
	Marescialli d'alloggio	»	8	7	17	8	11	14	11	12	11	12	5	2	118
	Brigadieri	»	23	15	106	18	11	14	42	42	32	10	22	12	347
	Vice-brigadieri	»	17	20	48	15	15	28	29	23	28	28	11	24	281
	Carabinieri	»	148	118	572	129	109	121	253	272	282	122	134	8	2251
	Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200	200
	TOTALI	7	1264	1528	927	1307	1409	1685	2276	2000	2104	1937	148	1705	19795
Cavalli di truppa		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(*) 150	3151

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 28.

Tabella graduale e numerica del corpo sanitario.

	Comitato di sanità militare.
1	Presidente (maggior generale medico) (compreso nella tabella dello stato maggiore generale).
4	Membri (colonnelli medici).
1	Chimico farmacista ispettore (compreso nella tabella del personale farmaceutico militare).
	Segreteria.
1	Segretario (maggiore medico).
3	Capitani medici.
1	Sottofarmacista (compreso nella tabella del personale farmaceutico militare).
11	Totale.
4	*Scrivani locali.*
	Ospedali militari e 16 compagnie di sanità militare.
	Ufficiali.
10	Colonnelli medici.
14	Tenenti colonnelli medici.
29	Maggiori medici.
56	Capitani medici.
58	Tenenti medici.
10	Sottotenenti medici.
16	Capitani contabili.
50	Tenenti o sottotenenti contabili.
243	Totale.
	Truppa.
16	Furieri.
62	Sergenti.
27	Caporali maggiori.
16	Caporali furieri.
97	Caporali.
66	Appuntati.
1084	Soldati.
1368	Totale.

Avvertenze. — Il riparto degli ufficiali medici, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e delle truppe di sanità fra i vari ospedali è fatto per disposizione del Ministero della guerra.

Roma, addì 14 gennaio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 31.

Corpo veterinario.

Servizio d'ispezione veterinaria.

1	Tenente colonnello veterinario (addetto al ministero della guerra per le ispezioni di zooiatria e per le statistiche veterinarie).
6	Maggiori veterinari (addetti a 6 comandi generali).
1	Ufficiale inferiore veterinario (segretario del tenente col. veter.).
8	Totale.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del corpo veterinario.

GRADI	Al ministero	A 6 comandi generali	Ai reggimenti d'artiglieria da campagna	Ai reggimenti del genio	Ai reggimenti di cavalleria	Ai depositi di allev. cavalli	Carabin. reali legione Cagliari e leg. Allievi	Scuole militari	Totali
Tenente colonnello veterinario	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori veterinari .	»	6	»	»	»	»	»	»	6
Capitani veterinari .	»	»	10	»	20	2	1	2	35
Tenenti veterinari . .	1	»	20	2	20	2	1	1	47
Sottotenenti veterinari	»	»	20	»	20	»	»	1	41
Totale .	2	6	50	2	60	4	2	4	130

Roma, addì 14 gennaio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 32.

—

Tabella graduale e numerica degli ufficiali contabili.

COMANDO, CORPO ED UFFICIO CUI GLI UFFICIALI SONO ADDETTI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti	TOTALI
	1	2	3	4	5	
Comando del corpo di stato maggiore	»	1	2	3		6
10 Regg. d'artiglieria da campagna	»	»	20	20		40
4 Regg. d'artiglieria da fortezza .	»	»	8	8		16
2 Reggimento del genio.	»	»	4	6		10
80 Regg. di fanteria	»	»	80	240		320
10 Regg. bersaglieri	»	»	10	30		40
62 Distretti.	»	33	146	270		449
20 Reggimenti cavalleria	»	»	40	40		80
Carabinieri reali	»	»	12	24		36
Corpo Invalidi e veterani. . . .	»	»	1	3		4
Ospedali militari e farmacia centrale	»	»	17	51		68
Servizio delle sussistenze militari .	»	7	40	98		145
Istituto topografico militare . . .	»	1	2	2		5
Scuole militari e battaglioni d'istruz.	»	1	13	18		32
Ufficio e revisione contab. e matricole	3	3	8	24		38
Ufficio di personali militari vari .	1	2	6	12		21
Magazzini centrali e opificio arredi	3	4	15	33		55
Stabilimenti militari penali . . .	»	»	1	4		5
TOTALI . . .	7	52	425	591	295	1370

Roma, addì 14 gennaio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 42.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'accademia militare.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale) (compreso nella tabella di formazione dello stato maggiore generale).
1	Comandante in 2° direttore degli studi (colonnello o tenente colonnello).
1	Direttore delle istruzioni militari e relatore (tenente colonnello o maggiore).
4	Ufficiali di compagnia (capitani) compreso l'aiutante maggiore.
6	Ufficiali di compagnia (tenenti).
1	Direttore dei conti (capitano contabile).
1	Ufficiale subalterno contabile.
20	Professori e maestri civili.
1	Istruttori d'equitazioni (capitano).
21	*Scrivani locali* (parte per scritturazione e parte assistenti).
57	**Totale.**

Truppa.

1	Furiere maggiore.
1	Caporale trombettiere.
3	Trombettieri.
5	Totale.

Avvertenze. Oltre al personale sopra descritto possono essere comandati ufficiali superiori ed inferiori per l'insegnamento.

Roma, addì 14 gennaio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 43.

Tabella graduale e numerica di formazione della Scuola Militare

1	Comandante (tenente generale o maggior generale) (compreso nella tabella di formazione dello stato maggiore generale).
1	Comandante in 2° direttore degli studi (colonnello o tenente colonnello).
1	Direttore delle istruzioni militari (ten. colonn. o maggiore).
1	Relatore (maggiore).
11	Ufficiali di compagnia (capitani).
21	Ufficiali di compagnia (tenenti e sottotenenti).
1	Capitano veterinario.
1	Direttore dei conti (capitano contabile).
2	Ufficiali contabili subalterni.
42	Professori e maestri civili.
1	Istruttore d'equitazione (capitano).
2	Sotto istruttori d'equitazione (ufficiali subalterni).
38	*Scrivani locali* (parte per la scritturazione e parte assistenti).
123	Totale.

Truppa.

1	Furiere maggiore.
250	Sottufficiali allievi del corso speciale.
1	Capo armaiuolo.
1	Caporale trombettiere.
10	Trombettieri.
263	Totale.

Roma, addì 14 gennaio 1877.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 44.

Tabella graduale e numerica di formazione di un collegio militare.

(4 collegi militari)

	Un collegio militare	Quattro collegi militari
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	4
Comandante in 2° (maggiore)	1	4
Direttore dei conti (capitano contabile)	1	4
Tenente o sottotenente contabile	1	4
Ufficiali di compagnia { capitani	4	16
Ufficiali di compagnia { tenenti o sottotenenti	6	24
Professori e maestri civili	15	60
Scrivani locali (parte per la scritturazione, parte assistenti)	21	84
Totale	50	200
Truppa.		
Furieri maggiori	1	4
Trombettieri	3	12
Totale	4	16

Roma, addì 14 gennaio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 45.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola normale di fanteria.

(Uno stato maggiore e tre compagnie).

1	Comandante (colonnello).
1	Comandante in 2° (tenente colonnello o maggiore).
1	Relatore (maggiore contabile).
1	Capitano medico.
1	Direttore dei conti (capitano contabile).
2	Tenenti contabili.
9	Ufficiali di compagnia (capitani.
10	Ufficiali di compagnia (tenenti.
3	*Scrivani locali.*
29	Totale.

Truppa.

1	Furiere maggiore.
3	Furieri.
4	Sottufficiali di maggiorità.
1	Capo armaiuolo.
8	Sergenti.
1	Caporale maggiore.
1	Caporale trombettiere.
3	Caporali furieri.
4	Caporali.
6	Trombettieri.
2	Allievi armaiuoli.
52	Soldati.
150	Allievi sottufficiali (al corso di amministrazione e di contabilità).
236	Totale.

Roma, addì 14 gennaio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

TABELLA N. 46

Tabella graduale e numerica di formazione

(Stato maggiore, 1 squadrone d'istruzione,

UFFICIALI	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	Due squadroni palafrenieri	TOTALI
Comandante (colonnello)	1	»	»	1
Comandante in 2° e relatore (tenente colonnello)	1	»	»	1
Maggiore	1	»	»	1
Capitano a disposizione	1	»	»	1
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	1
Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	»	1
Capitano medico	1	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2
Direttore dei conti (capitano contabile)	1	»	»	1
Ufficiale di massa (capitano contabile)	1	»	»	1
Ufficiale pagatore (tenente o sottoten. contabile)	1	»	»	1
Ufficiale di matricola (tenente o sottoten. cont.)	1	»	»	1
Capitani (ufficiali di squadrone)	»	1	2	3
Tenenti e sottotenenti (ufficiali di squadrone)	»	4	8	12
Istruttore d'equitazione	1	»	»	1
TOTALI	16	5	10	31
Scrivani locali	»	»	»	3

Roma, addi 14 gennaio 1877.

della scuola normale di cavalleria.

3 squadroni palafrenieri).

	TRUPPA	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	1° Squadrone palafrenieri	2° Squadrone palafrenieri	TOTALI
Stato maggiore	Furiere maggiore	1	»	»	»	1
	Sottufficiale di maggiorità	6	»	»	»	6
	Furieri di contabilità	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	2	»	»	»	2
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Caporale maggiore	1	»	»	»	1
	Caporali furieri di contabilità	1	»	»	»	1
	Caporali di maggiorità	3	»	»	»	3
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	1
Squadroni	Furieri	»	1	1	1	3
	Sergente di contabilità	»	1	»	»	1
	Sergenti	»	8	4	8	20
	Sergenti allievi	»	16	»	»	16
	Caporali maggiori (allievi con paga di caporale)	»	30	»	»	30
	Caporali furieri	»	»	1	1	2
	Caporali	»	»	8	13	21
	Caporali (allievi con paga di appuntato)	»	60	»	»	60
	Appuntati	»	»	15	12	27
	Trombettieri	»	3	3	3	9
	Maniscalchi	»	1	1	2	4
	Allievi maniscalchi	»	1	1	»	2
	Sellai	»	1	»	2	3
	Allievi sellai	»	1	1	»	2
	Soldati (allievi)	»	110	»	»	110
	Soldati	»	»	125	150	275
	TOTALI	19	233	160	192	604
	Cavalli di truppa	»	»	»	»	480

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.

GRADI	Capitani applicati di stato maggiore	Capitani aiutanti di campo dei 10 comandanti di brigata di fanteria	Ufficiali delle fortezze	80 reggimenti di fanteria di linea	10 reggimenti bersaglieri	62 distretti militari	24 compagnie alpine	3 battaglioni d'istruzione	Scuola normale di fanteria	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari	TOTALI
Colonnelli	»	»	»	80	10	36	»	»	1	1	128
Tenenti colonnelli	»	»	5	80	10	36	7	3	1	1	136
Maggiori	»	»	15	240	40	52				3	357
Capitani	60	40	15	1120	180	238	24	12	9	20	1718
Tenenti	»	»	15	3120	520	282	72	51	10	61	2754
Sottotenenti	»	»									1377
Totali	60	40	50	4640	760	644	103	66	21	86	6470

Roma, 14 gennaio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 24.

—

Tabella graduale e numerica di formazione dei 20 reggimenti di cavalleria.

(Ciascun reggimento formato di uno stato maggiore, tre divisioni di due squadroni, ed un deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				20 REGGIMENTI
	Stato maggiore	Sei squadroni	Deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	20
Tenenti colonnelli (comandanti di divisione)	1	»	»	1	20
Maggiori (comandanti di divisione)	2	»	»	2	40
Capitani (aiut. magg. in 1° e com. di divis.)	1	6	1	8	160
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di squadrone)	3	24	»	27	540
Capitani medici	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	20
Capitani veterinari	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	40
Capitani contabili	»	»	2	2	40
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	40
TOTALE	18	30	5	48	960
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	80
Furieri (di contabilità e di squadrone)	»	6	2	8	160
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	60
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	20
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	20
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	1	20
Sergenti (di contabilità e di squadrone)	»	24	8	32	640
Caporali maggiori	4	12	»	16	320
Caporali furieri (di contabilità e di squadrone)	»	6	6	12	240
Caporali trombettieri	3	»	»	3	60
Caporali zappatori	»	6	»	6	120
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	48	4	54	1080
Appuntati	»	72	»	72	1440
Trombettieri	»	24	2	26	520
Zappatori	»	48	»	48	960
Maniscalchi	»	6	»	6	120
Sellai	»	6	»	6	120
Vivandieri	1	»	»	1	20
Soldati	3	709	25	730	14600
TOTALE	23	960	47	1030	20600
Cavalli	18	732	»	750	15000

Roma, addì 14 gennaio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 39.

—

Tabella numerica riepigolativa degli scrivani locali

Numero degli scrivani locali	*Uffici e servizi cui gli scrivani locali sono addetti.*
60	Ministero della guerra.
4	Comitato di stato maggiore generale.
20	Comitato d'artiglieria e genio.
5	Comitato delle armi di linea.
110	Comando del corpo di stato maggiore, comandi generali e comandi di divisioni territoriali.
88	Comandi e direzioni d'artiglieria.
112	Comandi e direzioni del genio.
4	Deposito d'allevamento cavalli.
570	Distretti militari (parte pel servizio di scritturazione e parte per quello d'assistenti a magazzini).
261	Comitato e legione dei reali carabinieri.
63	Comitato di sanità militare, ospedali militari e farmacie centrali.
125	Direzioni di commissariato e servizio dei panifici militari.
35	Tribunale supremo di guerra e tribunali militari.
11	Scuola di guerra (parte per la scritturazione e parte assistenti).
3	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.
21	Accademia militare (parte per la scritturazione e parte assistenti).
38	Scuola militare (parte per la scritturazione e parte assistenti).
84	Collegi militari (parte per la scritturazione e parte assistenti).
3	Scuola normale di fanteria.
3	Scuola normale di cavalleria.
7	Istituto topografico militare.
85	Ufficio di revisione delle contabilità e delle matricole dei corpi.
20	Ufficio di personali militari vari.
36	Magazzini centrali militari e opificio arredi militari
16	Stabilimenti militari penali.
1784	TOTALE.

Roma, addì 14 gennaio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 52.

Tabella degli stabilimenti d'artiglieria e del genio.

	Stabilimenti d'artiglieria.
1	Arsenale di costruzione di *Napoli.*
1	Arsenale di costruzione di *Torino.*
1	Fabbrica d'armi di *Brescia.*
1	Fabbrica d'armi di *Torino.*
1	Fabbrica d'armi di *Terni.*
1	Fabbrica d'armi di *Torre Annunziata.*
1	Fonderia di *Genova.*
1	Fonderia di *Napoli.*
1	Fonderia di *Torino.*
1	Polverificio di *Fossano.*
1	Polverificio di *Scafati.*
1	Laboratorio di precisione di *Torino.*
12	Totale.

Nota. — Il personale delle direzioni di questi stabilimenti è dato dallo stato maggiore d'artiglieria, dai ragionieri d'artiglieria e dai capi tecnici d'artiglieria e genio.

	Stabilimenti del genio.
2	Officine di costruzione di materiale del genio (una alla sede di ciascuno dei due reggimenti del genio).

Nota. — Ciascuna officina è diretta dal comandante del reggimento, il personale di direzione è preso dagli ufficiali del reggimento stesso, dai ragionieri geometri del genio, dai capi tecnici d'artiglieria e genio.

Roma, addì 14 gennaio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 56.

Tabella graduale e numerica del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

(Un comando, 6 compagnie di disciplina, 3 compagnie carcerati, 6 compagnie di reclusi, 2 reclusori).

GRADI	Comando	Compagn. di disciplina: di punizione — Una comp.	Compagn. di disciplina: di punizione — Tre comp.	Compagn. di disciplina: speciali — Una comp.	Compagn. di disciplina: speciali — Tre comp.	Comp. di carcerati — Una comp.	Comp. di carcerati — Tre comp.	Compagn. di reclusi — Una comp.	Compagn. di reclusi — Sei comp.	Reclusori — Un reclusorio	Reclusori — Due reclusori	Totale
Ufficiali.												
Comandante (colonnello) .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Id. in 2° (ten. col.)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Capitani	»	1	3	1	3	1	3	1	6	2	4	19
Tenenti o sottotenenti .	1	3	9	3	9	3	9	3	18	6	12	58
Capitani medici. . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Capitano contabile. . .	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Tenenti e sottoten. contab.	2	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2	4
Farmacisti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
TOTALI . .	9	4	12	4	12	4	12	4	24	13	26	95
Scrivani locali	10	»	»	»	»	»	»	»	»	3	6	16
Truppa.												
Furieri maggiori . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Furieri	»	1	3	1	3	1	3	1	6	2	4	19
Sottufficiali di maggiorità	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Sergenti	»	6	18	6	18	6	18	6	36	12	24	114
Caporali maggiori . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Caporali furieri . . .	»	1	3	1	3	1	3	1	6	»	»	15
Caporali	»	10	30	10	30	10	30	10	60	22	44	194
Appuntati.	»	»	»	»	»	10	30	10	60	44	88	178
TOTALI . .	»	18	54	18	54	28	84	28	168	83	166	526

Roma, addì 14 gennaio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

N. 8. — SCUOLE MILITARI. (Nota N. 11). — **R. Decreto che modifica il regolamento d'ammissione agli Istituti militari.** — 21 gennaio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista le legge 19 luglio 1857,
Visti i Nostri Decreti 28 gennaio 1872 e 30 novembre 1876,
Sulla proposta del Ministero della guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le le qui annesse modificazioni, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra, al regolamento d'ammissione agli Istituti militari approvato col Nostro Decreto 28 gennaio 1872.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

MODIFICAZIONI *al regolamento d'ammissione agli Istituti militari approvato col R. Decreto 18 gennaio 1872.*

1. A datare dal prossimo anno scolastico 1877-78, il corso degli studi nei collegi militari sarà ripartito in quattro anni anzichè in tre.

Questo nuovo riparto degli studi sarà però applicato esclusivamente ai nuovi allievi che verranno d'ora innanzi ammessi ai detti collegi, mentre gli allievi attuali continueranno i loro studi secondo il riparto sin qui in vigore, fatta soltanto eccezione per quelli del 1° corso che al termine del corrente anno scolastico non siano promossi al corso superiore, i quali dovranno far passaggio al 2° anno del nuovo riparto.

2. Le condizioni di età cui debbono soddisfare gli aspiranti all'ammissione agli Istituti militari sono: avere, al 1° agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammissione, compiuti i 12 anni e non oltrepassati i 15 se si tratta di aspiranti ai collegi, compiuti i 16 anni e non oltrepassati i 22 se si tratta di aspiranti alla scuola o all'accademia militare.

3. Stante la soppressione del 1° anno di corso della scuola militare, a datare dal prossimo anno 1878 potranno concorrere direttamente per l'ammissione all'accademia militare, oltre

agli allievi che hanno compiuto con successo il corso di studi dei collegi militari, anche gli aspiranti provenienti dalle scuole civili.

D'ordine di S. M.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **9**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 24). — **Modificazioni ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'Esercito annessi al R. Decreto 30 settembre 1873.** — 22 gennaio.

A modificazione dell'*Atto* N. 29 del 1875, il distretto militare di Caltanissetta è trasferto dalla 2ª alla 3ª classe.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **10**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 133). — **Pagamenti da farsi dai distretti per conto del corpo reali equipaggi.** — 23 gennaio.

Riconosciutasi la convenienza che il consiglio d'amministrazione del corpo reali equipaggi possa valersi dell'opera dei distretti militari per il pagamento degli assegni che gli uomini di truppa della marina fanno alle loro famiglie sulle proprie paghe, quando esse famiglie risiedono nella stessa città che è sede del distretto, il Ministero determina, che al § 432 del Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875 sia fatta la seguente aggiunta:

« I distretti sono anche incaricati de' pagamenti, che loro vengano commessi dal consiglio d'amministrazione del corpo reali equipaggi, per assegni fatti alle famiglie residenti alla sede distrettuale dagli uomini di truppa della marina ».

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **11**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 27). — **Variante all'*Atto* N. 47 del 1876 circa le modificazioni alle giberne e bandoliere per giberne da cavalleria.** — 24 gennaio.

In analogia del disposto coll'alinea N. 1 dell'*Atto* N. 143 del 1877, questo Ministero determina che alla linea 13 dell'*Atto* N. 47 del 1876 ove è detto:

Di lancie pei primi dieci reggimenti di cavalleria (lancieri)
si sostituisca:

Di granata pei reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Savoia e Genova;

Di lancie per i 6 altri reggimenti lancieri;

Per effetto di tale variante si farà la seguente aggiunta all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio.

AGGIUNTA *all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio.*

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	Prezzo regolamentare dell'unità C.	Annotazioni
6ª	1135	Fregi di granata per bandoliere e giberne	N°	0	25	Aggiunta

Il Ministro — **L. Mezzacapo.**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 3. Pubblicato il 14 febbraio 1877. **Parte 1.**

FEBBRAIO 3. — Promozioni a caporali trombettieri ed a caporali zappatori, *pag.* 33.
» 8. — Apertura del tronco ferroviario *Badia-Legnago* della linea in costruzione Rovigo-Verona (rete Alta Italia), *pag* 33.
» 9. — Trasferimento della stazione dei R. carabinieri di Scafa a S. Salvo (Bari), *pag.* 35.
» 10. — Programmi d'esame per l'avanzamento da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo del commissariato militare, *pag.* 35.

Atto N. **12.** — RECLUTAMENTO. (Nota N. 72). — **Promozioni a caporali trombettieri ed a caporali zappatori**. — 3 febbraio.

A modificazione del N. 3 dell'*Atto* N. 27 del 1876, questo Ministero determina, che d'ora innanzi i caporali trombettieri ed i caporali zappatori possano essere tratti, sia dai trombettieri o dai zappatori effettivi, sia dai soldati aventi sei mesi di servizio, o dai caporali di compagnia che posseggano i requisiti e l'attitudine voluta pel servizio speciale a cui sono destinati i detti caporali trombettieri e caporali zappatori.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **13.** — FERROVIE. (Nota N. 67). — **Apertura del tronco *Badia-Legnago* della linea in costruzione Rovigo-Verona (rete Alta Italia)**. — 8 febbraio.

Si prevengono le autorità militari che è stesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Badia-Legnago* della linea che da Rovigo tende a Verona.

Le distanze che corrono fra le stazioni di tutto il tronco Rovigo-Legnago si rilevano dalla seguente tabella:

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 2. *Atto* N. 7, pag 9, ove dice:
2 maggiori (sotto segretario), leggasi:
1 maggiore (sotto segretario).
Correggasi in conseguenza il totale.

Tronco **Rovigo-Legnago.**

Legnago							
5	Villa Bartolamea						
11	6	Castagnaro					
18	14	8	Badia				
28	23	18	10	Lendinara			
34	30	24	17	7	Fratto		
39	34	28	21	11	5	Costa	
47	42	36	29	19	13	8	**Rovigo**

Le nuove stazioni di Castagnaro, Villa Bartolamea e Legnago sono prossime agli abitati con detta denominazione.

In conseguenza dell'apertura di questo nuovo tronco sono da effettuare le seguenti variazioni ed aggiunte al prontuario militare delle distanze ed alla carta delle ferrovie che vi è annessa:

Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione.

Nella parte seconda del Repertorio delle piccole stazioni aggiungere:

da Badia e Legnago		chilometri	18
da Castagnaro a	Legnago . . .	»	11
	Rovigo	»	36
da Legnago a Rovigo		»	47
da Villa Bartolamea a	Legnago . .	»	5
	Rovigo . .	»	42

Carta delle ferrovie e delle linee di navigazione.

Sostituire il segno convenzionale di *ferrovia in esercizio ad un sol binario* nel tratto Badia-Legnago.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **14**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 26). — **Trasferimento della stazione di Scafa a S. Salvo (Bari)**. — 9 febbraio.

La stazione dei carabinieri reali di Scafa (circondario di Chieti, legione Bari) è trasferta a S. Salvo (circondario di Vasto, legione Bari). *Il Ministro* — L. MEZZACAPO.

N. **15**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 35). — **Programmi d'esame per l'avanzamento da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo del commissariato militare**. — 10 febbraio.

Sono adottati i seguenti programmi per gli esami d'idoneità alla promozione da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo del commissariato militare.

Esame da tenente a capitano.

PROGRAMMA I.

Missione e servizi del commissariato militare.

1. Ordinamento del commissariato. — Origine. — Successive modificazioni subite dai commissariati ed intendenze militari nei principali eserciti d'Europa dalla fine del secolo scorso al giorno d'oggi. — Motivi determinanti le modificazioni.
2. Missione del commissariato secondo la legge 30 settembre 1873. — Della direzione e del controllo secondo i criteri della legge. — Attribuzioni di diritto date dalla legge. — Attribuzioni esercitate di fatto e per tradizione.
3. Principii fondamentali dell'economia militare.
4. Doveri e responsabilità degli ufficiali di commissariato.
5. Posizione e sfera d'azione del capo della direzione di commissariato.
6. Posizione e sfera d'azione del maggiore commissario e dei capi di sezione nelle direzioni.
7. Rapporti di servizio colle autorità militari, coi personali contabili, colle autorità civili e municipali.
8. Obblighi speciali relativi al servizio:
   a) Sussistenze;
   b) Foraggi;
   c) Vestiario;
   d) Casermaggio;
   e) Liquidazione dei conti delle imprese;

f) Ufficio di revisione per la contabilità dei corpi;
g) Magazzini dell'amministrazione militare.

9. Modo di condurre le trattative per le incette in genere. — Influenza sulle trattative in genere e nel decidere questioni su forniture e questioni che insorgono nei prelevamenti.

10. Doveri in tempo di pace dell'ufficiale commissario, relativi alla sua educazione ed istruzione pel servizio di guerra.

11. Posizione del commissariato militare in guerra. — Rapporti di servizio coi comandanti generali e di divisione.

12. Atti coi quali il commissariato esplica la sua azione.

13. Cenno sommario sul servizio di commissariato in pace ed in guerra nei principali eserciti d'Europa.

PROGRAMMA II.

Generalità d'arte militare.

1. Arte militare — sue varie parti — denominazioni, distinzioni, e definizioni di tecnologia militare.

2. Ordinamento degli eserciti.

Principii fondamentali. — Ordinamento di pace. — Ordinamento di guerra. — Ordinamento dell'esercito italiano. — Cenni sull'ordinamento degli eserciti delle principali potenze di Europa.

3. Mobilitazione. — Formazione di guerra, radunata.

4. Castrametazione. — Accampamenti. — Accantonamenti.

5. Marcie e trasporti. — Vie ordinarie. — Strade ferrate. — Trasporti per acqua. — Telegrafi. — Servizio postale. — Servizio delle tappe.

PROGRAMMA III.

Nozioni di topografia militare.

1. Rappresentazione grafica del terreno. — Carte geografiche. — Carte topografiche. — Segni convenzionali. — Scale e loro impiego.

2. Orientamento. — Orientamento rispetto ai punti cardinali. — Orientamento colle carte.

3. Compilazione di un itinerario e di un rapporto di ricognizione topografica — statistica.

PROGRAMMA IV.

Costituzione politica dello Stato.

1. Statuto del Regno. — Diritti e doveri che impone ai cittadini. — Divisione dei poteri costituenti il governo.
2. Il Re. — Attribuzioni e prerogative della Corona. — Atti del potere esecutivo.
3. Il Senato. — Composizione, attribuzioni e prerogative. — Carattere. — Missione legislativa.
4. La Camera dei Deputati. — Missione e prerogative.
5. I Ministri. — Responsabilità ministeriale e suoi limiti. — Promulgazione delle leggi.
6. Del potere giudiziario. — Necessaria indipendenza di questo potere.

PROGRAMMA V.

Amministrazione generale dello Stato.

1. Regole, atti e forme dell'Amministrazione. — Divisione razionale degli atti amministrativi.
2. Organi dell'Amministrazione attiva, generali e speciali. — Organi dell'Amministrazione consultiva. — Organi dell'Amministrazione contenziosa.
3. Del patrimonio dello Stato. — Norme, che regolano l'amministrazione dei beni mobili ed immobili.
4. Formazione dei bilanci. — Riporto. — Bilancio di prima previsione, di previsione definitiva, e consuntivo. — Prescrizioni generali in ordine ai bilanci. — Considerazioni sul bilancio della guerra.
5. Dei contratti. — Disposizioni di legge. — Formalità prescritte per la stipulazione dei contratti, loro scopo. — Cauzioni. — Capitoli d'onere. — Contestazioni. — Rescissioni. — Legge sul contenzioso amministrativo.
6. Del Consiglio di Stato. — Composizione. — Oggetto. — Giurisdizione.
7. Della Corte dei conti. — Ragioni di questa istituzione. — Composizione. — Attribuzioni. — Giurisdizione.
8. Delle Ragionerie.
9. Della Direzione del Tesoro.

PROGRAMMA VI.

Legislazione militare.

1. Disposizioni generali della legge sul reclutamento dell'esercito.

Riparto del contingente. — Operazioni di leva. — Disposizioni penali e disciplinarie.

2. Legge sullo stato degli ufficiali. — Obbiettivo della legge.

3. Delle diverse posizioni dell'ufficiale. — Posizioni determinate dalla legge. — Posizioni poste sotto la responsabilità del potere esecutivo.

4. Dei consigli di disciplina. — Composizione, competenza, procedimento. — Della rivocazione e della rimozione.

5. Leggi sulle pensioni di riposo. — Principali disposizioni di legge.

6 Legge sull'avanzamento.

7. Regolamento di disciplina ed allegati 1, 2, 3, 8 e 9.

8. Codice penale per l'esercito. — (Parte II^a^, libro I, titolo I e II e libro II).

PROGRAMMA VII.

Amministrazione militare.

A) 1. Procedimento generale dell'amministrazione militare. — Ordinamento del Ministero della guerra.

Personali dell'amministrazione militare. — Personali di concetto, di gestione, di ragioneria e d'ordine.

2. Atti coi quali si manifesta l'azione dell'amministrazione militare nella direzione, nella gestione e nel controllo. — Caratteristica di questi atti.

3. Delle imprese e delle forniture. — Condizioni generali imposte alle imprese. — Quali sono i servizi amministrativi militari che si devono affidare ad impresa e quali no.

4. Della contabilità. — Definizioni. — Scopo. — Contabilità a partita doppia. — Esposizione ragionata di questo sistema.

B) *Trattamento militare.*

1 Carattere del trattamento militare. — Competenze in natura ed in contanti. — Criteri determinanti le variazioni nelle competenze fra le diverse armi, gradi ed impieghi.

2. Degli assegni, riparto e denominazione. — Elemento sul quale è regolato il conteggio degli assegni fatti dal governo ai corpi. — Ruoli amministrativi, loro scopo, divisione, impianto e tenuta.

3. Effetto delle variazioni sugli assegni.

4. Acconti-paghe.

5. Foglio generale delle competenze, scopo, compilazione e chiusura.

C) *Amministrazione dei corpi.*

1. Distinzione dei consigli d'amministrazione, loro composizione e carattere. — Agenti dei consigli d'amministrazione.

2. Definizione degli atti amministrativi e contabili.

3. Doveri ed incombenze delle persone incaricate dell'amministrazione e contabilità.

4. Come regolate le sostituzioni nei consigli d'amministrazione. — Adunanze. — Proposte. — Deliberazioni. — Responsabilità dei consigli d'amministrazione.

5. Casse ed operazioni di cassa. — Verificazione dei conti e riscontro mensuale dei fondi di magazzino e di cassa per parte del relatore.

6. Rami in cui si divide la contabilità generale di un corpo, e loro oggetto.

7. Rapporto tra la contabilità di compagnia e di distaccamento con la contabilità generale.

8. Delle masse individuali e generali, loro scopo. — Definizione delle partite con bilancio e di quelle senza bilancio. — Operazioni che si fanno sotto queste due denominazioni.

9. Operazioni di conto corrente fra corpo e corpo e coll'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

10. Assestamento, verificazione e saldo trimestrale dei conti.

11. Confronto fra l'antico e il nuovo sistema di contabilità.

12. Ispezioni amministrative alla contabilità dei corpi.

13. Come si praticano le verificazioni di cassa e di magazzino. — Caratteristica dei documenti, che si compilano per farne conoscere i risultati.

D) *Casermaggio.*

1. Oggetto ed estensione di questo servizio. — Gestione diretta e gestione indiretta applicate a questo servizio. — Dotazioni. — Contratti. — Inventari. — Capitolati. — Rimpiazzamenti e restituzioni di materiale. — Pagamento delle prestazioni e della manutenzione. — Distribuzioni eccezionali. — Degradazioni e smarrimenti.

2. Prestazione di legna e lume.

3. Dei magazzini. — Disposizione in ordine ai locali.

4. Alloggi per gli ufficiali. — Padiglioni. — Alloggi per comandi generali e di divisione.

5. Alloggiamenti in marcia presso gli abitanti od in locali forniti dai municipi. — Disposizioni che regolano la materia.

6. Accantonamenti. — Prestazioni municipali relative. — Baraccamenti, prestazioni di casermaggio.

7. Tende, modelli.

8. Come si accertano e si liquidano i danni cagionati negli alloggiamenti e nei campi delle truppe.

E) *Sussistenze militari in tempo di pace.*

1. Modo di amministrare il vitto nei reggimenti e corpi di truppa.

2. Del pane. — Magazzini sussistenze militari. — Condizioni dei locali. — Forni e locali accessori. — Mobili ed attrezzi per la panificazione, pel servizio viveri.

3. Personale di gestione e operai.

4. Incetta del grano. — Paesi principali di produzione, commercio e scalo. — Caratteri del grano. — Formalità prescritte per l'acquisto, loro scopo. — Consegne e pagamenti.

5. Conservazione del grano nei magazzini e nelle fortezze.

6. Della macinazione. — Mulini. — Macchine. — Produzioni. — Estrazione della crusca. — Carattere delle farine.

7. Prodotto del grano e delle farine.

8. Fabbricazione del pane. — Del pane biscottato.

9. Del biscotto. — Fabbricazione. — Metodo per la conservazione. — Distribuzione di biscotto.

10. Servizio del pane ad impresa.

F) *Servizio dei viveri ai campi, nelle grandi manovre ecc.*

1. Generi che compongono la razione. — Qualità da richiedersi nei generi di sussistenza, esame delle derrate. — Determinare il prodotto delle bestie da macello mediante il peso e la misura.

2. Contratti. — Formalità. — Norme da aversi presenti nella stipulazione dei contratti per questo servizio.

3. Determinazione della razione in base ai prezzi pattuiti nel contratto, tenendo conto delle condizioni volute da una buona alimentazione..

4. Delle distribuzioni. — Come regolate. — Orarii. — Precedenze.

5. Contabilità delle imprese coi reggimenti. — Liquidazione dei conti tra le imprese e i reggimenti o corpi.

7. Carne in conserva. — Processo di fabbricazione. — Norme

per la collaudazione. — Indizi per riconoscerne la buona conservazione e le avarie.

G) *Foraggi.*

1. Degli appalti. — Condizioni generali e speciali. — Sublocazioni. — Liquidazioni dei conti colle imprese.

2. Generi componenti la razione. — Proprietà da richiedersi in questi generi e modo di constatarle. — Metodi per la custodia e conservazione dei generi.

3. Servizio dei foraggi a gestione diretta. — Sviluppo del servizio.

4. Del fieno compresso. — Metodo e scopo. — Densità del fieno compresso relativamente al volume.

H) *Vettovagliamento delle fortezze e dei forti di sbarramento.*

1. Generi componenti la dotazione. — Metodo per conservarli e rinnovarli.

2. Sistemi sperimentati per eseguire il vettovagliamento delle fortezze. — Gestione diretta, mista, premio di manutenzione.

I) *Amministrazione e contabilità del materiale mobile.*

1. Oggetto, estensione e riparto della contabilità in materie.

2. Come si constatano le trasformazioni, gli aumenti e le diminuzioni nel materiale. — Documenti che comprovano il movimento.

3. Dei gestori, responsabilità e rendiconti.

4. Gestione dei magazzini dell'amministrazione militare.

5. Acquisto delle materie prime. — Contratti. — Accettazione. — Collaudo. — Processi per la comprovazione del materiale.

6. Rapporti fra le direzioni dei magazzini centrali militari e le direzioni di commissariato, fra le direzioni dei magazzini e i distretti e corpi in ordine al materiale.

7. Còmpito dei distretti in ordine alla vestizione e svestizione degli uomini.

8. Vestiario per l'artiglieria, il genio, la cavalleria ed i carabinieri reali.

9. Come si provvede al rinnovamento e manutenzione delle bardature e del carreggio.

10. Come si provvede il materiale per la mobilizzazione dei vari servizi amministrativi.

L) *Trasporti militari in tempo di pace.*

1. Specialità in cui si divide il servizio dei trasporti.

2. Disposizioni relative al trasporto delle masserizie dei corpi di truppa. — Indennità spettante alle unità amministrative pei trasporti dei materiali al seguito. — Conteggio delle indennità.

3. Impresa generale dei trasporti. — Condizioni generali e speciali imposte all'impresa. — Sviluppo del servizio. — Contabilità.

4. Trasporti in ferrovia e sui piroscafi delle società italiane di navigazione.

5. Come sono giustificati i movimenti negli uomini e nel materiale.

M) *Servizio sanitario in tempo di pace.*

1. Stabilimenti sanitari militari.

2. Personale preposto alla direzione ed alla gestione. — Infermieri.

3. Dotazioni di materiale e distinzione.

4. Amministrazione interna. — Contratti. — Provviste. — Sviluppo del servizio.

5. Persone ammesse negli ospedali militari. — Formalità per l'ammissione, loro scopo. Fondi necessari per le spese di mantenimento e cura degl'infermi. — Contabilità e liquidazione dei conti.

6. Ospedali civili succedanei agli ospedali militari. — Rapporto fra questi e quelli.

7. Infermerie cavalli. — Amministrazione e contabilità.

N) *Servizio delle sussistenze militari in campagna.*

1. Fattori del servizio di vettovagliamento personale. — Materiale. — Mezzi di trasporto. — Metodo.

2. Vettovagliamento durante il periodo della radunata.

3. Istituzione dei magazzini di riserva. — Criteri per l'incetta delle provviste. — Scaglionamento dei magazzini. — Colonne di vettovagliamento.

4. Composizione della razione. — Viveri ordinari e razioni di riserva. — Scaglionamento dei viveri di riserva. — Numero e specie delle razioni di riserva. — Modo di completare gli elementi componenti le razioni al seguito.

5. Servizio del pane. — Forni di campagna. — Forni in ferro (Lespinasse) (Genesse), loro composizione e modo di funzionare. — Sezioni panattieri. — Materiale delle sezioni. — Colonne carri pel servizio del pane.

6. Vettovagliamento per 2ª linea. — Casi in cui diventa impossibile il vettovagliamento per 2ª linea. — Vettovagliamento sul posto occupato dalle truppe. — Casi in cui si ricorre agli accantonamenti. — Vari modi di vivere agli accantonamenti. — Requisizione di derrate e precauzioni da usarsi nelle requisizioni;

7. Criteri per determinare il numero dei carri, vagoni ne-

cessari per vettovagliare una determinata frazione di truppe per un determinato periodo di tempo.

8. Delle distribuzioni di viveri. — Prescrizioni. — Metodo. — Precauzioni. — Dei magazzini ambulanti e del loro collocamento.

9. Distribuzioni di fieno, avena e grano-turco. — Criteri per determinare la densità ed il conseguente peso del fieno sui fienili.

10. Delle sostituzioni, avvertenze e norme generali.

O) *Magazzini di vestiario in campagna.*

1. Magazzini di deposito e di transito sulle linee di tappa.

2. Ramificazioni di questi magazzini nell'interno dello Stato per essere riforniti. — Ramificazioni verso l'esercito per provvedere ai bisogni delle truppe.

3. Magazzini ambulanti presso le armate. — Dotazioni. — Rapporti di servizio.

P) *Trasporti in campagna.*

1. Come si possono razionalmente dividere i mezzi di trasporti in campagna al seguito di un esercito.

2. Trasporto di materiali costituenti la dotazione dei corpi. — Composizione delle colonne. — Numero e specie di carri presso ogni reggimento di fanteria di linea, bersaglieri, cavalleria. — Come si provvedono i carri, i cavalli e le bardature ai reggimenti.

3. Trasporto degli oggetti, che costituiscono le dotazioni dei quartieri generali. — Numero e specie dei carri. — Da chi e come sono provvisti. — Oggetti che si trasportano.

4. Trasporto dei materiali pei servizi amministrativi al seguito dell'esercito. — Viveri ordinari. — Parchi viveri di riserva. — Colonna traino pane. — Sezioni panattieri. — Magazzini di vestiario. — Ospedali da campo. — Infermerie cavalli. — Specie e numero dei carri assegnati per questi trasporti.

5. Trasporti in 2ª linea. — Impiego delle ferrovie, delle locomotive stradali e dei carri di requisizione.

6. Del treno militare. — Ordinamento. — Servizi che deve disimpegnare.

7. Del treno sussidiario. — Metodi di reclutamento. — Norme ed avvertenze per l'arruolamento degli uomini e cavalli. — Trattamento.

8. Dei carri requisiti. — Norme per le requisizioni. — Trattamento.

9. Trasporti a dorso di mulo. — Organizzazione di convogli.

— Norme da aversi presenti affinchè questi trasporti riescano efficaci. — Carico medio d'un mulo.

10. Trasporti per mare. — Della stazzatura dei bastimenti. — Come si determina la tonnellata di mare. — Noleggio dei bastimenti a tempo od a viaggio. — Condizioni da imporsi nei contratti di noleggio.

Q) *Servizio sanitario in campagna.*

1. Materiale per il servizio sanitario in campagna. — Riparto del materiale. — Composizione delle sezioni di sanità in personale, materiale e mezzi di trasporto. — Modo di funzionare delle sezioni di sanità.

2. Neutralizzazione del personale e del materiale delle sezioni di sanità.

3. Degli ospedali da campo. — Numero di questi ospedali al seguito di un'armata. — Composizione degli ospedali da campo. — Materiale di riserva.

4. Come si provveda all'ampliamento del servizio sanitario nell'interno dello Stato durante la guerra.

5. Delle traslocazioni sulle vie ordinarie e sulle ferrovie.

6. Dei depositi di convalescenza, loro obbiettivo economico, militare, sanitario.

7. Servizio veterinario. — Infermerie cavalli. — Scopo dell'istituzione. — Come sono ripartite le infermerie, loro composizione ed amministrazione.

R) *Servizio del tesoro.*

1. Disposizioni preliminari per lo sviluppo del servizio in campagna. — Della direzione, gestione e controllo.

2. Valori e titoli di credito che si spediscono all'esercito. — Riparto del numerario presso le casse di corpo d'armata.

3. Contabilità e rendiconto delle casse militari. — Proventi casuali.

4. Requisizioni del danaro. — Imposte di guerra. — Norme che devono presiedere alle requisizioni. — Attribuzioni del commissariato in ordine alle requisizioni di danaro.

S) *Stato civile dei militari in campagna.*

1. Dei registri dello stato civile. — Natura e scopo di questi registri. — A chi ne è affidata la custodia in campagna.

2. Disposizioni del codice civile in ordine allo Stato civile dei militari.

3. Dei testamenti. — Disposizioni di legge in ordine ai testamenti dei militari in campagna.

T) *Del demanio militare.*

1. Quali sono gli immobili che compongono il demanio militare.

2. Azione del Ministero delle finanze, del Ministero della guerra, e dello stato maggiore del genio militare sul demanio militare.

3. Consegna dei fabbricati. — Formalità per la consegna.

4. Riparazioni ai fabbricati erariali e municipali in consegna all'amministrazione militare. — Metodo e liquidazione delle spese relative.

U) *Rimonte.*

1. Rimonte ordinarie e straordinarie dei cavalli.

2. Contratti. — Acquisti ad economia. — Acquisti per commissione.

3. Depositi d'allevamento cavalli. — Ordinamento.

4. Numero dei cavalli e muli necessari per la mobilitazione dell'esercito.

Delle requisizioni di cavalli e muli. — Disposizioni di legge.

PROGRAMMA VIII.

Nozioni di economia politica.

1. Produzione della ricchezza.

2. Del valore. — Del prezzo.

3. Della moneta. — Genesi. — Sua natura e suoi caratteri.

4. Carta moneta. — Titoli di credito. — Biglietti di banca. — Differenza tra il biglietto di banca e la carta moneta.

5. Fabbricazione della moneta. — Unità monetaria. — Rapporto fra l'oro e l'argento. — Sistema italiano della lega monetaria. — Moneta di *biglione* e suo carattere fiduciario. — Moneta legale.

6. Titoli di credito commerciale. — Caratteristica dei principali titoli di credito.

7. Delle banche pubbliche e private, loro còmpito. — Operazioni di banca.

8. Del cambio sulle diverse piazze commerciali. — Variazioni nel prezzo del cambio.

9. Nuove forme che assume il credito. — Istituzioni di credito.

10. Delle borse e camere di commercio.

11. Mezzi di comunicazione. — Poste. — Unione postale. — Telegrafi. — Fiere. — Mercati. — Doks. — Punti franchi in Italia.

12. Dell'annona. — Scopo delle leggi annonarie. — *Meta* o *Calmiere.*

13. Delle dogane.

PROGRAMMA IX.

Della statistica.

1. Oggetto, compito, definizione, e rapporto della statistica coll'amministrazione pubblica.
2. Applicazione della statistica ai luoghi, alle persone, alle cose, alle istituzioni civili.
3. Modo di procurarsi le nozioni statistiche e metodi grafici per enunciarle.
4. La statistica ne' suoi rapporti coll'amministrazione militare. — Dati statistici indispensabili per lo sviluppo razionale dell'amministrazione militare.
5. Esempi di statistica amministrativa militare.

Esame da capitano a maggiore.

PROGRAMMA I.

Missione e servizi del commissariato militare.

(Come quello per l'esame da tenente a capitano).

PROGRAMMA II.

Generalità d'arte militare.

(Come quello per l'esame da tenente a capitano).

PROGRAMMA III.

Nozioni di topografia militare.

(Come quello per l'esame da tenente a capitano).

PROGRAMMA IV.

Costituzione polica dello Stato.

1. Natura e principio del governo costituzionale. — Massime fondamentali su cui posa la monarchia costituzionale.
2. Statuto del Regno. — Diritti e doveri che impone ai cittadini. — Divisione dei poteri costituenti il governo.
3. Il Re. — Attribuzioni e prerogative della Corona. — Atti del potere esecutivo.

4. Il Senato. — Composizione. — Attribuzioni e prerogative. — Carattere e missione legislativa.

5. La Camera dei deputati. — Missione e prerogative.

6. I Ministri. — Responsabilità e suoi limiti. — Promulgazione delle leggi.

7. Del potere giudiziario. — Necessaria indipendenza di questo potere.

PROGRAMMA V.

Amministrazione generale dello Stato.

1. Dell'amministrazione in genere. — Oggettivi principali dell'amministrazione, e conseguente riparto amministrativo o ministeriale.

2. Dell'accentramento, decentramento, e della competenza governativa.

3. Delle circoscrizioni territoriali.

4. Regole, atti e forme dell'amministrazione. — Divisione razionale degli atti amministrativi.

5. Organi dell'amministrazione attiva, della consultiva e della contenziosa.

6. Dei Ministri e dei Ministeri. — Attribuzioni comuni a tutti i Ministri. — Attribuzioni ed attinenze speciali ad ogni Ministero.

7. Consiglio dei Ministri.

8. Del patrimonio dello Stato. — Demanio pubblico — dello Stato — corporale ed incorporale. — Norme che regolano la amministrazione dei beni mobili ed immobili dello Stato.

9. Finanze dello Stato. — Imposte. — Sistema tributario. — Imprestiti.

10. Bilanci. — Formazione. — Riparto. — Bilancio di prima previsione, di previsione definitiva, consuntivo. — Bilancio della guerra.

11. Contratti. — Disposizioni di legge. — Formalità prescritte e loro scopo. — Cauzioni. — Capitoli d'onere. — Contestazioni. — Rescissioni. — Legge sul contenzioso amministrativo.

12. Del Consiglio di Stato. — Composizione. — Mandato. — Giurisdizione.

13. Della Corte dei Conti. — Ragione di questa instituzione. — Composizione. — Attribuzioni. — Giurisdizione.

14. Direzione del Tesoro.

15. Ragionerie.

PROGRAMMA VI.

Legislazione militare.

1. Legge sul reclutamento. — Principio fondamentale giuridico della legge. — Scopo, importanza, interessi che deve conciliare un buon sistema di reclutamento.

Disposizioni di legge sulle esclusioni, esenzioni, ferma, chiamate, riparto del contingente, riforme, arruolamenti speciali, rafferme. — Disposizioni penali e disciplinarie.

Cassa militare.

2. Legge sullo stato degli ufficiali. — Obbiettivo della legge. — Elementi che costituiscono il grado e l'impiego. — Dei consigli e delle commissioni di disciplina. — Competenza. — Procedimento. — Rimozione e rivocazione.

3. Leggi sulle pensioni di riposo.

4. Legge sull'avanzamento.

5. Regolamento di disciplina ed allegati 1, 2, 3, 8, 9.

6. Codice penale per l'esercito.

PROGRAMMA VII.

Amministrazione militare

(Come quello per l'esame da tenente a capitano).

PROGRAMMA VIII.

Nozioni di economia politica.

1. Definizione ed oggetto dell'economia politica.

2. Della produzione della ricchezza. — Elementi della produzione. — L'associazione. — La divisione del lavoro. — Il capitale. — Capitali fissi e circolanti. — Macchine e strumenti. — Lo scambio.

3. Circolazione delle ricchezze. — Elementi costituenti il valore. — Del prezzo. — Legge economica che regola i prezzi. — Della moneta, sua genesi e natura. — Fabbricazione della moneta. — Unità monetaria. — Rapporto fra l'oro e l'argento. — Moneta di *biglione* e suo carattere. — Carta moneta. — Titoli di credito succedanei alla moneta. — Differenza fra la carta moneta ed il biglietto di banca. — Moneta legale. — Titoli di

credito commerciale. — Delle banche. — operazioni bancarie. — Istituzioni di credito. — Cambio sulle diverse piazze commerciali. — Mezzi di comunicazione diretti ed indiretti. — Libero scambio — Protezionismo. — Annone. — Dogane.

4. Distribuzione delle ricchezze. — La rendita, l'interesse dei capitali. — Il salario. — Istituzioni di previdenza e di provvidenza.

5. Economia internazionale. — Importazione. — Esportazione. — Necessità degli scambi internazionali. — Delle colonie. — Delle compagnie commerciali. — Trattati di commercio.

PROGRAMMA IX.

Statistica.

1. Definizione, oggetto, sviluppo e metodo.
2. Rapporti della statistica coll'amministrazione pubblica.
3. Applicazione della statistica.
4. Espressioni grafiche per enunciare i dati statistici.
5. Dati statistici relativi all'Italia.
6. La statistica nei suoi rapporti coll'amministrazione militare.
7. Esempio di statistica amministrativo-militare.

PROGRAMMA X.

Codice di commercio.

(Libri 1° e 2°).

1. Del commercio in genere.
2. Dei commercianti. — Atti. — Libri. — Corrispondenza. — Inventari. — Valore giuridico dei libri di commercio.
3. Degli agenti, sensali e mediatori. — Azione. — Carattere. — Intervento.
4. Dei commissionari.
5. Dei contratti.
6. Delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni. — Società anonime.
7. Delle lettere di cambio e biglietti all'ordine.
8. Commercio marittimo.
9. Delle navi e dei contratti di noleggio. — Polizze di carico.
10. Contratti d'assicurazione.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 4. Pubblicato il 23 febbraio 1877. **Parte 1.**

FEBBRAIO 18. — Ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria, *pag.* 51.

» 19. — Esami d'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali provenienti dalla scuola di guerra, *pag.* 54.

» 20. — Tela di cotone colorata (basino) da impiegarsi nella costruzione di sacchetti da cartuccie, *pag.* 54.

» 22. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 56.

Atto N. **16**. — SCUOLE MILITARI. (Nota N. 12). — **Ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria**. — 18 febbraio.

1. Verso il mese di maggio d'ogni anno avranno principio gli esami di concorso per le ammissioni dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria. Vi sarà un solo concorso per l'ammissione ai due corsi, e gli esami, uguali per le due ammissioni, saranno dati da un'unica commissione, la quale si trasferirà successivamente alla sede dei vari comandi generali.

Detta commissione sarà nominata dal Ministero.

2. Saranno ammessi al concorso:

Tre sottufficiali per ogni reggimento di fanteria;

Quattro sottufficiali per ogni reggimento bersaglieri;

Due sottufficiali per ogni reggimento di cavalleria;

Quattro sottufficiali per ogni reggimento d'artiglieria da campagna;

Tre sottufficiali per ogni reggimento d'artiglieria da fortezza;

Cinque sottufficiali per ogni reggimento del genio.

Ed inoltre quegli altri sottufficiali del personale permanente dei distretti, delle scuole militari, compagnie di sanità, compagnie operai d'artiglieria, compagnie alpine, compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena che il Ministero si riserva di ammettere al concorso in seguito a proposte par-

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 3, pag. 33. *Atto* N. 13, Ferrovie. Nota N. 67, leggasi: *67 bis.*

ziali, che i rispettivi comandanti di corpo sono autorizzati a fare.

3. La scelta dei sottufficiali da destinarsi al concorso sarà fatta annualmente dai comandanti di corpo colle norme stabilite al N. 36 dell'allegato N. 7 (Istruzione per le scuole dei corpi) al Regolamento di disciplina.

I comandanti di corpo fatta questa scelta invieranno direttamente pel 1° di aprile d'ogni anno al Ministero della guerra (Segretariato generale) un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per tale concorso, ed uno specchio in tutto conforme al modello annesso all'allegato N. 7 del Regolamento di disciplina (1). A questo specchio sarà aggiunta, sulla sinistra della colonna *osservazioni*, una nuova colonna nella quale verrà indicato per ciascun candidato se desidera essere assegnato piuttosto all'uno che all'altro dei due corsi ed a quale, cioè se a quello speciale od a quello di contabilità, od anche se sia indifferente. — Nel fare questo invio i comandanti di corpo vi uniranno pure i modelli N. 9 dei sottufficiali proposti.

4. Il comitato dei carabinieri è autorizzato a proporre annualmente a questo Ministero per l'ammissione all'accennato concorso due sottufficiali per ogni legione dell'arma. Detti sottufficiali potranno però solo essere ammessi al corso di contabilità.

5. Prima di fare le proposte i comandanti dei corpi ed il comitato dei carabinieri si assicureranno che i sottufficiali prescelti abbiano volontà di proseguire la carriera.

6. Il Ministero della guerra si riserva di fare annualmente conoscere il giorno in cui gli esami di concorso avranno principio in ciascuna sede, come pure di partecipare ai comandanti dei corpi ed al comitato predetto quali dei sottufficiali proposti saranno ammessi agli accennati esami.

7. I sottufficiali ammessi al concorso saranno diretti alla sede del comando generale nella cui giurisdizione è stanziato il corpo o distaccamento cui appartengono e nel modo indicato al successivo N. 10.

8. Gli esami di concorso volgeranno esclusivamente sulle materie stabilite dal programma 5° (per la scuola superiore dei sottufficiali) annesso all'Istruzione per le scuole dei corpi, cioè:

a) Lettere italiane — esame scritto della durata di 4 ore, coefficiente 40;

---

(1) Su tale specchio l'anzianità da sottufficiale sarà valutata fino a tutto il mese di marzo dell'anno in cui ha luogo il concorso.

b) Aritmetica e nozioni elementari di geometria — esame orale della durata di 15 minuti, id. 30

c) Nozioni di geografia e lettura delle carte — esame orale della durata di 15 id., id. 30.

9. Per ciascun esame saranno fatte due votazioni, l'una di *idoneità* che sarà pronunciata con *sì* e *no* e l'altra di *classificazione* che sarà fatta con punti di merito variabili fra 0 e 9 per i dichiarati non idonei e fra 10 e 20 per i dichiarati idonei.

Moltiplicando il punto ottenuto in ogni singolo esame per il rispettivo coefficiente d'importanza, addizionando quindi i diversi prodotti e dividendo questa somma per 100 (totale dei diversi coefficienti) si otterrà il punto medio di esame di ogni concorrente.

Per avere il punto d'anzianità d'ogni sottufficiale si moltiplicherà il numero dei mesi d'anzianità di grado (da sottufficiale) per 0,05 (1).

Sommando il punto medio di esame d'ogni sottufficiale col rispettivo punto d'anzianità, si ottiene il punto di classificazione, il quale determinerà l'ordine di ammissione ai due corsi pei quali fu aperto il concorso.

10. I comandanti di corpo o distaccamento cureranno che gli stessi sottufficiali giungano alla sede d'esame due giorni prima di quello che verrà annualmente fissato per l'apertura degli esami in ciascheduna sede.

Detti sottufficiali vi saranno avviati armati di sola sciabola e saranno aggregati al distretto del luogo.

Ultimati gli esami, e ricevutone l'ordine dal presidente della commissione d'esami, il comandante del distretto farà partire i sottufficiali per i rispettivi corpi.

11. Se dopo la trasmissione delle proposte di cui ai N.i 3 e 4, e prima dell'ammissione definitiva al corso speciale ed a quello di contabilità, che avrà luogo generalmente verso il principio di ottobre, qualche sottufficiale per incondotta o per altri motivi si rendesse immeritevole di questa ammissione, il comandante di corpo dovrà parteciparlo al Ministero.

12. Quei corpi che non avessero in numero sufficiente sottufficiali i quali riuniscano tutte le condizioni di ammissibilità, per raggiungere il numero di proposte stabilito al N. 2, limi-

(1) L'anzianità di grado sarà valutata fino a tutto il mese di settembre dell'anno in cui ha luogo il concorso. — Nel valutare tale anzianità le frazioni di mese minori di 15 giorni non saranno computate, e quelle di 15 giorni o superiori saranno computate come mesi interi.

teranno le loro proposte a quelli che soddisfacciano pienamente a dette condizioni.

Nelle proposte dovranno essere compresi, con speciale annotazione, anche quei sottufficiali che ebbero affidamento di essere ammessi senza nuovi esami al corso speciale o al corso di contabilità. Il numero dei nuovi proposti pei singoli reggimenti nei quali si trovino sottufficiali che abbiano ricevuto tale affidamento, andrà quindi diminuito di tanti quanti sono questi ultimi. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **17**. — REGOLAMENTO D'AVAZAMENTO. (Nota N. 36). — **Esami d'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali provenienti dalla scuola di guerra**. — 19 febbraio.

Gli ufficiali delle armi di linea che hanno compiuto con successo il corso della scuola di guerra, allorchè, dopo conseguita la promozione a scelta per effetto del compimento di detto corso, loro spettino a suo tempo ulteriori promozioni, non sono tenuti a sostenere il relativo esame d'idoneità in quelle materie scientifico-militari sulle quali hanno già superato esami d'ordine più elevato alla scuola di guerra stessa.

Essi saranno però chiamati a subire, insieme agli altri aspiranti alla promozione, il prescritto esame d'idoneità su quelle parti dei relativi programmi che riguardano l'amministrazione, la contabilità ed i regolamenti, come pure sulla parte pratica (esclusa la manovra sulla carta).

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **18**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 42). — **Tela di cotone colorata (basino) da impiegarsi nella costruzione di sacchetti da cartuccie**. — 20 febbraio.

I corpi che avranno bisogno d'ora innanzi di costrurre dei sacchetti da cartucce sono autorizzati ad usare la tela di cotone colorata (basino) a vece della tela bigia stata prescritta con l'*Atto* N. 132 del 1876.

Il prezzo del sacchetto così costrutto è quale apparisce dal seguente conto:

Tela di cotone colorata (basino) alta 0,62 metri 0,22 a L. 0, 70, ...	L. 0,154
Fattura ed ogni altra fornitura	» 0,076
Totale . . .	L. 0,230

Alla categoria 1ª del modello per gli inventari dei servizi amministrativi è fatta quindi la seguente aggiunta:

N. 669. Sacchetto da cartucce di tela cotone colorata (basino) . . . . . L. 0,230

Tale aggiunta verrà eseguita sui registri di caricamento col 1° marzo del corrente anno.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **19**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 97). — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 22 febbraio.

Categoria	N° d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
I	44	Cappello guarnito da bersagliere. .	N°	8	15	Variante
»	193	Parte di colbacco in pelle di foca marina	»	4	95	»
»	646	Trofeo lancie in metallo bianco da colbacco	»	»	65	Aggiunta
»	647	Cornetta id. id.	»	»	60	»
»	648	Granata in metallo bianco da controspalline di giubba da cavalleria .	»	»	25	»
»	649	Trofeo lancie di metallo bianco id. id.	»	»	35	»
»	650	Cornetta id. id.	»	»	30	»
»	651	Granata ricamata in argento per berretti di cavalleria	»	1	75	»
»	652	Trofeo lancie id. id.	»	2	15	»
»	653	Cornetta id. id.	»	2	»	»
»	654	Granata ricamata in filo bianco per berretti di cavalleria.	»	»	50	»
»	655	Trofeo lancie id. id.	»	»	75	»
»	656	Cornetta id. id.	»	»	70	»
»	657	Treccia di lana rossa da colbacco .	»	»	80	»
»	658	Treccia di lana cremisi id. . . .	»	»	80	»
»	659	Treccia di lana gialla id.	»	»	80	»
»	660	Treccia di lana verde id.	»	»	80	»
»	661	Treccia di lana arancio id. . . .	»	»	80	»
»	662	Trofeo in metallo giallo per chepì artiglieria	»	»	60	»
»	663	Trofeo id. per chepì genio . . .	»	»	60	»
»	664	Trofeo ricamato in oro per berretti artiglieria	»	2	25	»
»	665	Trofeo id. id. genio	»	2	25	»
»	666	Trofeo in panno per berretti artiglieria	»	»	45	»
»	667	Trofeo id. id. id.	»	»	45	»
»	668	Sottopiedi di cuoio senza fibbia per pantaloni	Paio	»	35	»

Avvertenza.

Ai cordoncini dei colori rosso, cremisi, giallo, verde e arancio messi in uso pei berretti dell'arma di cavalleria sarà assegnato il N. 107 della 7ª categoria col relativo prezzo.

I cambiamenti di prezzo e le aggiunte sovraccennate saranno eseguite sui registri di caricamento col 1° marzo del corrente anno. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 5. Pubblicato il 2 marzo 1877. **Parte 1.**

FEBBRAIO 25. — Riparto del personale fra i diversi rami di servizio; istituzione di una nuova divisione per i servizi di casermaggio e dei trasporti; soppressione della 2ª divisione fanteria e creazione di una nuova divisione dei personali amministrativi e contabili, *pag.* 59.

Atto N. **20**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. (Nota N. 10). — **Riparto del personale fra i diversi rami di servizio; istituzione di una nuova divisione per i servizi di casermaggio e dei trasporti; soppressione della 2ª divisione fanteria e creazione di una nuova divisione dei personali amministrativi e contabili**. — — 25 febbraio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il Reale Decreto in data 31 dicembre 1876, N. 3618 (serie 2ª), col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il Decreto ministeriale in data 4 dicembre 1875 che determina lo scompartimento e le attribuzioni degli uffici del Ministero della guerra;

Sulla proposta del segretario generale,

Decreta:

Art. 1. Il personale dell'amministrazione centrale della guerra stabilito dai succitati nuovi ruoli organici è ripartito fra i diversi rami di servizio secondo l'annesso specchio *A*.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 4. *Atto* 19, pag. 56, *ove dice*: 667 Trofeo id. id. id., *leggasi*: 667 id. id. genio.

Art. 2. È istituita presso la direzione generale dei servizi amministrativi una nuova divisione, alla quale verranno assegnati i servizi del casermaggio e dei trasporti.

Art. 3. Presso la direzione generale di fanteria e cavalleria è soppressa la divisione 2ª fanteria, ed in sostituzione della medesima è creata presso la direzione generale dei servizi amministrativi una divisione dei « *personali amministrativi e contabili* ».

Art. 4. In conseguenza delle disposizioni degli articoli precedenti avranno luogo presso il segretariato generale e le direzioni generali di fanteria e cavalleria e dei servizi amministrativi i cambiamenti nelle denominazioni, nelle attribuzioni e nel riparto di scrivani apparenti dagli annessi specchi *B C*.

I signori capi dei rami di servizio suaccennati sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1877.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

A. RIPARTO *del personale d'amministrazione centrale fra i diversi rami di servizio.*

GRADO	RAMI DI SERVIZIO					TOTALE GENERALE
	Segretariato generale	Direzione generale fanteria e cavalleria	Direzione generale artiglieria e genio	Direzione generale servizi amministrativi	Direzione generale leve e truppa	
Segretario generale . .	1	»	»	»	»	1
Direttori generali . . .	»	1	1	1	1	4
Capi di divisione amministrativi	3	2	3	5	3	16
Capi di sezione amministrativi	6	5	8	14	9	42
Segretari amministrativi.	16	9	9	24	14	72
Vice segretari amministrativi.	8	6	6	19	9	48
Capi di divisione di ragioneria	1	»	»	1	»	2
Capi sezione di ragioneria	3	»	»	1	»	4
Segretari di ragioneria	4	»	»	4	»	8
Vice segretari di ragioneria	8	»	»	4	»	12
Archivista capo	1	»	»	»	»	1
Archivisti	8	4	6	12	6	36
Ufficiali d'ordine . . .	23	6	7	30	14	80
Scrivani locali.	18	3	4	10	5	40
Totale per ciascun ramo di servizio.	100	36	44	125	61	366

B. SPECCHIO *indicante i cambiamenti nel numero delle divisioni e delle sezioni presso i sotto indicati rami di servizio.*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI OD UFFICI
Segretariato generale .	Divisione stato maggiore. Sezione unica.
Direzione generale di fanteria e cavalleria.	Ufficio gabinetto del direttore generale. Divisione fanteria. Sezioni 2. Divisione cavalleria. Sezioni 3.
Direzione generale dei servizi amministrativi.	Ufficio gabinetto del direttore generale. Sezione unica. Divisione sussistenze. Sezioni 3. Divisione vestiario ed equipaggiamento. Sezioni 2. Divisione contabilità dei corpi. Sezioni 3. Divisione casermaggio e trasporti. Sezioni 3. Divisione personali amministrativi e contabili. Sezioni 2. Ragioneria corpi. Sezione unica.

C. SPECCHIO *indicante i cambiamenti di attribuzioni nei sotto indicati rami di servizio.*

RAMI di servizio	UFFICI E DIVISIONI	ATTRIBUZIONI
Segretariato generale.	Divisione stato maggiore.	Oltre al servizio tecnico scientifico sanitario, avrà le attribuzioni inerenti alle dotazioni di materiale.
	Divisione giustizia e personali vari.	Personale del corpo di stato maggiore e degli istituti militari. Decorazioni. Personale e servizio della giustizia militare. Personale degli ufficiali del corpo sanitario. Personale farmaceutico, orfanotrofio militare.
Direzione generale fanteria e cavalleria.	Divisione fanteria.	Avrà le attribuzioni dell'attuale 1ª divisione fanteria, più il personale degli ufficiali del corpo invalidi e veterani.
	Divisione cavalleria.	Conserverà le attuali sue attribuzioni, disimpegnando inoltre le seguenti: Personale degli ufficiali di complemento, della milizia mobile, della riserva e della milizia territoriale.
Direzione generale dei servizi amministrativi.	Gabinetto del direttore generale.	Personale e ordine interno della direzione generale. Affari riservati e comuni a più divisioni e quelli che il direttore generale riserva a sè. Ufficio centrale di statistica. Regolamento ferroviario.

RAMI di servizio	UFFICI E DIVISIONI	ATTRIBUZIONI
Segue Direzione generale dei servizi amministrativi.	Divisione sussistenze.	Servizio ad economia. Approvvigionamenti per riserva. Servizi ad impresa e contratti. Bilanci, conti correnti e mandati.
	Divisione vestiario ed equipaggiamento.	Divise, dotazioni, magazzini centrali, opificio di arredi militari. Servizio ad economia. Appalti e contratti, mandati, bilancio del servizio del vestiario ed equipaggiamento.
	Divisione contabilità dei corpi.	Contabilità tra corpi e Stato. Contabilità interne dei corpi. Rimborsi spese per conto di altri Ministeri. Acconti di pensione ai giubilati. Affari diversi.
	Divisione casermaggio e trasporti.	Casermaggio, mobilio degli uffici. Alloggi e mobilio delle autorità militari. Trasporti per ferrovia, per mare e ad impresa. Somministrazioni dei comuni. Contabilità arretrate.
	Divisione personali amministrativi e contabili.	Corpo di commissariato militare. Scrivani locali. Corpo degli ufficiali contabili. Impiegati civili contabili.
	Ragioneria corpi.	Contabilità e bilancio delle spese relative ai servizi amministrativi.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 6. Pubblicato il 23 marzo 1877. **Parte 1.**

MARZO 18. — Soppressione dell'involgi-pastrano nella bardatura da sella, mod. 1875, per cavalleria, *pag.* 65.

» 19. — Modificazione al sacco da biada, *pag.* 67.

» 20. — Trasferimento delle stazioni dei carabinieri reali di *Paderno Fasolaro* ad *Annicco* (provincia Cremona) e *Castellina* e *Torri* a *Scandicci* (provincia Firenze), *pag.* 68.

» 21. — Cambio di denominazione della stazione di *Ribis-Rizzolo* sulla linea *Udine-Pontebba*, *pag.* 68.

Atto N. **21**. — ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE. (Nota N. 28). — **Soppressione dell'involgi-pastrano nella bardatura da sella, modello 1875 per cavalleria**. — 18 marzo.

1. È abolito l'involgi-pastrano di cui nell'*Atto* N. 118 del *Giornale militare* 1875.

2. Per effetto di tale abolizione sono recate le seguenti varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, al suo estratto, ed alle modificazioni al tomo II del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria di cui nell'*Atto* N. 108 del *Giornale Militare* 1875.

VARIANTE *al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio ed al suo estratto.*

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
8ª	405	Involgi-pastrano	N°	1	50	Abolito

VARIANTI *alle avvertenze dell'estratto.*

Dal novero degli oggetti componenti la sella per cavalleria, modello 1875, si tolga:

Involgi-pastrano.

VARIANTI *alle modificazioni al tomo II del Regolamento di esercizi ed evoluzioni per la cavalleria, in data 1° giugno 1875.*

Pagina 6. — *Togliere dal 2° capoverso a)* le parole: le *camerette* in ferro per le coreggie del pastrano e della gavetta.

Pagina 11. — *Sostistuire ai capoversi b) e c) i seguenti:*

b) Il *seggio* di cuoio doppio assicurato all'arco anteriore con lamina in ferro e due viti, e all'arco posteriore mediante asola praticata nel seggio per infilarlo nella paletta. Al lembo posteriore havvi una cameretta in ferro dove passa una correggia della gavetta, e anteriormente trovasi in un riscontro con fibbia per la coreggia di mezzo del pastrano.

c) I cuscinetti sotto banda. Ogni cuscinetto è guernito; di due calze di cuoio per contenere la banda dell'arcione, di due *passanti* in cuoio per la correggia laterale delle bisaccie e di un *passante* in ferro per la correggia del pastrano.

Pagina 11. — *Al capoverso d) togliere il periodo:* Alla cameretta in ferro fissa alla metà dell'arco anteriore è unita la fibbia per la correggia di mezzo pel pastrano, *ed aggiungere a piè di pagina come nota al detto capoverso la seguente avvertenza:* (1) Nei cuscini dell'ultimo modello havvi anche unito una cinghia con riscontro che tiene luogo dell'attuale soprafascia.

Pagina 13. — *Togliere il capoverso m).*

Pagina 13. — *Aggiungere a piè di pagina come nota al titolo soprafascia la seguente avvertenza:*

(1) Per le selle che hanno il cuscino nuovo dell'ultimo modello, cessa l'uso del soprafascia.

Pagina 15. — *Aggiungere alla nota a piè di pagina:* Ogni qualvolta i detti sacchetti non servono per questo uso, si fanno rientrare nel sacco in modo che esso prenda una forma rettangolare.

Pagina 21 e 22. — *Modificare come segue il § 466:*

1. *Bisaccie.* — Sono collocate a cavallo della paletta della sella pendenti ad uguale altezza ed in direzione dei lati dell'arco. Sono fermate sotto la paletta dell'apposita correggiola ed inferiormente sono assicurate ai cuscinetti della sella mediante la correggia laterale fissa ad ogni bisaccia; questa correggia, infilando prima il passante del cuscinetto verso il lembo posteriore, quindi i due della bisaccia e per ultimo il secondo del cuscinetto va ad allibbiarsi al riscontro fisso alla parte opposta.

Pagina 23. — *Modificare come segue il 1° alinea:* I sacchetti sono assicurati alla sella mediante la correggia da pastrano.

Pagina 23 e 24. — *Cancellare l'ultima linea di pagina 23 e la parola « taglia » della prima linea di pagina 24.*

Pagina 27, § 471. — *Abolire il periodo:* Gli involgi sacco, quando non havvi razione di biada, restano distesi lungo il cuscinetto delle bande, e la correggia per fermare il pastrano passa per il secondo occhiello di detti involgi-sacco.

Pagina 28. — *Alle due prime linee sostituire:* gavetta anche quando la sella è scarica si lasciano unite alla sella; le prime sono infilate nel passante che regge il pettorale, e quindi attortigliate su se stesse e affibbiate in modo da tenere fermo il cuscino; le seconde sono assicurate attorno alla paletta della sella.

Pagina 28. — *All'Articolo* Gavetta *levare la frase:* Se le due correggie non si devono levare si avvolgono e si affibbiano intorno alla paletta della sella.

3° I reggimenti di cavalleria le cui bardature sono tuttora munite di involgi-pastrano e la scuola normale di cavalleria riceveranno direttamente dal Ministero gli ordini per l'esecuzione del preseritto del presente *Atto*.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **22**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 43). — **Modificazioni al sacco da biada (mod. 1875)**. — 19 marzo.

Il Ministero ha determinato che il modello del sacco da biada stato approvato con l'*Atto* N. 128 del 1875 sia modificato nel senso che la lista di rinforzo dei contorni delle saccoccie del sacco sia costruita con tela forte di olona, anzichè con tela simile a quella onde è confezionato il corpo del sacco medesimo.

Il conto di costruzione del sacco da biada così modificato è il seguente:

Tela di filo cruda alta cent. 62 a 64 a L. 0,70 il metro, m.[1] l.[1] 2,25	L. 1,575
Tela di filo cruda (olona), alta cent. 65 a 66, a L. 1,30 il metro, m.[1] l.[1] 0,28	» 0,364
Fattura ed ogni altra fornitura	» 0,190
Prezzo di costo . . .	L. 2,129
Prezzo di conteggio .	L. 2,100

L'opificio di arredi militari spedirà ai corpi cui spetta il campione di quest'oggetto.

Sarà fatta la seguente variante al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.

Categoria 1ª. 341. Sacco da biada (mod. 1875), L. 2,10

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **23**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 27). — **Trasferimento delle stazioni di *Paderno Fasolaro*, e *Casellina* e *Torri* ad *Annicco* e *Scandicci***. — 20 marzo.

La stazione dei carabinieri reali stabilita in *Paderno Fasolaro* (legione Milano, provincia di Cremona, circondario di Cremona) è trasferta ad *Annicco*, e quella stabilita in *Casellina* e *Torri* (legione Firenze, circondario di Firenze, sezione esterna) è trasferta a *Scandicci* *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **24**. — FERROVIE. (Nota N. 67). — **Cambio di denominazione della stazione di *Ribis-Rizzolo* appartenente alla linea *Udine-Pontebba***. — 21 marzo.

Essendo stato determinato che la stazione di *Ribis-Rizzolo* appartenente alla linea *Udine-Pontebba* debba, a partire dal 1° del prossimo mese di aprile, denominarsi col nome di *Reana del Rojale*, se ne dà avviso alle autorità militari invitandole a far operare a pagina 173 del prontuario delle distanze chilometriche da stazione a stazione per la rete ferroviaria del Regno (edizione 1876), e sulla carta al medesimo annessa, l'occorrente variazione. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 7. Pubblicato il 30 marzo 1877. Parte 1.

MARZO 22. — Distintivo pei puntatori scelti nei reggimenti d'artiglieria, *pag.* 69.
» 23. — Giubba di panno per la truppa di tutte le armi dell'esercito, *pag.* 69.
» 24. — Giubba di tela per la truppa, *pag.* 92.
» 25. — Fregi e numeri per coperture bianche da chepì, colbacchi e cappelli alpini, e fregi di panno pei berretti della truppa di artiglieria e genio, *pag.* 97.
» 26. — Sacchetto per il sale, zucchero e caffè *pag.* 98.

Atto N. **25.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 154). — **Distintivo pei puntatori scelti nei reggimenti d'artiglieria.** — 22 marzo.

In esecuzione del disposto dall'*Istruzione provvisoria per l'esecuzione della scuola di tiro colle artiglierie* si prescrive che il distintivo da conferirsi ai *puntatori scelti* nei reggimenti d'artiglieria debba consistere in un cannoncino di panno giallo applicato alla manica sinistra della giubba, come rilevasi dall'apposita tavola di disegno.

La spesa per la distribuzione di detti distintivi sarà a carico della massa generale uomini.

Al modello per gli inventari del materiale pei servizi amministrativi sarà fatta la seguente aggiunta:

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
I	670	Distintivo per puntatore scelto, cannoncino in panno giallo . . .	N°	0	30	

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **26.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 155). — **Giubba di panno per la truppa di tutte le armi dell'esercito.** (Con 3 tavole annesse). — 23 marzo.

In conseguenza dell'adozione della nuova divisa per la cavalleria e della necessità di stabilire nuove misure per le giubbe di panno in genere, il Ministero pubblica le seguenti disposi-

zioni in sostituzione a quelle contenute negli *Atti* N. 13 del 1873, N. 198 e N. 227 del 1874, N. 129 e N. 194 del 1875 e N. 143bis del 1876.

Generalità. (Tav. I^{a}).

1. La forma della giubba è identica per la truppa di tutte le armi variando soltanto il colore del panno, le filettature, i bottoni e i diversi fregi, come apparisce dalla seguente descrizione e dalla tavola I^{a}.

2. La giubba di panno è costrutta ad un sol petto, con la parte anteriore (*dinanzi*) a taglio diritto e con la parte posteriore (*dietro*) a taglio leggermente incavato alla cintola in modo che si acconci comodamente e con bel garbo alla persona senza stringerla.

3. Il dinanzi (fig. 1^{a}) nella sua parte sinistra ha sei occhielli e nella parte destra sei bottoni di metallo equidistanti messi in fila in maniera che il primo di essi sia a 3 centimetri di distanza dal gangherino di cui al N. 6 e l'ultimo a centimetri 12 dall'estremità della falda. Come rinforzo, lungo la linea dei bottoni, nella fodera, è posta una lista di tela liscivata.

4. Negli angoli delle due falde anteriori sono praticati due occhielli obliqui onde potere, mediante appositi bottoncini, come è dimostrato dalla fig. 1^{a}, tener rialzate le falde stesse allorchè occorre portare la giberna sulla parte anteriore del corpo. Però sono prive di tali occhielli e bottoncini le giubbe della truppa di cavalleria, di artiglieria da campagna, e in generale di tutti gl'individui che non debbono portare la giberna appesa al cinturino.

5. Sulle due cuciture nella parte posteriore della giubba sono poste due mostrine o finte tasche, quali appariscono dalle fig. 3^{a} ed 8^{a}; hanno l'altezza di cent. 12, sovrastano di un centimetro al lembo inferiore e sono fermate da due bottoni, per ciascuna, conformi agli altri accennati al N. 3.

6. Il bavero (fig. 11^{a}) che si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta, ha l'altezza che varia, a seconda delle diverse taglie, da cent. 6 ad 8 sulla parte anteriore e da 6 a 7 sulla parte posteriore, ed ha le due punte leggermente arrotondate ed ornate di stellette di panno bianco su panno nero con cinque raggi distanti l'un dall'altro, alla loro estremità, 19 millimetri. Le stellette sono collocate in modo

che il centro di esse si trova sulla bisettrice ed a millimetri 25 dalle punte arrotondate.

7. Su ciascuna delle spalle vi ha un controspallino fisso di panno turchino cucito con la parte superiore della manica, fatta eccezione però per la cavalleria.

8. Le maniche hanno le manopole (fig. 5ª, 6ª e 13ª) foggiate a punta verso le spalle.

9. I contorni della giubba e del bavero, le manopole, le mostrine sulla parte posteriore e gli spallini sono filettati di panno del colore stabilito per la truppa di ciascuna arma; a questa regola però fanno eccezione alcuni corpi di cavalleria come si dirà in appresso.

10. Le giubbe di panno sono di nove diverse taglie, di queste la 1ª e la 2ª, speciali pei reggimenti granatieri, non hanno suddivisioni; le altre si suddividono invece in due *grossezze*.

Specialità.

11. *Giubba per fanteria.* — È costrutta con panno azzurrato; ha le manopole, la parte superiore del bavero, i controspallini e gli spallini di panno turchino, e le filettature di panno scarlatto ed è fornita di bottoni di metallo bianco semisferici e lisci.

12. *Giubba per bersaglieri.* — È costrutta con panno turchino, ha le filettature di panno cremisi ed i bottoni di metallo giallo semisferici con cornetta senza numero.

13. *Giubba per artiglieria.* — È costrutta con panno turchino; ha il bavero sulla parte anteriore ornato di due mostrine, ad una sola punta, di velluto in seta nero, sulle quali sono cucite le stellette; ha le filettature di panno giallo e i bottoni di metallo pure giallo semisferici con trofeo di cannoni e granate.

14. *Giubba per genio.* — E costrutta di panno turchino, ha il bavero, sulla parte anteriore, ornato di due mostre, ad una sola punta, di velluto in seta nero, sulle quali sono cucite le stellette; ha le filettature di panno cremisi ed i bottoni di metallo giallo semisferici con trofeo di appie e granate.

15. *Giubba per gli allievi dell'accademia militare.* — È costrutta di panno turchino; ha il bavero ornato di trecciola d'oro e di mostre di velluto in seta nero ad una sola punta; ha le filettature di panno cremisi anche ai controspallini, ed i bottoni di metallo giallo semisferici.

16 *Giubba per il personale di governo dell'accademia militare.* — E costrutta di panno turchino, ha il bavero, sulla parte

anteriore, ornato di due mostre, ad una sola punta, di velluto in seta nero, sulle quali sono cucite le stellette; ha le filettature di panno cremisi ed i bottoni di metallo giallo semisferici e lisci.

17. *Giubba per gli allievi della scuola militare (Modena) e dei collegi militari.* — È costrutta di panno turchino, ha il bavero ornato di trecciola d'argento, le filettature di panno cremisi, anche ai controspallini, ed i bottoni di metallo bianco semisferici e lisci.

18. *Giubba per invalidi e veterani.* — È costrutta di panno azzurrato; ha le manopole, la parte superiore del bavero e gli spallini di panno turchino; le filettature di panno cremisi e le mostre cremisi sul bavero.

19. *Giubba per la cavalleria.* — È costrutta di panno turchino, ed ha i bottoni di metallo bianco semisferici e lisci; non ha spallini, ma soltanto controspallini (fig. 12bis), fermati in cima alla spalla con un bottone e in fondo con una cucitura.

Ai controspallini che hanno la filettatura del colore stesso della filettatura e della giubba, è sovrapposto un fregio di metallo bianco.

La giubba di cavalleria ha il bavero senza filettatura, fatta eccezione per il reggimento Savoia (3°), la di cui giubba ha il bavero filettato di panno rosso scarlatto; come pure ha le manopole senza filettatura per quei reggimenti che le hanno di panno colorato, tranne però il reggimento Guide (19°) la di cui giubba ha le manopole filettate di panno bianco.

20. Le mostre del bavero per gli ultimi 10 reggimenti sono a tre punte; le punte inferiori devono essere lunghe così da lasciare scoperta una quarta parte del bavero; quelle di mezzo devono essere lunghe, ciascuna, 14 centimetri e le superiori 10 centimetri, misurate, ben inteso, dall'orlo anteriore del bavero (fig. 14^a, tavola 1ª).

21. Il bavero e relative mostre, le manopole e la filettatura della giubba saranno del colore per ciascun reggimento indicato dal seguente specchio.

Reggimento	Bavero	Manopole	Mostre	Filettature
Nizza (1°)	Panno cremisi	Panno cremisi	Senza mostre	Panno cremisi
Piemonte Reale (2°)	Panno rosso scarlatto	Panno rosso scarlatto	Id.	Panno rosso scarlatto
Savoia (3°)	Velluto nero	Velluto nero	Id.	Id.
Genova (4°)	Panno giallo	Panno giallo	Id.	Panno giallo
Novara (5°)	Panno bianco	Velluto nero	Id.	Panno bianco
Aosta (6°).	Panno rosso scarlatto	Id.	Id.	Panno rosso scarlatto
Milano (7°)	Panno cremisi	Id.	Id.	Panno cremisi
Montebello (8°) . .	Panno verde chiaro	Id.	Id	Panno verde chiaro
Firenze (9°)	Panno arancio	Id.	Id.	Panno arancio
Vittorio Em. (10°)	Panno giallo	Id.	Id.	Panno giallo
Foggia (11°). . . .	Panno rosso scarlatto	Panno rosso scarlatto	Velluto nero	Panno rosso scarlatto
Saluzzo (12°) . . .	Velluto nero	Velluto nero	Panno giallo	Panno giallo
Monferrato (13°) .	Id.	Id.	Panno cremisi	Panno cremisi
Alessandria (14°) .	Id.	Id.	Panno arancio	Panno arancio
Lodi (15°).	Panno rosso scarlatto	Id.	Velluto nero	Panno rosso scarlatto
Lucca (16°)	Panno bianco	Id.	Id.	Panno bianco
Caserta (17°) . . .	Velluto nero	Id.	Panno rosso scarlatto	Panno rosso scarlatto
Piacenza (18°). . .	Id.	Id.	Panno verde chiaro	Panno verde chiaro
Guide (19°)	Panno celeste	Panno celeste	Panno bianco	Panno bianco
Roma (20°)	Velluto nero	Velluto nero	Id.	Id.
Scuola normale di cavalleria.	Panno arancio	Panno arancio	Senza mostre	Panno arancio
Deposito di allevamento cavalli stalloni.				

22. *Giubba da attendente.* — Per qualità, colore del panno, orma e dimensioni è la stessa delle armi cui appartiene l'attendente, salve le seguenti differenze:

a) per tutte le armi (ad eccezione della cavalleria) la detta giubba sarà priva *dello specchietto, del bavero, degli spallini e controspallini, delle finte tasche coi quattro bottoni e delle filettature in panno colorate ai paramani;*

b) per la cavalleria non avrà i *controspallini* nè *le finte tasche coi quattro bottoni.*

Distintivi di grado per sott'uffiziali, caporali ed appuntati.

(Tav. 2ª e 3ª).

23. Sulla parte superiore delle maniche della giubba e al di sopra delle manopole sono collocati i distintivi di grado formati di gallone, di galloncino e di trecciola.

Il gallone ed il galloncino sono d'argento per i sott'uffiziali di fanteria e di cavalleria, d'oro per quelli di artiglieria, dei bersaglieri e del genio.

Il gallone per i caporali ed appuntati è di lana rossa.

La trecciola di lana rossa per tutti indistintamente.

Il gallone è alto 16 millimetri, il galloncino 6, la trecciola 5.

24. Il distintivo dei sott'uffiziali consiste:

Pel furiere maggiore (fig. 1ª) in un gallone, tre galloncini, e una trecciola che partendo dall'angolo del galloncino forma un intreccio sull'avambraccio.

Pel furiere (fig. 2ª) in un gallone, in due galloncini e nell'intreccio.

Pel sergente (fig. 3ª) in un gallone, un galloncino e nell'intreccio.

Le giubbe per sott'uffiziali di fanteria hanno i due lati dei controspallini guerniti di trecciola d'argento di 3 millimetri, e gli spallini guerniti di cordoncino d'argento pure di 3 millimetri; quelle pei sott'uffiziali dei bersaglieri, artiglieria e genio hanno uguale guernitura in trecciola e cordoncino in oro; quelle pei sott'uffiziali di cavalleria hanno all'intorno della filettatura del controspallino una trecciola di argento alta 3 millimetri.

25. Il distintivo dei caporali e degli appuntati consiste:

Pel caporale maggiore (fig. 5ª) in un gallone, in tre ordini di trecciola e nell'intreccio;

Pel caporale furiere (fig. 6ª) in un gallone, in tre ordini di trecciola e nell'intreccio;

Pel caporale (fig. 7ª) in un gallone e in una trecciola, che dopo avere descritto un angolo simile e similmente disposto a quello della manopola, forma l'intreccio;

Per l'appuntato (fig. 8ª) in un gallone.

Distintivi per cariche speciali.

26. I distintivi per cariche speciali sono stabiliti nel modo seguente:

Per i musicanti (compreso il capo musica, il sergente ed il caporale musicante) *cetra* ricamata in argento;

Per allievi musicanti *cetra* ricamata in lana rossa;

Per capo sarto un S in panno rosso (alto cent. 4);

Per capo calzolaio un C in panno rosso (id.);

Per capo sellaio un S in panno bianco (id.);

Per sellaio un S in panno bianco (alto cent. 2);

Per maniscalco un *ferro da cavallo* in panno rosso (alto cent. 4);

Per allievo armaiuolo un A in panno rosso (alto cent. 2);

Per allievo sellaio un S in panno rosso (id.);

Per allievo maniscalco un *ferro da cavallo* in panno rosso (alto cent. 2);

Per vivandiere un V in panno rosso (alto cent. 4);

Per tiratore scelto di fanteria e bersaglieri un *fucile* in panno rosso;

Per tiratore scelto d'artiglieria un *cannoncino* in panno giallo;

Per zappatore di fanteria, bersaglieri e cavalleria due *appie* incrociate in panno rosso;

Per trombettiere una *cornetta* in panno rosso.

27. Il distintivo per tiratore scelto di fanteria e dei bersaglieri e per tiratore scelto di artiglieria deve essere portato sulla manica sinistra (fig. 4ª); tutti gli altri sulla manica destra ed in modo analogo.

Numeri e fregi sugli spallini e sui controspallini.

28. Il fregio o numero da mettersi sugli spallini è un rettangolo alto 40 millimetri e largo 36, il cui fondo è tessuto in filo di lana nero avente nel centro il fregio o numero alto millimetri 26, e tessuto con filo di cotone bianco o giallo, secondo l'uso cui viene destinato, cioè:

a) Numero in cotone bianco: per la truppa dei reggimenti di fanteria di linea (meno i granatieri) di bersaglieri, di artiglieria, delle compagnie di sanità, dei battaglioni d'istruzione, per gli allievi dei collegi militari di Napoli (1°), di Firenze (2°),

di Milano (3°); gli allievi fregiati della cifra reale portano il numero del collegio rispettivo soltanto sullo spallino destro.

b) Numero in cotone giallo: per la truppa dei distretti militari e per la milizia mobile di qualunque arma;

c) Granata di cotone bianco in campo nero avente nel corpo il numero del reggimento, per la truppa dei reggimenti granatieri e del genio.

29. Non hanno fregio alcuno sugli spallini: le compagnie operai e da costa d'artiglieria, i veterani d'artiglieria e genio, gli allievi e la truppa dell'accademia e della varie scuole militari, la truppa del corpo invalidi e veterani, quella delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti di pena.

Similmente non hanno fregio sui controspallini la scuola normale di cavalleria, i depositi di cavalli stalloni e di allevamento.

30. Il fregio da mettersi sui controspallini della cavalleria è una *granata* pei reggimenti Nizza (1°), Piemonte Reale (2°), Savoia (3°), Genova (4°); un *trofeo di lancie incrociate sormontate da corona Reale* per i reggimenti Novara (5°), Aosta (6°), Milano (7°), Montebello (8°), Firenze (9°) Vittorio Emanuele (10°); una *cornetta sormontata da corona Reale* per gli altri dieci reggimenti.

Variazioni ed aggiunte al modello d'inventario.

31. Sul modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) avranno luogo le seguenti aggiunte e varianti:

Cat. I	671	Giubba di panno da artiglieria da fortezza	N°	21	20	Aggiunta
»	672	Giubba di panno pel 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, scuola normale, depositi di allevamento e di cavalli stalloni .	»	19	20	id.
»	673	Giubba di panno pel 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria	»	20	50	id.
»	674	Giubba di panno per l'11° reggimento cavalleria	»	20	»	id.
»	675	Giubba di panno per il 12°, 13°, 14°, 17°, 18° e 20° reggimento cavalleria	»	22	»	id.

Cat.	676	Giubba di panno per il 15° e 16° reggimento cavalleria . . .	»	21	30	Aggiunta
»	677	Giubba di panno per il 19° reggimento cavalleria	»	19	70	id.
»	678	Giubba di panno da attendente del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, scuola normale, depositi di allevamento e di cavalli stalloni	»	19	20	id.
»	679	Giubba di panno da attendente del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria	»	20	50	id.
»	680	Giubba di panno da attendente dell'11° reggimento cavalleria.	»	20	»	id.
»	681	Giubba di panno da attendente del 12°, 13°, 14°, 17°, 18° e 20° reggimento cavalleria . . .	»	22	»	id.
»	682	Giubba di panno da attendente del 15° e 16° reggimento cavalleria	»	21	30	id.
»	683	Giubba di panno da attendente del 19° reggimento cavalleria.	»	19	70	id.
»	684	Giubba di panno da attendente di artiglieria da fortezza . .	»	21	20	id.
»	685	Distintivo in argento per giubba di panno da furiere maggiore di cavalleria	»	5	10	id.
»	686	Distintivo in argento per giubba di panno da furiere di cavalleria	»	4	40	id.
»	687	Distintivo in argento per giubba di panno da sergente di cavalleria	»	3	70	id.
»	93	Distintivo in oro per giubba di panno da furiere maggiore dei bersaglieri, artiglieria e genio	»	7	40	Variante di denominazione
»	94	Distintivo in oro per giubba di panno da furiere dei bersaglieri, artiglieria e genio . .	»	6	50	id.
»	95	Distintivo in oro per giubba di panno da sergente dei bersaglieri, artiglieria e genio . .	»	5	60	id.

Cat. I	102	Distintivo in argento per giubba di panno da furiere maggiore di fanteria	»	5	79	Variante di denominazione
»	103	Distintivo in argento per giubba di panno da furiere di fanteria	»	5	»	id.
»	104	Distintivo in argento per giubba di panno da sergente di fanteria	»	4	30	id.
»	112	Distintivo in lana per giubba di panno da appuntato. . . .	»	»	25	id.
»	150	Giubba di panno per fanteria .	»	19	30	Variante di prezzo
»	151	Giubba di panno per bersaglieri	»	19	30	id.
»	152	Giubba di panno per il 3° reggimento cavalleria	»	21	70	Variante di denominazione e di prezzo
»	153	Giubba di panno per artiglieria da campagna	»	19	80	id.
»	154	Giubba di panno per genio . .	»	20	50	Variante di prezzo
»	155	Giubba di panno da attendente di fanteria	»	19	30	id.
»	156	Giubba di panno da attendenti di bersaglieri	»	19	30	id.
»	157	Giubba di panno da attendenti del 3° reggimento cavalleria .	»	21	70	Variante di denominazione e di prezzo
»	158	Giubba di panno da attendenti di artiglieria da campagna .	»	19	80	id.
»	159	Giubba di panno da attendenti del genio	»	20	50	Variante di prezzo
»	333	Giubba di panno per granatieri.	»	21	80	id.
»	337	Giubba di panno per attendenti granatieri	»	21	80	id.

32. Le aggiunte e varianti di cui sopra verranno eseguite sui relativi registri di caricamento col 16 marzo del corrente anno.

Da chi è usata la giubba.

33. L'uso della giubba di panno è per ora limitato:

a) a tutta la truppa dei reggimenti granatieri, bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio, dei battaglioni d'istruzione ed alpini e del corpo militare veterani;

b) ai sottufficiali dei reggimenti di fanteria di linea, dei distretti militari, e delle compagnie di sanità;

c) ai volontari di un anno;

d) agli allievi dell'accademia militare, ed al personale di governo della medesima;

e) ai sottufficiali ed allievi della scuola militare (Modena) della scuola normale di fanteria (Parma) e dei collegi militari;

f) e finalmente a tutti i graduati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

ALLEGATI

A) **Specchio** *indicante le misure con cui si debbono*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore				Lunghezza della manica		Metà larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore	
		sino alla taglia	Totale	al colletto	alla schiena	alla taglia	al fondo	parte esterna	parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del colletto alla taglia	dalla metà del colletto al fondo della giubba
mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	—	520	650	80	230	80	85	650	510	240	240	155	710	830
2ª	—	510	640	80	230	80	85	640	500	240	240	155	695	815
3ª	1ª	500	630	80	225	80	85	630	490	240	240	155	680	800
	2ª	500	630	80	220	80	85	630	490	235	235	155	680	800
4ª	1ª	490	620	75	220	80	85	620	480	235	235	155	665	785
	2ª	490	620	75	215	80	85	620	480	230	230	150	665	785
5ª	1ª	480	610	75	215	80	85	610	470	230	230	150	650	770
	2ª	480	610	75	215	80	85	610	470	225	225	150	650	770
6ª	1ª	470	600	70	215	80	85	600	460	225	225	150	635	755
	2ª	470	600	70	210	80	85	600	460	220	220	145	635	755
7ª	1ª	460	590	70	210	80	85	590	450	220	220	145	620	740
	2ª	460	590	70	205	80	85	590	450	215	215	145	620	740
8ª	1ª	450	580	70	205	80	85	580	440	215	215	145	605	725
	2ª	450	580	70	200	80	85	580	440	210	210	140	605	725
9ª	1ª	440	570	65	200	80	85	570	430	210	210	140	590	710
	2ª	440	570	65	195	80	85	570	430	205	205	140	590	710

ALL'*ATTO* N. 26.

costruire le sotto indicate giubbe di panno.

Metà larghezza della parte anteriore			Lunghezza del fianchetto		Larghezza del fianchetto		Metà grossezza della vita		Lunghezza del colletto		Altezza del colletto		Altezza dei paramani	
del torace alla 2ª bottoniera	alla taglia	al fondo	da sotto il braccio alla taglia	da sotto il braccio sino al fondo	alla taglia	al fondo	alla taglia	dal petto sotto il braccio alla 2ª bottoniera	all'attaccamento	alla parte superiore	sul davanti	sul dietro	alla punta	di sotto
mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
265	375	390	310	430	145	165	600	660	456	470	80	70	90	60
265	375	390	300	420	145	165	600	660	445	465	80	70	90	60
265	375	390	290	410	145	165	600	660	440	460	80	70	90	60
260	360	370	290	410	140	160	580	640	435	455	75	65	90	60
260	360	370	280	400	140	160	580	640	435	455	75	65	90	60
255	345	355	280	400	135	155	560	620	430	450	75	65	90	60
255	345	355	270	390	135	155	560	620	430	450	75	65	90	60
250	330	340	270	390	130	150	540	600	425	445	75	65	90	60
250	330	340	260	380	130	150	540	600	425	445	75	65	90	60
245	315	325	260	380	125	145	520	580	420	440	75	65	90	60
245	315	325	250	370	125	145	520	580	420	440	75	65	90	60
240	300	310	250	370	120	140	500	560	415	435	70	60	90	60
240	300	310	240	360	120	140	500	560	415	435	70	60	90	60
235	285	295	240	360	115	135	480	540	410	430	70	60	90	60
235	285	295	230	350	115	135	480	540	410	430	70	60	90	60
230	270	280	230	350	110	130	460	520	405	425	70	60	90	60

B) Giubbe di panno per artiglieria

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno per artiglieria, e riparto per taglie.

TAGLIE	Suddivisioni	Artiglieria da fortezza								Artiglieria da campagna							
		Panno turchino				Tela cotone (basino)				Panno turchino				Tela cotone (basino)			
		da costruirsi per caduna taglia	Per cadun capo		Per caduna taglia		Per cadun capo		Per caduna taglia		da costruirsi per caduna taglia	Per cadun capo		Per caduna taglia		Per cadun capo		Per caduna taglia	
3ª	1ª	5	1	45	7	25	2	44	12	20									
3ª	2ª	5	1	41	7	05	2	39	11	95									
4ª	1ª	20	1	40	28	»	2	38	47	60	3	1	40	4	20	2	38	7	14
4ª	2ª	20	1	36	27	20	2	35	47	»	2	1	36	2	72	2	35	4	70
5ª	1ª	20	1	35	27	»	2	34	46	80	5	1	35	6	75	2	34	11	70
5ª	2ª	20	1	31	26	20	2	32	46	40	5	1	34	6	55	2	32	11	60
6ª	1ª	5	1	30	6	50	2	28	11	40	15	1	30	19	50	2	28	34	20
6ª	2ª	5	1	26	6	30	2	27	11	35	15	1	26	18	90	2	27	34	05
7ª	1ª										23	1	25	28	75	2	24	51	52
7ª	2ª										22	1	22	26	84	2	21	48	62
8ª	1ª										5	1	20	6	»	2	15	10	75
8ª	2ª										5	1	17	5	85	2	12	10	60
Totali		100			135	50			234	70	100			126	06			224	88
Media					1	36			2	35				1	26			2	25

C) *Conto di costruzione delle giubbe di panno suddette.*

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	Prezzo delle stoffe	Artiglieria da fortezza				Artiglieria da campagna			
		Quantità		Valore		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,30 . .	11 750	1	360	15	980	1	260	14	805
Id. giallo id. 1,30 . .	12 »	»	075	»	900	»	065	»	780
Velluto in seta nero alto metri 0,49 .	14 »	»	015	»	210	»	015	»	210
Tela cotone bigia (basino) alta m. 0,62.	» 700	2	350	1	645	2	250	1	575
Tela di filo liscivata in 9/4 id. 0,64.	» 800	»	050	»	040	»	050	»	040
Bottoni grandi d'artiglieria p.% . .	1 950	N.	10	»	195	N.	10	»	195
Id. piccoli id. p.% . .	1 170	»	2	»	023	»	»	»	»
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	» 100	Paia	1	»	100	Paia	1	»	100
Fattura ed ogni altra fornitura . .	» »	»	»	2	050	»	»	2	050
Prezzo di costo . . . . . L.				21	143			19	755
Prezzo di conteggio . . L.				21	20			19	80

D) Giubbe di panno per fanteria e granatieri.

Dimostrazione *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno per fanteria e granatieri, e riparto per taglie.*

TAGLIE	Suddivisioni	Per fanteria: da costruirsi per caduna taglia	Per fanteria: Panno azzurrato — Per cadun capo		Per fanteria: Panno azzurrato — Per caduna taglia		Per fanteria: Tela cotone (basino) — Per cadun capo		Per fanteria: Tela cotone (basino) — Per caduna taglia		Per granatieri: da costruirsi per caduna taglia	Per granatieri: Panno azzurrato — Per cadun capo		Per granatieri: Panno azzurrato — Per caduna taglia		Per granatieri: Tela cotone (basino) — Per cadun capo		Per granatieri: Tela cotone (basino) — Per caduna taglia	
1ª											20	1	38	27	60	2	53	50	60
2ª											50	1	34	67	»	2	49	124	50
3ª	1ª										15	1	32	19	80	2	44	36	60
3ª	2ª										15	1	28	19	20	2	39	35	85
4ª	1ª	3	1	28	3	84	2	38	7	14									
4ª	2ª	2	1	23	2	46	2	35	4	70									
5ª	1ª	10	1	22	12	20	2	34	23	40									
5ª	2ª	10	1	20	12	»	2	32	23	20									
6ª	1ª	13	1	18	15	34	2	28	29	64									
6ª	2ª	12	1	16	13	92	2	27	27	24									
7ª	1ª	13	1	14	14	82	2	24	29	12									
7ª	2ª	12	1	13	13	56	2	21	26	52									
8ª	1ª	10	1	11	11	10	2	15	21	50									
8ª	2ª	10	1	08	10	80	2	12	21	20									
9ª	1ª	3	1	07	9	21	2	10	6	30	»								
9ª	2ª	2	1	05	2	10	2	08	4	16									
Totali		100			115	35			224	12	100			133	60			247	55
Media					1	15			2	24				1	34			2	48

E) ***Conto*** *di costruzione delle giubbe* ***di panno*** *suddette.*

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	Prezzo delle stoffe	Per fanteria: Quantità	Per fanteria: Valore	Per granatieri: Quantità	Per granatieri: Valore
Panno azzurrato alto metri 1,30. .	11 350	1 150	13 053	1 340	15 209
Id. turchino id. 1,30. .	11 750	» 125	1 469	» 140	1 645
Id. scarlatto id. 1,30 .	12 »	» 065	» 780	» 065	» 780
Tela cotone bigia (basino) alto m.0,62	» 700	2 240	1 568	2 480	1 736
Id. di filo liscivata in 9/4 id. 0,64	» 800	» 050	» 040	» 050	» 040
Bottoni grandi di fanteria p.%. . .	1 750	N. 10	» 175	N. 10	» 175
Id. piccoli id. p.%. . .	1 080	» 2	» 022	» 2	» 022
Stellette di divisa di panno bianco (al paio)	» 100	Paio 1	» 100	Paio 1	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura . .	» »	» »	2 »	» »	2 »
Prezzo di costo . . . . . L.			19 207		21 707
Prezzo di conteggio . . . »			19 30		21 80

F) Giubba di panno per bersaglieri.

Dimostrazione *della quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da bersaglieri, e riparto per taglie.*

TAGLIE	Suddivisioni	Quantità da costruirsi per caduna taglia	Panno turchino per cadun capo		Panno turchino per caduna taglia		Tela cotone (basino) per cadun capo		Tela cotone (basino) per caduna taglia	
4ª	1ª	3	1	35	4	05	2	38	7	14
4ª	2ª	2	1	31	2	62	2	35	4	70
5ª	1ª	10	1	30	13	»	2	34	23	40
5ª	2ª	10	1	26	12	60	2	32	23	20
6ª	1ª	20	1	25	25	»	2	28	45	60
6ª	2ª	20	1	22	24	40	2	27	45	40
7ª	1ª	15	1	20	18	»	2	24	33	60
7ª	2ª	15	1	17	17	55	2	21	33	15
8ª	1ª	3	1	15	3	45	2	15	6	45
8ª	2ª	2	1	14	2	28	2	12	4	24
Totali		100			122	95			226	88
		Media			1	23			2	27

G) Conto di costruzione delle giubbe di panno suddette.

Denominazione delle stoffe ed oggetti		Prezzo delle stoffe		Quantità		Valore	
Panno turchino	alto metri 1,30	11	750	1	230	14	453
Id. cremisi	id. 1,30	12	»	»	065	»	780
Tela cotone bigio (basino)	id. 0,62	»	700	2	270	1	589
Id. di filo liscivata in 9 %	id. 0,64	»	800	»	050	»	040
Bottoni grandi da bersaglieri per % . .		2	250	N	10	»	225
Id. piccoli id. per % . .		1	300	»	2	»	026
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)		»	100	Paio	1	»	100
Fattura ed ogni altra fornitura		»	»	»	»	2	»
	Prezzo di costo . . . L.					19	213
	Prezzo di conteggio . . »					19	30

II) Giubbe di panno pel genio.

Dimostrazione *della quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno pel genio, e riparto per taglie.*

TAGLIE	Suddivisioni	Quantità da costruirsi per caduna taglia	Panno turchino: Per cadun capo	Panno turchino: Per caduna taglia	Tela cotone (basino): Per cadun capo	Tela cotone (basino): Per caduna taglia
3ª	1ª	5	1 45	7 25	2 44	12 20
3ª	2ª	5	1 41	7 05	2 39	11 95
4ª	1ª	8	1 40	11 20	2 38	19 04
4ª	2ª	7	1 36	9 52	2 35	16 45
5ª	1ª	13	1 35	17 55	2 34	30 42
5ª	2ª	12	1 31	15 72	2 32	27 84
6ª	1ª	13	1 30	16 90	2 28	29 64
6ª	2ª	12	1 26	15 12	2 27	27 24
7ª	1ª	8	1 25	10 »	2 24	17 92
7ª	2ª	7	1 22	8 54	2 21	15 47
8ª	1ª	5	1 20	6 »	2 15	10 75
8ª	2ª	5	1 17	5 85	2 12	10 60
Totali		100		130 70		229 52
		Media		1 31		2 30

I) Conto di costruzione delle giubbe di panno suddette.

Denominazione delle stoffe ed oggetti	Prezzo delle stoffe	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,30	11 750	1 310	15 393
Id. cremisi id. 1,30	12 »	» 065	» 780
Velluto nero in seta id. 0,49	14 »	» 015	» 210
Tela cotone bigia (basino) id. 0,62	» 700	2 300	1 610
Id di filo liscivata in 9 % id. 0,64	» 800	» 050	» 040
Bottoni grandi da genio per %	2 250	N. 10	» 226
Id. piccoli id. per %	1 300	» 2	» 026
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	» 100	Paio 1	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	» »	2 050
Prezzo di costo . . . L.			20 435
Prezzo di conteggio . . »			20 50

NB. In questi conti di costruzione *per ogni altra fornitura* s'intende, filo, gangherini e cotone in falde (ovatta).

K) Giubbe di panno per cavalleria.

Dimostrazione *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno per cavalleria, e riparto per taglie.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lavorazioni generali: da costruirsi per caduna taglia	Lavorazioni generali: Panno turchino per caduno capo	Lavorazioni generali: Panno turchino per caduna taglia	Lavorazioni generali: Tela cotone (basino) per caduno capo	Lavorazioni generali: Tela cotone (basino) per caduna taglia	Dal 1° al 10° reggimento: da costruirsi per caduna taglia	Dal 1° al 10° reggimento: Panno turchino per caduno capo	Dal 1° al 10° reggimento: Panno turchino per caduna taglia	Dal 1° al 10° reggimento: Tela cotone (basino) per caduno capo	Dal 1° al 10° reggimento: Tela cotone (basino) per caduna taglia	Dall'11° al 20° reggimento: da costruirsi per caduna taglia	Dall'11° al 20° reggimento: Panno turchino per caduno capo	Dall'11° al 20° reggimento: Panno turchino per caduna taglia	Dall'11° al 20° reggimento: Tela cotone (basino) per caduno capo	Dall'11° al 20° reggimento: Tela cotone (basino) per caduna taglia
5ª	1ª	3	1 22	5 66	» 31	7 02	5	1 22	6 10	» 31	11 76					
5ª	2ª	2	1 20	2 40	» 32	4 64	2	1 20	2 »	» 32	11 60					
6ª	1ª	12	1 18	11 16	» 27	30	20	1 18	25 60	» 28	45 60	5	1 18	5 90	» 28	11 40
6ª	2ª	13	1 16	15 08	» 27	34	20	1 16	23 20	» 27	45 10	5	1 16	5 80	» 27	11 35
7ª	1ª	20	1 14	25 80	» 24	44	20	1 14	22 80	» 24	44 80	20	1 14	25 80	» 24	44 80
7ª	2ª	20	1 13	22 60	» 21	41	20	1 13	22 60	» 21	41 20	20	1 13	22 60	» 21	41 20
8ª	1ª	14	1 11	15 54	» 15	30	10	1 11	5 55	» 15	10 75	23	1 11	25 53	» 15	42 45
8ª	2ª	13	1 08	14 04	» 12	27	5	1 08	5 40	» 12	10 80	22	1 08	23 76	» 12	46 64
9ª	1ª	2	1 07	2 14	» 10	4	20					3	1 07	3 21	» 10	6 30
9ª	2ª	1	1 05	1 05	» 08	2	08					2	1 05	2 10	» 08	4 16
Totali		100		113 47		221 47	100		115 25		224 65	100		111 70		218 30
Media				1 13		2 21			1 15		2 25			1 12		2 18

L) Conti di costruzione delle giubbe di panno per cavalleria.

1°, 2°, 4° *Reggimento cavalleria e scuola normale, depositi stalloni ed allevamento cavalli.*

Denominazione delle stoffe ed oggetti	Prezzo delle stoffe	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,30 .	11 750	1 139	13 278
Id. colorato id. 1,30 .	12 »	» 150	1 800
Tela cotone bigia (basino) id. 0,62 .	» 700	2 216	1 547
Id. di filo liscivata in 9 ° id. 0,66 .	» 800	» 990	» 072
Bottoni grandi di cavalleria per °	1 750	N. 10	» 175
Id. piccoli id. id.	1 080	» 2	» 022
Stellette di divisa in panno bianco (al paio) .	» 100	Paio 1	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	» »	2 150
Prezzo di costo . . . L.			19 144
Prezzo di conteggio . »			19 20

M) 3° *Reggimento cavalleria.*

Denominazione delle stoffe ed oggetti	Prezzo delle stoffe	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,30 .	11 750	1 130	13 278
Id. colorato id. 1,30 .	12 »	» 080	» 960
Velluto in seta nero id. 0,49 .	14 »	» 230	3 220
Tela cotone bigia (basino) id. 0,62 .	» 700	2 210	1 547
Id. di filo liscivata in 9 % id. 0,64 .	» 800	» 090	» 072
Bottoni grandi di cavalleria per %	1 750	N. 10	» 175
Id. piccoli id. id.	1 080	» 2	» 022
Stellette di divisa in panno bianco (al paio) .	» 100	Paio 1	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	» »	2 250
Prezzo di costo . . . L.			21 624
Prezzo di conteggio . »			21 70

N) 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° *Reggimento cavalleria.*

Denominazione delle stoffe ed oggetti	Prezzo delle stoffe	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,30 .	11 750	1 130	13 278
Id. colorato id. 1,30 .	12 »	» 113	1 356
Velluto in seta nero id. 0,49 .	14 »	» 120	1 680
Tela cotone bigia (basino) id. 0,62 .	» 700	2 210	1 547
Id. di filo liscivata in 9 % id. 0,64 .	» 800	» 090	» 072
Bottoni grandi di cavalleria per %	1 750	N. 10	» 175
Id. piccoli id. id.	1 080	» 1	» 022
Stelletto di divisa in panno bianco (al paio) .	» 100	Paio 2	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	» »	2 203
Prezzo di costo . . . L.			20 430
Prezzo di conteggio . »			20 50

❶) 11° *Reggimento cavalleria.*

Denominazione delle stoffe ed oggetti	Prezzo delle stoffe	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,30	11 750	1 130	13 278
Id. colorato id. 1,30	12 »	» 150	1 800
Velluto in seta nero id. 0,49	14 »	» 040	» 560
Tela cotone bigia (basino) id. 0,62	» 700	2 210	1 547
Id. di filo liscivata in 9 % id. 0,64	» 800	» 090	» 072
Bottoni grandi di cavalleria per % . .	1 750	N. 10	» 175
Id. piccoli id. per % . .	1 080	» 2	» 022
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	» 100	Paio 1	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	» »	2 400
Prezzo di costo . . . L.			19 954
Prezzo di conteggio . . »			20 »

❷) 12°, 13°, 14°, 17°, 18° e 20° *Reggimento cavalleria.*

Denominazione delle stoffe ed oggetti	Prezzo delle stoffe	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,30	11 750	1 130	13 278
Id colorato id. 1,30	12 »	» 090	1 080
Velluto in seta nero id. 0,49	14 »	» 230	3 220
Tela cotone bigia (basino) id. 0,62	» 700	2 210	1 547
Id. di filo liscivata in 9 % id. 0,64	» 800	» 090	» 072
Bottoni grandi di cavalleria per % . .	1 750	N. 10	» 175
Id. piccoli id. per % . .	1 080	» 2	» 022
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	» 100	Paio 1	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura . . .	» »	» »	2 450
Prezzo di costo . . . L.			21 944
Prezzo di conteggio . . »			22 »

Q) 15° e 16° *Reggimento cavalleria.*

Denominazione delle stoffe ed oggetti	Prezzo delle stoffe		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,30	11	750	1	130	13	278
Id. colorato id. 1,30	12	»	»	113	1	350
Velluto in seta nero id. 0,49	14	»	»	160	2	240
Tela cotone bigia (basino) id. 0,62	»	700	2	210	1	547
Id. di filo liscivata in 9 % id. 0,64	»	800	»	090	»	072
Bottoni grandi di cavalleria per % . .	1	750	N.	10	»	175
Id. piccoli id. per % . .	1	080	»	2	»	022
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	»	100	Paio	1	»	100
Fattura ed ogni altra fornitura	»	»	»	»	2	450
Prezzo di costo . . . L.					21	240
Prezzo di conteggio . . »					21	30

R) 19° *Reggimento cavalleria.*

Denominazione delle stoffe ed oggetti	Prezzo delle stoffe		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,30	11	750	1	130	13	278
Id. colorato id. 1.30	12	»	»	175	2	100
Tela cotone bigia (basino) id. 0,62	»	700	2	210	1	547
Id. di filo liscivata in 9 % id. 0,64	»	800	»	090	»	072
Bottoni grandi di cavalleria per % . .	1	750	N.	10	»	175
Id. piccoli id. per % . .	1	080	»	2	»	022
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	»	100	Paio	1	»	100
Fattura ed ogni altra fornitura	»	»	»	»	2	350
Prezzo di costo . . . L.					19	644
Prezzo di conteggio . . »					19	70

N.B. In questi conti di costruzione *per ogni altra fornitura* deve intendersi: la seta, il filo, i ganghetelli e la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini.

S) *Costo dei distintivi di grado in oro sulle maniche, spallini e controspallini delle giubbe di panno dei sottufficiali di artiglieria, genio e bersaglieri.*

Denominazione degli oggetti	Prezzo dei distintivi	Furiere Maggiore		Furiere		Sergente	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in oro .	4 550	» 440	2 002	» 440	2 002	» 440	2 002
Galloncino in oro	1 800	1 320	2 376	» 880	1 584	» 440	» 792
Trecciola in oro	1 100	» 740	» 814	» 740	» 814	» 740	» 814
Cordoncino in oro	1 650	» 720	1 188	» 720	1 188	» 720	1 188
Trecciola in lana rossa	» 100	2 060	» 206	2 060	» 206	2 060	» 206
Attaccatura . . .	» »	» »	» 800	» »	» 700	» »	» 600
Prezzo di costo . . . . . L.			7 386	» »	6 494	» »	5 602
Prezzo di conteggio . . »			7 40	» »	6 50	» »	5 60

T) *Costo dei distintivi di grado in argento sulle maniche, spallini e controspallini delle giubbe di panno pei sottufficiali di fanteria.*

Denominazione degli oggetti	Prezzo dei distintivi	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in argento . . .	3 500	» 440	1 540	» 440	1 540	» 440	1 540
Galloncino in argento . . .	1 400	1 320	1 848	» 880	1 232	» 440	» 616
Trecciola in argento . . .	» 800	» 740	» 592	» 740	» 592	» 740	» 592
Cordoncino in argento . . .	1 »	» 720	» 720	» 720	» 720	» 720	» 720
Trecciola in lana rossa. . . .	» 100	2 060	» 206	2 060	» 206	2 060	» 206
Attaccatura . .	» »	» »	» 800	» »	» 700	» »	» 600
Prezzo di costo . . . . L.			5 706	» »	4 990	» »	4 274
Prezzo del conteggio . . »			5 70	» »	5 00	» »	4 30

U) ***Costo*** *dei distintivi di grado in argento sulle maniche e controspallini delle giubbe di panno di cavalleria.*

Denominazione degli oggetti	Prezzo dei distintivi	Furiere Maggiore		Furiere		Sergente	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in argento	3 500	» 440	1 540	» 440	1 540	» 440	1 540
Galloncino in argento	1 400	1 320	1 848	» 880	1 232	» 440	» 616
Trecciola in argento	» 800	» 880	» 704	» 880	» 704	» 880	» 704
Trecciola in lana rossa	» 100	2 060	» 206	2 060	» 206	2 060	» 206
Attaccatura	» »	» »	» 800	» »	» 700	» »	» 600
Prezzo di costo L.			5 098		4 382		3 711
Prezzo di conteggio. »			5 100		4 400		3 700

V) ***Costo*** *dei distintivi di lana sulle maniche delle giubbe di panno dei caporali ed appuntati di tutte le armi.*

Denominazione	Prezzo dei distintivi	Caporale maggiore		Caporale furiere		Caporale		Appuntato	
		quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore
Gallone di lana rossa	» 320	» 410	» 141	» 440	» 111	» 440	» 141	» 410	» 141
Trecciuola di lana rossa	» 100	3 380	» 338	2 910	» 294	2 500	» 250	» »	» »
Attaccatura	» »	» »	» 600	» »	» 500	» »	» 400	» »	» 100
Prezzo di costo L.			1 079	» »	» 935	» »	» 791	» »	» 241
Prezzo di conteggio L.			1 10	» »	» 95	» »	» 80	» »	» 25

N. **27**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 156). — **Giubba di tela per la truppa** (con tavola annessa). — 24 marzo.

Essendo stato riconosciuto conveniente di arrecare alcune varianti alle dimensioni della giubba di tela, le quali importano anche un aumento nel prezzo di questo capo di corredo, il Ministero pubblica le seguenti disposizioni in sostituzione di quelle contenute nell'*Atto* N. 231 del 12 novembre 1874.

1° La forma della giubba di tela è identica per la truppa di tutte le armi, come rilevasi dalla seguente descrizione e dalla tavola annessa.

2° La giubba di tela è costrutta ad un sol petto con la parte anteriore (*dinanzi*) a taglio dritto, e con la parte posteriore (*dietro*) leggermente incavata alla cintola, per modo che si acconci comodamente con bel garbo alla persona senza stringerla.

Il dinanzi (fig. 1ª) nella sua parte sinistra ha 6 occhielli, e nella parte destra una fila di 6 bottoni in osso bianco equidistanti e posti in modo che il primo si trovi a tre centimetri circa di distanza dal gangherino che serve ad agganciare il bavero, e l'ultimo a centimetri 12 dall'estremità della falda.

Negli angoli delle due falde anteriori sono praticati due occhielli obliqui onde potere con appositi bottoncini, come è dimostrato dalla fig. 1ª, tener rialzate le falde stesse, allorchè occorre portare la giberna sulla parte anteriore del corpo.

Però sono prive di tali occhielli e bottoncini le giubbe di tela della truppa di cavalleria, d'artiglieria da campagna, ed in generale di tutti gli individui che non debbono portare la giberna appesa al cinturino.

3° Le maniche hanno le manopole (fig. 6ª, 7ª, e 9ª) foggiate a punta verso le spalle.

4° L'altezza del bavero (fig. 10ª) a seconda delle taglie varia da cent. 7 1/2 ad 8 1/2 sulla parte anteriore e da cent. 6 1/2 a 8 1/2 sulla parte posteriore.

Le due punte del bavero sono leggermente rotondate ed ornate ciascuna di una stelletta di panno bianco su panno nero con cinque raggi distanti, alla loro estremità, 19 millimetri l'uno dall'altro. Il centro della stelletta deve trovarsi sulla bisettrice ed a millimetri 25 dalla punta arrotondata del bavero.

Per chiudere il bavero vi è un gangherino con la relativa maglietta.

5. I distintivi di grado pei sottuffiziali, caporali ed appuntati sono collocati sulla parte superiore delle maniche della giubba e al di sopra delle manopole.

Detti distintivi sono gli stessi stabiliti per le giubbe di panno dai §§ 23, 24 e 25 dell'*Atto* N. 26 di quest'anno, salvochè:

a) il gallone da caporali ed appuntati e la trecciuola da intreccio devono essere in filo rosso da marca;

b) la parte in argento del distintivo da sottuffiziali è cucita sopra un pezzo di panno turchino, in modo da potersi facilmente staccare, quando occorre di lavare la giubba;

c) sulla giubba di tela non si portano i distintivi di cariche speciali stabiliti dal § 26 dell'*Atto* sovracitato.

Al N. 160 della categoria 1ª del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi si eseguirà la seguente variante:

Giubba di tela cruda crociata N. . L. 4,10.

Le operazioni contabili per mandare ad effetto detta variante, avranno luogo in data 1° aprile corrente anno.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

A) Specchio *indicante le misure con cui si debbon*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore				Lunghezza della manica		Metà larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore	
	sino alla taglia	Totale	al colletto	alla schiena	alla taglia	al fondo	parte esterna	parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del collotto alla taglia	dalla metà del collotto al fondo della parte
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	550	670	85	240	80	85	670	530	250	250	160	730	85
2ª	540	660	85	240	80	85	660	520	250	250	160	715	835
3ª	530	650	80	230	80	85	650	510	240	240	155	710	830
4ª	520	640	80	230	80	85	640	500	240	240	155	695	815
5ª	510	630	80	225	80	85	630	490	240	240	155	680	800
6ª	500	620	75	220	80	85	620	480	235	235	155	665	785
7ª	490	610	75	215	80	85	610	470	230	230	150	650	770
8ª	480	600	70	215	80	85	600	460	225	225	150	635	755
9ª	470	590	70	210	80	85	590	450	220	220	145	620	740

L'ATTO N. 27.

costruire le sottoindicate giubbe di tela.

Metà larghezza della parte anteriore			Lunghezza del fianchetto		Larghezza del fianchetto		Metà grossezza della vita		Lunghezza del colletto		Altezza del colletto		Altezza dei paramani	
dal torace alla 2ª bottoniera	alla taglia	al fondo	da sotto il braccio alla taglia	da sotto il braccio sino al fondo	alla taglia	al fondo	alla taglia	da sotto il braccio alla 2ª bottoniera	all'attaccamento	alla parte superiore	sul davanti	sul dietro	alla punta	di sotto
mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
270	385	405	330	450	155	175	620	680	460	480	85	75	90	60
270	385	405	320	440	155	175	620	680	455	475	85	75	90	60
265	375	390	310	430	145	165	600	660	450	470	80	70	90	60
265	375	390	300	420	145	165	600	660	445	465	80	70	90	60
265	375	390	290	410	145	165	600	660	440	460	80	70	90	60
260	360	370	280	400	140	160	580	640	435	455	75	65	90	60
255	345	355	270	390	135	155	560	620	430	450	75	65	90	60
250	330	340	260	380	130	150	540	600	425	445	75	65	90	60
245	315	325	250	370	125	145	520	580	420	440	75	65	90	60

B) Giubbe di tela cruda crociata.

Dimostrazione *della quantità di stoffa occorrente per la confezione delle giubbe di tela, e riparto delle taglie pei sottonotati corpi.*

TAGLIE	Quantità di stoffa per caduna taglia	Lavorazioni generali			Fanteria e Granatieri						Bersaglieri			Genio			Artiglieria						Cavalleria					
					fanteria			granatieri									da campagna			da fortezza			primi 10 reggimenti			ultimi 10 reggimenti		
		quantità			quantità			quantità			quantità			quantità			quantità			quantità			quantità			quantità		
		da tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		da tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		da tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		da tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		da tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		da tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		da tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		da tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia		da tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia	
1ª	93	2	5	86	»	»	»	20	58	60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2ª	87	6	17	22	»	»	»	50	143	50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3ª	82	7	19	74	»	»	»	30	84	60	»	»	»	10	28	20	»	»	»	10	28	20	»	»	»	»	»	»
4ª	78	9	25	02	5	13	90	»	»	»	5	13	90	15	41	70	5	13	90	40	111	20	»	»	»	»	»	»
5ª	67	16	42	72	20	53	40	»	»	»	20	53	40	25	66	75	10	26	70	40	106	80	10	26	70	»	»	»
6ª	63	23	60	49	25	65	75	»	»	»	40	105	20	25	65	75	30	78	90	10	26	30	40	105	20	10	26	30
7ª	55	24	61	20	25	63	75	»	»	»	30	76	50	15	38	25	45	114	75	»	»	»	40	102	»	40	102	»
8ª	49	12	29	88	20	49	80	»	»	»	5	12	45	10	24	90	10	24	90	»	»	»	10	24	90	45	112	05
9ª	38	1	2	38	5	11	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	11	90
Totale .		100	264	51	100	258	50	100	286	70	100	261	45	100	265	55	100	259	15	100	272	50	100	258	80	100	252	25
Media .			2	65		2	59		2	87		2	61		2	66		2	59		2	73		2	59		2	52

C) Conto *di costruzione delle giubbe suddette.*

DENOMINAZIONE DELLE STOFFE ED OGGETTI	Prezzo delle stoffe	Quantità	Valore
Tela cruda crociata (alta metri 0,74)	1 150	2 650	3 048
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	» 100	paia 1	» 100
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	» »	» 900
Prezzo di costo . . . L.			4 048
Prezzo di conteggio . . L.			4 10

NB. Per ogni altra fornitura s'intende i gangherini ed i bottoni.

N. **28.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 157). — **Fregi e numeri per coperture bianche da chepi, colbacchi e cappelli alpini, e fregi di panno pei berretti della truppa di artiglieria e genio.** — 25 marzo.

A modificazione delle disposizioni contenute negli *Atti* N. 186 del 1872, N. 8 e 70 del 1873, N. 5 del 1874, N. 175 del 1875 e N. 143*bis* del 1876 il Ministero determina che ai numeri e fregi dipinti in nero sulle coperture bianche dei chepi, colbacchi e cappelli alpini, vengano sostituiti numeri e fregi in tessuto di filo di lana nero su campo di filo di cotone bianco simili al campione che sarà spedito ad ogni amministrazione cui spetti, e delle dimensioni stabilite dalle precitate disposizioni.

Sul modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi dovranno essere fatte le seguenti aggiunte:

Categ. I	688	Numero per coperture bianche da chepì da fanteria e cappelli alpini . . .	N°	0,06
»	689	Fregio di granata per coperture bianche da chepì dei granatieri	»	0,10
»	690	Fregio di trofeo di lancie sormontate dalla corona reale per coperture bianche da colbacchi	»	0,10
»	691	Fregio di cornetta sormontata dalla corona reale per coperture bianche da colbacchi.	»	0,10
»	692	Fregio di cannoncini sormontati da una granata con fiamma per coperture da chepì di artiglieria	»	0,10
»	693	Fregio di appie sormontate da una granata con fiamma per coperture da chepì del genio	»	0,10

Inoltre viene determinato che il fregio pel berretto della truppa delle armi di artiglieria e genio sia in panno dei colori giallo e cremisi a vece che ricamato in filo di lana dei detti colori secondo venne prescritto dall'*Atto* 150 del 1876.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **29**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 98. — **Sacchetto per il sale, zucchero e caffè**. — 26 marzo.

Questo Ministero ha determinato che i sacchetti per il sale, lo zucchero ed il caffè, il modello dei quali fu stabilito con l'*Atto* 210 del 1873 vengano d'ora in avanti costruiti con la tela cruda crociata (categoria 7ª, N. 481 del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi).

Il conto di costruzione sarà il seguente:

Tela di filo cruda crociata alta 0,74, metri 0,43 a L. 1,15	L. 0,495
Fattura ed ogni altra fornitura compreso il prezzo di funicella lungo metri 1,20.	L. 0,090
Prezzo di costo . .	L. 0,585
Prezzo di conteggio .	L. 0,600

Sulla base di questo prezzo si farà l'opportuna variante al N. 453, categoria 2ª del modello d'inventario.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 8. Pubblicato il 13 aprile 1877. **Parte 1.**

APRILE 8. — Prelevamento degli strumenti per gli zappatori di fanteria e cavalleria e pel carreggio, *pag.* 99.

» 9. — Smercio di carte dell'istituto topografico militare, *pag.* 100.

» 10. — Aggiunte alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria e cavalleria, *pag.* 100.

» 10. — Sostituzione delle batterie da cent. 9 ARC (retrocarica) a quelle da cent. 12 BR; distribuzione di materiale da cent. 9 ARC (retrocarica) alle 10ª batterie dei reggimenti d'artiglieria da campagna, invece del materiale da cent. 7 BR, *pag.* 101.

» 11. — Specchio di riparto organico d'un reggimento di cavalleria, *pag.* 101.

» 11. — Militari che contraggono matrimonio col solo vincolo religioso, *pag.* 102.

Atto N. **30**. — ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA. (Nota N. 4). — **Prelevamento degli strumenti per gli zappatori di fanteria e cavalleria e pel carreggio.** — 8 aprile.

D'ora innanzi i corpi dell'Esercito e i distretti militari si rivolgeranno, come praticano per le armi e per le parti d'armi di ricambio, nei modi prescritti dal Regolamento d'amministrazione e contabilità (1° luglio 1875), alle direzioni territoriali d'artiglieria nella cui circoscrizione trovansi stanziati, ogni qualvolta loro occorra di prelevare strumenti da zappatori e relative guaine pei bisogni della truppa e del carreggio.

Quanto agli attrezzi che fan parte della serie di tali stru-

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 6, *Atto* N. 24, Ferrovie (Nota N. 67). *leggasi*: (Nota N. 68).

Dispensa N. 6, *Atto* N. 22, pagina 67, alla riga 17, ed alla penultima, *ovece di* « L. 2,10 » *leggasi*: L. 2,15.

Dispensa N. 7, *Atto* N. 26, pagina 72, alla riga 20, *ove dice* « della filettatura e della giubba » *leggasi*: della filettatura della giubba.

Dispensa N. 7, *Atto* N. 26, pagina 73, alla riga 5ª del § 22, *ove dice* « dello specchietto, del bavero, *leggasi*: dello specchietto sul bavero.

Dispensa N. 7, *Atto* N. 26, pagina 74, alla riga 31, *ove dice* « in tre ordini » *leggasi*: in due ordini.

Dispensa N. 7, *Atto* N. 26, pagina 78, ultima riga, *ove dice* « corpo militare veterani, *leggasi*: corpo invalidi e veterani.

Dispensa N. 7, *Atto* N. 26, pagina 83. Tabella D, colonna 5ª, 9ª taglia, suddivisione 1ª, *ove dice*, 9, 21; *leggasi*: 3, 21.

Dispensa N. 7, *Atto* N. 26, pagina 87. Tabella N, nella colonna intitolata: quantità, a riga 7ª, *ove dice* « 1 » *leggasi*: 2; e a riga 8ª, *ove dice* « 2 » *leggasi*: 1.

menti, quali sono le matasse di funicella, i metri di nastro a rotella ed i metri pieghevoli, dovranno i corpi direttamente acquistarli dal commercio. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **31**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 32). — **Smercio di carte dell'istituto topografico militare**. — 9 aprile.

Coll'*Atto* N. 78 del 1875, si stabilivano i distretti che erano incaricati della vendita di carte e di libri per conto dell'istituto topografico militare.

Il risultato avuto nel decorso biennio avendo dimostrato la convenienza di ridurre il numero di quei distretti, rimane stabilito che i distretti incaricati della vendita di carte e di libri per conto dell'istituto topografico saranno d'ora in avanti soltanto i seguenti: Roma, Palermo, Messina.

Le carte ed i libri ora in consegna ai distretti di Bari, Milano, Parma e Verona, pei quali cessa l'incarico di vendita, dovranno essere restituiti all'istituto topografico.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **32**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 99). — **Aggiunte alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria e per la cavalleria**. — 10 aprile.

Allo scopo di possibilmente evitare i disastri che frequentemente avvengono nello scaricare le armi modello 1870 facendo uso della bacchetta, prescrivo le seguenti aggiunte alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria e per la cavalleria.

Pagina 171, linea 23ª (per la fanteria), dopo la parola *canna*:

Idem 161, linea 9ª (per la cavalleria), dopo la parola *bacchetta*:

Aggiungere (1).

A piè delle due predette pagine aggiungere:

(1) Quando si tratta di estrarre una cartuccia intiera, l'operazione si deve sempre eseguire alla presenza di un graduato, e nel modo seguente: si toglie prima di tutto l'otturatore, quindi sostenendo colla mano sinistra l'arma orizzontalmente, colla apertura di caricamento in alto, si introduce colla destra la bacchetta nella canna, e con leggeri colpi, se occorre, si smuove la cartuccia, e si spinge indietro finchè risulti in corrispondenza dell'apertura di caricamento. Rovesciando poi l'arma si fa cadere la cartuccia nella mano.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **33**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 51). — **Sostituzione delle batterie da cent. 9 ARC (retrocarica) a quelle da cent 12 BR; distribuzione di materiale da cent. 9 ARC (retrocarica) alle 10ª batterie dei reggimenti d'artiglieria da campagna, invece del materiale da cent. 7 BR.** — 10 aprile.

Questo Ministero ha disposto perchè venga cambiato alle batterie 3ª, 6ª, 9ª dei reggimenti d'artiglieria da campagna il materiale da cent. 12 BR che attualmente hanno in distribuzione, con quello da cent. 9 ARC (retrocarica) di nuova adozione. Alle 10ª batterie dei reggimenti predetti verrà eziandio distribuito quest'ultimo materiale, in sostituzione di quello da cent. 7 BR (retrocarica) di cui presentemente sono fornite.

La dotazione delle batterie da cent. 9 ARC (retrocarica) sul piede di pace è quella stessa che risulta dall'*Atto* 228, *Giornale Militare*, 1873, per le batterie da cent. 12 BR, nel quale *Atto* però alle diciture: *Pezzi da cent. 12 e carri per munizioni da cent. 12* si sostituiscano le altre: *Pezzi da cent. 9 (Ret.) e carri per munizioni da cent. 9 (Ret.)*, e si intenda modificato nel senso di cui sovra il N. 4 delle avvertenze.

Quando ciascuna delle batterie 3ª, 6ª, 9ª, 10ª di ogni reggimento d'artiglieria da campagna avrà ricevute le due sezioni del nuovo materiale, che le competono sul piede di pace, spetterà al comandante del reggimento di darne avviso alle autorità militari da cui dipende; da quell'epoca la batteria s'intenderà definitivamente costituita con materiale da cent. 9 ARC, e dovrà valersi esclusivamente di esso nelle esercitazioni tattiche, riviste, parate, ecc.

Il Ministro. — L. Mezzacapo.

N. **34**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 25). — **Specchio di riparto organico di un reggimento di cavalleria.** — 11 aprile.

In conformità della tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di cavalleria approvata con Regio Decreto 14 gennaio 1877 (*Atto* N. 7), lo specchio di riparto organico di un reggimento di cavalleria prescritto dall'*Atto* N. 20 del 1876 continua ad essere in vigore colla sola variante relativa agli ufficiali veterani.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **35**. — DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. (Nota N. 6). — **Militari che contraggono matrimonio col solo vincolo religioso**. — 11 aprile.

Il matrimonio contratto col solo vincolo religioso, sfugge alle sanzioni disciplinari in quanto che sia un vincolo non riconosciuto dalla legge.

Ma queste unioni clandestinamente contratte dai militari che si trovano alle armi, mentre attestano l'inosservanza per parte loro della legge civile, costituiscono un concubinato e non possono che riuscire di grave pregiudizio al decoro, alla disciplina ed alla salda costituzione dell'esercito.

Mentre questo Ministero dichiara pertanto che ai militari vincolati al servizio sotto le armi, i quali contraggono matrimonio col solo vincolo religioso non è applicabile il disposto del § 745 del regolamento di disciplina, determina e prescrive, nell'interesse dell'esercito, quanto segue:

Quando abbiasi, per qualunque maniera, contezza che un militare di truppa alle armi, abbia contratto matrimonio col solo vincolo religioso, il comandante del corpo dovrà adoperare tutti i mezzi che la disciplina militare mette a sua disposizione per impedire questo concubinato, e proporrà al Ministero il trasferimento in altro corpo del militare stesso.

Oltre ciò il Ministero ha determinato che a questi militari non siano accordati quei benefici che le leggi e i decreti reali concedono ai militari di buona condotta, e però non sarà loro concessa la rafferma, sia con premio, sia senza premio, nè accordato l'impiego di scrivano o di assistente locale.

A tal fine sulla loro matricola dovrà essere fatta la seguente annotazione:

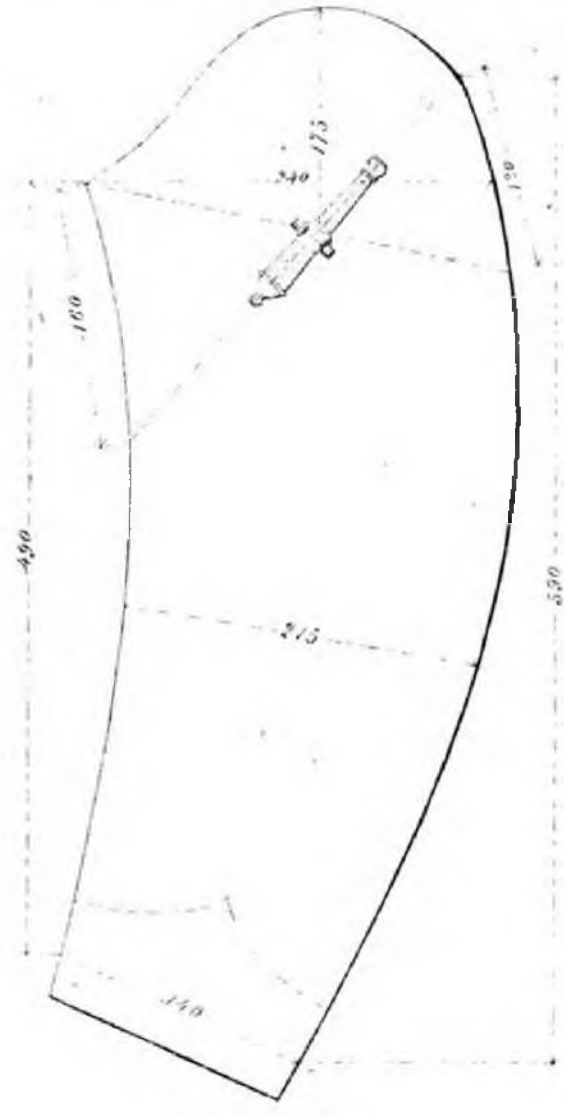
Incorso nelle prescrizioni di cui all' Atto N. 35 *del 1877.*

I comandanti di corpo sono tenuti ad esercitare a questo riguardo efficace vigilanza, ed a conformarsi alle sovra espresse determinazioni.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

Tav.ª

Distintivo per tiratori scelti d'artiglieria

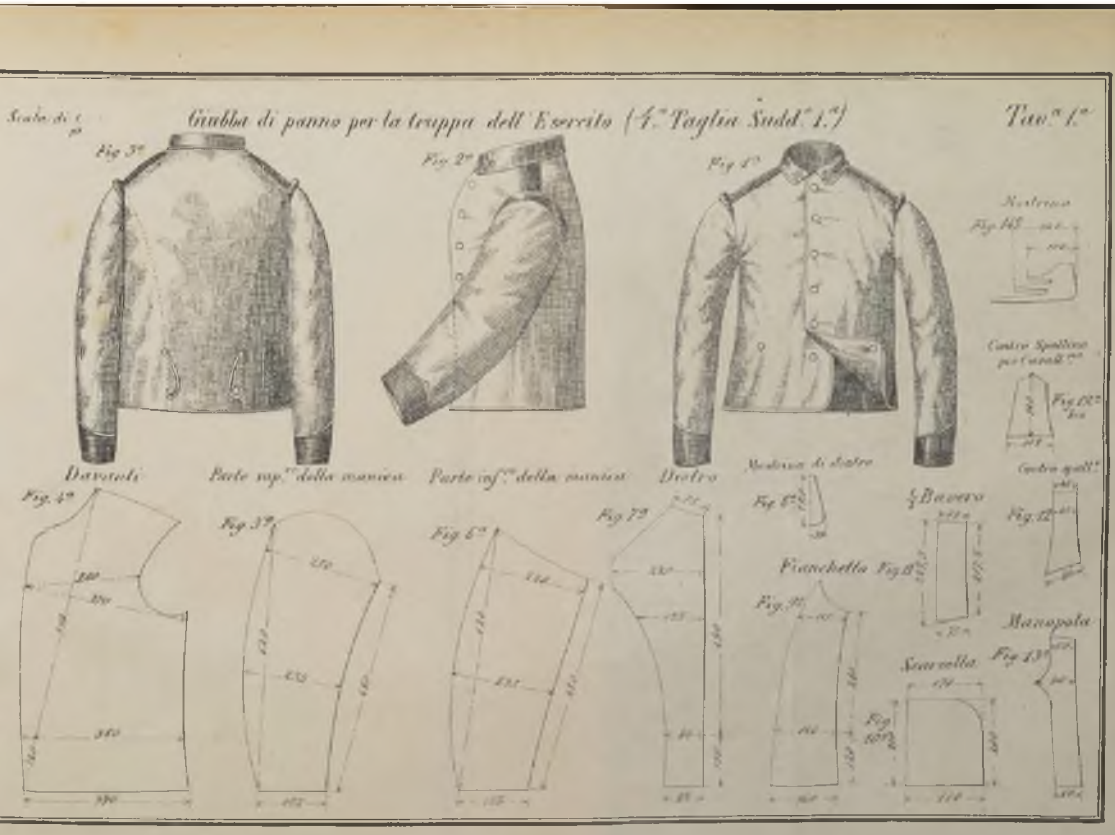


Scala di $\frac{1}{5}$

Scala di $\frac{1}{10}$

Giubba di panno per la truppa dell'Esercito (4.ª Taglia Sudd.ª 1.ª)

Tav.ª 1.ª



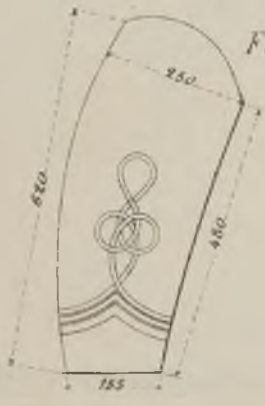
Distintivo
Furiere Maggiore

Fig. 1ª



Distintivo
Furiere

Fig. 2ª



Distintivo
Sergente

Fig. 3ª



Distintivo
Tiratore scelto

Fig. 4ª



Scala di 1:10

Distintivo
Caporale Maggiore



Fig. 5ª

Distintivo
Caporale Furiere



Fig. 6ª

Distintivo
Caporale



Fig. 7ª

Distintivo
Appuntato



Fig. 8ª

Scala di 1. 10

Scala di 1 per

Giubba di tela per la truppa dell'Esercito (4ª Taglia)

Tav.ª 4ª



Fig.3ª



Fig.2ª



Fig.1ª

Davanti

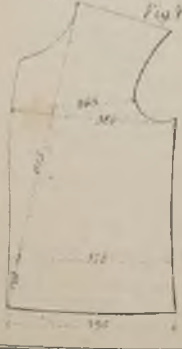


Fig.4ª

Dietro

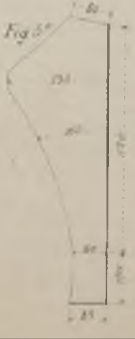


Fig.5ª

Parte sup.re della manica



Fig.6ª

Parte inf.re della manica

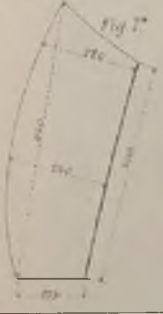


Fig.7ª

Fianchetto

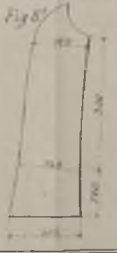


Fig.8ª

Scarsella



Fig.9ª

Manopola



Fig.10ª

½ Bavero

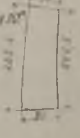


Fig.11ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 9. Pubblicato il 20 aprile 1877. **Parte 1.**

Aprile 15. — Aggiunta all'appendice all'Istruzione sulle armi e sul tiro dei carabinieri reali, *pag.* 103.

» 16. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 104.

» 17. — Abrogazione delle disposizioni contenute nel N° 3 della Nota inserta a pag. 352 del Regolamento d'amministrazione, *pag.* 106.

» 17. — Provvista e conservazione delle mutande da nuoto, *pag.* 106.

» 18. — Abrogazione dell'*Atto* N. 45 del 1875, *pag* 107.

» 18. — Variazione di prezzo di medicinali, *pag.* 107.

Atto **N. 36.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMDNTARI. (Nota N. 99). — **Aggiunta all'appendice all'Istruzione sulle armi e sul tiro dei carabinieri reali.** — 15 aprile.

Affinchè i carabinieri reali possano distinguere a prima vista le cartucce a mitraglia per moschetti ridotti a retrocarica da quelle a pallottola, ho stabilito che il rettangoletto del controbossolo della cartuccia stessa sia di carta colorata rossa.

In conseguenza di ciò prescrivo che nell'appendice alla parte I e IV dell'*Istruzione sulle armi e sul tiro dei carabinieri reali*, pubblicata coll'*Atto* N. 133 a pag. 224 del *Giornale Militare* del 1875, venga introdotta la seguente aggiunta:

Linea 31ª — Dopo bossolo — aggiungere:

« Il rettangoletto del controbossolo è di carta colorata rossa ».

La distribuzione delle cartucce a mitraglia già confezionate col rettangoletto del controbossolo su carta bianca, dovrà avere luogo fino a totale consumazione delle cartuccie stesse.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 8. *Atto* N. 32, pag. 100, riga 10, invece di *bocchetta*, leggasi: *bacchetta.*

Dispensa N. 8. *Atto* N. 34, pag. 101, ultima riga; alla parola *veterani* si sostituisca *veterinari.*

N. 37. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 100). — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. — 16 aprile.

Categoria	N° categorico	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
I^a^	4	Berretto di panno completo per cavalleria (1°, 2°, 3° e 4° reggimento)	N°	2 93	Variante di denominazione e prezzo
»	6	Berretto di panno completo per scuola normale di cavalleria, deposito allevamento e di cavalli stalloni.	»	2 63	Variante di denominazione
»	8	Berretto di panno completo per artiglieria	»	2 88	Variante di prezzo
»	11	Berretto di panno completo per genio	»	2 88	Id.
»	53	Chepì guarnito per artiglieria.	»	6 15	Id.
»	55	Chepì guarnito per genio . .	»	6 15	Id.
»	61	Colbacco guarnito per scuola normale di cavalleria, deposito di allevamento e di cavalli stalloni	»	11 »	Variante di denominazione
»	224	Stella ricamata in oro per berretto sottufficiali treno artiglieria	»	1 80	Id.
»	229	Stella ricamata in oro per berretto sottufficiali treno genio	»	1 80	Id.
»	237	Stella ricamata in argento per berretto sottufficiali scuola normale di cavalleria, deposito di allevamento e di cavalli stalloni	»	1 40	Id.
»	265	Stella in panno bianco per berretto scuola normale di cavalleria, deposito allevamento e di cavalli stalloni.	»	» 20	Id.
»	312	Disco di stella in panno per distretti, compagnie treno di artiglieria e milizia mobile di fanteria ed artiglieria	»	» 10	Id.

Categoria	N° categorico	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
I^a^	314	Disco di stella in panno per accademia, scuola militare, collegi, scuola normale di cavalleria e deposito allevamento e di cavalli stalloni.	N°	»	10	Variante di denominazione
»	316	Disco di stella in panno per milizia mobile del genio e compagnie treno del genio.	»	»	10	Id.
»	694	Berretto di panno completo per cavalleria (5°, 6°, 7°, 8°, 9° 10° reggimento) . .	»	3	18	Aggiunta
»	695	Berretto di panno completo per cavalleria (dall'11° al 20° reggimento)	»	3	13	Id.
»	696	Colbacco guarnito per cavalleria (5°, 6°, 7°, 8° 9° e 10° reggimento).	»	11	25	Id.
»	697	Colbacco guarnito per cavalleria (dall'11° al 20° regg.	»	11	20	Id.
»	698	Berretto di panno completo pel treno d'artiglieria . . .	»	2	63	Id.
»	699	Berretto di panno completo del genio	»	2	63	Id.
»	700	Chepì guarnito pel treno d'artiglieria.	»	5	95	Id.
»	701	Chepì guarnito pel treno del genio	»	5	95	Id.
»	702	Uose di tela cruda crociuta senza sotto piedi e bottoni gemelli di ottone.	»	1	71	Id.
»	703	Uose di tela cruda crociata senza sotto piedi di cuoio.	»	1	95	Id.
»	704	Uose di tela cruda crociata senza bottoni gemelli di ottone	»	1	86	Id.
VII^a^	111	Cordoncino in lana colorato (*)	M. L	»	08	Variante di prezzo
»	314	Panno arancio alto metri 1,30.	»	12	»	Variante di denominazione e di prezzo
»	319	Panno celeste alto metri 1,30.	»	12	»	Id.
»	332	Panno verde bianco alto metri 1,30.	»	12	»	Id.

(*) Con questa variante s'intende abrogato il 4° comma dell'avvertenza posta in calce all'*Atto* N. 49 di quest'anno.

Le aggiunte e varianti di cui sopra verranno eseguite sui relativi registri di caricamento col 1° maggio corrente anno.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **38**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 134). — **Abrogazione di disposizioni del Regolamento di amministrazione.** — 17 aprile.

Per i §§ 39, 40 e 41 dell'allegato E alla parte III del Regolamento d'amministrazione, il riconoscimento della esattezza dei conti presentati dall'*Impresa trasporti* venendo ora ad esser fatto direttamente dai corpi interessati, cessa la necessità per questi di mandare anche al commissariato militare un elenco delle *lettere di vettura* rilasciate in ogni trimestre. Il Ministero determina perciò quanto segue:

Il N. 3 della Nota a piè della pag. 352 del Regolamento di amministrazione è abrogato. E pure abolito il correlativo modulo N. 445.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **39**. — DIVISA E VESTIARIO. — (Nota N. 158). — **Mutande da nuoto.** — 17 aprile.

Affinchè le amministrazioni dell'esercito seguano un sistema uniforme nel provvedersi e conservare le mutande da nuoto, occorrenti alle rispettive truppe nella stagione estiva, il Ministero determina:

a) che ogni singola amministrazione debba costantemente tenere presso di sè ed a carico della propria massa generale uomini (§ 333, lettera *p*, della parte III del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito) il quantitativo di mutande strettamente necessario pel servizio delle bagnature;

b) che le richieste di queste mutande siano rivolte alla direzione del magazzino centrale di Napoli, presso cui esiste una riserva di tali oggetti, e dopo esauriti questi, vengano mandate al comando degli stabilimenti militari di pena, il quale provvederà a farle, man mano, preparare nei laboratori dei reclusori.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **40.** — AVANZAMENTO. (Nota N. 37). — **Abrogazione dell'*Atto* N. 45 del 1875.** — 18 aprile.

L'*Atto* N. 45 del 1875 relativo all'esperimento sulla scherma per i tenenti e sul giuoco di guerra per i capitani, delle armi d'artiglieria e genio, è abrogato, a datare dal 1° maggio p. v.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **41.** — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 10). — **Variazione di prezzo di medicinali.** — 18 aprile.

Le sensibili variazioni avvenute nel prezzo in commercio di alcuni medicinali rendendo necessaria una corrispondente modificazione alla tariffa vigente (supplemento N. 10 del *Giornale militare* 1870 e Nota N. 3, del 9 giugno 1874, e N. 6 del 22 dicembre 1875), il Ministero sulla proposta del direttore della farmacia centrale militare e sentito il parere del Comitato di sanità militare, ha determinato che ai prezzi stabiliti dalla detta tariffa siano sostituiti quelli sottoindicati.

La farmacia centrale suddetta e le direzioni di sanità militare eseguiranno con effetto dal 1° aprile ultimo scorso i movimenti di carico e scarico prescritti dai §§ 157 (comma aggiunto con *Atto* 247 del *Giornale militare* 1875), e 177 del regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875, parte prima.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

DENOMINAZIONE	PREZZO	ANNO...
Bismuto metallo	25 »	Per chilogramma
Bromo	12 »	»
China calissaia rotolata	45 »	»
Cianuro ferroso chinico	900 »	»
Citrato chinico	900 »	»
Cloroformio	7 »	»
Elixir di china	3 50	»
Estratto di china	350 »	»
Iodio	40 »	»
Lattato ferroso	10 »	»
Lino semi	» 60	»
Malva fiori	6 »	»
Mercurio metallo del commercio	10 »	»
Olio di semi di ricino	1 50	»
Oppio	75 »	»
Ossido zincico	8 »	»
Pelli arietine	3 50	»
Rabarbaro radice	35 »	»
Ratania radice	5 »	»
Salicina	350 »	»
Salsapariglia radice	9 »	»
Santonina	150 »	»
Solfato chinico	800 »	»
Sottocarbonato chinico	» 90	»
Tannato chinico	800 »	»
Thè	15 »	»
Tintura di china	15 »	»
Valerianato chinico	1000 »	»

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 10. Pubblicato il 27 aprile 1877. **Parte 1.**

APRILE 5. — Abolizione del Regolamento per i volontari di un anno approvato con R. D. 23 luglio 1871, *pag.* 109.
» 10. — Istruzione per i volontari d'un anno, *pag.* 109.
» 20. — Aggiunta da farsi all'*Atto* N. 295 del 1873 riguardante gli ufficiali di complemento e di milizia mobile, *pag.* 136.

Atto N. **42**. — VOLONTARI DI UN ANNO. (Nota N. 2). — **R. Decreto che abolisce il Regolamento per i volontari di un anno, approvato con R. D. 23 luglio 1871.** — *Gazzetta ufficiale del Regno*, 24 aprile 1877, N. 96; N. 3773 (Serie 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno.* — 5 aprile.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico della legge sul reclutamento, approvato con Nostro Decreto del 26 luglio 1876;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Regolamento per i volontari di un anno, approvato con Nostro Decreto del 23 luglio 1871, non rispondendo più al suo scopo per le modificazioni introdotte nell'arruolamento volontario di un anno dal testo di legge precitato, è abolito.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservalo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

N. 43. — VOLONTARI D'UN ANNO. (Nota N. 3). — **Istruzione per i volontari d'un anno.** — 10 aprile.

Dovendosi modificare alcune disposizioni vigenti sui volontari d'un anno, si sono riunite in un'unica istruzione anche le altre disposizioni al riguardo.

La seguente istruzione sostituirà quindi tutte le disposizioni finora emanate sui volontari d' un anno.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 9. *Atto* N. 41, pag. 108, riga 8ª; invece di estratto di china, *leggasi*: estratto alcoolico di china. — Riga 17, pelli arietine, invece di L. 3,50 il chilogr., *leggasi*: L. 3,50 caduna. — Riga 24, invece di sottocarbonato chinico, *leggasi*: sottocarbonato potassico del commercio.

Norme per l'arruolamento.

1. Per essere ammessi all'arruolamento volontario d'un anno di cui all'art. 116 della legge sul reclutamento, bisogna:

a) essere regnicoli;

b) avere compiuto il 17° anno di età, e non avere ancora preso parte all'estrazione a sorte della leva;

c) avere l'assenso del padre o della madre, o del tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

d) provare d'aver buona condotta col certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale, e col certificato di buoni costumi rilasciato dal sindaco;

e) aver l'attitudine fisica al servizio militare nell'arma alla quale si aspira (1);

f) provare con esame o con documenti di aver l'istruzione richiesta nei seguenti numeri 3, 4, 5 e 7;

g) pagare alla cassa militare la somma che sarà ogni anno stabilita con Decreto Reale.

2. L'arruolamento è aperto nel mese di luglio d'ogni anno:

a) per la fanteria, nei reggimenti di linea e di bersaglieri stanziati in un capoluogo di Divisione militare territoriale ed in Cagliari;

b) per la cavalleria, artiglieria e genio, presso le sedi di tutti i reggimenti;

c) per le compagnie di sanità, presso tutte le Direzioni di sanità.

I corpi che sanno di dover cambiare guarnigione, accetteranno parimente i volontari, ma dovranno prima avvertirli del cambio che devesi effettuare, onde, nel caso non siano disposti a seguire o raggiungere il reggimento alla nuova residenza, possano far la scelta di un altro reggimento.

3. Chi vuole arruolarsi nella fanteria o nella cavalleria deve superare i seguenti esami:

a) Esame per iscritto.

Saggio di scriver bene mediante un racconto, una lettera od una descrizione sopra una traccia data.

b) Esame verbale.

Eseguire praticamente le quattro operazioni fondamentali

(1) La statura minima è:
1,76 per i granatieri;
1,56 per gli altri reggimenti di fanteria di linea e per le compagnie di sanità;
1,62 per i bersaglieri e per il genio;
1,64 per i lancieri e per l'artiglieria da campagna;
1,60 per i cavalleggeri;
1,70 per l'artiglieria da fortezza.

dell'aritmetica coi numeri intieri e decimali, ed adoperare la regola del tre semplice.

Dimostrare di conoscere la nomenclatura delle principali figure geometriche piane e solide.

Dar prova di conoscere i fatti più importanti della storia patria avvenuti in questo secolo, ed avere le nozioni più elementari di geografia.

4. Saranno esonerati dagli esami di cui al numero precedente coloro che presenteranno la licenza liceale, oppure l'attestato d'aver compiuto con successo gli studi in una scuola tecnica.

5. Chi vuole arruolarsi nell'artiglieria o nel genio deve presentare il certificato d'essere inscritto nella facoltà di matematica presso una università, ovvero d'attendere alla facoltà fisico-matematica in uno degli istituti pareggiati alle università.

Saranno pure ammessi a servire nell'artiglieria da campagna i giovani che presentano il diploma ottenuto in una delle scuole di medicina-veterinaria dello Stato.

6. Gli Istituti pareggiati alle università, di cui al n° precedente, sono i seguenti:

R.ª scuola superiore di commercio in Venezia;

R.° museo industriale in Torino;

R.ª scuole superiori d'agraria in Milano e Portici;

R.ª scuola superiore di nautica e di costruzione navale in Genova;

R.ª scuola delle zolfare in Palermo;

R.ª accademia scientifico-letteraria in Milano;

R.° istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze;

R.ª scuole superiori di medicina-veterinaria in Torino, Napoli e Milano;

R.° istituto tecnico superiore in Milano;

R.ª scuole di applicazione per gl'ingegneri in Torino e Napoli.

7. Chi vuole arruolarsi nelle compagnie di sanità deve presentare il certificato d'essere iscritto nel 2° anno di medicina presso un'università, oppure il diploma di laurea in farmacia.

8. Gli aspiranti presentano la domanda d' ammissione nel mese di giugno d'ogni anno, su carta bollata, al comandante del corpo nel quale desiderano far l'anno di servizio.

La domanda dev' essere corredata dei documenti necessari per provare che si soddisfa alle condizioni d' ammissione di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d* del N. 1, più dei certificati necessari per provare quanto è richiesto nei N.ⁱ 4, 5 e 7 per l'arma nella quale si vuol servire.

9. Il consiglio d'amministrazione esamina la validità dei documenti presentati.

Quelli irregolari sono restituiti agli interessati, i quali hanno tempo fino alla fine di giugno per curarne la regolarizzazione e ripresentarli.

10. La visita medica e gli esami si fanno nella prima metà di luglio nei giorni che il comandante del corpo indicherà agli aspiranti.

Non vi sono ammessi che quelli le cui domande trovansi in perfetta regola al 1° luglio.

11. La visita medica ha luogo, prima degli esami, davanti al consiglio d'amministrazione assistito da un ufficiale medico.

Non devonsi accettare che giovani i quali soddisfino pienamente alle condizioni fisiche necessarie per il servizio militare nell'arma cui aspirano.

12. Gli esami sono dati da una commissione di tre ufficiali nominata dal comandante del corpo.

L'esame per iscritto dura tre ore, l'esame verbale dura tre quarti d'ora per ciascuno.

Nell'esame per iscritto gli aspiranti non possono aver seco libri o scritti di sorta, e neppur comunicare fra loro o coll'esterno. Ognuno deve fare il proprio lavoro sopra carta somministrata dal comando del corpo e portante il bollo del corpo stesso.

13. Quelli che per motivi plausibili non si presentano alla visita ed agli esami nei giorni indicati, possono essere dal comandante del corpo ammessi a visita ed esame suppletivo, purchè ciò avvenga abbastanza in tempo per essere arruolati il 31 luglio.

14. La votazione intorno all'idoneità è fatta dalla commissione per *sì* e per *no*, ed a maggioranza di voti per ciascuno dei due esami.

L'aspirante per essere ammesso al volontariato dev' essere dichiarato idoneo in ambedue gli esami.

15. Non è ammesso il ricorso contro la decisione del consiglio d'amministrazione circa la visita, nè contro la commissione circa l'esito dell'esame.

16. I non idonei possono ripresentare la domanda nelle successive ammissioni, purchè ciò avvenga prima dell'estrazione della propria classe di leva.

A costoro i corpi restituiscono i documenti presentati.

17. I giovani dichiarati fisicamente inabili da un reggimento di cavalleria, artiglieria, genio o bersaglieri, ma che hanno

probabilità d'essere accettati da un reggimento di fanteria di linea, possono chiedere al corpo che li ha dichiarati inabili, che la loro domanda cogli annessi documenti sia sollecitamente trasmessa ad un reggimento di fanteria di linea da loro scelto fra quelli che hanno facoltà di arruolare.

Questi giovani presentandosi al nuovo corpo, possono essere visitati ed esaminati anche nella seconda metà di luglio, purchè abbiano tempo d'arruolarsi entro il mese.

18. I giovani che risultano ammissibili, ricevono dal comandante del corpo (entro il limite prescritto al N. 24) un certificato d'idoneità al volontariato staccato da un registro madre-figlia (mod. N. 1), come pure l'autorizzazione di pagare la tassa d'arruolamento (mod. N. 2).

19. La tassa d'arruolamento dev'essere pagata alla tesoreria provinciale, ritirando un vaglia del tesoro in testa al cassiere della cassa militare.

20. Fatto il pagamento, e prima del finire di luglio, gli aspiranti si presenteranno al corpo per contrarre l'arruolamento esibendo il certificato d'idoneità al volontariato ed il vaglia del tesoro.

21. L'atto d'arruolamento sarà conforme a quello stabilito per gli arruolamenti volontari ordinari con la sola variazione della natura della ferma.

22. Contratto l'arruolamento i volontari vengono muniti del foglio di congedo illimitato sul quale è indicato che devono presentarsi al corpo il 1° del successivo novembre per incominciare l'anno di servizio.

23. I giovani che entro luglio non si presentano all'arruolamento, decadono dalla facoltà di fruire del beneficio del volontariato per quell'anno, ma possono ricuperare la somma che a tal fine avessero versato alla tesoreria provinciale nel modo indicato al N. 46.

24. Il numero dei volontari di un anno che un reggimento può annualmente arruolare è di 4 per ogni compagnia, batteria, o squadrone attivo di cui è formato.

Ogni direzione di sanità ne può arruolare 4 all'anno, e fra questi un solo farmacista.

In caso d'esuberanza i corpi danno la preferenza prima a quelli che per fatto di leva appartengono ad uno dei propri distretti di reclutamento, poi a quelli che hanno maggiore età.

25. I giovani riconosciuti ammissibili al volontariato che non trovano posto nel corpo pel quale hanno fatto la domanda d'ammissione, potranno scegliere un altro reggimento della

stessa arma od in difetto un reggimento di fanteria di linea, che abbia posti disponibili, a meno che preferiscano desistere dall'arruolamento.

I giovani che così scelgono un altro reggimento sono bensì sottoposti a nuova visita medica, ma non ripetono l'esame. Per costoro la visita può aver luogo anche nella 2ª metà di luglio, purchè s'arruolino entro il mese.

La loro domanda d'ammissione, cogli annessi documenti, è sollecitamente trasmessa al nuovo corpo da quello che l'aveva prima ricevuta.

26. Non hanno diritto di ricuperare, neppure parzialmente, la tassa di arruolamento quei volontari arruolati dai corpi che venissero congedati in seguito a rassegna di rimando.

27. I giovani arruolati volontari d'un anno, al momento del loro concorso alla leva, non devono presentarsi al Consiglio di leva, a meno che siano stati riformati in seguito a rassegna di rimando.

I riformati dichiarati poi abili dal Consiglio di leva, avranno diritto di riprendere il servizio come volontari in occasione del primo arruolamento, e propriamente allo stesso punto del corso dell'anno di volontariato in cui lo lasciarono.

28. Spetta sempre ai comandanti di corpo di dare in nota ai rispettivi Consigli di leva (prima delle operazioni dell'esame definitivo e dell'arruolamento di ciascuna leva) i volontari di un anno della leva in corso che hanno arruolato, siano essi sotto le armi od in congedo illimitato.

29. Il 1° d'agosto i reggimenti e le direzioni di sanità che hanno facoltà d'arruolare volontari di un anno, trasmettono al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) un elenco degli arruolati, contenente in altrettante colonne le seguenti indicazioni:

1ª Numero d'ordine;
2ª Cognome e nome;
3ª Filiazione;
4ª Data di nascita;
5ª Comune e circondario di nascita;
6ª Mandamento e circondario di leva.

Quest'elenco devesi spedire anche se negativo. Vi si devono inoltre unire i vaglia del tesoro ritirati dai giovani.

30. Nel caso di anticipazione della leva, il Ministero disporrà che si anticipi anche l'arruolamento dei volontari di un anno, affinchè i giovani compresi nella leva anticipata non siano privati della facoltà di poter fruire del beneficio del volontariato.

Giovani che chiedono l'ammissione al volontariato con facoltà di ritardare l'anno di servizio.

31. L'arruolamento volontario di un anno con facoltà di ritardare il compimento dell'anno di servizio fino al 26° anno di età, è aperto ogni anno presso tutti i distretti nel tempo stabilito al N. 2 per gli arruolamenti nei reggimenti e nelle compagnie di sanità, e colle stesse norme modificate soltanto dai seguenti N.i 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

32. Gli aspiranti a tale arruolamento, oltre al soddisfare a tutte le condizioni d'ammissione indicate al N. 1, devono:

a) appartenere alla classe chiamata per la prima all'estrazione a sorte;

b) provare di trovarsi in una delle condizioni contemplate dall'art. 18 della legge sul reclutamento per ottenere il ritardo, presentando il certificato rilasciato dal rettore dell'università o dal rettore della scuola tecnica o commerciale superiore, ove studiano; oppure un'attestazione autentica dell'autorità municipale del luogo ove stanno imparando un mestiere, un'arte o professione, o dove sono addetti ad uno stabilimento, od attendono a studi dai quali non possono essere distolti senza grave pregiudizio del loro avvenire.

33. Gli aspiranti indicano nella domanda l'anno nel quale intendono presentarsi per servire e l'arma nella quale vogliono far l'anno di servizio quando vengono sotto le armi

34. I distretti ammettono all'arruolamento, per l'arma alla quale aspirano, tutti i ritardatari che hanno le qualità richieste.

35. Nel trasmettere al Ministero l'elenco di cui al N. 29, i distretti avvertono di comprendervi tre colonne di più per indicare:

a) il motivo per cui il giovine ritarda il servizio;

b) l'anno nel quale verrà sotto le armi;

c) l'arma nella quale è ammesso.

36. I ritardatari una volta arruolati, vengono mandati in congedo illimitato coll'obbligo di presentarsi ad incominciare il servizio il 1° novembre dell'anno da essi indicato nella domanda d'ammissione.

Presentandosi al distretto essi vengono trasferti in un corpo da loro scelto fra quelli dell'arma alla quale sono ascritti che hanno posti disponibili.

37. Alla fine di novembre d'ogni anno i distretti mandano al Ministero (Direzione generale leve e truppa) la nota dei

ritardatari che sono venuti sotto le armi. Nella nota indicano il corpo al quale ciascuno fu assegnato.

38. In caso di mobilitazione dell'esercito i ritardatari che non hanno ancora fatto l'anno di servizio, possono essere chiamati alle armi prima del tempo indicato nel foglio di congedo illimitato.

Giovani che si premuniscono per il volontariato nel caso siano dichiarati abili dal consiglio di leva.

39. I giovani dichiarati fisicamente inabili al servizio militare dai corpi ai quali si sono presentati, non sono esonerati dagli obblighi di leva.

Quelli di costoro che appartengono alla classe chiamata per la prima al sorteggio, qualora soddisfino a tutte le altre condizioni d'ammissione, possono premunirsi pel volontariato nel caso sieno trovati abili davanti al consiglio di leva.

A tal fine ritirano dal corpo nel quale volevano arruolarsi i documenti presentati muniti del bollo del corpo stesso, e e con essi si recano entro luglio al distretto cui appartengono per fatto di leva.

40. Il numero dei giovani che possono essere ammessi a premunirsi pel volontariato presso un distretto militare, è illimitato.

41. Gli aspiranti non sono dal distretto sottoposti a visita medica, perchè quanto ad idoneità fisica al servizio militare sono rimandati al giudizio del consiglio di leva.

Riconosciuta la regolarità dei documenti presentati, sono nel mese di luglio ammessi agli esami, colle norme già indicate, a meno che ne sieno esenti.

42. I giovani che dopo gli esami risultano ammissibili, ricevono il certificato mod. N. 1, condizionato all'esito della visita davanti al consiglio di leva, e l'autorizzazione mod. N. 2 per depositare la tassa d'arruolamento alla tesoreria provinciale.

43. Fatto il deposito della tassa si presentano di nuovo al distretto, esibendo il certificato mod. N. 1 ed il vaglia del tesoro, per firmare una dichiarazione colla quale si obbligano a fare l'anno di volontariato, se riconosciuti abili, come militari di 1ª categoria.

Ricevono quindi un certificato speciale staccato da un registro madre-figlia (mod. N. 3) che li autorizza a presentarsi al distretto per esservi inscritti come volontari d'un anno tosto che il consiglio di leva li ha dichiarati abili.

Questo certificato non può essere rilasciato che in luglio, trascorso il qual termine nessuno è ammesso al beneficio del volontariato per quell'anno.

44. In principio d'agosto ogni distretto che ha premunito dei giovani per il volontariato, ne manda avviso ai prefetti o sottoprefetti dei circondari ai quali detti giovani appartengono per fatto di leva, affinchè i rispettivi consigli possano procedere al loro arruolamento in 1ª categoria, se in occasione dell'esame definitivo sono trovati abili.

Il 1° dello stesso mese i distretti trasmettono al Ministero (Direzione generale leve e trupppa) un elenco dei premuniti, come quello indicato al N. 29. Quest'elenco deve essere spedito anche se negativo, e vi si debbono unire i vaglia del tesoro ritirati dai giovani.

45. I premuniti devono presentarsi al consiglio di leva sotto pena d'essere dichiarati renitenti. Se ricosciuti abili, vengono arruolati in 1ª categoria e muniti del foglio di congedo illimitato.

Con questo foglio e col certificato N. 3, si recano al distretto per ivi essere sottoposti ad una seconda visita.

Se in questa seconda visita il giovane è ritenuto inabile al servizio militare, verrà proposto per una rassegna speciale.

46. La somma depositata dal premunito viene restituita nei tre casi seguenti:

1° Se egli muore prima del giorno stabilito per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti del suo mandamento;

2° Se dal consiglio di leva viene dichiarato inabile al servizio militare;

3° Se viene riformato in rassegna speciale.

Per ricuperare questa somma bisogna ricorrere al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) producendo le prove dell'eseguito pagamento.

47. Per fare il servizio, i premuniti trovati abili vengono assegnati ad un reggimento di fanteria di linea (o ad una compagnia di sanità, se studenti di medicina o farmacisti) da loro scelto fra quelli che hanno posti disponibili.

Quelli che al 1° novembre sono già dichiarati abili, incominciano subito il servizio, gli altri vanno in congedo illimitato coll'obbligo di presentarsi il 1° novembre dell'anno successivo.

Questa disposizione non è applicabile ai premuniti che a tempo debito hanno chiesto altresì di potere, se trovati abili dai rispettivi consigli di leva, ritardare il servizio fino al 26° anno d'età. Costoro vengono sotto le armi il 1° novembre dell'anno fino al quale hanno domandato di ritardare.

48. Chiusa la sessione completiva di una leva, i distretti comunicano al Ministero l'esito della visita di ciascun premunito. Per quelli dichiarati abili si indicherà altresì il tempo in cui prestano o presteranno l'anno di servizio, ed, occorrendo, il corpo cui furono assegnati.

Disciplina, trattamento, istruzione e servizio.

49. Incorrono nella diserzione quei volontari che senza giustificato motivo di forza maggiore non si presentano nel tempo fissato dal foglio di congedo illimitato per incominciare il servizio.

50. I volontari sono ripartiti fra le compagnie, squadroni o batterie (preferibilmente fra quelle presenti alla sede del corpo), e vanno soggetti al trattamento disciplinare degli altri uomini di truppa.

51. Ricevono l'assegno di semplice soldato durante l'intiero anno di volontariato, e possono essere dispensati dal convivere al rancio nei quartieri, ove vi è un vivandiere.

In nessun caso sarà loro concesso di dormire fuori del quartiere.

52. Il volontario è arredato come gli altri uomini di truppa del corpo cui appartiene, e porta una trecciuola di oro o di argento della larghezza di tre millimetri attaccata tutta allo intorno dell'estremità del bavero o colletto della giubba e del cappotto o pastrano. La trecciuola sarà d'oro nei bersaglieri, nell'artiglieria e nel genio, d'argento nella fanteria di linea, nella cavalleria e nelle compagnie di sanità.

53. Per l'istruzione i comandanti di reggimento riuniscono i volontari presso lo stato maggiore e sotto la sorveglianza speciale dell'aiutante maggiore in 1°.

A tal fine i volontari dei riparti lontani dalla sede del corpo saranno aggregati ad una compagnia che trovisi presso la sede stessa.

54. Dopo l'istruzione elementare delle reclute, i volontari riceveranno l'istruzione degli allievi istruttori, poi quella dei caporali, nell'intento d'abilitarli al grado di sergente.

Non devesi impiegare troppo tempo per essi nelle scuole di lingua italiana, aritmetica, geometria e geografia, ma utilizzare più che si può l'anno di servizio per la loro istruzione militare.

55. Dopo 6 mesi di servizio, i volontari che lo meritano per istruzione e condotta possono essere promossi caporali

in soprannumero con paga da soldato.

56. I volontari concorrono nei vari servizi cogli altri soldati e caporali, ma in tale misura da non pregiudicare il completamento della loro istruzione.

I volontari soldati sono esenti dai servizi di fatica (corvè), di quartigliere, di ranciere e di piantone per poter meglio attendere alle varie istruzioni militari.

Nessun volontario può essere impiegato come scritturale negli uffici.

57. In caso di grandi manovre, campi ed esercitazioni tattiche, faranno servizio alla propria compagnia, squadrone o batteria; e se questa è lontana, saranno addetti ad altro riparto che prenda parte alle esercitazioni.

58. Nelle compagnie di sanità prestano servizio come soldati o caporali aiutanti d'ospedale.

59. Il volontario non può essere trasferto ad altro corpo durante l'anno di servizio, salvo che per cattiva condotta in un corpo disciplinare.

Congedamento.

60. Alla fine dell'anno di servizio sotto le armi, i volontari debbono dare prova di sufficiente istruzione militare davanti ad una commissione di 3 ufficiali nominata dal comandante del corpo.

L'esame verserà su quanto richiedesi da un soldato che aspira al grado di caporale.

Sono esenti da questo esame quelli che hanno il grado di caporale.

61. I volontari che superano l'esame di sufficiente istruzione, o che sono caporali, vengono mandati in congedo illimitato colle stesse norme degli altri militari, appena terminato l'anno di servizio.

Partendo, essi devono estinguere il debito che avessero verso la massa.

62. Il volontario che non è dichiarato sufficientemente istruito, rimarrà sotto le armi per altri tre mesi, terminati i quali ripeterà l'esame. Se non riesce in questa seconda prova, continuerà a servire per altri tre mesi, dopo i quali sarà congedato anche se non è sufficientemente istruito.

63. I volontari che avendo superato l'esame di sufficiente istruzione, desiderano esser dichiarati idonei al grado di sergente, verranno sottoposti ad un secondo esame davanti ad un'altra commissione nominata dal comandante del presidio,

e composta di 3 ufficiali dei quali 2 scelti possibilmente in altri corpi.

Quest'esame consisterà nel dar prova di possedere l'istruzione necessaria pel grado al quale i volontari aspirano.

64. La votazione per l'idoneità, sia nell'esame di sufficiente istruzione, sia in quello d'idoneità a sergente, si farà come è detto al N. 14.

65. Quelli che la commissione dichiara idonei al grado di sergente, ricevono dal proprio comandante di corpo un certificato mod. N. 4, nel quale sono anche indicati gli studi che avevano fatto prima dell'ammissione, desumendoli dai documenti presentati.

66. I volontari sono inviati in congedo illimitato:

col grado di caporale, se furono dichiarati sufficientemente istruiti;

col grado di caporale maggiore se hanno ottenuto il certificato d'idoneità a sergente.

Questi ultimi sono poi nominati sergenti quando passano nella milizia mobile.

67. Dopo l'anno di volontariato sono ammessi a continuare nel servizio sotto le armi, i volontari dichiarati idonei al grado di sergente, e quelli dichiarati sufficientemente istruiti, a condizione di far passaggio alla ferma permanente, nella quale sarà computato l'anno già fatto.

Quelli idonei a sergente sono ammessi col grado di caporale maggiore, gli altri col grado di caporale. Essi ricevono le competenze del loro grado appena contratta la ferma permenente, e cessano di essere in soprannumero appena vi siano posti vacanti.

68. Nelle note caratteristiche che si mettono sui fogli matricolari dei volontari devesi indicare se hanno ottenuto la licenza liceale, se hanno compiuto gli studi in una scuola tecnica, se sono inscritti in una facoltà universitaria, o finalmente se sono laureati.

69. Sul foglio di congedo illimitato dei volontari dichiarati idonei a sergente, sotto alla dichiarazione di buona condotta, si scriverà:

È stato dichiarato idoneo a sergente.

Un'analoga indicazione dovrà comprendersi nella variazione di congedo sul foglio matricolare.

Queste indicazioni serviranno ai distretti per conoscere facilmente quali volontari devonsi a senso del N. 66 nominare sergenti nella milizia mobile.

70. Quando i volontari sono mandati in congedo illimitato, se già non si trovano in un corpo reclutato nel distretto cui appartengono per fatto di leva, cessano d' essere in forza a quel corpo, e sono trasferti al rispettivo distretto di leva, il quale li ripartisce subito fra i reggimenti ai quali fornisce le reclute.

71. Finito il congedamento dei volontari venuti sotto le armi nello stesso anno, i corpi trasmettono al Ministero (Direzione generale leve e truppa) il rapporto mod. N. 5.

Esami per il grado di sottotenente di complemento.

72. Gli esami d'idoneità pel grado di sottotenente di complemento nelle varie armi, sono dati nell'aprile d' ogni anno al capoluogo d'ogni Divisione militare territoriale da una commissione nominata dal comandante della Divisione.

73. Sono ammessi agli esami, per l'arma in cui hanno servito, i volontari congedati che fecero l'anno di servizio nei reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, purchè:

a) non abbiano oltrepassato il 30° anno d'età;

b) abbiano ottenuto il certificato d'idoneità a sergente;

c) provino d'avere ottenuto la licenza liceale, oppure d'aver compiuto con successo gli studi in una scuola tecnica.

74. Gli esami da sostenersi da tutti gli aspiranti sono:

1° Esame per iscritto della durata di 4 ore:

Svolgere un tema dato sull'arte militare elementare (programma N. 1).

Con questo lavoro i candidati, oltre al dar prova di conoscere gli elementi d'arte militare, devono dimostrare di sapere esprimere con facilità, chiarezza e buona lingua i propri concetti.

2° Esame orale della durata di 20 minuti.

Elementi di fortificazione e di topografia (programma N. 2).

3° Esame orale della durata di 20 minuti.

Leggi e regolamenti militari (programma N. 3).

75. Gli aspiranti dell'artiglieria e del genio dovranno inoltre sostenere un quarto esame orale della durata di 20 minuti sopra le specialità della propria arma (programma N. 4).

76. La commissione esaminatrice sarà ripartita in quel numero di sotto-commissioni che fisserà il comandante della Divisione, e ciascuna sotto-commissione sarà composta di 3 membri.

77. Nell'esame per iscritto gli aspiranti non potranno aver

seco nè libri, nè scritti, e durante l'esame non potranno comunicare fra loro, e neppure coll'esterno.

La carta necessaria sarà fornita dalla commissione, ed ogni foglio porterà la firma del presidente.

78. Per ogni esame saranno fatte due votazioni, l'una per *sì* e per *no* per pronunciarsi a maggioranza di voti sull'idoneità del candidato; l'altra a punti (dal 0 al 9 inclusivo per i non idonei, dal 10 al 20 inclusivo per gli idonei) per stabilire il punto d'esame del candidato.

79. L'ordine di classificazione generale degli esaminati, risulterà dal punto che per ciascuno di essi resterà determinato dal dividere la somma dei punti medi ottenuti in ciascun esame pel numero degli esami subiti.

80. Saranno dichiarati idonei al grado di sottotenente di complemento nell' arma alla quale appartengono coloro che avranno riportato l'idoneità in ciascun esame, ed anche coloro che sebbene rimasti deficienti in un esame, avranno ottenuto però non meno di 8/20 in esso esame, ed almeno 13/20 nella classificazione generale.

81. Per essere ammessi agli esami bisogna farne domanda, su carta bollata, in marzo al comandante della divisione nella cui sede si desidera esser esaminato.

Devesi unire alla domanda il certificato d'idoneità a sergente.

Se da questo certificato non risulta che al tempo dell'ammissione al volontariato si è presentato la licenza liceale, oppure l'attestato d'aver compiuto con successo gli studi in una scuola tecnica, bisogna unire anche questo documento.

82. Gli esaminandi dovranno presentarsi al comando della divisione in quel giorno d'aprile che loro sarà indicato dal comando stesso.

Essi devono mantenersi nel luogo a proprie spese, e possono usare l'abito borghese durante gli esami.

83. Finiti gli esami ne sarà fatto conoscere ad ogni candidato l'esito, e saranno restituiti i certificati presentati.

Quelli giudicati idonei riceveranno dal comandante della divisione il certificato d'idoneità (mod. N. 6) al grado di sottotenente di complemento nell'arma in cui hanno fatto l'anno di servizio.

84. Ciascuno degli idonei sarà invitato a dichiarare se desideri o no d' essere nominato sottotenente di complemento; e in caso affermativo ad indicare per ordine di preferenza a quale reggimento dell' arma nella quale ha servito desidererebbe essere assegnato, avvertendolo:

a) che nessuno potrà essere assegnato al corpo nel quale servì come volontario;

b) che per poter conseguire la nomina a sottotenente, è mestieri che acconsenta e s'intenda obbligato a prestare come tale 3 mesi di servizio nell'epoca delle esercitazioni campali che avranno luogo nell'anno stesso;

c) che per essere nominato sottotenente in cavalleria deve, in caso in mobilitazione dell'esercito, esser in grado di provvedersi subito i cavalli necessari.

85. In base al risultato degli esami, ed alle indicazioni avute a senso del numero precedente, il comandante della divisione farà compilare un elenco conforme al mod. N. 7 dei volontari esaminati, e lo trasmetterà al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria).

Il comandante della divisione dovrà inoltre notificare l'esito degli esami di ciascun candidato al distretto cui appartiene per fatto di leva, onde ne possa tener conto per gli effetti di cui al N. 89.

86. I candidati non idonei possono ripetere gli esami negli anni successivi, purchè non oltrepassino il 30° anno.

87. I volontari laureati in medicina, o che hanno il diploma di medicina-veterinaria, possono essere nominati sottotenenti di complemento rispettivamente nel corpo sanitario o veterinario senza esame, sulla proposta fatta per via gerarchica al Ministero della guerra dal direttore di sanità o dal comandante di reggimento ove hanno fatto l'anno di servizio.

88. Finchè non sia altrimenti provveduto per legge, i volontari che ottengono il certificato d'idoneità al grado di sottotenente di complemento, sono accettati sotto le armi nell'esercito permanente col grado di sergente e nell'arma ove hanno fatto l'anno di servizio. Essi devono però assumere la ferma permanente, nella quale verrà computato il tempo già passato sotto le armi.

I volontari che, avendo ottenuto il certificato d'idoneità a sottotenente, non furono promossi a tal grado, per mancanza di posti, sono nominati sergenti continuando a rimanere in congedo illimitato.

90. Onde agevolare ai volontari l'acquisto delle cognizioni necessarie per subire l'esame d'idoneità a sottotenente di complemento, ogni inverno sarà aperta nel capoluogo d'ogni divisione territoriale una scuola per insegnare le materie indicate nei programmi uniti.

91. A queste scuole saranno ammessi i volontari congedati

che ne fanno domanda al comandante della Divisione presentando i certificati richiesti al N. 81 per gli esami di sottotenente.

92. Le scuole saranno instituite per cura dei comandanti di divisione e rimarranno sotto la loro sorveglianza.

Dureranno 4 mesi, cioè dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

Per l'insegnamento vi saranno destinati ufficiali scelti nei corpi dipendenti.

93. Si asteranno dall'istituire la scuola quei comandanti di divisione che ricevessero meno di 10 domande per frequentarla.

94. Non è obbligatorio per i volontari d'accedere a tale scuola per essere ammessi agli esami da ufficiale; ma una volta che ne hanno fatto domanda, hanno anche il dovere di frequentarla.

95. Quelli ammessi alla scuola s'intendono ammessi anche agli esami d'ufficiale nella stessa divisione, senza bisogno di presentare altra domanda, salvo che dimostrino negligenza negli studi, nel qual caso il comandante della divisione può escluderli dalla scuola e dagli esami per quell'anno.

96. Le spese generali per le scuole saranno sopportate dalla massa generale del distretto nella cui sede sono aperte. Quelle invece di libri ed oggetti di cancelleria per gli allievi saranno a loro carico.

97. Gli ufficiali insegnanti avranno per norma che nelle cose ove le teoria può essere affermata dalla pratica, gioverà di farlo. Così per esempio si farà un breve tratto di trincea di battaglia, si visiterà qualche opera di fortificazione, laddove siavi, si farà una ricognizione con carta alla mano ed un itinerario, ecc.

PROGRAMMI PER GLI ESAMI D'IDONEITÀ A SOTTOTENENTE DI COMPLEMENTO.

PROGRAMMA N. 1.

Nozioni elementari d'arte militare.

1. Definizioni dell'arte militare. — Definizioni e principii generali della strategia e della tattica.
2. Tattica della fanteria. — Cenno sul suo armamento.
3. Tattica della cavalleria. — Cenno sul suo armamento.
4. Tattica dell'artiglieria. — Cenno sul suo armamento.

5. Combinazione delle varie armi.
6. Delle marcie.
7. Degli avamposti.
8. Delle posizioni.
9. Delle operazioni di piccola tattica.

PROGRAMMA N. 2.

Nozioni elementari di fortificazione.

1. Trincee di battaglia e buche da tiratori.
2. Profili, tracciati elementari e di opere diverse.
3. Linee ad intervalli e continue. — Teste di ponte.
4. Tracciamento, defilamento e costruzione di opere campali.
5. Rivestimenti.
6. Difese accessorie.
7. Difesa delle località e d'un villaggio in particolare.
8. Attacco e difesa delle opere campali, e distruzione degli ostacoli relativi.
9. Cenni di fortificazione permanente.

Elementi di topografia.

1. Generalità sulla topografia.
2. Proiezioni. — Scale. — Orientamento.
3. Cenno sulle levate regolari e sulle speditive.
4. Lettura delle carte.
5. Riduzione di carte ad altra scala.
6. Memorie descrittive. — Ricognizioni. — Itinerari.

PROGRAMMA N. 3.

Leggi e regolamenti militari.

1. Del reclutamento.
2. Avanzamento.
3. Legge sullo stato degli ufficiali.
4. Sunto delle leggi sulle giubilazioni.
5. Ricompense militari.
6. Codice penale dell'Esercito.
7. Esercito permanente.
8. Truppe di complemento.
9. Milizia mobile.

10. Milizia territoriale e comunale.
11. Dell'amministrazione militare.
12. Servizi tecnici.
13. Servizi diversi.
14. Della mobilitazione dell'Esercito.
15. Cenno sui principali eserciti europei.

PROGRAMMA N. 4.

Specialità dell'arma d'artiglieria.

1. Polveri, munizioni e artifizi da guerra.
2. Armi portatili, bocche da fuoco, affusti, carreggio.
3. Servizio d'artiglieria in guerra.
4. Tiro e puntamento delle armi da fuoco.
5. Costruzione delle batterie.

Specialità dell'arma del genio.

1. Impiego delle truppe del genio nelle operazioni campali.
2. Attacco e difesa delle fortificazioni.
3. Costruzione di ponti militari.

MODELLO N. 4.

N. d'ordine.

(1)

CERTIFICATO d'idoneità per l'arruolamento volontario d'un anno

(2)

rilasciato a
figlio di e di
nato il
a circondario di
appartenente (mandamento di
per leva al (circondario di
domiciliato a

CONTRASSEGNI

Statura
Capelli
Sopracciglia
Occhi
Fronte
Naso
Bocca
Mento
Viso
Colorito
Segni particolari

Dato a *il* *187*

IL COMANDANTE

N. d'ordine.

(1)

CERTIFICATO d'idoneità per l'arruolamento volontario d'un anno

(2)

rilasciato a
figlio di e di
nato il
a circondario di
appartenente per fatto di leva al { mandamento di / circondario di

CONTRASSEGNI

Statura
Capelli
Sopracciglia
Occhi
Fronte
Naso
Bocca
Mento
Viso
Colorito
Segni particolari

Dato a *il* *187*

Bollo

IL COMANDANTE

(1) Corpo.
(2) I distretti aggiungono l'arma per la quale è idoneo, se trattasi d'un ritardatario, e le parole *a condizione d'esser trovato abile dal Consiglio di leva*, se trattasi di un premunito.

MODELLO N. 2.

—

. . . . (1) . . . .

Il sottoscritto comandante del suddetto Corpo autorizza il giovine
del comune di circondario di
il quale aspira all'arruolamento volontario di un anno, a versare nella tesoreria provinciale di la somma stabilita nel volgente anno per l'arruolamento volontario nell'arma di

Prega quindi il sig. Intendente di Finanza di
a voler disporre perchè nella tesoreria sia accettato tale pagamento, e perchè sia al suddetto giovine rilasciato un vaglia del tesoro d'egual somma in testa al cassiere della cassa militare.

A *il* *187*

Bollo

IL COMANDANTE

(1) Corpo.

MODELLO N. 3.

N. d'ordine.

Distretto di . . . . . .

Autorizzazione di fare il volontariato d'un anno dopo la visita davanti al Consiglio di leva
rilasciato a
figlio di
e di
nato il a
circondario di
domiciliato a
ed appartenente per leva al mandamento di
circondario di

Ha depositato nella cassa provinciale la somma di lire
per arruolarsi (1)

Nella visita davanti al Consiglio di leva fu dichiarato (2)

Il Distretto (3)

Studi fatti comprovati da documenti

CONTRASSEGNI

Statura
Capelli
Sopracciglia
Occhi
Fronte
Naso
Bocca
Mento
Viso
Colorito
Segni particolari

A il 187

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

(1) In un reggimento di fanteria, oppure in una compagnia di sanità.
(2) Abile, oppure inabile.
(3) Lo ha confermato abile, ed assegnato al tal Corpo, oppure fu congedato in seguito a rassegna speciale.

N. d'ordine.

Distretto di . . . . . .

Autorizzazione di fare il volontariato d'un anno dopo la visita davanti al Consiglio di leva
rilasciato a
figlio di
e di
nato il a
circondario di
ed appartenente per leva al mandamento di
circondario di

Ha depositato nella cassa provinciale la somma di lire
per arruolarsi (1)

Se il Consiglio di leva lo dichiara abile, deve presentarsi subito al distretto per una seconda visita munito di questo certificato e del foglio di congedo illimitato rilasciato dal Consiglio suddetto.

CONTRASSEGNI

Statura
Capelli
Sopracciglia
Occhi
Fronte
Naso
Bocca
Mento
Viso
Colorito
Segni particolari

A il 187

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Bollo

MODELLO N. 4.

REGGIMENTO.... O DIREZIONE DI SANITÀ DI....

Il volontario d'un anno
figlio di e di
nato a circondario di
il 187 , ascritto al N° di matricola, è in seguito ad esame riconosciuto idoneo al grado di sergente.

Al tempo dell'ammissione al volontariato ha presentato:

(1)

CONTRASSEGNI DEL VOLONTARIO

Statura	**Bocca**
Capelli	**Mento**
Sopracciglia	**Colorito**
Occhi	**Viso**
Fronte	**Segni particolari**
Naso	

A *il* *187*

Bollo

IL COMANDANTE O DIRETTORE

(1) La licenza liceale, oppure l'attestato d'aver compiuto con successo gli studi in una scuola tecnica, oppure il diploma di laurea, o finalmente l'attestato d'essere inscritto all'università di nella facoltà di

MODELLO N 5.
(da spedirsi al Ministero).

. . . REGGIMENTO . . . O DIREZIONE DI SANITÀ . . .

Rapporto

sui volontari di un anno venuti sotto le armi il 1° novembre 1877

Vennero sotto le armi (compresi quelli avuti dai Distretti) . . . N. 40

Di questi

Si perdettero nel corso dell'anno	per morte	N. 1
	per rassegna di rimando	» 2
	per	» »
	per	» »
	per	» »
Non dichiarati sufficientemente istruiti e trattenuti perciò sotto le armi		» 3
Rimasti sotto le armi passando alla ferma permanente		» 3
Congedati con sufficiente istruzione		» 23
Congedati con idoneità a sergente		» 8

Numero totale come sopra . . . 40

A ..... *il* ..... *187* .....

IL COMANDANTE O DIRETTORE

MODELLO N. 6.

N. d'ordine.

Divisione di

CERTIFICATO d'idoneità a sottotenente di complemento nell'arma

. . . . . .

che si rilascia a

figlio di

e di

nato il

a circondario di

Appartenente per fatto di leva al distretto di

Domiciliato a

Ha fatto l'anno di servizio nel reggimento

CONTRASSEGNI

Statura
Capelli
Sopracciglia
Occhi
Fronte
Naso
Bocca
Mento
Viso
Colorito
Segni particolari

A il 187

IL COMANDANTE DELLA DIVISIONE

N. d'ordine.

Divisione Militare Territoriale di

CERTIFICATO d'idoneità al grado di sottotenente di complemento nell'arma di

che si rilascia a

figlio di e di

nato il

a circondario di

Appartiene per fatto di leva al distretto di ed ha fatto l'anno di servizio nel reggimento

CONTRASSEGNI

Statura
Capelli
Sopracciglia
Occhi
Fronte
Naso
Bocca
Mento
Viso
Colorito
Segni particolari

A il 187

Bollo

IL COMANDANTE DELLA DIVISIONE

MODELLO N. 7.

COMANDO DELLA DIVISIONE DI . . . . . .

Volontari d'un anno
che subirono l'esame d'idoneità a sottotenente di complemento.

N. di classificazione	Cognome e nome	Corpo in cui ha fatto l'anno di servizio	Domicilio	Distretto cui appartiene per leva	Statura	Risultato	
						Punto medio o	
						d'arte militare	di fortificazione e topografia
						I d o	
1	Cesari Angelo	1° regg. fanteria	Napoli	Torino	1,76	15	17
2	Giambullari Cristino	1° regg. artigl. .	Cuneo	Cuneo	1,68	14	12
3	Ciani Luigi	50° regg. fanteria	Roma	Roma	1,58	18	8
4	Sterpone Giovanni .	1° regg. genio. .	Roma	Roma	1,65	16	12
5	Angeli Angelo. . . .	15° regg. cavall.	Roma	Venezia	1,64	11	12,67
						N o	
11	Fasari Pietro	21° regg. fanteria	Roma	Firenze	1,80	13	11

degli esami tenuto nell'esame di leggi e regolamenti militari	degli esami tenuto nell'esame speciale per l'artiglieria e genio	Somma dei punti medi	Somma dei punti medi divisa pel numero delle votazioni ossia punto di classificazione	Se aspira alla nomina di sottotenente	Reggimenti cui preferisce essere assegnato	*Annotazioni*
n e i						
13	—	45	15	Si	1° o 2° granatieri	
16	18	60	15	Si	2° regg. d'artigl.	
16	—	42	14	Si	43° regg. fanteria	
8	18	54	13,50	No	—	
11,33	—	35	11,67	Si	13°, 17°, 19° o 20° cavalleria.	Ha dichiarato d'esser in grado di provvedersi di cavalli.
i d o n e i						
9	—	33	11	—	—	

A addì 187

Il Comandante della Divisione

N. 44. — UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DI MILIZIA MOBILE. (Nota N. 16). — **Aggiunta da farsi all'*Atto* 235 dell'anno 1873.** — 20 aprile.

Importando, per gli effetti del § 561 del Regolamento di disciplina, che i comandanti di distretto conoscano il recapito domiciliare degli ufficiali di milizia mobile e di complemento i quali risiedono nel territorio di loro giurisdizione, si prescrive che al 1° alinea del N. 4 dell'*Atto* 235 del 1873 sia, dopo l'ultima parola « *effettivi* » aggiunto: *ed il comandante del distretto ove risiedono.*

I comandanti di corpo e di distretto che hanno ufficiali di complemento, di milizia mobile, notificheranno loro, per lettera, la sopraccennata disposizione, perchè vi ottemperino e dichiarino intanto al comandante del distretto nel quale hanno la propria residenza l'attuale loro recapito domiciliare.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

V. 11. Pubblicato l'11 maggio 1877. **Parte 1.**

MARZO 31. — Legge sui conflitti di giurisdizione in materia amministrativa, *pag.* 137.
APRILE 29. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio, la spesa di L. 15,132,000 per la fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, relativi accessori, munizioni, oggetti di buffetteria e trasporti dei medesimi, *pag.* 139.
MAGGIO 3. — Legge colla quale è aggiunto un paragrafo all'art. 96 della legge sul reclutamento, *pag.* 140.
» 4. — Modificazione allo scompartimento territoriale della legione dei carabinieri reali di Cagliari, *pag.* 140.
» 5. — Varianti al modo di contabilizzare le carrette da battaglione, *pag.* 141.

Atto N. **45**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 32). — **Legge sui conflitti di giurisdizione in materia amministrativa**. *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 82, in data 7 aprile 1877; N. 3761 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 31 marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La pubblica amministrazione, oltre la facoltà ordinaria di opporre, in qualunque stato di causa, la incompetenza dell'autorità giudiziaria, quando sia parte nel giudizio od abbia diritto d'intervenirvi, può anche in tutti i casi usare del mezzo straordinario di promuovere direttamente sopra tale incompetenza la decisione della Corte di cassazione, nel modo e cogli effetti determinati negli articoli seguenti.

Se l'amministrazione è parte in giudizio, è ammessa a usare di quel mezzo straordinario finchè la causa non sia definitivamente decisa in primo grado di giurisdizione. Se non è parte in causa, può usarne in ogni stato di essa, ma non mai dopo una dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria passata in ogni cosa giudicata.

Art. 2. La richiesta per la decisione diretta della Corte di cassazione è fatta con decreto motivato dal prefetto. Il decreto è dal prefetto notificato con atto d'usciere alle parti in causa e trasmesso al procuratore del Re nel circondario ove pende la lite davanti al pretore o al tribunale. Se la lite pende davanti

alla Corte d'appello, il decreto è trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta Corte.

Comunicato il decreto del prefetto all'autorità giudiziaria, dinanzi alla quale pende la lite, la medesima riconoscendolo emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospenderà senz'altro ogni procedura con suo decreto il quale dovrà notificarsi alle parti a cura del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla sua data, sotto pena di decadenza dalla richiesta anzidetta. L'autorità giudiziaria non potrà più emettere, sino alla risoluzione della quistione di competenza, fuorchè provvedimenti conservatori.

Art. 3. Appartiene esclusivamente alle sessioni di cassazione istituite in Roma:

1° Giudicare sulla competenza dell'autorità giudiziaria ogniqualvolta la pubblica amministrazione usi del mezzo straordinario indicato negli articoli precedenti;

2° Regolare la competenza tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa quando l'una o l'altra siansi dichiarate *incompetenti;*

3° Giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, non che della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere.

Sopra ricorso documentato, alle sezioni medesime diretto dalla parte più diligente, la Corte procede in via d'urgenza, osservate le norme stabilite per i regolamenti di competenza dagli articoli 110 e seguenti del Codice di procedura civile. La discussione è contradditoria e pubblica. La decisione è presa a sezioni unite e costituisce sulla competenza giudicato irrevocabile.

Art. 4. La decisione sulla competenza è determinata dall'oggetto della domanda, e, quando prosegua il giudizio, non pregiudica la quistione sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità dell'azione.

Art. 5. Sono altresì deferite esclusivamente alla cognizione delle sezioni di cassazione istituite in Roma le sentenze in grado di appello sulla quistione se sia competente l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa.

Anche in questo caso la decisione è presa a sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza, osservate nel resto le disposizioni del Codice di procedura civile.

Se nel ricorso contro la sentenza pronunziata in grado d'appello si contengono altri motivi oltre quello sulla competenza,

giudicherà dei medesimi la Corte di cassazione competente, dopo che le sezioni unite della Cassazione di Roma avranno pronunciato sulla questione di competenza.

Art. 6. Sono abrogati l'art. 10, N. 1, della legge sul Consiglio di Stato, e l'art. 13 della legge sul Contenzioso amministrativo, allegato *E*, alla legge 20 marzo 1865; nonchè la legge sui conflitti del 20 novembre 1859, N. 3780, ed ogni altra disposizione sulla materia.

È del pari abrogato l'art. 43 della legge del 14 agosto 1862, N. 800.

I ricorsi per annullamento, di che nel N. 3 dell'art. 3, devono presentarsi nel termine di giorni novanta dalla notificazione della sentenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla esservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1877.

VITTORIO EMANUELE. MANCINI.

N. **46**. — LEGGI DI BILANCIO. (Nota N. 10). — **Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio, la spesa di lire 15,132,000 per la fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, relativi accessori, munizioni, oggetti di buffetteria e trasporto dei medesimi**. *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 106, del 5 maggio 1877; N. 3791 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 29 aprile.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 15,132,000 per la fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, relativi accessori, munizioni, oggetti di buffetteria e trasporto dei medesimi.

Art. 2. La somma di cui all'articolo precedente sarà ripartita come segue:

Anno 1877	L.	5,000,000
Anno 1878	»	6,386,000
Anno 1879	»	3,746,000
Totale . . .	L.	15,132,000

Art. 3. Le somme come sopra autorizzate per gli anni 1877 e 1878 saranno aggiunte a quelle già state approvate rispettivamente per gli anni medesimi colla legge 29 giugno 1875.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. MEZZACAPO. DEPRETIS.

N. **47**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 73). — **Legge colla quale è aggiunto un paragrafo all'art. 96 della legge sul reclutamento.** *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 7 maggio 1877, N. 107; N. 3813 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 3 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Nell'articolo 96 della legge sul reclutamento militare, in data 26 luglio 1876, N. 3260, (serie 2ª), è aggiunto dopo il N. 5 il seguente:

« 6. Figlio primogenito di madre vedova o di padre entrato nel sessantesimo anno di età, avente gli altri figli superstiti arruolati anch'essi in 1ª categoria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. MEZZACAPO.

N. **48**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 28). — **Modificazione allo scompartimento territoriale della legione Cagliari.** — 4 maggio.

Lo scompartimento territoriale del circondario di Cagliari, approvato con *Atto* N. 63, del 1° aprile 1874, è modificato come in appresso.

Circondario di Cagliari. — Stazioni. — Stampace Principale — Borgo Castello — Decimomannu — Monastir — Quartu Sant'Elena — Selargius.

Sarroch — Sinnai — (* Sanluri — Barumini — Guasila — Lunamatrona — Mandas — Nuraminis — San Gavino Monreale — Serramanna) — (* San Pantaleo — San Vito — San Nicolò Gerrei — Senorbi).

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **49.** — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 44). — **Varianti al modo di contabilizzare le carrette da battaglione.** — 5 maggio.

Questo Ministero determina che da qui innanzi le carrette da battaglione si intendano complete senza archi e senza bastoni.

I consigli amministrativi che abbiano ad impiegare in servizio siffatti veicoli si provvederanno essi stessi degli archi e bastoni occorrenti, traendo questi da rami d'albero opportunamente denudati della corteccia, e fermandoli alle carrette con zeppe o legature di spago, quando ciò si renda necessario.

Dipendentemente da tale determinazione ed in coerenza alla seguente variante all'Estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1875), i corpi e direzioni prenderanno in caricamento, sotto la numenclatura suddescritta, le carrette compiute in ogni loro parte, meno gli archi e bastoni che più non verranno contabilizzati.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
				L.	C.	
2	63	Carrette da battaglione. . .	N°	620	»	Variante

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 19. Pubblicato il 18 maggio 1877. **Parte 1.**

MAGGIO 15. — Legge che modifica quella del 30 settembre 1873 per la circoscrizione militare territoriale del regno, *pag.* 113.

» 15. — Legge che modifica l'art. 57 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 154.

» 15. — Liquidazione debiti dei personali militari, *pag.* 151.

Atto N. **50.** — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. (Nota N. 10). — **Legge N. 3750 (Serie 2ª) che modifica la legge 30 settembre 1873 per la circoscrizione militare territoriale del Regno.** — 15 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La circoscrizione territoriale del regno è determinata come segue:

a) Per il servizio militare territoriale in generale sono istituiti:

10 Comandi di corpo d'armata;
20 Comandi di divisione militare territoriale;
88 Comandi di distretto militare;
20 Comandi superiori dei distretti militari.

b) Per il servizio territoriale d'artiglieria sono stabiliti:
6 Comandi territoriali d'artiglieria;
12 Direzioni territoriali d'artiglieria.

c) Per il servizio territoriale del genio:
6 Comandi territoriali del genio;
16 Direzioni territoriali del genio.

d) Per il servizio territoriale sanitario:
20 Direzioni territoriali di sanità militare.

e) Per il servizio territoriale di commissariato:
20 Direzioni territoriali di commissariato militare.

Art. 2. La tabella annessa alla presente legge specifica la circoscrizione militare territoriale determinata dal precedente articolo, ma il Governo ha facoltà di modificarla quando sia richiesto dalle esigenze del servizio.

Il Governo ha pure facoltà di aumentare il numero dei distretti militari, come pure di cambiare le sedi di quelli non ancora formati, ma non potrà mutar le sedi di quelli che sono o verranno istituiti, che in occasione della legge del bilancio.

Art. 3. Non potrà venir fatto alcun mutamento ai quadri organici stabiliti dalla presente legge, se non mediante legge speciale, e dopo il 1° gennaio 1879 non potranno avere effetto modificazioni alle tabelle graduali e numeriche allora esistenti, se prima non siano sancite dalla legge annuale sul bilancio di prima previsione, oppure da legge speciale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

TABELLA

indicante la circoscrizione militare del Regno

(colla indicazione della popolazione per ogni comando).

TABELLA *indicante la circoscrizione militare del Regn*

COMANDI di corpo d'armata	DIVISIONI militari territoriali comprese in ciaschedun comando di corpo d'armata	DISTRETTI MILITARI compresi in ciascheduna divisione militare territoriale		CIRCONDARI compresi in ciaschedun distretto militare
Torino 2,529,261	Torino 1,290,300	Torino	505,034	Torino
		Pinerolo	220,219	Pinerolo-Susa
		Ivrea	217,733	Ivrea-Aosta
		Vercelli	317,314	Vercelli-Biella-Varallo
	Alessandria 1,238,961	Alessandria	318,697	Alessandria-Acqui-Novi
		Mondovì	274,008	Mondovì-Alba
		Cuneo	344,224	Cuneo-Saluzzo
		Casale	302,032	Casale-Asti
Piacenza 2,480,919	Piacenza 1,475,163	Piacenza	262,343	Piacenza-Fiorenzuola-Bobbio
		Voghera	181,270	Voghera-Tortona
		Pavia	293,229	Pavia-Lomellina
		Lodi	255,527	Lodi-Crema
		Parma	264,381	Parma-Borgotaro-Borgo San Donnino
		Cremona	218,413	Cremona-Casalmaggiore
	Genova 1,005,756	Genova	355,798	Genova
		Savona	276,863	Savona-Albenga-Porto Maurizio-S. Remo
		Spezia	373,095	Spezia - Castelnovo - Massa-Pontremoli-Chiavari
Milano 2,567,178	Milano 1,511,580	Milano	522,396	Milano-Abbiategrasso
		Varese	275,635	Varese-Gallarate
		Novara	307,671	Novara-Ossola-Pallanza
		Monza	172,080	Monza
		Como	233,888	Como
	Brescia 1,055,598	Brescia	456,023	Brescia-Breno-Chiari - Salò-Verolanuova
		Bergamo	368,152	Bergamo-Clusone-Treviglio
		Lecco	231,423	Lecco-Sondrio

colla indicazione della popolazione per ogni comando).

COMANDI superiori dei distretti	DIREZIONI territoriali di sanità	DIREZIONI territoriali di commissariato	COMANDI territoriali di artiglieria	DIREZIONI territoriali di artiglieria comprese in ciaschedun comando territoriale d'artiglieria	COMANDI territoriali del genio	DIREZIONI territoriali del genio comprese in ciaschedun comando territoriale del genio
Torino	Torino	Torino		Torino		Torino
Alessandria	Alessandria	Alessandria	Torino	Alessandria	Torino	Alessandria
Piacenza	Piacenza	Piacenza		Piacenza		Piacenza
Genova	Genova	Genova	Piacenza	Genova	Piacenza	Genova
Milano	Milano	Milano				Milano
Brescia	Brescia	Brescia	Verona		Verona	

Segue **TABELLA** *indicante la circoscrizione militare del Regno*

COMANDI di corpo d'armata	DIVISIONI militari territoriali comprese in ciascheduno comando di corpo d'armata	DISTRETTI MILITARI compresi in ciascheduna divisione militare territoriale		CIRCONDARI compresi in ciascheduno distretto militare
Verona 2,931,749	Verona 1,220,375	Verona	367,437	Tutta la provincia di Verona
		Vicenza	363,161	Id. di Vicenza
		Mantova	288,942	Id. di Mantova
		Rovigo	200,835	Id. di Rovigo
	Padova 1,711,374	Padova	364,430	Tutta la provincia di Padova
		Treviso	352,538	Id. di Treviso
		Venezia	337,538	Id di Venezia
		Belluno	175,282	Id. di Belluno
		Udine	481,586	Id. di Udine
Bologna 2,539,091	Bologna 1,389,582	Bologna	375,252	Bologna-Vergato
		Reggio Em.	240,635	Reggio Emilia-Guastalla
		Modena	273,231	Modena-Mirandola-Paullo
		Ferrara	215,369	Ferrara-Cento-Comacchio
		Ravenna	285,095	Ravenna-Faenza-Imola-Lugo
	Ancona 1,149,509	Forlì	234,090	Cesena-Forlì-Rimini
		Pesaro	213,072	Pesaro-Urbino
		Ancona	262,349	Ancona
		Macerata	236,994	Macerata-Camerino
		Ascoli Piceno	203,004	Ascoli-Piceno-Fermo
Firenze 2,604,255	Firenze 1,432,033	Firenze	555,866	Firenze-Rocca San Casciano
		Livorno	384,810	Livorno-Pisa-Portoferraio-Volterra
		Lucca	280,399	Lucca
		Pistoia	210,958	Pistoia-San Miniato
	Perugia 1,172,222	Siena	313,903	Grosseto-Montepulciano-Siena
		Arezzo	234,645	Arezzo
		Perugia	216,354	Perugia
		Spoleto	204,028	Spoleto-Foligno-Terni
		Orvieto	203,292	Orvieto-Viterbo

(colla indicazione della popolazione per ogni comando).

COMANDI superiori dei distretti	DIREZIONI territoriali di sanità	DIREZIONI territoriali di commissariato	COMANDI territoriali di artiglieria	DIREZIONI territoriali di artiglieria comprese in ciaschedun comando territoriale d'artiglieria	COMANDI territoriali del genio	DIREZIONI territoriali del genio comprese in ciaschedun comando territoriale del genio
Verona	Verona	Verona		Verona		Verona
Padova	Padova	Padova	(*segue*) Verona	Venezia	Verona	Venezia
Bologna	Bologna	Bologna		Bologna		Bologna
Ancona	Ancona	Ancona	Bologna	Ancona	Bologna	Ancona
Firenze	Firenze	Firenze		Firenze		Firenze
Perugia	Perugia	Perugia				

Segue TABELLA *indicante la circoscrizione militare del Regno*

COMANDI di corpo d'armata	DIVISIONI militari territoriali comprese in ciascheduno comando di corpo d'armata	DISTRETTI MILITARI compresi in ciascheduna divisione militare territoriale		CIRCONDARI compresi in ciascheduno distretto militare
Roma 3,147,373 senza la Sardegna 2,510,713	Roma 1,541,633	Roma	534,413	Roma-Civitavecchia-Rieti
		Frosinone	370,560	Frosinone-Velletri-Sora
		Cagliari	271,764	Cagliari-Iglesias-Lanusei
		Oristano	177,857	Oristano Nuoro
		Sassari	187,039	Sassari-Alghero-Ozieri-Tempio
	Chieti 1,605,740	Foggia	322,758	Foggia-Bovino-San Severo
		Teramo	246,094	Teramo-Penne
		Chieti	339,986	Chieti Lanciano-Vasto
		Aquila	332,784	Aquila-Avezzano-Cittaducale-Solmona
		Campobasso	364,208	Campobasso-Isernia-Larino
Napoli 2,612,250	Napoli 1,694,821	Napoli	619,697	Napoli-Pozzuoli
		Caserta	523,165	Caserta-Piedimonte d'Alife
		Casoria	376,206	Casoria-Castellammare Nola
		Gaeta	143,745	Gaeta
		Benevento	232,008	Benevento-Cerreto Sannita-S. Bartolomeo in Galdo
	Salerno 917,429	Salerno	251,682	Salerno
		Campagna	290,056	Campagna-Vallo-Sala Consilina
		Avellino	375,691	Avellino-Ariano-Sant' Angelo dei Lombardi
Bari 2,814,970	Bari 1,608,677	Bari	371,364	Bari-Altamura
		Barletta	339,897	Barletta-Melfi
		Lecce	358,254	Gallipoli-Brindisi-Lecce
		Taranto	239,041	Taranto-Matera
		Potenza	300,121	Potenza-Lagonegro
	Catanzaro 1,206,293	Catanzaro	350,642	Catanzaro-Monteleone-Nicastro
		Reggio Cal.	353,608	Reggio Calabria-Gerace-Palmi
		Rossano	236,435	Rossano-Castrovillari-Cotrone
		Cosenza	265,608	Cosenza-Paola

colla indicazione della popolazione per ogni comando).

COMANDI superiori dei distretti	DIREZIONI territoriali di sanità	DIREZIONI territoriali di commissariato	COMANDI territoriali di artiglieria	DIREZIONI territoriali di artiglieria comprese in ciascheduno comando territoriale d'artiglieria	COMANDI territoriali del genio	DIREZIONI territoriali del genio comprese in ciascheduno comando territoriale del genio
Roma	Roma	Roma		Roma		Roma
Chieti	Chieti	Chieti	Roma		Roma	
Napoli	Napoli	Napoli		Capua		Capua Napoli
Salerno	Salerno	Salerno				
			Napoli		Napoli	
Bari	Bari	Bari				Bari
Catanzaro	Cantanzaro	Catanzaro				

Segue TABELLA *indicante la circoscrizione militare del Regno*

COMANDI di corpo d'armata	DIVISIONI militari territoriali comprese in ciascheduno comando di corpo d'armata	DISTRETTI MILITARI compresi in ciascheduna divisione militare territoriale		CIRCONDARI compresi in ciascheduno distretto militare
Palermo 2,584,089	Palermo 1,422,149	Palermo	420,943	Palermo-Corleone
		Cefalù	245,734	Cefalù-Termini-Imerese-Mistretta
		Trapani	236,388	Trapani-Alcamo-Mazara
		Girgenti	289,018	Girgenti-Bivona-Sciacca
		Caltanissetta	230,066	Caltanissetta-Piazza Armerina-Terranova
	Messina 1,161,950	Messina	371,650	Messina-Castroreale-Patti
		Catania	398,427	Acireale-Catania-Nicosia
		Siracusa	391,873	Siracusa-Modica-Noto-Caltagirone

olta indicazione della popolazione per ogni comando).

COMANDI superiori dei distretti	DIREZIONI territoriali di sanità	DIREZIONI territoriali di commissariato	COMANDI territoriali di artiglieria	DIREZIONI territoriali di artiglieria comprese in ciascheduno comando territoriale d'artiglieria	COMANDI territoriali del genio	DIREZIONI territoriali del genio comprese in ciascheduno comando territoriale del genio
Palermo	Palermo	Palermo	(*segue*) Napoli		(*segue*) Napoli	Palermo
Messina	Messina	Messina		Messina		Messina

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

N. 51. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 51). — **Legge N. 3751 (Serie 2ª) che modifica l'art. 57 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 15 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. All'art. 57 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi amministrativi dipendenti dalla amministrazione della guerra, è sostituito l'articolo seguente:

« Art. 57. Sono istituiti dei magazzini centrali militari come depositi di stoffe e centri di confezionamento del vestiario e dell'arredamento militare da somministrare ai distretti ed ai corpi dell'esercito ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

N. 52. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 135). — **Liquidazione debiti dei pensionati militari.** — 16 maggio.

Onde raggiungere più facilmente lo scopo, cui mirano gli *Atti di dichiarazione* prescritti dal § 260 del Regolamento di amministrazione, parte III, il Ministero determina che a questo paragrafo sia sostituito il seguente:

§ 260. « Sarà cura del relatore del consiglio permanente di far saldare i debiti che gli ufficiali, cessando dal servizio, hanno verso la cassa.

« Se gli ufficiali cessano dal servizio con diritto a pensione o ad altri assegni a carico dello Stato, o muoiono trasmettendo lo stesso diritto alla moglie od ai figli, e lasciano ancora qualche debito verso la cassa, i corpi ne chiederanno subito rimborso, con nota di operazione (mod. 314) all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, salvo a tras-

mettere altra nota, con richiamo alla precedente, per le rettificazioni che occorressero in seguito al definitivo assestamento dei conti.

« Se gli stessi ufficiali non lasciano alcuna passività, i corpi ne daranno semplicemente avviso, per lettera, all'ufficio d'amministrazione medesimo.

« L'ufficio ora detto, di mano in mano che riceve le note di rimborso, o le lettere di avviso, manda al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi) un atto di dichiarazione di esistenza o di inesistenza di debiti, notandovi nel primo caso l'importo del debito e la posizione del debitore ».

Nel secondo capoverso del successivo § 261 sono per conseguenza tolte le parole: « *da rimborso della somma in conto corrente al corpo creditore, ecc.* ».

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato il 28 maggio 1877. **Parte 1.**

MAGGIO 18. — R. Decreto che determina le tabelle provvisorie di circoscrizione pel servizio dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare, dei comandi superiori dei distretti militari, dei distretti militari, delle direzioni di sanità militare e di commissariato militare e pei servizi di artiglieria e del genio, *pag.* 157.

» 19. — R. D. che designa i capiluoghi di divisione militare territoriale in cui devono sedere i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali, *pag.* 171.

» 21. — R. D. che stabilisce la giurisdizione territoriale delle undici legioni territoriali dei Reali carabinieri, *pag.* 173.

» 21. — R. D. che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N. 1, 6, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 e 39 e stabilisce una nuova tabella N. 16 *bis*, *pag.* 176.

» 22. — R. D. che stabilisce le indennità per le spese d'ufficio, d'alloggio e mobilio pei comandi di corpo d'armata, pei comandi di divisione militare territoriale, pei comandi superiori dei distretti e per le direzioni di commissariato militare, *pag.* 193.

» 22. — R. D. che stabilisce le indennità per le spese d'ufficio per il tribunale supremo di guerra e marina e pei tribunali militari territoriali, *pag.* 196.

» 23. — Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dalla legge sulla circoscrizione militare territoriale in data 22 marzo 1877 e dai RR. Decreti del 17 e 20 maggio 1877, *pag.* 198.

» 24. — Conteggio degli assegni del personale dei comandi superiori dei distretti, *pag.* 220.

» 24. — Passaggio dei distretti militari di Ancona, Chieti, Livorno e Messina dalla 2ª alla 3ª classe, *pag.* 220.

» 25. — Norme provvisorie di servizio per i comandanti superiori dei distretti militari, *pag.* 221.

» 25. — Formazione della 9ª brigata di cavalleria e nuova composizione delle brigate, *pag.* 221.

» 25. — Riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni dell'arma dei carabinieri Reali, *pag.* 225.

Atto N. **53.** — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. (Nota N. 11). — **R. Decreto che determina le tabelle provvisorie di circoscrizione pel servizio dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare, dei comandi superiori dei distretti militari, dei distretti militari, delle direzioni di sanità militare e di commissariato militare e pei servizi di artiglieria e del genio.** — 18 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 22 marzo 1877, N. 3750 (serie 2ª), che modifica la circoscrizione militare territoriale del Regno stabilita dalla legge 30 settembre 1873,

Sulla proposta del Ministro della guerra,

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 12, *Atto* N. 52, pag. 155, linea 15, dopo « *al corpo creditore* » cancellare « *ecc.* ».

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio militare territoriale in generale, e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militari saranno provvisoriamente ordinati conforme è stabilito dalle quattro tabelle annesse al presente Decreto e per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Art. 2. Colla successiva formazione di nuovi distretti militari, l'ordinamento stabilito dalle annesse tabelle verrà modificato secondo le proposte del Ministro della guerra, in base al prescritto dalla tabella annessa alla legge succitata ed alla facoltà data al Nostro Governo dall'articolo 2 della legge stessa.

Art. 3. Le modificazioni all'attuale circoscrizione militare territoriale ed ai servizi relativi, disposte dalle tabelle annesse al presente Decreto non avranno effetto se non dietro espressi provvedimenti che saranno dati dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccola ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

TABELLA N. 4.

CIRCOSCRIZIONE *militare territoriale pel servizio generale.*

COMANDI di corpo d'armata	DIVISIONI militari territoriali comprese in ciascun comando di corpo d'armata	COMANDI superiori dei distretti per ciascuna divisione territoriale	DISTRETTI militari compresi in ciascuna divisione territoriale	CIRCONDARI compresi in ciascun distretto militare
Torino (1°)	Torino (1ª)	Torino	Torino	Torino-Aosta-Ivrea-Pinerolo-Susa
	Alessandria(2ª)	Alessandria	Alessandria	Alessandria - Acqui - Asti-Casale Monferrato-Novi Ligure-Tortona
			Cuneo	Cuneo-Alba-Mondovì Saluzzo
Milano (2°)	Milano (3ª)	Milano	Milano	Milano - Abbiategrasso - Gallarate-Lodi-Monza
			Novara	Novara-Biella-Domodossola-Pallanza-Varallo-Vercelli
			Como	Como-Lecco-Varese-Sondrio
	Brescia (4ª)	Brescia	Brescia	Brescia-Breno-Chiari-Salò-Verolanuova
			Bergamo	Bergamo-Clusone-Treviglio
Verona (3°)	Verona (5ª)	Verona	Verona	Provincia di Verona
			Vicenza	Id. di Vicenza
			Mantova	Id. di Mantova
			Rovigo	Id. di Rovigo
	Padova (6ª)	Padova	Padova	Id. di Padova
			Treviso	Provincie di Treviso e di Belluno
			Venezia	Provincia di Venezia
			Udine	Id. di Udine

COMANDI di corpo d' armata	DIVISIONI militari territoriali comprese in ciascun comando di corpo d'armata	COMANDI superiori dei distretti per ciascuna divisione territoriale	DISTRETTI militari compresi in ciascuna divisione territoriale	CIRCONDARI compresi in ciascun distretto militare
Piacenza (4°)	Piacenza (7ª)	Piacenza	Piacenza	Piacenza - Fiorenzuola di Arda
			Pavia	Pavia - Bobbio - Mortara - Voghera
			Parma	Parma-Borgo S. Donnino-Borgotaro
			Cremona	Cremona-Casalmaggiore-Crema
	Genova (8ª)	Genova	Genova	Genova-Albenga-Chiavari-Savona-Spezia-Porto Maurizio-S. Remo
Bologna (5°)	Bologna (9ª)	Bologna	Bologna	Bologna-Imola-Vergato
			Reggio Em.	Reggio Emilia-Guastalla
			Modena	Modena - Mirandola - Pavullo
			Ferrara	Ferrara-Cento-Comacchio
			Ravenna	Ravenna-Faenza-Lugo
	Ancona (10ª)	Ancona	Ancona	Ancona
			Forlì	Forlì-Cesena-Rimini
			Pesaro	Pesaro-Urbino
			Macerata	Macerata-Camerino
			AscoliPiceno	Ascoli Piceno-Fermo
Firenze (6°)	Firenze (11ª)	Firenze	Firenze	Firenze-Pistoia-Rocca S. Casciano-S. Miniato
			Livorno	Livorno - Portoferraio - Pisa-Volterra
			Lucca	Massa - Castelnuovo di Garfagnana-Pontremoli-Lucca
	Perugia (12ª)	Perugia	Perugia	Perugia-Foligno-Orvieto-Rieti-Spoleto-Terni
			Siena	Grosseto-Siena-Montepulciano
			Arezzo	Arezzo

COMANDI di corpo d'armata	DIVISIONI militari territoriali comprese in ciascun comando di corpo d'armata	COMANDI superiori dei distretti per ciascuna divisione territoriale	DISTRETTI militari compresi in ciascuna divisione territoriale	CIRCONDARI compresi in ciascun distretto militare
Roma (7°)	Roma (13ª)	Roma	Roma	Roma-Civitavecchia-Frosinone-Velletri-Viterbo
			Cagliari	Cagliari-Iglesias-Lanusei Oristano
			Sassari	Sassari - Alghero - Nuoro-Ozieri-Tempio
	Chieti (14ª)	Chieti	Chieti	Chieti-Lanciano-Vasto
			Foggia	Foggia-Bovino-S. Severo
			Teramo	Teramo-Penne
			Aquila	Aquila - Avezzano - Cittaducale-Solmona
			Campobasso	Campobasso - Isernia - Larino
Napoli (8ª)	Napoli (15ª)	Napoli	Napoli	Napoli -Casoria -Castellamare di Stabia - Pozzuoli
			Caserta	Caserta - Gaeta - Nola di Gaeta-Piedimonte d'Alife-Sora
			Benevento	Benevento - Cerreto Sannita-S. Bartolomeo in Galdo
	Salerno (16ª)	Salerno	Salerno	Salerno -Campagna - Sala Consilina - Vallo della Lucania
			Avellino	Avellino - Ariano di Puglia-S. Angelo dei Lombardi

COMANDI di corpo d' armata	DIVISIONI militari territoriali comprese in ciascun comando di corpo d'armata	COMANDI superiori dei distretti per ciascuna divisione territoriale	DISTRETTI militari compresi in ciascuna divisione territoriale	CIRCONDARI compresi in ciascun distretto militare
Bari (9°)	Bari (17ª)	Bari	Bari	Bari delle Puglie - Altamura-Barletta
			Lecce	Lecce-Brindisi-Gallipoli-Taranto
			Potenza	Potenza-Lagonegro-Matera-Melfi
	Catanzaro (18ª)	Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro-Cotrone - Montelsone-Nicastro
			Reggio Cal.	Reggio Calabria-Gerace-Palmi
			Cosenza	Cosenza - Castrovillari - Paola-Rossano
Palermo (10°)	Palermo (19ª)	Palermo	Palermo	Palermo-Cefalù-Corleone-Termini Imerese
			Trapani	Trapani-Alcamo - Mazara del Vallo
			Caltanissetta	Caltanissetta-Piazza Armerina-Terranuova di Sicilia-Girgenti - Bivona-Sciacca
	Messina (20ª)	Messina	Messina	Messina-Castroreale - Mistretta-Patti
			Catania	Catania-Acireale-Caltagirone-Nicosia
			Siracusa	Siracusa-Modica-Noto

I comandi indicati nel presente specchio s'intitolano com' è indicato dal seguente esempio:

Comando del IV corpo d'armata.
Comando della divisione militare di Genova (8ª).
Comando superiore dei distretti militari della divisione di Torino.
Comando del distretto militare di Torino.

Roma, addì 17 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

Tabella N. 2.

CIRCOSCRIZIONE MILITARE
pel servizio territoriale di Sanità e di Commissariato.

Le 20 direzioni di sanità militare e le 20 direzioni di commissariato militare corrispondono per estensione e giurisdizione territoriale alle 20 divisioni militari, e s'intitolano come nel seguente esempio:

Direzione di sanità militare della divisione di Milano (3ª);

Direzione di commissariato militare della divisione di Verona (5ª).

Roma, addì 17 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

TABELLA N. 3.

CIRCOSCRIZIONE *militare territoriale pel servizio territoriale d' artiglieria*

COMANDI territoriali di artiglieria	DIREZIONI territoriali di artiglieria	CIRCONDARI compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
Torino	Torino	Torino Pinerolo-Susa Ivrea-Aosta Vercelli-Biella
	Alessandria	Alessandria-Acqui Mondovì-Alba Cuneo-Saluzzo Casale-Asti
Piacenza	Piacenza	Piacenza-Fiorenzuola-Bobbio Tortona-Voghera-Novi Pavia-Lomellina Lodi-Crema Parma-Borgotaro-Borgo S. Donnino Cremona-Casalmaggiore
	Genova	Genova Savona-Albenga-Porto Maurizio-S. Remo Massa-Castelnuovo-Spezia-Pontremoli-Chiavari
Verona	Verona	Milano-Abbiategrasso Varese-Gallarate Novara-Ossola-Pallanza-Varallo Monza Como Brescia-Breno-Chiari-Salò-Verolanuova Bergamo-Clusone-Treviglio Lecco-Sondrio Tutta la provincia di Mantova Tutta la provincia di Verona

COMANDI territoriali di artiglieria	DIREZIONI territoriali di artiglieria	CIRCONDARI compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
(*Segue*) Verona	Venezia	Tutta la provincia di Vicenza Id. di Rovigo Id. di Padova Id. di Treviso Id. di Venezia Id. di Belluno Id. di Udine
Bologna	Bologna	Bologna-Vergato Reggio Emilia-Guastalla Modena-Mirandola-Pavullo Ferrara-Cento-Comacchio Ravenna-Faenza-Imola-Lugo
	Ancona	Forlì-Cesena-Rimini-Rocca S. Casciano Pesaro-Urbino Ancona Macerata-Camerino Ascoli Piceno-Fermo
Roma	Firenze	Firenze Livorno-Pisa-Portoferraio-Volterra Lucca Pistoia-San Miniato Siena-Montepulciano-Grosseto Arezzo Perugia Spoleto-Fuligno-Terni Orvieto-Viterbo
	Roma	Roma-Civitavecchia-Rieti Velletri-Frosinone-Sora Cagliari-Iglesias-Lanusei Oristano-Nuoro Sassari-Alghero-Ozieri-Tempio Foggia-Bovino-San Severo Teramo-Penne Chieti-Lanciano-Vasto Aquila-Avezzano-Cittaducale-Solmona Campobasso-Isernia-Larino

COMANDI territoriali di artiglieria	DIREZIONI territoriali di artiglieria	CIRCONDARI compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
Napoli	Capua	Caserta-Piedimonte d'Alife Gaeta Benevento-Cerreto Sannità-S. Bartolomeo in Galdo Napoli-Pozzuoli Nola-Castellamare-Casoria Avellino-Ariano-S. Angelo dei Lombardi Salerno Campagna-Vallo-Sala Consilina Bari-Altamura Barletta-Melfi Lecce-Brindisi-Gallipoli Taranto-Matera Potenza-Lagonegro Catanzaro-Monteleone-Nicastro Reggio Calabria-Gerace-Palmi Rossano-Castrovillari-Cotrone Cosenza-Paola
	Messina	Palermo-Corleone Cefalù-Termini Imerese-Mistretta Trapani-Alcamo-Mazzara Girgenti-Bivona-Sciacca Caltanissetta-Piazza Armerina-Terranova Messina-Castroreale-Patti Catania-Acireale Nicosia Siracusa-Modica-Noto-Caltagirone

Roma, addì 17 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

TABELLA N. 4.

CIRCOSCRIZIONE *militare territoriale pel servizio territoriale del genio militare*

COMANDI territoriali del genio	DIREZIONI territoriali del genio	CIRCONDARI compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
Torino	Torino	Torino Pinerolo-Susa Ivrea-Aosta Vercelli-Biella
	Alessandria	Alessandria-Acqui Mondovi-Alba Cuneo-Saluzzo Casale-Asti
Piacenza	Piacenza	Piacenza-Fiorenzuola-Bobbio Tortona-Voghera-Novi Pavia-Lomellina Lodi-Crema Parma-Borgotaro-Borgo S. Donnino Cremona-Casalmaggiore
	Genova	Genova Savona-Albenga-Porto Maurizio-S. Remo Massa-Castelnuovo-Spezia-Pontremoli Chiavari
Verona	Milano	Milano-Abbiategrasso Varese-Gallarate Novara-Ossola-Pallanza-Varallo Monza Como Brescia-Breno-Chiari-Salò-Verolanuova Bergamo-Clusone-Treviglio. Lecco-Sondrio.

COMANDI territoriali del genio	DIREZIONI territoriali del genio	CIRCONDARI compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
(*segue*) Verona	Verona	Tutta la provincia di Verona Id. di Vicenza Id. di Mantova Id. di Rovigo
	Venezia	Tutta la provincia di Padova Id. di Treviso Id. di Venezia Id. di Belluno Id. di Udine
Bologna	Bologna	Bologna-Vergato Reggio-Emilia-Guastalla Modena-Mirandola-Paullo Ferrara-Cento-Comacchio Ravenna-Faenza-Imola-Lugo
	Ancona	Forlì-Cesena-Rimini-Rocca S. Casciano Pesaro-Urbino Ancona Macerata-Camerino Ascoli Piceno-Fermo
Roma	Firenze	Firenze Livorno-Pisa Portoferraio-Volterra Lucca Pistoia-S. Miniato Siena-Montepulciano-Grosseto Arezzo Perugia Spoleto-Foligno-Terni Orvieto-Viterbo

COMANDI territoriali del genio	DIREZIONI territoriali del genio	CIRCONDARI compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
(*segue*) Roma	Roma	Roma-Civitavecchia-Rieti Veletri-Frosinone-Sora Cagliari-Iglesias-Lanusei Oristano-Nuoro Sassari-Alghero-Ozieri-Tempio Foggia-Bovino-S. Severo Teramo-Penne Chieti-Lanciano-Vasto Aquila-Avezzano-Cittaducale-Solmona Campobasso-Isernia-Larino
Napoli	Capua	Caserta-Piedimonte d'Alife Gaeta Benevento-Cerreto Sannita-S. Bartolomeo in Galdo
	Napoli	Napoli-Pozzuoli Nola-Castellamare-Casoria Salerno Campagna-Vallo-Sala Consilina Avellino-Ariano-S. Angelo dei Lombardi
	Bari	Bari-Altamura Barletta-Melfi Lecce-Brindisi-Gallipoli Taranto-Matera Potenza-Lagonegro Catanzaro-Monteleone-Nicastro Reggio Calabria-Gerace-Palmi Rossano-Castrovillari-Cotrone Cosenza-Paola

COMANDI territoriali del genio	DIREZIONI territoriali del genio	CIRCONDARI compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
(segue) Napoli	Palermo	Palermo-Corleone Cefalù-Termini Imerese-Mistretta Trapani-Alcamo-Mazzara Girgenti-Bivona-Sciacca Caltanissetta-Piazza Armerina-Terranova
	Messina	Messina-Castroreale-Patti Catania-Acireale-Nicosia Siracusa-Modica-Noto-Caltagirone

Nota. È conservata sino al termine dei lavori cui attende la direzione provvisoria per le fortificazioni di Spezia.

Sono pure conservate le direzioni straordinarie pel servizio della marina a Venezia e Spezia.

Roma, addì 17 maggio 1877

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

N. **54.** — GIUSTIZIA MILITARE. (Nota N. 13). — **Regio Decreto che designa i capiluoghi di divisione militare territoriale in cui devono sedere i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali.** — 19 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Codice penale per l'Esercito,

Vista la legge 25 giugno 1874, N. 298,

Vista la legge in data 22 marzo 1877, N. 3750 (serie 2ª), che determina la nuova circoscrizione militare territoriale,

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi con cui viene stabilita una circoscrizione militare territoriale provvisoria,

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La sede d'ogni tribunale militare territoriale è stabilita in:

Torino	per la	divisione	militare di Torino (1ª).
Alessandria	id.	id.	Alessandria (2ª).
Milano	id.	id.	Milano (3ª).
Brescia	id.	id.	Brescia (4ª).
Verona	id.	id.	Verona (5ª).
Venezia	id.	id.	Padova (6ª).
Piacenza	id.	id.	Piacenza (7ª).
Genova	id.	id.	Genova (8ª).
Bologna	id.	id.	Bologna (9ª).
Ancona	id.	id.	Ancona (10ª).
Firenze	id.	id.	Firenze (11ª).
Perugia	id.	id.	Perugia (12ª).
Roma	id.	id.	Roma (13ª) ad eccezione della Sardegna.
Chieti	id.	id.	Chieti (14ª).
Napoli	id.	id.	Napoli (15ª).
Salerno	id.	id.	Salerno (16ª).
Bari	id.	id.	Bari (17ª).
Catanzaro	id.	id.	Catanzaro (18ª).
Palermo	id.	id.	Palermo (19ª).
Messina	id.	id.	Messina (20ª).

Cagliari per l'isola di Sardegna.

Art. 2. I tribunali militari da eleggersi in conformità della tabella annessa all'articolo 312 del Codice penale per l'Esercito siederanno in:

Torino per il I° corpo d'armata (divisioni militare di Torino 1ª, Alessandria 2ª).

Milano per il II° corpo d'armata (divisioni militare di Milano 3ª, Brescia 4ª).

Verona per il III° corpo d'armata (divisioni militare di Verona 5ª, Padova 6ª).

Piacenza per il IV° corpo d'armata (divisioni militare di Piacenza 7ª Genova 8ª).

Bologna per il V° corpo d'armata (divisioni militare di Bologna 9ª, Ancona 10ª).

Firenze per il VI° corpo d'armata (divisioni militare di Firenze 11ª, Perugia 12ª).

Roma per il VII° corpo d'armata (divisioni militare di Roma 13ª e Chieti 14ª) compresa la Sardegna.

Napoli per l'VIII° corpo d'armata (divisioni militare di Napoli 15ª, Salerno 16ª).

Bari per il IX° corpo d'armata (divisioni militare di Bari 17ª, Catanzaro 18ª).

Palermo per il X° corpo d'armata (divisioni militare di Palermo 19ª, Messina 20ª).

Art. 3. Il presente Decreto avrà effetto col 1° giugno 1877 e s'intenderanno con esso abrogate tutte le precedenti contrarie disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE

L. Mezzacapo.

N. **55.** — SCOMPARTIMENTO DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI. (Nota N. 28) — **Regio Decreto che stabilisce la giurisdizione territoriale delle undici legioni territoriali dei Reali carabinieri.** — 21 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª),

Vista la legge in data 22 marzo 1877, N. 3750 (serie 2ª), relativa a modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge in data 30 settembre 1873, N. 1592 (serie 2ª),

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La giurisdizione territoriale delle undici legioni territoriali dei Reali carabinieri è stabilita come appare dall'annessa tabella, per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

L. Mezzacapo.

TABELLA

Giurisdizione territoriale pel servizio dell'arma dei Reali carabinieri

Legioni	Provincie	Annotazioni
Bari . . .	Bari	
	Catanzaro	
	Cosenza	
	Lecce	
	Potenza	
	Reggio Calabria	
Bologna .	Ancona	
	Ascoli	
	Bologna	
	Ferrara	
	Forlì	
	Macerata	
	Modena	
	Pesaro	
	Ravenna	
	Reggio Emilia	
Cagliari .	Cagliari	
	Sassari	
Firenze .	Arezzo	
	Firenze	
	Grosseto	
	Livorno	
	Lucca	
	Pisa	
	Perugia	
	Siena	
Milano .	Bergamo	
	Brescia	
	Como	
	Milano	
	Novara	
	Sondrio	
Napoli . .	Avellino	
	Benevento	
	Caserta	
	Napoli	
	Salerno	

Legioni	Provincie	Annotazioni
Palermo .	Caltanissetta	
	Catania	
	Girgenti	
	Messina	
	Palermo	
	Siracusa	
	Trapani	
Piacenza .	Cremona	
	Genova	
	Massa Carrara	
	Parma	
	Pavia	
	Piacenza	
	Porto Maurizio	
Roma . .	Aquila	
	Campobasso	
	Chieti	
	Foggia	
	Roma	
	Teramo	
Torino . .	Alessandria	
	Cuneo	
	Torino	
Verona .	Belluno	
	Mantova	
	Padova	
	Rovigo	
	Treviso	
	Udine	
	Venezia	
	Verona	
	Vicenza	

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

N. **36**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 25). — **R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N. 1, 6, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 e 39 e stabilisce una nuova tabella N. 16bis.** — 21 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª),

Visto il Nostro Decreto di pari data che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra,

Visto il Nostro Decreto in data 14 gennaio 1877, col quale furono modificate alcune delle tabelle graduali e numeriche di formazione stabiliti col Decreto sopracitato,

Vista la legge in data 22 marzo 1877, N. 3750 (serie 2ª), relativa a modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge in data 30 settembre 1873, N. 1592 (serie 2ª),

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Alle tabelle graduali e numeriche di formazione, N. 1, 6, 29, 30, 33 e 35 annesse al Nostro Decreto del 30 settembre 1873 ed a quelle N. 20, 21, 27 28, 32 e 39 annesse al Nostro Decreto del 14 gennaio 1877, sono rispettivamente sostituite quelle che, con identica numerazione, sono annesse al presente Decreto e per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Art. 2. È aggiunta l'annessa tabella N. 16bis, per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica dello stato maggiore generale.

5	Generali d'esercito.	Art. 8 della legge sull'ordinamento dell'esercito in data 30 settembre 1873.
42	Tenenti generali.	
83	Maggiori generali (compreso il maggior generale medico).	
130	Totale.	

Impieghi degli ufficiali generali.

10	Ufficiali generali comandanti di corpo d'armata.
20	Id. id. comandanti di divisione militare.
1	Maggior generale medico.
6	Ufficiali generali a disposizione del Ministero.
93	Ufficiali generali che coprono le cariche rispettivamente indicate nelle tabelle graduali e numeriche dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.
130	Totale.

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica di formazione del corpo di stato maggiore.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale)	Compresi nella tabella di formazione dello stato maggior generale.
1	Comandante in 2° maggior generale.	
2	Totale.	
	Ufficiali di stato maggiore.	
11	Colonnelli.	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare e del comando del corpo di stato maggiore.
38	Tenenti colonnelli o maggiori.	
81	Capitani.	
25	Tenenti.	
155	Totale.	
	Ufficiali applicati di stato maggiore.	
66	Capitani di fanteria. — Impiegati negli uffici del ministero, dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare e del comando del corpo di stato maggiore.	
	Personale contabile pel comando del corpo di stato maggiore.	
1	Maggiore contabile.	
2	Capitani contabili.	
3	Tenenti o sottotenenti contabili.	
6	Totale.	
	Scrivani locali.	
127	Scrivani locali (per gli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare e del comando del corpo di stato maggiore).	

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 16*bis*

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi superiori dei distretti militari.

	Un comando superiore dei distretti militari.
1	Maggior generale o colonnello di fanteria.
1	Capitano di fanteria.
2	Totale.
1	Scrivano locale.
	Venti comandi superiori dei distretti militari.
8	Maggiori generali o colonnelli di fanteria.
12	Colonnelli di fanteria.
20	Capitani di fanteria.
40	Totale.
20	Scrivani locali.

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione

(62 distretti (11 di 1ª classe; 18 di 2ª classe; 33 di 3ª classe) 62 stati maggiori di distretto –

GRADI E CARICHE	STATI MAGGIORI DEI DISTRETTI						
	di 1ª classe		di 2ª classe		di 3ª classe		
	1 distretto	11 distretti	1 distretto	18 distretti	1 distretto	33 distretti	TOTALI per 62 distretti
Ufficiali.							
Comandanti (col. o ten. col.)	1	11	1	18	1	33	62
Tenenti colonn. o maggiori	1	11	1	18	1	33	62
Aiutanti magg. in 1° (capit.)	1	11	1	18	1	33	62
Aiutanti magg. in 2° (tenenti)	3	33	2	36	1	33	102
Capitani medici	1	11	1	18	1	33	62
Relatori (magg. contabili) .	1	11	1	18	»	»	2[1]
Direttori dei conti (capit. cont.)	1	11	1	18	1	33	62
Ufficiali di massa (ufficiali inferiore contabile) . . .	1	11	1	18	1	33	62
Ufficiali di matr. (id. id. id.)	1	11	1	18	1	33	62
Ufficiali subalterni contabili a disposizione	5	55	4	72	3	99	226
Totali . .	16	176	14	252	11	363	791
Tenenti colonnelli o maggiori comandanti di battaglioni alpini	»	»	»	»	»	»	7
Scrivani locali.	»	»	»	»	»	»	536
Truppa.							
Furieri maggiori	1	11	1	18	1	33	62
Furieri di contabilità. . .	1	11	1	18	1	33	62
Sottufficiali di maggiorità .	1	11	1	18	1	33	62
Sergenti di contabilità . .	1	11	1	18	1	33	62
Capi armaiuoli	1	11	1	18	1	33	62
Caporali maggiori	1	11	1	18	1	33	62
Caporali furieri di contabil.	2	22	2	36	1	33	91
Caporali di maggiorità . .	1	11	1	18	1	33	62
Caporali trombettieri. . .	1	11	1	18	1	33	62
Appuntati	1	11	1	18	1	33	62
Allievi armaiuoli	2	22	2	36	2	66	124
Totali . .	13	143	13	234	12	396	773
Cavalli . .	1	11	1	18	1	33	62

Riparto per gradi degli ufficiali dei distretti	
Colonnelli.	30
Tenenti colonnelli . .	30
Maggiori	52
Capitani	226
Tenenti e sottotenenti.	276
Capitani medici . . .	62
Maggiori contabili . .	2
Capitani contabili . .	140
Tenenti e sott. contabili	270
Totale . .	1110

Nei distretti di 3ª classe la carica di relatore è esercitata dal maggiore.

I ten. col. o magg pel comando dei batt. alpini sono assegnati ai distretti per disposizione ministeriale.

Il ripartimento degli scrivani locali fra i vari distretti è fatto per disposizione ministeriale. Parte di essi serve per le scritturazioni, e parte come assistenti dei magazzini.

Roma, addì 20 maggio 1877.

ei distretti militari e dei battaglioni alpini.

i compagnie permanenti di distretto — 7 battaglioni alpini e 24 compagnie alpine).

GRADI	COMPAGNIE permanenti dei distretti		COMPAGNIE alpine	
	1 compagnia	176 compagnie	1 compagnia	24 compagnie
Ufficiali.				
Capitani	1	176	1	24
Tenenti	1	176	3	72
Sottotenenti				
Totali	2	352	4	96
Truppa.				
Furieri	1	176	1	24
Sergenti	3	528	4	96
Caporali maggiori	1	176	2	48
Caporali furieri	1	176	1	24
Caporali zappatori	»	»	1	24
Caporali	4	701	6	144
Appuntati	»	»	6	144
Zappatori	»	»	8	192
Trombettieri	1	176	3	72
Soldati	24	4224	68	1632
Forza supplementare.				
Sergenti	»	9	»	»
Caporali maggiori	»	15	»	»
Caporali	»	99	»	»
Trombettieri	»	9	»	»
Soldati	»	2165	»	»
Totali	35	8877	100	2100

Avvertenze. — Il ripartimento delle compagnie permanenti e delle compagnie alpine fra i vari distretti è fatto per disposizione ministeriale.

La forza supplementare viene ripartita fra taluni distretti per metterli in grado di poter provvedere a speciali servizi loro affidati.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.

GRADI	80 Reggimenti di fanteria di linea	10 Reggimenti bersaglieri	21 Compagnie alpine	3 Battaglioni d'istruzione	Scuola normale di fanteria	Capitani aiutanti di campo dei 40 comandanti di brigata di fanteria	Capitani applicati di stato maggiore	Comandi superiori dei distretti militari	62 Distretti militari	Ufficiali delle fortezze	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari	Totali
Colonnelli	80	10	»	»	1	»	»	12	36	»	1	140
Tenenti colonnelli . .	80	10	7	3	1	»	»	»	36	5	1	136
Maggiori	240	40							52	15	3	357
Capitani	1120	180	24	12	9	40	66	20	238	15	20	1744
Tenenti	3120	520	72	51	10	»	»	»	278	15	61	2750
Sottotenenti												1377
Totali . .	4640	760	103	66	21	40	66	32	640	50	86	6504

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 27.

Tabella graduale e numerica di formazione dei carabinieri Reali secondo il nuovo scompartimento territoriale.

(Comitato, undici legioni territoriali ed una *Allievi*).

UFFICIALI	Comitato	LEGIONE												TOTALE
		Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	
Presidente del comitato (ufficiale generale già compreso nella tabella dello stato maggiore generale).	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Membri del comitato (ufficiali generali già compresi nella tabella dello stato maggiore generale).	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Colonnelli	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tenenti colonnelli	»	1	1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	»	10
Maggiori	(*) 1	4	1	2	1	2	3	2	3	2	2	2	2	27
Capitani	»	7	11	3	9	7	9	9	9	10	7	10	7	100
Tenenti	2	29	25	14	25	26	25	20	19	30	17	19	18	194
Sottotenenti														81
Tenente medico	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Capitano veterinario	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Tenente o sott. veterinario	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tenenti contabili	»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Sottotenenti contabili														
Totali	7	45	42	26	40	40	42	42	36	47	31	36	33	467
Scrivani locali	5	28	24	20	20	20	28	28	20	28	20	20	»	261

(*) Può anche essere tenente colonnello.
(**) A carico del bilancio della guerra.

Roma, addì 20 maggio 1877.

	TRUPPA	Comitato	LEGIONE Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	TOTALE
A piedi	Marescialli d'all. magg.	»	5	8	1	2	5	3	3	3	7	4	4	1	46
	Marescialli d'all. capi	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	17
	Marescialli d'alloggio	1	54	45	1	40	97	59	60	26	48	20	40	6	497
	Brigadieri	2	211	250	19	221	212	196	193	165	235	178	199	50	2170
	Vice-brigadieri	»	86	83	21	71	53	75	78	48	81	30	73	85	703
	Carabinieri	4	1391	1344	137	1151	1035	1391	1316	841	1314	864	997	10	11768
	Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1300	1300
A cavallo	Marescialli d'all. magg.	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	1	»	»	5
	Marescialli d'all. capi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2
	Marescialli d'alloggio	»	11	8	17	11	10	10	12	8	15	9	5	2	118
	Brigadieri	»	35	12	106	12	14	37	42	7	41	7	22	12	347
	Vice-brigadieri	»	21	25	48	18	21	28	23	19	26	14	11	24	281
	Carabinieri	»	220	122	572	114	120	230	272	70	294	76	131	8	2251
	Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200	200
	Totali	7	2018	1907	927	1644	1498	2030	2000	1197	2003	1213	148	1705	19295
	Cavalli di truppa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(**) 150	3154

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

TABELLA N. 28.

Tabella graduale numerica del corpo sanitario.

	Comitato di sanità militare
1	Presidente (maggiore generale medico) (compreso nella tabella dello stato maggiore generale).
4	Membri (colonnelli medici).
1	Chimico farmacista ispettore (compreso nella tabella del personale farmaceutico militare).
	Segreteria
1	Segretario (maggiore medico).
3	Capitani medici.
1	Sottofarmacista (compreso nella tabella del personale farmaceutico militare).
11	Totale.
4	Scrivani locali.
	Ospedali militari e 20 compagnie di sanità militare.
	Ufficiali.
10	Colonnelli medici.
18	Tenenti colonnelli medici.
30	Maggiori medici.
56	Capitani medici.
59	Tenenti medici.
11	Sottotenenti medici.
20	Capitani contabili.
54	Tenenti e sottotenenti contabili.
258	Totale ufficiali.
59	Scrivani locali per gli ospedali militari.
	Truppa.
20	Furieri.
62	Sergenti.
27	Caporali maggiori.
20	Caporali furieri.
126	Caporali.
66	Appuntati.
1204	Soldati.
1525	Totale truppa.

Avvertenza. — Il riparto degli ufficiali medici, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa di sanità fra i vari ospedali è fatto per disposizione del Ministero della guerra.

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 29.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali medici.

GRADI	Al comitato di sanità militare	Agli ospedali militari	Ai carabinieri Reali	Ai reggimenti di fanteria di linea	Ai reggimenti di bersaglieri	Ai reggimenti di cavalleria	Ai reggimenti d'artiglieria da campagna	Ai reggimenti d'artiglieria da fortezza	Ai reggimenti del genio	Alle scuole militari e battaglioni d'istruzione	Ai distretti militari	Agli stabilimenti penali militari	Totali
Colonnelli medici	4	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14
Tenenti colonnelli medici	»	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18
Maggiori medici	1	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	31
Capitani medici	3	56	»	80	10	20	10	4	2	2	62	1	250
Tenenti medici	»	70	1	160	30	20	10	4	2	4	»	1	301
Sottotenenti medici													101
Totali . . .	8	184	1	240	40	40	20	8	4	6	62	2	615

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 30.

Tabella graduale e numerica di formazione del corpo del commissariato militare.

10	Colonnelli commissari.
11	Tenenti colonnelli commissari.
28	Maggiori commissari.
106	Capitani commissari.
97	Tenenti commissari.
49	Sottotenenti commissari.
301	Totale.
128	Scrivani locali (alle direzioni di commissariato ed ai panifici militari).

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 32.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali contabili.

COMANDO, CORPO ED UFFICIO cui gli ufficiali sono addetti	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti	Totali
Comando del corpo di stato maggiore	»	1	2	3		6
80 Regg. di fanteria	»	»	80	240		320
10 Regg. di bersaglieri	»	»	10	30		40
20 Regg. di cavalleria	»	»	40	40		80
10 Regg. d'artiglieria da campagna	»	»	20	20		40
4 Regg. d'artiglieria da fortezza .	»	»	8	8		16
2 Regg. del genio	»	»	4	6		10
62 Distretti militari	»	29	142	270		441
Carabinieri Reali.	»	»	12	24		36
Corpo invalidi e veterani. . . .	»	»	1	3		4
Ospedali militari e farmacia centrale	»	»	21	55		76
Servizio delle sussistenze militari .	»	11	40	94		145
Istituto topografico militare . . .	»	1	2	2		5
Scuole militari e battaglioni d'istruz.	»	1	13	18		32
Ufficio di revis. delle contab. e matric.	3	3	8	24		38
Ufficio di personali militari vari .	1	2	6	12		21
Magazzini centrali e opificio arredi	3	4	15	33		55
Stabilimenti militari penali . . .	»	»	1	4		5
Totali . .	7	52	425	591	295	1370

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 33.

Tabella graduale numerica di formazione del personale della giustizia militare.

1	Presidente del tribunale supremo di guerra e marina (generale d'esercito o tenente generale) (compreso nella tabella dello stato maggiore generale).	
8	Giudici del tribunale supremo di guerra e marina.	3 ufficiali generali (compresi nella tabella dello stato maggiore generale). 3 consiglieri di Stato. 2 presidenti di sezione o consiglieri della corte d'appello.
5	Giudici supplenti del tribunale supremo di guerra e marina.	2 ufficiali generali (compresi nella tabella dello stato maggiore generale). 3 consiglieri di Stato o della corte d'appello.
1	Avvocato generale militare.	
1	Sostituto avvocato generale militare di 1ª classe.	
1	Id. id. 2ª id.	
5	Avvocati fiscali militari di 1ª classe.	
5	Id. id. 2ª id.	
11	Id. id. 3ª id.	
6	Sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe.	
8	Id. 2ª id.	
9	Id. 3ª id.	
23	Ufficiali istruttori e sostituti istruttori.	
1	Segretario principale di 1ª classe.	
2	Id. 2ª id.	
5	Segretari di 1ª classe.	
5	Id. 2ª id.	
11	Id. 3ª id.	
21	Sostituti segretari.	
14	Sostituti segretari aggiunti.	
143	Totale.	
35	Scrivani locali.	

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 35.

Tabella graduale e numerica di formazione del personale farmaceutico militare.

1	Chimico farmacista ispettore (addetto al comitato di sanità militare).	
1	Farmacista direttore (direttore della farmacia centrale militare).	
20	Farmacisti principali (3 alla farmacia centrale e 17 agli ospedali militari).	
26	Farmacisti (3 alla farmacia centrale, 21 agli ospedali, 2 ai reclusori militari).	
21	Sottofarmacisti.	(1 alla segreteria del comitato di sanità militare, 2 alla farmacia centrale, 40 agli ospedali militari).
22	Sottofarmacisti aggiunti.	
91	Totale	

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 39.

Tabella numerica riepilogativa degli scrivani locali.

Numero degli scrivani locali	
40	Ministero della guerra.
4	Comitato di stato maggiore generale.
20	Comitato di artiglieria e genio.
5	Comitato delle armi di linea.
127	Comando del corpo di stato maggiore, comandi di corpo d'armata e comandi di divisione militare.
20	Comandi superiori dei distretti.
88	Comandi e direzioni di artiglieria.
112	Comandi e direzioni del genio.
4	Depositi d'allevamento cavalli.
536	Distretti militari (parte pel servizio di scritturazione e parte per quello di assistenti a magazzini).
261	Comitato e legioni dei reali carabinieri.
65	Comitato di sanità militare, ospedali militari e farmacia centrale.
128	Direzioni di commissariato e panifici militari.
35	Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari.
11	Scuola di guerra (parte per la scritturazione e parte assistenti).
3	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.
21	Accademia militare
38	Scuola militare (parte per la scritturazione e parte assistenti).
84	Collegi militari
3	Scuola normale di fanteria.
3	Scuola normale di cavalleria.
7	Istituto topografico militare.
85	Ufficio di revisione delle contabilità e delle matricole dei corpi.
20	Ufficio di personali militari vari.
36	Magazzini centrali militari e opificio arredi militari.
16	Stabilimenti militari penali.
1772	Totale.

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

N. **57**. — STIPENDI NELL'ESERCITO. (Nota N. 29). — **R. Decreto che stabilisce le indennità per le spese d'ufficio, d'alloggio e mobilio pei comandi di corpo d'armata, pei comandi di divisione militare territoriale, pei comandi superiori dei distretti e per le direzioni di commissariato militare.** — 22 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 22 marzo 1877, N. 3750 (serie 2ª), che modifica la circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge 30 settembre 1873,

Visto il Nostro Decreto in data 7 marzo 1875, che stabilisce gli assegni eventuali e le indennità varie nell'Esercito,

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Ai comandi di corpo d'armata ed a quelli di divisione, ai comandi superiori dei distretti ed alle direzioni di commissariato militare, istituiti in virtù della precitata legge e descritti nell'annesso specchio, sono assegnate, per le spese di ufficio, d'alloggio e mobilio, le indennità rispettivamente indicate nello specchio medesimo, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

A queste indennità sono estese le disposizioni di massima che fan seguito al quadro E annesso al precitato Nostro Decreto del 7 marzo 1875.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

L. Mezzacapo.

Specchio delle indennità assegnate ai sottoindicati comandi ed uffici.

Assegno per le spese d'ufficio (Specchio 1°). .

COMANDI OD UFFICI		Importo annuo dell'assegno per cancelleria	Importo annuo dell'assegno per combustibile	MESI nei quali va suddivisa la quota pel combustibile
Comando di corpo d'armata	Piacenza .	2000	500	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo.
	Bologna . .	2000	500	
	Bari	2000	300	Dicembre, gennaio, febbraio.
Comando di divisione	Piacenza .	1700	500	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo.
	Brescia . .	1500	500	
	Ancona . .	1300	400	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
	Catanzaro .	1300	300	Dicembre, gennaio, febbraio.
Comando superiore dei distretti di	Torino. . .	600	250	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo.
	Milano . .	600	250	
	Brescia . .	600	250	
	Padova . .	600	250	
	Firenze . .	600	200	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
	Roma . . .	600	150	Dicembre, gennaio, febbraio.
	Napoli. . .	600	150	
	Palermo . .	600	150	
	Alessandria	600	250	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo.
	Piacenza .	600	250	
	Genova . .	600	250	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
	Verona . .	600	250	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo.
	Bologna . .	600	250	
	Ancona . .	600	200	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
	Perugia . .	600	200	
	Chieti . . .	600	200	
	Salerno . .	600	150	Dicembre, gennaio, febbraio.
	Bari	600	150	
	Catanzaro .	600	150	
	Messina . .	600	150	
Direzioni di commissariato militare	Piacenza .	800	400	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo.
	Brescia . .	500	300	
	Ancona . .	500	200	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
	Catanzaro .	500	150	Dicembre, gennaio, febbraio.

Indennità per spese di alloggio, mobilio, illuminazione e riscaldamento (Specchio 2°).

INDICAZIONE DELLE CARICHE		Indennità mensile assegnata per alloggio e mobilio	per illuminazione e riscaldamento	in Totale
Comandante del corpo d'armata di	Piacenza .	720	80	800
	Bologna .	720	80	800
	Bari . . .	720	80	800
Comandante della divisione di	Piacenza .	270	30	300
	Brescia . .	270	30	300
	Ancona . .	360	40	400
	Catanzaro.	270	30	300

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

N. **58.** STIPENDI NELL'ESERCITO. (Nota N. 30). — **Regio Decreto che stabilisce le indennità per le spese di ufficio per il tribunale supremo di guerra e marina e pei tribunali militari territoriali.** — 22 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 17 maggio 1877, con cui sono sono stabilite le sedi dei tribunali militari territoriali,

Visto il Nostro Decreto in data 7 marzo 1875, che stabilisce gli assegni eventuali e le indennità varie nell'Esercito,

Sulla proposta del Nostro ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al tribunale supremo di guerra e marina ed ai tribunali militari territoriali, istituiti in virtù del precitato Nostro Decreto del 17 maggio 1877 e descritti nell'annesso specchio, sono assegnate, per le spese d'ufficio, le indennità rispettivamente indicate nello specchio medesimo, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

A queste indennità sono estese le disposizioni di massima che fan seguito al quadro E annesso al precitato Nostro Decreto del 7 marzo 1875.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

Specchio delle indennità assegnate ai sotto indicati uffici.

Assegno per le spese d'ufficio (Specchio 1°).

COMANDI OD UFFICI		Importo annuo dell'assegno per cancelleria	Importo annuo dell'assegno per combustibile	MESI nei quali va suddivisa la quota per il combustibile
Tribunale supremo		5200	800	Dicembre, gennaio, febbraio.
Tribunale militare di	Torino	900	600	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo.
	Alessandria	600	400	
	Milano	700	600	
	Brescia	600	500	
	Verona	800	500	
	Venezia	700	300	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
	Piacenza	600	400	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo.
	Genova	800	400	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
	Bologna	700	500	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo.
	Ancona	500	300	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
	Firenze	700	400	
	Perugia	700	400	Dicembre, gennaio, febbraio.
	Roma	600	300	
	Chieti	600	300	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
	Napoli	1050	300	Dicembre, gennaio, febbraio.
	Salerno	500	300	
	Bari	500	300	
	Catanzaro	500	300	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
	Palermo	700	300	Dicembre, gennaio, febbraio.
	Messina	500	300	
	Cagliari	300	200	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio.

Roma, addì 20 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

N. **59**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 52). — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. (Nota N. 12). — **Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dalla legge sulla circoscrizione militare territoriale in data 22 marzo 1877 e dai RR. Decreti del 17 e 20 maggio 1877**. — 23 maggio.

1. Col 1° giugno 1877 andrà in vigore la nuova circoscrizione militare territoriale del Regno, e da quel giorno avranno effetto i cambi di giurisdizione e di ripartimento territoriale disposti dal R. Decreto del 17 maggio 1877 che determina la circoscrizione militare provvisoria, salvo in quanto è riservato dalle disposizioni transitorie inserte nel presente *Atto*.

Questa circoscrizione provvisoria differisce in alcune parti da quella prescritta dalla legge; siccome però le differenze si riferiscono soltanto alla formazione dei distretti militari, così da questa circoscrizione si passerà gradatamente a quella definitiva mediante successivi aumenti o diminuzioni di territorio dei comandi di corpo d'armata e di divisione.

Comandi di corpo d'armata e di divisione militare.

2. Gli specchi N. 1 e 2 stabiliscono la composizione degli stati maggiori dei comandi di corpo d'armata e dei comandi delle divisioni militari, i quali dovranno assumere le denominazioni ufficiali indicate dallo specchio N. 4.

Agli attuali comandi generali venendo sostituiti i comandi di corpo d'armata, s'intendono devoluti a questi ed ai rispettivi titolari tutti gli assegni che le vigenti disposizioni fissano per i comandanti generali; come pure ai comandi di corpo d'armata, devono riferirsi tutte le prescrizioni relative ai doveri, alle attribuzioni, ecc., dei comandi generali.

Comandi superiori dei distretti.

3. Lo specchio N. 3 stabilisce la composizione dei comandi superiori dei distretti e lo specchio N. 4 indica la loro denominazione ufficiale.

Ai colonnelli destinati a tener posto di maggiori generali nei comandi superiori dei distretti di Torino, Milano, Brescia, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo spettano gli assegnamenti fissati pei colonnelli investiti di funzioni inerenti al grado di maggior generale (R. Decreto 24 dicembre 1874, *Atto* 10 del 1875).

A quelli destinati agli altri 12 comandi superiori dei distretti spettano gli assegnamenti stabiliti pei colonnelli dell'arma di fanteria.

Carabinieri Reali.

4. Il ripartimento delle 11 legioni territoriali è determinato dal R. Decreto del 20 maggio 1877 e relativo *Atto* N. 64 e, come è detto al N. 1 del presente *Atto*, dovrà andare in vigore a datare dal 1° giugno 1877.

Al 1° giugno i comandanti delle legioni, secondo il nuovo scompartimento dell'arma, assumeranno però soltanto il comando per tutto ciò che riguarda la disciplina e la direzione del servizio d'istituto.

Per la parte amministrativa invece, il personale delle provincie che fanno passaggio ad altre legioni continuerà ad essere considerato sino al 1° luglio come ancora appartenente alle legioni perdenti.

Pel mese di giugno rimarranno a Catanzaro gli scrivani locali, un ufficiale contabile ed il relatore; con quest'ultimo, sotto la direzione dell'ufficiale superiore comandante l'arma nella provincia e col concorso del capitano comandante nel circondario e di uno degli ufficiali subalterni, ivi residenti, verrà composto un consiglio d'amministrazione per chiudere la contabilità del 2° trimestre della legione cessante.

Comandi territoriali e direzioni territoriali d'artiglieria e genio.

5. Gli specchi N. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 stabiliscono il riparto organico del personale pei servizi territoriali di artiglieria e del genio ed indicano i comandi locali e le sezioni staccate dipendenti da ciascheduna direzione territoriale.

Col 1° del mese di giugno s'intenderà sciolto il consiglio

di amministrazione della soppressa direzione territoriale del genio di Mantova, e quel consiglio verrà sostituito da un ufficio di liquidazione.

Il personale componente il predetto consiglio rimarrà per altro responsabile delle operazioni contabili relative ai trimestri non ancora sistemati.

Apposite istruzioni regoleranno le norme di contabilità da osservarsi dal menzionato ufficio di liquidazione e dai consigli di amministrazione delle direzioni del genio la cui circoscrizione territoriale verrà variata.

Direzioni di sanità militare.

6. Gli specchi N^i 12 e 13 determinano il riparto organico del personale delle 20 direzioni di sanità, e gli ospedali e le infermerie dipendenti da ciascuna direzione.

Per la formazione delle 4 nuove compagnie di sanità e pel riordinamento delle attuali 16 il Ministero emanerà apposite istruzioni.

Gli ospedali succursali e le infermerie di presidio che, per effetto della nuova circoscrizione militare territoriale, devono cambiare di direzione, continueranno a funzionare amministrativamente fino al 1° luglio sotto la dipendenza delle direzioni o dei distretti da cui si distaccano.

Perciò anche gli ospedali militari succursali di Piacenza, Brescia ed Ancona continueranno per tutto giugno a funzionare come succursali delle rispettive antiche direzioni di Alessandria, Verona e Perugia, e si convertiranno in direzioni di sanità soltanto a datare dal 1° luglio. E così pure l'infermeria di presidio di Catanzaro continuerà ad essere amministrata per conto del distretto militare e si trasformerà in direzione di sanità soltanto al 1° luglio.

Direzioni territoriali di commissariato.

7. Gli specchi N^i 14 e 15 stabiliscono il riparto organico del personale ed indicano le sezioni staccate di commissariato ed i panifici militari per ciascuna direzione territoriale.

Giustizia militare.

8. Lo specchio N. 16 determina il riparto del personale della giustizia militare in base alla tabella di formazione unita al R. Decreto del 20 maggio 1877.

Compagnie alpine.

9. Le compagnie alpine dipendono dai comandi delle divisioni militari territoriali nelle quali hanno sede i rispettivi distretti amministrativi; le compagnie che venissero a trovarsi in altra divisione si considererannno come distaccate.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

Specchio N. 1.

Specchio di riparto organico di un comando di corpo d'armata.

Ciascun comando di corpo d'armata è composto come segue:

1	Comandante di corpo d'armata (generale d'esercito o tenente generale).
1	Capo di stato maggiore (colonnello o tenente colonnello di stato maggiore).
1	Maggiore di stato maggiore.
1	Capitano di stato maggiore (effettivo od aggregato).
1	Tenente di stato maggiore (id. id.).
1	Capitano applicato di stato maggiore.
6	Totale ufficiali.
3	Scrivani locali.
4	Ordinanze d'ufficio.

Specchio N. 2.

Specchio di riparto organico di un comando di divisione militare territoriale.

Ciascun comando di divisione militare territoriale è composto come segue:

1	Comandante di divisione militare (tenente generale).
1	Capo di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore di stato maggiore).
1	Capitano di stato maggiore (effettivo od aggregato).
1	Ufficiale inferiore di stato maggiore (effettivo od aggregato).
1	Capitano applicato di stato maggiore.
5	Totale ufficiali.
3	Scrivani locali.
4	Ordinanze d'ufficio.
	I comandi delle divisioni militari di Torino (1ª), Milano (3ª), Verona (5ª), Firenze (11ª), Roma (13ª), Napoli (15ª) e Palermo (19ª) hanno in più:
1	Capitano di stato maggiore (effettivo od aggregato).
1	Capitano applicato di stato maggiore.
1	Ufficiale subalterno delle armi di linea, comandato.
2	Scrivani locali.
2	Ordinanze d'ufficio.

Specchio N. 3.

Specchio di riparto organico di un comando superiore dei distretti.

Ciascun comando superiore dei distretti è composto come segue:

1	Maggiore generale o colonnello di fanteria.
1	Capitano di fanteria.
1	Scrivano locale.

I comandi superiori dei distretti che sono retti da un maggior generale o colonnello incaricato di farne le veci sono i seguenti: Torino, Milano, Brescia, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo.

Gli altri 12 comandi superiori dei distretti sono retti da colonnelli dell'arma di fanteria.

Specchio N. 4.

—

Denominazione dei nuovi comandi.

SEDE DEL COMANDO	DENOMINAZIONE UFFICIALE
Corpi d'armata	
Torino	Comando del I° Corpo d'armata.
Milano	Id. II° id.
Verona	Id. III° id.
Piacenza	Id. IV° id.
Bologna	Id. V° id.
Firenze	Id. VI° id.
Roma	Id. VII° id.
Napoli	Id. VIII° id.
Bari	Id. IX° id.
Palermo	Id. X° id.
Divisioni	
Torino	Comando della divisione milit. di Torino (1ª)
Alessandria	Id. Alessandria (2ª)
Milano	Id. Milano (3ª)
Brescia	Id. Brescia (4ª)
Verona	Id. Verona (5ª)
Padova	Id. Padova (6ª)
Piacenza	Id. Piacenza (7ª)
Genova	Id. Genova (8ª)
Bologna	Id. Bologna (9ª)
Ancona	Id. Ancona (10ª)
Firenze	Id. Firenze (11ª)
Perugia	Id. Perugia (12ª)
Roma	Id. Roma (13ª)
Chieti	Id. Chieti (14ª)
Napoli	Id. Napoli (15ª)
Salerno	Id. Salerno (16ª)
Bari	Id. Bari (17ª)
Catanzaro	Id. Catanzaro (18ª)
Palermo	Id. Palermo (19ª)
Messina	Id. Messina (20ª)

(*Segue*) Specchio N. 4.

(*Segue*) **Denominazione dei nuovi comandi.**

SEDE DEL COMANDO	DENOMINAZIONE UFFICIALE
Comandi superiori dei distretti	
Torino	Comando superiore dei distretti militari della divisione di Torino.
Milano	Comando superiore dei distretti militari della divisione di Milano.
. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .
Distretti	
Torino	Comando del distretto milit. di Torino
Alessandria . . .	Id. Alessandria
Cuneo	Id. Cuneo
. . . . .	Continuando la denominazione presentemente
. . . . .	in vigore per tutti i distretti.
	I distretti militari conservano pure il numero d'ordine stabilito per ciascuno di essi, ma non lo accennano nel carteggio d'ufficio.

Specchio N. 5.

Comandi di fortezza.

FORTEZZE	DIVISIONE militare da cui dipendono	DA CHI è esercitato il comando
Alessandria .	Alessandria. .	Comandante del presidio.
Ancona . . .	Ancona . . .	Id.
Bard. . . .	Torino . . .	Comandante speciale.
Bologna. . .	Bologna. . .	Comandante del presidio.
Capua . . .	Napoli . . .	Id.
Casale . . .	Alessandria. .	Id.
Civitavecchia .	Roma . . .	Comandante speciale.
Exilles . . .	Torino . . .	Id.
Fenestrelle. .	Torino . . .	Id.
Gaeta . . .	Napoli . . .	Comandante del presidio.
Genova . . .	Genova . . .	Id.
Legnago . .	Verona . . .	Comandante speciale.
Mantova . .	Verona . . .	Comandante di presidio stabile.
Messina. . .	Messina . . .	Comandante del presidio.
Palmanova. .	Padova . . .	Comandante speciale.
Peschiera . .	Verona . . .	Id.
Piacenza . .	Piacenza. . .	Comandante del presidio.
Pizzighettone .	Piacenza. . .	Comandante speciale.
Portoferraio .	Firenze . . .	Id.
Rocca d'Anfo .	Brescia . . .	Id.
Taranto. . .	Bari	Id.
Venezia. . .	Padova . . .	Comandante di presidio stabile.
Ventimiglia .	Genova . . .	Comandante speciale.
Verona . . .	Verona . . .	Comandante del presidio.

SPECCHIO N. 6.

Specchio di riparto organico dei comandi territoriali d'artiglieria.

	Comandi territoriali di artiglieria		
	Bologna, Piacenza e Roma	Napoli e Verona	Torino
Comandante territoriale d'artiglieria (maggior generale)	1	1	1
Tenenti colonnelli o maggiori d'artiglieria	»	»	2
Capitani d'artiglieria	1	1	5
Tenenti o sottotenenti di artiglieria (comandati dai reggimenti per disposizione ministeriale)	1	1	1
Totale ufficiali	3	3	9
Impiegati del personale ragionieri d'artiglieria	»	»	2
Scrivani locali	1	2	5
Ordinanze d'ufficio	1	2	3

SPECCHIO N. 7.

Specchio di riparto organico del personale assegnato alle direzioni d'artiglieria.

DIREZIONI		Direttori colonnelli e tenenti colonnelli d'artiglieria	Tenenti colonnelli o maggiori d'artigl. (vice direttori ed applicati)	Capitani d'artiglieria	Tetenti o sottotenenti d'artiglieria	Impiegati del personale dei ragionieri d'artigl.	Capi tecnici d'artiglieria e genio	Scrivani locali
Direzione territoriale di	Alessandria	1	1	3	2	5	2	3
	Ancona	1	»	3	1	4	3	3
	Bologna	1	2	5	1	8	5	4
	Capua	1	3	6	4	10	6	4
	Firenze	1	1	5	2	6	4	3
	Genova	1	2	5	3	7	3	4
	Messina	1	»	4	2	6	3	3
	Piacenza	1	1	5	1	7	4	3
	Roma	1	1	3	2	5	2	3
	Torino	1	1	6	3	5	1	3
	Venezia	1	1	6	1	6	2	4
	Verona	1	2	9	4	9	5	4
Direzione dell'arsenale di costruzione di	Napoli	1	1	3	»	5	4	2
	Torino	1	1	4	»	6	5	3
Direzione fabbrica d'armi di	Brescia	1	»	4	»	5	12	3
	Torre Annunziata	1	»	4	»	4	13	3
	Terni	1	1	4	»	5	15	3
	Torino	1	1	5	»	5	15	3
Direzione fonderia di	Napoli	1	1	3	»	5	3	2
	Genova	1	1	4	»	5	5	3
	Torino	1	1	5	»	6	4	3
Direzione laboratorio di precisione		1	2	4	»	7	7	4
Direzione polverificio di	Fossano	1	»	4	»	4	3	3
	Scafati	1	»	3	»	3	3	3
A disposizione del ministero della guerra		»	»	7	»	5	»	»
Totali		24	24	114	26	143	129	76

Nota. — 1° Gli ufficiali superiori e capitani appartengono allo stato maggiore dell'arma. Gli ufficiali subalterni sono comandati dai reggimenti per disposizione ministeriale.

2° Alla direzione territoriale d'artiglieria di Torino sono comandati dall'ufficio de' personali militari vari, un capitano contabile ed un ufficiale subalterno contabile delle campagnie operai e veterani d'artiglieria.

Specchio N. 8.

Comandi locali di artiglieria compresi in ogni direzione territoriale.

DIREZIONI	COMANDI LOCALI
Torino . .	Bard — Exilles — Fenestrelle.
Alessandria	Casale — Vinadio.
Piacenza .	Pavia —Parma — Pizzighettone.
Genova . .	Savona — Spezia — Ventimiglia.
Verona . .	Milano — Brescia — Peschiera — Rocca d'Anfo — Legnago — Mantova.
Venezia. .	Chioggia — Palmanova — Treviso.
Bologna. .	Modena.
Ancona . .	— —
Firenze. .	Livorno — Portoferraio — Siena — Orbetello — Perugia.
Roma . .	Civitavecchia — Aquila — Campobasso — Foggia — Cagliari — Sassari.
Capua . .	Napoli — Gaeta — Salerno — Bari — Brindisi — Lecce — Potenza — Monteleone — Reggio Calabria.
Messina. .	Palermo — Siracusa — Girgenti.

Specchio N. 9.

Specchio di riparto organico dei comandi territoriali del genio.

	Comandi territoriali del genio	
	Bologna e Piacenza	Napoli, Roma, Torino e Verona
Comandante territoriale del genio (maggior generale).	1	1
Capitano del genio	1	1
Tenente o sottotenente del genio	»	1
Totale ufficiali . . .	2	3
Impiegato del personale ragioniere del genio . . .	1	1
Scrivani locali	1	1
Ordinanze d'ufficio	2	2

SPECCHIO N. 10.

Specchio di riparto organico del personale assegnato alle direzioni del genio.

DIREZIONI	Direttore (colonnello o tenente colonnello) del genio	Tenenti colonnelli o maggiori del genio (vice direttori e comandanti locali)	Capitani del genio	Tenenti o sottotenenti del genio	Impiegati del personale dei ragionieri del genio	Assistenti locali del genio	Scrivani locali
Direzione territoriale di Alessandria	1	»	7	3	11	8	5
Direzione territoriale di Ancona	1	»	4	4	9	7	6
Direzione territoriale di Bari	1	1	6	2	7	9	6
Direzione territoriale di Bologna	1	1	7	3	9	10	6
Direzione territoriale di Capua	1	»	6	3	10	6	6
Direzione territoriale di Firenze	1	2	9	3	18	11	8
Direzione territoriale di Genova	1	1	10	3	15	11	6
Direzione territoriale di Messina	1	»	5	2	7	6	5
Direzione territoriale di Milano	1	2	5	2	9	9	5
Direzione territoriale di Napoli	1	2	10	4	13	14	8
Direzione territoriale di Palermo	1	1	6	3	8	6	5
Direzione territoriale di Piacenza	1	1	7	3	12	10	6
Direzione territoriale di Roma	1	2	13	5	20	17	8
Direzione territoriale di Torino	1	1	10	5	18	11	6
Direzione territoriale di Venezia	1	1	7	3	15	9	6
Direzione territoriale di Verona	1	2	9	4	14	10	8
Direzione provvisoria di Spezia	1	1	7	4	11	6	6
A disposizione del ministero della guerra	»	»	4	2	5	»	»
Officine di costruzione dei 2 reggimenti del genio	»	»	»	»	8	»	»
Totali	17	18	132	58	219	160	106

Nota. — Alle officine di ciascun reggimento del genio sono assegnati 3 capi tecnici d'artiglieria e genio.

SPECCHIO N. 11.

—

Comandi locali e sezioni staccate del genio dipendenti da ciascuna direzione del genio militare.

DIREZIONE territoriale	COMANDI locali	SEZIONI STACCATE
Torino . .	—	
Alessandria	—	Cuneo — Casale
Piacenza .	—	Pavia — Parma — Cremona.
Genova . .	—	
Milano . .	Brescia .	
Verona . .	Mantova.	Legnago — Peschiera.
Venezia. .	—	Padova — Udine.
Bologna. .	—	
Ancona . .	—	Forlì.
Firenze. .	Perugia .	Livorno — Pisa — Portoferraio — Terni.
Roma . .	Chieti .	Cagliari — Sassari — Civitavecchia — Foggia.
Capua . .	—	Caserta — Gaeta.
Napoli . .	Salerno .	
Bari . . .	Catanzaro	Reggio Calabria.
Palermo .	—	Girgenti.
Messina. .	—	Catania — Siracusa.

Nota. — I comandi locali stanziati nelle divisioni militari territoriali in cui non siavi la sede di una direzione territoriale del genio sopraintendono al servizio non solo della piazza, sede del comando locale, ma a quello altresì di tutte le piazze e sezioni staccate esistenti nella circoscrizione territoriale della divisione territoriale.

Specchio N. 12.

Specchio di riparto del personale addetto alle

	Alessandria	Ancona	Bari	Bologna	Brescia	Catanzaro	Chieti	Firenze
Direttori { Colonnelli medici	»	»	1	1	»	»	»	1
Direttori { Tenenti colonn. medici.	1	1	»	»	1	1	1	»
Tenenti colonnelli medici	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori medici	2	1	1	2	1	1	1	1
Capitani medici	3	2	2	3	1	1	1	3
Tenenti e sottotenenti medici	4	2	2	2	2	2	2	5
Totale ufficiali medici	10	6	6	8	5	5	5	11
Farmacisti principali	1	1	1	1	»	»	»	1
Farmacisti	1	»	»	1	1	1	1	2
Sottofarmacisti e sottofarmacisti aggiunti	3	1	3	1	1	2	1	2
Totali farmacisti	5	2	4	3	2	3	2	5
Capitani contabili	1	1	1	1	1	1	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	3	2	2	2	2	2	2	3
Totale ufficiali contabili	4	3	3	3	3	2	2	4
Scrivani locali	3	2	2	3	2	2	2	4
Furieri	1	1	1	1	1	1	1	1
Sergenti	3	2	3	3	2	2	2	4
Caporali maggiori (aiutanti)	2	1	1	1	1	1	1	2
Caporali furieri	1	1	1	1	1	1	1	1
Caporali (aiutanti)	6	1	2	2	5	1	1	2
Caporali (infermieri)	3	2	3	3	2	2	2	3
Appuntati (infermieri)	3	2	3	3	2	2	2	3
Soldati (aiutanti)	12	6	7	8	6	6	6	14
Soldati (infermieri)	71	25	32	42	44	22	23	46
Totale	102	41	53	64	64	38	39	76

Nota. — Negli uomini di truppa sono compresi i caporali aiutanti ed i soldati infermieri da

irezioni di sanità militare ed agli ospedali militari.

Genova	Messina	Milano	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Piacenza	Roma	Salerno	Torino	Verona	A disposizione del ministero	Totale
»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1	»	10
1	1	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	10
»	»	1	1	»	1	»	»	1	»	1	1	1	8
1	1	1	3	3	1	1	2	2	1	1	2	1	30
2	2	3	6	5	3	2	3	4	1	3	3	3	56
2	2	3	7	6	3	2	4	5	2	6	5	2	70
6	6	9	18	15	9	6	10	13	5	12	12	7	184
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	17
»	»	1	3	2	1	»	1	2	»	1	2	1	21
1	1	1	4	4	2	1	4	2	1	1	2	2	40
2	2	3	8	7	4	2	6	5	2	3	5	3	78
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	20
2	2	2	5	5	2	2	3	3	2	2	3	3	54
3	3	3	6	6	3	2	4	4	3	3	4	3	71
3	2	3	6	4	3	2	3	4	2	3	4	»	59
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	20
3	2	3	6	5	3	2	4	4	2	3	4	»	62
1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	2	»	27
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	20
3	1	3	4	7	2	1	2	2	1	10	4	»	60
4	2	4	7	7	4	2	3	4	2	3	4	»	66
4	2	4	7	7	4	2	3	4	2	3	4	»	66
6	7	9	23	22	8	6	12	13	6	8	13	»	198
32	25	53	110	117	46	24	45	66	26	85	72	»	1006
55	42	80	162	169	70	40	72	96	42	115	105	—	1525

segnarsi alle compagnie alpine.

Specchio N. 13.

Ospedali principali e succursali. — Infermerie di presidio e speciali.

DIREZIONI territoriali di sanità da cui dipendono	OSPEDALI principali	OSPEDALI succursali	INFERMERIE di presidio	INFERMERIE SPECIALI	
				di istituti militari	di compagnia di disciplina o stabilimenti militari di pena
Alessandria	Alessandria	Savigliano	Casale	—	—
Ancona	Ancona	—	—	—	—
Bari	Bari	—	Potenza	—	Taranto-Barletta.
Bologna	Bologna	—	—	Modena.	—
Brescia	Brescia	—	Rocca d'Anfo	—	Brescia.
Catanzaro	Catanzaro	—	Reggio Calabria-Cosenza	—	—
Chieti	Chieti	—	Isernia-Aquila	—	—
Firenze	Firenze	Livorno	—	Firenze	Pistoia.
Genova	Genova	—	—	—	Savona.
Messina	Messina	—	Catania-Siracusa	—	—
Milano	Milano	—	—	Milano	—
Napoli	Napoli	Caserta-Gaeta	Massa Lubrense	Napoli	Capri-Napoli-Gaeta.
Padova	Padova	Udine-Venezia	Treviso	—	Osoppo-Chioggia.
Palermo	Palermo	—	Trapani	—	—
Perugia	Perugia	—	—	—	—
Piacenza	Piacenza	Parma	Pavia-Cremona	—	—
Roma	Roma	Cagliari	Sassari	—	—
Salerno	Cava dei Tirreni	—	—	—	—
Torino	Torino	—	Bard	Torino	Fenestrelle-Exilles.
Verona	Verona	Mantova	Legnago	—	Peschiera.

Specchio N. 14.

Specchio di riparto organico di ufficiali commissari, di ufficiali contabili e di scrivani locali pel servizio di commissariato nelle direzioni territoriali.

	Alessandria	Ancona	Bari	Bologna	Brescia	Catanzaro	Chieti	Firenze	Genova	Messina	Milano	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Piacenza	Roma	Salerno	Torino	Verona	A disposizione del Ministero	Totale
Colonnelli commissari	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1	»	9
Tenenti colonnelli commissari . . .	1	1	1	»	1	»	»	»	1	1	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	9
Maggiori commissari	1	»	1	1	»	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	24
Capitani commissari	2	1	3	4	1	1	1	4	2	2	4	5	3	4	2	4	4	2	4	4	4	61
Tenenti e sottotenenti commissari. .	3	2	3	4	2	2	2	6	2	2	4	6	4	6	2	6	5	2	7	6	7	83
Maggiori contabili	»	»	1	1	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1	1	11
Capitani contabili	3	2	1	2	1	1	»	3	1	1	3	4	3	1	1	4	2	1	1	2	3	40
Tenenti e sottotenenti contabili . .	6	4	2	4	2	1	»	6	3	3	7	9	8	3	3	7	5	2	3	5	11	94
Scrivani locali (uffici commissariato).	3	2	3	4	2	2	2	5	3	3	4	6	4	4	3	4	7	3	4	4	»	72
Scrivani locali (panifici militari). .	4	2	2	3	1	1	»	4	2	2	3	5	5	2	2	4	6	2	3	3	»	56

Nota. — Le direzioni di commissariato aventi sede nelle città capiluoghi di comando di corpo d'armata provvederanno pure al servizio di commissariato richiesto pei magazzini vestiario da corpo d'armata.

SPECCHIO N. 15.

Sezioni staccate di commissariato militare e panifici militari.

DIREZIONI territoriali di commissariato da cui dipendono	SEZIONI staccate	PANIFICI MILITARI
Torino . .	—	Torino.
Alessandria	—	Ales-andria — Casale — Savigliano.
Piacenza .	Parma .	Pavia — Piacenza — Parma — Cremona.
Genova . .	—	Genova.
Milano . .	—	Milano — Novara — Vercelli.
Brescia . .	—	Brescia.
Verona . .	—	Verona — Mantova.
Padova . .	Venezia .	Padova — Venezia — Udine — Treviso.
Bologna .	—	Bologna — Modena.
Ancona . .	—	Forlì — Ancona.
Firenze . .	Livorno .	Firenze — Livorno — Lucca.
Perugia . .	—	Perugia — Siena.
Roma . .	Cagliari .	Roma — Cagliari.
Chieti . .	—	
Napoli . .	Caserta .	Napoli — Caserta — Capua — Gaeta.
Salerno . .	—	Salerno.
Bari . . .	—	Bari.
Catanzaro .	—	Reggio Calabria.
Palermo .	—	Palermo.
Messina . .	—	Messina — Siracusa.

Specchio N. 16.

—

Specchio di riparto organico del personale della giustizia militare.

UFFICIO	Avvocato generale militare	Sostituti avvocati generali militari	Avvocati fiscali militari	Sostituti avvocati fiscali militari	Segretari principali	Segretari	Sostituti segretari	Sostituti segretari aggiunti	Ufficiali istruttori	Sostituti ufficiali istruttori	Scrivani locali	Sostituti istruttori aggiunti
Tribunale supremo	1	2	»	»	3	»	1	1	»	»	3	»
Tribunale di Torino	»	»	1	2	»	1	2	1	1	»	2	1
Alessandria	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	1	1
Milano	»	»	1	1	»	1	1	1	1	1	1	»
Brescia	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Verona	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	2	1
Venezia	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	2	1
Piacenza	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	2	1
Genova	»	»	1	2	»	1	2	1	1	»	3	1
Bologna	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Ancona	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1
Firenze	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Perugia	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Roma	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	2	1
Chieti	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1
Napoli	»	»	1	2	»	1	2	1	1	1	4	»
Salerno	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1
Bari	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Catanzaro	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1
Palermo	»	»	1	1	»	1	2	»	1	»	2	1
Messina	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Cagliari	»	»	1	»	»	1	»	1	1	»	1	1
Totali	1	2	21	23	3	21	21	14	21	2	35	19

Nota. — Il tribunale militare di Genova ha una sezione a Spezia.

I sostituti ufficiali istruttori aggiunti non fanno parte del personale della giustizia militare, essendo ufficiali effettivi ai distretti, ma destinati all'occorrenza a far le veci di ufficiale istruttore.

N. **60.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 136). — **Conteggio degli assegni del personale dei comandi superiori dei distretti.** — 24 maggio.

La contabilità degli assegnamenti del personale dei comandi superiori dei distretti militari è tenuta dall'ufficio d'amministrazione dei personali vari.

Gli ufficiali generali comandanti superiori, e i colonnelli che ne fanno le veci, sono compresi sul ruolo amministrativo dello stato maggiore generale; per gli altri ufficiali superiori ed inferiori e per gli scrivani locali sarà istituito un ruolo apposito.

Al Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875 saranno per ciò fatte le modificazioni seguenti:

1. A pagina 94, nel 3° comma del § 2° dopo le parole « stato maggiore generale dell'esercito » aggiungasi: *e pei colonnelli che tengono comandi superiori dei distretti in luogo di ufficiali generali.*

2. All'ultimo capoverso della stessa pagina aggiungasi: *Un ruolo 6bis per gli ufficiali superiori ed inferiori e per gli scrivani locali dei comandi superiori dei distretti, esclusi i colonnelli che tengono posto di ufficiali generali.*

3. A pagina 468 e 469, aggiunte consimili saranno rispettivamente fatte al capoverso *c)* e dopo il capoverso *f)* con serie *f*bis).

4. A pagina 472 primo capoverso: far seguitare l'inciso segnato colla lettera *a)* colle seguenti parole: *ed ai comandanti superiori dei distretti ed agli ufficiali e scrivani locali addetti ai comandi stessi.* *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **61**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 26). — **Passaggio dei distretti militari di Ancona, Chieti, Livorno e Messina dalla 2ª alla 3ª classe.** — 24 maggio.

Al 1° del mese di giugno i distretti militari di Ancona, Chieti, Livorno e Messina faranno passaggio dalla 2ª alla 3ª classe.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **62**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE. (Nota N. 84). — **Norme provvisorie di servizio per i comandanti superiori dei distretti militari**. — 25 maggio.

1. I comandanti superiori dei distretti militari hanno la superiore direzione e responsabilità di tutti i servizi affidati ai distretti della rispettiva divisione territoriale, cioè: istruzione, disciplina, buon governo dei materiali di mobilitazione in consegna ai distretti, ecc.

2. Nell'esercizio della loro autorità devono però lasciare una giusta libertà d'azione e d'iniziativa ai comandanti di distretto, segnatamente per quanto ha tratto all'amministrazione interna che ricade sotto la responsabilità dei consigli d'amministrazione.

Essi perciò devono dare tutte le direzioni generali che ritengono utili e necessarie, ed esigere che siano seguite, ma lasciare i particolari dell'esecuzione ai comandanti di distretto.

3. Essi devono tenersi in costante e continua relazione coi comandanti di distretto per essere sempre informati di ogni particolare di servizio dei distretti medesimi onde essere in grado di dirigerlo.

4. Sono loro devolute le ispezioni annuali amministrative ai rispettivi distretti, ma, indipendentemente da quelle ispezioni, devono trasmettere nella prima quindicina d'ogni semestre al Ministero della guerra (Segretariato generale) una particolareggiata relazione sull'andamento di tutti i servizi dei distretti dipendenti e sullo stato delle dotazioni di mobilitazione, di arredamento e di equipaggiamento.

5. I comandanti superiori hanno anche l'obbligo di fare ispezioni in qualunque tempo dell'anno per rendersi conto del modo con cui procede ogni ramo di servizio, essendone essi completamente e direttamente responsabili.

6. Oltre ai vari documenti d'ufficio inerenti alla carica che coprono, i comandanti superiori devono tenere:

a) un registro della forza per ogni distretto, coll'indicazione trimestrale, per ciascuna classe, del riparto numerico fra i corpi dei militari di truppa sotto le armi ed in congedo illimitato appartenenti per fatto di leva ai distretti dipendenti;

b) l'elenco degli ufficiali di milizia mobile, di complemento e di riserva per tutta la divisione militare; per l'impianto di tale elenco essi richiederanno le necessarie informazioni ai distretti ed ai comandanti di divisione;

c) un particolareggiato inventario trimestrale di tutti gli oggetti di arredamento e di equipaggiamento componenti le dotazioni di mobilitazione;

d) l'indicazione di tutti i locali occupati dai distretti o che dovrebbero essere occupati in caso di mobilitazione.

7. Per quanto concerne i servizi amministrativi e matricolari, i comandanti superiori dipendono direttamente dal Ministero della guerra. Disimpegnano invece tutte le altre attribuzioni sotto la dipendenza dei comandanti di divisione militare.

8. Per effetto dell'istituzione dei comandi superiori, cessano le attribuzioni prescritte pei comandi territoriali di artiglieria relativamente alle armi, buffetterie, carreggio e bardature in consegna ai distretti. Nelle ispezioni annuali a quei materiali i comandanti superiori possono però richiedere di essere assistiti da un ufficiale o da un capo tecnico d'artiglieria.

9. In caso di mobilitazione i comandanti superiori, alla partenza dei comandanti di divisione militare, devono assumere il comando territoriale della divisione per poi rimetterlo ai titolari che saranno nominati a tali cariche.

10. Gli studi di mobilitazione, in quanto possono concernere i servizi dei quali sono incaricati, i movimenti che devono verificarsi nella rispettiva divisione militare e la formazione dei riparti di milizia mobile, saranno ad essi fatti conoscere dal Ministero.

11. I comandanti superiori stabiliti nelle città sedi di comando di corpo d'armata devono inoltre esercitare una vigilanza sui magazzini vestiario da corpo d'armata; apposite norme regoleranno quell'incarico allorchè saranno formati i magazzini.

12. Ai comandanti superiori sarà inoltre affidata la direzione dei movimenti di truppa ed il servizio di tappa, segnatamente in occasione della chiamata della leva annua, della chiamata delle classi in congedo e del congedamento di classi. Apposite norme regoleranno questo speciale servizio.

13. La corrispondenza dei comandanti superiori si farà sempre per la via gerarchica eccetto per quanto riguarda i servizi amministrativi e matricolari, per i quali essi corrispondono direttamente col Ministero.

I comandanti di distretto nella loro corrispondenza col comando di divisione militare devono passare per il tramite del comando superiore; però per quanto riguarda il servizio di presidio essi fanno capo direttamente al comandante di presidio.

14. Gli ordini del giorno e le circolari che emanano dal comando della divisione o da autorità superiore vanno comu-

nicati direttamente ai distretti; una copia deve esserne in pari tempo mandata al comandante superiore.

15. Per i lavori d'ufficio sono addetti a ciaschedun comando superiore un capitano ed uno scrivano locale. Nelle circostanze di maggior lavoro, i comandanti superiori possono però rivolgersi ai comandanti delle divisioni militari che disporranno per un aiuto temporario, traendo il personale occorrente dai corpi dipendenti.

Similmente, durante le assenze per licenza o per malattia del capitano o dello scrivano locale addetti al comando superiore, il comandante territoriale della divisione disporrà, dietro regolare richiesta, perchè l'ufficiale o lo scrivano assente venga temporariamente rimpiazzato.

16. Allorchè il comandante superiore si assenta per licenza o per altro motivo, viene sostituito nelle sue funzioni dal comandante del distretto che risiede nel capoluogo della divisione militare. Questi, se superiore in grado, od a grado eguale più anziano degli altri comandanti di distretto della divisione, disimpegna tutte le attribuzioni di comandante superiore; in caso contrario, esso limita la sua azione alla semplice trasmissione delle carte d'ufficio.

Nelle brevi assenze per cagioni di servizio, il comandante superiore non sospende le sue funzioni.

17. Nei giri d'ispezione ai distretti i comandanti superiori non hanno facoltà di farsi accompagnare dall'ufficiale addetto al comando.

18. Il personale dei comandi superiori è preso in aggregazione dal distretto del luogo ove hanno sede i comandi e viene amministrato per conto dell'ufficio personali militari vari.

19. Pei distretti dell'isola di Sardegna, le attribuzioni prescritte pei comandanti superiori sono affidate a quel *comando di presidio stabile*.

20. Nel rapporto da trasmettersi a questo Ministero al 1° gennaio 1878, i comandanti superiori faranno tutte le proposte che stimeranno opportune per meglio assicurare l'andamento di questo nuovo servizio. A tali proposte i comandanti di divisione militare e di corpo d'armata faranno tutte quelle aggiunte ed osservazioni che stimeranno del caso.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **63**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 52). — **Formazione della 9ª brigata di cavalleria e nuova composizione delle brigate**. — 25 maggio.

A datare dal 1° giugno prossimo è costituita la 9ª brigata di cavalleria.

In conseguenza di ciò la formazione e la sede delle brigate di cavalleria saranno quali risultano dal seguente specchio:

Numero delle brigate	Reggimenti di cui è composta ciascuna brigata	Sede
1ª	Nizza (1°), Piemonte Reale (2°) e Lucca (16°).	Napoli
2ª	Genova (4°) e Foggia (11°)	Torino
3ª	Firenze (9°), Guide (19°) e Roma (20°) . . .	Milano
4ª	Aosta (6°) e Piacenza (18°)	Verona
5ª	Milano (7°) e Alessandria (14°).	Firenze
6ª	Montebello (8°) e Saluzzo (12°).	Roma
7ª	Vittorio Emanuele (10°) e Caserta (17°). . .	Milano
8ª	Savoia (3°) e Monferrato (13°)	Padova
9ª	Novara (5°) e Lodi (15°)	Saluzzo

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **64**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI. (Nota N. 29). — **Riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni.** — 25 maggio.

LEGIONE DI BARI.

PROVINCIA DI BARI.

Circondario. — BARI. — *Stazioni.* — Bari — Bari Porto — Acquaviva delle fonti — Canneto di Bari — Capurso — Casamassima — Modugno — Mola di Bari — Rutigliano — Turi — Tremiti (Serra Capriola) — (* Bitonto — Bitetto — Giovinazzo — Palo del Colle) — (* Monopoli — Castellana — Conversano — Fasano — Locorotondo — Polignano a Mare — Putignano).

ALTAMURA. — Altamura — Cassano delle Murge — Gioia del Colle — Gravina in Puglia — Grumo Appula — Toritto — Noci — Alberobello — Sant'Eramo in Colle.

BARLETTA. — Andria — Barletta — Bisceglie — Canosa di Puglia — Corato — Minervino Murge — Molfetta — Ruvo di Puglia — Spinazzola — Terlizzi — Trani.

PROVINCIA DI CATANZARO.

Circondario. — CATANZARO. — *Stazioni.* — Catanzaro — Marina di Catanzaro — Borgia — Cròpani — Sersale — Soveria di Catanzaro — Petrizia — Squillace — Taverna — Pentone — Tiriolo — (* Chiaravalle Centrale — Badolato — Davoli — Gasperina — Soverato).

COTRONE. — Cirò — Cotrone — Cutro — Petilia Policastro — Santa Severina — Savelli — Umbriatico — Strongoli.

MONTELEONE. — Arena — Briatico — Mileto — Monteleone di Calabria — Monterosso Calabro — Nicotera — Pizzo — Serra San Bruno — Soriano — Tropea.

NICASTRO. — Cortale — Feroleto Antico — Filadelfia — Gimigliano — Maida — Martirano — Nicastro — Nocera Tirinese — Sambiase — Serrastretta — Carlopoli — Severia Mannelli.

N.B. — Nei paesi segnati con * è stabilito un comando di sezione dal quale dipendono tutte le stazioni comprese nella parentesi.

PROVINCIA DI COSENZA.

Circondario. — COSENZA. — *Stazioni.* — Cosenza — Cerisano — Dipignano — Carolei — Rende — San Fili — Rose — Luzzi — S. Pietro in Guarano — S. Giovanni in Fiore — (* S. Marco Argentano — Acri — Bisignano — Tavernanova — Cerzeto — Mongrassano — Montalto Uffugo — Fagnano Castello — (* Rogliano — Aprigliano — Grimaldi — Parenti — Scigliano — Bianchi — Carpenzano — Colosini) — (* Spezzano Grande — Celico — Pedace).

CASTROVILLARI. — Amendolara — Cassano al Jonio — Castrovillari — Cerchiara — Lungro — Morano Calabro — Mormanno — Oriolo — San Sosti — Spezzano Albanese — Tarsia.

PAOLA. — Ajello in Calabria — Amantea Calabro — Lago — Belvedere Marittimo — Cetraro — Fiumefreddo Bruzio — Fuscaldo — Paola — Scalea — Verbicaro.

ROSSANO. — Campana — Cariati — Corigliano Calabro — Cropalati — Longobucco — Rossano — S. Demetrio Corone.

PROVINCIA DI LECCE.

Circondario. — LECCE. — *Stazioni.* — Lecce — Campi Salentino — S. Pier-Vernotico — Carpignano Salentino — Copertino — Martano — Monteroni di Lecce — Novoli — S. Cesario di Lecce — Vernole — (* Galatina — Corigliano d'Otranto — Sternatia — Otranto — Uggiano la Chiesa).

BRINDISI. — Brindisi — Ceglie Messapico — Francavilla d'Otranto — Mesagne — Latiano — Oria — Ostuni — Salice Salentino — S. Pancrazio Salentino — S. Vito dei Normanni.

GALLIPOLI. — Casarano — Galatone — Gallipoli — Maglie — Nardò — Parabita — Ruffano — Ugento — (* Tricase — Alessano — Galiano del Capo — Poggiardo — Nociglia — Presicce).

TARANTO. — Castellaneta — Genosa — Laterza — Grottaglie — Martina Franca — Massafra — Mottola — S. Giorgio sotto Taranto — Pulsano — Taranto — (* Manduria — Maruggio — Sava — Fragagnano).

PROVINCIA DI POTENZA.

Circondario. — POTENZA. — *Stazioni*. — Potenza — Vignola di Basilicata — Avigliano — Lagopesole — Picerno — Tito — Tolve — Vaglio di Basilicata — Trivigno — Vietri di Potenza — (* Acerenza — Palmira — Pietragalla — Genzano) — (* Marsico Nuovo — Brienza — Pietrafesa — Calvello — Corleto Perticara — Laurenzana — Montemurro — Saponara di Grumento — Viggiano).

LAGONEGRO. — Lagonegro — Latronico — Castelsaraceno — Lauria — Maratea — Moliterno — Rotonda — Castelluccio Inferiore — S. Chirico Raparo — (* Chiaromonte — S. Severino Lucano — Noepoli — Terranova di Pollino — Rotondella — Sant'Arcangelo — Tursi — Colobraro).

MATERA. — Matera — Montepeloso — Montescaglioso — Miglionico — Tricarico — Grassano — Grottole — (* Ferrandina — Craco — Pisticci — Bernalda — Montalbano Jonico — S. Mauro Forte — Stigliano — Aliano).

MELFI. — Barile — Forenza — Melfi — Palazzo San Gervasio — Montemilone — Pescopagano — Ruvo del Monte — Rionero in Volture — Venosa — Lavello — (* Muro Lucano — Bella — S. Fele).

PROVINCIA DI REGGIO.

Circondario. — REGGIO. — *Stazioni*. — Reggio — Bagnara Calabra — Bova — Calanna — Santo Stefano — Melito di Porto Salvo — Gallina (Sant'Agata) — Scilla — Villa San Giovanni.

GERACE. — Ardore — Plati — Bianco — Canlonia — Roccella Jonica — Gerace — Giojosa Jonica — Grotteria — — Mammola — Siderno Marina — Staiti — Stilo.

PALMI. — Cinquefrondi — Cittanova — Laureana di Borello — Rosarno — Oppido Mamertino — Palmi — Polistena — Radicena — Sant'Eufemia — Pedavoli — Seminara — Sinopoli.

LEGIONE DI BOLOGNA.

PROVINCIA DI ANCONA.

Circondario. — ANCONA. — *Stazioni*. — Ancona — Borgo Pio — Porto Mare (Ancona) — Camerano — Filottrano — Lo-

reto — Osimo — Agugliano — Castelfidardo — Offagna — (* Fabriano — Arcevia — Serra S. Quirico — Jesi — Cupramontana — Staffolo — Monte Carotto — Sasso Ferrato). — (* Sinigallia — Corinaldo — Montenovo — Montalboddo Morro d'Alba — Monte Marciano — Chiaravalle — Falconara Marittima — Monte S. Vito. Ripe).

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.

Circondario. — ASCOLI PICENO. — *Stazioni.* — Ascoli Piceno — Maltignano — Venarotta — Amandola — Montalto delle Marche — Castignano — Force — Offida — Momsampolo del Tronto — S. Benedetto del Tronto — (* Arquata del Tronto — Acquasanta — Monte Gallo).

FERMO. — Fermo — Monte S. Petrangeli — Porto San Giorgio — Grottamare — Monte Giorgio — Monte Rubbiano — Petritoli — Ripatransone — S. Vittoria in Materano — S. Elpidio a Mare.

PROVINCIA DI BOLOGNA.

Circondario. — BOLOGNA. — *Stazioni.* — S. Giovanni in Monte — Vinazetti — Borgo S. Pietro — Porta Navile — Pratello — Palatina — Castenaso — S. Lazzaro di Savena — Borgo Panigale — Casalecchio di Reno — Centonara (Ozzano dell'Emilia) — *(Sezione esterna di Bologna)* — Praduro e Sasso — Pianoro — Bazzano — Savigno — Budrio — Molinella — — Castel Maggiore — Loiano — S. Giorgio in Piano — San Pietro in Casale. — (* Minerbio — Cà dei Fabbri (Minerbio) — Malalbergo — S. Gabriele (Baricella). — (* S. Giovanni in Persiceto — Castelfranco dell'Emilia — Crevalcore — Castel d'Argile).

IMOLA. — Castel S. Pietro dell'Emilia — Imola — Sesto Imolese — Sasso Morelli — Mordano — Medicina — Castel Guelfo.

VERGATO. — Castiglione dei Pepoli — Porretta — Vergato.

PROVINCIA DI FERRARA.

Circondario. — FERRARA. — *Stazioni.* — Ferrara Principale — Levante — Mezzogiorno — Baura (Ferrara) — Francolino (Ferrara) — Pontelagoscuro (Ferrara) — S. Bartolomeo

in Bosco (Ferrara) — Vigarano Mainarda (Ferrara) — (*Sezione esterna di Ferrara*) — (* Argenta — S. Nicolò (Argenta) — Bondeno — Copparo — Berra (Copparo) — Ro (Copparo) — Portomaggiore — Masi del Torello (Portomaggiore — Ostellato).

CENTO. — Cento — Casumaro (Cento) — Renazzo (Cento) — Pieve di Cento — Poggio Renatico — Sant'Agostino.

COMACCHIO. — Codigoro — Mesola — Migliaro — Comacchio.

PROVINCIA DI FORLI'.

Circondario. — FORLI'. — *Stazioni*. — Forlì — Villafranca — Bertinoro — Forlimpopoli — Civitella di Romagna — Predappio — Meldola.

CESENA. — Cesena — Porta Fiume — Borello — Cesenatico — Mercato Saraceno — Sarsina — Savignano di Romagna — Longiano — Sogliano al Rubicone.

RIMINI. — Coriano — Morciano — Rimini — Borgo S. Giuliano — Verucchio — Saludeccio — Cattolica (San Giovanni in Marignano) — Sant'Arcangelo di Romagna.

PROVINCIA DI MACERATA.

Circondario. — MACERATA. — *Stazioni*. — Macerata — Monte Cassiano — Civitanova Marche — Porto Civitanova (Civitanova) — Morrovalle — Pausula — Mogliano — Treja — Appignano — Pollenza — (* Recanati — Potenza Picena — Monte Lupone — Monte Fano) — (* Tolentino — Cingoli — Apiro di Cingoli — Matelica — S. Ginesio — Loro Piceno — S. Severino Marche — Sarnano — Penna S. Giovanni — Urbisaglia).

CAMERINO. — Caldarola — Valcimara — Camerino — Castel Raimondo — Fiastra — Pieve Torina — Pioraco — Serravalle di Chienti — Visso.

PROVINCIA DI MODENA.

Circondario. — MODENA. — *Stazioni*. — Modena — Carpi — Formigine — Nonantola — Bastiglia — Sassuolo — Vignola.

MIRANDOLA. — Concordia — Finale dell'Emilia — Mirandola — Cavezzo — S. Prospero — Novi di Modena — S. Felice sul Panaro — Camposanto.

PAVULLO NEL FRIGNANO. — Fanano — Guiglia — Lama di Mocogno — Montefiorino — Montese — Pavullo nel Frignano — Pieve Pelago — Serramazzone (Montefestino) — Sestola — Zocca.

PROVINCIA DI PESARO.

Circondario. — PESARO. — *Stazioni.* — Pesaro — Gradara — S. Angelo in Lizzola — Fano — Saltara — Mondolfo — (* Pergola — Mondavio — Fratte Rosa — Montemaggiore al Metauro — Monte Porzio — S. Lorenzo in Campo).

URBINO. — Fossombrone — Isola di Fano (Fossombrone) — Macerata Feltria — S. Angelo in Vado — Lamol (Borgo Pace) — Urbania — Piobbico — Urbino — Fermignano — Tavoleto — Cappone (Colbordolo) — (* Cagli — Acqualagna — Cantiano) — (* Pennabilli — Sant'Agata Feltria — Talamello — San Leo — Monte Grimano).

PROVINCIA DI RAVENNA.

Circondario. — RAVENNA. — *Stazioni.* — Ravenna Borgo Adriano — Longana — Mezzano — Godo — Sant'Alberto — Santerno — Alfonsine — Russi — (* Cervia — Castiglione di Cervia (Cervia) — Cocolia (Ravenna) — S. Pietro in Vinculi (Ravenna).

FAENZA. — Brisighella — Fognano (Brisighella) — Pietra Mora (Brisighella) — Castel Bolognese — Solarolo — Faenza — Borgo Urbecco — Cosina — Felisio — Granarolo — (* Casola Valsenio — Fontana Elice — Riolo).

LUGO. — Bagnacavallo — Lugo — Chiesa Nuova in Voltana (Lugo) — S. Lorenzo in Selva (Lugo) — Cotignola — Fusignano — Massa Lombarda — Conselice — Lavezzola (Conselice) — Sant'Agata nel Santerno.

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA.

Circondario. — REGGIO NELL'EMILIA. — *Stazioni.* — Reggio nell'Emilia — Castellarano — Castelnuovo di Sotto — Correggio — Montecchio — Sant'Ilario d'Enza — Rubbiera — San Polo d'Enza in Caviano — Vezzano sul Crostolo — Scandiano — (* Castelnuovo nei Monti — Carpineti — Casina — Collagna — Villa Minozzo).

GUASTALLA. — Brescello — Guastalla — Luzzara — Novellara — Poviglio — Reggiolo.

LEGIONE DI CAGLIARI.

PROVINCIA DI CAGIARI.

Circondario. — CAGLIARI. — *Stazioni.* — Stampace Principale — Borgo Castello — Decimomannu — Monastir — Quartu Sant'Elena — Selargius — Sarocch — Sinnai — (*S. Pantaleo — S. Vito — S. Nicolò Gerrei — Senorbi) — (*Sanluri — Barumini — Lunamatrona — Mandas — Nuraminis — S. Gavino Monreale — Serramanna — Guasila).

IGLESIAS. — Carloforte — Fluminimaggiore — Guspini — Iglesias — Domusnovas — Siliqua — Villacidro — (*Santadi — Sant'Antioco — Teulada).

LANUSEI. — Ierzu — Gairo — Tertenia — Lanusei — — Seni — Tortoli — Baunei — (*Isili — Aritzo — Meana Sardo — Laconi — Nurri — Sorgono — Tonara).

ORISTANO. — Ales — Baressa — Cabras — Milis — Mogoro — Oristano — Senis — Terralba — Simaxis — (*Cuglieri — Bosa — Macomer — Santulussurgiu — Tresnuraghes — Sindia) — (*Ghilarza — Busachi — Neoelei — Fordongianus — Paulilatino — Sedilo).

PROVINCIA DI SASSARI.

Circondario. — SASSARI. — *Stazioni.* — Sassari Principale — Sassari Ponente — Ittiri — Osilo — Ossi — Ploaghe — Codrongianus — Portotorres — Sorso — (*Nulvi — Castelsardo — Laerru — Chiaramonti).

ALGHERO. — Alghero — Thiesi — Villanova Monteleone — (*Bonorva — Torralba — Pozzo Maggiore).

NUORO. — Bitti — Orune — Nuoro — Oliena — Orgosolo — Mamojada — (*Dorgali — Irgoli — Orosei — Siniscola — Lodè) — (*Orani — Fonni — Gavoi — Bolotana — Orotelli — Silanus).

OZIERI. — Mores — Oschiri — Monti — Ozieri — Patada Buddusò — (*Bono — Benetutti).

TEMPIO. — Aggius — Bortigiadas — Calangianus — La Maddalena — Santa Teresa — Terranova Pausania — Luogo Santo — Tempio.

LEGIONE DI FIRENZE.

PROVINCIA DI AREZZO.

Circondario. — AREZZO. — *Stazioni.* — Arezzo — Palazzo del Pero — Subbiano — Castiglion Fiorentino — Cortona — Camuscia — Foiano — Lucignano — Monte S. Savino — Badia al Pino (Civitella in val di Chiana) — (*Poppi — Bibbiena — Pratovecchio) — (*San Giovanni Val d'Arno — Montevarchi — Levane — Laterina — Ambra — Ponticino — Loro Ciuffenna — (*S. Sepolcro — Pieve S. Stefano — Sestino — Anghiari — Monterchi).

PROVINCIA DI FIRENZE.

Circondario. — FIRENZE. — *Stazioni.* — Firenze Principale — Santa Croce — Santa Maria Novella — Santo Spirito — San Giovanni — Campi Bisenzio — Signa — Prato — Vernio — Poggio a Cajano — Sesto — Castello — Brozzi — (*Sezione esterna di Firenze*) — Bagno a Ripoli — Fiesole — Rovezzano — Galluzzo — Impruneta — Greve — Lastra a Signa — Scandicci — San Casciano — Montespertoli — Tavernelle (Barberino in Val d'Elza) — (*Borgo S. Lorenzo — Vicchio — Firenzuola — Marradi — Palazzolo — Scarperia — Barberino di Mugello — Vaglia) — (*Pontassieve — Dicomano — San Godenzo — Figline — Reggello — Rignano — Borselli (Pelago).

PISTOIA. — Pistoia — Capostrada — Lamporecchio. — Pergola — Marliana — S. Pietro Agliana — San Marcello — Pavana.

ROCCA SAN CASCIANO. — Bagno — Galeata — Premilcuore — Santa Sofia — Modigliana — Tredozio — Rocca San Casciano — Terra del Sole — S. Benedetto in Alpi.

SAN MINIATO. — Castelfiorentino — Certaldo — Montaione — Empoli — Cerreto Guidi — Montelupo — Fucecchio — Castelfranco — Santacroce — San Miniato.

PROVINCIA DI GROSSETO.

Circondario. — GROSSETO. — *Stazioni.* — Grosseto — Arcidosso — Cinigiano — Giuncarico — Castiglion della Pescaia — Roccastrada — Campagnatico — Santa Fiora — Roccalbegna — Scansano — Magliano — (*Massa Marittima —

Follonica — Monterotondo — Montieri) — (*Orbetello — Giglio (Isola) — Manciano — Marsigliana — Capalbio — Talamone — Porto Santo Stefano — Pitigliano — Sorano).

PROVINCIA DI LIVORNO.

Circondario. — LIVORNO. — *Stazioni.* — Livorno Principale — San Marco — San Leopoldo — Ardenza — S. Jacopo.

PORTOFERRAIO. — Marciana — Portoferraio — Porto Longone — Rio.

PROVINCIA DI LUCCA.

Circondario. — LUCCA. — *Stazioni.* — Lucca — Ponte a Moriano — Barga — Borgo a Mozzano — Bagni di Lucca — Camaiore — Capannori — San Leonardo in Treponzio — Segromigno — Pietrasanta — Serravezza — Viareggio — Massarosa — (*Pescia — Monsummano — Altopascio — Borgo a Buggiano — Ponte Buggianese — Villa Basilica).

PROVINCIA DI PERUGIA.

Circondario. — PERUGIA. — *Stazioni.* — Perugia — Deruta — Marsciano — Valfabrica — Castiglion del Lago — Panicale — Magione — Todi — (*Città di Castello — San Giustino — Umbertide — Scheggia — Gubbio).

FULIGNO. — Assisi — Fuligno — Gualdo Tadino — Nocera — Spello.

ORVIETO. — Città della Pieve — Ficulle — Baschi — Orvieto — Castel Viscardo — San Venanzio — Castel Giorgio.

RIETI. — Fara — Magliano — Orvinio — Poggio Mirteto — Torri — Rieti — Contigliano — Labro — Rocca Sinibalda — Ascrea — Poggio S. Lorenzo.

SPOLETO. — Bevagna — Cascia — Montefalco — Norcia — Spoleto — Cerreto — Pissignano — Ferentillo — Trevi — Sellano.

TERNI. — Amelia — Giove — Narni — Otricoli — Terni — Arrone — Monte Castrilli — S. Gemini.

PROVINCIA DI PISA.

Circondario. — PISA. — *Stazioni.* — Pisa — Porta a Mare — San Rossore — Tombolo — Calci — S. Giuliano —

Vecchiano — Rosignano Marittimo — Vicopisano — (*Pontedera — Cascina — Navacchio. — Lari — Fauglia — Colle Salvetti — Peccioli — Palaia — Ponsacco).

VOLTERRA. — Campiglia — Fisto di Cecina — Castagneto. — Piombino — Pomarance — Volterra.

PROVINCIA DI SIENA.

Circondario. — SIENA. — *Stazioni*. — Siena — Castelnuovo Berardenga — La Pianella — Rosia — Monteroni — Radda — Asciano — Rapolano — Montalcino — Buonconvento — Ponte Macereto — (*Colle di Val d'Elsa — Chiusdino — Monticiano — Radicondoli — Poggibonsi — S. Gimignano — Casole).

MONTEPULCIANO. — Chiusi — Sarteano — Montepulciano — Chianciano — Pienza — S. Quirico — Radicofani — Abbadia S. Salvatore — S. Casciano dei Bagni — Sinalunga — Torrita.

LEGIONE MILANO.

PROVINCIA DI BERGAMO.

Circondario. — BERGAMO. — *Stazioni*. — Bergamo (*città piana*) — Bergamo (*città alta*) — Stezzano — Almenno San Salvatore — Cà Felisa (*in comune di Selino*) — Alzano Maggiore — Caprino — Ponte S. Pietro — S. Gervasio — Sarnico — Trescore — Chiuduno — (*Zogno — Piazza Brembana — S. Giovanni Bianco).

CLUSONE. — Clusone — Gromo — Gaudino — Gazzaniga — Lovere — Endine — Sovere — Vilminore.

TREVIGLIO. — Martinengo — Bottola di Cavernago (Calcinate) — Romano — Antegnate — Calcio — Treviglio — Caravaggio — Verdello Maggiore — Urgnano.

PROVINCIA BI BRESCIA.

Circondario. — BRESCIA. — *Stazioni*. — Brescia — Concesio — Fiumicello — Gussago — Bovegno — Gardone — Iseo — Ospitaletto — Lograto — Travagliato — (*Sessione esterna di Brescia*) — (*Bagnolo — Dello — Lonato — Desenzano — Montechiaro — Carpenedolo — Rezzato — Castenedolo).

BRENO. — Breno — Edolo — Cedegolo (in comune di Grevo) — Pisogne — Darfo.

CHIARI. — Adro — Chiari — Orzinuovi — Borgo S. Giacomo — Rovato — Palazzolo.

SALO' — Gargnano — Tremosine — Preseglie — Salò — Gavardo — Vobarno — (*Vestone — Bagolino — Anfo).

VEROLA NUOVA. — Leno — Manerbio — Pralboino — Verolanuova — Pontevico — Quinzano d'Oglio.

PROVINCIA DI COMO.

Circondario. — COMO. — *Stazioni*. — Como — Camerlata — Fino Mornasco — Appiano — Olgiate — Turate — Cantù — Mariano — Erba — (*Sezione esterna di Como*) — (*Bellaggio — Bellano — Colico — Dongo — Gravedona — Menaggio — Castiglione d'Intelvi — Porlezza).

LECCO. — Brivio — Merate — Canzo — Introbbio — Marguo — Lecco — Mandello del Lario — Missaglia — Oggiono.

VARESE. — Angera — Arcisate — Cuvio — Gavirate — Laveno — Luvino — Maccagno — Tradate — Varese.

PROVINCIA DI MILANO.

Circondario. — MILANO. — *Stazioni*. — Milano principale — Porta Garibaldi — Porta nuova — Santa Radegonda — Porta Romana — Porta Ticinese — Porta Magenta — Corpi Santi di Porta Garibaldi — Corpi Santi di Porta Romana — Niguarda — Bollate — Musocco — Corsico — Cascina Olona (Settimo Milanese) — (*Sezione esterna di Milano*) — (Cassano d'Adda — Vaprio d'Adda — Gorgonzola — Locate dei Triulzi — Chiaravalle — Cassina Scanasio (comune di Rozzano) — Melegnano — Melzo — Pantigliate).

ABBIATEGRASSO. — Binasco — Gaggiano — Rosate — Cuggiono — Castano primo — Lonate Pozzolo — Magenta.

GALLARATE. — Busto Arsizio — Fagnano Olona — Legnano — Gallarate — Rhò — Saronno — Somma — Sesto Calende.

LODI. — Borghetto — S. Colombano — Casalpusterlengo — Secugnago — Lodi — Lodi Vecchio — Paullo — Sant'Angelo — (*Codogno — Guardamiglio — Maleo — Castelnuovo Bocca d'Adda).

MONZA. — Barlassina (Frazione di Seveso) — Carate — Desio — Cascina Amata (Paderno) — Seregno — Monza — Sesto S. Giovanni — Vimercate.

PROVINCIA DI NOVARA.

Circondario. — NOVARA. — *Stazioni*. — Novara — Biandrate — Borgo Vercelli — Galliate — Fara Novarese (Pretura di Carpignano) — Momo — Oleggio — Romagnano Sesia — Trecate — Vespolate — (*Arona — Borgomanero — Borgoticino — Orta Novarese).

BIELLA. — Andorno Cacciorna — Biella — Cavaglià — Cossato — Crevacuore — Masserano — Mosso Santa Maria — Sordevolo (Graglia Biellese) — Mongrando — Salussola.

DOMODOSSOLA. — Domodossola — Iselle (Trasquera) — Crodo — Santa Maria Maggiore — Piedimulera (*Bannio*).

PALLANZA. — Canobbio — Intra — Amegna — Stresa (Lesa) — Ornavasso — Pallanza.

VARALLO. — Borgosesia — Varallo — Scopa.

VERCELLI. — Arboro — Buronzo — Desana — Ronsecco — Gattinara — S. Germano Vercellese — Santhià — Stroppiana — Vercelli — Trino — (*Livorno Vercellese — Crescentino — Cigliano).

PROVINCIA DI SONDRIO.

Circondario. — SONDRIO. — *Stazioni*. — Sondrio — Berbenno — Chiesa — Morbegno — Ponte — Traona — (*Tirano — Bormio — Aprica (Teglio) — Tresenda (Teglio) — Mazzo di Valtellina — Bolladore (comune di Sondalo) — (*Chiavenna — Novate — Villa di Chiavenna).

LEGIONE DI NAPOLI.

PROVINCIA DI AVELLINO.

Circondario. — AVELLINO. — *Stazioni*. — Avellino — Atripalda — Baiano — Chiusano di San Domenico — Lauro — Monteforte Irpino — Forino — Montoro Superiore — Serino — Solofra — Volturara Irpina — (*Altavilla Irpina — Cervinara — Mercogliano — Pietrastornina — Montefusco — Dentecane — Montemiletto — Pratola Serra).

ARIANO. — Accadia — Ariano — Castel Baronia — Vallata — Flumeri — Grottaminarda — Mirabella Eclano — Montecalvo Irpino — Orsara Danno Irpina — Greci — Savignano di Puglia.

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI. — Andretta — Aquilonia — Calitri — Frigento — Laceonia — Bisaccia — Monte Marano — Paternopoli — Sant'Angelo dei Lombardi — Teora — (*Montella — Bagnoli Irpino — Calabritto).

PROVINCIA DI BENEVENTO.

Circondario. — BENEVENTO. — *Stazioni*. — Benevento — Ceppaloni — Airola — Montesarchio — Paduli — Pescolamazza — San Giorgiola Montagna — Vitulano — Cantano.

CERRETO SANNITA. — Cerreto Sannita — Cusano Mutri — Guardia San Framonti — Amorosi — Morcone — Pontelandolfo — Sant'Agata dei Goti — Solopaca.

S. BARTOLOMEO IN GALDO. — Baselice — Castelfranco in Miscano — Colle Sannita — San Bartolomeo in Galdo — San Giorgiola Molara — San Marco dei Cavoti — Santa Croce di Morcone.

PROVINCIA DI CASERTA.

Circondario. — CASERTA. — *Stazioni*. — Caserta — Arienzo — Aversa — Maddaloni — Marcianise — Succivo — Trentola — Casaldi Principe — (* Santa Maria Capua Vetere — Capua — Cancello ed Arnone — Formicola — Mignano — Pignataro Maggiore — Calvi Risorta — Sparanise — Pietramelara — Teano — Caianello).

GAETA (FORMIA). — Esperia — Ausonia — S. Giorgio a Liri — Fondi — Itri — Lenola — Gaeta — Formia — Pico — San Giovanni Incarico — Traetto — Castelforte — (* Sessa Aurunca — Carinola — Mondragone — Ponza — Roccamonfina — Marzano Appio).

NOLA. — Acerra — Cicciano — Marigliano — Nola — Palma Campania — Saviano.

PIEDIMONTE D'ALIFE. — Caiazzo — Alvignano — Capriati a Volturno — Piedimonte d'Alife — Gioia Sannitica — Raviscanina.

SORA. — Alvito — Arpino — S. Donato Val di Comina — Casalvieri — Atina — Murata d'Arce — Sora — Isola del Liri — (* Cassino — Roccasecca — Aquino — Piedimonte S. Germano — Cervaro — Valle Rotonda — Pontecorvo).

PROVINCIA DI NAPOLI.

Circondario. — NAPOLI. — *Stazioni.* — (* Monteoliveto (Napoli) — Porto — Regia Darsena — S. Lorenzo — S. Giuseppe — Stella) — (* Vicaria — Mercato — Pendino — S. Carlo all'Arena — Capodimonte) — (* Chiaia — Avvocata — Antignano — Fuorigrotta — Montecalvario — S. Ferdinando — Palazzo Principe di Salerno — Palazzo Reale) — (* Torre del Greco — Sant'Anastasia — Barra — S. Giovanni a Teduccio — Portici — Resina — Somma Vesuviano).

CASORIA. — Afragola — Caivano — Casoria — Secondigliano — Fratta Maggiore — Giuliano in Campania — Mugnano di Napoli — Pomigliano d'Arco — Sant'Antimo.

CASTELLAMMARE DI STABIA. — Agerola — Bosco Tre Case — Poggio Marino — Castellammare di Stabia — Regio Cantiere — Gragnano — Ottaiano — Torre Annunziata — (* Sorrento — Capri — Massalubrense — Piano di Sorrento — Vico Equense).

POZZUOLI. — Ischia — Forio — Marano di Napoli — Pozzuoli — Procida — Ventotene.

PROVINCIA DI SALERNO.

Circondario. — SALERNO. — *Stazioni.* — Salerno — Baronissi — S. Nicola alle Fratte — Cava dei Tirreni — Mercato di San Severino — Fisciano — Montecorvino Rovella — Acerno — Pontecagnano — S. Cipriano Picentino — Montevetrano — Giffoni Valle Piana — Vietri sul Mare — (* Amalfi — Conca Marini — Ravello — Maiori — Tramonti — Positano) — (* Nocera Inferiore — Angri — Scafati — Castel S. Giorgio — Pagani — Sarno).

CAMPAGNA. — Buccino — Campagna — Contursi — Eboli — Battipaglia — Laviano — Colliano — Postiglione — Scorzo — (* Roccadaspide — Capaccio — Altavilla Silentina — Sant'Angelo Fasanella).

SALA CONSILINA. — Caggiano — Auletta — Montesano sulla Marcellana — Casalbuono — Padula — Polla — Sala Consilina — Sanza — Teggiano — Vibonati — Sapri.

VALLO DELLA LUCANIA. — Camerota — Gioi — Magliano Vetere — Perito — Salento — Laurino — Laurito — Ceccaro Vetere — Pisciotta — Centola — Torre Orsaia — Vallo della Lu-

cania — Castelnuovo Cilento — (* Rutino — Castellabate — Perdifumo — Pollica — Sessa Cilento — Acquavella — Torchiara — Agropoli — Cicerale Cilento — Ogliastro Cilento).

LEGIONE DI PALERMO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

Circondario. — CALTANISSETTA. — *Staziani.* — Caltanissetta — Mussomeli — Campofranco — San Cataldo — Santa Caterina Villarmosa — Resuttano — Landro — Serradifalco — Sommatino — Delia — Villalba — Vallelunga.

PIAZZA ARMERINA. — Aidone — Barrafranca — Calascibetta Villarosa — Castrogiovanni — Piazza Armerina — Pietraperzia — Valguarnera.

TERRANOVA DI SICILIA. — Butera — Mazzarino — Niscemi Ries: — Terranova di Sicilia.

PROVINCIA DI CATANIA.

Circondario. — CATANIA. — *Stazioni.* — Catania principale — Borgo di Catania — Duomo — Mascalucia — S. Giovanni la Punta — Misterbianco — Scordia — Tre Castagne — Zaffarana Etnea — (* Adernò — Belpasso — Nicolosi — Biancavilla — Bronte — Paternò — Santa Maria di Licodia).

ACIREALE. — Acireale — Aci Sant'Antonio — Castiglione di Sicilia — Giarre — Riposto — Linguaglossa — Piedimonte Etneo — Randazzo.

CALTAGIRONE. — Caltagirone — Grammichele — Licodia — Militello in Val di Catania — Mineo — Mirabella Imbaccari — S. Michele di Ganzaria — Palagonia — Ramacca — Raddusa — Vizzini.

NICOSIA. — Aggira — Assoro — Centuripe — Leonforte — Nicosia — Regalbuto — Troina — Cerami.

PROVINCIA DI GIRGENTI.

Circondario. — GIRGENTI. — *Stazioni.* — Girgenti — Porto Empedocle — Aragona — Comitini — Cattolica — Favara — Grotte — Palma di Montechiaro — Raffadali — Siculiana — (* Canicatti — Campobello di Licata — Licata — Naro — Castrofilippo — Ravanusa — Recalmuto).

BIVONA. — Bivona — Alessandria della Rocca — Cianciana — Santo Stefano Quisquino — Burgio — Cammarata — Casteltermini — S. Biagio Platani — Ribera.

SCIACCA. — Caltabellotta — Menfi — Sambuca Zabut — Santa Margherita di Belice — Montevago — Sciacca.

PROVINCIA DI MESSINA.

Circondario. — MESSINA. — *Stazioni*. — Messina principale — Arcivescovado — Priorato — Galati (Messina) — Gazzi (Messina) — Gesso (Messina) — Pace (Messina) — Ali — Pagliara — Rometta — Spadafora S. Martino — Santa Lucia del Mela — (* Milazzo — Lipari — Santa Marina — Stromboli).

CASTROREALE. — Barcellona Pozzo di Gotto — Castroreale — Francavilla di Sicilia — Roccella Valdemone — Montalbano d'Elicona — Novara di Sicilia — Santa Teresa di Riva — Taormina.

MISTRETTA. — Capizzi — Cesarò — Mistretta — Castel di Lucio — San Fratello — Santo Stefano di Camastra — Tusa.

PATTI. — Naso — Mirto — Patti — Gioiosa Marea — Raccuia — S. Pietro sopra Patti — Sant'Angelo di Brolo — Brolo — (* Alcara li Fusi — Sant'Agata di Militello — Tortorici).

PROVINCIA DI PALERMO.

Circondario. — PALERMO. — *Stazioni*. — Palermo principale — Castello a mare — Ponte Pietà — Orto Botanico — Villabate — Palazzo Reale — Tribunali — Morreale — Piano di Renda — Parco — Borgo Molara — Rocca Morreale — (*Sezione Marina*) — Molo di Palermo — Piazza Ruggero Settimo — Giardino Inglese — Borgo Olivuzza — Colli S. Lorenzo — Tomaso Natale — Uditore — Boccadifalco — Ustica — (* Misilmeri — Bagheria — Santa Flavia (Solanto) — Casteldaccio — Ficarazzi — Marineo — Belmonte Mezzagno — Santa Maria di Ogliastro — Piana dei Greci — S. Giuseppe Iato) — (* Partinico — Carini — Capaci — Cinisi — Terrasini — Torretta — Balestrate — Borgetto — Montelepre).

CEFALU' — Castelbuono — Cefalù — Campofelice — Collesano — Isnello — Petralia Sottana — Polizzi Generosa — San Mauro (Castelverde) — (* Gangi — Alimena — Geraci Siculo — Petralia Soprana).

CORLEONE. — Bisacquino — Contessa — Chiusa Sclafani

— Corleone — Bosco della Ficuzza — Roccamena — Prizzi — Palazzo Adriano.

TERMINI IMERESE. — Caccamo — Cerda — Cimina — Ventimiglia di Sicilia — Mezzoiuso — Villafrati — Termini Imerese Alto — Termini Imerese Basso — Altavilla Milicia — Trabia — (* Alia — Valle d'Olmo — Vicari — Castronuovo di Sicilia — Lercara Friddi — Montemaggiore Belsito — Caltavuturo).

PROVINCIA DI SIRACUSA.

Circondario. — SIRACUSA. — *Stazioni.* — Siracusa — Priolo — Cassibile — Augusta — Floridia — Canicattini — Francofonte — Lentini — Carlentini — Melilli — Sortino.

MODICA. — Chiaramonte — Còmiso — Santa Croce Camerina — Modica — Monterosso Almo — Giarratana — Ragusa superiore — Ragusa Inferiore — Scicli — Spaccaforno — Pozzallo — Vittoria.

NOTO. — Avola — Buccheri — Ferla — Noto — Pachino — Palazzolo Acreide — Rosolini.

PROVINCIA DI TRAPANI.

Circondario. — TRAPANI. — *Stazioni.* — Trapani — Canalotti — Corallo Vecchio — Monte S. Giuliano — Custunaci — Paceco — Marsala — Favignana — Pantelleria.

ALCAMO. — Alcamo — Camporeale — Calatafimi — Vita — Castellammare del Golfo — Gibellina.

MAZZARA. — Castelvetrano — Campobello di Mazzara — Mazzara del Vallo — Partanna — Salemi — Santa Ninfa.

LEGIONE DI PIACENZA.

PROVINCIA DI CREMONA.

Circondario. — CREMONA. — *Stazioni.* — Cremona — Vescovato — Robecco d'Oglio — Pescarolo — Sant'Antonio d'Anniata — Pizzighettone — Acquanegra — Annicco — Sospiro — Cingia dei Botti — San Daniele — (* Soresina — Casalbuttano — Castelleone).

CASALMAGGIORE. — Casalmaggiore — Castelponzone — Piadena — San Giovanni in Croce.

CREMA. — Crema — Montodine — Camisano — Trescore — Cremasco — Pandino — Rivolta d'Adda — Soncino — Romanengo.

PROVINCIA DI GENOVA.

Circondario. — GENOVA. — *Stazioni.* — Genova Principale (S. Agostino) — Porto (Genova Interna) — San Martino d'Albaro (Genova) — (*Sezione esterna di Genova*) — (Nervi — Recco — Torriglia — Montoggia — Prato (Genova) — (* Sampierdarena — Campofreddo — Pontedecimo — Rivarolo Ligure — Sestri Ponente — Busalla — Voltri).

ALBENGA. — Alassio — Albenga — Finalmarina — Calizzano — Loano.

CHIAVARI. — Bozzonasca — Chiavari — Cicagna — Rapallo — S. Stefano d'Aveto — Sestri Levante — Moneglia — Varese Ligure.

LEVANTO (SPEZIA). — Lerici — Levanto — Mattarana (Corrodano) — Borghetto Vara — Sarzana — Spezia — Arsenale Marittimo — Varignano (Porto Venere) — Riccò del Golfo di Spezia — Riomaggiore — Vezzano Ligure.

SAVONA. — Cairo Montenotte — Altare — Dego — Millesimo — Noli — Sassello — Savona — Varazze.

PROVINCIA DI MASSA CARRARA.

Circondario. — MASSA CARRARA. — *Stazioni.* — Massa Carrara Calice — Aulla — Carrara — Avenza — Fivizzano — Fosdinovo.

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. — Camporgiano — Castelnuovo di Garfagnana — Gallicano — Giuncugnano.

PONTREMOLI. — Bagnone — Villafranca — Mulazzo — Pontremoli.

PROVINCIA DI PARMA.

Circondario. — PARMA. — *Stazioni.* — San Barnaba — Porta Santa Croce — Sorbolo (S. Lazzaro) — Colecchio (San Pancrazio) — Calestano — Colorno — Corniglio — Fornovo di Taro — Sala Baganza — Langhirano — Traversetolo.

BORGO S. DONNINO. — Borgo S. Donnino — Salsomaggiore — Busetto — Fontanellato — Noceto — Pellegrino Par-

mense — S. Secondo Parmense — Sissa — Soragna — Zibello.

BORGOTARO. — Bedonia — Berceto — Borgotaro.

PROVINCIA DI PAVIA.

Circondario. — PAVIA. — *Stazioni.* — Pavia — Landriano — Siziano — Belgioioso — Lardirago — Bereguardo — Casorate Primo — Cava Manara — Corte Olona — Chignolo Po — Villanterio — Sannazzaro dei Burgondi.

BOBBIO. — Bobbio. — Ottone — Varzi — Zavattarello.

LOMELLINA (VIGEVANO). — Candia Lomellina — Garlasco — Mede — Mortara — Pieve del Cairo — Robbio — San Giorgio — Sartirana — Vigevano.

VOGHERA. — Bressana — Broni — Casei Gerola — Casteggio — Godiasco — Montalto — Montù Beccaria — Soriasco — Stradella — Voghera.

PROVINCIA DI PIACENZA.

Circondario. — PIACENZA. — *Stazioni.* — Piacenza — Agazzano — Borgonuovo — Castel S. Giovanni — Pianello — Pontenure — Rivergaro — (*Ponte dell'Oglio — Bettola — Ferriere).

FIORENZUOLA. — Bardi — Carpaneto — Castell'Arquato — Cortemaggiore — Fiorenzuola — Lugagnano — Morfasso — Monticelli d'Ongina — Caorso.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO.

Circondario. — PORTO MAURIZIO (con sede ad ONEGLIA). — *Stazioni.* — Oneglia — Borgomaro — Diano Marina — Dolcedo — Pieve di Teco — Porto Maurizio.

SAN REMO. — Bordighiera. — Dolceacqua — San Remo — Santo Stefano al Mare — Taggia — Ventimiglia.

LEGIONE DI ROMA.

PROVINCIA DI AQUILA.

Circondario. — AQUILA DEGLI ABRUZZI. — *Stazioni.* — Aquila degli Abruzzi — Barisciano — Poggio Picenze — Castelvecchio Subequo — Goriano Sicoli — Montereale — Pa-

ganica — Pizzoli — Sassa — Tornimparte — Rocca di Corno — (*Capestrano — Navelli — S. Demetrio nei Vestini — Rocca di Mezzo).

AVEZZANO. — Avezzano — Carsoli — Celano — Ovindoli — Civitellaroveto — Balsorano — Gioia dei Marsi — (Pescasseroli — Tagliacozzo — Trasacco — (*Pescina — Cerchio — Ortona dei Marsi).

CITTADUCALE. — Accumoli — Amatrice — Antrodoco — Borbona — Borgocollefegato — Cittaducale — Fiamignano — Leonessa.

SOLMONA. — Introdacqua — Anversa — Popoli — Pratola Peligna — Rajano — Scanno — Solmona — Campo di Giove — Pettorano sul Gizio — Rocca Pia — (*Castel di Sangro — Villetta Barrea — Pescocostanzo — Roccaraso).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO.

Circondario. — CAMPOBASSO. — *Stazioni*. — Campobasso — Castropignano — Sant'Angelo Limosano — Ielsi — Montagano — Riccia — S. Giovanni in Galdo — Sant'Elia a Pianisi — Trivento — Bagnoli del Trigno — (*Vinchiaturo — Sepino — S. Giuliano del Sannio — Baranello).

ISERNIA. — Agnone — Boiano — Cantalupo nel Sannio — Capracotta — Carpinone — Carovilli — Castellone — Forli del Sannio — Frosolone — Isernia — Venafro — Montaquila.

LARINO. — Bonefro — Casacalenda — Civita Campomarano — Guglionesi — Larino — S. Martino in Pensilis — Montefalcone nel Sannio — Palata — Santa Croce di Magliano — Termoli.

PROVINCIA DI CHIETI.

Circondario. — CHIETI. — *Stazioni*. — Chieti — Bucchianico — Caramanico — Francavilla al Mare — Pescara — Guardiagrele — Manoppello — San Valentino in Abruzzo Citeriore — Tocco da Casauria — Tollo.

LANCIANO. — Casoli — Lama dei Peligni — Lanciano — Orsogna — Ortona a Mare — Palena — S. Vito Chietino — Torricella Peligna — Villa Santa Maria.

VASTO. — Atessa — Bomba — Montazzoli — Casalbordino — Castiglione messer Marino — Celenza sul Trigno — Gissi — Scerni — Paglietta — San Buono — Vasto — San Salvo.

PROVINCIA DI FOGGIA.

Circondario. — FOGGIA. — *Stazioni.* — Foggia — Cerignola — Manfredonia — Monte Sant'Angelo — Artanova — Trinitapoli (Casal Trinità) — Vieste — (*Lucera — Biccari — Roseto Valfortore — Volturara Appula).

BOVINO. — Ascoli Satriano — Bovino — Castelluccio dei Sauri — Panni — Candela — Deliceto — Sant'Agata di Puglia — Troja — Faeto.

SANSEVERO. — Apricena — Poggio Imperiale — Castelnuovo della Daunia — Casalnuovo Monterotaro — Celenza Valfortore — S. Giovanni Rotondo — S. Marco in Lamis — Sansevero — Serracapriola — Torremaggiore — (*Vico del Gargano — Cagnano Varano — Carpino — Rodi — S. Nicandro Garganico — Peschici).

PROVINCIA DI ROMA.

Circondario. — ROMA. — *Stazioni.* — *Sezione prima interna di Roma* — (*San Lorenzo in Lucina — Giustiniana — Monti — San Giovanni — Termini — Tor Pignatara — Campitelli — Sant'Eustacchio — Trevi) — (*Sezione seconda interna di Roma*) — (Trastevere — S. Sebastiano — Magliana — Castel Porziano — San Paolo — Sant'Angelo — Borgo — Ponte) (*Sezione esterna di Roma*) — (Popolo — Monterotondo — Bracciano — Manziana — Campagnano di Roma — Castelnuovo di Porto — Rignano) — (*Albano — Nettuno — Castel Gandolfo — Frascati — Rocca di Papa — Genzano — Marino — Palestrina — Zagarolo) — (*Subiaco — Genazzano — Olevano — Agosta — Gerano) — (*Tivoli — Arsoli — Licenza — Palombara Sabina — Nerola — San Vito Romano — Castel Madama — Vicovaro).

CIVITAVECCHIA. — Civitavecchia — Cerveteri — Cornelo Tarquinia — Montalto — Tolfa — Monte Romano.

FROSINONE. — Alatri — Ceprano — Pofi — Frosinone — Ripi — Supino — Monte S. Giovanni Campano — Banco — Veroli — (* Anagni — Ferentino — Guarcino — Anticoli — Filettino — Pagliano — Piglio) — (* Ceccano — Patrica — Piperno — Maenza — Prossedi — Sonnino — Vallecorsa — Amaseno — Castro dei Volsci).

VELLETRI. — Cori — Segni — Carpineto Romano —

Valmontone — Artena (già Montefortino) — Velletri — Cisterna — (* Terracina — Sezze — Foro Appio — Norma).

VITERBO. — Orte — Bomarzo — Soriano — Toscanella — Canino — Viterbo — S. Martino al Cimino — Vignanello — Gallese — (* Montefiascone — Acquapendente — Grotte di Castro — Bolsena — Bagnorea — Celleno — Civitella d'Agliano — Valentano — Farnese) — (* Ronciglione — Civita Castellana — Nepi — Caprarola — Sutri — Vetralla).

PROVINCIA DI TERAMO.

Circondario. — TERAMO. — *Stazioni.* — Teramo — Ancarano — Atri — Silvi — Campli — Civitella del Tronto — Montorio al Vomano — Palladini (Crognoleto) — Tossicia — Valle Castellana — (* Giulianova — Nereto — Notaresco).

PENNE. — Bisenti — Catignano — Città Sant'Angelo — Castellamare Adriatico — Loreto Aprutino — Penne — Pianella — Torre dei Passeri

LEGIONE DI TORINO.

PROVINCIA D'ALESSANDRIA.

Circondario. — ALESSANDRIA. — *Stazioni.* — Alessandria — S. Giuliano Vecchio (Alessandria) — Bosco Marengo — Cassine — Castellazzo Bormida — Felizzano — S. Salvatore Monferrato — Valenza — Bassignana — Oviglio.

ACQUI. — Acqui — Bubbio — Mombaruzzo — Nizza Monferrato — Ponzone — Rivalta Bormida — Spigno Monferrato.

ASTI. — Asti — Canelli — Castigliole d' Asti — Monbercelli — Portacomaro — Rocca d' Arazzo — S. Damiano d'Asti — Villanova d'Asti — Gabaleone (Baldichieri) — (* Montechiaro d' Asti — Castelnuovo d' Asti — Cocconato — Montafia).

CASALE MONFERRATO. — Casale Monferrato — Occimiano — Gabiano — Pontestura — Moncalvo — Vignale Monferrato — Montemagno — Murisengo — Tonco.

NOVI. — Capriata d'Orba — Castelletto d'Orba — Gavi — Novi — Pozzolo Formigaro — Ovada — Rocchetta Ligure — Serravalle Scrivia — Arquata Scrivia.

TORTONA. — Castelnuovo Scrivia — Garbagna — Sale — S. Sebastiano — Tortona — Volpedo — Villavernia.

PROVINCIA DI CUNEO.

Circondario. — CUNEO. — *Stazioni*. — Cuneo — Boves — Busca — Caraglio — Centallo — Chiusa di Pesio — Dronero — Fossano — Limone Piemonte — Peveragno — S. Damiano Macra — Tenda — (* Borgo San Dalmazzo — Demonte — Valdieri — Vinadio).

ALBA. — Alba — Bossolasco — Pollenzo (Bra) — Bra — Canale — Cortemiglia — Govone — La Morra — Monforte d'Alba — Sommariva Perno — Santo Stefano Belbo — Sommariva del Bosco.

MONDOVI'. — Bene Vagenna — Carrù — Cherasco — Dogliani — Frabosa Soprana — Morozzo — San Michele Mondovì — Mondovì — Breo (Mondovì) — Trinità — (* Ceva — Bagnasco — Montezzemolo — Murazzano — Garessio — Ormea).

SALUZZO. — Barge — Cavallermaggiore — Saluzzo — Costigliole — Moretta — Paesana — Roccanigi — Revello — Sampeyre — Savigliano — Venasca — Villanova Solaro.

PROVINCIA DI TORINO.

Circondario. — TORINO. — *Stazioni*. — Torino Principale — S. Carlo (Principale 2ª) — Monviso Sezione — Po Sezione — Borgo Dora — Borgo Nuovo — Borgo Po — Borgo S. Donato — Borgo S. Salvario — (*Sezione esterna di Torino*) — (*Caselle — Leyni — Settimo Torinese — Ceres — Ciriè — Corio — Lanzo — Pianezza — Rivoli — Venaria Reale — Viù) — (* Chivasso — Brusasco — Casalborgone — Verolengo — Gassino — Volpiano) — (* Rivarolo Canavese — Barbania — Rivara) — (* Moncalieri — Carignano — Carmagnola — Chieri — Cambiano — Stupinigi (Nichellino) — Orbassano — Poirino — Riva di Chieri).

AOSTA. — Aosta — Villeneuve — Nus (Quart) — Châtillon — Morgex — Verres — Étroubles — Pont Saint Martin.

IVREA. — Agliè — Borgomasino — Caluso — Ivrea — Settimo Vittone — S. Giorgio Canavese — Strambino — Vico Canavese — Azeglio — Quagliuzzo (Pavone Canavese) — (* Courgnè — Castellamonte — Locana — Pont Canavese).

PINEROLO. — Bricherasio — Cavour — Cumiana — Fenestrelle — None — Pancalieri — Perosa Argentina — Pinerolo — Torre Pellice — Vigone — Villafranca Piemonte.

SUSA. — Avigliana — Bussoleno — Sant' Antonio di Susa — Giaveno — Susa — Exilles — Molaretto (Venaus) — Moncenisio — (* Oulx — Cesana — Bardonecchia).

LEGIONE DI VERONA.

PROVINCIA DI BELLUNO.

Circondario. — BELLUNO. — *Stazioni.* — Belluno — Ponte nell'Alpi — Santa Croce (Farra d'Alpago) — Longarone — Mel — Pieve di Cadore — Perarolo — San Vito del Cadore — (* Auronzo — Comelico Inferiore (o Santo Stefano) — Dosoledo).

FELTRE. — Agordo — Cencnighe — Feltre — Quero — Santa Giustina Bellunese — Fonzaso.

PROVINCIA DI MANTOVA.

Circondario. — MANTOVA. — *Stazioni.* — Mantova — Borgoforte a sinistra del Po — Castel d'Ario — Porto Mantovano — Roverbella con Pozzuolo — Governolo a Sinistra — Bozzolo — Gazzuolo — Rivarolo Fuori — Marcaria — Castellucchio — Gazzoldo — (* Viadana — Sabionetta — Dosolo).

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. — Asola — Castelgoffredo — Canneto sull'Oglio — Castiglione delle Stiviere — Guidizzolo — Volta — Goito.

REVERE. — Gonzaga — Zuzzara — Ostiglia — Revere — Quistello — S. Benedetto Po — Sermide — Poggio Rusco.

PROVINCIA DI PADOVA.

Circondario. — PADOVA. — *Stazioni.* — Padova Principale — Padova Levante — Abano — Ponte di Brenta — Casal Ser Ugo — Mestrino — Piazzola sul Brenta — Teolo — Piove di Sacco — Bovolenta — (* Camposampiero — Campo d'Arsego — Piombino Dese — Cittadella).

ESTE. — Conselve — Bagnoli di Sopra — Este — Sant'Urbano — Monselice — Battaglia — Stanghella — Montagnana — Castelbaldo.

PROVINCIA DI ROVIGO.

Circondario. — ROVIGO. — *Stazioni.* — Rovigo — Ceregnano — Badia Polesine — Ronzi (Badia diPolesine) — Tre-

centa — Lendinara — Fratta Polesine — Massa Superiore — Occhiobello — Ficarolo — Fiesso Umbertiano.

ADRIA. — Adria — Loreo — Ariano nel Polesine — Crespino — Polesella.

PROVINCIA DI TREVISO.

Circondario. — TREVISO. — *Stazioni.* — Treviso — Istrana — Mogliano Veneto — S. Biagio di Calalta — Spresiano — Asolo — Castelfranco — Vedelago — Biadene — Nervesa — Pederobba.

CONEGLIANO. — Conegliano — Codognè — Pieve di Soligo — Oderzo — Motta di Livenza — Valdobbiadene — Col S. Martino — Vittorio — Cison di Valmarino.

PROVINCIA DI UDINE.

Circondario. — UDINE. — *Stazioni.* — Udine — Mortegliano — Bassagliapenta — Cividale — Attimis — S. Giovanni di Manzano — S. Pietro al Natisone — S. Daniele del Friuli — Fagagna — Tarcento — Tricesimo.

GEMONA. — Gemona — Buia — Moggio Udinese — Pontebba — Tolmezzo — Comeglians — Paluzza — Ampezzo.

PALMANOVA. — Codroipo — Latisana — Rivignano — Palmanova — S. Giorgio di Nogaro.

PORDENONE. — Aviano — Maniago — Claut — Pordenone — Azzano Decimo — Sacile — Polcenigo — S. Vito al Tagliamento — Casarsa della Delizia — Cordovado — Spilimbergo — Meduno.

PROVINCIA DI VENEZIA.

Circondario. — VENEZIA. — *Stazioni.* — S. Marco (Venezia) — Cannareggio — Castello — Dorsoduro — Santa Croce — Burano — Malamocco — Murano — Mestre — Mirano — Noale — Arsenale.

CHIOGGIA. — Caverzere — Cona — Chioggia — Pellestrina — Dolo — Mira — Vigonovo.

PORTOGRUARO. — Portogruaro — Annone Veneto — San Michele al Tagliamento — S. Donà — Meolo.

PROVINCIA DI VERONA.

Circondario. — VERONA. — *Stazioni.* — Verona Principale — Porta Vescovo — Porta S. Giorgio — Porta S. Zeno —

Bussolengo — Cà di David — Montorio Veronese — San Martino Buonalbergo — Zevio — Grezzana — Bosco Chiesanuova — (*Sezione di Verona*) — (Bardolino — Castelnuovo di Verona — Malcesine — Peschiera sul Lago di Garda — Caprino Veronese — S. Pietro Incariano — Peri — Pescantina — Villafranca di Verona — Valeggio sul Mincio — Sommacampagna).

LEGNAGO. — Cologna Veneta — Alberedo d'Adige — Isola della Scala — Bovolone — Nogara — Oppeano — Legnago — Castagnaro — Sanguinetto — Cerea.

S. BONIFACIO. — Soave — Roncà — S Bonifacio — Tregnago — Selva di Progno.

PROVINCIA DI VICENZA.

Circondario. — VICENZA. — *Stazioni.* — Vicenza — Montecchio Maggiore — Camisano — Arzignano — San Giovanni Illarione — Barbarano — Lonigo — Montebello Vicentino — Noventa Vicentina.

BASSANO. — Asiago — Enego — Lusiana — Bassano Vicentino — Valstagna — Cismon — Marostica — Breganze — Sandrigo.

SCHIO. — Schio — Malo — Valle dei Signori — Arsiero — Thiene — Caltrano — Valdagno — Recoaro.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 14. Pubblicato il 2 giugno 1877. **Parte 1.**

MAGGIO 30. — Modificazioni alla divisa degli ufficiali generali, *pag.* 251.
» 31. — Divieto di acquistare direttamente alcuni oggetti di corredo di tela, *pag.* 253.
» 31. — Variauti alla composizione in bardature delle batterie da cent 9 ARC (Ret.) sul piede di pace, *pag.* 254
» 31. — Ferratura presso i corpi di cavalleria, *pag.* 254.
» 31. — Ferriera da maniscalco mod. 1877, *pag.* 251.
» 31. — Armamento dell'allievo maniscalco nei corpi di cavalleria, e variante al caricamento delle fucine per cavalleria, *pag.* 256
GIUGNO 1. — Apertura del tronco ferroviario *Carnia-Resiutta* della linea che da Udine tende a Pontebba (rete Alta Italia), *pag.* 258.
» 1. — Apertura del tronco ferroviario *Spezzano-Castrovillari Mojotunpo* della linea che da Buffaloria di Casano tende a Cosenza (Rete Calabra), *pag.* 259.
» 1. — Competenze spettanti ai macchinisti e fuochisti dei piroscafi di spettanza del ramo guerra, *pag.* 260.

Atto N. **65**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 159). — **Modificazioni alla divisa degli ufficiali generali**. — 30 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata l'annessa Istruzione per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, la quale modifica l'Istruzione sulla divisa degli ufficiali generali approvata con Nostro Decreto in data 15 ottobre 1871.

Il predetto Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

Modificazioni all'Istruzione sulla divisa degli ufficiali generali.

1. La giubba di divisa degli ufficiali generali è di panno turchino scuro. È a due petti; il dinanzi a taglio diritto, il dietro a taglio leggermente incavato alla cintola, di guisa che si acconci alla persona, senza però stringerla troppo.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 13, *Atto* N. 63, Ordinamento dell'esercito (Nota N. 52), *leggasi*: Ordinamento dell'esercito (Nota N. 53).

Il dietro dell'imbusto deve giungere a due centimetri sotto la cintola. Dal punto ove posteriormente è segnata la cintola alla estremità inferiore la giubba ha la lunghezza media di cent. 20; con 2 o 3 cent. di tolleranza in più od in meno, secondo la statura dell'ufficiale generale.

2. Ciascun petto è guernito di una fila di 7 bottoni di metallo argentato, uguali a quelli presentemente di prescrizione per gli ufficiali generali.

I bottoni sono equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza dei gangherini del bavero e ad 1/3 della distanza tra il gangherino e la cucitura della manica alla spalla, a partire da quest'ultima, che il sesto bottone si trovi poco sopra la cintola e che la distanza fra i due ultimi riesca di 15 a 16 centimetri.

3. Nella parte posteriore della giubba, e precisamente al punto ove segna la cintola, sono attaccate due finte tasche ricamate in argento sopra panno turchino scuro e filettate sottilmente di panno scarlatto.

Le finte tasche hanno una lunghezza media di cent. 19 aumentata o diminuita di un cent. secondo la statura dell'ufficiale generale; il disegno del ricamo per le finte tasche è uguale a quello presentemente di prescrizione.

Le finte tasche sono fermate da tre bottoni, equidistanti fra loro e disposti in modo che, orizzontalmente, fra i due bottoni superiori corra una distanza di cent. 15.

Tra l'una e l'altra finta tasca, la falda posteriore della giubba forma sei piccole pieghe stiacciate e cucite all'alto ed al basso.

4. Le maniche sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

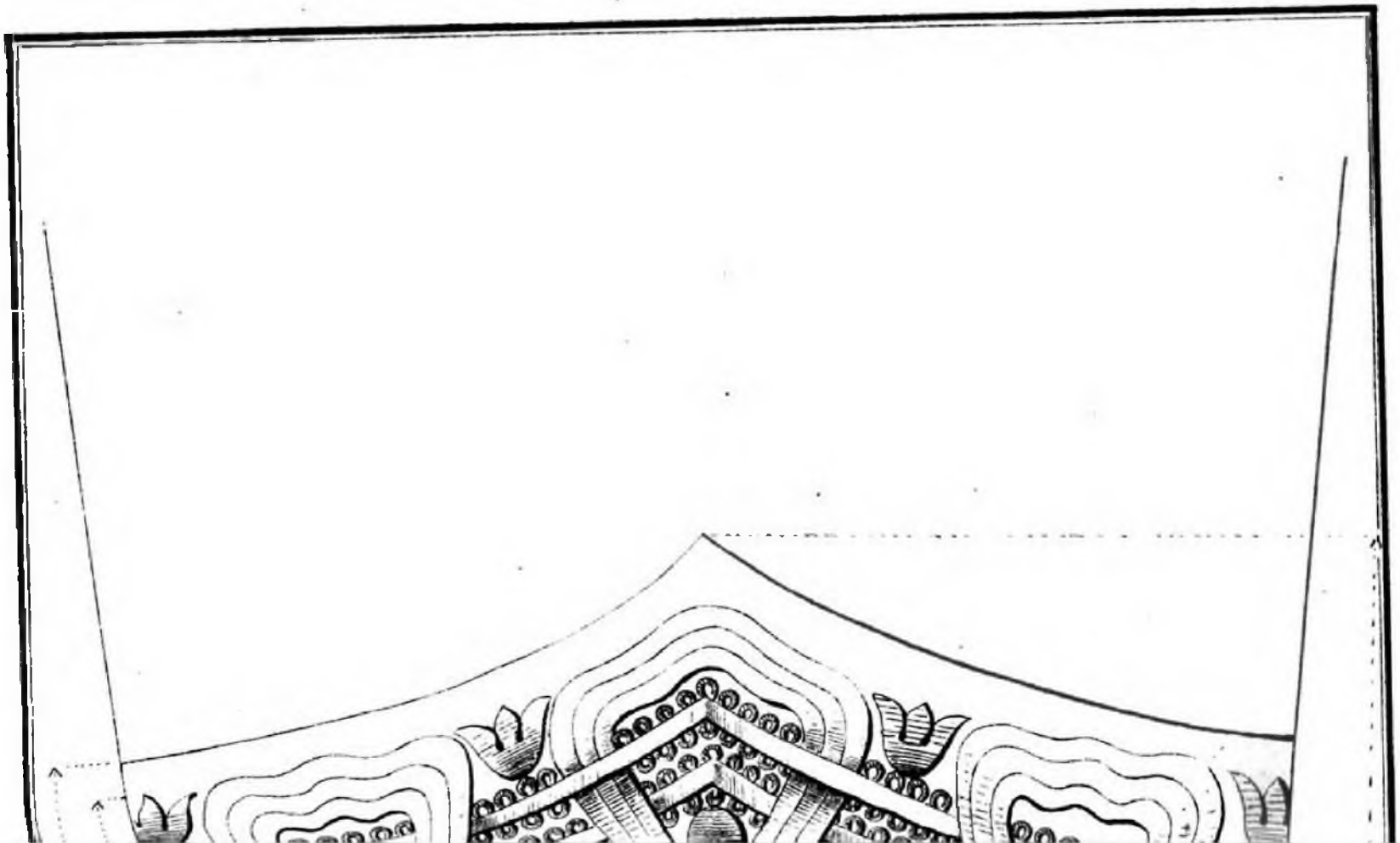
Alla parte inferiore di esse ed a 5 cent. dalle estremità loro sono posti sulla cucitura esterna tre bottoncini che distano l'uno dall'altro 35 millimetri.

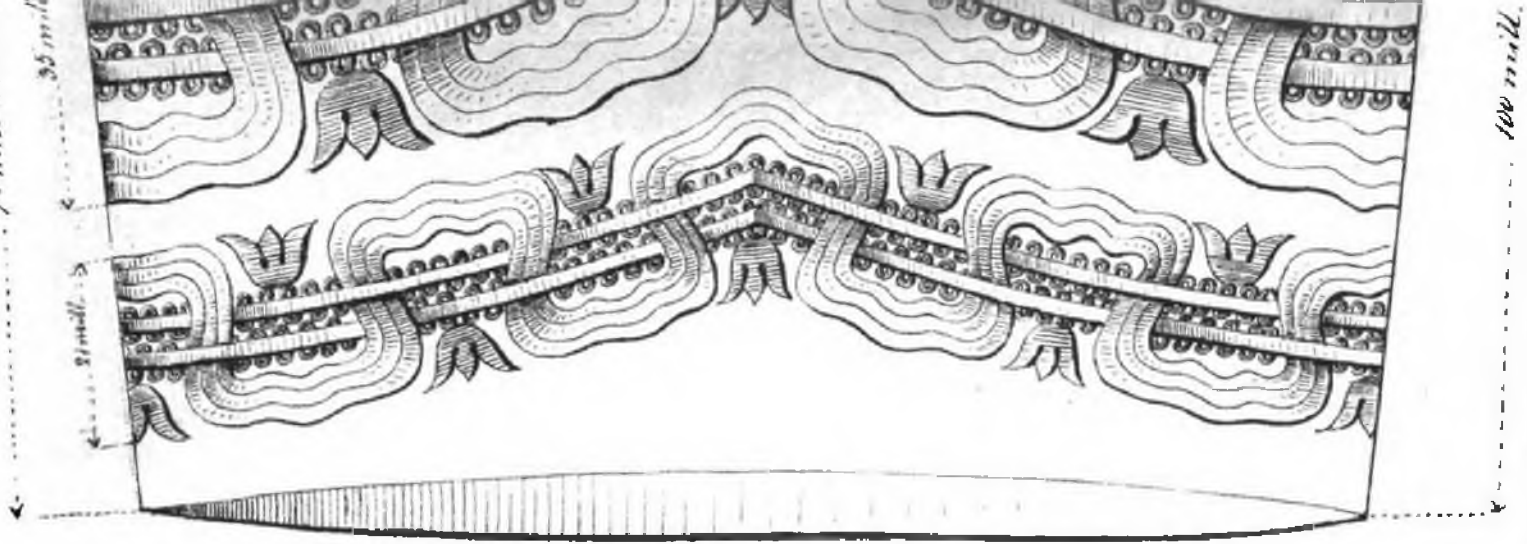
Le manopole sono di velluto nero e sono foggiate a punta verso la spalla; appositi ricami in argento sopra le manopole determinano i gradi. Le dimensioni delle manopole ed il disegno dei ricami sono quali appariscono dall'annessa tavola.

5. Il bavero è ricoperto di velluto in seta nero, ed ha l'altezza di 7 cent. sul dinanzi e 6 sul dietro.

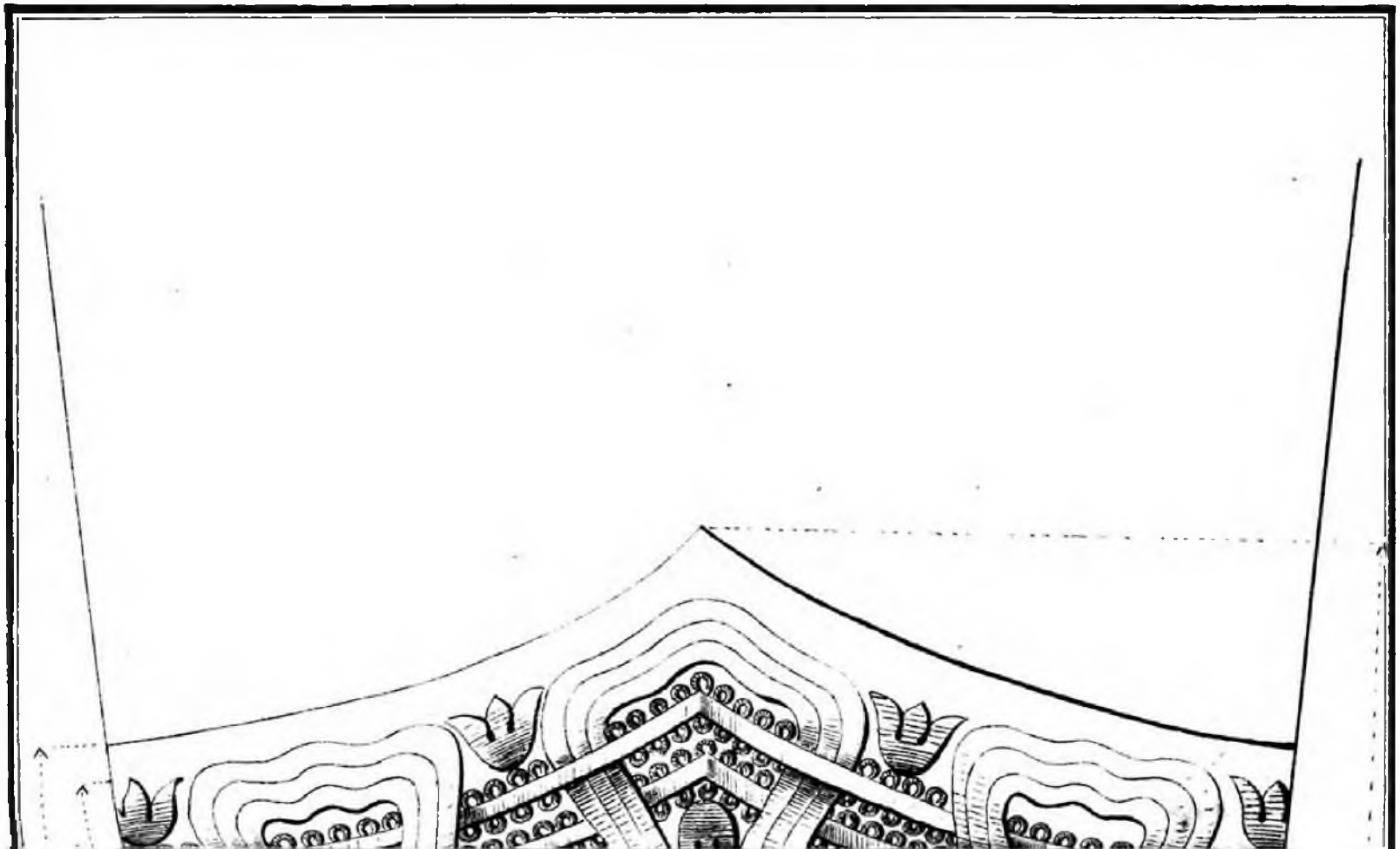
Le due estremità del bavero sono leggermente arrotondate e sono ornate delle stellette di divisa in metallo dorato.

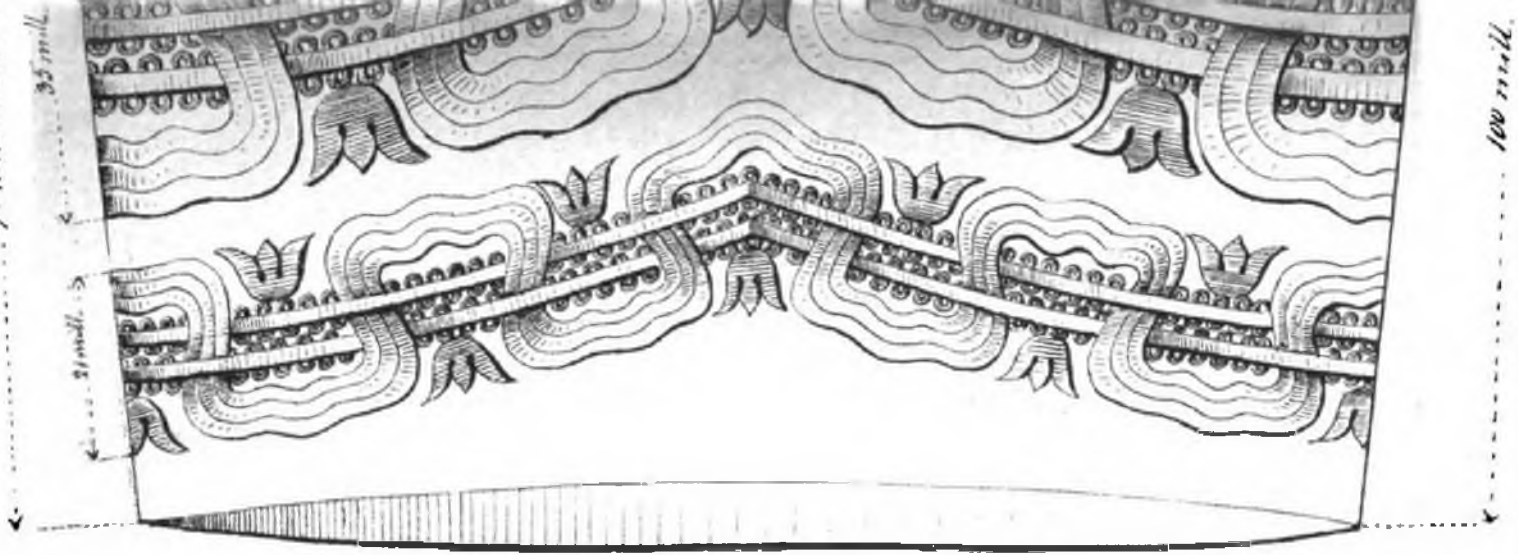
Sul bavero havvi il ricamo in argento conforme a quello presentemente di prescrizione.



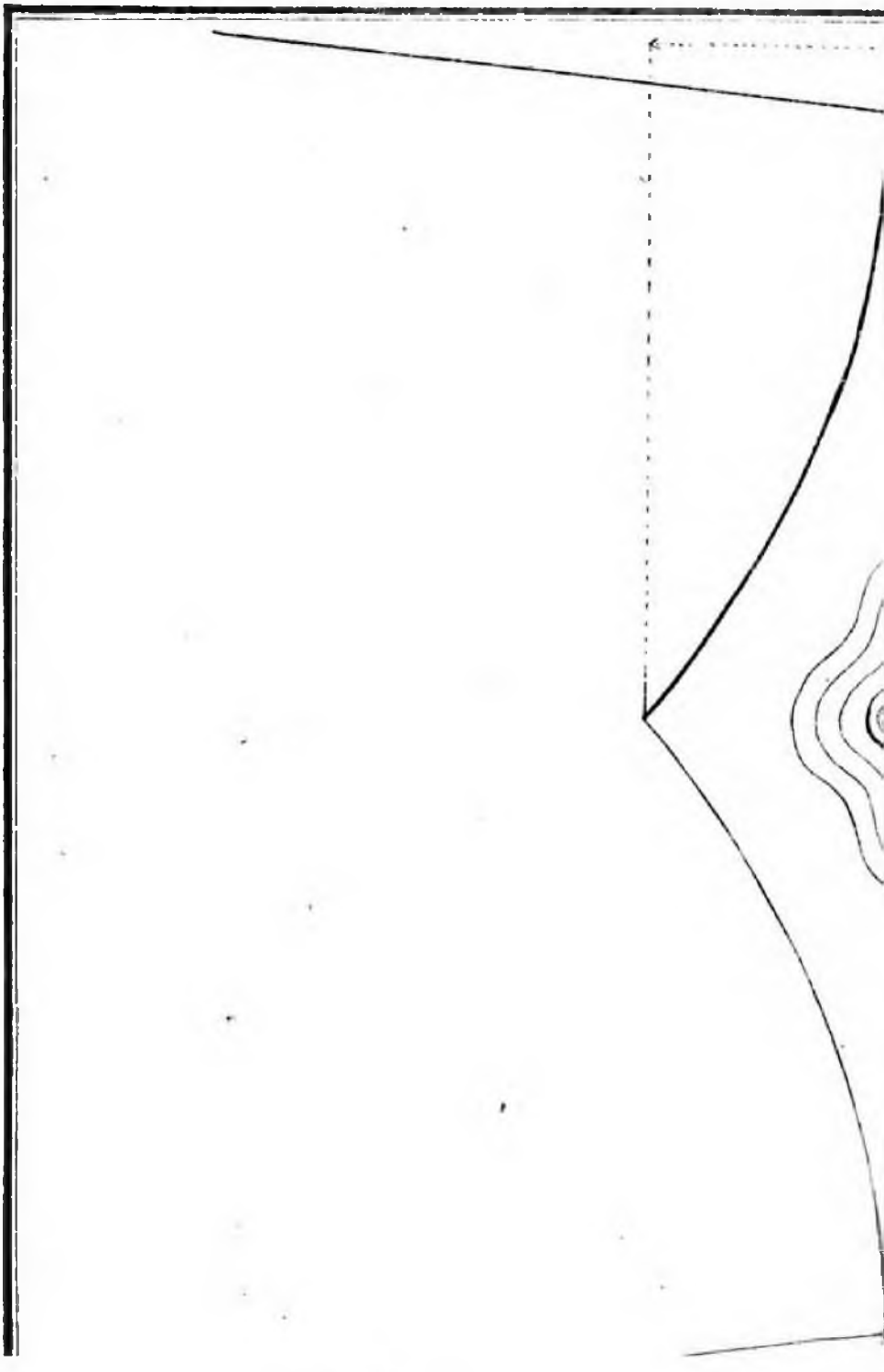


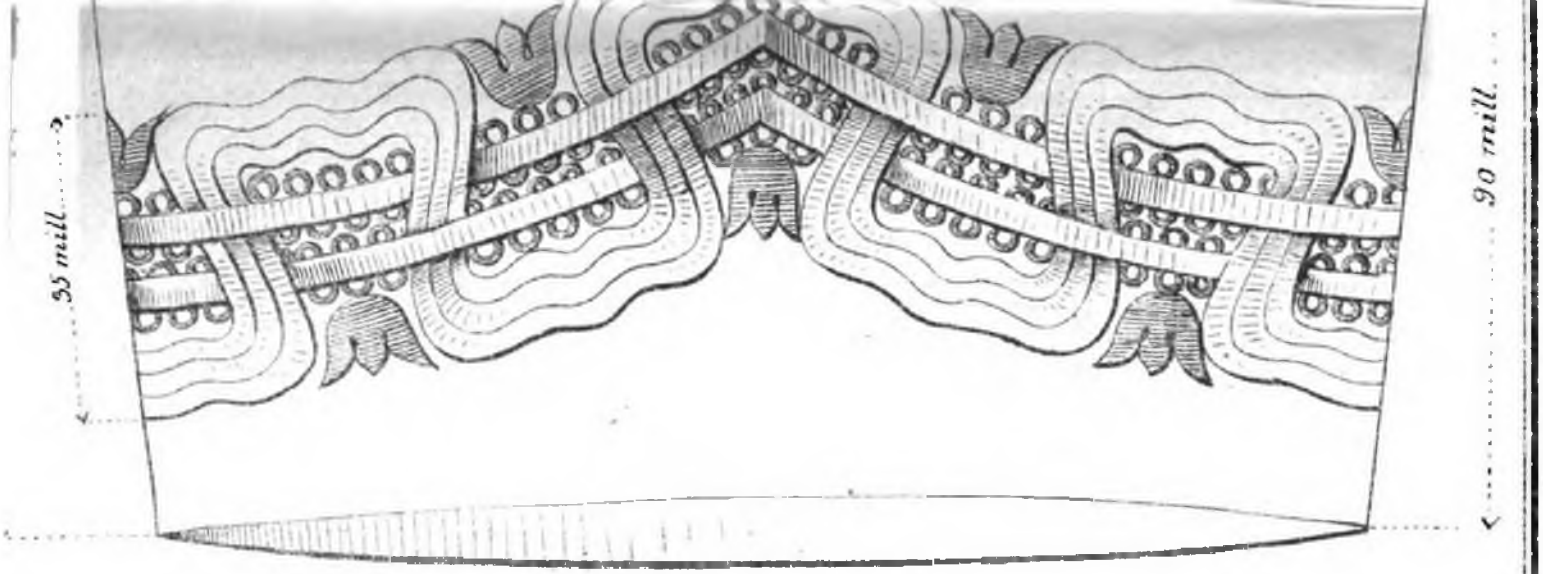
Distintivo per Tenente Generale



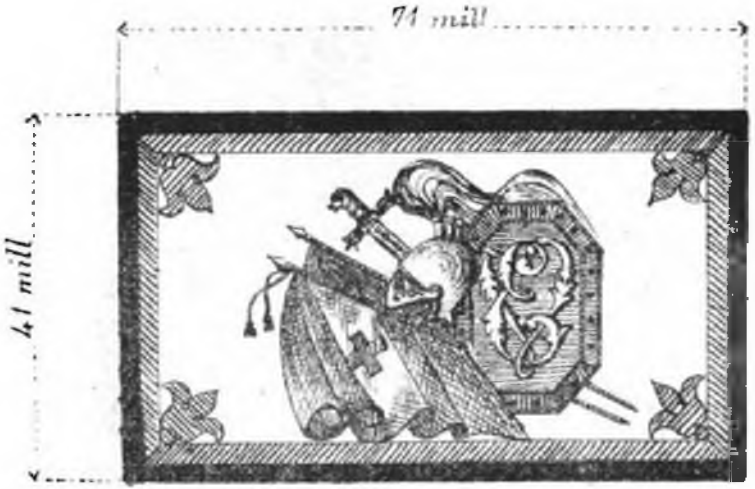


Distintivo per Tenente Generale





Distintivo per Maggior Generale



Controspallina per Ufficiali Generali

Per affibbiare il bavero sul dinanzi vi hanno due gangherini.

6. Su ciascuna delle spalle, ed in giusta posizione per collocarvi le controspalline, vi ha un foro per dar passaggio ad un bottoncino a vite ed un passante di cuoio coperto di panno turchino scuro.

7. Le estremità dei due petti, tutto il lembo inferiore della giubba e paramani, il bavero e le finte tasche hanno una filettatura di panno scarlatto, in modo che la filettatura sembri un piccolo cordoncino.

---

8. Gli ufficiali generali fanno uso della stessa giubba, tanto per la grand'uniforme quanto per l'uniforme ordinaria e di marcia.

Nella grand'uniforme, oltre le cordelline, portano però un nodo in argento sopra ciascuna spalla conforme a quello che presentemente è prescritto per la sola spalla sinistra.

Nell'uniforme ordinaria e nell'uniforme di marcia portano invece su ciascuna spalla una controspallina in ricamo d'argento conforme al disegno indicato nell'annessa tavola.

Roma, addì 27 maggio 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

N. **66.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 137). — **Divieto di acquistare direttamente alcuni oggetti di corredo in tela**. — 31 maggio.

A parziale modificazione del disposto dall' *Atto* N. 260 del 1874, 4 comma, il Ministero determina che le amministrazioni dei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri debbano d'ora innanzi astenersi dallo acquistare direttamente i seguenti oggetti, cioè:

Coperture bianche da chepì,
Cravatte da collo,
Pezzuole da piedi,
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso,
Sacchetti per galletta,

e prelevare invece dai distretti militari la stoffa occorrente alla loro costruzione, ovvero gli oggetti stessi.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **67**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 54). — **Varianti alla composizione in bardature delle batterie da cent. 9 ARC (ret.) sul piede di pace.** — 31 maggio.

Nelle batterie da cent. 9 ARC (ret.) i cavalli di volata dei pezzi saranno sempre, ed in qualsiasi formazione, guerniti con finimenti per cavallo sottomano montato.

In dipendenza di tale determinazione, la composizione in bardature delle batterie da cent. 9 ARC (ret.) in luogo d'essere la stessa che per le batterie da cent. 12 BR. come venne accennato nell'*Atto* N. 33, del 1877, inserto a pag. 101 del *Giornale Militare*, sarà come appresso:

Bardature complete per cavalli da sella . . .	N. 10
Finimenti per pariglie a collare	» 15
Finimenti per pariglie a petto con braca. . .	» 15
Finimenti per pariglie a petto senza braca . .	» 1
Finimenti per pariglie a petto senza braca col cavallo sottomano montato	» 6

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **68**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 44). — **Ferratura presso i corpi di cavalleria.** — 31 maggio.

Allo scopo di provvedere al servizio della ferratura presso i corpi di cavalleria nelle circostanze di marcie, di istruzioni o di altro servizio a cavallo, ho determinato che in ogni squadrone l'allievo maniscalco monti a cavallo portando con sè una ferriera mod. 1877 da maniscalco e quattro speciali ferri da cavallo a cerniera.

La ferriera viene appesa ed assicurata alla sella dalla parte destra nel modo prescritto pel porto del segaccio dei zappatori. Dei ferri a cerniera due stanno nella ferriera e due in una tasca da ferri per cavalli da appendersi dalla parte sinistra della sella, passando la correggiuola intorno all'arco posteriore colla fibbia verso la coscia del cavaliere.

Anche nel servizio a cavallo l'allievo maniscalco veste la divisa *degli attendenti*, è armato di sciabola e di pistola a rotazione senza giberna, ed in rango fa parte dell'ultimo spezzato di quattro del 4° plotone. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **69**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 45). — **Ferriera da maniscalco mod. 1877.** — 31 maggio.

È adottata una nuova ferriera da maniscalco mod. 1877, la cui composizione è la seguente:

Una ferriera mod. 1877, da maniscalco, vuota;
Una cacciatoia di chiodi mod. 1877;
Una custodia da incastri mod. 1877;
Un incastro mod. 1877;
Un martello da ferrare mod. 1877;
Una raspa da unghie mod. 1877;
Un tagliuolo da unghie mod. 1877;
Una tanaglia da tagliar chiodi mod. 1877.

Gli strumenti da ferrare figureranno come parte del caricamento della fucina da cavalleria, in più degli attuali i quali rimarranno in servizio fino a consumazione, e verranno poi sostituiti a misura del bisogno da quelli mod. 1877. Non così la fucina da maniscalco, dovendo rimanere in servizio tanto l'attuale, quanto quello mod. 1877.

Si intende estesa l'adozione degli strumenti da ferrare anche al servizio d'artiglieria per sostituire, dopo consumazione, quelli attualmente in uso nel caricamento delle fucine varie.

Nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, e nel suo estratto si faranno le seguenti aggiunte e varianti:

AGGIUNTE *al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1874), ed al suo estratto (Edizione 1875).*

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
				L.	C.	
13ª	755bis	Cacciatoi da chiodi mod. 1877 . .	N°	0	30	Aggiunta
»	756bis	Custodie da incastri mod. 1877. .	»	0	30	»
»	757bis	Ferri a cerniera, da cavallo, di piedi anteriori	»	1	50	»
»	758bis	Ferri a cerniera, da cavallo, di piedi posteriori	»	1	50	»
»	759bis	Ferriere mod. 1877, da maniscalco, vuote	»	5	60	»
»	760bis	Incastri mod. 1877	»	3	50	»
»	761bis	Martelli da ferrare mod. 1877 . .	»	2	25	»
»	762bis	Raspe da unghie mod. 1877. . .	»	1	25	»
»	763bis	Tagliuoli da unghie mod. 1877. .	»	0	40	»
»	764bis	Tanaglie da tagliar chiodi mod. 1877	»	4	50	»

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **70.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 101). — **Armamento dell'allievo maniscalco nei corpi di cavalleria, e variante al caricamento delle fucine per cavalleria.** — 31 maggio.

In conseguenza delle determinazioni prese coi precedenti *Atti* N. 68 e 69, verranno recate le seguenti varianti alle Istruzioni per la mobilitazione dell'Esercito, tomo 2°.

A pag. 136, all'alinea 1° delle avvertenze poste in calce allo specchio N. 89, dopo le parole: sono disarmati, aggiungasi: *ad eccezione dell'allievo maniscalco, il quale è armato di sciabola e di pistola a rotazione*, ma non ha giberna con bandoliera e perciò dei tre pacchi di cartucce assegnati, due saranno collocati nella bisaccia sinistra della sella e l'altro verrà posto in una delle tasche dei pantaloni.

A pag 291, dopo *pastoie semplici con corda* sino a *Chiave di serrature semplici, piccola*, sostituiscasi quanto segue:

N° 1 Ferriera da maniscalco » 1 Ferriera mod. 1877 da maniscalco	sugli strumenti presso il tramezzo del cofano.
» 1 Astuccio da schizzetti » 1 Schizzetto » 1 Stecca di legno da salassi	entro la ferriera da maniscalco.
» 1 Ferro a cerniera da cavallo di piedi anteriori » 1 Ferro a cerniera da cavallo di piedi posteriori	entro la ferriera modello 1877 da maniscalco.
» 3 Cacciatoie da chiodi mod. 1877 » 3 Custodie da incastri mod. 1877 » 3 Incastri mod. 1877 » 3 Martelli da ferrare mod. 1877 » 3 Raspe da unghie mod. 1877 » 3 Tagliuole da unghie mod. 1877 » 3 Tanaglie da tagliarchiodi mod. 1877	per ciascuna specie di tali strumenti, due sono contenuti nella ferriera da maniscalco (1) ed uno nella ferriera mod. 1877 da maniscalco.

In fine della pag. 291 aggiungasi la seguente annotazione.

(1) Strumenti da ferrare del modello attuale sostituiscono fino a loro consumazione gli analoghi strumenti mod. 1877 contenuti nella ferriera del maniscalco.

La ferriera mod. 1877 da maniscalco, completa, e la tasca da ferri per cavallo, in ogni circostanza di marcia e d'istruzione, è portata dall'allievo maniscalco.

A pag. 293 dopo *cofanetto di sinistra*, pongasi:

Chil. 0,050 chiodi di ferro da cavallo (piantati in un piccolo attorno di paglia o fieno)		disposti nel cofanetto; fra essi uno per piede anteriore, ed uno per piede posteriore ed i chiodi di ferro da cavallo sono nelle tasche da ferri per cavallo.
N. 5 ferri a cerniera da cavallo di piedi anteriori		
» 5 ferri a cerniera da cavallo di piedi posteriori		
» 1 tasca da ferri per cavalli		nel cofanetto.

A pag. 295 a

13-681	Cacciatoie da chiodi. . . .	N. 2 sostituiscasi
13-755bis	Cacciatoie da chiodi mod. 1877	» 3

A pag. 296 a chiodi di ferro da cavallo chil. 5,000, correggasi chil. 5,050.

a 13-709	Custodie da incastri. . . .	N. 2 sostituiscasi
13-756bis	Custodie da incastri mod. 1877	» 3

dopo ditali da sellaio, pongasi:

13-757bis	Ferri a cerniera da cavallo, di piedi anteriori	» 6
» 758bis	Ferri a cerniera da cavallo, di piedi posteriori	» 6

dopo ferriere da maniscalco vuote, pongansi:

13-759bis	Ferriere mod. 1877 da maniscalco, vuote	» 1

A pag. 297 a

13-720	Incastri	» 2
» 728	Martelli da ferrare	» 2 sostituiscasi
13-760bis	Incastri mod. 1877	» 3
» 761bis	Martelli da ferrare mod. 1877 .	» 3

A pag. 298 a

13-753	Raspe da unghie.	» 2
» 769	Taglinoli da unghie. . . .	» 2
» 772	Tanaglie da tagliar chiodi . .	» 2 sostituiscas
13-762bis	Raspe da unghie mod. 1877 .	» 3
» 763bis	Taglinoli da unghie mod. 1877.	» 3
» 764bis	Tanaglie da tagliar chiodi modello 1877	» 3

dopo tanaglie da tagliar chiodi, pongasi:

8-522	Tasche da ferri per cavalli . .	» 1

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **71.** — FERROVIE. (Nota N. 69). — **Apertura del tronco *Carnia-Resiutta* della linea che da Udine tende a Pontebba (Rete Alta Italia).** — 1° giugno.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Carnia-Resiutta* della linea che da Udine tende a Pontebba.

Le distanze che corrono fra le stazioni di tutto il tronco *Udine-Resiutta* si rilevano dalla seguente tabella che è da sostituire a quella pubblicata con *Atto* N. 166, pag. 397 del *Giornale Militare* 1876.

Linea **Udine-Resiutta.**

Udine									
10	Reana del Roiale								
16	6	Tricesimo							
20	10	5	Tarcento						
24	14	8	4	Magnano-Artegna					
30	20	15	10	7	Gemona-Ospedaletto				
36	27	21	17	13	7	Venzone			
41	32	26	22	18	12	5	Carnia		
46	37	31	27	23	17	11	6	Moggio	
49	39	34	30	26	20	13	8	3	**Resiutta**

Le stazioni di Moggio e di Resiutta sono entrambe prossime agli abitati omonimi.

In conseguenza dell'apertura di questo nuovo tronco sono da effettuare le seguenti aggiunte al prontuario militare delle distanze ed alla carta delle ferrovie che vi è annessa.

Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione.

Nella parte 2ª, repertorio delle piccole stazioni, aggiungere:

Da Moggio a Udine chilometri 46
Da Resiutta a id. id. 49

Carta delle ferrovie.

Sostituire il segno convenzionale di ferrovia in esercizio ad un sol binario nel tratto Carnia-Resiutta segnando nello intervallo la stazione di Moggio coll'avvertenza che i fabbricati viaggiatori di queste nuove stazioni sono entrambi a sud della linea. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **72**. — FERROVIE. (Nota N. 70). — **Apertura del tronco *Spezzano-Castrovillari Majolungo* della linea che da Buffaloria di Cassano tende a Cosenza (Ione Calabra)**. — 1° giugno.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Spezzano-Castrovillari Majolungo* della linea che da Buffaloria di Cassano tende a Cosenza.

Le distanze che corrono fra le stazioni di tale linea si rilevano dalla seguente tabella, che è da sostituire a quella dell'*Atto* 162, pag. 300 del *Giornale Militare* 1876.

Linea **Buffaloria-Majolungo.**

Buffaloria di Cassano				
10	Doria-Cassano			
16	6	Spezzano-Castrovillari		
24	14	8	Tarsia	
27	17	11	4	**Majolungo**

La stazione di Tarsia dista di chilometri 7 circa di strada mulattiera dall'abitato di tal nome, mentre poi questo abitato, per Spezzano Albanese, dista solo di 14 chilometri circa di strada rotabile dalla stazione di Spezzano Castrovillari.

La stazione di Majolungo è provvisoria ed è sita presso all'imboccatura nord della galleria di tal nome e non corrisponde ad abitato alcuno.

In conseguenza dell'apertura di questo nuovo tronco sono da effettuare le seguenti aggiunte:

1° Nella parte 2ª del *Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione.*

Da Tarsia a Buffaloria di Cassano chilometri 24.

2° *Carta delle Ferrovie.*

Sostituire il segno convenzionale di ferrovia in esercizio ad un sol binario nel tratto Spezzano, Castrovillari-Tarsia coll'avvertenza che il fabbricato viaggiatori della stazione di Tarsia sta ad est della linea.

Non occorre di segnare la stazione di Majolungo perchè non destinata ad essere convertita in definitiva.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **73**. — STIPENDI NELL'ESERCITO. (Atto N. 31). — **Competenze spettanti ai macchinisti e fuochisti di spettanza del ramo guerra.** — 1° giugno.

IL MINISTERO DELLA GUERRA.

Visto l'articolo 3 del R. Decreto 7 marzo 1875, relativo agli assegnamenti eventuali ed alle indennità varie nell' Esercito.

Considerando, che nel quadro C, annesso al detto R. Decreto non è previsto il servizio speciale di macchinisti e fuochisti dei piroscafi di spettanza del ramo guerra:

Determina.

Articolo unico. I militari macchinisti e fuochisti nei piroscafi di spettanza del ramo di guerra sono considerati come addetti allo stesso servizio di cui al N. 8 del quadro C, annesso al detto R. Decreto 7 marzo 1875 e conseguentemente è loro assegnata, durante tale incarico, la competenza corrispondente stabilita ai rispettivi comma *a*) e *b*) del detto N. 8.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la debita registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1877.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 15. Pubblicato l'8 giugno 1877. **Parte 1.**

GIUGNO 4. — Attrezzi per zappatori di fanteria e di cavalleria e pel carreggio, da acquistarsi dai corpi e distretti, *pag.* 261.

» 5. — Trasferimento della stazione dei carabinieri Reali di Tremiti dal circondario di Bari a quello di San Severo, *pag.* 261.

» 6. — Pubblicazione di una nuova edizione dell'Istruzione per le matricole dell'esercito, *pag.* 262.

Atto N. **74**. — ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA. (Nota N. 4). — **Attrezzi per zappatori di fanteria e di cavalleria e pel carreggio, da acquistarsi dai corpi e distretti militari.** — 4 giugno.

A senso del prescritto dall'*Atto* N. 30 del corrente anno, i corpi dell'esercito devono sempre essere provvisti delle matasse di funicella, dei metri di nastro a rotella e dei metri pieghevoli occorrenti pei rispettivi zappatori e pel carreggio.

Le provviste devono esser fatte in relazione al passaggio sul piede di guerra in 3ª formazione.

I distretti militari provvederanno similmente per i rispettivi reparti di milizia mobile, ma non per i reparti d'esercito ai quali devono provvedere i distretti principali di mobilitazione.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **75**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 30). — **Trasferimento della stazione di Tremiti dal circondario di Bari a quello di San Severo.** — 5 giugno.

La stazione dei carabinieri esistente nell'Isola di Tremiti (circondario di Bari — legione di Bari) passa sotto la dipendenza del circondario di San Severo (provincia di Foggia — legione di Roma).

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **76**. — MATRICOLA. (Nota N. 28). — **Nuova edizione dell'Istruzione per le matricole dell'Esercito.** — 6 giugno.

È pubblicata la 2ª edizione dell'Istruzione per le matricole dell'Esercito, già annunciata coll'*Atto* 56 delli 18 marzo 1876.

La nuova edizione andrà in vigore il 1° del mese di agosto prossimo.

La materia dei congedi, che nella 1ª edizione (15 agosto 1875) formava l'oggetto del Capo IV, venne dalla nuova eliminata per essere introdotta nel nuovo Regolamento sul reclutamento, di prossima pubblicazione.

In attesa quindi di nuove disposizioni, le operazioni relative al rilascio dei congedi assoluti ed agli invii in congedo illimitato continueranno ad essere regolate dalle norme contenute negli *Atti* 145 e 146 del 1872 e nelle successive modificazioni.

Per le variazioni matricolari non pertanto, da compilarsi in seguito a congedamento, dovranno dal 1° agosto in poi applicarsi le relative formole che sono comprese nella nuova edizione.

Ogni comando od ufficio dovrà avere una copia della nuova edizione, da pagarsi sulle spese di cancelleria; una copia ogni ufficio o sezione d'ufficio nei corpi, ed una copia ogni compagnia, squadrone o batteria, da pagarsi sulla massa generale uomini.

Il prezzo è di L. 1,55 per ogni copia.

Le richieste dovranno essere dirette all'editore del *Giornale Militare*.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 16. Pubblicato il 22 giugno 1877. **Parte 1.**

GIUGNO 15. — Coperture di tela da chepi, colbacchi e cappelli alpini, *pag.* 263.
» 16. — Dotazione di pacchetti da medicazione pei corpi di truppa, *pag.* 265.
» 16. — Schiarimenti sul trasporto in ferrovia dei cavalli degli ufficiali *pag.* 266.
» 17. — Liquidazione delle somme pagate in più od in meno nei trasporti sulle ferrovie e sui laghi, *pag.* 266.
» 17. — Apertura del tronco ferroviario *Romagnano-Balvano*, della linea che da Eboli tende a Potenza (Rete Calabra), *pag.* 267.
» 18. — Schiarimenti sulla competenza dei posti e sulla tariffa pel pagamento dei trasporti militari sui laghi, *pag.* 270.
» 20. — Errata-corrige all'Allegato N. 9 al Regolamento di Disciplina (leggi e regolamenti sui matrimoni dei militari), *pag.* 272.
» 20. — Trasferimento della Stazione dei carabinieri reali di Rivarolo Ligure a Bolzaneto, *pag.* 272.
» 20. — Divisa dei colonnelli comandanti superiori dei distretti militari e degli ufficiali inferiori addetti, *pag.* 272.

Atto N. **77**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 160). — **Coperture di tela bianca da chepi, colbacchi e cappelli alpini**. — 15 giugno.

La disposizione dell'*Atto* N. 28 colla quale fu approvato che i fregi e numeri sulle coperture bianche da chepì, colbacchi, e cappelli alpini, anzichè dipinti siano tessuti in lana e cotone rendendo necessario di modificare i conti di costruzione delle coperture medesime e di arrecare delle varianti al modello per gli inventari del materiale pei servizi amministrativi, il Ministero pubblica qui appresso i nuovi conti di costruzione e le dette varianti, determinando che le relative operazioni contabili abbiano effetto a partire dal 1° luglio p. v.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 44 (*Atto* N. 67), pag. 254.
Alla riga 44ª, *invece di*: N. 15, *leggasi*: N. 44.
» 45ª, *invece di*: N. 45, *leggasi*: N. 44.
» 46ª, si sopprima l'intera riga.
» 48ª, *invece di*: N. 6, *leggasi*: N. 4.
Dispensa N. 44 (*Atto* N. 69), pag. 255
Alla riga 2ª, *invece di*: cacciatoia di, *leggasi*: cacciatoie da.
» 13ª, *invece di*: fucina, *leggasi*: ferriera.
» 14ª, *invece di*: quello, *leggasi*: quella.
Nella 1ª riga dello specchietto, *invece di*: cacciatoi, *leggasi*: cacciatoie.
Dispensa N. 44 (*Atto* N. 70), pag. 256.
Alla terz'ultima riga, *invece di*: ferriere del, *leggasi*: ferriere da.
A pag. 257, alla riga 2ª, 6ª e 13ª, *invece di*: ferro, *leggasi*: ferri.
» » » 8ª, *invece di*: cavallo, *leggasi*: cavalli.
» » 22ª, *invece di*: pongansi, *leggasi*: pongasi.

Conto di costruzione della copertura da colbacco

(*Atto* 486 del 1872).

Denominazione della stoffa e degli accessori	Prezzo della stoffa	Quantità	Valore
Tela di cotone bianca (*domestic*) alta metri 0,72	» 70	» 26	» 180
Cordoncino in cotone bianco.	» »	» »	» 030
Fattura e fornitura.	» »	» »	» 190
Prezzo di costo e di conteggio. . . .			» 400

Conto di costruzione della copertura da cappello alpino

(*Atto* 70 del 1873).

Denominazione della stoffa e degli accessori	Prezzo della stoffa	Quantità	Valore
Tela di cotone bianca (*domestic*) alta metri 0,72.	» 70	» 40	» 280
Cordoncino in cotone bianco.	» »	» »	» 050
Fattura e fornitura.	» »	» »	» 190
Prezzo di costo e di conteggio. . . .			» 520

Conto di costruzione della copertura da chepì

(*Atto* 5 del 1874).

Denominazione della stoffa e degli accessori	Prezzo della stoffa	Quantità	Valore
Tela di cotone bianca (*domestic*) alta metri 0,72.	» 70	» 25	» 175
Cordoncino in cotone bianco.	» »	» »	» 030
Fattura e fornitura.	» »	» »	» 145
Prezzo di costo e di conteggio. . . .			» 350

Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.

Categoria	N° d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
1ª	63	Copertura di tela bianca da chepì .	N°	»	35	Variante
»	64	Id. id. da colbacco	»	»	40	Id.
»	65	Id. id. da cappello alpino. .	»	»	52	Id.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **78**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 16). — **Dotazione di pacchetti da medicazione pei corpi di truppa.** — 16 giugno.

A modificazione del prescritto dall'*Atto* N. 260 del 1874 e dagli specchi N. 56, 66, 88, 107, 123 e 133 del tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione si prescrive quanto segue:

1° Il pacchetto da medicazione non fa parte dell'arredamento degli uomini di truppa sul piede di pace.

2° I reggimenti di fanteria e di bersaglieri e le compagnie alpine dovranno avere nei loro magazzini un fondo di pacchetti da medicazione per poterli distribuire agli uomini sotto le armi in caso di passaggio sul piede di guerra, cioè:

Un reggimento di fanteria pacchetti da medicazione N. 1400.
Un reggimento bersaglieri » » » 1700.
Una compagnia alpina » » » 120.

Le compagnie di sanità dovranno avere un fondo di pacchetti da medicazione uguale al loro organico sul piede di pace aumentato del 5 per 0|0.

3° Pei reggimenti di cavalleria, di artiglieria e del genio le dotazioni totali saranno stabilite da questo Ministero unitamente alle dotazioni annuali di vestiario.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **79**. — FERROVIE. (Nota N. 71). — **Schiarimenti sul trasporto in ferrovia dei cavalli degli ufficiali.** — 16 giugno.

A meglio chiarire alcune disposizioni riguardanti il trasporto sulle ferrovie dei cavalli degli ufficiali si notifica:

1° Per il trasporto dei cavalli degli ufficiali è dovuto, in massima, l'assegno per il *vagone-scuderia*.

2° Gli ufficiali in viaggio senza truppa possono però preferire per il trasporto dei propri cavalli il *vagone-bestiame* quantunque ricevano l'assegno per il *vagone-scuderia*.

3° Nei movimenti collettivi gli ufficiali non hanno diritto ad alcun pagamento in contanti quando avvenga che i loro cavalli siano trasportati, per qualsiasi motivo, in *vagone-bestiame*.

In conseguenza delle dichiarazioni fatte al N. 2 al § 84 del Regolamento per l'esecuzione della convenzione 16 marzo 1870 si aggiunge il seguente alinea:

« Trattandosi di ufficiali che non devono viaggiare con truppa, « l'incaricato del rilascio dei mod. D, prima di compilarlo deve « accertarsi di quale delle due specie di vagone intende valersi « l'ufficiale per il trasporto dei propri cavalli e del vagone « prescelto fa apposito cenno sulla dichiarazione che viene « rilasciata ».

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **80**. — FERROVIE. (Nota N. 72). — **Liquidazione delle somme pagate in più od in meno nei trasporti sulle ferrovie e sui laghi.** — 17 giugno.

Risulta al Ministero che non sempre i corpi e le amministrazioni dell'Esercito sia nell'interesse delle rispettive amministrazioni sia in quello dei loro dipendenti inoltrano per le vie prescritte i reclami che loro occorre di fare per errori che si verificano alle stazioni ferroviarie nella valutazione delle spese di trasporto sulle ferrovie e sui laghi e nel pagamento del loro importo, e che talvolta i reclami stessi non son fatti a tempo debito e nelle forme prescritte.

È intenzione del Ministero che qualsiasi differenza nella valutazione e nel pagamento dell' importare delle spese di trasporto debba fare oggetto di apposito reclamo, epperciò si avvertono i comandanti di corpo, capi di uffici e stabilimenti militari che i reclami stessi corredati dei necessari documenti devono immediatamente, dopo riconosciuto l'errore nella valutazione dei prezzi di trasporto e nell'eseguito pagamento,

essere in via ufficiale, trasmessi agli uffici stati esclusivamente designati dal § 31 della Istruzione a seguito del Regolamento 8 giugno 1870, per trattare colle società ferroviarie le relative avvertenze.

Detti uffici sono:

Direzione di commissariato militare in Milano.	Per trasporti che ebbero origine in una stazione delle ferrovie Alta Italia od in uno scalo dei laghi Maggiore, di Garda e di Como-Lecco
Direzione di commissariato militare in Firenze.	Per trasporti che ebbero origine in stazioni delle ferrovie Romane.
Direzione di commissariato militare in Ancona.	Per trasporti che ebbero origine in stazioni delle ferrovie meridionali e Calabro Sicule.
Direzione di commissariato militare in Brescia.	Per trasporti che ebbero luogo sul lago di Iseo.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. 81. — FERROVIE. (Nota N. 73). — **Apertura del tronco *Romagnano-Balvano*, della linea che da Eboli tende a Potenza (Rete Calabra).** — 17 giugno.

Facendo seguito alla Nota N. 44 del 21 ottobre 1875, si prevengono le autorità militari che la convenzione del 16 marzo 1870, pei trasporti militari in ferrovia, è estesa al tratto *Romagnano-Balvano* della linea in costruzione da Eboli a Potenza. Le distanze fra stazione e stazione sono date dalla seguente tabella, nella quale figura la stazione di Ponte S. Cono che recentemente fu inserita fra le stazioni di Buccino e Romagnano, e che può solo servire per uomini, essendo sprovvista di piano caricatore.

Tronco **Eboli-Balvano.**

Eboli							
6	Campagna						
19	13	Contursi					
25	19	7	Sicignano				
33	27	14	8	Buccino			
34	28	16	10	2	Ponte S. Cono		
40	34	22	15	8	6	Romagnano	
46	40	28	22	14	13	7	**Balvano**

La stazione di Balvano dista due chilometri dal paese.

La fermata di Ponte S. Cono dista:

Da Gaggiano . . . chil. 12.
Da Polla . . . . . » 22.
Da Sala Consilina. . » 32.

Dalla stazione di Balvano a Potenza vi sono due tappe cioè:

1° Dalla stazione di Balvano a Picerno chil. 17.
2° Da Picerno a Potenza . . . . . » 21.

Varianti all'itinerario generale.
(Vol. 1°, 3ª edizione).

Itinerario generale, N. 25, pag. 28. Nella colonna osservazioni, a fianco della quinta tappa Picerno, *aggiungere:* Da Salerno alla stazione di Balvano 73 chilometri e dalla stazione di Balvano a Picerno 17 chilometri.

Varianti al Prontuario delle distanze da stazione a stazione.

Nella parte 2ª, repertorio delle stazioni piccole, *aggiungere da:* Balvano a Eboli chil. 46.

Nella *Carta delle ferrovie* annessa al Prontuario sostituire il segno convenzionale di ferrovia in esercizio ad un binario nel tratto Romagnano-Balvano, e così aggiungere la stazione di Ponte S. Cono coll'avvertenza che i fabbricati viaggiatori tanto di questa stazione che di quella di Ponte S. Cono stanno entrambi a destra della linea per chi parte da Salerno.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

Chilometri	Militari in 1ª classe — LAGHI		PREZZI COMUNI A TUTTI I LAGHI				
	Maggiore e Garda	Como-Lecco ed Iseo	Militari in 2ª classe	Bagagli per ogni 10 chilogr.	Cavalli	Vetture e carri a 2 ruote	Vetture e carri a 4 ruote
1	0,05	0,05	0,05	0,0022	0,10	0,20	0,30
2	0,10	0,05	0,05	0,0044	0,15	0,35	0,55
3	0,10	0,10	0,05	0,0066	0,25	0,50	0,85
4	0,15	0,10	0,10	0,0088	0,30	0,70	1,10
5	0,15	0,10	0,10	0,0110	0,35	0,85	1,40
6	0,20	0,15	0,10	0,0132	0,45	1,00	1,65
7	0,20	0,15	0,10	0,0154	0,50	1,20	1,95
8	0,25	0,20	0,15	0,0176	0,55	1,35	2,20
9	0,25	0,20	0,15	0,0198	0,65	1,50	2,50
10	0,30	0,20	0,15	0,0220	0,70	1,65	2,75
11	0,35	0,25	0,20	0,0242	0,80	1,85	3,05
12	0,35	0,25	0,20	0,0264	0,85	2,00	3,30
13	0,40	0,30	0,20	0,0286	0,90	2,15	3,60
14	0,40	0,30	0,20	0,0308	1,00	2,35	3,85
15	0,45	0,30	0,25	0,0330	1,05	2,50	4,15
16	0,45	0,35	0,25	0,0352	1,10	2,65	4,40
17	0,50	0,35	0,25	0,0374	1,20	2,85	4,70
18	0,50	0,40	0,25	0,0396	1,25	3,00	4,95
19	0,55	0,40	0,30	0,0418	1,35	3,15	5,25
20	0,55	0,40	0,30	0,0440	1,40	3,30	5,50
21	0,60	0,45	0,30	0,0462	1,45	3,50	5,80
22	0,65	0,45	0,35	0,0484	1,55	3,65	6,05
23	0,65	0,50	0,35	0,0506	1,60	3,80	6,35
24	0,70	0,50	0,35	0,0528	1,65	4,00	6,60
25	0,70	0,50	0,35	0,0550	1,75	4,15	6,90
26	0,75	0,55	0,40	0,0572	1,80	4,30	7,15
27	0,75	0,55	0,40	0,0594	1,90	4,50	7,45
28	0,80	0,60	0,40	0,0616	1,95	4,65	7,70
29	0,80	0,60	0,40	0,0638	2,00	4,80	8,00
30	0,85	0,60	0,45	0,0660	2,10	4,95	8,25
31	0,90	0,65	0,45	0,0682	2,15	5,15	8,55
32	0,90	0,65	0,45	0,0704	2,20	5,30	8,80
33	0,95	0,70	0,50	0,0726	2,30	5,45	9,10
34	0,95	0,70	0,50	0,0748	2,35	5,65	9,35
35	1,00	0,70	0,50	0,0770	2,45	5,80	9,65
36	1,00	0,75	0,50	0,0792	2,50	5,95	9,90
37	1,05	0,75	0,55	0,0814	2,55	6,15	10,20
38	1,05	0,80	0,55	0,0836	2,65	6,30	10,45

Chilometri	Militari in 1ª classe — LAGHI		PREZZI COMUNI A TUTTI I LAGHI				
	Maggiore e Garda	Como-Lecco ed Iseo	Militari in 2ª classe	Bagagli per ogni 10 chilogr	Cavalli	Vetture e carri a	
						2 ruote	4 ruote
39	1,10	0,80	0,55	0,0858	2,70	6,45	10,75
40	1,10	0,80	0,55	0,0880	2,75	6,60	11,00
41	1,15	0,85	0,60	0,0902	2,85	6,80	11,30
42	1,20	0,85	0,60	0,0924	2,90	6,95	11,55
43	1,20	0,90	0,60	0,0946	3,00	7,10	11,85
44	1,25	0,90	0,65	0,0968	3,05	7,30	12,10
45	1,25	0,90	0,65	0,0990	3,10	7,45	12,40
46	1,30	0,95	0,65	0,1012	3,20	7,60	12,65
47	1,30	0,95	0,65	0,1034	3,25	7,80	12,95
48	1,35	1,00	0,70	0,1056	3,30	7,95	13,20
49	1,35	1,00	0,70	0,1078	3,40	8,10	13,50
50	1,40	1,00	0,70	0,1100	3,45	8,25	13,75
51	1,45	1,05	0,75	0,1122	3,55	8,45	14,05
52	1,45	1,05	0,75	0,1144	3,60	8,60	14,30
53	1,50	1,05	0,75	0,1166	3,65	8,75	14,60
54	1,50	1,10	0,75	0,1188	3,75	8,95	14,85

N. **82**. — TRASPORTI SUI LAGHI. (Nota N. 4). — **Schiarimenti sulla competenza dei posti e sulla tariffa pel pagamento dei trasporti militari sui laghi**. — 18 giugno.

Nello scopo di togliere alcune incertezze che si riscontrano nelle disposizioni riferentisi ai trasporti militari sui laghi questo Ministero notifica:

1° Gli ufficiali di qualunque grado, viaggiando sui laghi, hanno diritto all'assegno per posti di 1ª classe e gli uomini di truppa a quello per posti di 2ª classe.

2° Nell'assegno da corrispondersi pei viaggi sui laghi si computano, oltre l'importare del trasporto personale, le quote pel trasporto del bagaglio, e per l'ufficiale a cui sono assegnate razioni di foraggio, anche la quota per il trasporto-cavalli quando egli li faccia effettivamente trasportare. Sui laghi di Como-Lecco e di Iseo però non si comprendono quote per

il trasporto bagagli, perchè questo è gratuito a mente delle convenzioni vigenti.

In conseguenza:

a) All'art. 2 del Regolamento in data 8 giugno 1870 per l'esecuzione della convenzione 16 marzo stesso anno, supplemento N. 9 del *Giornale militare*, è sostituito il seguente:

Prezzi a pagarsi per ogni specie di trasporto.

§ 3. I prezzi da pagarsi per ogni specie di trasporto sulle ferrovie e sui laghi menzionati nell'art. precedente, compreso l'aumento del *decimo* per i prezzi sui laghi, e compreso l'aumento del *decimo* più quello del 3 0|0 per i trasporti in ferrovia, sono i seguenti:

	In ferrovia.	Sui laghi Maggiore e di Garda
Militari, assimilati od impiegati.		
1ª classe per viaggiatore e per chilom.	0,02825	0,0275
2ª » » »	0,02034	0,01375
3ª » » »	0,014125	—
Bagagli e merci (1).		
Per ogni tonnellata (1000 chilogrammi) divisibili di 10 in 10 chilogrammi e per chilometro	0,226	0,22
Cavalli.		
In vagone scuderia per capo e per chil.	0,1356	0,06875
In vagone bestiame per capo e per chil.	0,070625	
Veicoli.		
A due ruote per pezzo e per chilometro	0,1695	0,165
A quattro ruote » »	0,2825	0,275

(1) Sotto la denominazione di merci i corpi non potranno far trasportare altro fuorchè quegli oggetti che, a mente del regolamento 9 agosto 1836, sono autorizzati a portarsi al seguito; gli ufficiali isolati e le loro famiglie potranno far trasportare solo il mobilio e le masserizie.

b) Alla tabella dei prezzi militari da 1 a 1500 chilometri per i trasporti sulle ferrovie, di cui fu oggetto l'*Atto* N. 242 del *Giornale militare* 1874, si aggiungerà la seguente che dà l'importo delle differenti specie di trasporto sui vari laghi, da 1 chilometro a 54 chilometri massimo percorso eseguibile sui laghi.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **83**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 82). — **Errata-Corrige all'Allegato N. 9. — (Leggi e regolamenti sui matrimoni dei militari)**. — 20 giugno.

Nel N. 2 dell'Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto in data 23 novembre 1873 sui matrimoni dei sottufficiali, caporali e soldati si sostituiscano alle ultime parole « nell'ultimo alinea del N. seguente » queste altre: « *alla lettera C) del numero seguente* ».

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **84**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 31). — **Trasferimento della stazione di Rivarolo Ligure a Bolzaneto**. — 20 giugno.

La stazione dei carabinieri reali di Rivarolo Ligure (provincia di Genova — Legione Piacenza) è trasferita nel comune di Bolzaneto (provincia di Genova — Legione Piacenza).

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **85**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 162). — **Divisa dei colonnelli comandanti superiori dei distretti militari e degli ufficiali inferiori addetti**. — 20 giugno.

I colonnelli comandanti superiori dei distretti, investiti delle funzioni inerenti al grado di maggior generale, e che perciò possono venire destinati a tener posto di maggiori generali in determinati comandi superiori, vestono la divisa prescritta per i colonnelli comandanti di brigata di fanteria.

Gli altri colonnelli comandanti superiori dei distretti vestono la divisa prescritta per gli ufficiali effettivi ai distretti militari, tranne che nel disco della stella del chepì e del berretto portano la Croce di Savoia in metallo dorato sul primo ed in ricamo d'oro sul secondo.

Gli ufficiali inferiori addetti ai comandi superiori dei distretti vestono la divisa dell'arma o del corpo dai cui provengono, tranne che sul chepi, cappello o colbacco e sul berretto portano la Croce di Savoia in metallo dorato o in ricamo d'oro al posto del numero del reggimento.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 17. Pubblicato il 6 luglio 1877. **Parte 1.**

LUGLIO 1°. — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1857, *pag.* 275.

» 2. — Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, ecc., *pag.* 276.

» 3. — Richiamo all'osservanza del § 96 del Regolamento sul servizio dei trasporti sulle ferrovie e sulle navi, *pag.* 276.

» 3. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 277.

» 4. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 281.

Atto N. **86.** — RECLUTAMENTO. (Nota N. 73). — **Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1857.** — *Gazzetta ufficiale del Regno*, N. 155, del 4 luglio 1877, N. 3916 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 4 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il contingente di prima categoria che dovrà somministrare la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1857 è fissata a 65,000 uomini.

Art. 2. Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col regio decreto del 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2ª), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

ERRATA-CORRIGE.

La tabella dei prezzi pei trasporti militari sui laghi, inserta al seguito dell'*Atto* N. 81 (pagina 269 e 270 del *Giornale militare*), fa parte dell'*Atto* N. 82 e deve considerarsi come trascritta dopo la lettera *b*) di quest'ultimo.

A pag. 267, 2ª linea, *invece di*: § 31, *leggasi*: § 71.

Dispensa N. 16. *Atto* N. 78, pag 265, 1° capoverso, *ove dice*: specchio N. 56, *sostituire*: N. 58.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 23 giugno 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. MEZZACAPO.

N. **87.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 55). — **Ordinanze ai vari comandi, servizi, uffici, ecc.** — 2 luglio.

Alla tabella che fa seguito all'*Atto* N. 129, del 1° luglio 1874, è fatta la seguente aggiunta:

Indicazione dei comandi, servizi, ecc.	Ordinanze per ciascun comando, servizio ecc.	Totale
Tribunale militare di Brescia — Piacenza — Perugia — Chieti — Catanzaro — Cagliari	2	12

Le ordinanze ai tribunali militari saranno somministrate dal corpo invalidi e veterani colle norme date al 4° capoverso dell'*Atto* sovracitato. *Il Ministro* — L. MEZZACAPO.

N. **88.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 102). — **Richiamo all'osservanza del § 96 del Regolamento sul servizio dei trasporti sulle ferrovie e sulle navi.** — 3 luglio.

Il paragrafo 96 del Regolamento sul servizio dei trasporti pubblicato l'11 novembre 1876 proibisce alla truppa in viaggio sulle ferrovie qualunque suono, fatta eccezione dei segnali di servizio, ed ogni imitazione di ordini o segnali degli agenti ferroviari.

Malgrado tali disposizioni è avvenuto che qualche comandante di drappello in marcia, interpretando troppo largamente l'eccezione fatta per i segnali di servizio, ha creduto di fare suonare altri segnali oltre a quelli indicati dal regolamento sui trasporti (paragrafi 64, 103 e 110) dando così luogo a qualche inconveniente che non ebbe conseguenze, ma che avrebbe potuto degenerare in grave disgrazia.

Per evitare che un tal fatto abbia a rinnovarsi si richiama

l'attenzione dei corpi sulle disposizioni del regolamento sui trasporti, avvertendo che soltanto i segnali indicati nei paragrafi 64, 103 e 110, e non altri, sono quelli che possono essere fatti dalle truppe in viaggio sulle ferrovie, e soggiungendo che anche di tali segnali deve farsi uso il meno possibile.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **89**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 103). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — 3 luglio.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare L.	Prezzo regolamentare C.	Annotazioni
8ª	296	Briglie per finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni . .	N°	22	10	Aggiunta
»	297	Briglie per finimenti da tiro di rinforzo da carrette per munizioni .	»	15	30	Id.
»	298	Collari con catene per finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni	»	18	50	Id.
»	299	Coregge d'unione per finimenti da tiro	»	1	93	Id.
»	300	Finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni	»	78	35	Id.
»	301	Finimenti da tiro di rinforzo da carrette per munizioni	»	47	85	Id.
»	302	Redini corte per finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni	»	2	36	Id.
»	303	Redini lunghe (paio)	»	8	94	Id.
»	304	Redini corte per finimenti da tiro di rinforzo da carrette per munizioni	»	2	57	Id.
»	305	Reggi-petto per finimenti da tiro di rinforzo da carrette per munizioni	»	3	60	Id.
»	306	Stecche di legno ferrate da collari per finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni . .	»	3	75	Id.
»	536	Fruste per quadrupedi guidati a redini lunghe	»	1	50	Id.
»	203	Morsi snodati	»	2	25	Variante
»	272	Finimenti da tiro di rinforzo . .	»	41	95	Id.

Nella linea 2ª sotto l'intestazione delle pagine 71, 72 e 73 dell'estratto sopra indicato, *invece di*: ed a punta (o di rinforzo), *si ponga*: e di rinforzo (od a punta).

Nella linea 21 sotto l'intestazione a pag. 133, *in luogo di*: 1 morso snodato per cavallo da tiro sottomano, *si ponga*: 1 morso snodato.

Nella linea 22 sotto l'intestazione a pag. 137, *in luogo di*: *per tiro a stanghe ed a punta (o di rinforzo)*, si ponga: *per tiro a stanghe e di rinforzo (od a punta)*.

Nella linea 22 sotto l'intestazione a pag. 138 e nella linea 1ª sotto l'intestazione a pag. 139, *in luogo di*: Finimento da tiro a punta, *si ponga:* Finimento da tiro di rinforzo.

A pag. 139 prima di: per trasporti a salma, s'inseriscano le seguenti avvertenze;

Avvertenze

N° d'ordine categorico	DETTAGLIO DEGLI OGGETTI E COMPOSIZIONI VARIE 8ª CATEGORIA
296	Briglia per finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni: 1 morso snodato 1 museruola 1 redina corta per finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni: 1 redini lunghe (paio) 1 redini (paio) 1 testiera con para-occhi 1 sottogola
297	Briglia per finimenti da tiro di rinforzo da carrette per munizioni: 1 morso snodato 1 museruola 1 redina corta per finimenti da tiro di rinforzo da carrette per munizioni: 1 coreggia d'unione per finimenti da tiro 1 redini (paio) 1 testiera con para-occhi 1 sottogola
298	Collare con catene per finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni: 2 catene da tiro 1 corpo di collare 2 stecche di legno ferrate da collari per finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni
300	Finimento da tiro a stanghe da carrette per munizioni: 1 bastello 1 braca compiuta 1 briglia per finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni 1 collare con catene per finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni 1 groppiera 1 Porta-stanghe 1 sottopancia da stanghe

N° d'ordine categorico	DETTAGLIO DEGLI OGGETTI E COMPOSIZIONI VARIE 8ª CATEGORIA
301	Finimento da tiro di rinforzo da carrette per munizioni: 1 briglia per finimenti da tiro di rinforzo per carrette da munizioni 1 groppiera 1 petto 1 reggi-petto per finimenti da tiro di rinforzo da carrette per munizioni 1 reggi-tromba 1 sopra-dorso 2 tirelle con catena 1 tromba con riscontro 1 tromba con sotto-pancia

Roma, il 2 luglio 1877.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **90**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 104). — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 4 luglio.

Categoria	N° categorico	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
I	688	Numero per coperture bianche da chepì per fanteria e treno e per cappelli alpini	N°	» 10	Variazione di denominazione
»	705	Bastoni per teli da tenda	»	» 66	Aggiunta
»	706	Fregio di croce nera per coperture bianche da chepì per istituti militari e battaglioni d'istruzione . .	»	» 10	id.
»	707	Fregio di croce rossa per coperture bianche da chepì delle compagnie di sanità	»	» 10	id.
VII	616	Galloncino in lana bianca (trecciuola) alta mill. 5	M. L.	» 10	id.
»	617	Galloncino in lana gialla (trecciuola) alta mill. 5	»	» 10	id.
»	618	Galloncino in lana cremisi (trecciuola) alta mill. 5	»	» 10	id.

Le aggiunte e varianti di cui sopra verranno eseguite sui relativi registri di caricamento col 1° luglio del corrente anno.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 18. Pubblicato il 14 luglio 1877. Parte 1.

LUGLIO 10. — Ordinamento dell'esercito di 2ª linea (milizia mobile), *pag.* 283.
» 10. — Sezioni di sanità. — Ospedali da campo. — Sezioni panattieri. — Sezioni sussistenze, *pag.* 318.
» 10. — Sezioni carabinieri Reali pei quartieri generali e per le intendenze, *pag.* 329.
» 11. — Sulle locazioni d'immobili ad uso militare, *pag.* 331.
» 11. — Circa il computo del servizio prestato dal fratello surrogante riammesso sotto le armi in rapporto all'avanzamento, *pag.* 335.
» 12. — Adozione di un nuovo tipo di cinturino e di giberna, *pag.* 315.
» 13. — Variante all'Istruzione per la concessione degli attendenti (allegato N. 8 al regolamento di disciplina), *pag.* 338.

Atto N. **91**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 16). **Ordinamento dell'Esercito di 2ª linea (milizia mobile)**. — 10 luglio.

Allo scopo di ordinare l'Esercito di 2ª linea (milizia mobile) in relazione colla nuova circoscrizione militare territoriale e tenuto conto della forza attualmente disponibile e di quella che esso potrà avere allorchè avrà raggiunto il suo completo sviluppo, questo Ministero stima opportuno di emanare le seguenti disposizioni che avranno effetto a datare dal 1° settembre 1877, in sostituzione di quelle presentemente in vigore.

Ordinamento in generale della milizia mobile.

1. La milizia mobile, fatta eccezione per l'isola della Sardegna, si compone dei seguenti reparti di truppa:

120 battaglioni di fanteria di linea;
20 battaglioni di bersaglieri;
10 brigate di batterie;
10 compagnie di treno d'artiglieria;
20 compagnie d'artiglieria da fortezza;
10 compagnie zappatori del genio.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 17, *Atto* N. 90, pag. 281. Ai N° categorici 688, 706 e 707, invece del prezzo di cent. 10, *leggasi*: cent. 05.

Sono inoltre assegnati alla milizia mobile i seguenti servizi accessori:

10 sezioni di sanità;
10 ospedali da campo;
5 sezioni panattieri;
10 sezioni sussistenze;

2. Le truppe di milizia mobile di fanteria e di bersaglieri sono ordinate per battaglioni presso i distretti militari.

Le truppe di artiglieria, i servizi di treno di artiglieria e le truppe del genio di milizia mobile si ordinano presso i reggimenti di dette armi dell'esercito di 1ª linea.

I servizi accessori di sanità per la milizia mobile sono ordinati presso le direzioni di sanità delle divisioni militari; quelli di sussistenze presso i distretti dei capiluoghi di divisione militare; quelli di panattieri presso i distretti dei capiluoghi di corpo d'armata

3. L'ordinamento della milizia mobile è stabilito in modo che si può formarne sino a *10 divisioni*, ciascuna delle quali risulterebbe composta come in appresso.

Quartiere generale di divisione:
Stato maggiore di divisione;
Comando d'artiglieria di divisione;
Direzione di sanità di divisione;
Direzione di commissariato di divisione.

Truppe:
Due brigate di fanteria (4 regggimenti-12 battaglioni a 4 compagnie ciascuno);
Due battaglioni bersaglieri (4 compagnie ciascuno);
Una brigata di batteria (3 batterie);
Una compagnia zappatori del genio.

Servizi accessori:
Sezione Carabinieri Reali;
Parco d'artiglieria da divisione;
Sezione di sanità;
Ospedale da campo;
Sezione sussistenze;
½ sezione panattieri.

I parchi da corpo d'armata, gli equipaggi da ponte da corpo d'armata, le sezioni telegrafiche e le colonne traino pane si assegnano alle truppe di milizia mobile nelle circostanze in cui vengono formate in reparti d'esercito superiori alla divisione.

4. I reggimenti di fanteria di milizia mobile sono, di massima, formati come è indicato dall'annesso specchio C.

A formare le brigate e le divisioni di milizia mobile concorrono reggimenti di fanteria, battaglioni bersaglieri, brigate e servizi di artiglieria, compagnie zappatori del genio e servizi accessori di sanità, di sussistenze e di panattieri appartenenti: a qualsiasi distretto militare per la fanteria, pei bersaglieri e pei servizi accessori; a qualsiasi reggimento dell'esercito di 1ª linea per l'artiglieria e pel genio.

Quartieri generali di divisione e comandi di brigata di fanteria di milizia mobile.

5. Le divisioni e le brigate di milizia mobile, qualora vengano formate, assumono un numero d'ordine progressivo: dall'1 al 10 per le divisioni; dall'1 al 20 per le brigate.

6. I quartieri generali delle divisioni di milizia mobile ed i comandi di brigata di fanteria sono costituiti come quelli delle divisioni e delle brigate dell'esercito permanente.

I ruoli del personale ascritto ai quartieri generali delle divisioni di milizia mobile ed ai comandi di brigata sono tenuti dal Ministero e possono esservi destinati ufficiali di milizia mobile, di riserva — previo loro consenso — e di complemento; possono pure esservi assegnati ufficiali appartenenti all'esercito permanente in attività di servizio.

Milizia mobile di fanteria di linea.

7. In ogni corpo d'armata si possono formare 4 reggimenti di fanteria di milizia, come è indicato dallo specchio C; ciascun reggimento è di 3 battaglioni a 4 compagnie ciascuno.

8. Nel riparto dato dagli specchi A e C i battaglioni non risultando però tutti composti di 4 compagnie, i comandanti superiori dei distretti saranno avvertiti dei passaggi di battaglione che dovranno essere fatti all'atto della mobilitazione da alcune compagnie per pareggiare il numero delle medesime nei battaglioni allorchè vengano riuniti in reggimenti.

9. I reggimenti ed i battaglioni di fanteria di milizia sono distinti con numeri progressivi, come è indicato dallo specchio C; le compagnie sono numerate per battaglione.

10. I ruoli dei comandi di reggimento sono tenuti dai comandi superiori dei distretti, in ragione di due reggimenti per comando superiore.

I distretti devono tenere in tempo di pace, in perfetto ordine, i ruoli ed i quadri pei battaglioni e per le compagnie di fanteria di linea di milizia mobile che ciascuno di essi deve mettere in armi.

I comandanti superiori dei distretti tengono copia di detti ruoli, soltanto però numerici per la truppa.

Tengono pure copia dei ruoli dei battaglioni che secondo l'ordinamento dato dallo specchio C dovranno far parte di reggimenti di milizia da loro dipendenti benchè appartengano a distretti dell'altra divisione territoriale.

11. Sul piede di pace ogni compagnia di milizia mobile di fanteria di linea ha normalmente a ruolo 1 capitano o tenente anziano comandante di compagnia e 2 ufficiali subalterni per compagnia.

Ad ogni battaglione di milizia sono inoltre assegnati 3 ufficiali subalterni di milizia in più dell'organico delle compagnie; uno di questi ufficiali servirà a rimpiazzare quello che coprirà la carica di aiutante maggiore in 2°; due rimarranno al rispettivo distretto per le truppe di complemento del battaglione.

Ai distretti centri di formazione dei reggimenti di fanteria di milizia è assegnato in più un capitano di milizia per reggimento; detto ufficiale servirà per rimpiazzare il capitano che verrà destinato a coprire la carica di aiutante maggiore in 1°.

12. Ai comandi di reggimento ed ai comandi di battaglione sono destinati annualmente dal Ministero ufficiali di milizia mobile, di riserva — previo loro consenso — e di complemento. Ai comandi dei battaglioni sono pure destinati ufficiali superiori dell'esercito permanente in attività di servizio, impiegandovi i maggiori relatori dei reggimenti di fanteria di linea. Per queste assegnazioni il Ministero fa le occorrenti partecipazioni ai comandanti superiori dei distretti.

13. A costituire le compagnie di milizia mobile concorrono tutti gli uomini di 1ª categoria appartenenti alle classi di fanteria di linea ascritte alla milizia; le classi di 2ª categoria ascritte alla milizia sono di complemento alla milizia stessa.

Gli uomini provenienti dalle compagnie alpine, appartenenti a classi ascritte alla milizia mobile, sono incorporati nelle compagnie di fanteria di milizia dei rispettivi distretti, come gli altri militari provenienti dalla fanteria, senza formarne reparti separati.

14. Gli uomini ascritti alla milizia mobile, ufficiali e truppa (1ª e 2ª categoria), sono in forza allo stato maggiore del distretto.

40. La destinazione, in caso di mobilitazione, delle compagnie del genio alle divisioni di milizia mobile è ordinata dal ministero.

41. Alle compagnie del genio di milizia mobile sono applicabili le altre prescrizioni date dal presente *Atto* ai numeri 14, 15 e 16.

Servizi accessori di milizia mobile.

42. Ai servizi accessori di treno d'artiglieria provvedono i reggimenti d'artiglieria da campagna dell'esercito permanente, come è indicato nel presente *Atto* ai N^i^ 24 e seguenti.

Ai servizi accessori dei reggimenti di fanteria (parchi viveri) provvedono direttamente i reggimenti di fanteria di milizia ed i battaglioni bersaglieri allorchè si ordinano in 3ª formazione.

A quelli di sanità, di sussistenze e di panattieri si provvede secondo le speciali prescrizioni contenute *Atto* nell' N. 92 del 1877.

Alle sezioni carabinieri reali provvedono le legioni territoriali secondo le prescrizioni contenute nell'*Atto* N. 93 del 1877.

Personale fuori rango presso i reparti di milizia mobile.

43. Al personale per i quartieri generali delle divisioni e pei comandi di brigata di fanteria, ai comandanti i reggimenti di fanteria, ai comandanti i battaglioni di fanteria, e di bersaglieri ed ai comandanti di brigata di batterie si provvede come è rispettivamente indicato dal presente *Atto* ai numeri 6, 12, 23 e 28.

44. I capitani aiutanti maggiori in 1° ed i tenenti aiutanti maggiori in 2° sono scelti dai comandanti di reggimento e di battaglione fra gli ufficiali dipendenti di milizia mobile all'atto della formazione di detti riparti. A quelle cariche devono essere di preferenza destinati ufficiali che abbiano coperta quella di aiutante maggiore o di furiere maggiore nell'esercito permanente.

45. I capitani medici pei reggimenti di fanteria sono preventivamente scelti dai comandanti superiori dei distretti fra i capitani medici appartenenti ai distretti dipendenti, rimpiazzandoli, all'atto della mobilitazione, con ufficiali medici di riserva di grado inferiore.

I tenenti o sotto tenenti medici di milizia mobile sono permanentemente assegnati ai battaglioni di milizia.

46. I tenenti e sotto tenenti contabili pei comandi di reggimento sono preventivamente scelti dai comandanti superiori dei distretti fra gli ufficiali contabili a disposizione presso i distretti dipendenti.

47. I furieri maggiori pei comandi di reggimento e pei battaglioni di milizia sono dati dai reggimenti di fanteria e di bersaglieri dell'esercito permanente, i quali destinano a quel servizio due sottufficiali per reggimento, secondo verrà stabilito con apposita modificazione al quadro dei reggimenti stessi.

L'altro personale di truppa per gli stati maggiori di reggimento e di battaglione di milizia mobile è tratto dai graduati di milizia.

48. Nelle brigate di batterie l'aiutante maggiore in 2ª è scelto dal comandante della brigata fra gli ufficiali subalterni di milizia dipendenti.

Il furiere maggiore ed il caporale maggiore della brigata treno d'artiglieria di ogni reggimento d'artiglieria da campagna dell'esercito permanente fanno passaggio allo stato maggiore della brigata di batterie di milizia mobile.

49. I tenenti o sotto tenenti medici sono permanentemente assegnati alle brigate di batterie di milizia.

50. Al servizio di veterinaria presso le brigate di batterie provvedono i comandanti le brigate con uomini di 1ª o di 2ª categoria, di professione veterinari, appartenenti alle classi ascritte alla milizia.

Arredamento, equipaggiamento e materiali speciali per la milizia mobile.

51. Le disposizioni relative all'arredamento, all'equipaggiamento ed ai materiali speciali per la milizia mobile saranno emanate unitamente alle norme di servizio di mobilitazione pei distretti e pei corpi di truppa, continuando per ora a rimanere in vigore le prescrizioni emanate al riguardo.

Milizia mobile di Sardegna.

52. Nell'isola di Sardegna si forma una brigata di milizia mobile composta come in appresso:

Tre reggimenti di fanteria (9 battaglioni, 36 compagnie);
Un battaglione di bersaglieri (2 compagnie);
Uno squadrone di cavalleria (4 plotoni);
Una brigata di batterie (2 batterie);
Due plotoni del genio;
Una sezione Carabinieri Reali;
Due sezioni di sanità.

Ai servizi di sussistenze e di panattieri la milizia mobile della Sardegna provvede coi mezzi ordinari territoriali.

53. Il comando della brigata di milizia di Sardegna spetta al comandante il presidio stabile dell'isola.

A detto comandante di presidio sono pure affidati, pei distretti dipendenti, tutti gli incarichi prescritti dal presente *Atto* pei comandanti superiori dei distretti relativamente alla tenuta dei ruoli ed alla formazione dei reparti di milizia mobile.

54. La brigata s'intitola: *Brigata di milizia mobile di Sardegna.*

I reggimenti ed i battaglioni si formano ed assumono il numero d'ordine indicato nello specchio C per la fanteria di linea e nello specchio B pei bersaglieri.

I reparti delle altre armi ed i servizi accessori di sanità assumono le seguenti denominazioni;

Squadrone di cavalleria di milizia mobile di Sardegna.			
Brigata di batterie	»	»	»
1° Plotone del genio	»	»	»
2° » »	»	»	»
1ª Sezione di sanità	»	»	»
2ª » »	»	»	»

Il comando dello squadrone di cavalleria e quello della brigata di batterie si formano presso il distretto di Cagliari; il 1° plotone del genio e la 1ª sezione di sanità si formano pure presso il distretto di Cagliari; il 2° plotone e la 2ª sezione presso il distretto di Sassari.

I plotoni del genio si uniscono alle batterie di artiglieria, a ciascuna delle quali è pertanto assegnato un materiale da parco da compagnia zappatori.

55. Alla milizia mobile di Sardegna vengono ascritti tutti gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato non ancora

transitati alla milizia territoriale, appartenenti per fatto di leva ai distretti dell'isola.

Gli uomini delle classi di 2ª categoria sono di complemento alla milizia stessa.

56. Vanno ascritti alla fanteria di milizia tutti i provenienti dai reggimenti di fanteria di linea e dalle compagnie permanenti dei distretti.

Ai bersaglieri, i provenienti dai bersaglieri e dalla fanteria marina.

Alle batterie di artiglieria, i provenienti dall'artiglieria da campagna e da quella da fortezza.

Ai plotoni del genio, i provenienti dai reggimenti del genio.

Allo squadrone di cavalleria, i provenienti dalla cavalleria.

Alle sezioni di sanità, i provenienti dalle compagnie di sanità ed i portaferiti, fino a raggiungere la metà forza delle sezioni ascritte all'esercito.

57. Ai distretti della Sardegna sono applicabili le altre prescrizioni contenute nel presente *Atto* per gli altri distretti militari relativamente alla milizia mobile.

Specchi di formazione della milizia mobile e disposizioni transitorie.

58. Al presente *Atto* fanno seguito cinque specchi distinti colle lettere A, B, C, D, E.

Gli specchi A e B indicano il riparto della fanteria e dei bersaglieri della milizia mobile fra i distretti militari secondo la circoscrizione militare del regno stabilita colla legge 15 maggio 1877, cioè dopo formati i nuovi distretti.

Lo specchio C indica la composizione dei reggimenti di fanteria di milizia in 3 battaglioni ciascuno.

59. Lo specchio D stabilisce il riparto della fanteria della milizia mobile fra i distretti militari secondo le tabelle provvisorie di circoscrizione militare determinate dal Regio Decreto 18 maggio 1877, cioè coi soli distretti esistenti. Con questo riparto si è assegnato a tali distretti un numero di unità proporzionato alla forza effettiva di ciascuno; in modo che il totale generale dei battaglioni e delle compagnie risulti eguale a quello dello specchio A (deduzione fatta dei distretti di Roma, Frosinone ed Orvieto che non hanno ancora al completo la milizia mobile) e che, colla formazione dei nuovi distretti, gli esistenti debbano cedere loro interi bat-

15. I ruoli matricolari ed amministrativi e quelli delle posizioni delle compagnie di milizia devono esser tenuti costantemente in ordine ed a giorno dai distretti, secondo le disposizioni vigenti al riguardo.

16. Le compagnie di milizia mobile in ogni distretto devono aver a ruolo presso a poco lo stesso numero d'uomini d'ogni classe. Il pareggiamento della forza fra le compagnie deve esser fatto ogni anno all'atto in cui viene transitata alla milizia una nuova classe di prima categoria.

Milizia mobile dei bersaglieri.

17. In ogni corpo d'armata si formano 2 battaglioni bersaglieri di milizia mobile. Si hanno così in totale, esclusa la Sardegna, 20 battaglioni di bersaglieri, i quali assumono il numero d'ordine indicato nello specchio B; le compagnie bersaglieri sono numerate per battaglione dall'1 al 4.

18. I centri di formazione dei battaglioni di bersaglieri di milizia mobile sono presso i distretti dei capiluoghi di divisione; quelli delle compagnie presso i vari distretti secondo il prescritto dallo specchio B.

19. Sul piede di pace ogni compagnia di bersaglieri di milizia mobile ha normalmente a ruolo un capitano o tenente anziano comandante di compagnia e due ufficiali subalterni.

Ai distretti centri di formazione dei battaglioni di bersaglieri di milizia è assegnato un ufficiale subalterno di milizia in più dell'organico delle compagnie, il quale servirà a rimpiazzare quello che verrà destinato a coprire la carica di aiutante maggiore in 2°.

Nelle compagnie formate con mezze compagnie di due distretti, il comando delle compagnie è assegnato al distretto centro di formazione della compagnia, a senso dello specchio B; spetta pertanto a quel distretto di fornire il furiere, il caporale furiere ed il quinto zappatore.

20. I ruoli dei comandi dei battaglioni bersaglieri sono tenuti dai comandanti superiori dei distretti, in ragione di un battaglione per comando superiore.

I distretti devono tenere in tempo di pace, in perfetto ordine, i ruoli ed i quadri delle compagnie o mezze compagnie che ciascuno di essi deve mettere in armi.

I comandanti superiori dei distretti tengono copia di detti ruoli; soltanto però numerici per la truppa. Tengono pure copia

dei ruoli delle compagnie o delle mezze compagnie che, essendo assegnate a battaglioni da loro dipendenti, appartengono a distretti dell'altra divisione territoriale.

21. A costituire le compagnie di milizia mobile di bersaglieri concorrono tutti gli uomini di 1ª categoria appartenenti alle classi dei bersaglieri ascritte alla milizia.

Le truppe di complemento dei bersaglieri di milizia mobile sono costituite con uomini delle classi di 2ª categoria ascritte alla milizia, scegliendo quelli che fisicamente sono più atti al servizio di quel corpo. Il totale della 2ª categoria da assegnarsi come complemento ai bersaglieri di milizia mobile non deve eccedere il settimo della forza totale di ogni classe di 2ª categoria.

22. Allorchè le compagnie bersaglieri di milizia mobile vengono riunite in battaglioni si procede al pareggiamento della forza fra le varie compagnie del battaglione mediante aggregazioni temporarie.

23. Ai bersaglieri di milizia mobile sono applicabili le altre prescrizioni date dal presente *Atto* ai numeri 12, 14, 15 e 16, riferendo ai bersaglieri quanto in detti numeri è stabilito per la fanteria di linea.

Milizia mobile d'artiglieria da campagna.

24. L'artiglieria da campagna di milizia mobile è ordinata in guisa che ogni reggimento d'artiglieria da campagna dell'esercito di prima linea possa fornire i seguenti servizi ad una divisione di milizia mobile:

Una brigata di batterie (3 batterie);

Parco d'artiglieria da divisione;

Servizi di treno d'artiglieria per lo stato maggiore della divisione, per la direzione di commissariato, per la sezione sanità e per la sezione sussistenze.

25. Le batterie si ordinano in terza formazione a 8 pezzi.

Il parco d'artiglieria si ordina come è prescritto pei parchi d'artiglieria da divisione dell'esercito di prima linea.

Gli altri servizi di treno d'artiglieria si ordinano come quelli corrispondenti per l'esercito permanente.

26. I reggimenti devono tenere in tempo di pace, in perfetto ordine, i ruoli ed i quadri per i servizi che devono mettere in armi, cioè:

a) Pel comando di brigata di batterie;

b) Per 3 batterie, numerate dall' 1 al 3 in ciascun reggimento;

c) Per una compagnia treno.

27. Sul piede di pace ogni batteria o compagnia treno deve avere a ruolo un capitano o tenente anziano di milizia mobile comandante di batteria o compagnia e tre ufficiali subalterni.

Ciascun reggimento di artiglieria da campagna ha inoltre in forza allo stato maggiore 3 ufficiali subalterni di artiglieria di milizia, dei quali: due pel servizio delle truppe di complemento di artiglieria di milizia mobile; uno per rimpiazzare l'ufficiale di milizia che verrà destinato a coprire la carica di aiutante maggiore in 2°. Sono inoltre assegnati in più 12 ufficiali subalterni del treno ascritti alla milizia mobile d' artiglieria, per essere impiegati, in caso di mobilitazione, in servizi di loro specialità.

28. Il Ministero destina annualmente i comandanti le brigate d'artiglieria di milizia mobile, traendoli dagli ufficiali dell' Esercito permanente in attività di servizio e dagli ufficiali superiori di complemento.

29. A costituire la truppa di milizia mobile di artiglieria concorrono le classi di artiglieria ascritte alla milizia stessa; vi prestano pure servizio le due classi anziane di cavalleria, 8ª e 9ª classe dell'esercito permanente. Sarà pertanto annualmente pubblicato il riparto di queste due classi che dovrebbe essere effettuato in caso di mobilitazione.

Gli uomini provenienti dalla cavalleria saranno specialmente impiegati nei servizi di treno d'artiglieria.

Gli uomini delle classi di 2ª categoria ascritti alla milizia ed assegnati ai reggimenti di artiglieria da campagna sono di complemento.

30. L'ordine di mobilitazione prescrive a quale divisione di milizia mobile i reggimenti sono chiamati a fornire la brigata di batterie ed i vari servizi di treno di artiglieria.

31. All'artiglieria da campagna di milizia mobile sono applicabili le altre prescrizioni date dal presente *Atto* ai N.ⁱ 14, 15 e 16.

Milizia mobile di artiglieria da fortezza.

32. Ciascuno dei 4 reggimenti d' artiglieria da fortezza ha *cinque* compagnie di milizia mobile, che si distinguono in ogni reggimento con numero progressivo dall'1 al 5.

33. Sul piede di pace ogni compagnia ha normalmente a ruolo 1 capitano o tenente anziano comandante di compagnia e due ufficiali subalterni.

Ciascun reggimento d'artiglieria da fortezza ha inoltre in forza allo stato maggiore 3 ufficiali subalterni di artiglieria di milizia pel servizio delle truppe di complemento di artiglieria di milizia mobile.

34. A costituire le compagnie di milizia concorrono tutti gli uomini di truppa d'artiglieria da fortezza appartenenti alle classi di 1ª categoria ascritte alla milizia mobile.

Gli uomini delle classi di 2ª categoria ascritti alla milizia, ed assegnati ai reggimenti d'artiglieria da fortezza, sono di complemento.

35. La destinazione, in caso di mobilitazione, delle compagnie di artiglieria da fortezza di milizia mobile è ordinata dal ministero.

36. All'artiglieria da fortezza di milizia mobile sono applicabili le altre prescrizioni date dal presente *Atto* ai N.i 14, 15 e 16.

Milizia mobile del genio.

37. Ogni reggimento del genio ha *cinque* compagnie zappatori di milizia. Le compagnie zappatori si distinguono in ogni reggimento con un numero progressivo dall'1 al 5.

38. Sul piede di pace ogni compagnia ha normalmente a ruolo un capitano o tenente anziano comandante di compagnia e due ufficiali subalterni.

Ciascun reggimento del genio ha inoltre in forza allo stato maggiore del reggimento 3 ufficiali inferiori del genio e gli uomini di truppa provenienti dalle compagnie pontieri per l'eventuale formazione di un equipaggio da ponte da corpo d'armata; sono pure in forza allo stato maggiore del reggimento 3 ufficiali subalterni del genio pel servizio delle truppe di complemento di milizia, più 10 ufficiali subalterni del treno ascritti alla milizia mobile del genio per essere impiegati, in caso di mobilitazione, in servizi di loro specialità.

39. A costituire le compagnie di milizia mobile concorrono tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti alla milizia.

In caso di mobilitazione un quarto della forza delle compagnie di milizia rimane ai depositi come complemento.

taglioni o compagnie. Nella numerazione di dette unità si è pertanto loro assegnato il numero d'ordine che man mano verranno a prendere col loro passaggio ai nuovi distretti per raggiungere la formazione data dallo specchio A.

Lo specchio E indica il riparto dei bersaglieri di milizia mobile secondo le tabelle provvisorie di circoscrizione usate per lo specchio D.

Anche in questo il numero totale delle compagnie corrisponde a quello portato dallo specchio B (deduzione fatta dei distretti di Roma, Frosinone ed Orvieto che non hanno ancora al completo la milizia mobile) ed i distretti esistenti dovranno cedere, in massima, intere compagnie o mezze compagnie ai distretti di nuova formazione.

Nei casi in cui il distretto esistente non abbia interi reparti di bersaglieri da cedere si limiterà a far passare al nuovo distretto i bersaglieri che avesse a ruolo, ed il distretto ricevente li inquadrerà nel reparto che gli compete secondo lo specchio B.

60. Nell'assegnare gli uomini alle varie unità indicate dagli specchi D ed E i comandanti dei distretti militari dovranno far inscrivere nei reparti da cedere ai distretti di nuova formazione soltanto gli individui appartenenti a quei circondari che dovranno poi far parte dei nuovi distretti suindicati.

61. Il passaggio dal riparto stabilito dagli specchi D ed E a quello dato dagli specchi A e B sarà fatto successivamente colla formazione dei nuovi distretti, meno che pei distretti di Roma, Frosinone ed Orvieto, i quali formeranno i reparti per essi stabiliti soltanto allorchè avranno a ruolo forza sufficiente di 1ª categoria di milizia.

---

62. I comandanti superiori dei distretti, i comandanti i reggimenti d'artiglieria e del genio ed i direttori territoriali di sanità militare, — ciascuno per la parte che loro spetta —, sono completamente responsabili della esecuzione del prescritto dal presente *Atto*.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

SPECCHIO A.

RIPARTO *della Milizia mobile di fanteria fra i Distretti militari secondo la circoscrizione militare territoriale stabilita colla legge 15 maggio 1877.*

(*Giornale militare*, Parte 1ª, Atto N. 50).

Corpi di armata	Divisioni militari	Distretti	Numero d'ordine dei battaglioni	Numero delle compagnie d'ogni battaglione
I.	Torino (1ª)	Torino	1°	3
			2°	3
			3°	3
		Pinerolo	4°	5
		Ivrea	5°	5
		Vercelli	6°	5
	Alessandria (2ª) . .	Alessandria	7°	5
		Mondovì	8°	6
		Cuneo	9°	4
			10°	3
		Casale	11°	3
			12°	3
		Totale nel I. Corpo d'armata . . .		48
II.	Milano (3ª)	Milano	13°	4
			14°	5
		Monza	15°	3
		Novara	16°	3
			17°	3
		Varese	18°	6
		Como	19°	5
	Brescia (4ª)	Brescia	20°	4
			21°	4
		Bergamo	22°	4
			23°	3
		Lecco	24°	4
		Totale nel II Corpo d'armata . . .		48

Segue SPECCHIO A.

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Numero d'ordine dei battaglioni	Numero delle compagnie d'ogni battaglione
III.	Verona (5ª).	Verona	25°	3
			26°	3
		Vicenza	27°	6
		Mantova.	28°	4
		Rovigo	29°	3
	Padova (6ª).	Treviso	30°	6
		Padova	31°	3
			32°	3
		Venezia	33°	5
		Belluno	34°	3
		Udine	35°	4
			36°	5
		Totale nel III Corpo d'armata . . .		48
IV.	Piacenza (7ª) . . .	Piacenza.	37°	5
		Pavia	38°	3
			39°	3
		Lodi	40°	5
		Parma	41°	5
		Cremona	42°	4
		Voghera	43°	3
			44°	3
	Genova (8ª)	Savona	45°	5
		Genova	46°	3
			47°	3
		Spezia	48°	6
		Totale nel IV Corpo d'armata . . .		48

Segue SPECCHIO A.

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Numero d'ordine del battaglioni	Numero delle compagnie d'ogni battaglione
V.	Bologna (9ª)	Bologna	49°	4
			50°	3
		Modena	51°	5
		Reggio E.	52°	4
		Ferrara	53°	4
		Ravenna	54°	3
			55°	3
	Ancona (10ª)	Ancona	56°	5
		Forlì	57°	5
		Pesaro.	58°	4
		Macerata	59°	5
		Ascoli-Piceno	60°	3
		Totale nel V. Corpo d'armata . . .		48
VI.	Firenze (11ª). . . .	Firenze	61°	4
			62°	5
		Pistoia	63°	4
		Livorno	64°	4
			65°	3
		Lucca	66°	6
	Perugia (12ª). . . .	Siena	67°	3
			68°	3
		Arezzo	69°	4
		Perugia	70°	4
		Spoleto	71°	4
		Orvieto	72°	4
		Totale nel VI Corpo d'armata . . .		48

Segue SPECCHIO A.

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Numero d'ordine dei battaglioni	Numero delle compagnie d'ogni battaglione
VII.	Roma (13ª)	Roma	73°	4
			74°	4
		Frosinone	75°	4
			76°	4
	Chieti (14ª)	Foggia	77°	6
		Teramo	78°	5
		Chieti	79°	3
			80°	3
		Aquila	81°	4
			82°	3
		Campobasso	83°	4
			84°	4
		Totale nel VII Corpo d'armata . . .		48
VIII.	Napoli (15ª)	Napoli.	85°	4
			86°	4
			87°	3
		Caserta	88°	6
		Benevento	89°	4
		Gaeta	90°	3
		Casoria	91°	6
	Salerno (16ª)	Salerno	92°	5
		Campagna	93°	3
			94°	3
		Avellino	95°	4
			96°	3
		Totale nell'VIII Corpo d'armata . . .		48

Segue SPECCHIO A.

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Numero d'ordine dei battaglioni	Numero delle compagnie d'ogni battaglione
IX.	Bari (17ª)	Bari	97°	3
			98°	3
		Barletta	99°	6
		Taranto	100°	4
		Lecce	101°	3
			102°	3
		Potenza	103°	5
	Catanzaro (18ª) . .	Catanzaro	104°	3
			105°	3
		Reggio C.	106°	6
		Rossano	107°	4
		Cosenza	108°	5
		Totale nel IX Corpo d'armata . . .		48
X.	Palermo (19ª) . . .	Palermo.	109°	4
			110°	4
		Trapani	111°	4
		Caltanissetta	112°	4
		Cefalù.	113°	5
		Girgenti.	114°	6
	Messina (20ª) . . .	Messina	115°	4
			116°	3
		Catania	117°	4
			118°	3
		Siracusa.	119°	4
			120°	3
		Totale nel X Corpo d'armata . . .		48

Segue SPECCHIO A.

	Distretti	Numero d'ordine dei battaglioni	Numero delle compagnie d'ogni battaglione
Isola di Sardegna	Cagliari	121°	4
		122°	4
		123°	4
		124°	4
	Oristano.	125°	5
		126°	5
	Sassari	127°	4
		128°	3
		129°	3
	Totale nell'Isola di Sardegna . . .		36

RIEPILOGO		
Totale Milizia mobile per 10 Corpi d'armata . .	120	480
» Isola di Sardegna	9	36
Totale Generale . . .	129	516

Nota. — Fino a che la forza di Milizia mobile dei Distretti di Roma, Frosinone ed Orvieto non sarà al completo, detti distretti formeranno soltanto i seguenti reparti:

Distretto di Roma — 1 battaglione di 2 compagnie (73 battagl.).
Id. Frosinone . . . . . 2 id. (73 battagl.).
Orvieto . . . . . 1 compagnia

SPECCHIO B.

RIPARTO *dei bersaglieri della milizia mobile fra i distretti militari secondo la circoscrizione militare territoriale stabilita colla legge 15 maggio 1877.*

(*Giornale militare*, parte 1ª atto N. 56).

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Compagnie e mezze compagnie	N° d'ordine delle compagnie e distretto di formazione di ognuna	N° d'ordine dei battaglioni e centro di formazione di ciascuno
I	Torino (1ª)	Torino. . . .	1	1ª Torino . .	1° Torino
		Pinerolo. . .	1	2ª Pinerolo .	Id.
		Ivrea	1	3ª Ivrea. . .	Id.
		Vercelli . . .	1	4ª Vercelli .	Id.
	Alessandria (2ª)	Alessandria .	1	1ª Alessand.	2° Alessand.
		Casale	1	2ª Casale . .	Id.
		Cuneo	1	3ª Cuneo . .	Id.
		Mondovì. . .	1	4ª Mondovì .	Id.
II	Milano (3ª)	Milano. . . .	1 ½	1ª e 2ª Milano	3° Milano
		Monza. . . .	½	2ª Milano . .	Id.
		Novara . . .	1	3ª Novara. .	Id.
		Varese. . . .	1	4ª Varese . .	Id.
		Como	1	3° Como. . .	4° Brescia
	Brescia (4ª)	Brescia . . .	1	1ª Brescia. .	4° Brescia
		Bergamo . .	1	2ª Bergamo .	Id.
		Lecco	1	4ª Lecco. . .	Id.
III	Verona (5ª)	Verona . . .	1	1ª Verona. .	5° Verona
		Vicenza . . .	1	2ª Vicenza .	Id.
		Mantova. . .	½	3ª Mantova .	Id.
		Rovigo . . .	½	3ª Mantova .	Id.
	Padova (6ª)	Padova . . .	1	1ª Padova. .	6° Padova
		Treviso . . .	1	2ª Treviso. .	Id.
		Belluno . . .	½	4ª Udine. . .	Id.
		Udine	1 ½	3ª e 4ª Udine	Id.
		Venezia . . .	1	4ª Venezia .	5° Verona
		A riportarsi . . .	24		

Segue SPECCHIO B.

Corpi d'armata	Divisione militare	Distretti	Compagnie e mezze compagnie	N° d'ordine delle compagnie e distretto di formazione d'ognuna	N° d'ordine dei battaglioni e centro di formazione di ciascuno
		Riporto	24		
IV	Piacenza (7ª)	Piacenza. . .	1	1ª Piacenza .	7° Piacenza
		Pavia	1	2ª Pavia. . .	Id.
		Voghera. . .	1	3ª Voghera .	8° Genova
		Cremona. . .	½	3ª Cremona .	7° Piacenza
		Parma. . . .	1	4ª Parma . .	Id.
		Lodi.	½	3ª Cremona .	Id.
	Genova (8ª)	Genova . . .	1	1ª Genova. .	8° Genova
		Savona . . .	1	2ª Savona. .	Id.
		Spezia. . . .	1	4ª Spezia . .	Id.
V	Bologna (9ª)	Bologna . . .	1½	1ª e 2ª Bolog.	9° Bologna
		Reggio Em.	½	2ª Bologna .	Id.
		Modena . . .	1	3ª Modena. .	Id.
		Ravenna. . .	1	4ª Ravenna .	Id.
		Ferrara . . .	½	2ª Forlì . . .	10° Ancona
	Ancona (10ª)	Ancona . . .	1	1ª Ancona. .	Id.
		Forlì.	½	2ª Forlì . . .	Id.
		Pesaro. . . .	½	3ª Pesaro . .	Id.
		Ascoli Piceno	½	3ª Pesaro . .	Id.
		Macerata . .	1	4ª Macerata.	Id.
VI	Firenze (11ª)	Firenze . . .	1½	1ª e 2ª Firenze	11° Firenze
		Pistoia. . . .	½	2ª Firenze. .	Id.
		Livorno . . .	1	3ª Livorno .	Id.
		Lucca	1	4ª Lucca. . .	Id.
	Perugia (12ª)	Perugia . . .	1	1ª Perugia .	12° Perugia
		Spoleto . . .	½	2ª Spoleto. .	Id.
		Orvieto . . .	½	2ª Spoleto. .	Id.
		Siena	1	3ª Siena. . .	Id.
		Arezzo. . . .	1	4ª Arezzo . .	Id.
		A riportarsi . . .	48		

Segue SPECCHIO B.

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Compagnie e mezze compagnie	N° d'ordine delle compagnie e distretto di formazione d'ognuna	N° d'ordine dei battaglioni e centro di formazione di ciascuno
		Riporto	48		
VII	Roma (13ª)	Roma	1 1/2	2ª 3ª Roma .	13° Roma
		Frosinone . .	1 1/2	4ª Frosinone	Id.
				3ª Roma. . .	Id.
	Chieti (14ª)	Aquila. . . .	1	1ª Aquila . .	Id.
		Chieti	1	1ª Chieti. . .	14° Chieti
		Campobasso.	1 1/2	2ª e 3ª Campobasso . . .	Id.
		Teramo . . .	1/2	3ª Campobas.	Id.
		Foggia . . .	1	4ª Foggia . .	Id.
VIII	Napoli (15ª)	Napoli. . . .	2	1ª e 2ª Napoli	15° Napoli
		Caserta . . .	1	3ª Caserta. .	Id.
		Benevento. .	1/2	4ª Benevento	Id.
		Gaeta	1/2	4ª Benevento	Id.
		Casoria . . .	1	4ª Casoria. .	16° Salerno
	Salerno (16ª)	Salerno . . .	1	1ª Salerno. .	Id.
		Campagna. .	1	2ª Campagna	Id.
		Avellino. . .	1	3ª Avellino .	Id.
IX	Bari (17ª)	Bari	1	1ª Bari . . .	17° Bari
		Barletta . . .	1	2ª Barletta .	Id.
		Potenza . . .	1	3ª Potenza. .	Id.
		Lecce	1	4ª Lecce. . .	Id.
		Taranto . . .	1/2	3ª Rossano .	18° Catanzaro
	Catanzaro (18ª)	Catanzaro . .	1	1ª Catanzaro	Id.
		Cosenza . . .	1	2ª Cosenza .	Id.
		Rossano . . .	1/2	3ª Rossano .	Id.
		Reggio C. . .	1	4ª Reggio C.	Id.
		A riportarsi . . .	72		

Segue SPECCHIO **B.**

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Compagnie e mezze compagnie	N° d'ordine delle compagnie e distretti di formazione di ognuna	N° d'ordine dei battaglioni e centro di formazione di ciascuna
		Riporto	72		
X	Palermo (19ª)	Palermo . . .	1 1/2	1ª e 2ª Paler.	19° Palermo
		Trapani . . .	1/2	2ª Palermo .	Id.
		Cefalù	1	3ª Cefalù . .	Id.
		Girgenti . . .	1	4ª Girgenti .	Id.
		Caltanissetta	1/2	3ª Catania . .	20° Messina
	Messina (20ª)	Messina . . .	1	1ª Messina. .	Id.
		Catania . . .	1 1/2	2ª e 3ª Catania	Id.
		Siracusa. . .	1	4ª Siracusa .	Id.
	Totale bersaglieri . . .		80	»	20
Milizia mobile della Sardegna.		Cagliari . . .	1	1ª Cagliari .	21° Cagliari
		Oristano. .	1/2	2ª Sassari . .	
		Sassari . . .	1/2	2ª Sassari . .	
Totale generale bersaglieri . . .			82	»	21

Nota. — Fino a che la milizia mobile dei distretti di Roma e di Frosinone non sarà al completo, essi formeranno soltanto 1/2 compagnia bersaglieri ciascuno, cioè la 2ª compagnia del 13° battaglione, essendo la 1ª compagnia data dal distretto d'Aquila.

SPECCHIO C.

Formazione in reggimenti dei battaglioni di fanteria della milizia mobile.

N° d'ordine, comando e centro di formazione d'ogni reggimento	Numero d'ordine dei battaglioni che concorrono a formare i reggimenti	Distretti militari che forniscono i battaglioni	N° d'ordine, comando e centro di formazione d'ogni reggimento	Numero d'ordine dei battaglioni che concorrono a formare i reggimenti	Distretti militari che forniscono i battaglioni
1° Torino . .	1°	Torino	9° Verona . .	25°	Verona
	2°	Torino		26°	Verona
	3°	Torino		27°	Vicenza
2° Torino . .	4°	Pinerolo	10° Verona . .	28°	Mantova
	5°	Ivrea		29°	Rovigo
	6°	Vercelli		30°	Treviso
3° Alessand.	7°	Alessandria	11° Padova . .	31°	Padova
	8°	Casale		32°	Padova
	9°	Casale		33°	Venezia
4° Alessand.	10°	Cuneo	12° Padova . .	34°	Belluno
	11°	Cuneo		35°	Udine
	12°	Mondovì		36°	Udine
5° Milano . .	13°	Milano	13° Piacenza .	37°	Piacenza
	14°	Milano		38°	Pavia
	15°	Monza		39°	Pavia
6° Milano . .	16°	Novara	14° Piacenza .	40°	Lodi
	17°	Novara		41°	Parma
	18°	Varese		42°	Cremona
7° Brescia . .	19°	Como	15° Genova . .	43°	Voghera
	20°	Brescia		44°	Voghera
	21°	Brescia		45°	Savona
8° Brescia . .	22°	Bergamo	16° Genova . .	46°	Genova
	23°	Bergamo		47°	Genova
	24°	Lecco		48°	Spezia

Segue SPECCHIO C.

Numero d'ordine, comando e centro di formazione d'ogni reggimento	Numero d'ordine dei battaglioni che concorrono a formare i reggimenti	Distretti militari che forniscono i battaglioni	Numero d'ordine, comando e centro di formazione d'ogni reggimento	Numero d'ordine dei battaglioni che concorrono a formare i reggimenti	Distretti militari che forniscono i battaglioni
17° Bologna .	49°	Bologna	25° Roma . .	73°	Roma
	50°	Bologna		74°	Roma
	51°	Modena		75°	Frosinone
18° Bologna .	52°	Reggio Em.	26° Roma . .	76°	Frosinone
	53°	Ferrara		77°	Foggia
	54°	Ravenna		78°	Teramo
19° Ancona. .	55°	Ravenna	27° Chieti . .	79°	Chieti
	56°	Ancona		80°	Chieti
	57°	Forlì		81°	Aquila
20° Ancona. .	58°	Pesaro	28° Chieti . .	82°	Aquila
	59°	Macerata		83°	Campobasso
	60°	Ascoli Pic.°		84°	Campobasso
21° Firenze. .	61°	Firenze	29° Napoli . .	85°	Napoli
	62°	Firenze		86°	Napoli
	63°	Pistoia		87°	Napoli
22° Firenze. .	64°	Livorno	30° Napoli . .	88°	Caserta
	65°	Livorno		89°	Benevento
	66°	Lucca		90°	Gaeta
23° Perugia .	67°	Siena	31° Salerno .	91°	Casoria
	68°	Siena		92°	Salerno
	69°	Arezzo		93°	Campagna
24° Perugia .	70°	Perugia	32° Salerno .	94°	Campagna
	71°	Spoleto		95°	Avellino
	72°	Orvieto		96°	Avellino

Segue SPECCHIO C.

Numero d'ordine comando e centro di formazione d'ogni reggimento	Numero d'ordine dei battaglioni che concorrono a formare i reggimenti	Distretti militari che forniscono i battaglioni
33° Bari . . .	97°	Bari
	98°	Bari
	99°	Barletta
34° Bari . . .	100°	Taranto
	101°	Lecce
	102°	Lecce
35° Catanzaro	103°	Potenza
	104°	Catanzaro
	105°	Catanzaro
36° Catanzaro	106°	Reggio Cal.
	107°	Rossano
	108°	Cosenza
37° Palermo .	109°	Palermo
	110°	Palermo
	111°	Trapani
38° Palermo .	112°	Caltanissetta
	113°	Cefalù
	114°	Girgenti
39° Messina .	115°	Messina
	116°	Messina
	117°	Catania
40° Messina .	118°	Catania
	119°	Siracusa
	120°	Siracusa
Milizia mobile della Sardegna.		
41° Cagliari .	121°	Cagliari
	122°	Cagliari
	123°	Cagliari
42° Oristano .	124°	Cagliari
	125°	Oristano
	126°	Oristano
43° Sassari . .	127°	Sassari
	128°	Sassari
	129°	Sassari

Nota 1ª. — I battaglioni 72°, 74°, 75° e 76° non potranno formarsi fino a che la milizia mobile dei distretti di Roma, Frosinone ed Orvieto non sia al completo.

Il 24° reggimento si formerebbe perciò per ora soltanto su 2 battaglioni (70° e 71°); il 25° reggimento non potrebbe formarsi; il 26° reggimento si formerebbe su tre battaglioni, sostituendo il 73° al 76° battaglione.

2ª. — La formazione in reggimenti data dal presente specchio serve tanto per il riparto di cui allo specchio A quanto per quello indicato allo specchio D.

SPECCHIO **D.**

RIPARTO *della milizia mobile di fanteria fra i distretti militari secondo la circoscrizione militare territoriale stabilita con Regio Decreto 18 maggio 1877.*

(*Giornale militare*, Parte 1ª, *Atto* N. 53).

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Numero d'ordine dei battaglioni	Numero delle compagnie d'ogni battaglione	Distretti ai quali rimarranno o faranno passaggio reparti di milizia mobile colla formazione dei nuovi distretti indicati dalla legge
I	Torino (1ª)	Torino . . .	1°	3	Torino
			2°	3	Torino
			3°	3	Torino
			4°	5	Pinerolo
			5°	5	Ivrea
	Alessandria (2ª)	Alessandria .	7°	5	Alessandria
			11°	3	Casale Monferrato
			12°	3	Casale Monferrato
			43°	4	Voghera
		Cuneo . . .	8°	6	Mondovì
			9°	4	Cuneo
			10°	3	Cuneo
II	Milano (3ª)	Milano . .	13°	4	Milano
			14°	5	Milano
			15°	3	Monza
			»	3	Lodi (40° batt.)
			»	3	Varese (18° batt.)
		Novara . .	16°	3	Novara
			17°	3	Novara
			6°	5	Vercelli
		Como . . .	19°	5	Como
			24°	4	Lecco
			18°	3	Varese
	Brescia (4ª)	Brescia . .	20°	4	Brescia
			21°	4	Brescia
		Bergamo . .	22°	4	Bergamo
			23°	3	Bergamo

Segue SPECCHIO D.

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Numero d'ordine dei battaglioni	Numero delle compagnie d'ogni battaglione	Distretti ai quali rimarranno o faranno passaggio reparti di milizia mobile colla formazione dei nuovi distretti indicati dalla legge
III	Verona (5ª)	Verona . .	25°	3	Verona
			26°	3	Verona
		Vicenza . .	27°	6	Vicenza
		Mantova . .	28°	4	Mantova
		Rovigo . .	29°	3	Rovigo
	Padova (6ª)	Treviso . .	30°	6	Treviso
			34°	3	Belluno
		Padova . .	31°	3	Padova
			32°	3	Padova
		Venezia . .	33°	5	Venezia
		Udine . . .	35°	4	Udine
			36°	5	Udine
IV	Piacenza (7ª)	Piacenza . .	37°	4	Piacenza
		Pavia . . .	38°	3	Pavia
			39°	3	Pavia
			»	1	Piacenza (37° batt.)
			44°	2	Voghera
		Parma . . .	41°	5	Parma
		Cremona . .	42°	4	Cremona
			40°	2	Lodi
	Genova (8ª)	Genova . .	45°	5	Savona
			46°	3	Genova
			47°	3	Genova
			48°	3	Spezia
V	Bologna (9ª)	Bologna . .	49°	4	Bologna
			50°	3	Bologna
			»	1	Ravenna (55° batt.)
		Modena . .	51°	5	Modena
		Reggio Emilia	52°	4	Reggio Emilia
		Ferrara . .	53°	4	Ferrara
		Ravenna . .	54°	3	Ravenna
			55°	2	Ravenna

Segue SPECCHIO D.

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Numero d'ordine dei battaglioni	Numero delle compagnie d'ogni battaglione	Distretti ai quali rimarranno o faranno passaggio reparti di milizia mobile colla formazione dei nuovi distretti indicati dalla legge
V	Ancona (10ª)	Ancona . .	56°	5	Ancona
		Forlì . . .	57°	4	Forlì
		Pesaro. . .	58°	4	Pesaro
		Macerata . .	59°	5	Macerata
		Ascoli Piceno	60°	3	Ascoli Piceno
VI	Firenze (11ª)	Firenze . .	61°	4	Firenze
			62°	5	Firenze
			63°	4	Pistoia
			»	1	Forlì (57° batt.)
		Livorno . .	64°	4	Livorno
			65°	3	Livorno
		Lucca . . .	66°	6	Lucca
			»	3	Spezia (48° batt.)
	Perugia (12ª)	Siena . . .	67°	3	Siena
			68°	3	Siena
		Arezzo . .	69°	4	Arezzo
		Perugia . .	70°	4	Perugia
			71°	4	Spoleto
			»	2	Roma (73° batt.)
			»	1	Orvieto
VII	Roma (13ª)	Roma . . .	73°	»	Roma
	Chieti (14ª)	Foggia . .	77°	6	Foggia
		Teramo . .	78°	5	Teramo
		Chieti . . .	79°	3	Chieti
			80°	3	Chieti
		Aquila. . .	81°	4	Aquila
			82°	3	Aquila
		Campobasso .	83°	4	Campobasso
			84°	4	Campobasso

Segue SPECCHIO D.

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Numero d'ordine dei battaglioni	Numero delle compagnie d'ogni battaglione	Distretti ai quali rimarranno o faranno passaggio reparti di milizia mobile colla formazione dei nuovi distretti indicati dalla legge
VIII	Napoli (15ª)	Napoli . .	85°	4	Napoli
			86°	4	Napoli
			87°	3	Napoli
			91°	4	Casoria
		Caserta . .	88°	6	Caserta
			90°	3	Gaeta
			»	2	Casoria (91° batt.)
			»	2	Frosinone (73° batt.)
		Benevento .	89°	4	Benevento
	Salerno (16ª)	Salerno . .	92°	5	Salerno
			93°	3	Campagna
			94°	3	Campagna
		Avellino . .	95°	4	Avellino
			96°	3	Avellino
IX	Bari (17ª)	Bari . . .	97°	3	Bari
			98°	3	Bari
			»	4	Barletta (99° batt.)
		Lecce . . .	100°	2	Taranto
			101°	3	Lecce
			102°	3	Lecce
		Potenza . .	99°	2	Barletta
			103°	5	Potenza
			»	2	Taranto (100° batt.)
	Catanzaro (18ª)	Catanzaro .	104°	3	Catanzaro
			105°	3	Catanzaro
			»	1	Rossano (107 batt.)
		Reggio Calab.	106ª	6	Reggio Calabria
		Cosenza . .	107°	3	Rossano
			108°	5	Cosenza

Segue SPECCHIO **D.**

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Numero d'ordine dei battaglioni	Numero delle compagnie d'ogni battaglione	Distretti ai quali rimarranno o faranno passaggio reparti di milizia mobile colla formazione dei nuovi distretti indicati dalla legge
X	Palermo (19ª)	Palermo . .	109°	4	Palermo
			110°	4	Palermo
			113°	4	Cefalù
		Trapani . .	111°	4	Trapani
		Caltanisetta .	112°	4	Caltanisetta
			114°	6	Girgenti
	Messina (20ª)	Messina . .	115°	4	Messina
			116°	3	Messina
			»	1	Cefalù (113° batt.)
		Catania . .	117°	4	Catania
			118°	3	Catania
			»	2	Siracusa (119° batt.)
		Siracusa . .	120°	3	Siracusa
			119°	2	Siracusa
Isola di Sardegna		Cagliari . .	121°	4	Cagliari
			122°	4	Cagliari
			123°	4	Cagliari
			124°	4	Cagliari
			125°	5	Oristano
		Sassari . .	126°	5	Oristano
			127°	4	Sassari
			128°	3	Sassari
			129°	3	Sassari

Nota. — L'attuale distretto militare di Roma non avendo presentemente che pochi uomini di 1ª categoria ascritti alla milizia mobile li terrà a ruolo allo stato maggiore del 73° battaglione, per ripartirli in seguito fra le due compagnie che riceverà dal distretto di Perugia.

SPECCHIO E.

RIPARTO *dei bersaglieri della milizia mobile fra i distretti militari secondo la circoscrizione militare territoriale stabilita con R. Decreto 18 maggio 1877.*

(*Giornale militare*, parte 1ª, atto N. 53).

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Compagnie e mezze compagnie	I distretti ai quali rimarranno o passeggieri di milizia mobile colla formazione dei nuovi distretti indicati dalla legge	Numero d'ordine delle compagnie in ogni battaglione e distretto di formazione di ciascuna	Numero d'ordine dei battaglioni cui le compagnie appartengono e centro di formazione di ciascuno
I	Torino (1ª)	Torino . .	1	Torino .	1ª Torino .	1° Torino
			1	Pinerolo.	2ª Id. .	1° id.
			1	Ivrea . .	3ª Id. .	1° id.
	Alessand. (2ª)	Alessand.	1	Alessand.	1ª Alessand.	2° Alessand.
			1	Casale. .	2ª Casale. .	2° id.
			½	Voghera.	3ª Pavia . .	8° Genova
		Cuneo . .	1	Cuneo . .	3ª Cuneo . .	2° Alessand.
			1	Mondovì.	4ª Mondovì.	2° id.
II	Milano (3ª)	Milano . .	1½	Milano. .	1ª e 2ª Milano	3° Milano
			½	Monza. .	2ª Milano .	3° id.
			½	Varese. .	4ª Como . .	3° id.
			½	Lodi. . .	3ª Cremona.	7° Piacenza
		Novara. .	1	Novara .	3ª Novara .	3° Milano
			1	Vercelli .	4ª Novara .	1° Torino
		Como. . .	1	Como . .	3ª Como . .	4° Brescia
			1	Lecco . .	4ª Como . .	4° id.
			½	Varese. .	4ª Como . .	3° Milano
	Brescia (4ª)	Brescia. .	1	Brescia .	1ª Brescia .	4° Brescia
		Bergamo .	1	Bergamo	2ª Bergamo	4° id.

Segue SPECCHIO E.

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Compagnie e mezzo compagnie	Distretti ai quali rimarranno forniti passaggio reparti di milizia mobile colla formazione dei nuovi distretti indicati dalla legge	Numero d'ordine delle compagnie in ogni battaglione e distretto di formazione di ciascuna	Numero d'ordine dei battaglioni cui le compagnie appartengono e centro di formazione di ciascuno
III	Verona (5ª)	Verona. .	1	Verona .	1ª Verona .	5° Verona
		Vicenza .	1	Vicenza .	2ª Vicenza .	5° id.
		Mantova .	½	Mantova.	3ª Mantova.	5° id.
		Rovigo . .	½	Rovigo .	3ª Mantova.	5° id.
	Padova (6ª)	Padova. .	1	Padova .	1ª Padova .	6° Padova
		Treviso. .	1	Treviso .	2ª Treviso .	6° id.
			½	Belluno .	4ª Udine . .	6° id.
		Udine . .	1½	Udine . .	3° e 4ª Udine	6° id.
		Venezia .	1	Venezia .	4ª Venezia .	5° Verona
IV	Piacenza (7ª)	Piacenza .	1	Piacenza	1ª Piacenza	7° Piacenza
		Pavia. . .	1	Pavia . .	2ª Pavia . .	7° id.
			½	Voghera.	3ª Pavia . .	8° Genova
		Cremona .	½	Cremona.	3° Cremona.	7° Piacenza
		Parma . .	1	Parma. .	4ª Parma. .	7° id.
	Genova (8ª)	Genova. .	1	Genova .	1ª Genova .	8° Genova
			1	Savona .	2ª Genova .	8° id.
			½	Spezia. .	4ª Genova .	8° id.
V	Bologna (9ª)	Bologna .	1½	Bologna.	1ª e 2ª Bolog.	9° Bologna
		Reggio . .	½	Reggio .	2ª Bologna .	9° id.
		Modena. .	1	Modena .	3ª Modena .	9° id.
		Ravenna .	1	Ravenna	4ª Ravenna.	9° id.
		Ferrara. .	½	Ferrara .	2ª Forlì . .	10° Ancona
	Ancona (10ª)	Ancona. .	1	Ancona .	1ª Ancona .	10° id.
		Forlì . . .	½	Forlì . .	2ª Forlì . .	10° id.
		Pesaro . .	½	Pesaro. .	3ª Pesaro. .	10° id.
		Ascoli P.	½	Ascoli P.	3ª Pesaro. .	10° id.
		Macerata .	1	Macerata	4ª Macerata	10° id.

Segue SPECCHIO E.

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Compagnie e mezze compagnie	Distretti ai quali rimarranno fara nno passaggio reparti di milizia mobile colla formazione dei nuovi distretti indicati dalla legge	Numero d'ordine delle compagnie in ogni battaglione e distretto di formazione di ciascuna	Numero d'ordine dei battaglioni cui le compagnie appartengono e centro di formazione di ciascuno
VI	Firenze (11ª)	Firenze. .	1 1/2	Firenze .	1e2ª Firenze	11° Firenze
			1/2	Pistoia. .	2ª Firenze .	11° id.
		Livorno .	1	Livorno .	3ª Livorno.	11° id.
		Lucca . .	1	Lucca . .	4ª Lucca . .	11° id.
			1/2	Spezia. .	4ª Genova .	8° Genova.
	Perugia (12ª)	Perugia .	1	Perugia .	1ª Perugia .	12° Perugia
			1/2	Spoleto .	2ª Spoleto .	12° id.
			1/2	Orvieto .	2ª id. .	12° id.
			1/2	Roma . .	2ª Roma . .	13° Roma
		Siena. . .	1	Siena . .	3ª Siena . .	12° Perugia
		Arezzo . .	1	Arezzo. .	4ª Arezzo .	12° id.
VII	Roma (13ª)	Roma. . .	»	»	»	13° Roma
	Chieti (14ª)	Aquila . .	1	Aquila .	1ª Aquila .	13° id.
		Chieti . .	1	Chieti . .	1ª Chieti . .	14° Chieti
		Campob. .	1 1/2	Campob.	2ª e 3ª Campobasso .	14° id.
		Teramo. .	1/2	Teramo .	3ª Campob.	14° id.
		Foggia . .	1	Foggia .	4ª Foggia .	14° id.
VIII	Napoli (15ª)	Napoli . .	2	Napoli. .	1ª e 2ª Napoli	15° Napoli
			1/2	Casoria .	4ª Napoli. .	16° Salerno
		Caserta. .	1	Caserta .	3ª Caserta .	15° Napoli
			1/2	Casoria .	4ª Napoli. .	16° Salerno
			1/2	Gaeta . .	4ª Beneven.	15° Napoli
			1/2	Frosinone	2ª Roma . .	13° Roma
		Benevento	1/2	Beneven.	4ª Benevent.	15° Napoli
	Salerno (16ª)	Salerno. .	1	Salerno .	1ª Salerno .	16° Salerno
			1	Campag.	2ª Campagna	16° id.
		Avellino .	1	Avellino.	3ª Avellino.	16° id.

Segue SPECCHIO E.

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti	Compagnie e mezze compagnie	Distretti ai quali rimarranno affidati i passaggi reparti di milizia mobile colla formazione dei nuovi distretti indicati dalla legge	Numero d'ordine delle compagnie in ogni battaglione e distretto di formazione di ciascuna	Numero d'ordine dei battaglioni cui le compagnie appartengono e centro di formazione di ciascuno
IX	Bari (17ª)	Bari . . .	1	Bari . . .	1ª Bari . . .	17° Bari
			½	Barletta .	2ª Bari . . .	17° id.
		Potenza .	1	Potenza .	3ª Potenza .	17° id.
			½	Barletta .	2ª Bari . . .	17° id.
		Lecce . . .	1	Lecce . .	4ª Lecce . .	17° id.
			½	Taranto .	3ª Cosenza .	18° Catanz.
	Catanzaro (18ª)	Catanzaro	1	Catanzaro	1ª Catanzaro	18° id.
		Reggio C.	1	Reggio C.	4ª Reg. Cal.	18° id.
		Cosenza .	1	Cosenza .	2ª Cosenza .	18° id.
			½	Rossano .	3ª Cosenza .	18° id.
X	Palermo (19ª)	Palermo .	1½	Palermo.	1ª e 2ª Palerm.	19° Palermo
			1	Cefalù . .	3ª Palermo.	19° id.
		Trapani .	½	Trapani .	2ª Palermo.	19° id.
		Caltaniss.	½	Caltanis.	3ª Catania .	20° Messina
			1	Girgenti .	4ª Caltanis.	19° Palermo
	Messina (20ª)	Messina .	1	Messina .	1ª Messina .	20° Messina
		Catania. .	1½	Catania .	2ª e 3ª Catania	20° id.
		Siracusa .	1	Siracusa.	4ª Siracusa.	20° id.
Isola di Sardegna		Cagliari .	1	Cagliari .	1ª Cagliari .	21° Cagliari
		Sassari . .	½	Sassari .	2ª Sassari .	21° id.
			½	Oristano.	2ª Sassari .	21° id.

Nota. — L'attuale distretto di Roma non avendo per ora che pochi bersaglieri di milizia mobile, il 13° battaglione bersaglieri risulterebbe composto di *due* compagnie soltanto; delle quali ½ compagnia proveniente dal distretto di Perugia (circondario di Rieti), ½ compagnia dal distretto di Caserta (circondario di Sora) ed 1 compagnia dal distretto di Aquila.

I pochi bersaglieri di milizia presentemente a ruolo al distretto di Roma saranno assegnati allo stato maggiore del 13° battaglione per venire in seguito ascritti alla ½ compagnia proveniente dal distretto di Perugia.

N. 92. — MOBILITAZIONE. (Nota N. 12). — **Sezioni di sanità. — Ospedali da campo. — Sezioni panattieri. Sezioni sussistenze.** — 10 luglio.

Secondo la formazione dell'Esercito di 1ª linea (Esercito permanente) e quella che può assumere l'Esercito di 2ª linea (Milizia mobile), i servizi accessori di sanità, di sussistenze e di panattieri, da ordinarsi in caso di mobilitazione, sarebbero complessivamente i seguenti, esclusa la Sardegna:

40 sezioni di sanità;
40 ospedali da campo;
40 sezioni sussistenze;
15 sezioni panattieri.

Il presente *Atto* prescrive come e dove, in caso di mobilitazione, debbono essere ordinati detti servizi accessori.

Sezioni di sanità ed Ospedali da campo.

1. In ogni corpo d'armata le due direzioni territoriali di sanità devono fornire complessivamente, in caso di mobilitazione, la truppa di sanità pei seguenti servizi:

a) *Per l'Esercito di 1ª linea*:
3 sezioni di sanità;
3 ospedali da campo;

b) *Per l'Esercito di 2ª linea*:
1 sezione di sanità;
1 ospedale da campo.

2. Il riparto delle sezioni di sanità e degli ospedali da campo fra le direzioni territoriali di sanità è indicato dallo specchio A.

3. Per riparare le deficienze di personale di truppa di sanità che si verificheranno in talune direzioni territoriali e che non potranno essere compensate nel corpo d'armata, le direzioni territoriali ne informeranno il Ministero (Direzione generale leve e truppa) che provvederà mediante distaccamenti forniti dalle direzioni territoriali presso le quali si verificheranno eccedenze di personale di truppa di sanità. La parziale deficienza

di personale non dovrà però impedire o ritardare la partenza delle sezioni di sanità o degli ospedali da campo pei siti di radunata.

L'esuberanza di uomini di truppa che ciò malgrado si verificherà in caso di mobilitazione presso talune direzioni territoriali di sanità, dopo formati i servizi accennati al N. 1, sarà impiegata nella formazione di ospedali di tappa e per rinforzare temporariamente quelle direzioni di sanità alle quali non fosse rimasta forza sufficiente pel servizio degli ospedali territoriali.

4. Alle compagnie alpine gli uomini di sanità (1 caporale aiutante e 5 soldati infermieri per compagnia) sono dati fino dal tempo di pace dalle direzioni territoriali di sanità delle divisioni militari nelle quali si reclutano le compagnie stesse. Gli uomini di sanità da assegnarsi alle compagnie alpine devono appartenere alle due classi più anziane sotto le armi e vengono presi soltanto in aggregazione dalle compagnie durante la loro permanenza sotto le armi.

5. I portaferiti sono dati dai distretti della rispettiva divisione militare e vengono scelti, all'atto della mobilitazione, fra gli uomini di 1ª categoria, sotto le armi e richiamati dal congedo, ascritti alle compagnie permanenti dei distretti. Saranno destinati pei primi a questo servizio gli uomini che hanno ricevuta apposita istruzione.

6. I comandanti superiori dei distretti stabiliranno preventivamente le quote dei portaferiti che i distretti loro dipendenti devono fornire in caso di mobilitazione, ripartendo proporzionatamente il totale indicato nello specchio C per ciascuna divisione.

7. Per la destinazione degli ufficiali medici e contabili alle sezioni di sanità ed agli ospedali da campo, questo Ministero si riserva di diramare speciali disposizioni alle direzioni territoriali di sanità ed ai comandanti superiori dei distretti.

8. La formazione delle sezioni di sanità si compie presso le direzioni territoriali di sanità secondo le indicazioni date

dall'annesso specchio A. La formazione degli ospedali da campo si compie pure presso le dette direzioni come è indicato nello stesso specchio.

Sezioni panattieri.

9. Ogni corpo d'armata deve formare, in caso di mobilitazione, 1 sezione panattieri per l'Esercito di 1ª linea e 1 sezione panattieri per l'Esercito di 2ª linea.

10. Ogni distretto somministra annualmente, sul suo contingente di 1ª categoria, un determinato numero d'uomini pel servizio dei panifici militari territoriali. Questi uomini, nel riparto del contingente, vengono assegnati alla truppa permanente di un distretto capoluogo di divisione territoriale e, al loro invio in congedo illimitato, fanno passaggio effettivo alla truppa permanente del distretto al quale appartengono per fatto di leva.

Il riparto del contingente annuo di panattieri militari è fatto in modo che ogni corpo d'armata dia un numero eguale di uomini; ne avviene pertanto che in ogni corpo d'armata vi sarà un eguale numero di panattieri in congedo illimitato e che, stante la proporzione stabilita pel contingente, sarà sufficiente per formare una sezione e mezza di panattieri in caso di mobilitazione.

11. Le sezioni e le mezze sezioni panattieri sono formate cogli uomini di 1ª categoria, di cui al numero precedente, richiamati dal congedo illimitato e vengono completate all'occorrenza con parte dei panattieri militari arpartenenti alle classi sotto le armi.

12. Degli uomini così destinati alle sezioni panattieri i distretti tengono un ruolo separato, e sul foglio di congedo dei panattieri militari devono apporre l'annotazione « *Assegnato alle sezioni panattieri* ».

Tale annotazione è fatta nella parte del foglio di congedo destinata alle indicazioni dei trasferimenti di corpo.

13. La formazione delle sezioni e mezze sezioni panattieri si compie presso i distretti dei capiluoghi dei corpi d'armata come indica lo specchio B.

14. Per assicurare questo servizio i due comandanti superiori dei distretti di ogni corpo d'armata provvederanno affinchè fra tutti i distretti del corpo d'armata siano costantemente inscritti sul ruolo dei panattieri militari 250 uomini di 1ª categoria in congedo illimitato.

15. Per la destinazione degli ufficiali contabili alle sezioni e mezze sezioni panattieri questo Ministero si riserva di diramare speciali disposizioni alla direzione territoriali di commissariato ed ai comandanti superiori dei distretti.

16. I panattieri militari presentemente in congedo illimitato non essendo in numero sufficiente per formare le sezioni panattieri, i distretti devono assegnare a quel servizio uomini di 1ª categoria, in congedo illimitato, di professione panattieri; scegliendoli su tutti quelli appartenenti per fatto di leva al distretto, a qualsiasi corpo siano ascritti.

Sezioni sussistenze.

17. Ogni corpo d'armata deve formare, in caso di mobilitazione, 3 sezioni sussistenze per l'esercito di 1ª linea ed 1 sezione per l'esercito di 2ª linea.

18. Per formare le sezioni sussistenze i distretti, all'atto dell'invio in congedo d'ogni classe di 1ª categoria, vi assegnano il numero d'uomini occorrente a completare la quota per ciascuno di essi stabilita, procurando che detti uomini vengano ripartiti in parti proporzionali sulle 9 classi di 1ª categoria in congedo illimitato. Gli uomini di truppa sopra indicati devono possibilmente essere tutti di professione macellai; in difetto si supplisce con altri di professione pizzicagnoli od affini.

19. I distretti tengono un ruolo separato degli uomini destinati alle sezioni sussistenze, ed allorquando, come è detto

al numero precedente, vi assegnano uomini che vanno in congedo devono annotare sul foglio di congedo « *Assegnato alle sezioni sussistenze* ».

Tale annotazione è fatta nella parte del foglio di congedo destinata alle indicazioni dei trasferimenti di corpo.

20. La formazione delle sezioni sussistenze si compie presso i distretti dei capiluoghi di divisione, secondo il riparto indicato nello specchio B.

21. I comandanti superiori dei distretti si assicureranno che fra tutti i distretti loro dipendenti siano inscritti costantemente sul ruolo delle sezioni sussistenze 95 uomini di 1ª categoria in congedo illimitato.

22. Qualora, all'atto della mobilitazione, gli uomini richiamati non fossero sufficienti per formare le sezioni, provvederanno i distretti dei capiluoghi di divisione mediante uomini di 1ª categoria effettivi ai distretti stessi.

Chiamata alle armi degli uomini in congedo illimitato.

23. Gli uomini di truppa di 1ª categoria in congedo illimitato effettivi alle compagnie di sanità e quelli ascritti alle sezioni sussistenze ed alle sezioni panattieri sono chiamati alle armi in una sola chiamata, a qualsiasi classe appartengano.

Per detta chiamata i distretti si servono degli stampati modello E che hanno in dotazione (tomo 3°, Istruzione per la mobilitazione), e perciò disporranno fin d'ora per le necessarie correzioni al testo nell'antico modello E in modo da renderlo eguale a quello annesso al presente *Atto*.

Per i portaferiti la chiamata segue la regola generale di quella delle classi di fanteria.

24. Gli uomini di truppa di sanità, tosto arredati presso i rispettivi distretti di reclutamento, vengono inviati alle direzioni territoriali di sanità alle quali sono effettivi. I portaferiti vengono assegnati ed inviati alle direzioni territoriali di sanità

man mano giungono ai distretti le classi di fanteria richiamate alle armi.

Gli uomini di truppa ascritti alle sezioni sussistenze, tosto arredati, vengono inviati dai distretti di reclutamento al rispettivo distretto del capoluogo di divisione militare. Quelli ascritti alle sezioni panattieri, arredati presso i distretti di reclutamento, vengono avviati al rispettivo distretto del capoluogo di corpo d'armata.

25. I portaferiti che verranno assegnati alle sezioni di sanità ed agli ospedali da campo faranno passaggio effettivo, all'atto della mobilitazione, alla compagnia di sanità del capoluogo di divisione.

Gli uomini destinati alle sezioni panattieri faranno passaggio effettivo, all'atto della mobilitazione, al distretto del capoluogo di corpo d'armata.

Quelli infine destinati alle sezioni sussistenze faranno passaggio effettivo, all'atto della mobilitazione, ai distretti dei capiluoghi di divisione militare.

26. Nelle norme di servizio di mobilitazione pei distretti militari e pei corpi di truppa sarà indicato come debbano regolare le loro operazioni le compagnie permanenti distrettuali alle quali verrà affidata la formazione dei servizi accessori. Dette norme comprenderanno pure tutti i particolari che si riferiscono all'arredamento, all'equipaggiamento ed ai materiali speciali per i suindicati servizi.

Disposizioni speciali per la Sardegna.

27. I distretti di Cagliari e di Sassari dovranno pure formare una sezione di sanità per ciascuno, la cui forza sarà soltanto della metà di quella prescritta per le sezioni addette all'Esercito.

28. Al servizio di sussistenze e panattieri la milizia mobile della Sardegna provvede coi mezzi ordinari territoriali.

29. Il comandante il presidio stabile dell'isola (al quale,

relativamente alla Sardegna, sono affidate le attribuzioni prescritte pei comandanti superiori dei distretti) curerà che il riparto degli uomini si eseguisca secondo le prescrizioni sopra indicate.

Disposizioni generali.

30. I comandanti superiori dei distretti ed il comandante il presidio stabile dell'isola di Sardegna sono direttamente e completamente responsabili dell'esecuzione del prescritto dal presente *Atto* pei distretti militari.

Per potere però fin d'ora applicare le disposizioni suaccennate i comandanti superiori dei distretti disporranno affinchè i ruoli siano completati proporzionalmente per classe, scegliendo gli uomini fra tutti quelli di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti per fatto di leva ai distretti, a qualunque corpo siano ascritti, e riferiranno a questo Ministero (Segretario generale) ad operazione compiuta.

Per assicurare la pronta formazione, in caso di mobilitazione delle sezioni sussistenze e delle sezioni panattieri, provvederanno inoltre affinchè gli uomini già in congedo che in tal modo verranno ascritti alle sezioni sussistenze e panattieri vengano regolarmente avvertiti di tale assegnazione e sui loro fogli di congedo sia apposta la prescritta annotazione.

31. Le disposizioni contenute nel presente *Atto* sostituiscono quelle date dall'*Atto* N. 42 del 1876 e tutte le altre presentemente in vigore al riguardo.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

SPECCHIO A.

SEZIONI *di sanità ed ospedali da campo che le direzioni territoriali di sanità devono fornire in caso di guerra.*

Corpi di armata	Divisioni Militari di	Direzioni territoriale di Sanità	Per l'esercito permanente		Per la milizia mobile	
			Sezioni di sanità	Ospedali da campo	Sezioni di sanità	Ospedali da campo
I°	Torino (1ª) . . .	Torino . . .	2	1	»	1
	Alessandria (2ª)	Alessandria	1	2	1	»
II°	Milano (3ª) . . .	Milano . . .	2	1	»	1
	Brescia (4ª). . .	Brescia . . .	1	2	1	»
III°	Verona (5ª). . .	Verona. . .	2	1	»	1
	Padova (6ª). . .	Padova. . .	1	2	1	»
IV°	Piacenza (7ª) . .	Piacenza . .	2	1	»	1
	Genova (8ª). . .	Genova. . .	1	2	1	»
V°	Bologna (9ª) . .	Bologna . .	1	2	1	»
	Ancona (10ª). .	Ancona. . .	2	1	»	1
VI°	Firenze (11ª) . .	Firenze . .	2	1	»	1
	Perugia (12ª). .	Perugia . .	1	2	1	»
VII°	Roma (13ª) . . .	Roma. . . .	2	1	»	1
	Chieti (14ª). . .	Chieti . . .	1	2	1	»
VIII°	Napoli (15ª) . .	Napoli . . .	1	2	1	»
	Salerno (16ª). .	Salerno. . .	2	1	»	1
IX°	Bari (17ª). . . .	Bari	1	2	1	»
	Catanzaro (18ª).	Catanzaro .	2	1	»	1
X°	Palermo (19ª) .	Palermo . .	2	1	»	1
	Messina (20ª). .	Messina . .	1	2	1	»
	Totale sezioni di sanità . . .		30	»	10	»
	Totale ospedali da campo . .		»	30	»	10

SPECCHIO 25.

SEZIONI *panattieri e sezioni sussistenze che devono formarsi in ogni corpo d'armata e divisione militare.*

Corpi di armata	Divisioni militari di	Sezioni panattieri			Sezioni sussistenze		
		Distretti presso i quali si formano	Per l'esercito permanente	Per la milizia mobile	Distretti presso i quali si formano	Per l'esercito permanente	Per la milizia mobile
I°	Torino (1ª) . . . Alessandria (2ª)	Torino .	1	1/2	Torino . . . Alessandria	2 1	» 1
II°	Milano (3ª) . . . Brescia (4ª) . . .	Milano .	1	1/2	Milano . . . Brescia . . .	2 1	» 1
III°	Verona (5ª) . . . Padova (6ª) . . .	Verona .	1	1/2	Verona . . . Padova . . .	2 1	» 1
IV°	Piacenza (7ª) . . Genova (8ª) . . .	Piacenza	1	1/2	Piacenza . . Genova . . .	2 1	» 1
V°	Bologna (9ª) . . Ancona (10ª) . .	Bologna.	1	1/2	Bologna . . Ancona . . .	2 1	» 1
VI°	Firenze (11ª) . . Perugia (12ª) . .	Firenze .	1	1/2	Firenze . . . Perugia . . .	2 1	» 1
VII°	Roma (13ª) . . . Chieti (14ª) . . .	Roma . .	1	1/2	Roma . . . . Chieti	2 1	» 1
VIII°	Napoli (15ª) . . . Salerno (16ª) . .	Napoli .	1	1/2	Napoli . . . Salerno . . .	2 1	» 1
IX°	Bari (17ª) . . . . Catanzaro (18ª).	Bari . . .	1	1/2	Bari . . . . Catanzaro .	2 1	» 1
X°	Palermo (19ª) . . Messina (20ª) . .	Palermo.	1	1/2	Palermo . . Messina . . .	2 1	» 1
	Totali . . .		10	5		30	10
			15			40	

N. **94**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 139). — **Sulle locazioni d'immobili ad uso militare**. — 11 luglio.

Sono abrogate le Istruzioni 12 giugno 1861, per la ricerca ed affittamento di locali da destinarsi ad uso militare, inserite a pagina 398 del *Giornale Militare* dell'anno 1861, la Circolare 15 febbraio 1862, N. 1, sulle locazioni d'immobili ad uso militare, inserta a pagina 68 del Giornale stesso dell'anno 1862, ed ogni altra disposizione che si riferisca a tale oggetto, alle quali vengono sostituite le Istruzioni seguenti:

Istruzioni sulle locazioni di immobili ad uso militare.

Parte 1ª

Ricerca ed affittamento degli immobili di privata proprietà occorrenti per il servizio militare.

1. Il servizio delle locazioni d'immobili ad uso militare è affidato alle direzioni territoriali del genio. Eppertanto, ogni qualvolta, per deficienza di stabili demaniali, si riconosca la necessità di prenderne in affitto altri di proprietà privata, il comando della divisione militare impartisce le istruzioni opportune alla direzione territoriale del genio, affinchè proceda, di concerto coll'ufficio dal quale dipende il servizio cui devesi provvedere, alla ricerca dell'immobile che meglio si presta all'uopo, e che si può avere a più favorevoli condizioni.

2. Fissata la scelta dell'immobile, la direzione del genio apre le occorrenti trattative col proprietario, onde stabilire le condizioni dell'affitto, le quali verranno quindi inserte in apposito schema di convenzione, da compilarsi di accordo fra le parti, ma con dichiarazione esplicita, che il medesimo non impegna l'amministrazione militare, fino alla sua approvazione.

3. Nel concertare siffatte condizioni sarà opportuno di tenere ognor presente quanto segue:

a) che, a termini dell'art. 59 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 4 settembre 1870, i contratti debbono avere termine e durata certa, e non possono essere stipulati con

onere continuativo, se non in via eccezionale e per motivi di assoluta convenienza o di necessità; ed inoltre che la durata non può oltrepassare i nove anni;

b) che il proprietario deve assumere l'obbligo di eseguire le prime spese di adattamento, quando occorrono, non che le ulteriori riparazioni d'uso;

c) che deve essere riservata all'amministrazione militare la facoltà di esportare gli oggetti infissi, che essa avesse fatto collocare, coll'obbligo soltanto delle relative riduzioni in pristino;

d) che l'occupazione dell'immobile dev'essere preceduta dalla compilazione de' testimoniali di stato, alla quale dovrà intervenire eziandio il proprietario;

e) che il pagamento delle pigioni si deve effettuare a rate posticipate, e possibilmente a semestri o trimestri maturati, cioè colla scadenza fissa al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno;

f) che infine devesi indicare, mediante una condizione speciale, la parte contraente, alla quale debbono far carico le spese del contratto e le tasse di bollo e registro, per le quali ultime si richiama il disposto dell'art. 86 della legge 13 settembre 1874 sulle tasse di registro, e l'analogia che ne deriva per quelle di bollo.

4. Concretato lo schema di convenzione, la direzione del genio lo trasmette al comando della divisione militare con una relazione a corredo, nella quale sia dimostrata la necessità del proposto affittamento, e la convenienza di esso, tanto per la scelta del locale, quanto per le condizioni cui deve essere vincolato.

5. Il comando della divisione rivolge l'uno e l'altra, col proprio parere, al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio), ed, ottenutane la necessaria autorizzazione, dispone presso la direzione territoriale del genio, per la stipulazione del contratto definitivo, la quale, per massima generale, dovrà aver luogo in forma privata.

6. Subito dopo stipulato il contratto, la direzione del genio ne trasmette copia autentica direttamente al Ministero, per la formale sua approvazione, giusta l'art. 116 del suddetto regolamento 4 settembre 1870.

7. L'approvazione verrà partecipata pure direttamente alla direzione del genio, la quale, dopo di aver provveduto alla registrazione del contratto, nei termini e modi stabiliti dall'art. 73 § 4°, alinea 4ª e dall'art. 141 della precitata legge

sulle tasse di registro, ne invia una nuova copia al Ministero, colla indicazione della registrazione; la quale copia dovrà essere in carta da bollo, se le spese relative sono a carico del locatore, ed in carta semplice, se sono a carico dell'amministrazione militare.

8. Approssimandosi la scadenza di un contratto d'affitto la direzione del genio deve riferirne al comando della divisione, colle opportune proposte, sia per la cessazione definitiva di esso, sia per la sua rinnovazione.

9. Nel caso di rinnovazione la direzione stessa indicherà, nella sua relazione, se debbano mantenersi le condizioni del contratto che va a scadere, oppure, se e quali variazioni sia necessario introdurvi.

10. Siffatta relazione dovrà poi dal comando della divisione essere rivolta al Ministero per le sue determinazioni, occorrendo, per questo, come per ogni altro provvedimento successivo, seguire lo stesso procedimento degli affitti nuovi.

Parte 2ª.

Tenuta dei registri, e trasmissione periodica al Ministero degli specchi delle locazioni.

11. I singoli contratti debbono venir inscritti nel registro delle locazioni di immobili ad uso militare, già esistente presso le direzioni del genio, e conforme al modello N. 93 dell'elenco annesso all'*Atto* 12 inserto a pag. 189 del *Giornale d'artiglieria e genio* del 1877, parte 1ª, corrispondente al N. 605 del modellario generale, colle seguenti avvertenze.

12. Il registro dev' essere unico per ciascuna direzione, e quindi alla colonna 2ª, dopo la denominazione dell'immobile dovrassi aggiungere la indicazione della piazza, la quale perciò sarà depennata nell'intestazione.

13. I contratti debbono esservi inscritti con un numero di ordine progressivo, senza che questo possa mai cambiarsi, non ostante le variazioni o cessazioni che vengano in seguito a succedersi. Sotto questo numero sarà segnato quello del registro del Ministero, che verrà indicato alle direzioni contemporaneamente alla partecipazione dell'approvazione del contratto.

14. Nella colonna *annotazioni* si segneranno, la data dei testimoniali di stato, le speciali avvertenze che fossero necessarie durante la locazione, la data del congedo, il giorno dell'effettiva cessazione della locazione, ed, ove sia rinnovata, il numero sotto il quale venne inscritto il nuovo contratto.

15. Per mantenere poi la perfetta corrispondenza fra il registro del Ministero e quelli delle direzioni, dovranno le direzioni medesime trasmettere ogni anno, *nella prima quindicina* di gennaio, uno specchio generale delle locazioni vigenti al 1° dello stesso mese, coll'indicazione dell'importo totale dei fitti, e *nell'ultima quindicina* dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre uno specchio parziale delle locazioni nuove, e di quelle cessate durante il rispettivo trimestre.

16. Gli specchi, che non vengono restituiti, si intendono approvati.

Parte 3ª.

Pagamenti dei fitti.

17. Il pagamento dei fitti si eseguisce, per massima generale, col mezzo dei ruoli delle spese fisse, giusta le norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

18. Allorquando per motivi speciali il Ministero credesse opportuno di effettuare esso direttamente il pagamento di qualche partita di fitto, ne sarà dato avviso alla direzione del genio, la quale dovrà farne annotazione sul proprio registro.

19. Per le partite inscritte sui ruoli delle spese fisse, le direzioni del genio, alle quali verranno di volta in volta spedite le copie dei ruoli stessi, compilano e trasmettono alle competenti intendenze di finanza le dichiarazioni di nulla osta, prescritte dagli articoli 409 e 411 del suddetto regolamento, avvertendo, che queste dichiarazioni debbono giungere alle intendenze non più tardi del giorno precedente alla scadenza di ciascuna rata di fitto.

20. Per le altre, invece, che il Ministero si è riservato di pagare direttamente, le direzioni dovranno rivolgere al Ministero stesso le rispettive dichiarazioni di nulla osta, per gli ulteriori suoi provvedimenti. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

SPECCHIO C.

UOMINI *che devono essere complessivamente forniti dai distretti di ciascun Corpo d'armata o divisione (esclusa la Sardegna) pei seguenti servizi accessori di sanità, di sussistenze e di panattieri.*

SERVIZI	Per ciascuna Divisione militare		Per ciascun Corpo d'armata	
	a ruolo	Da somministrarsi all'atto della mobilitazione	a ruolo	Da somministrarsi all'atto della mobilitazione
Portaferiti	»	164	»	328
Panattieri	»	»	250	233
Sussistenze	95	86	190	172

MODELLO E.

(*Stemma*)

MINISTERO DELLA GUERRA

RICHIAMO ALLE ARMI

DEI MILITARI DI 1ª CATEGORIA
ASCRITTI ALLE SEZIONI PANATTIERI E SUSSISTENZE
ED EFFETTIVI ALLE COMPAGNIE DI SANITÀ MILITARE

pel 29 febbraio 1875.

Comando del distretto militare di Novara.

Sono chiamati alle armi i militari suddetti, a qualunque classe essi appartengano, purchè non siano ancora ascritti alla milizia territoriale.

Essi dovranno presentarsi nel giorno sopra indicato e prima del mezzodì: a questo comando, se trovansi nel mandamento di Novara; od altrimenti al sindaco del mandamento ove sono, per ricevere l'assegno di viaggio e recarsi senza ritardo a questo comando di distretto militare.

Questa disposizione è egualmente applicabile ai militari sopra indicati appartenenti per fatto di leva ad altro distretto militare che si trovino eventualmente o permanentemente domiciliati in questo, a meno che preferiscano raggiungere a loro spese il comando del proprio distretto militare di leva per quivi rispondere alla chiamata nel termine di tempo stabilito.

Quelli che si trovano all'estero dovranno essere subito avvertiti del richiamo alle armi dai loro parenti e dai sindaci.

A termine di legge saranno considerati *disertori* coloro che senza giusti motivi legittimamente comprovabili, indugieranno la loro presentazione a questo comando.

Il presente manifesto vale d'avviso personale a tutti i richiamati.

(Bollo del comando del distretto militare).

N. **93.** — MOBILITAZIONE. (Nota N. 13). — **Sezioni Carabinieri Reali pei quartieri generali e per le intendenze.** — 10 luglio.

Secondo la formazione dell'Esercito di 1ª linea (Esercito permanente), e quella che può assumere l'Esercito di 2ª linea (Milizia mobile), le *Sezioni Carabinieri Reali* occorrenti sarebbero 53 e verrebbero ripartite come in appresso:

Esercito di 1ª linea.

Per lo stato maggiore del gran quartiere generale, sezioni:		1
» » dell'intendenza generale. .	»	2
Per 3 stati maggiori d'armata	»	3
» » d'intendenza d'armata . .	»	6
Per 10 stati maggiori di corpo d'armata . . .	»	10
Per 20 stati maggiori di divisione	»	20

Esercito di 2ª linea.

Per 10 stati maggiori di divisione di milizia mobile.	»	10
Per la brigata di milizia mobile di Sardegna. .	»	1
Totale sezioni		53

Le *Sezioni Carabinieri Reali* sono date dalle legioni territoriali e vengono formate soltanto all'atto della mobilitazione. Le Legioni devono però avere costantemente in pronto gli oggetti di arredamento e di equipaggiamento occorrenti alle *sezioni* che debbono formare, secondo le prescrizioni contenute nelle Istruzioni per la mobilitazione.

Ogni legione territoriale deve poter formare le tre *sezioni* Carabinieri Reali occorrenti al corpo d'armata nel quale ha sede la legione, più la *sezione* per una divisione di milizia mobile, che alla circostanza può essere formata nel corpo di armata. Le legioni devono così essere in grado di poter fornire *4 sezioni* Carabinieri Reali per ognuna, meno quella di

Cagliari che ne fornisce una sola per la brigata di milizia mobile di Sardegna.

Le altre *12 sezioni* per gli stati maggiori del gran quartiere generale e dell'intendenza generale e per gli stati maggiori d'armata e d'intendenza d'armata sono date dalle legioni territoriali di *Milano*, *Verona*, *Bologna* e *Firenze* in ragione di 3 *sezioni* per legione.

Il riparto delle *Sezioni Carabinieri Reali* fra le varie legioni territoriali risulta perciò come dal seguente specchio:

Corpi di armata	Legioni territoriali dei Carabinieri Reali di	Numero delle sezioni Carabinieri Reali			
		Pel rispettivo corpo d'armata	Per la rispettiva divisione di milizia mobile	Per altri stati maggiori	Totale delle sezioni
I°	Torino	3	1	»	4
II°	Milano	3	1	3	7
III°	Verona	3	1	3	7
IV°	Piacenza . . .	3	1	»	4
V°	Bologna . . .	3	1	3	7
VI°	Firenze . . .	3	1	3	7
VII°	Roma.	3	1	»	4
VIII°	Napoli	3	1	»	4
IX°	Bari	3	1	»	4
X°	Palermo . . .	3	1	»	4
—	Cagliari . . .	»	1	»	1
	Totali . .	30	11	12	53

Il Comitato dell'arma dei Carabinieri Reali emanerà disposizioni preventive per assicurare la suindicata formazione delle *sezioni*, segnatamente per i movimenti di personale che, all'atto della mobilitazione, si presume saranno necessarie da una legione ad un altra per le esigenze del servizio territoriale dell'arma nelle varie provincie del regno.

Il Ministro — L. Mezzacapo

N. **95.** — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 38). — **Il servizio prestato dal fratello surrogante riammesso sotto le armi gli è computabile per l'avanzamento.** — 11 luglio.

Fu proposto il dubbio se al militare di truppa stato congedato in seguito a surrogazione di fratello, ma successivamente tornato sotto le armi in forza dell'art. 102 della legge sul reclutamento per soddisfare agli obblighi di leva del fratello, possa essere computato, per l'avanzamento, il servizio prestato anteriormente al congedo.

Questo Ministero dichiara che sebbene, a termini dell'articolo 104 della legge predetta, il servizio prestato dal fratello surrogante sia tenuto in conto nella ferma del fratello surrogato, tale servizio può però essere valutato per l'avanzamento in favore soltanto del fratello surrogante, in favore cioè di colui che lo ha effettivamente prestato.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **96.** — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 29). — **Adozione di un nuovo tipo di cinturino e di giberna.** — 12 luglio.

Sono adottate le seguenti buffetterie di un tipo unico; quali scorgonsi dall'annessa tavola.

Cinturino di cuoio, modello 1877.

Cinturino di bufalo, modello 1877.

Giberna, modello 1877.

Il cinturino si compone di:

Una fascia;

Una borsa a due attacchi;

Una fibbia d'ottone.

La fascia è formata da una correggia larga mill. 35 e lunga metri 1; ad una estremità è munita di una fibbia d'ottone doppia; l'estremità opposta serve di riscontro.

La borsa ha due attacchi, quello posteriore fa corpo colla guaina, quello anteriore è unito alla guaina mediante doppia cucitura.

I due attacchi sono ripiegati alla loro estremità superiore in modo da formare i passanti in cui scorre la fascia del cinturino.

Nella guaina, in posizione conveniente, è praticata una spaccatura pel passaggio del bottone della cappa del fodero della sciabola o del gancio della cappa del fodero della baionetta.

La fibbia di getto è doppia; ha forma rettangolare un poco centinata; alla sua metà è munita di sbarra trasversale nella quale è fissato l'ardiglione; il lato su cui appoggia la punta dell'ardiglione è munito di tubicino girevole.

La giberna è formata di:

Una cassetta;
Un coperchio;
Un passante.

La cassetta è di latta doppia (charcoal) e si compone del fianco anteriore, del fianco posteriore, di due testate e del fondo; ha forma centinata colla cavità alla parte posteriore; ha il bordo ripiegato all'ingiro nella parte esterna.

Le dimensioni principali della cassetta misurate internamente, sono:

Lunghezza	mill.	178
Altezza del fianco anteriore . .	»	69
Altezza del fianco posteriore . .	»	76
Larghezza	»	35

Nel fianco posteriore la ripiegatura del bordo è maggiore; cioè di mill. 20.

Due diaframmi della stessa latta, dell'altezza di millim. 52, a bordo ripiegato, dividono la cassetta in tre scompartimenti, ognuno dei quali deve contenere un pacchetto di cartucce mod. 1870.

Due cerniere a molla sono fissate alla cassetta mediante due chiodi ribaditi per ciascuna cerniera. Ogni cerniera si compone di tre parti; cioè: la parte superiore, maschio, che ha forma di T, di acciaio temprato oppure di ferro temperato a cartoccio, la parte inferiore, femmina, di ferro e la molla di acciaio, la quale è fissata alla sua parte inferiore mediante una vite ed un ritegno, le dimensioni principali della cerniera a molla sono:

Lunghezza della parte superiore, maschio, misurata dall'asse di rotazione all'estremità	mill.	34
Lunghezza della parte inferiore, femmina, misurata come sopra.	»	70
Lunghezza della molla	»	74

Una terza cerniera pure di ferro è fissata a metà lunghezza del fianco posteriore con due chiodetti ribaditi. — Nella sua parte libera ha un intaglio (o feritoia) entro il quale scorre un bottone d'ottone ribadito con rosetta al coperchio; questa cerniera ha per iscopo di costringere il coperchio, una volta aperto, di prendere la stessa centinatura della giberna per

lasciare così libero il passaggio alla mano onde estrarre le cartucce.

La cassetta è coperta di cuoio annerito, lavorato ad olio, fissato alla cassetta stessa con sei chiodi ribaditi con rosetta, dei quali due alle testate e quattro al fianco posteriore.

Un passante dello stesso cuoio alto mill. 68 e largo mill. 55, è fissato mediante tre cuciture al fianco posteriore della giberna; tra la parte superiore del passante e la giberna è intromessa una striscia di cuoio fermata alla giberna unitamente al passante mediante doppia cucitura; questa striscia aumenta il vano del passante in modo che vi può scorrere facilmente la fascia del cinturino.

Il coperchio della giberna, di cuoio suola annerito, è stampato con bordo ripiegato, esso è tale che copre intieramente la giberna; affinchè poi la terza cerniera possa agire per far prendere al coperchio aperto la stessa centinatura della giberna, nella parte anteriore del bordo ed a metà lunghezza del medesimo è praticato un taglio; su questo taglio, onde rinforzarlo, sono fissate con quattro chiodetti d'ottone ribaditi con rosetta, due piastrine pure d'ottone unite fra loro con un piccolo chiodo in modo da formare una cerniera.

Posteriormente al coperchio è unito un riparo di cuoio nero lavorato ad olio, della lunghezza del coperchio stesso e della larghezza di mill. 25, onde impedire che in caso di pioggia l'acqua penetri nella giberna.

Del cinturino di cuoio modello 1877 dovranno far uso:
I reggimenti bersaglieri;
I reggimenti del genio.

Del cinturino di bufalo modello 1877 dovranno far uso:
I reggimenti di fanteria (che lo imbiancheranno);
I reggimenti di artiglieria (che lo ingialleranno).

Della giberna modello 1877, faranno uso:
I reggimenti di fanteria } armati di fucili e moschetti
I reggimenti di bersaglieri } modello 1870.

Il cinturino sarà stretto al corpo sotto la giubba o sopra il pastrano colla fibbia a sinistra e il riscontro introdotto nei passanti degli attacchi della borsa per modo che la giberna possa liberamente scorrere sul dinnanzi.

Le buffetterie, cinturini e giberne che trovansi attualmente in distribuzione ai corpi ricordati e nei magazzini, dovranno essere utilizzate quali sono fino a consumazione.

A suo tempo i corpi, per cura del Ministero, saranno provvisti dei nuovi campioni.

In dipendenza dell'adozione delle sopra menzionate buffetterie saranno introdotte le seguenti aggiunte nell'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio (edizione 1875).

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	Prezzo regolamentare dell'unità C.	Annotazioni
6ª	1136	Borse di bufalo per cinturini mod. 1877	N°	1	64	Aggiunta
»	1137	Borse di cuoio per cinturini mod. 1877	»	1	30	»
»	1138	Cinturini di bufalo mod. 1877 . .	»	3	70	»
»	1139	Cinturini di cuoio mod. 1877 . .	»	3	00	»
»	1140	Fasce di bufalo per cinturini mod. 1877, guarnite.	»	2	06	»
»	1141	Fasce di cuoio per cinturini mod. 1877, guarnite.	»	1	70	»
»	1142	Fasce di bufalo per cinturini mod. 1877, sguernite	»	1	71	»
»	1143	Fasce di cuoio per cinturini mod. 1877, sguernite	»	1	35	»
»	1144	Fibbie d'ottone per fasce di cinturini mod. 1877	»	0	35	»
»	1145	Giberne mod. 1877.	»	3	70	»

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **97**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 83). — **Variante all' Istruzione per la concessione degli attendenti**. (**Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina**). — 13 luglio.

In dipendenza della legge sulla circoscrizione militare territoriale del regno in data 22 marzo 1877, è fatta la seguente variante all'istruzione per la concessione degli attendenti. (Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina).

Nel N. 11 invece di *Al Comandante territoriale del genio di Milano*, leggasi: *al Comandante del genio di Piacenza*.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 19. Pubblicato il 20 luglio 1877. **Parte 1.**

LUGLIO 11. — R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare del personale della giustizia militare, *pag.* 339.

» 11. — R. Decreto che modifica la divisa per il personale della giustizia militare, *pag.* 341.

» 20. — Istruzione per la requisizione dei quadrupedi per il servizio dell'Esercito, *pag.* 345.

Atto N. **98**. — GIUSTIZIA MILITARE. (Nota N. 14). — **R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare del personale della giustizia militare.** — 11 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 5 ed il capo 3° della legge in data 30 settembre 1873, N. 1591, (serie 2ª) sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la tabella graduale numerica di formazione, N. 33, del personale della giustizia militare approvata col Nostro Decreto del 20 maggio 1877;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Lo specchio annesso al presente Decreto d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare del personale della giustizia.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 7. *Atto* N. 26, pag. 75, riga 14ª, *ove dice*: in panno rosso, *leggasi*: in panno bianco.

Dispensa N. 7. *Atto* N. 26, pag. 75, riga 37ª, dopo la parola « artiglieria », *aggiungasi*: e del genio.

Dispensa N. 7. *Atto* N. 26, pag. 76, riga 7ª, si sopprimano le parole: del genio.

Dispensa N. 7. *Atto* N. 28, pag. 97, riga 18ª, dopo la parola « nero » *aggiungasi*: o rosso

Dispensa N. 9. *Atto* N. 37, pag. 105, riga 24ª, *ove dice*: del genio, *leggasi*: pel treno del genio.

Dispensa N. 9. *Atto* N. 37, pag. 105, riga 40ª, *ove dice*: verde bianco, *leggasi*: verde chiaro.

Art. 2. L'assimilazione di rango a grado militare non implica alcuna dipendenza militare e non assoggetta alle leggi ed ai regolamenti militari;

Essa è diretta soltanto a stabilire quale debba essere il posto di precedenza nelle circostanze di riunioni.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato in S. Anna di Valdieri, addì 11 luglio 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. MEZZACAPO.

SPECCHIO *d'assimilazione di rango a grado militare del personale della giustizia militare.*

Denominazione graduale	Assimilazione di rango a grado militare
Avvocato generale militare	Tenente generale
Sostituto avvocato generale militare di 1ª classe	Maggior generale
Sostituto avvocato generale militare di 2ª classe	
Avvocati fiscali militari di 1ª classe . . .	Colonnello
Id. di 2ª classe . . .	Tenente colonnello
Id. di 3ª classe . . .	
Sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe	Maggiore
Id. di 2ª classe	
Id. di 3ª classe	Capitano
Segretario principale di 1ª classe	Maggiore
Id. di 2ª classe	
Segretari di 1ª classe	Capitano
Id. di 2ª classe	
Id. di 3ª classe	
Sostituti segretari	Tenente
Sostituti segretari aggiunti	Sottotenente

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

N. **99**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 163). — **R. Decreto che modifica la divisa per il personale della giustizia militare.** — 11 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La divisa stabilita dai nostri Decreti 6 marzo 1849, e 22 marzo 1855, per il personale della giustizia militare, è modificata secondo l'annessa Istruzione, per ordine nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il predetto nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 11 luglio 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

ISTRUZIONE

sulla divisa del personale della giustizia militare.

Cappello. Il cappello sarà di feltro nero a due punte con la guarnizione di metallo dorato per gli ufficiali del Pubblico Ministero, di metallo bianco per il personale delle Segreterie, siano questi presso il tribunale supremo di guerra e marina, oppure presso i tribunali militari territoriali, della forma di quello attualmente in uso *(senza le penne nere alle ali)* e sarà sormontato da un pennacchio di piume nere foggiato a salice piangente.

Per l'avvocato generale militare e pei sostituiti avvocati generali militari, il pennacchio sarà di penne bianche.

L'avvocato generale militare avrà inoltre un pennacchietto di garza bianca sostenuto da una nappina sferica di tortiglio d'oro sormontata da una tulipa a foglia d'oro (fig. 1ª).

Berretto. Il berretto sarà della stessa foggia di quello stabilito per gli ufficiali commissari, di panno turchino oscuro con le cuciture filettate di cordoncino o passamanteria e con una sopraffascia di velluto in seta turchino alta tre centimetri. Entro la sopraffascia saranno collocati i distintivi giusta l'assimilazione di rango a grado militare di ciascun funzionario.

I distintivi per l'avvocato generale militare e per i sostituiti avvocati generali consistono in una sopraffascia in ricamo conforme a quella della figura 6 (*senza il fascio romano*) surmontato da una o due trecciuole a seconda del grado.

Quelli degli avvocati fiscali e sostituiti avvvocati fiscali di 1ª e 2ª classe consistono in un ricamo conforme a quello per le manopole della giubba (fig. 7ª) sormontato da un numero di trecciuole corrispondenti al grado.

Per i sostituiti avvocati fiscali di 3ª classe, solo distintivo sarà il ricamo sopraccennato.

Sul davanti, immediatamente sopra la visiera, il berretto sarà ornato col fregio indicato alla figura 2ª.

Questo fregio dovrà essere attaccato in modo che la base della corona reale poggi su un terzo dell'altezza del berretto immediatamente sopra il fascio, e l'estremità inferiore del fregio dovrà essere totalmente scoperta dal soggolo.

Le altre parti accessorie del berretto saranno uguali a quelle prescritte per gli ufficiali commissari, a meno dei due bottoncini laterali i quali devono essere della forma indicata dalla figura 9ª.

Colletto e cravatta. Questi come quelli degli ufficiali di fanteria di linea.

Giubba. Alla tunica è sostituita la giubba. — Questa per colore, forma e dimensione, è uguale a quella degli ufficiali commissari, ha però le falde di alcuni centimetri più lunghe, possono cioè essere tali che dal punto ove posteriormente è segnata la cintola alla estremità inferiore, la giubba abbia una lunghezza da 20 a 22 centimetri.

Il bavero di velluto in seta turchino, colle estremità sul davanti leggermente arrotondate porta un ricamo indicato alla figura 3 per l'avvocato generale militare e per i sostituiti avvocati generali militari; quello conforme alla figura 4 per tutti gli altri funzionari.

Le manopole dell'avvocato generale e dei sostituiti avvocati generali, saranno pure di velluto turchino, sormontate dai ricami rappresentati dalle figure 5ª e 6ª. Quelle per gli avvocati fiscali e sostituiti avvocati fiscali di 1ª e 2ª classe saranno sormontate da un ricamo e dai galloncini corrispondenti all'assimilazione di rango conforme alla figura 7ª.

Per il sostituito avvocato fiscale di 3ª classe, le manopole sono sormontate unicamente dal ricamo sopradetto.

I distintivi alle manopole per i funzionari della segreteria, assimilati a grado di ufficiale inferiore, sono costituiti da una,

due o tre trecciuole (a seconda del grado), della forma di quelle che sormontano il ricamo nella figura 7.

I galloncini saranno della dimensione stabilita per gli ufficiali dell'esercito.

I bottoni saranno di metallo semisferici col fregio particolare del corpo, conforme alla figura 8ª.

Le finte tasche sulle falde posteriori della giubba sono ornate: quelle della giubba dell'avvocato generale e sostituiti avvocati generali dal ricamo indicato alla figura 10ª.

Quelli di tutti gli altri funzionari da un cordoncino conforme alla figura 11ª.

Nodi. I nodi dei funzionari assimilati a grado di ufficiale generale, sono in oro e della forma di quelli attualmente in uso per gli ufficiali generali dell'esercito.

Per i funzionari assimilati a grado di ufficiale superiore sono adottati i nodi indicati alla figura 12ª, e per gli altri quelli indicati alla figura 13ª.

Ciascun nodo viene fermato alla controspallina, ed è raccomandato ad un bottoncino con gambo a vite collocato presso il bavero.

Controspalline. Le controspalline sono di velluto turchino con ricamo; conforme alla figura 14ª per gli assimilati al grado di ufficiale generale, e conforme alla figura 15ª per tutti gli altri funzionari.

Tutti i ricami, distintivi, fregi, bottoni, cordoni, trecciuole e galloncini sopradetti, saranno in oro per tutti indistintamente i funzionari del Pubblico Ministero, siano presso il tribunale supremo di guerra e marina, siano presso i tribunali militari territoriali e marittimi, ed in argento per tutti indistintamente il personale di segreteria.

Cordelline. L'avvocato generale militare ed i sostituiti avvocati generali militari porteranno una cordellina in canutiglia d'oro, composta di due trecce e di due cordoni della forma e dimensione prescritta per gli ufficiali generali dell'esercito.

Le stesse cordelline sono ganciate nel modo prescritto dall'istruzione 15 ottobre 1874 per la divisa degli ufficiali generali.

Pantaloni. Questi sono di panno turchino scuro con banda laterale di panno azzurro, larga 4 centimetri e foggiati come quelli degli ufficiali superiori di fanteria.

Per l'avvocato generale militare e suoi sostituiti, le bande saranno in gallone d'oro.

Tanto i funzionari del tribunale supremo, come quelli dei

tribunali militari, nella pubblica udienza potranno far uso di pantaloni di panno turchino scuro senza banda.

Il mantello sarà uguale a quello prescritto per gli ufficiali commissari, senza stellette sul bavero.

Mantellina di caoutchouc — è ammesso l'uso della mantellina di caoutchouc.

Centurino è eguale a quello stabilito per le armi d'artiglieria e genio per i funzionari del Pubblico Ministero, e come quello di fanteria di linea per il personale di segreteria.

Sciabola, dragona e guanti come per gli ufficiali dell'esercito (fanteria).

I parificati a generali con sciabola da generale.

Bardatura di cavalli. Il funzionario che, destinato al seguito dell'esercito, sia provvisto di cavallo, potrà far uso della bardatura stabilita per il corpo sanitario dall'Istruzione 24 giugno 1863 ad eccezione che le fibbie ed altri ornamenti saranno di metallo bianco o giallo secondo il colore dei distintivi portati dal funzionario stesso.

Uniformi. Colla nuova divisa s'intendono stabiliti due uniformi:

Grande uniforme. Per l'avvocato generale militare.

Cappello con pennacchio e pennacchietto, giubba con cordellina e nodi, cinturino con pendagli e dragona in oro.

Per i sostituiti avvocati generali militari.

Lo stesso, meno il pennacchietto.

Per gli altri funzionari: cappello con pennacchio, giubba con nodi, cinturino con pendagli in oro (od in argento) e dragona in oro.

Uniforme di marcia per tutti. — Berretto coperto di tela bianca, giubba senza nodi e cordelline, cinturino con pendagli neri e dragona di cuoio.

Si potranno portare stivali sopra i pantaloni, purchè non giungano sopra il ginocchio.

Nell'uniforme di marcia, al colletto ed alla cravatta può sostituirsi una sciarpa di stoffa bianca.

La gran uniforme sarà sempre vestita dal personale di giustizia militare allorquando interviene alle pubbliche udienze del tribunale e quando è invitato alle pubbliche funzioni nelle quali, per le persone non militari, sia di prescrizione od anche di semplice convenienza l'abito di etichetta.

La uniforme di marcia è esclusivamente adoperata al seguito delle truppe mobilizzate; ne potranno però far uso i funzionari anche in occasione di trasferta, o di altre missioni di-

pendenti dalla rispettiva loro qualità, ma in questo caso il berretto sarà scoperto.

All'infuori dei casi di servizio e di intervento alle funzioni sopra specificate, il personale della giustizia militare, fa uso dell'abito borghese.

Abito di gala — rimane facoltativo, per gli ufficiali del Pubblico Ministero militare, l'abito di gala prescritto dall'art. 2 del R. Decreto 6 marzo 1849.

Roma, addì 15 luglio 1877.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. 100. — REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI PER SERVIZIO DELL'ESERCITO. (Nota N. 2). — **Istruzione per la requisizione dei quadrupedi per il servizio dell'esercito.** — 20 luglio.

Questo Ministero ha disposto per la pubblicazione di una *Istruzione per la requisizione dei quadrupedi per il servizio dell'esercito* nella quale sono richiamate le principali disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per la requisizione dei quadrupedi Quest'Istruzione prescrive inoltre tutti i particolari di esecuzione per i municipi, per i comandanti le divisioni militari, per i distretti, per le commissioni di requisizione e pei corpi riceventi e determina come e dove debbano formarsi le commissioni militari di requisizione in caso di mobilitazione.

Sono annessi a detta Istruzione i modelli degli stampati occorrenti, che i distretti richiederanno al reclusorio militare di Savona nelle proporzioni che verranno stabilite e loro direttamente comunicate da questo Ministero.

I distretti dovranno pure essere provvisti dei materiali occorrenti alle commissioni militari di requisizione ed al governo dei quadrupedi da requisirsi, e questo Ministero disporrà per la dotazione che ciascun distretto dovrà avere.

Ogni comando od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di almeno due copie di questa Istruzione.

I distretti ed i corpi se ne provvederanno, a carico delle loro masse generali uomini, nelle seguenti proporzioni:

Distretti. — *Tre* copie per ciascuno, oltre le copie che riceveranno in dotazione per le commissioni militari di requisizione dipendenti.

Reggimenti d'artiglieria da campagna. — *Tre* copie per lo

stato maggiore del reggimento, *una* copia per comando di brigata ed *una* copia per batteria o compagnia treno e deposito.

Reggimenti d'artiglieria da fortezza. — *Due* copie per lo stato maggiore del reggimento ed *una* copia per batteria da montagna.

Reggimenti del genio. — *Tre* copie per lo stato maggiore del reggimento, *una* copia per comando di brigata ed *una* copia per ogni compagnia treno.

Reggimenti di cavalleria. — *Tre* copie per lo stato maggiore del reggimento, *una* per comando di divisione ed *una* per ogni squadrone e deposito.

Reggimenti di fanteria e bersaglieri. Due copie per lo stato maggiore del reggimento ed *una* per ogni battaglione.

Compagnie alpine. — *Una* copia per comando di battaglione ed *una* copia per ciascuna compagnia.

Legioni carabinieri Reali. — *Tre* copie per comando di legione ed *una* copia per comando di provincia e di circondario.

I comandi delle legioni carabinieri Reali provvederanno inoltre affinchè ne siano provvisti, a loro spese, tutti gli ufficiali dell'arma.

I capi di servizio richiederanno al comando delle compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena, in Roma, prima del 15 agosto prossimo, il numero delle copie della succitata Istruzione che loro occorre, sia a senso di quanto è detto sopra, sia per quegli ufficiali che desiderassero averla a loro spese.

Il prezzo di ogni copia é di cent. 20.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 20. Pubblicato il 27 luglio 1877. **Parte 1.**

LUGLIO 15. — R. Decreto in forza del quale i premi delle rafferme compiute possono vincolarsi per costituire la rendita richiesta pel matrimonio dei sottufficiali, *pag.* 347.

» 25. — Influenza del tempo passato in attesa di giudizio nel computo della ferma, *pag.* 348.

» 25. — È sospesa l'accettazione di nuove domande di impieghi di scrivano-assistente locale, *pag.* 348

» 26. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875, *pag.* 349

Atto N. **101**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Allegato N. 9, Legge e regolamento sui matrimoni dei militari). Nota N. 84. — **R. Decreto in forza del quale i premi delle rafferme compiute possono vincolarsi per costituire la rendita richiesta pel matrimonio dei sottufficiali.** — 15 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 23 novembre 1873 che stabilisce le norme per i matrimoni dei sottufficiali, caporali e soldati:

Vista la legge sul reclutamento dell'esercito:

Ritenuto che i premi di rafferma, di cui all'articolo 140 della citata legge, cessano di essere un correspettivo di servizio allora che la rafferma è ultimata e divengono una proprietà del militare:

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I premi delle rafferme compiute da un militare, al pari dei titoli indicati all'articolo 5° del summentovato decreto, possono essere vincolati per costituire la rendita richiesta per i matrimoni dei sottufficiali, a' termini dell'articolo 3° del decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 15 luglio 1877.

VITTORIO EMANUELE L. Mezzacapo

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 99 Ai modelli annessi all'istruzione sulla divisa del personale della giustizia militare, *trasportare* la dicitura sottostante alla figura 10, alla figura 14 e quella della figura 14 alla 10.

N. **102**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 74). — **Influenza del tempo passato in attesa di giudizio nel computo della ferma.** — 25 luglio.

In seguito a dubbi insorti circa l'applicazione delle disposizioni della legge sulla leva che escludono dal computo della ferma il tempo passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, si è manifestata la necessità di stabilire che il cominciamento di quel periodo di tempo sia segnato con un atto giudiziario di data certa.

Questo Ministero quindi, giusta conforme avviso dell'Avvocato generale militare, fa conoscere alle autorità militari ed amministrative da esso dipendenti, che il tempo passato ed il carcere sofferto in aspettazione di giudizio debba computarsi giuridicamente, o dalla data dell'arresto in flagranza o quasi flagranza, o dalla data del mandato di cattura nella più parte dei casi, e nell'ipotesi dell'art. 408 del Codice penale dell'esercito, da quella del mandato di comparizione; giacchè quando l'imputato trovasi detenuto per essere stato arrestato d'ordine di uno degli ufficiali incaricati dell'istruzione preliminare, questa detenzione non è giudiziaria, ma solo disciplinare

Il Ministro — L. MEZZACAPO

N. **103**. — SCRIVANI LOCALI. (Nota N. 7). — **È sospesa l'accettazione di nuove domande di impieghi di scrivano assistente locale**. — 25 luglio.

Il numero delle domande finora pervenute al Ministero per conseguire la nomina a scrivano assistente locale, eccede di molto il bisogno che per più anni si potrà avere di aspiranti a simili impieghi.

Perciò i comandi dei distretti militari e dei corpi, mentre continueranno ad accogliere le domande per la nomina a scrivano locale, si asterranno quind'innanzi, e fino a nuovo avviso, dal dar corso a quelle dirette ad ottenere l'impiego di scrivano assistente locale.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **104**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 105). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875**. — 26 luglio.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
6ª	1128	Giberne da cavalleggeri per sottufficiali	N°	3	75	Variante
»	1129	Giberne da cavalleria per caporali e soldati	»	3	50	»
»	1130	Giberne da scuola di cavalleria per sottufficiali	»	3	75	»
»	1134	Giberne da lancieri per sottufficiali .	»	3	75	»
»	1146	Bandoliera per giberne da cavalleria di linea	»	3	40	Aggiunta
»	1147	Giberne da cavalleria di linea per sottufficiali	»	3	75	»

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

V. 21. Pubblicato l'8 agosto 1877. **Parte 1.**

LUGLIO 30. — Istruzione sulla divisa della truppa dell'arma dei carabinieri reali (con 10 tavole annesse), *pag.* 351.

Atto **N. 105.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 164.) — **Istruzione sulla divisa della truppa dell'arma dei carabinieri reali (con 10 tavole annesse).** — 30 luglio.

Alle disposizioni in data 31 maggio 1876, relative alla divisa della truppa dell'arma dei carabinieri reali, sono sostituite le seguenti:

§ 1. *Asciugatoio.*

L'asciugatoio è formato con tela di filo liscivata della larghezza di metri 0,64 e si ottiene tagliando il telo della lunghezza di metri 0,75. Ha gli orli alle estremità ed è munito di un nastro di filo greggio della lunghezza di metri 1,80.

L'asciugatoio, ultimato, ha la dimensione di metri 0,64 di larghezza per 0,72 a 0,73 di lunghezza ed è identico a quello in uso presso le altre armi dell'esercito.

Conto dell'asciugatoio.

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela di filo liscivata in 9 % alta cent. 64	»,80	»,75	»,60
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . .	—	—	»,08
Prezzo di costo. . . L.			»,68
Prezzo di conteggio L.			»,70

I disegni che vanno annessi alla presente saranno pubblicati con altra dispensa.

§ 2. *Berretto di panno guarnito.*

Tavola I.

Il berretto (fig. 1ª) è formato di un tondino di panno (fig. 3ª), e di una fascia di panno (fig. 2ª) in quattro pezzi. Ha tutto il contorno inferiore, le due cuciture laterali e la posteriore della fascia muniti di filettatura scarlatta e porta in fronte un fregio di granata in argento. Nell'interno havvi un'alluda di marrocchino nero cucita all'orlo inferiore ed alla fodera di basino corrispondente alla fascia, e superiormente un tondino di marrocchino nero cucito alla fodera stessa.

Sulla fronte è collocata una visiera diritta (fig. 5ª) di cuoio verniciato, della grossezza da mill. 2,5 a mill. 4. Le visiere sono di due numeri ed hanno al centro la larghezza costante di mill. 38; quelle del numero 1 servono per berretti di 1ª e 2ª taglia, quelle del numero 2 per berretti di 3ª e 4ª taglia.

Quasi al fondo delle cuciture laterali sono cuciti due bottoni piccoli di metallo che trattengono il soggolo (fig. 4ª) di montone verniciato composto di due strisciuole della larghezza di mill. 17; delle quali una è lunga mill. 280, finisce con una fibbietta annerita ed ha due passanti, il primo fisso presso la fibbietta stessa e il secondo scorrevole; l'altra è lunga mill. 245 con parecchi fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia.

SPECCHIO *delle misure dei berretti di panno guarniti.*

Taglie	Sviluppo interno	Altezza della fascia			Diametro del tondino
		sulla parte anteriore	sul fianco	sulla parte posteriore	
	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.
1ª	60	7,5	9,0	11,5	20
2ª	58	7,0	8,5	11,0	19
3ª	56	6,5	8,0	10,5	18
4ª	54	6,0	7,5	10,0	17

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei berretti di panno.

Taglie	Quantità a costruirsi per caduna taglia	Panno turchino alto 1,40	
		per cadun capo	per caduna taglia
1ª	10	»,080	»,800
2ª	40	»,078	3,120
3ª	40	»,072	2,880
4ª	10	»,070	»,700
Totale	100		7,500
		Media.	»,075

Conto del berretto di panno.

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,40 . .	15, »	»,075	1,125
Panno scarlatto alto metri 1,48 . .	19, »	»,008	»,152
Tela di cotone colorata (basino) alta metri 0,62	»,700	»,090	»,063
Bottoni piccoli (al 100)	1,750	2, »	»,035
Alluda di marrocchino nero. . . .	»,250	1, »	»,250
Soggolo	»,150	1, »	»,150
Tondino	»,200	1, »	»,200
Visiera	»,400	1, »	»,400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	»	»	»,525
Prezzo di costo e conteggio L. . .			2,900

§ 3. *Camicia di tela di cotone.*

La camicia è costrutta con tela di cotone. Il corpo ne è in un solo pezzo, piegato sopra se stesso in modo che la lunghezza della parte posteriore superi di 5 centimetri quella della parte anteriore. Nel centro della piegatura vi è uno spacco per il colletto; e nella parte anteriore vi è un altro spacco verticale per lo sparato, che ha due pieghe e due risvolti e nel centro un occhiello con bottone. Su caduna delle spalle è cucita, come rinforzo, una spalletta che verso il collo si biforca in modo da formare una apertura triangolare per l'attaccatura del colletto; il quale è diritto con bottone e relativo occhiello. Le maniche, sotto le ascelle, hanno un quaderletto ed al fondo un polsino con bottone ed occhiello per chiuderlo. La camicia è cucita con filo di cotone a punto indietro nelle spallette, nel colletto, nei risvolti, nello sparato e nei polsini; nel resto è cucita a filza.

§ 4. *Camicia di tela di filo di lino.*

La camicia di tela di filo di lino è identica alla precedente per forma e dimensioni, senonchè il corpo ha una maggior larghezza dovuta all'altezza della tela. È poi cucita tutta con filo di lino ed a punto indietro, tranne le due pieghe dello sparato che sono cucite a filza.

SPECCHIO *delle misure delle camicie.*

Taglie	Lunghezza della parte anteriore	Lunghezza della parte posteriore	Larghezza alle spalle	Colletto Lunghezza	Colletto Altezza	Polsini Lunghezza	Polsini Altezza	Manica Lunghezza compreso il polsino	Manica Larghezza	Spalliette Lunghezza	Spalliette Larghezza	Sparato
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	1,000	1,060	620	460	040	260	070	620	220	255	080	400
2ª	960	1,020	610	450	040	260	070	600	220	250	080	390
3ª	920	980	600	440	040	260	070	580	220	245	080	380
4ª	880	940	590	430	040	260	070	560	220	240	080	370
5ª	840	900	580	420	040	260	070	540	220	235	080	360

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura delle camicie.*

Taglie	Quantità a costruirsi per caduna taglia	Tela cotone alta metri 0,74				Tela di filo di lino alta metri 0,80			
		per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia	
1ª	10	3	18	31	80	3	08	30	80
2ª	20	3	07	61	40	2	97	59	40
3ª	40	2	96	118	40	2	86	114	40
4ª	20	2	85	57	»	2	75	55	»
5ª	10	2	78	27	80	2	64	26	40
Totale	100			296	40			286	»
			Media	2	96			2	86

Conto della camicia.

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Camicie di tela cotone				Camicie di tela di filo di lino			
			quantità		valore		quantità		valore	
Tela di cotone bianca alta metri 0,74 . .	»	800	2	960	2	368	»	»	»	»
Tela di filo di lino alta metri 0,80. . . .	1	250	»	»	»	»	2	860	3	575
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	»	»	»	»	»	532	»	»	»	725
Prezzo di costo e conteggio . . . L.					2	900			4	300

(1) Nella fornitura sono compresi quattro bottoni d'osso bianco.

§ 5. *Cappelletto per gualdrappa da maresciallo d'alloggio.*

Il cappelletto per gualdrappa da maresciallo d'alloggio è costrutto col panno, con la tela e col gallone coi quali è costrutta la gualdrappa, ed è formato di due pezzi mobili, cioè del cappelletto propriamente detto e della falda. Il cappelletto è di forma quasi ovale internamente rinforzato con tela incerata e si unisce alla falda per mezzo di una linguetta di cuoio con corrispondente bottone in ferro. Ha la sua parte posteriore orlata di pelle di vitello e munita di quattro fori. La falda, di forma oblunga, è superiormente munita di tre passanti di pelle collocati sulla fodera, due da una parte ed uno dall'altra.

§ 6. *Cappelletto per gualdrappa da brigadiere e carabiniere.*

Il cappelletto per gualdrappa da brigadiere e carabiniere è come quello da maresciallo d'alloggio, trannechè ha la guarnizione di filo bianco.

CONTO *dei cappelletti da gualdrappa per maresciallo d'alloggio, brigadiere e carabiniere*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Cappelletti da gualdrappe							
			Per maresciallo d'alloggio				per brigadiere e carabiniere			
			Quantità		Valore		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,30	11	750	»	300	3	525	»	300	3	525
Tela di filo di canapa (cremata) alta cent. 63 a 65	»	800	»	600	»	480	»	600	»	480
Tela cerata alta centimetri 85	1	250	»	200	»	250	»	200	»	250
Gallone in argento e lana turchina alto cent. 43 a 45 . .	2	900	2	950	8	550	»	»	»	»
Granate in argento e seta turchina . . .	4	500	»	»	»	»	»	»	»	»
Gallone in filo bianco alto cent. 43 a 45 .	»	400	»	»	»	»	2	950	1	180
Granate in filo bianco	»	600	»	»	»	»	»	»	»	»
Orlatura di pelle di montone	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sottocoscia di pelle di vacchetta annerita .	1	500	»	»	»	»	»	»	»	»
Sottocoscia di pelle con riscontro di vacchetta annerita	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Riscontro ed inchiappatura di cuoio annerito	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fibbie di ferro verniciato	»	050	»	»	»	»	»	»	»	»
Inchiappature di cuoio annerito	»	050	»	»	»	»	»	»	»	»
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . .	»	»	»	»	2	»	»	»	1	750
Prezzo di costo L. . . .					14	810			7	185
Prezzo di conteggio L.					14	80			7	20

§ 7. *Cappotto di panno con cappuccio.*

Tavola II.

Il cappotto (fig. 1ª) è costrutto con panno turchino, a doppio petto, ampio e senza centinatura di vita, con larghe falde, e munito di cappuccio.

La parte anteriore (fig 2ª) ha a destra e a sinistra cinque occhielli e cinque bottoni grandi di metallo bianco semisferici e lisci. I bottoni sono equidistanti e quelli di un lato debbono corrispondere agli occhielli dell'altro.

La parte posteriore (fig. 3ª) alla cintola ha una guaina con nastro di bavella nera per stringerla, e nel mezzo, al fondo, una spaccatura con cinque occhielli e cinque bottoni piccoli di metallo semisferici e lisci.

Il fianchetto (fig. 4ª) riunisce, dall'ascella alla cintola, la parte anteriore alla posteriore, e la falda del fianchetto (fig. 6ª) riunisce le falde delle due parti e serve a rendere il cappotto più ampio al fondo.

Le maniche (fig. 7ª) sono in un sol pezzo ed al fondo hanno una manopola (fig. 10ª) che si risvolta sulle maniche stesse.

Il cappuccio (fig. 5ª) ha un fiocco di lana nera cucito alla punta ed è fermato al colletto mediante quattro bottoni piccoli di metallo ed una linguetta (fig. 8ª) con quattro occhielli rispondenti ai bottoni stessi. Il contorno esterno del cappuccio è fatto a guaina con cordoncino di bavella nera per poterlo stringere.

Il colletto (fig. 9ª) si porta dritto o ripiegato a foggia di bavero, ha due stellette di panno bianco cucite alle estremità anteriori ed un fermaglio in argento in due pezzi per chiuderlo.

Nell'interno, il cappotto, per oltre la metà della parte anteriore e posteriore, come pure il cappuccio intero sono foderati di panno scarlatto (mezzo panno); e tanto il colletto quanto la parte anteriore, sulla quale sono cuciti i bottoni e praticati gli occhielli, sono rinforzati con tela liscivata.

SPECCHIO

delle misure dei cappotti con cappuccio pei carabinieri in Sardegna.

Taglie	Parte posteriore						Parte anteriore					Fianchetto		
	Lunghezza		Larghezza				Lunghezza		Larghezza			Larghezza		
	sino alla taglia	Totale	al colletto	alla schiena	alla taglia	al fondo	della metà del colletto all'ultima bottoniera	Totale	al torace alla 2ª bottoniera	alla taglia	al fondo	sotto al braccio	alla taglia	al fondo
	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.
1ª	47	1,30	12	32	37	57	82	1,47	47	53	72	12	11	46
2ª	45	1,25	11	30	35	55	79	1,42	45	51	70	11	10	44
3ª	43	1,20	10	28	33	53	76	1,37	43	49	68	10	09	42

Manica					Cappuccio				Colletto				Manopola — Altezza non compresi 3 cent. di risvolto
Lunghezza non compreso il risvolto della manopola		Larghezza			Altezza		Larghezza		Lunghezza		Altezza		
esterna	interna	superiormente	al gomito	al polso	parte anteriore	parte posteriore	all'attaccamento	alla parte superiore	all'attaccamento	alla parte superiore	parte anteriore	parte posteriore	
cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.
55	55	26	22	18	50	48	26	45	57	66	12	12	09
53	53	26	22	18	48	46	25	44	55	64	11	11	09
51	51	25	21	17	46	44	24	43	53	62	10	10	09

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei cappotti con cappuccio.*

Taglie	Quantità da costruirsi per caduna taglia	Panno turchino alto metri 1,40 per cadun capo	Panno turchino alto metri 1,40 per caduna taglia
1ª	20	3,56	71,20
2ª	60	3,22	193,20
3ª	20	3	60
Totale	100		324,40
		Media	3,25

CONTO *del cappotto con cappuccio*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Qualità	Valore
Panno turchino alto metri 1,40 . .	15 »	3,250	48,750
Panno scarlatto (mezzo panno) alto metri 1,40	15 »	»,940	14,100
Tela cotone colorata (basino) alta metri 0,62	»,700	2,700	1,890
Tela liscivata in 9 % alta metri 0,64	»,800	»,700	»,560
Bottoni grandi (al 100)	3,500	10 »	»,350
Bottoni piccoli (al 100)	1,750	9 »	»,158
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	»,100	1 »	»,100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	6,592
		Prezzo di costo e conteggio L.	72,500

(1) Nella fornitura sono compresi metri 5 di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del colletto: metri 1,50 di nastro di bavella nera nella guaina intorno alla vita: metri 2,10 di cordoncino nero di bavella per stringere il cappuccio ed un flocco di lana nero.

§ 8. *Copertura con coprinuca di tela bianca per berretti dei carabinieri in Sardegna.*

La copertura è costrutta con tela bianca di cotone (*domestique*) ed è formata di un tondino, di una fascia, di un coprivisiera e del coprinuca. La fascia è cucita al tondino ed il coprivisiera ed il coprinuca sono cuciti attorno alla fascia stessa nella sua parte inferiore. Nelle due parti laterali della fascia sono praticati due occhielli, rinforzati con tela della stessa qualità, i quali corrispondono ai bottoni del berretto e servono per fissare a questi ultimi la copertura.

CONTO *della copertura con coprinuca di tela per berretti dei carabinieri in Sardegna.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone bianca (domestique) alta metri 0,72	»	700	»	460	»	322
Nastro di cotone bianco	»	»	»	»	»	020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura .	»	»	»	»	»	308
Prezzo di costo L.					»	650
Prezzo di conteggio L.					»	700

§ 9. *Custodia della mantellina.*

La custodia è formata con tela di cotone a righe bianco-turchine (traliccio) della larghezza di metri 0,72.

L'estremità inferiore è chiusa mediante cucitura, mentre quella superiore è aperta con guaina tutto attorno, per il passaggio di un pezzo di nastro in cotone nero lungo da metri 1,18 a 1,20 e largo dai 14 ai 15 mill.

CONTO *della custodia della mantellina*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone a righe bianco-turchine (traliccio) alta metri 0,72	1	300	»	500	»	650
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	»	»	»	»	»	150
Prezzo di conteggio L.					»	800

§ 10. *Giubba di tela.*

Tavola III.

La giubba (fig. 1ª) è costrutta con tela cruda crociata, ad un sol petto, con la parte anteriore (*dinanzi*) a taglio diritto (fig. 2ª) e con la parte posteriore (*dietro*) a taglio leggermente incavato alla cintola (fig. 6ª) per modo che si acconci comodamente con bel garbo alla persona senza stringerla: una falda circolare (fig. 3ª) è attaccata alla parte anteriore ed un faldino a quattro pieghe è attaccato alla parte posteriore.

La parte anteriore nella sua parte sinistra ha cinque occhielli e nella parte destra cinque bottoni d'osso bianco grandi equidistanti e posti in modo che il primo si trovi a mill. 35 dal gangherino che serve ad agganciare il colletto, e l'ultimo nella cucitura della parte anteriore colla falda; nella parte posteriore, e precisamente nei punti esterni di unione col faldino, vi sono pure due bottoni grandi di osso bianco.

Le maniche (fig. 4ª, 5ª e 8ª) hanno le manopole foggiate a punta verso le spalle.

Il colletto (fig. 7ª), che si chiude mediante gangherino e relativa maglietta, è diritto e leggermente arrotondato in alto nella parte anteriore, sulla quale sono attaccate due stellette di panno bianco.

SPECCHIO

delle misure delle giubbe di tela cruda crociata.

Taglie	Parte posteriore				Falda			Metà larghezza del taldino spiegato della parte posteriore	Manica				
		Metà larghezza			Lunghezza				Lunghezza		Metà larghezza		
	Lunghezza	al colletto	alla schiena	alla taglia	della parte anteriore	del fianco	della parte posteriore		esterno	interno	superiormente	al gomito	al polso
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	540	085	250	060	120	140	130	140	720	610	240	240	160
2ª	520	085	245	060	120	140	130	140	705	595	235	235	160
3ª	500	080	240	060	120	140	130	140	690	580	230	230	160
4ª	480	080	230	060	120	140	130	140	675	565	220	220	150
5ª	460	075	220	060	120	140	130	140	660	550	220	220	150

Parte anteriore						Metà grossezza della vita		Colletto		Paramani — Altezza	
Metà larghezza			Lunghezza								
dal torace alla 2ª bottoniera	alla taglia	da sotto il braccio alla 2ª bottoniera	dalla metà del colletto all' ultima bottoniera	dal gangherino all' ultima bottoniera	da sotto il braccio alla taglia	alla taglia	da sotto il braccio alla 2ª bottoniera	lunghezza	altezza	alla punta	di sotto
mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
270	500	530	735	540	325	560	670	490	040	090	060
265	480	515	715	525	310	540	650	480	040	090	060
260	460	500	700	510	295	520	630	470	040	090	060
250	450	485	680	490	280	500	610	460	040	090	060
240	430	470	660	470	265	480	590	450	040	090	060

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura delle giubbe di tela cruda crociata.*

TAGLIE	Quantità a costruirsi per caduna taglia	Tela di filo cruda crociata alta metri 0,71			
		per cadun capo		per caduna taglia	
1ª	10	3	»	30	»
2ª	20	2	900	58	»
3ª	40	2	790	111	600
4ª	20	2	620	52	400
5ª	10	2	530	25	300
Totali . .	100			277	300
		Media . .		2	770

CONTO *della giubba di tela cruda crociata.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di filo cruda crociata alta metri 0,74	1	150	2	770	3	186
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	»	100	1	»	»	100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	»	914
Prezzo di costo e conteggio L.					4	200

(1) Nella fornitura sono compresi 7 bottoni d'osso bianco grandi, un gangherino e relativa maglietta per chiudere il colletto.

§ 11. *Giubbone di panno.*

Tavola IV.

Il giubbone (fig. 1ª) è costrutto con panno turchino, ad un sol petto, con la parte anteriore (*dinanzi*) a taglio diritto (fig. 2ª) e con la parte posteriore (*dietro*) a taglio leggermente incavato (fig. 6ª): una falda circolare (fig. 3ª) è attaccata alla parte anteriore ed un faldino a sei pieghe (fig. 9ª) è attaccato a quella posteriore.

La parte anteriore ha a sinistra nove occhielli e a destra nove bottoni piccoli di metallo bianco, semisferici e lisci, equidistanti e disposti in modo che il primo, in alto, trovasi a mill. 35 dal gangherino che serve ad agganciare il colletto e l'ultimo nella cucitura della parte anteriore colla falda. In ciascuno dei due lati della parte anteriore è praticata una saccoccia.

Nella parte posteriore e nei punti estremi di unione col faldino trovansi due bottoni piccoli simili a quelli della parte anteriore.

Le maniche (fig. 4ª e 5ª) hanno le manopole (fig. 8ª) foggiate a punta verso la spalla, e ornate di un risvolto di panno (fig. 10ª).

Il colletto (fig. 7ª) è diritto e leggermente arrotondato in alto nella parte anteriore, sulla quale sono cucite due stellette di panno bianco, e si chiude mediante un gangherino e relativa maglietta.

Sulle due spalle trovasi un bottone piccolo di metallo cucito a mill. 30 dal colletto, e sulla spalla sinistra vi ha un contro spallino (fig. 11ª) di panno turchino, cucito nella parte inferiore della spalla e libero nella parte superiore con occhiello per fermarlo al bottone.

Una striscia di tela liscivata rinforza il colletto e il lato destro della parte anteriore, sul quale sono attaccati i bottoni.

SPECCHIO *delle misure*

TAGLIE	Suddivisioni	Parte posteriore				Falda — lunghezza			Metà larghezza del taffetà spiegato della parte posteriore	Manica				
		Lunghezza	Metà larghezza							Lunghezza non compresi 3 centimetri di risvolto della manopola		Metà larghezza		
			al colletto	alla schiena	alla taglia	della parte anteriore	del fianco	della parte posteriore		esterna	interna	superiormente	al gomito	al polso
		mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	1ª	500	080	240	050	120	140	130	130	660	550	230	230	160
	2ª	500	080	230	050	120	140	130	130	660	550	220	220	160
2ª	1ª	480	080	230	050	120	140	130	130	645	535	220	220	160
	2ª	480	080	220	050	120	140	130	130	645	535	220	220	160
3ª	1ª	460	080	220	050	120	140	130	130	630	520	220	220	160
	2ª	460	080	210	050	120	140	130	130	630	520	210	210	150
4ª	1ª	440	070	210	050	120	140	130	130	615	505	210	210	150
	2ª	440	470	200	050	120	140	130	130	615	505	210	210	150
5ª	1ª	420	070	200	050	120	140	130	130	600	490	210	210	150
	2ª	420	070	190	050	120	140	130	130	600	490	210	210	150

dei giubboni di panno.

Parte anteriore						Metà grossezza della vita		Colletto		Manopole — Altezza	
Metà larghezza			Lunghezza								
dal torace alla 2ª bottoniera	alla taglia	da sotto il braccio alla 2ª bottoniera	dalla metà del colletto all'ultima bottoniera	dal gangherino all'ultima bottoniera	da sotto il braccio alla taglia	alla taglia	da sotto il braccio alla 3ª bottoniera	lunghezza	altezza	alla punta	di sotto
mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
260	470	500	700	510	295	520	630	470	040	090	060
250	450	485	700	510	295	500	610	460	040	090	060
250	450	485	680	490	280	500	610	460	040	090	060
240	430	470	680	490	280	480	590	450	040	090	060
240	430	470	660	470	265	480	590	450	040	090	060
230	410	450	660	470	265	460	570	440	040	090	060
230	410	450	630	450	250	460	570	440	040	090	060
220	390	430	630	450	250	440	550	430	040	090	060
220	390	430	610	430	235	440	550	430	040	090	060
210	370	415	610	430	235	420	530	420	040	090	060

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei giubboni di panno*

Taglie	Suddivisioni	Quantità a costruirsi per caduna taglia	Panno turchino alto metri 1,30				Tela colorata (basino) alta metri 0,62			
			per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia	
1ª	1ª	5	1	490	7	450	2	500	12	500
	2ª	5	1	420	7	100	2	400	12	»
2ª	1ª	10	1	390	13	900	2	380	23	800
	2ª	10	1	350	13	500	2	300	23	»
3ª	1ª	20	1	320	26	400	2	260	45	200
	2ª	20	1	280	25	600	2	200	44	»
4ª	1ª	10	1	250	12	500	2	150	21	500
	2ª	10	1	210	12	100	2	100	21	»
5ª	1ª	5	1	180	5	900	2	060	10	300
	2ª	5	1	160	5	800	2	040	10	200
Totali		100			130	250			223	500
				Media	1	300			2	240

CONTO *del giubbone di panno.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alta metri 1,30. .	11	750	1	300	15	275
Tela cotone colorata (basino) alto metri 0,62	»	700	2	240	1	568
Tela liscivata in 9° alta metri 0,64	»	800	»	090	»	072
Bottoni piccoli (al 100)	1	750	13	»	»	228
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	»	100	1	»	»	100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	2	157
Prezzo di costo e di conteggio					19	400

(1) Nella fornitura sono compresi due metri circa di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del colletto, e il gangherino e relativa maglietta per chiudere il colletto stesso.

§ 12. *Gualdrappa senza cappelletto da maresciallo d'alloggio.*

La gualdrappa da maresciallo d'alloggio è di panno turchino, foderata con tela di filo di canapa (cremata) e frammezzo il panno e la tela havvi un'anima di tela incerata per renderla impermeabile.

La gualdrappa è guarnita: di gallone in argento e lana turchina: di fregi di granata ricamati in argento e seta turchina: di cosciali di cuoio: di fibbia con inchiappatura e riscontro: di una striscia di pelle; e nel mezzo ha un'apertura ovale orlata di pelle di vitello.

§ 13. *Gualdrappa senza cappelletto da brigadiere e carabinere.*

La gualdrappa da brigadiere e carabiniere è di panno turchino foderata con tela di filo di canapa (cremata), e frammezzo il panno e la tela havvi un'anima di tela incerata per renderla impermeabile.

La gualdrappa è guarnita di gallone di filo bianco, di due fregi di granata pure in filo bianco, di riparo e rinforzo di cuoio, di due fibbie di ferro con inchiappature e passante e di una striscia di pelle.

Nella parte anteriore la guadrappa è tagliata in modo da presentare un'apertura ovale, il cui bordo è orlato con pelle di vitello.

CONTO *delle gualdrappe senza cappelletti da maresciallo d'alloggio, brigadiere e carabiniere.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Gualdrappe senza cappelletti							
		per marescialli d'alloggio				per brigadiere e carabiniere			
		Quantità		Valore		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	11 750	»	660	7	755	»	580	6	815
Tela di filo di canapa (cremata) alta centimetri 63 a 65 . .	» 800	1	850	1	480	1	100	»	880
Tela cerata alta centimetri 85. . . .	1 250	1	250	1	563	»	900	1	125
Gallone in argento e lana turchina alto cent. 43 a 45 . .	2 900	4	100	11	890	»	»	»	»
Granate in argento e seta turchina. . .	4 500	2	»	9	»	»	»	»	»
Gallone in filo bianco alto cent. 43 a 45 .	» 400	»	»	»	»	2	400	»	960
Granate in filo bianco	» 600	»	»	»	»	2	»	1	200
Orlatura di pelle di montone	» »	»	»	»	500	»	»	»	400
Sottocoscia di pelle di vacchetta annerita .	1 500	2	»	3	»	»	»	»	»
Sottocoscia di pelle con riscontro di vacchetta annerita.	2 »	»	»	»	»	1	»	2	»
Riscontro ed inchiappature di cuoio annerito	» »	1	»	»	200	»	»	»	»
Fibbie di ferro verniciato.	» 050	1	»	»	050	2	»	»	100
Inchiappature di cuoio annerito	» 050	»	»	»	»	2	»	»	100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . .	» »	»	»	3	500	»	»	1	800
Prezzo di costo . L.				38	938			15	380
Prezzo di conteggio »				39	»			15	40

§ 14. *Mantellina di panno.*

Tavola V.

La mantellina in uso pei carabinieri a piedi è costrutta con panno turchino ed è formata di due pezzi semicircolari (fig. 1ª) cuciti lungo la parte posteriore, e di un colletto (fig. 2ª) attaccato nel mezzo del circolo e rinforzato nell'interno con tela liscivata.

Due stellette in panno bianco sono collocate alle estremità anteriori del colletto, che si chiude mediante un fermaglio di argento in due pezzi.

SPECCHIO *delle misure delle mantelline di panno.*

Taglie	Lunghezza			Colletto			
				Lunghezza		Altezza	
	della parte anteriore	del fianco	della parte posteriore	all'attaccamento	superiormente	parte anteriore	parte posteriore
	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.
1ª	1,10	1,20	1,15	60	63	14	14
2ª	1,05	1,15	1,10	58	61	13	13
3ª	1,00	1,10	1,05	56	59	12	12

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura delle mantelline di panno.*

Taglie	Quantità a costruirsi per cadunia taglia	Panno turchino alto metri 1,40	
		per cadun capo	Per cadunа taglia
1ª	20	3,95	79, »
2ª	60	3,75	255, »
3ª	20	3,55	71, »
Totale	100		375
		Media	3,75

CONTO *della mantellina di panno*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,40 .	15	»	3	750	56	250
Tela di cotone colorata (basino) alta metri 0,62	»	700		440		308
Tela liscivata in 9 % alta metri 0,64	»	800		150		120
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	»	100	1			100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	1	972
Prezzo di costo L.					58	750
Prezzo di conteggio L.					58	80

(1) Nella fornitura sono compresi metri 3 di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del coltello.

§ 15. *Mantello di panno.*

Tavola VI.

Il mantello pei carabinieri a cavallo è costrutto con panno turchino ed è formato: di una grande mantellina in due pezzi semicircolari (fig. 1ª) cuciti lungo la parte posteriore; d'una piccola mantellina, pure in due pezzi semicircolari (fig. 2ª) similmente cuciti nella parte posteriore: e di un colletto (fig. 3ª) cucito nel mezzo del circolo della piccola mantellina e rinforzato internamente con tela liscivata. Nell'interno, lungo i davanti e nella parte superiore della grande mantellina, è foderato in panno scarlatto (mezzo panno).

Due stellette di panno bianco sono collocate alle estremità anteriori del colletto, che si chiude mediante un fermaglio di argento in due pezzi.

SPECCHIO *delle misure dei mantelli di panno.*

Taglie	Lunghezza			Colletto				Piccola mantellina		
				Lunghezza		Altezza		Lunghezza		
	della parte anteriore	del fianco	della parte posteriore	all' attaccamento	superiormente	della parte anteriore	della parte posteriore	alla parte anteriore	alla spalla	alla parte posteriore
	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent	cent.	cent.	cent.	cent.
1ª	1,22	1,32	1,27	60	63	14	14	39	43	41
2ª	1,17	1,27	1,22	58	61	13	13	37	41	39
3ª	1,12	1,22	1,17	56	59	12	12	35	39	37

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei mantelli di panno.*

Taglie	Quantità a costruirsi per caduna taglia	Panno turchino alto metri 1,10		Panno scarlatto (mezzo panno) alto metri 1,10	
		per cadun capo	per caduna taglia	per cadun capo	per caduna taglia
1ª	20	5,200	104, »	»,850	17, »
2ª	60	5. »	300, »	»,800	48, »
3ª	20	4,800	96, »	»,750	15, »
Totale	100		500, »		80, »
		Media	5, »		»,800

CONTO *del mantello di panno.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,40 . .	15, »	5, »	75, »
Panno scarlatto (mezzo panno) alto metri 1,40	15, »	»,800	12, »
Tela liscivata in 9 p. °/o alta metri 0,64	»,800	»,150	»,120
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	»,100	1, »	»,100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	2,480
Prezzo di costo e conteggio			89,700

(1) Nella fornitura sono compresi metri 3 di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte posteriore e per l'attaccatura del colletto.

§ 16. *Mutande di tela di cotone bianca (basino).*

Le mutande di tela di cotone bianca hanno la forma identica a quelle in uso presso le altre armi dell'esercito, state approvate con l'atto N. 98 del 1872. Ma siccome varia, per l'arma dei carabinieri, la ripartizione delle taglie, così si riproduce: lo specchio delle misure, la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente ed il relativo conto di costruzione.

SPECCHIO *delle misure delle mutande.*

Taglia	Lunghezza		Altezza		Mezza grossezza				Altezza della cintura		
	esterna	interna dell'infiorcatura	della parte anteriore	della parte posteriore	della cintura	della coscia	del ginocchio	del fondo	sulla parte anteriore	sul fianco	sulla parte posteriore
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	1,060	870	260	420	390	775	240	160	075	060	050
2ª	1,020	830	255	410	380	765	240	160	075	060	050
3ª	»,980	790	250	400	370	765	230	150	075	060	050
4ª	»,940	750	245	390	360	740	230	150	075	060	050
5ª	»,900	710	240	380	360	730	230	150	075	060	050

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrente per la manifattura delle mutande*

Taglia	Quantità a costruirsi per ogni taglia	Tela di cotone bianca (basino) alta metri 0,61	
		Per cadun capo	Per caduna taglia
1ª	20	2,46	49,20
2ª	60	2,34	140,40
3ª	20	2,18	43,60
Totale	100		233,200
		Media	2,34

CONTO *delle mutande.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela di cotone bianca (basino) alta metri 0,61	»,95	2,34	2,223
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . .	»	»	»,390
		Prezzo di costo L.	2,613
		Prezzo di conteggio L.	2,60

§ 17. *Pantaloni di panno bigio con bande per carabinieri a cavallo.*

Tavola VII.

I pantaloni di panno bigio usati dai carabinieri a cavallo (fig. 1ª) sono guerniti di due bande di panno turchino, larghe millimetri 40, cucite lateralmente.

Tali pantaloni si compongono: delle diverse parti che si rilevano dalle figure 2ª a 7ª: della cintura rinforzata con una striscia di tela liscivata sulla quale sono cuciti sei bottoni di osso nero mezzani per le bretelle: di due saccoccie di basino: di due sottopiedi di cuoio con fibbia nera attaccati nella parte esterna al fondo dei gambali; e nella parte interna: di due occhielli con rinforzo di pelle per i bottoni gemelli.

§ 18. *Pantaloni di panno bigio con pistagne per carabinieri a cavallo.*

Tavola VII.

I pantaloni di panno bigio con pistagne pei carabinieri a cavallo sono identici ai precedenti, tranneché a vece delle bande hanno una semplice pistagna di panno turchino cucita lateralmente.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno pei carabinieri a cavallo.*

TAGLIE	Lunghezza		Altezza		Metà grossezza				Altezza della cintura		
	esterna	interna della infoderatura	della parte anteriore	della parte posteriore	della cintura	della coscia	del ginocchio	del fondo	parte anteriore	fianco	parte posteriore
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	1,190	910	280	460	440	375	260	250	085	080	065
2ª	1,170	890	280	460	430	375	260	250	085	080	065
3ª	1,150	870	280	450	420	365	250	240	085	080	065
4ª	1,130	850	280	450	410	365	250	240	085	080	065
5ª	1,110	840	270	440	390	360	250	240	085	080	065
6ª	1,090	820	270	440	380	350	250	235	085	080	065
7ª	1,070	810	260	430	380	350	250	225	085	080	065

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei pantaloni di panno per carabinieri a cavallo.*

Taglie	Quantità a costruirsi per caduna taglia	Panno turchino alto metri 1,40				Panno bigio alto metri 1,30			
		per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia	
1ª	5	1	210	6	50	1	320	6	600
2ª	15	1	190	17	850	1	280	19	200
3ª	15	1	170	17	550	1	250	18	750
4ª	30	1	150	34	500	1	220	36	600
5ª	15	1	130	16	950	1	190	17	850
6ª	15	1	110	16	650	1	160	17	400
7ª	5	1	90	5	450	1	140	5	700
Totali	100			115	»			122	100
Media . . .				1	150			1	220

CONTO *dei pantaloni di panno bigio per carabinieri a cavallo.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Pantaloni con banda				Pantaloni con pistagne			
			Quantità		Valore		Quantità		Valore	
Panno tournon bigio alto metri 1,30 . .	11	650	1	220	14	213	1	220	14	213
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	11	750	»	160	1	880	»	040	»	470
Tela di cotone colorata (basino) alta metri 0,62	»	700	»	920	»	644	»	920	»	644
Tela liscivata in 9 % alta metri 0,64 . .	»	800	»	100	»	080	»	100	»	080
Sottopiedi di cuoio con fibbie (al paio) . .	»	550	1	»	»	550	1	»	»	550
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	»	»	»	1	933	»	»	1	543
Prezzo di costo e conteggio L.					19	300			17	500

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani e 3 bottoni piccoli d'osso nero, e due rinforzi di pelle sotto gli occhielli per i bottoni gemelli dei sottopiedi.

§ 19. *Pantaloni di panno turchino con bande per carabinieri a cavallo.*

Tavola VII.

I pantaloni di panno turchino con bande pei carabinieri a cavallo sono identici per forma e dimensione a quelli di panno bigio con bande, senonchè sono guarniti di due bande di panno scarlatto, larghe millimetri 34, cucite lateralmente.

§ 20. *Pantaloni di panno turchino con pistagne per carabinieri a cavallo.*

Tavola VII.

I pantaloni di panno turchino con pistagne per carabinieri a cavallo sono identici ai precedenti, trannechè, a vece delle bande, hanno una semplice pistagna di panno scarlatto cucita lateralmente.

CONTO *dei Pantaloni di panno turchino per carabinieri a cavallo.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Pantaloni con bande		Pantaloni con pistagne	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,40 . . .	15 »	1 150	17 250	1 150	17 250
Panno scarlatto alto metri 1,48 . . .	19 »	» 136	2 584	» 035	» 665
Tela di cotone colorata (basino) alta metri 0,62	» 700	» 920	» 644	» 920	» 644
Tela liscivata in 9 °/₀ alta metri 0,64 . .	» 800	» 100	» 080	» 100	» 080
Sottopiedi di cuoio con fibbie (al paio) . .	» 550	1 »	» 550	1 »	» 550
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	2 292	» »	1 511
Prezzo di costo e conteggio L.			23 400		20 700

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso nero e due rinforzi di pelle sotto gli occhielli per i bottoni gemelli dei sottopiedi.

§ 21. *Pantaloni di panno turchino con bande per carabinieri a piedi.*

Tavola VIII.

I pantaloni di panno turchino con bande per carabinieri a piedi (fig. 4ª) sono guarniti di una banda di panno scarlatto larga millimetri 43, cucita lateralmente lungo i gambali: le diverse parti di cui si compongono si rilevano dalle figure 2ª a 7ª: hanno due saccoccie di basino: la cintura è rinforzata da una striscia di tela liscivata e porta cuciti sei bottoni di osso nero mezzani per le bretelle.

§ 22. *Pantaloni di panno turchino con pistagne per carabinieri a piedi.*

Tavola VIII.

I pantaloni di panno turchino con pistagne per carabinieri a piedi sono identici per qualità di panno, forma e dimensioni ai precedenti; ma invece delle bande sono guarniti di una semplice pistagna di panno scarlatto.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno per carabinieri a piedi.*

Taglie	Lunghezza		Altezza		Metà grossezza				Altezza della cintura		
	esterna	interna della inforcatura	della parte anteriore	della parte posteriore	della cintura	della coscia	del ginocchio	del fondo	parte anteriore	fianco	parte posteriore
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	1,150	870	280	450	440	390	280	240	085	080	065
2ª	1,130	850	280	450	430	385	280	240	085	080	065
3ª	1,110	840	270	440	410	380	270	230	085	080	065
4ª	1,090	820	270	440	400	380	270	230	085	080	065
5ª	1,070	810	260	430	390	370	270	230	085	080	065
6ª	1,050	790	260	430	380	370	270	230	085	080	065
7ª	1,030	780	255	420	370	365	260	225	085	080	065

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei pantaloni di panno per carabinieri a piedi.*

Taglie	Quantità a costruirsi per caduna taglia	Panno turchino alto metri 1,40			
		per cadun capo		per caduna taglia	
1ª	5	1	180	5	900
2ª	15	1	160	17	400
3ª	15	1	130	16	950
4ª	30	1	110	33	300
5ª	15	1	90	16	350
6ª	15	1	70	16	50
7ª	5	1	50	5	250
Totali . . .	100			111	200
			Media . .	1	110

CONTO *dei pantaloni di panno turchino per carabinieri a piedi.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Pantaloni con bande		Pantaloni con pistagne	
		quantità	valore	quantità	valore
Panno turchino alto metri 1,40	15 »	1 110	16 650	1 110	16 650
Panno scarlatto alto metri 1,48	19 »	» 086	1 634	» 033	» 627
Tela di cotone colorata (basino) alta metri 0,62	» 700	» 850	» 595	» 850	» 595
Tela liscivata in 9% alta metri 0,64	» 800	» 100	» 080	» 100	» 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 941	» »	1 358
Prezzo di costo e conteggio L.			20 900		19 310

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani e 3 piccoli di osso nero.

§ 23 *Pantaloni di tela cruda crociata.*

I pantaloni di tela cruda crociata hanno la forma identica a quelli in uso presso le altre armi dell'esercito, stati approvati con l'atto N. 132 del 1873.

Siccome però per l'arma dei carabinieri varia la ripartizione delle taglie, così si riproduce lo specchio delle misure, la dimostrazione della quantità di stoffa ed il conto di costruzione.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di tela cruda crociata.*

Taglie	Lunghezza		Altezza		Metà grossezza				Altezza della cintura		
	interna	intera della intorcatura	della parte anteriore	della parte posteriore	della cintura	della coscia	del ginocchio	del fondo	parte anteriore	fianco	parte posteriore
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	1,220	920	300	470	450	420	310	260	060	055	045
2ª	1,180	890	295	460	440	410	300	255	060	055	045
3ª	1,140	860	290	450	430	400	290	250	060	055	045
4ª	4,100	830	280	440	420	390	280	240	060	055	045
5ª	1,060	800	270	430	410	380	275	235	060	055	045

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei pantaloni di tela cruda crociata.*

Taglie	Quantità a costruirsi per caduna taglia	Tela cruda crociata alta metri 0,74			
		per cadun capo		per caduna taglia	
1ª	10	3	160	31	600
2ª	20	3	060	61	200
3ª	40	2	860	114	400
4ª	20	2	760	55	200
5ª	10	2	640	26	400
Totali . .	100			288	800
			Media . . .	2	890

CONTO *dei pantaloni di tela cruda crociata.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di filo cruda crociata alta metri 0,74	1	15	2	890	3	324
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	»	»	»	»	»	776
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.					4	100

§ 24. *Valigia da maresciallo d'alloggio.*

Tav. IX.

La valigia da maresciallo è costrutta con panno turchino e si compone: della valigia propriamente detta (fig. 1ª), che ha l'apertura nel mezzo munita da una parte di 5 bottoni di ferro annerito e dall'altra di una striscia di panno sporgente con 5 occhielli: di due testate (fig. 3ª) cucite alle due estremità, ornate nel contorno e sulle faccie piane con un gallone d'argento e di lana turchina, e rinforzate internamente con cartone: di una mantellina (fig. 2ª) cucita sulla parte superiore, la quale, mediante tre correggiuole di cuoio nero attaccate all'estremità libera ed altrettante fibbie con inchiappature, serve a chiudere la valigia.

§ 25. *Valigia da brigadiere e carabiniere.*

La valigia da brigadiere e carabiniere è costrutta con panno turchino ed è nella forma consimile alla precedente; ha però differenti dimensioni, come rilevasi dalle figure (4ª, 5ª e 6ª) ed ha inoltre le testate guarnite di un gallone di filo bianco.

SPECCHIO *delle misure delle valigie.*

Lunghezza totale della		Larghezza della		Parte sporgente colle bottoniere		Testate		Annotazioni
Valigia	Mantellina	Valigia	Mantellina	Lunghezza	Larghezza	Lunghezza	Larghezza	
cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	cent.	
58	56	55	22	12	7,5	16 »	13 »	Da maresciallo
55	51	58	22	13	3,5	17,5	13,5	Da brigadiere e carabiniere

CONTO *delle valigie.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Da maresciallo		Da brigadiere e carabiniere	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,30	11 75	» 460	5 405	» 430	5 053
Tela di filo di canapa (cremata) alta da metri 0,63 a 0,65	» 80	1 250	1 »	1 230	» 984
Tela cerata alta metri 0,85 .	1 25	» 200	» 250	» 200	» 250
Gallone in argento e lana turchina.	2 25	2 100	4 725	» »	» »
Gallone di filo bianco . . .	» 25	» »	» »	2 200	» 550
Punte di cuoio con inchiappatura e fibbia	» 20	N° 3	» 600	N° 3	» 600
Striscie di pelle di vitello .	» 05	2	» 100	2	» 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 820	» »	1 863
Prezzo di costo e conteggio . . . L.			13 900		9 400

(1) Nella fornitura sono compresi due testiere di cartone della grossezza di mill. 6, e 5 bottoni in ferro annerito.

§ 26. *Vestito di grande tenuta.*

Tav. X.

Il vestito di grande tenuta per carabinieri (fig. 1ª) è costrutto con panno turchino a doppio petto con la parte anteriore (*dinanzi*) a taglio curvo e con la parte posteriore (*dietro*) (fig. 5ª) a taglio incavato alla cintola, in guisa da adattarsi perfettamente alla persona.

La parte anteriore, imbottita con ovatta, ha a destra e a sinistra nove occhielli rinforzati sotto con tela liscivata e nove bottoni grandi di metallo bianco semisferici e lisci, equidistanti e corrispondenti agli occhielli del lato opposto; ed internamente è guarnita di una lista di panno scarlatto (mezzo panno) sotto gli occhielli e al fondo, dove è altresì filettata di panno scarlatto fino all'incontro delle falde.

Nei punti estremi d'unione della parte posteriore con quella anteriore vi sono due bottoni grandi di metallo bianco semisferici e lisci.

Le falde (fig. 6ª) sono in due parti e bordate tutto all'intorno da una striscia di panno scarlatto, ed in alto all'attaccatura alla vita hanno due finte tasche guarnite di tre bottoni grandi di metallo bianco come quelli sovraccennati. Sono foderate di panno scarlatto (mezzo panno) e munite di saccoccie.

Le maniche (fig. 3ª e 4ª) hanno le manopole (fig. 7ª) di panno turchino foggiate a punta verso la spalla e munite superiormente di filettatura di panno scarlatto, con risvolto (fig. 9ª) di panno turchino.

Il colletto (fig. 8ª) è diritto e leggermente rotondato alle estremità anteriori, ed è rinforzato da una striscia di tela liscivata

Su caduna spalla trovasi un occhiello tondo a millim. 25 dall'attaccatura del colletto ed un bottone piccolo di metallo vicino alla manica per fermarvi le spalline.

Il vestito di grande tenuta per carabiniere è guernito:

a) Di alamari in argento, composti di quattro pezzi, da cucirsi due per parte alle estremità anteriori del colletto, sui quali è cucita una stelletta di panno bianco.

b) Di alamari in argento, composti di quattro pezzi, da cucirsi due per parte ad ogni manopola colla frangia rivolta all'infuori, ossia verso la cucitura della manopola stessa.

c) Di quattro fregi di granata in ricamo d'argento da cucirsi all'estremità delle falde.

Il vestito di grande tenuta per musicante è guarnito:

a) Di alamari in ricamo di argento, in due pezzi, da cucirsi uno per parte alle estremità anteriori del colletto, sui quali è cucita una stelletta di panno bianco.

b) Di alamari in ricamo d'argento, in due pezzi, da cucirsi uno per parte sulle manopole.

c) Di un fregio di cetra grande (fiorone) in ricamo d'argento, da cucirsi sulla parte posteriore del vestito fra i due bottoni alla vita.

d) Di quattro fregi di cetra in ricamo d'argento, da cucirsi alle estremità delle falde.

In massima le guarniture non si attaccano che al momento della distribuzione, quindi al prezzo del vestito converrà aggiungere il valore delle guarniture e L. 0,50 per l'attaccatura.

TAGLIE	Suddivisioni	Parte anteriore				Falda							Maniche				
			Metà larghezza				Larghezza non compreso il risvolto						Lunghezza non compresi cent. 3 di risvolto della manopola		Metà larghezza		
							della parte anteriore			della parte posteriore							
		Lunghezza	al colletto	alla schiena	alla taglia	Lunghezza	alla taglia	alla metà	al fondo	alla taglia	alla metà	al fondo	parte esterna	parte interna	superiormente	al gomito	al polso
		mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	1ª	500	080	240	050	530	220	190	050	030	015	050	660	550	230	230	160
	2ª	500	080	230	050	530	200	170	050	030	015	050	660	550	220	220	160
2ª	1ª	480	080	230	050	520	200	170	050	030	015	050	645	535	220	220	160
	2ª	480	080	220	050	520	180	155	050	030	015	050	645	535	220	220	160
3ª	1ª	460	080	220	050	510	180	155	050	030	015	050	630	520	220	220	160
	2ª	460	080	210	050	510	160	145	050	030	015	050	630	520	210	210	150
4ª	1ª	440	070	210	050	500	160	145	050	030	015	050	615	505	210	210	150
	2ª	440	070	200	050	500	150	140	050	030	015	050	615	505	210	210	150
5ª	1ª	420	070	200	050	490	150	140	050	030	015	050	600	490	210	210	150
	2ª	420	070	190	050	490	140	130	050	030	015	050	600	490	210	210	150

dei vestiti di panno.

Parte posteriore						Metà grossezza della vita non compresa la cavalcatura		Colletto		Manopole — Altezza		Risvolti delle falde — Lunghezza		
Metà larghezza			Lunghezza											
dal torace alla 2ª bottoniera non compresi centimetri 7 di cavalcatura	alla taglia non compresi cent. 6 1/4 di cavalcatura	da sotto il braccio alla 2ª bottoniera non compresi cent. 7 di cavalcatura	dalla metà del colletto all'ultima bottoniera	dal gangherino all'ultima bottoniera	da sotto il braccio alla taglia	alla taglia	alla 2ª bottoniera	lunghezza	altezza	alla punta	di sotto	alla taglia	alla metà	al fondo
mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
240	450	480	670	500	295	500	610	470	040	090	060	040	045	050
230	430	465	670	500	295	480	590	460	040	090	060	040	045	050
230	430	465	650	480	280	480	590	460	040	090	060	040	045	050
220	410	450	650	480	280	460	570	450	040	090	060	040	045	050
220	410	450	630	460	265	460	570	450	040	090	060	040	045	050
210	390	430	630	460	265	440	550	440	040	090	060	040	045	550
210	390	430	600	440	250	440	550	440	040	090	060	040	045	050
200	370	410	600	440	250	420	530	430	040	090	060	040	045	050
200	370	410	580	420	235	420	530	430	040	090	060	040	045	050
190	350	395	580	420	235	400	510	420	040	090	060	040	045	050

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei vestiti di panno di grande tenuta.*

Taglie	Suddivisioni	Quantità a costruirsi per caduna taglia	Panno turchino alto metri 1,40		Panno scarlatto alto metri 1,48		Panno scarlatto (mezzo panno) alto metri 1,40		Tela cotone colorata (basino) alta metri 0,62		Tela liscivata alta metri 0,64	
			per cadun capo	per caduna taglia	per cadun capo	per caduna taglia	per cadun capo	per cadun taglia	per cadun capo	per caduna taglia	per cadun capo	per caduna taglia
1ª	1ª	5	1 460	7 300	» 150	» 750	» 400	2 »	2 850	14 250	1 160	5 800
	2ª	5	1 360	6 800	» 150	» 750	» 400	2 »	2 820	14 100	1 160	5 800
2ª	1ª	10	1 380	13 800	» 150	1 500	» 380	3 800	2 780	27 800	1 120	11 200
	2ª	10	1 320	13 200	» 150	1 500	» 380	3 800	2 750	27 500	1 120	11 200
3ª	1ª	20	1 300	26 »	» 150	3 »	» 360	7 200	2 620	52 400	1 080	21 600
	2ª	20	1 270	25 400	» 150	3 »	» 360	7 200	2 580	51 600	1 080	21 600
4ª	1ª	10	1 230	12 300	» 140	1 400	» 350	3 500	2 540	25 400	1 040	10 400
	2ª	10	1 210	12 100	» 140	1 400	» 350	3 500	2 500	25 »	1 040	10 400
5ª	1ª	5	1 160	5 800	» 140	» 700	» 330	1 650	2 460	12 300	1 »	5 »
	2ª	5	1 115	5 575	» 140	» 700	» 330	1 650	2 440	12 200	1 »	5 »
Totali . .		100		128 275		14 700		36 300		262 550		108 »
		Media . . .		1 280		» 150		» 360		2 630		1 080

CONTO *del vestito di panno di grande tenuta.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,40 . .	15	»	1	280	19	200
Panno scarlatto alto metri 1,48 . .	19	»	»	150	2	850
Panno scarlatto (mezzo panno) alto metri 1,40	15	»	»	360	5	400
Tela cotone colorata (basino) alta metri 0,62	»	700	2	630	1	841
Tela di filo liscivata in 9 % alta metri 0,64	»	800	1	080	»	864
Bottoni grandi (al 100)	3	500	26	»	»	910
Bottoni piccoli (al 100)	1	750	2	»	»	035
Stellette di divisa in panno bianco (al paio)	»	100	1	»	»	100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	6	800
Prezzo di costo e conteggio . . . L.					38	»

(1) Nella fornitura sono compresi due ovatte per la parte anteriore; metri 5 circa di nastro di cotone bianco pei due dritti della parte anteriore, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle due falde, e ganghierino e relativa maglietta per chiudere il colletto. Tutte le punteggiature dovranno essere di seta (bava).

§ 27. *Vestito di panno di piccola tenuta.*

Tav. X.

Il vestito di piccola tenuta è costrutto con panno turchino e per forme e dimensioni è identico al precedente; senonchè le parti di panno e mezzo panno scarlatto e la filettatura delle manopole sono di panno turchino, ed in alto delle falde non trovansi le finte tasche coi tre bottoni grandi di metallo bianco.

Sulle due spalle, a millim. 30 dal colletto, è cucito un bottone piccolo di metallo bianco e sulla spalla sinistra vi ha un contro spallino di panno turchino cucito verso la manica e libero dall'altra parte con occhiello per fermarlo al bottone.

Il vestito di piccola tenuta per carabiniere è guarnito:

a) Di alamari in argento in due pezzi, da cucirsi uno per

parte alle estremità anteriori del colletto, sui quali è cucita una stelletta di panno bianco.

b) Di quattro fregi di granata ricamata in argento da cucirsi all'estremità delle falde.

Il vestito di piccola tenuta per musicante è guarnito:

a) Di alamari in ricamo d'argento, in due pezzi, da cucirsi uno per parte all'estremità anteriori del colletto, sui quali è cucita una stelletta in panno bianco.

b) Di quattro fregi di cetra in ricamo d'argento da cucirsi all'estremità delle falde.

In massima le guarniture non si attaccano che al momento della distribuzione, quindi al prezzo del vestito bisognerà aggiungere il valore delle medesime e L. 0,30 per l'attaccatura.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei vestiti di panno di piccola tenuta.*

Taglie	Suddivisioni	Quantità a costruirsi per cadauna taglia	Panno turchino alto metri 1,40		Tela cotone colorata (basino) alta metri 0,62		Tela di filo liscivata in 9 % alta metri 0,64	
			per cadun capo	per cadauna taglia	per cadun capo	per cadauna taglia	per cadun capo	per cadauna taglia
			m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.
1ª	1ª	5	1 860	9 300	2 850	14 250	1 160	5 800
	2ª	5	1 840	9 200	2 820	14 100	1 160	5 800
2ª	1ª	10	1 780	17 800	2 780	27 800	1 120	11 200
	2ª	10	1 760	17 600	2 750	27 500	1 120	11 200
3ª	1ª	20	1 690	33 800	2 620	52 400	1 080	21 600
	2ª	20	1 670	33 400	2 580	51 600	1 080	21 600
4ª	1ª	10	1 600	16 »	2 540	25 400	1 040	10 400
	2ª	10	1 580	15 800	2 500	25 »	1 040	10 400
5ª	1ª	5	1 500	7 500	2 460	12 300	1 »	5 »
	2ª	5	1 480	7 400	2 440	12 200	1 »	5 »
Totale		100		167 800		262 550		108 »
			Media	1 680		2 630		1 080

CONTO *del vestito di panno di piccola tenuta.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,40 . .	15	»	1	680	25	200
Tela di cotone colorata (basino) alta metri 0,62	»	700	2	630	1	041
Tela di filo liscivata in 9 % alta metri 0,64	»	800	1	080	»	864
Bottoni grandi (al 100)	3	500	20	»	»	700
Bottoni piccoli (al 100)	1	750	2	»	»	035
Stellette di divisa in panno bianco (al paio).	»	100	1	»	»	100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	6	460
Prezzo di costo e conteggio . . . L.					35	200

(1) Nella fornitura sono comprese due ovatte per la parte anteriore, metri 5 circa di nastro di cotone bianco pei due dritti della parte anteriore, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle due falde e gangherino e relativa maglietta per chiudere il colletto. Tutte le punteggiature dovranno essere di seta (bava).

§ 28. *Distintivi di grado e di carica speciale.*

I distintivi di grado da porsi sulle maniche dei vestiti di grande e di piccola tenuta e dei giubboni di panno sono i seguenti:

a) I marescialli d'alloggio maggiori hanno per distintivo di carica: un galoncino d'oro alto millimetri 5, cucito sopra ciascuno dei canti arrotondati del colletto dei vestiti, per la lunghezza di 14 centimetri a partire dal gangherino.

b) I marescialli d'alloggio: un galloncino in argento e seta nera, alto millimetri 6, il quale, dopo aver descritto un angolo simile e similmente disposto a quello della manopola, forma intreccio sull'avambraccio.

c) I brigadieri: un gallone in argento alto millimetri 16, due galloncini d'argento alti millimetri 6 che formano un angolo simile e similmente disposto a quello della manopola, ed una trecciola in lana rossa alta millimetri 5, che partendo dall'angolo del galloncino superiore forma un intreccio sull'avambraccio.

d) I vice-brigadieri: un gallone in argento, un galloncino d'argento ed una trecciuola in lana rossa disposti come quelli dei brigadieri.

e) Gli appuntati: un gallone in argento alto millimetri 24 a 25, cucito intorno al colletto dei vestiti e del giubbone di panno.

CONTO *dei distintivi di grado in oro ed argento sul colletto e sulle maniche dei vestiti e dei giubboni.*

Qualità dei distintivi	Prezzo	Per colletto da maresciallo maggiore		Per maniche da maresciallo maggiore e maresciallo		Per brigadiere		Per vice-brigadiere		Per appuntato	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Galloncino in oro alto mill. 5.	1,750	»,300	»,525	»	»	»	»	»	»	»	»
Galloncino in argento e seta nera (trecciola) alto mill. 6 . . .	1,500	»	»	2,500	3,750	»	»	»	»	»	»
Galloncino in argento alto mill. 16. . .	3,500	»	»	»	»	»,440	1,540	»,440	1,540	»	»
Galloncino in argento alto mill. 6 . . .	1,400	»	»	»	»	»,880	1,232	»,440	»,616	»	»
Gallone in argento alto da mill. 24 a 25 .	4,250	»	»	»	»	»	»	»	»	»,280	1,190
Trecciola in lana rossa	»,100	»	»	»	»	2,060	»,206	2,060	»,206	»	»
Attaccatura	»	»	»,175	»	»,350	»	»,522	»	»,438	»	»,160
Prezzo del costo e conteggio			»,700		4,100		3,500		2,800		1,350

§ 29. *Avvertenze intorno al taglio degli oggetti di vestiario.*

a) Taglio promiscuo di cappotti con cappuccio e vestiti di grande tenuta. Per restare nei limiti delle quantità di stoffe fissate dai relativi conti, per ogni cappotto con cappuccio deve costruirsi un vestito di grande tenuta.

b) Taglio promiscuo di mantelline e berretti di panno. Per ogni mantellina di qualunque taglia, devonsi costrurre tre berretti di panno.

c) Taglio promiscuo di mantelli e berretti di panno. Per ogni mantello di qualunque taglia devonsi costrurre cinque berretti di panno.

d) Taglio promiscuo dei pantaloni di panno turchino per carabinieri a cavallo con berretti di panno. Colla quantità di panno assegnata nei conti di tre paia pantaloni (della 5ª, 6ª e 7ª taglia) si possono ricavare due berretti di panno.

e) Taglio promiscuo dei pantaloni di panno turchino per carabinieri a piedi. Colla quantità di panno assegnata nei conti di 6 paia pantaloni (della 6ª e 7ª taglia) si possono ricavare 2 berretti di panno.

f) Nei vestiti di panno di grande tenuta le fodere delle falde di panno scarlatto (mezzo panno) si devono tagliare l'una contro l'altra, quindi possono avere il verso di pelo in su od in giù; ma il sarto deve avvertire di porre le fodere delle due falde di cadun vestito col detto verso di pelo in su o in giù. Uguale avvertenza devesi usare nelle fodere delle falde in panno turchino per vestiti di piccola tenuta.

In conseguenza dei tagli promiscui sopra designati, il Ministero determina:

1° Che la legione allievi di Torino non debba fornire gl'individui assegnati alla legione carabinieri di Cagliari del cappotto con cappuccio, nè del vestito di grande tenuta, perchè tali oggetti debbono essere costrutti presso la detta legione di Cagliari.

2° Che la legione allievi carabinieri, cui spetta di fornire di mantello e mantellina i carabinieri assegnati alle diverse legioni (esclusa quella di Cagliari), debba in conseguenza costrurre i berretti che si ricavano da ogni mantellina o mantello e quindi inviarli a tutte le altre legioni (compresa quella di Cagliari) nella quantità che sarà richiesta da caduna legione. Nel caso però che

le richieste dei berretti fossero superiori al quantitativo che può ricavarsi dal taglio promiscuo dei medesimi con mantelli e mantelline, la legione allievi carabinieri ne invierà a caduna legione una quantità proporzionata alla richiesta.

Il fregio di granata in argento per berretti ed i fermagli in argento, non devono essere attaccati ai rispettivi capi di corredo, ma si distribuiscono a prezzo di tariffa agli individui che ne abbisognano, lasciando a loro carico l'attaccatura dei medesimi.

ELENCO *delle robe che le legioni dei carabinieri reali hanno comuni con le altre armi dell'esercito.*

Categoria	N° d'ordine	NOMENCLATURA DELLE ROBE	Unità di confronto	Prezzo L.	Prezzo C.
I	1	Asciugatoio.	N°	»	70
»	43	Camicia di tela di cotone	»	2	90
»	143	Fazzoletto di cotone colorato.	»	»	60
»	145	Forbici	»	»	18
»	165	Guanti di pelle camosciata	paio	1	25
»	167	Libretto personale	N°	»	30
»	181	Fascia di lana.	»	1	15
»	200	Pettine a doppia dentiera.	»	»	20
»	202	Rocchetto completo	»	»	50
»	206	Scatoletta di latta per nero da scarpe .	»	»	16
»	209	Soggolo di montone verniciato per berretto	»	»	15
»	221	Speroni senza correggiuola	paio	1	30
»	267	Stelletto di divisa, in panno bianco . .	»	»	10
»	268	Stivali	»	16	»
»	269	Stivalini.	»	9	55
»	294	Visiera di cuoio verniciato da berretto .	N°	»	40
»	298	Gavetta di latta	»	1	»
VII	327	Panno bigio alto metri 1,30.	metri	11	65
»	330	Panno turchino alto metri 1,30. . . .	»	11	75
»	445	Tela di cotone a righe bianco-turchine (traliccio) alta cent. 72	»	1	30
»	447	Tela di cotone bianca (basino) alta cent. 64.	»	»	95
»	449	Tela di cotone bianca a righe laterali alta cent. 74	»	»	80
»	452	Tela di cotone colorata (basino) alta cent. 62.	»	»	70
»	481	Tela di filo cruda crociata alta cent. 74.	»	1	15
»	494	Tela di filo liscivata (in 9 p. °/₀) alta cent. 64	»	»	80
»	568	Galloncino in argento alto mill. 6. . .	»	1	40
»	570	Galloncino in lana rossa (trecciola) alto mill. 5	»	»	10
»	588	Tela di cotone bianca (domestique) alta cent. 72	»	»	70

ELENCO *delle robe usate dall'arma dei carabinieri reali con l'indicazione dei rispettivi prezzi, categorie e numeri categorici sul modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.* (Edizione 1872).

Categoria	N° d'ordine	NOMENCLATURA DELLE ROBE	Unità di confronto	Prezzo L.	Prezzo c.
I	348	Alamari in argento per colletto dei vestiti di grande tenuta per carabinieri (serie di 4 pezzi)	N°	2	80
»	349	Alamari in argento per manopole dei vestiti di grande tenuta (serie di 4 pezzi).	»	2	60
»	350	Alamari in argento per vestiti di piccola tenuta, (id.).	paio	2	40
»	351	Alamari in ricamo d'argento per colletto dei vestiti di grande tenuta per musicanti, (id.)	»	12	»
»	352	Alamari in ricamo d'argento per manopole dei vestiti di grande tenuta per musicanti, (id.)	»	13	»
»	353	Alamari in ricamo d'argento per colletto dei vestiti di piccola tenuta, (id.) . .	»	7	30
»	354	Alamari per coletto per carabinieri aggiunti	»	1	30
»	355	Alluda di marocchino nero da berretto, per carabiniere	N°	»	25
»	356	Astuccio di latta per pennacchio da cappello, (id.)	»	»	70
»	357	Bandoliera da giberna con finimenti d'ottone, (id.)	»	3	90
»	358	Bandoliera da giberna con finimenti di metallo bianco e galloncino in argento per maresciallo d'alloggio, (id.)	»	14	»
»	359	Berretto di panno guernito (senza fregio) (id.)	»	2	90
»	360	Bisaccia di tela olona, (id.)	»	7	»
»	361	Bordo in seta nera da cappello, (id.). .	»	2	20
»	362	Borsa porta-ferri da cavallo.	»	2	»
»	363	Borsa a doppio attacco porta-sciabola e baionetta, (id.)	»	1	»
»	364	Bottoni grandi, (id.)	0/0	3	50
»	365	Bottoni piccoli, (id.)	»	1	75

Categoria	N° d'ordine	NOMENCLATURA DELLE ROBE	Unità di confronto	Prezzo L.	Prezzo C.
I	366	Bottoni gemelli di ottone stagnato da pantaloni, per carabinieri	0/0	5	50
»	367	Bretelle (straccali) da pantaloni (id.) . .	paio	1	50
»	368	Briglia compiuta con redini e morso, (id.).	N°	18	70
»	369	Brusca d'erica pel governo dei cavalli, (id.).	»	»	90
»	370	Brusca di setole pel governo dei cavalli, (id.)	»	2	40
»	371	Camicia di tela di filo di lino, (id.) . .	»	3	90
»	372	Cappello (1) guarnito, (id.)	»	14	40
»	373	Cappello (1) sguarnito, (id.).	»	9	40
»	374	Cappelletti da gualdrappa per maresciallo d'alloggio, (id.)	paio	14	80
»	375	Cappelletti da gualdrappa per brigadiere e carabiniere, (id.)	»	7	20
»	376	Cappietto in argento per cappello, (id.) .	N°	3	20
»	377	Cappotto con cappuccio, (id.) in Sardegna.	»	72	50
»	378	Cassetta di legno da equipaggio, (id.) .	»	16	50
»	379	Cavezza da stalla (con due corde), (id.).	»	6	30
»	380	Cinghia da moschetto con bottoni gemelli, (id.)	»	1	20
»	381	Cinghia doppia di tessuto con sei fibbie, (id.)	»	»	90
»	382	Cintura da cinturino, (id.)	»	2	»
»	383	Cinturino senza fermaglio da maresciallo d'alloggio (id.)	»	4	»
»	384	Coccarda in lana da cappello, (id.) . .	»	»	30
»	385	Copertura di tela cerata da cappello, (id.).	»	»	90
»	386	Copertura con coprinuca di tela bianca per berretto, (id.) in Sardegna.	»	»	70
»	387	Copri-otturatore del moschetto in cuoio id. a cavallo	»	3	»
»	388	Corda di cavezza da stalla, (id.) . . .	»	»	30
»	389	Cordelline (2) da maresciallo d'alloggio, (id.)	»	28	»
»	390	Cordelline (2) da brigadiere, (id.). . .	»	26	»
»	391	Cordelline (2) da carabiniere	»	1	50

(1) Per cappello guarnito s'intende quello che ha, oltre il bordo e il soggolo, anche il cappietto, la coccarda e la granata; per sguarnito quello che ha soltanto il bordo e il soggolo.
(2) Senza puntali.

Categoria	N° d'ordine	NOMENCLATURA DELLE ROBE	Unità di confronto	Prezzo L.	Prezzo C.
I	392	Cordelline (1) da musicanti carabinieri .	N°	22	»
»	393	Cordoncino da spalline per maresciallo d'alloggio (id.).	paio	7	50
»	394	Cordoncino da spalline per brigadiere, (id.)	»	5	70
»	395	Correggia reggi-moschetto, (id.). . . .	N°	»	60
»	396	Correggia da mantello con una fibbia, (id.).	»	»	70
»	397	Correggia di cuoio nero da mantello, (id.).	»	»	30
»	398	Correggia da mantello con due fibbie, (id.).	»	»	90
»	399	Correggia (2) porta-moschetto, (id.) . .	»	»	80
»	400	Correggiuola da speroni, (id.)	paio	»	30
»	401	Corpo di sella, (id.).	N°	»	45
»	402	Cravatta nera da collo, (id.).	»	»	80
»	403	Cravatte di lana da sciabola, (id.). . .	»	»	11
»	404	Cucchiaio di composizione, (id.). . . .	»	»	60
»	405	Cuscinetto da valigia, (id.)	»	2	90
»	406	Custodia da mantellina, (id.)	»	»	80
»	407	Distintivo per maresciallo maggiore, (id.).	paio	»	70
»	408	Distintivo per maresciallo d'alloggio, (id.).	»	4	10
»	409	Distintivo per brigadiere, (id.)	»	3	50
»	410	Distintivo per vice-brigadiere, (id.) . .	»	2	80
»	411	Distintivo per appuntato (id.)	»	1	35
»	412	Dragona per maresciallo d'alloggio, (id.)	N°	7	60
»	413	Dragona per brigadiere, (id.)	»	4	80
»	414	Dragona per musicante, (id.).	»	5	»
»	415	Dragona per carabiniere	»	1	90
»	416	Fazzetto a maglia, (id.)	»	6	80
»	417	Fermaglio da cinturino, (id.).	»	4	20
»	418	Fermaglio d'argento in due pezzi da mantello e mantellina, (id.).	»	4	90
»	419	Fermaglio da cinturino da maresciallo d'alloggio, (id.).	»	3	50
»	420	Filetto abbeveratoio compiuto, (id.) . .	»	6	30
»	540	Filetto (3) di ferro con imboccatura snodata, (id.)	»	1	30
»	541	Fonde da sella con cappelletto, (id.) . .	paio	8	50

(1) Senza puntali.
(2) Con bottone gemello ed annesso semicircolare in ottone.
(3) Da testiera porta filetto.

Categoria	N° d'ordine	NOMENCLATURA DELLE ROBE	Unità di confronto	Prezzo L.	Prezzo C.
I	542	Fondina (1) da pistola a rotazione, per carabinieri	N°	1	70
»	543	Forbici pel governo dei cavalli, (id.). .	»	1	»
»	544	Forchetta di composizione, (id.). . . .	»	»	60
»	545	Frangie da spalline per maresciallo d'alloggio, (id.).	paio	13	50
»	546	Frangie da spalline per brigadiere, (id.).	»	9	50
»	547	Frangie da spalline per vice-brigadiere e carabiniere	»	1	10
»	548	Frangie da spalline per musicante, (id.).	»	16	»
»	549	Fregio di granata in argento da cappello. (id.)	N°	1	50
»	550	Fregio di granata in argento da berretto, (id.)	»	1	50
»	551	Fregio di granata ricamata in argento da vestiti, (id.)	»	»	50
»	552	Fregio di cetra grande (fiorone), in ricamo d'argento da vestiti di grande tenuta per musicanti, (id.)	»	4	70
»	553	Fregio di cetra in ricamo d'argento da vestiti per musicanti, (id.)	»	1	20
»	554	Fregio di granata in ottone da giberna (id.)	»	»	30
»	555	Giberna con fregio di granata in ottone, (id.)	»	3	50
»	556	Giberna con fregio di granata in metallo bianco per maresciallo d'alloggio (id.).	»	5	»
»	557	Giubba di tela cruda crociata, (id.) . .	»	4	20
»	558	Giubbone di panno, (id.)	»	17	40
»	559	Granata in argento e seta turchina per gualdrappa da maresciallo d'alloggio (id.)	»	4	50
»	560	Granata in argento e filo bianco per gualdrappa da brigadiere e carabiniere. .	»	»	60
»	561	Groppiera da sella, (id.)	»	2	50
»	562	Gualdrappa da maresciallo d'alloggio, (id.)	»	39	»
	563	Gualdrappa da brigadiere, e carabiniere	»	15	40
»	564	Lustrino (pazienza), (id.).	»	»	04
»	565	Maniglia di cuoio per striglie (modello 1872), (id.).	»	»	20

(1) Con bottone gemello di ottone.

Categoria	N° d'ordine	NOMENCLATURA DELLE ROBE	Unità di confronto	Prezzo L.	Prezzo C.
I	566	Mantellina di panno (mod. 1872), per carabinieri a piedi (1)	N°	58	30
»	567	Mantello di panno (id.), a cavallo (1) .	»	89	70
»	568	Morso in ferro con barbazzale, (id.) . .	»	6	»
»	569	Mutande, (id.)	»	2	60
»	570	Pantaloni (2) di panno bigio con bande (id.), a cavallo	»	19	30
»	571	Pantaloni (2) di panno bigio con pistagne, (id.)	»	17	50
»	572	Pantaloni (2) di panno turchino con bande, (id.)	»	23	40
»	573	Pantaloni (2) di panno turchino con pistagne, (id.).	»	20	70
»	574	Pantaloni di panno turchino con bande, (id.) a piedi	»	20	90
»	575	Pantaloni di panno turchino con pistagne, (id.)	»	19	31
»	576	Pantaloni di tela cruda crociata, (id.) .	»	4	10
»	577	Pendaglio (3) corto con gancio in ferro da cinturino, (id.)	»	»	80
»	578	Pendaglio (3) lungo da cinturino, (id.) .	»	»	70
»	579	Pennacchio da cappello, (id.).	»	6	40
»	580	Pennacchio da cappello per musicanti (id.).	»	7	»
»	581	Pettine lungo, (id.)	»	»	40
»	582	Pettine di ferro pel governo dei cavalli (id.).	»	»	80
»	583	Pettorale da sella, (id.)	»	3	»
»	584	Porta baionetta, (id.)	»	»	60
»	585	Porta moschetto in ferro, (id.) a cavallo.	»	1	60
»	586	Porta moschetto di cuoio con astuccio, (id.).	»	2	40
»	587	Puntali di argento da cordellina, (id.) .	»	»	20
»	588	Punte di cuoio con inchiappatura e fibbia per valigia, (id.)	paio	4	80
»	589	Redini del filetto, (id.).	»	2	50
»	590	Redini del morso, (id.).	»	2	80
»	591	Sciabola per maresciallo d'alloggio a piedi, (id.)	N°	25	»

(1) Senza fermaglio.
(2) Senza bottoni gemelli.
(3) Con bottone gemello di ottone.

Categoria	N° d'ordine	NOMENCLATURA DELLE ROBE	Unità di confronto	Prezzo L.	Prezzo C.
I	592	Soggolo di montone verniciato per cappello da carabiniere	N°	»	15
»	593	Sotto piedi di cuoio con fibbia per pantaloni, (id.) a cavallo	paio	»	55
»	594	Sovra fascia di tessuto con fibbia, (id.) .	N°	3	70
»	595	Spalline in argento senza frangia, (id.) .	paia	12	70
»	596	Spazzola da ottone, (id.)	N°	»	25
»	597	Spazzola da nero da scarpe, (id.) . . .	»	»	30
»	598	Spazzola da estrarre il lucido, (id.) . .	»	1	20
»	599	Spazzola da vestimenta, (id.)	»	1	20
»	600	Spazzola da testa, (id.).	»	»	80
»	601	Specchietto, (id.).	»	»	25
»	602	Spugna pel governo dei cavalli, (id.). .	»	»	50
»	603	Staffe in ferro, (id.).	»	4	40
»	604	Staffile da sella, (id.)	»	4	»
»	605	Staffile (martinetto), (id.)	»	»	60
»	606	Striglia (modello 1872), (id.)	»	1	20
»	607	Striscie di pelle di vitello per fissare l'estrattore alla giberna, (id.)	paio	»	05
»	608	Tasca di tela con correggia pel governo dei cavalli	N°	1	90
»	609	Taschetta di tela completa di pulizia (id.)	»	7	80
»	610	Taschetta di tela vuota di pulizia, (id.).	»	»	50
»	611	Testiera di briglia senza morso, (id.). .	»	4	50
»	612	Testiera porta filetto, (id.)	»	1	60
»	613	Tondino di montone marocchinato di berretto, (id.)	»	»	20
»	614	Valigia da maresciallo d'alloggio, (id.) .	»	13	90
»	615	Valigia da brigadiere e carabiniere . .	»	9	40
»	616	Vestito (1) di panno di grande tenuta, (id.).	»	38	»
»	617	Vestito (1) di panno di piccola tenuta, (id.).	»	35	20
»	618	Zaino di pelle, (id.).	»	10	50
II	42	Porta foglio in cuoio con correggia (id.) .	»	7	»
VII	589	Galloncino in argento e seta nera (trecciuola) per maresciallo d'alloggio (id.), alto mill. 6	metri	1	50

(1) Senza la guarnitura e non compresa la spesa di mano d'opera per l'attaccatura della medesima.

Categoria	N° d'ordine	NOMENCLATURA DELLE ROBE	Unità di confronto	Prezzo L.	Prezzo C.
VII	590	Galloncino in oro per maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri, alto mill. 5.	metri	1	75
»	591	Gallone in argento per appuntato dei carabinieri, alto mill. 24 a 25	»	4	25
»	592	Gallone in argento e lana turchina da valigia per maresciallo d'alloggio dei carabinieri, alto mill. 24 a 25	»	2	25
»	593	Gallone in filo bianco da valigia per brigadieri e carabinieri, alto mill. 21 e 22.	»	»	25
»	594	Gallone in argento e lana turchina da gualdrappa per maresciallo d'alloggio dei carabinieri, alto mill. 43 a 45	»	2	90
»	595	Gallone in filo bianco da gualdrappa per brigadiere e carabiniere alto mill. 43 a 45.	»	»	40
»	596	Panno scarlatto alto metri 1,48. . . .	»	19	»
»	597	Panno scarlatto, (mezzo panno) alto, 1,40.	»	15	»
»	598	Panno turchino, alto metri 1,40 . . .	»	15	»
»	599	Tela cerata alta centimetri 85 per valigia da carabinieri	»	1	25
»	600	Tela di filo di lino imbiancata da camicia per carabinieri, alta cent. 80. . . .	»	1	25
»	601	Tela di filo di canapa (cremata) da fodera di valigia per carabinieri, alta cent. 63 a 65	»	»	80

Le operazioni contabili dipendenti da queste Istruzioni avranno luogo in data del 1° luglio u. s.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 22. Pubblicato il 10 agosto 1877. **Parte 1.**

GIUGNO 23. — Modificazione nel ripartimento per annate della spesa straordinaria autorizzata colla legge 29 giugno 1875, per acquisto e trasporto di materiali per batterie da campagna di grosso calibro e della spesa per l'armamento delle fortificazioni, *pag.* 407.

LUGLIO 31. — Ordinanze d'ufficio ai comandi superiori dei distretti militari, *pag.* 408.

AGOSTO 5. — Assegnazione di uomini di truppa di sanità alle compagnie alpine, *pag.* 408.

» 5. — Formazione dei distretti militari di Gaeta e di Lodi, *pag.* 410.

» 10. — Regolamento sull'amministrazione degli immobili dipendenti dal ministero della guerra, *pag.* 413.

» 10 — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875, *pag.* 413.

Atto N. **106**. — LEGGI DI BILANCIO. (Nota N. 10). — **Legge che modifica il ripartimento per annate della spesa straordinaria, autorizzata colla Legge 29 giugno 1875, N. 2574 (serie 2ª), per acquisto e trasporto di materiali per batterie da campagna di grosso calibro, ed il ripartimento della spesa straordinaria, autorizzata con legge di pari data N. 2577, per l'armamento delle fortificazioni**. *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 177. 30 luglio 1877; N. 3964 (serie 2ª), della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 23 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il ripartimento per annate determinato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1875, N. 2574 (serie 2ª), rispetto alla spesa straordinaria autorizzata con l'art. 1 della legge stessa per acquisto e trasporto di materiali per batterie da campagna di grosso calibro, è modificato nelle quote degli anni 1877-78 come segue:

Anno 1877	. . . . .	L. 1,400,000
Id. 1878	. . . . .	» 100,000

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 17. *Atto* N. 89, pag. 279. Fra la linea 3ª e 4ª e fra la linea 12ª e 13ª dopo l'intestazione, *aggiungasi*: 1 barbazzale.

Art. 2. Sono ugualmente modificate le quote degli anni 1877 e 1878 circa la spesa straordinaria autorizzata con legge di pari data N. 2577, per l'armamento delle fortificazioni, e vengono fissate come segue:

Anno 1877.	L.	200,000
Id. 1878.	»	1,800,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 giugno 1877.

VITTORIO EMANUELE L. MEZZACAPO

N. **107.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 56). — **Ordinanze d'ufficio ai comandi superiori dei Distretti militari.** — 31 luglio.

Ai comandi superiori dei distretti militari è assegnata una ordinanza d'ufficio alla quale va corrisposto il soprassoldo stabilito dallo specchio N. 16 della legge 19 marzo 1874, sugli stipendi nell'esercito.

Allo specchio N.3 che fa seguito all'atto N. 59 del corrente anno, sarà perciò fatta l'aggiunta di *una Ordinanza* d'ufficio.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **108.** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 28). — **Assegnazione di uomini di truppa di sanità alle compagnie alpine.** — 5 agosto.

Questo Ministero avendo determinato che alle compagnie alpine siano assegnati, fin dal tempo di pace, gli uomini di truppa di sanità prescritti per l'organico di guerra (1 caporale aiutante e 5 soldati infermieri per compagnia), aumentò la forza di truppa delle direzioni territoriali di sanità in modo da metterle in grado da poter provvedere a quel servizio (*Atto* 59 del 1877, specchio N. 12).

Prescrive ora che tale determinazione abbia effetto a datare dal 15 agosto, colle norme seguenti:

1° Gli uomini di truppa di sanità sono dati a ciascuna compagnia alpina dalle direzioni territoriali di sanità delle divisioni militari nelle quali recluteranno definitivamente le compagnie, cioè:

Direzione territoriale di sanità di Genova alla 16ª compagnia alpina.

Direzione territoriale di sanità di Alessandria alla 1ª, 2ª, 3ª, 17ª e 18ª compagnia alpina.

Direzione territoriale di sanità di Torino alla 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 19ª e 20ª compagnia alpina.

Direzione territoriale di sanità di Milano alla 10ª compagnia alpina.

Direzione territoriale di sanità di Brescia all'11ª, 12ª, 13ª e 21ª compagnia alpina.

Direzione territoriale di sanità di Verona alla 22ª e 23ª compagnia alpina.

Direzione territoriale di sanità di Padova alla 14ª, 15ª e 24ª compagnia alpina.

2° Devono essere destinati a quel servizio soltanto uomini appartenenti alle due classi più anziane sotto le armi; scegliendo i più atti a sopportare le fatiche delle marcie.

3° All'atto dell'invio in congedo della classe anziana, gli uomini di sanità assegnati alle compagnie vengono surrogati; cambiando pure quelli che, per appartenere alla 2ª classe sotto le armi, non furono inviati in congedo ma che però rimasero un anno alle compagnie alpine.

4° Fra l'epoca dell'invio in congedo della classe anziana e quella della chiamata della nuova leva è fatta facoltà ai direttori territoriali di sanità di sospendere totalmente o parzialmente l'assegnazione di detti uomini di truppa alle compagnie alpine, secondo le esigenze del servizio degli ospedali territoriali.

5° Gli uomini di truppa di sanità devono essere avviati alle compagnie alpine arredati di tutto punto e continuano a vestire la divisa delle truppe di sanità.

6° Gli uomini di truppa di sanità assegnati alle compagnie alpine continuano ad essere effettivi alle rispettive compagnie di sanità e vengono presi soltanto in aggregazione dalle compagnie alpine.

Essi non hanno diritto al soprasoldo d'ospedale, ma ricevono lo stesso trattamento che le truppe alpine. Per il vitto però, trattandosi di una aggregazione permanente, saranno soggetti alla sola ritenuta di cent. 58, rimanendo la differenza fra questa e quella degli alpini, in cent. 5, a carico dalla massa-rancio dei distretti che amministrano le compagnie alpine.

7° I direttori territoriali di sanità provvederanno affinchè gli uomini di truppa di sanità e segnatamente i caporali aiutanti, prima di essere avviati alle compagnie alpine, vengano istruiti sulle prime cure da prestarsi nelle malattie che più frequentemente si manifestano nelle regioni alpine.

8° Presso le compagnie alpine il caporale aiutante, oltre al suo speciale servizio, è addetto alla fureria; gli infermieri sono impiegati in quei rervizi che possono essere disimpegnati da uomini non armati di fucile.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **109**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 29). — **Formazione dei distretti militari di Gaeta e di Lodi**. — 5 agosto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge per la circoscrizione militare territoriale del regno del 22 marzo 1877;

Visto il Nostro decreto del 17 maggio che stabilisce una circoscrizione militare territoriale provvisoria;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Art. 1. Col 1° settembre 1877 saranno costituiti in Gaeta ed in Lodi i distretti militari stabiliti dalla succitata legge.

Il distretto di Gaeta assumerà il N. 64, quello di Lodi il N. 65.

Art. 2. Per la formazione del distretto di Gaeta, la circoscrizione militare territoriale provvisoria viene modificata mediante il passaggio di detto distretto al VIII° corpo d'armata senza variazione di territorio perchè i circondari che compongono il nuovo distretto appartengono già a detto corpo diarmata.

Per la formazione del distretto di Lodi la circoscrizione militare territoriale provvisoria si modifica mediante il passaggio di detto distretto al IV° corpo d'armata e per la conseguente diminuzione del circondario di Lodi pel II° corpo d'armata.

Art. 3. I distretti di Lodi e di Gaeta saranno formati secondo il quadro organico dato dall'annessa tabella graduale e numerica di formazione per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Art. 4. Le varianti alle esistenti tabelle graduali e numeriche di formazione del personale, derivanti dalla formazione dei distretti sopranominati, saranno pubblicate in occasione della legge del bilancio di prima previsione pel 1878, secondo la facoltà accordata al Nostro governo dalla citata legge per la ciscoscrizione militare territoriale.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Valsavaranche, addì 5 agosto 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

TABELLA *graduale e numerica di formazione dei distretti militari di Lodi e di Gaeta*

GRADI E CARICHE	Un distretto	Totale per due distretti	Avvertenze
Stato maggiore.			
Ufficiali.			
Comandanti: tenenti-colonnelli di fanteria .	1	2	(a) La carica di relatore è esercitata dal maggiore di fanteria.
Maggiori di fanteria (a)	1	2	
Aiutanti maggiori in 1°, capitani di fanteria	1	2	
Aiutanti maggiori in 2°, tenenti di fanteria	1	2	
Capitani medici	1	2	
Direttori dei conti, capitani contabili . . .	1	2	
Ufficiali di massa, tenenti id.	1	2	
Ufficiali di matricola, id. id.	1	2	
Ufficiali subalterni contabili a disposizione .	2	4	
Totali ufficiali . . .	10	20	
Scrivani ed assistenti locali	5	10	
Truppa.			
Furieri maggiori	1	2	
Furieri di contabilità	1	2	
Sergenti di contabilità	1	2	
Capi armaiuoli	1	2	
Caporali maggiori di maggiorità	1	2	
Caporali furieri di contabilità	1	2	
Caporali di maggiorità	1	2	
Allievi armaiuoli	1	2	
Soldati conducenti	1	2	
Totale truppa . . .	9	18	

GRADI E CARICHE	Un distretto	Totale per due distretti	Avvertenze
COMPAGNIA			
—			
Ufficiali.			
Capitani di fanteria	1	2	
Ufficiali subalterni di fanteria	1	2	
Totale ufficiali . . .	2	4	
Truppa.			
Furieri	1	2	
Sergenti	3	6	
Caporali maggiori	1	2	
Caporali furieri	1	2	
Caporali	4	8	
Soldati	(*b*)	(*b*)	(*b*) Il numero dei soldati è stabilito per disposizione ministeriale.
Cavalli di truppa	1	2	

Roma, addì 5 agosto 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

N. **110**. — PUBBLICAZIONI REGOLAMENTARI. (Nota N. 106). — **Regolamento sull'amministrazione degli immobili dipendenti dal Ministero della guerra**. — 10 agosto.

All'edizione 1874 del Regolamento sull'amministrazione degli immobili dipendenti dal Ministero della guerra è sostituita la nuova edizione 10 agosto 1877.

Ogni comando od ufficio militare dovrà acquistare sulle spese di cancelleria il numero di copie di detta nuova edizione che gli occorrerà per proprio uso.

Il prezzo di ognuna di tali copie è stabilito in cent. 20.

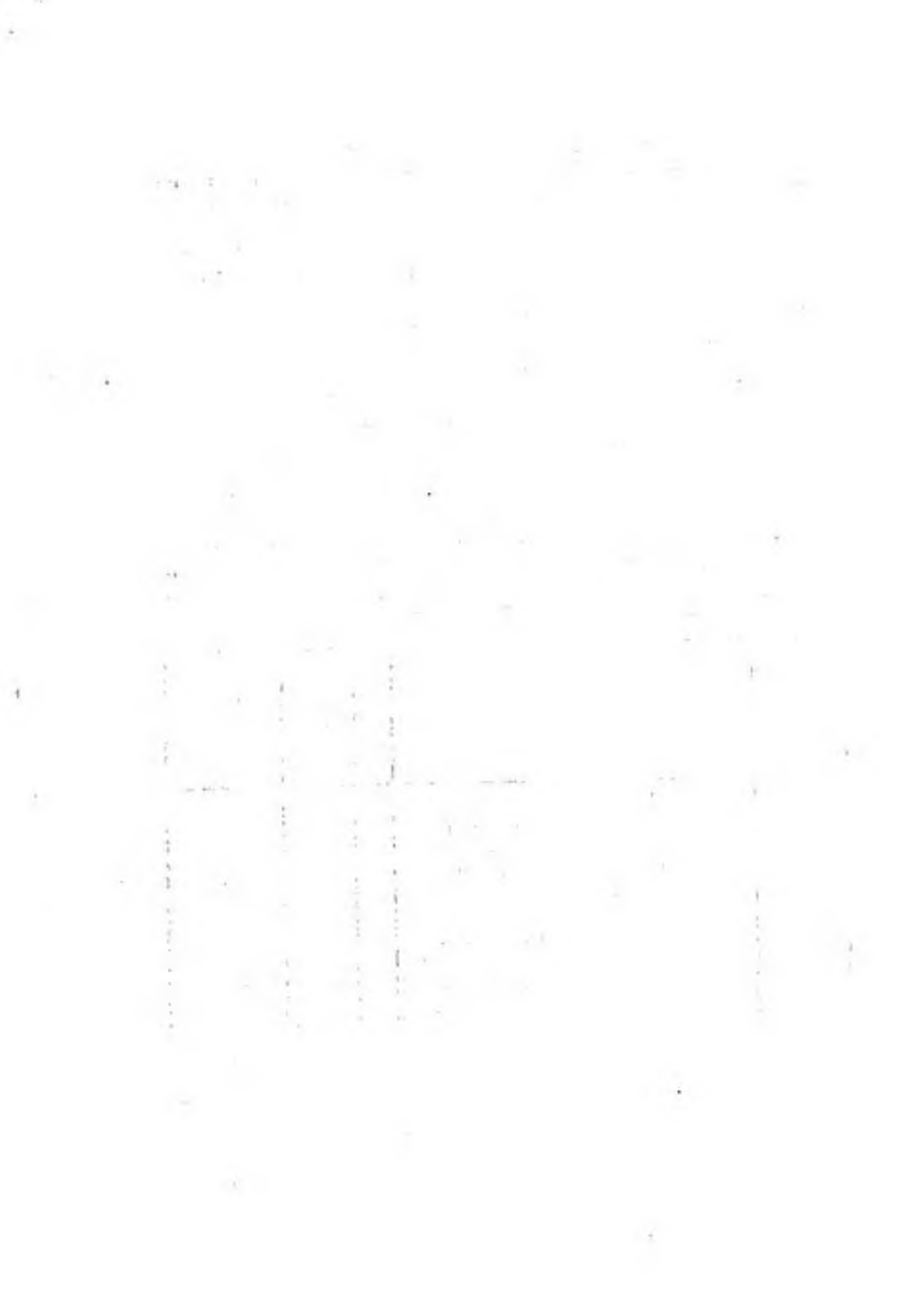
Le richieste e i pagamenti dovranno farsi al comando delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena in Roma.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **111**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 107). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875**. — 10 agosto.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare L.	Prezzo regolamentare C.	Annotazioni
8ª	296	Briglie per finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni . . .	N°	22	85	Variante
»	297	Briglie per finimenti da tiro di rinforzo da carrette per munizioni .	»	16	05	Id.
»	300	Finimenti da tiro a stanghe da carrette per munizioni	»	79	10	Id.
»	301	Finimenti da tiro di rinforzo da carrette per munizioni	»	48	60	Id.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.



GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 23. Pubblicato il 17 agosto 1877. **Parte 1.**

AGOSTO 15. — Apertura del tronco ferroviario *Dossobuono-Legnago* a compimento della linea *Verona-Rovigo* (Rete Alta Italia), *pag.* 415.

» 16. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1876, *pag.* 417.

Atto N. **112**. — FERROVIE. (Nota N. 74). — **Apertura del tronco *Dossobuono-Legnago* a compimento della linea *Verona-Rovigo* (Rete Alta Italia).** — 15 agosto.

S'informano le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari sulle ferrovie al tronco: *Dossobuono-Legnago* della linea *Verona-Rovigo*.

Le distanze fra le stazioni di questa linea sono date dalla tabella seguente che è da aggiungere a quella data coll'*Atto* 13, pagina 34 del *Giornale Militare*, anno 1877.

Verona (P. Nuova)						
7	Dossobuono					
16	9	Vigasio				
24	17	8	Isola della Scala			
33	26	17	10	Bevolone		
43	36	27	20	10	Cerea	
51	44	35	28	19	9	**Legnago**
56	49	40	33	24	14	Villabartolomeo
62	55	46	39	30	20	Castagnaro
69	62	56	46	37	27	Badia
79	72	62	56	47	37	Lendinara
85	78	67	62	53	43	Fratta
90	83	75	67	58	48	Costa
98	91	85	75	66	56	Rovigo

Le nuove stazioni sono tutte assai vicine agli abitati omonimi.

L'apertura di questo tronco porta variazioni di distanza e di transiti fra alcune stazioni principali e le stazioni di *Rovigo* e *Ferrara*.

S'indicano le correzioni da fare al prontuario militare delle distanze chilometriche da stazione a stazione.

1° Viaggi pei quali sono a tenersi i transiti *Mantova-Dosso-buono*.

a) Da ciascuna delle seguenti stazioni principali a *Rovigo*.

Acqui	Chil.	356	Alba	Chil.	389	Albegna	Chil.	450
Alessandria . .	»	332	Asti	»	357	Borgoforte . . .	»	132
Casale	»	329				Chieri	»	409
Crema	»	227	Cremona	»	184	Cuneo	»	463
Fossano	»	440	Genova PP. . .	»	372	Lodi	»	236
Mantova	»	121	Mondovì	»	452	Novi	»	348
Oneglia	»	476	Pavia	»	259	Piacenza	»	225
Pinerolo	»	451	Pizzighettone .	»	205	Porto Maurizio .	»	479
Reggiolo Gonzaga	»	148						

b) Da *Rovigo* a ciascuna delle seguenti stazioni principali.

Saluzzo	Chil.	443	S. Remo	Chil.	502	Savigliano . . .	Chil.	427
Savona	»	409	Susa	»	467	Torino P. N. . .	»	413
Tortona	»	300	Ventimiglia . .	»	517			

2° Viaggi pei quali sono a tenersi i transiti *Verona-Dosso-buono*.

a) Da ciascuna delle seguenti stazioni principali a *Rovigo*.

Abbiategrasso .	Chil.	294	Arona	Chil.	332	Bergamo	Chil.	213
Biella	»	386	Brandizzo . . .	»	391	Brescia	»	164
Chivasso	»	386	Como	»	306	Desenzano . . .	»	136
Gallarate	»	306	Gozzano	»	351	Ivrea	»	419
Lecco	»	246	Lonato	»	141	Milano C. . . .	»	265
Monza	»	271	Mortara	»	317	Novara	»	315
Palazzolo . . .	»	191	Peschiera . . .	»	121			

b) Da *Rovigo* a ciascuna delle seguenti stazioni principali.

Somma	Chil.	313	Torino	Chil.	409	Trecate	Chil.	305
Treviglio	»	233	Varese	»	325	Vercelli	»	337
Verolanova . . .	»	192	Verona	»	98	Vigevano	»	304

c) Da ciascuna delle seguenti stazioni principali a *Ferrara*.

Bergamo	Chil.	248	Brescia	Chil.	199	Desenzano . . .	Chil.	174

d) Da *Ferrara* a ciascuna delle stazioni principali seguenti:

Lecco . . . . . Chil. 281 Lonato. . . . . Chil. 176 Palazzolo . . . Chil 226
Peschiera . . . » 156

Nella 2ª parte del Prontuario repertorio delle stazioni piccole bisogna aggiungere le stazioni di questo nuovo tronco e cioè:

da Bovolone a	Mantova	56
	Verona P. N	33
	Rovigo	66
da Cerea a	Mantova	66
	Verona P. N.	43
	Rovigo	56
da Dossobuono a.	Rovigo	91
da Isola della Scala a . .	Mantova	47
	Verona P. N.	24
	Rovigo	75
da Legnago a.	Mantova	74
	Verona P. N.	51
da Vigasio a	Mantova	39
	Verona P. N.	16
	Rovigo	82

Nella carta delle ferrovie annessa al Prontuario sostituire il segno di ferrovia in esercizio ad un solo binario al segno di ferrovia in costruzione.

Nell'itinerario generale del regno (3ª edizione) a pagina 88 *itinerario parziale* da *Mantova* a *Rovigo*, sostituire: da *Mantova a Rovigo chil. 121 di ferrovia per Dossobuono.*

Nell'itinerario generale del regno (3ª edizione) a pag. 120 *itinerario parziale* da *Rovigo a Verona*, sostituire: da *Rovigo a Verona chil. 98 di ferrovia per Dossobuono.*

Nell'itinerario generale del regno (3ª edizione) a pag. 133 *itinerario parziale* da *Verona a Legnago* (fortezza), aggiungere: da *Verona a Legnago chil. 51 di ferrovia per Dossobuono.*

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **113**. — STATISTICA. (Nota N. 6). — **Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1876.** — 16 agosto.

QUADRO A. — ***Dimostrazione*** *delle perdite avvenute nei cavalli e muli dell'Esercito durante l'anno 1876 per le cause sotto indicate.*

CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati dai disertori	Passati alla scuola veterinaria	TOTALE GENERALE	CONGUAGLIO % 1876	CONGUAGLIO % 1875
1° regg. cavall.	Napoli	593	6	17	»	»	»	23	3 879	2 970
2° id.	Caserta	604	10	19	»	»	3	32	5 298	2 517
3° id.	Torino-Udine	585	4	12	»	»	2	18	3 77	1 147
4° id.	Vercelli	594	6	3	»	»	»	9	1 515	1 996
5° id.	Saluzzo	593	1	13	»	»	»	14	2 361	1 331
6° id.	Vicenza	594	17	10	»	»	»	27	4 545	1 616
7° id.	Parma	605	1	1	»	»	1	3	» 496	3 821
8° id.	Terni	591	3	8	»	»	»	11	1 861	2 649
9° id.	Milano	587	1	9	»	»	»	10	1 704	1 299
10° id.	Voghera	598	7	3	»	»	»	10	1 672	1 324
11° id.	Savigliano-Torino	612	7	8	»	»	1	16	2 614	1 605
12° id.	Roma	624	9	9	»	»	»	18	2 885	1 786
13° id.	Padova	612	1	8	»	»	»	9	1 470	» 809
14° id.	Lucca	608	7	6	»	»	»	13	2 138	1 197
15° id.	Brescia-Savigliano	615	1	6	»	»	»	7	1 138	» 652
16° id.	S. Maria	614	3	4	»	»	»	7	1 139	1 840
17° id.	Lodi	612	1	4	»	»	»	5	» 817	» 326
18° id.	Verona	613	17	14	»	»	»	31	5 57	8 278
19° id.	Udine-Brescia	617	3	12	»	»	»	15	2 431	» 476
20° id.	Milano	611	3	5	»	»	»	8	1 309	2 124
Scuola normale di cavalleria	Pinerolo	612	2	8	»	»	»	10	1 634	» 684
	Totale cavalleria	12684	110	179	»	»	7	296	2 332	1 921
1° regg. artigl.	Fuligno	627	8	12	»	»	»	20	3 190	4 631
2° id.	Capua	624	13	21	»	»	»	34	5 449	4 825
3° id.	Bologna	645	2	5	»	»	»	7	1 85	1 650
4° id.	Piacenza	620	19	9	»	»	»	28	4 516	2 848
5° id.	Venaria Reale	620	4	11	»	»	1	16	2 581	1 990
6° id.	Vigevano	618	3	4	»	»	»	7	1 133	2 397
7° id.	Pisa	669	16	12	»	»	»	28	4 185	4 421
8° id.	Verona	631	6	2	»	»	»	8	1 267	2 610
9° id.	Pavia	632	1	9	»	»	»	10	1 582	2 525
10° id.	Caserta	706	17	28	»	»	3	48	6 799	3 619
11° id.	Gaeta	25	»	»	»	»	»	»	»	»
12° id.	Ancona	36	»	»	»	»	»	»	»	»
13° id.	Mantova	37	»	»	»	»	»	»	»	2 703
14° id.	Genova	41	»	1	»	»	»	1	2 439	2 381
1° regg. genio	Pavia	146	1	1	»	»	»	2	1 370	3 636
2° id.	Casale	149	»	3	»	»	1	4	2 685	1 640
	Totale artigl. e genio	6826	90	118	»	»	5	213	3 121	3 098
	Totale generale	1952	200	297	»	»	12	509	2 608	2 319

QUADRO B. — ***Dimostrazione*** *della vendita per riforma di cavalli e muli dell'Esercito effettuate durante l'anno 1876.*

CORPI	Media della forza	Venduti	CONGUAGLIO % 1876		1875	
1° regg. cavalleria	593	10	1	686	7	591
2° id.	604	36	5	960	10	738
3° id.	585	61	10	427	8	689
4° id.	594	66	11	111	10	150
5° id.	593	59	9	949	8	486
6° id.	594	48	8	81	6	139
7° id.	605	35	5	785	6	146
8° id.	591	75	12	690	6	623
9° id.	587	60	10	221	5	519
10° id.	598	23	3	846	5	629
11° id.	612	69	11	275	6	902
12° id.	624	35	5	609	5	195
13° id.	612	36	5	883	6	796
14° id.	608	53	8	717	21	196
15° id.	615	52	8	455	10	930
16° id.	614	20	3	258	8	528
17° id.	612	50	8	170	6	688
18° id.	613	39	6	362	3	312
19° id.	617	51	8	266	6	508
20° id.	611	42	6	874	7	516
Scuola normale di cavalleria	612	38	6	209	6	154
Totale cavalleria	12694	958	7	547	7	847
1° regg. artiglieria	627	27	4	306	»	»
2° id.	624	26	4	166	5	491
3° id.	645	25	3	876	2	310
4° id.	620	6	»	968	2	848
5° id.	620	62	10	»	5	473
6° id.	618	26	4	207	8	904
7° id.	669	28	4	185	5	793
8° id.	631	47	7	449	9	788
9° id.	632	23	3	639	3	199
10° id.	706	17	2	408	1	11
11° id.	25	»	»	»	17	73
12° id.	36	»	»	»	7	500
13° id.	37	»	»	»	2	703
14° id.	41	»	»	»	2	381
1° regg. genio	146	5	3	425	»	»
2° id.	149	4	2	685	2	459
Totale artiglieria e genio	6826	296	4	336	4	416
Totale generale	19520	1255	6	424	6	687

QUADRO C. — ***Dimostrazione*** *delle diminuzioni avvenute nei cavalli e muli dell'Esercito nell'anno 1876 per le cause indicate nelle dimostrazioni A e B.*

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati dai disertori	Passati alla scuola veterinaria	Venduti per riforma	TOTALE GENERALE	COMPENSO % 1876		COMPENSO % 1875	
1° regg. cavalleria	593	6	17	»	»	»	10	33	5	565	10	561
2° id.	604	10	19	»	»	3	36	68	11	258	13	255
3° id.	585	4	12	»	»	2	61	79	13	504	9	838
4° id.	594	6	3	»	»	»	66	75	12	626	12	146
5° id.	593	1	13	»	»	»	59	73	12	310	9	817
6° id.	594	17	10	»	»	»	48	75	12	626	7	755
7° id.	605	1	1	»	»	1	35	38	6	281	9	967
8° id.	591	3	8	»	»	»	75	86	14	551	9	272
9° id.	587	1	9	»	»	»	60	70	11	925	6	818
10° id.	598	7	3	»	»	»	23	33	5	518	8	953
11° id.	612	7	8	»	»	1	69	85	13	889	8	507
12° id.	624	9	9	»	»	»	35	53	8	494	6	981
13° id.	612	1	8	»	»	»	36	45	7	353	7	605
14° id.	6 8	7	6	»	»	»	53	66	10	855	22	393
15° id.	615	1	6	»	»	»	52	59	9	593	11	582
16° id.	614	3	4	»	»	»	20	27	4	397	10	368
17° id.	612	1	4	»	»	»	50	55	8	987	7	14
18° id.	613	17	14	»	»	»	39	70	11	419	11	590
19° id.	617	3	12	»	»	»	51	66	10	697	6	984
20° id.	611	3	5	»	»	»	42	50	8	183	9	640
Scuola normale di cavalleria	612	2	8	»	»	»	38	48	7	843	6	898
Totale cavalleria	12691	110	179	»	»	7	958	1254	9	879	9	768
1° regg. artiglieria	627	8	12	»	»	»	27	47	7	496	4	631
2° id.	624	13	21	»	»	»	26	60	9	615	10	316
3° id.	645	2	5	»	»	»	25	32	4	961	3	960
4° id.	620	19	9	»	»	»	6	34	5	484	5	696
5° id.	620	4	11	»	»	1	62	78	12	581	7	463
6° id.	618	3	4	»	»	»	26	33	5	340	11	301
7° id.	669	16	12	»	»	»	28	56	8	370	10	214
8° id.	631	6	2	»	»	»	47	55	8	716	12	398
9° id.	632	1	9	»	»	»	23	33	5	221	5	724
10° id.	706	17	28	»	»	3	17	65	9	207	4	624
11° id.	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17	73
12° id.	36	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	500
13° id.	37	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	406
14° id.	41	»	1	»	»	»	»	1	2	439	4	762
1° regg. genio	146	1	1	»	»	»	5	7	4	795	3	636
2° id.	149	»	3	»	»	1	4	8	5	370	4	99
Totale artigl. e genio	6826	90	118	»	»	5	298	509	7	457	7	514
Totale generale	19520	200	297	»	»	12	1254	1763	9	32	9	6

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1876 e distinte secondo l'origine dei quadrupedi stessi.*

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1876.	11173	7541	18714
Rimonte dell'anno 1876	999	1323	2322
TOTALE. . .	12172	8864	21036
Perdite come da dimostrazione *A* . . .	302	207	509
Conguaglio °/₀ . . .	2,481	2,335	2,420

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1876.	11173	7541	18714
Rimonte dell'anno 1876.	999	1323	2322
TOTALE. . .	12172	8861	21036
Perdite come da dimostrazione *B* . . .	767	487	1254
Conguaglio °/₀ . . .	6,301	5,494	5,961

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1876.	11173	7541	18714
Rimonte dell'anno 1876.	999	1323	2322
TOTALE. . .	12172	8864	21036
Perdite come da dimostrazione *C* . . .	1069	694	1763
Conguaglio °/₀ . . .	8,782	7,829	8,381

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenu*
di rimonta d

ANNI DI RIMONTA	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1876	3	45	132	144	174	511	48
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***A***	»	1	2	5	3	18	
Conguaglio % . .	»	2,222	1,515	3,472	1,724	3,522	1,45

ANNI DI RIMONTA	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1876	3	45	132	144	174	511	48
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***B***	1	10	45	51	62	114	9
Conguaglio % . .	33,333	22,222	34,090	35,417	35,632	22,309	20,28

ANNI DI RIMONTA	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1876	3	45	132	144	174	511	48
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***C***	1	11	47	56	65	132	10
Conguaglio' % . .	33,333	24,444	35,605	38,889	37,356	25,831	21,73

nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1876 divisi secondo gli anni quadrupedi stessi.

1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	TOTALE
575	1713	478	349	699	4679	1390	1487	2360	1189	2303	2322	21036
11	46	18	8	14	125	20	42	60	29	72	28	509
1,913	2,686	3,765	2,292	2,003	2,671	1,439	2,825	2,542	2,439	3,126	12,06	2,120

1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	TOTALE
575	1713	478	349	699	4679	1390	1487	2360	1189	2303	2322	21036
75	167	42	20	46	219	61	53	83	33	57	17	1254
3,043	9,749	8,787	5,731	6,581	4,681	4,288	3,564	3,517	2,775	2,475	732	5,961

1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	TOTALE
575	1713	478	349	699	4679	1390	1487	2360	1189	2303	2322	21036
86	213	60	28	60	344	81	95	143	62	129	45	1763
4,956	12,435	12,552	8,023	8,584	7,352	5,827	6,389	6,059	5,214	5,601	1,938	8,381

Tabella comparativa *dei conguagli °/₀ delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito rispettivamente alla media della forza e ciò durante gli anni sotto indicati.*

DEGLI ANNI	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	In complesso nei sette anni
Cavalleria e scuola normale	6,289	14,413	9,721	9,272	10,285	9,768	9,879	9,939
Artiglieria e genio . .	8,327	5,145	5,324	9,023	8,260	7,514	7,457	7,293
In complesso nelle suddette armi	7,198	10,457	8,319	9,192	9,581	9,006	9,032	8,969

Conguaglio medio delle perdite sulla media della forza 9 °/₀.
Durata media del cavallo o mulo di servizio, anni 11 e mesi 1 circa.

Perdite *avvenute nell'anno 1876 fra i quadrupedi dei depositi di allevamento cavalli di Grosseto e Persano e presso i corpi delle armi a piedi.*

CORPI	Forza	PERDITE PER		Totale perdite	Conguaglio p. %	
		Abbattimento o morte	Riformati			
80 reggimenti di fanteria a 3 quadrupedi cadauno	240	2	11	13	5	416
10 reggimenti di bersaglieri a 4 quadrupedi cadauno	40	»	3	3	7	500
62 distretti militari e 24 compagnie alpine a 1 quadrupede cadauno (1)	85	»	4	4	4	706
3 battaglioni d'istruzione a 1 quadrupede cadauno	3	»	»	»	»	»
Deposito allev. cavalli Grosseto, media	1736	141	7	148	8	525
Id. Persano della forza	950	124	»	124	13	52
TOTALI	3054	267	25	292	9	5,61

(1) Il distretto di Venezia non ha quadrupedi.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 24. Pubblicato il 24 agosto 1877. **Parte 1.**

AGOSTO 18. — Apertura del tratto ferroviario *Grassano-Calciano* della linea *Torremare-Potenza* (rete Calabra), *pag.* 427.

» 20. — Apertura del tronco ferroviario *Frassia-Cosenza* della linea *Buffaloria di Cassano-Cosenza* (rete Calabra), *pag.* 428.

» 21. — Adozione di sciabola a sega per alcuni uomini di truppa delle compagnie di sanità, *pag.* 430.

Atto N. **114**. — FERROVIE. (Nota N. 75). — **Apertura del tratto *Grassano-Calciano* della linea *Torremare Potenza* (rete Calabra)**. — 18 agosto.

S'informano le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari per ferrovia al tratto di 4 chilometri *Grassano-Calciano* della linea *Torremare-Potenza*.

Le distanze fra le stazioni di tutto il tronco Torremare-Calciano sono indicate dalla seguente tabella, da sostituirsi a quella pubblicatasi con *Atto* N. 56, pag. 165 del *Giornale Militare* 1876.

Torremare						
13	Bernaldo					
25	13	Pisticci				
38	25	13	Ferrandina			
51	39	27	14	Salandra-Grottole		
61	48	36	23	10	Grassano	
64	52	39	27	13	4	Calciano

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 112, pag. 446. Nella tavola poliometrica delle distanze fra Verona e Legnago, *invece di*: Bevolone, *leggasi*: Bovolone.

Stesso *Atto*, pag. 446, linea 11ª, *invece di*: chil. 332, *leggasi*: chil. 322.

La stazione di Calciano dista dall'abitato chilometri 1·
» » » da Tricarico » 8.

In seguito all'apertura di questo tratto si ha da aggiungere alla parte 2ª del prontuario delle distanze da stazione a stazione, repertorio delle stazioni piccole, pag. 145 della seconda edizione:

Calciano { Buffaloria di Cassano chil. 144.
Taranto . . . . . » 107.

Nella carta delle ferrovie annessa al prontuario segnare la stazione di Calciano a 4 chilometri da quella di Grassano, avvertendo che il fabbricato passeggeri sta a mezzodì della linea, e sostituire il segno convenzionale di ferrovia ad un binario in esercizio a quello di ferrovia in costruzione pel tratto Grassano-Calciano.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **115**. — FERROVIE. (Nota N. 76). — **Apertura del tronco *Frassia-Cosenza* della linea *Buffaloria di Cassano-Cosenza* (rete Calabra)**. — 20 agosto.

S'informano le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870, per i trasporti militari per ferrovia al tronco *Frassia-Cosenza* della linea da *Buffaloria di Cassano a Cosenza*, di modo che in detta linea non rimane che l'interruzione Majolungo Frassia (chil. 10) da percorrere sulla via ordinaria.

Le distanze fra le stazioni di detto tronco sono indicate dalla tabella seguente:

Cosenza						
8	Rende S. Fili					
14	7	Montalto Uffugo				
17	10	4	Bisignano			
24	17	11	7	Lattarico		
30	22	16	13	6	S. Marco Argentano	
33	26	20	16	9	4	**Frassia**

La stazione di Cosenza è attigua alla città.
» di Rende S. Fili dista da Rende chil. 10
» » » da S. Fili » 12
la fermata di Montalto Uffugo dista da Montalto Uffugo chilometri 10
la stazione di Bisignano dista da Bisignano chil. 15
la fermata di Lattarico dista da Lattarico chil. 9 (per la strada mulattiera)
la stazione di S. Marco Argentano dista da S. Marco Argentano chil. 8
la stazione di Frassia è provvisoria, è attigua alla strada nazionale delle Calabrie, dista da Tarsia chil. 6, da Spezzano Albanese chil. 14.

Secondo l'orario dei treni, nell'intervallo fra il primo ed il secondo treno, vi è tempo sufficiente per il percorso a piedi del tratto Frassia-Majolungo.

Sul tronco ora aperto, il servizio è limitato ai viaggiatori, bagagli, numerario e merci alla grande velocità.

In conseguenza dell'apertura di questo tronco sono da effettuare le seguenti variazioni ed aggiunte.

1° Al Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione, (2ª edizione) a pag. 7 sostituire:

Provincia	Capoluogo di Circondario	Stazioni ferroviarie corrispondenti
Cosenza	Cosenza	Cosenza
	Paola	Rende S. Fili

2° Alla parte 2ª del Prontuario stesso, repertorio delle piccole stazioni; aggiungere le stazioni di questo tronco notando le distanze da Cosenza, le quali sono date dalla tabella poliometrica contenuta in quest'*Atto*.

3° Alla carta delle ferrovie sostituire il segno convenzionale di ferrovia in esercizio ad un solo binario nel tratto Cosenza-Frassia segnando le stazioni coll'avvertenza che i relativi fabbricati passeggieri stanno ad occidente della linea.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. — **116**. ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 30). — **Sciabola a sega per alcuni uomini di truppa delle compagnie di sanità**. — 21 agosto.

Ho determinato che alcuni uomini di truppa delle compagnie di sanità vengano armati di sciabola a sega in sostituzione della sciabola di fanteria attualmente di prescrizione.

Gli uomini ai quali deve essere distribuita tale sciabola sono i seguenti:

Sergenti — caporali maggiori aiutanti — caporali aiutanti — caporali infermieri — soldati aiutanti (non farmacisti) — soldati infermieri comandati presso le compagnie alpine.

A ciascuna direzione territoriale di sanità verrà fatto distribuire per cura di questo Ministero un adeguato numero di dette sciabole a sega con un corrispondente quantitativo di borse per cinturini atti a contenere tali sciabole per armarne i sopracitati uomini di truppa, fin dal tempo di pace e per completare l'armamento di detti uomini che, in caso di mobilitazione, verranno assegnati alle sezioni di sanità ed agli ospedali da campo che ciascuna di esse dovrà formare.

Ricevute le sciabole a sega e le relative borse per cinturini, le direzioni territoriali di sanità verseranno ai distretti militari le attuali sciabole da fanteria e le borse per cinturini che loro più non occorrono.

È pertanto adottata una sciabola a sega ed una borsa per cinturini da sciabole a sega, da inventariarsi nel modo seguente:

AGGIUNTE *al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio ed al suo estratto.*

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	Prezzo regolamentare dell'unità C.	Annotazioni
6ª	10*bis*	Sciabole a sega	N°	13	00	Aggiunta
»	1148	Borse da cinturini per sciabole a sega	»	1	00	»

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 25. Pubblicato il 31 agosto 1877. **Parte 1.**

AGOSTO 25. — R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni a difesa di Roma, *pag.* 431.

» 25. — Pubblicazione del Regolamento per la disciplina, per l'amministrazione e per il servizio interno dei collegi militari, *pag.* 432.

» 26. — Formalità da impiegarsi pei versamenti nelle tesorerie provinciali, dei depositi dei concorrenti alle aste, *pag.* 432.

» 26. — Aggiunte e modificazioni all'elenco delle autorità ed uffizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, *pag.* 433.

» 27. — Aggiunta all'istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza, *pag.* 434.

» 28. — R. Decreto che modifica le norme per la cessazione dal servizio degli ufficiali della milizia mobile, *pag.* 435.

» 29. — Compilazione e trasmissione dei ruolini nominativi degli attendenti degli ufficiali del genio militare, *pag.* 435.

Atto N. **117**. — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. (Nota N. 9). — **R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni a difesa di Roma.** — *Gazzetta ufficiale del Regno, del* 25 agosto 1877, N. 199; N. 4007 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 25 agosto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 29 giugno 1876, N. 2577 (serie 2ª), con la quale fu autorizzata la spesa di lire 13,000,000 per opere di fortificazioni ed altri lavori a difesa dello Stato;

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, N. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni a difesa di Roma, non che di strade, magazzini, e di altri fabbricati ad esse attinenti.

Art. 2. Alle espropriazioni, a tale uopo occorrenti e che verranno designate dal predetto Ministro, si provvederà a senso della succitata legge 25 giugno 1865.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 12 agosto 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

N. **118**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 108). — **Regolamento per la disciplina, per l'amministrazione, e per il servizio interno dei collegi militari in data 1 settembre 1877**. — 25 agosto.

È pubblicato il regolamento per l'amministrazione, per la disciplina e per il servizio interno dei collegi militari in data 1° settembre 1877.

Allo stesso regolamento sono uniti due allegati.

Allegato N. 1. — Programmi dell'insegnamento e delle istruzioni che s'impartiscono nei quattro anni di corso.

Allegato N. 2. — Norme di ammissioni nei collegi militari.

Tale regolamento è quello che dovrà servire di guida ai signori comandanti dei collegi militari, nella direzione dell'istituto loro affidato, a datare dal 1° ottobre p. v.

Di esso regolamento dovranno acquistarne sulle spese di cancelleria due copie, per uso di ufficio:

a) Tutti i comandi di corpo d'armata;
b) Tutti i comandi di divisione;
c) Tutti i comandi di distretto militare;
d) Comandi dell'accademia e scuola militare.

I comandi dei collegi militari, quel numero di copie che stimeranno necessario.

Presso i distretti militari di Torino, Milano, Verona, Piacenza, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo dovrà esservene un deposito di 100 copie per conto dell'amministrazione degli stabilimenti militari di pena per chiunque desiderasse di farne acquisto.

Le richieste ed i pagamenti da parte dei predetti comandi dovranno essere indirizzate al sig. comandante le compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena in Roma; quelle da parte dei privati ai comandi di distretto.

Il prezzo è di centesimi 70 per ciascuna copia.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **119**. — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 139). — **Formalità da adempiersi per versamento nelle tesorerie provinciali, dei depositi dei concorrenti alle aste**. — 26 agosto.

Per la più esatta applicazione degli articoli 611 e 612 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, relativi al ricevimento nelle tesorerie dei depositi per concorrere ad aste pubbliche, il ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze, ha stabilito:

a) che i depositi medesimi non possano essere effettuati se non nella tesorieria della provincia ove risiede l'uffizio appaltante, od in quelle di residenza delle autorità delegate a ritirare offerte, nei casi in cui la delegazione risulta dall'avviso d'asta;

b) che tale condizione venga di volta in volta spiegata nell'avviso predetto;

c) che, quando è indetto un pubblico incanto, l'autorità militare che vi procede spedisca d'ora in avanti due esemplari dell'avviso d'asta alla intendenza di Finanza (e non tesoreria) della rispettiva provincia, e tre a quelle altre autorità militari indicate nell'avviso d'asta medesimo come delegate a ricevere le offerte;

d) che queste autorità delegate, dei tre esemplari che loro perverranno, debbano rimetterne due alla intendenza di finanza della provincia nella quale hanno sede;

e) che tanto l'autorità procedente, quanto le altre delegate, debbano rimettere gli esemplari dello avviso d'asta alle intendenze di finanza accompagnati da un elenco firmato dal capo di ufficio o comandante di corpo, munito del bollo ed esprimente la richiesta di autorizzazione pel ricevimento in tesoreria dei depositi inerenti all'incanto medesimo;

f) che solo in casi d'urgenza, possa omettersi la compilazione del detto elenco, supplendovi col porre a tergo dell'avviso d'asta, una dichiarazione munita di firma e bollo ed espressa come è detto avanti per l'elenco.

Per effetto delle sopra riportate determinazioni, rimane modificato in conseguenza il N. 9 delle avvertenze poste in calce al modello di avviso d'asta, stabilito dal § 12 dell'istruzione 27 dicembre 1873 sui contratti.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **120**. — CORRISPONDENZA POSTALE. (Nota N. 7). — **Aggiunte e modificazioni all'elenco dell'autorità ed uffizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con R. Decreto 5 novembre 1876.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 22 agosto 1877, N. 196; N. 3989 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 26 agosto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 5° del regolamento, approvato con Nostro decreto del 5 novembre 1876, N. 3489;

Sulla proposta del Ministro della guerra, di concerto col Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico. Nell'elenco delle autorità ed uffizi annessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con Nostro decreto del 5 novembre 1876, alla parte che riguarda il Ministero della guerra, devono farsi le seguenti modificazioni:

1° Nella prima colonna dopo: direzioni territoriali di artiglieria, *aggiungere*: direzione del 4° ufficio del Comitato delle armi di artiglieria e genio;

2° Nella colonna di contro a: comandanti dei distaccamenti militari, *aggiungere*: contabili dei panifici militari, dei magazzini delle sussistenze militari, e relative succursali — direzioni e sezioni staccate del genio militare;

3° Nella seconda colonna, di contro a: contabili dei panifici militari, a: contabili dei magazzini delle sussistenze militari, ed a: contabili dei magazzini succursali delle sussistenze militari, *aggiungere*: comandanti dei distaccamenti militari;

4° Nella seconda colonna, di contro a: direttore della farmacia centrale militare, *aggiungere*: sindaci dei comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 luglio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

L. Mezzacapo.
G. Zanardelli.

N. **121.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 12). — **Cavalli di agevolezza.** — 27 agosto.

Al § 6 della Istruzione 15 ottobre 1875 per la concessione dei cavalli d'agevolezza si farà la seguente aggiunta:

L'ufficiale cui venga a diminuire il numero delle razioni di foraggio per effetto di cambiamento di posizione senza che gli cessi l'indennità cavalli può essere autorizzato a cedere quei cavalli che si troverà avere in più delle razioni di foraggio che percepirà nella sua nuova posizione.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **122.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 57). — **R. Decreto che modifica le norme per la cessazione dal servizio degli ufficiali della milizia mobile.** — 28 agosto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge (N. 1591, 2ª serie) in data 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito;

Visto il Nostro Decreto in data 7 agosto 1874 col quale furono determinate le norme per la nomina e cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva, di complemento e di milizia mobile;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli articoli 10 e 12 del sopracitato decreto 7 agosto 1874 sono annullati ed in luogo del 10 è sostituito il seguente:

« Non è fissato alcun termine di età superato il quale gli « ufficiali debbano cessare di appartenere alla milizia mo- « bile ».

« Il Ministro della guerra provvederà per la trascrizione nel « ruolo della riserva di quelli che non siano più abili a pre- « stare servizio nella milizia, a meno che si tratti di ufficiali « i quali non avendo gli obblighi imposti dall' art. 73 della « su citata legge 30 settembre chiedano di essere dispensati da « ogni servizio ».

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi 24 agosto 1877.

VITTORIO EMANUELE

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **123** — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 32). — **Compilazione e trasmissione dei ruolini nominativi degli attendenti degli ufficiali del genio militare.** — 29 agosto.

Questo Ministero determina che la trasmissione dei ruolini nominativi degli attendenti che le direzioni territoriali del genio dovevano sinora eseguire nella prima quindicina d'ogni mese al comandante del genio territoriale in Milano si faccia d'or innanzi ad ogni trimestre. Detti ruolini saranno diretti al comando territoriale del genio in Piacenza nel 1° giorno che segue il trimestre

spirato, coll'avvertenza d'inscrivere i soldati del 1° in foglio separato da quelli del 2° reggimento.

Le direzioni medesime comprenderanno nei loro ruolini tutti gli attendenti del genio degli ufficiali addetti ai vari uffici, istituti o stabilimenti residenti nelle città comprese nella circoscrizione delle stesse direzioni. — A tale scopo gli stessi uffici sono tenuti a trasmettere analago ruolino al rispettivo direttore del genio e di comunicare, di mano in mano che avvengono, le variazioni degli attendenti degli ufficiali dipendenti.

Genio Militare **Direzione di . . . . . .**

RUOLINO *nominativo dei soldati appartenenti al . . . . reggimento genio addetti quali attendenti d'ufficiali del genio, colla indicazione della loro posizione e delle variazioni occorse durante il . . . trimestre 18 . . .*

Compagnie	Numero di matricola	Classe	Cognome e nome	Corpo presso cui sono aggregati o da chi amministrati	Ufficiali presso cui fanno servizio			Indicazione degli uffici istituti o stabilimenti presso cui sono addetti	Variazioni subite dagli individui durante il . . trimestre 18 . . con le precise date dei movimenti
					Grado	Cognome e nome	se si o no hanno cavalli		

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 27. Pubblicato il 21 settembre 1877. **Parte 1.**

SETTEMBRE 18. — Variazione di prezzo di medicinali, *pag.* 439.

Atto N. **125**. — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 11). — **Variazione di prezzo di medicinali**. — 18 settembre.

Le variazioni avvenute nel prezzo in commercio di alcuni medicinali rendendo necessaria una corrispondente modificazione alla tariffa vigente (supplemento N. 10 del *Giornale Militare* 1870; e note N. 3 del 9 giugno del 1874, N. 6 del 22 dicembre 1875, N. 10 del 18 aprile 1877, e Circolare N. 50 del 3 maggio detto anno) il Ministero sulla proposta del direttore della farmacia centrale militare e sentito il parere del Comitato di sanità militare, ha determinato che ai prezzi stabiliti dalla detta tariffa siano sostituiti quelli retroindicati.

La suddetta farmacia e le direzioni di sanità eseguiranno dal 1° ottobre del corrente anno i movimenti di carico e scarico prescritti dai §§ 157 (comma aggiunto con *Atto* 247 del *Giornale Militare* 1875) e 177 del regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875, Parte prima.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

ERRATA-CORRIGE.

All'*Atto* N. 112, pag. 416, riga 11ª (distanza da Rovigo ad Alessandria), si corregga il 332 in 322.

All'*Atto* N. 115, pag. 429, riga 11ª (distanza della stazione di S. Marco Argentano a S. Marco Argentano), si corregga 1'8 in 12.

Lo specchio inserto nella stessa pagina si corregga così:

Provincia	Capoluogo di circondario	Stazioni ferroviarie corrispondenti
Cosenza	Paola	Rende-S. Fili

ELENCO *delle varianti ai prezzi dei medicinali.*

DENOMINAZIONE	PREZZO	ANNOTAZIONI
Arseniato chinico	750 00	Per chilogramma
China calissaia rotolata	25 00	Idem
Cianuro ferroso chinico	650 00	Idem
Citrato chinico	650 00	Idem
Elisir di china	3 00	Idem
Estratto alcoolico di china	200 00	Idem
Gelatine medicinali con solfato neutro di chinina	6 50	Caduna busta
Pillole di solfato chinico di 10 centigrammi di solfato ciascuna	0 08	Ciascuna
Sciroppo di china china	7 00	Per chilogramma
Solfato chinico	550 00	Idem
Tannato chinico	550 00	Idem
Tintura di china	10 00	Idem
Valerianato chinico	750 00	Idem

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 26. Pubblicato il 18 settembre 1877. **Parte 1.**

SETTEMBRE 17. — Composizione, comando e sede delle brigate di fanteria e di cavalleria, *pag.* 437.

Atto N. **124**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 58). — **Composizione, comando e sede delle brigate di fanteria e di cavalleria.** — 17 settembre.

A datare dal 20 corrente la composizione ed il comando delle brigate di fanteria e di cavalleria saranno quali risultano dal seguente specchio.

Le dette brigate avranno la sede per ciacuna indicata nello specchio stesso.

Il presente *Atto* serve di ordine per il trasferimento di quei comandi di brigata destinati a cambiare sede che già non si sono recati alla nuova destinazione. Se ne eccettua il comando della 26ª brigata (attuale 30ª), il quale effettuerà il trasferimento di conserva coi rispettivi reggimenti secondo le speciali disposizioni a questi date.

Numero delle brigate	Reggimenti componenti ciascuna brigata	Comando	Sede
	Brigate di fanteria.		
1ª	1° e 2° granatieri	Il comando dell'attuale 1ª	Genova
2ª	1° e 2° fanteria	Id.	Padova
3ª	4° e 64° id.	Id.	4ª Catania
4ª	5° e 6° id.	Id.	5ª Torino
5ª	7° e 8° id.	Id.	6ª Vercelli
6ª	9° e 10° id.	Id.	7ª Forlì
7ª	11° e 12° id.	Id.	8ª Bergamo
8ª	13° e 14° id.	Id.	10ª Verona
9ª	15° e 16° id.	Id.	11ª Ancona
10ª	17° e 18° id.	Id.	12ª Foggia
11ª	20° e 38° id.	Id.	14ª Nocera
12ª	21° e 22° id.	Id.	15ª Brescia
13ª	23° e 24° id.	Id.	16ª Palermo
14ª	25° e 26° id.	Id.	17ª Catanzaro
15ª	27° e 28° id.	Id.	19ª Firenze
16ª	29° e 30° id.	Id.	20ª Cuneo
17ª	31° e 32° id.	Id.	21ª Roma

Numero delle brigate	Reggimenti componenti ciascuna brigata	Comando	Sede
18ª	33° e 34° fanteria	Il comando dell'attuale 22ª	Verona
19ª	35° e 36° id.	Id. 18ª	Piacenza
20ª	37° e 52° id.	Id. 24ª	Perugia
21ª	39° e 70° id.	Id. 38ª	Lecce
22ª	41° e 42° id.	Id. 26ª	Milano
23ª	43° e 44° id.	Id. 27ª	Parma
24ª	45° e 46° id.	Id. 28ª	Bologna
25ª	47° e 75° id.	Id. 29ª	Milano
26ª	49° e 50° id.	Id. 30ª	Firenze
27ª	40° e 51° id.	Id. 25ª	Roma
28ª	53° e 54° id.	Id. 31ª	Reggio-Emilia
29ª	55° e 56° id.	Id. 32ª	Napoli
30ª	57° e 58° id.	Id. 33ª	Genova
31ª	59° e 60° id.	Id. 9ª	Chieti
32ª	61° e 62° id.	Id. 34ª	Salerno
33ª	19° e 63° id.	Id. 13ª	Girgenti
34ª	65° e 66° id.	Id. 36ª	Siena
35ª	67° e 68° id.	Id. 37ª	Napoli
36ª	48° e 69° id.	Id. 3ª	Messina
37ª	71° e 72° id.	Id. 39ª	Udine
38ª	73° e 74° id.	Id. 23ª	Alessandria
39ª	3° e 76° id.	Id. 35ª	Reggio-Cal.
40ª	77° e 78° id.	Id. 40ª	Bari
	Brigate di cavalleria.		
1ª	Nizza (1°) Piemonte Reale (2°) e Lucca (16°).	Quello attuale	Napoli
2ª	Monteb. (8°) e Foggia (11°).	Id.	Torino
3ª	Firenze (9°), Saluzzo (12°) e Guide (19°).	Id.	Milano
4ª	Aosta (6°) e Piacenza (18°).	Id.	Verona
5ª	Milano (7°) ed Alessandria (14°).	Id.	Lucca
6ª	Genova (4°) e Roma (20°).	Id.	Roma
7ª	Vittorio Eman. (10°) e Caserta (17°).	Id.	Lodi
8ª	Savoia (3°) e Monferrato (13°).	Id.	Padova
9ª	Novara (5°) Lodi (15°)	Id.	Saluzzo

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 28. Pubblicato il 5 ottobre 1877. **Parte 1.**

SETTEMBRE 27. — Apertura della stazione di Giuncano nel tratto *Terni-Galleria dei Balduini* della linea *Orte-Foligno*, *pag.* 441.
» 30. — Badile modello 1876 da zappatori di fanteria, *pag.* 441.
OTTOBRE 1° — Adozione del bilancino per carreggio da campagna da cent. 7 per le carrette da battaglione, *pag.* 442.
» 1° — Adozione del carro da trasporto modello 1876, *pag.* 442.
» 2. — Aggiunte e varianti alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria e genio, *pag.* 444.
» 3. — Aggiunte e varianti alla Nota *C* dell'istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'esercito, *pag.* 444.

Atto N. **126**. — FERROVIE. (Nota N. 77). — **Apertura della stazione di Giuncano nel tratto *Terni-Galleria dei Balduini* della linea *Orte-Foligno***. — 27 settembre.

Col giorno 1° ottobre aprendosi la stazione di Giuncano nel tratto *Terni-Galleria dei Balduini* della linea *Orte-Foligno*, si dovrà fare la seguente aggiunta nel repertorio delle stazioni piccole, pag. 150 del prontuario delle distanze da stazione a stazione (2ª edizione):

Giuncano	Terni	13.
	Spoleto	18.

Nella carta delle ferrovie annessa al prontuario è da segnarsi il fabbricato passeggeri ad occidente della linea.

La stazione predetta è nel territorio del comune di Cesi.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **127**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 46). — **Badile modello 1876 da zappatori di fanteria**. — 30 settembre.

In seguito ad alcuni miglioramenti introdotti nella fabbricazione dei badili da zappatori di fanteria, senza che essenzialmente ne sia cambiata la forma, si è adottato *un badile modello 1876 da zappatori di fanteria.*

In conseguenza della nuova adozione si farà all'Estratto del modello per gl'Inventari d'artiglieria e genio la seguente aggiunta.

Categoria 13, N° 2618. Badili mod. 1876 da zappatori di fanteria N° » L. 3,00.

I badili da zappatori di fanteria attualmente in uso o nei magazzini (Categoria 13, N° 2331) continueranno a rimanere in servizio fino a consumazione.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **128.** — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 47). — **Adozione del bilancino per carreggio da campagna da cent. 7 per le carrette da battaglione.** — 1° ottobre.

1. L'esperienza avendo dimostrato che il bilancino per carreggio da campagna da cent. 7 (4ª, 150bis) si presta utilmente per le carrette da battaglione, col vantaggio di poterlo disgiungere in ogni circostanza dalla relativa catenella, ho determinato di adottarlo per tale veicolo e di abolire in conseguenza il bilancino per carrette da battaglione (4ª, 237bis).

2. Per effetto di tale abolizione si apporteranno le seguenti varianti all'Estratto del modello per gl'Inventari del materiale d'artiglieria e del genio (Edizione 1875).

VARIANTI *all'Estratto del modello per gl'Inventari del materiale d'artiglieria e del genio.*

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	Prezzo regolamentare dell'unità C.	Annotazioni
4	237bis	Bilancini per carrette da battaglione	N°	6	40	Abolito

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **129.** — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 48). — **Adozione del carro da trasporto mod. 1876.** — 1° ottobre.

È adottato il carro da trasporto mod. 1876. Tale carro è conformato in modo da poter dar luogo a tre tipi secondo la specialità di servizio cui è destinato. L'avantreno essendo unico, cioè comune ai tre tipi, il carro fu denominato:

Carro da trasporto mod. 1876, quando il retrotreno è munito di impalcata mobile e non porta nè archi nè bastoni.

Carro da trasporto mod. 1876 (da batteria), quando il retrotreno ha l'impalcata mobile ed è munito di archi e di correntino in ferro.

Carro da trasporto mod. 1876 (da foraggio), quando il retrotreno è privo dell'impalcata mobile ed è munito di bastoni in legno.

Gli altri carri da batteria e da trasporto saranno conservati in servizio fino a consumazione.

In dipendenza di tale adozione saranno introdotte nell'Estratto del modello per gl'Inventari del materiale d'artiglieria e del genio le seguenti aggiunte.

AGGIUNTE *all'Estratto del modello per gl'Inventari del materiale d'artiglieria e del genio* (Edizione 1875).

Categoria	N° d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
				L.	C.	
2ª	17 *bis*	Avantreni di carri da trasporto M° 1876	N°	475	00	Aggiunta
»	20 *bis*	Retrotreni di carri da trasporto M° 1876 (da foraggio) . . .	»	855	00	Id.
4ª	146 *bis*	Acciarini del N. 7, a forchetta .	»	1	45	Id.
»	150 *bis*	Bilancini per carreggio da campagna da cent. 7.	»	9	40	Id.
»	160 *bis*	Chiavi di lucchetti a scatto . .	»	0	50	Id.
»	166 *bis*	Coregge per mozzi di ruote del N. 23 e fermagravine per avantreni da cent. 7.	»	0	40	Id.
»	181 *bis*	Lucchetti a scatto	»	2	00	Id.
»	190 *bis*	Ruote del N. 23	»	90	00	Id.
»	202 *bis*	Secchie di ferro, staguate, da batteria	»	7	00	Id.
»	203 *bis*	Timoni del N. 6	»	29	00	Id.
»	208 *bis*	Coperchietti per mozzi di ruote del N. 23	»	6	00	Id.
»	165 *ter*	Bastoni per carri da trasporto M° 1876 (da foraggio) . . .	»	0	60	Id.
»	167 *ter*	Ruote del N. 25	»	80	00	Id.
13ª	2614	Bidenti per carri da trasporto M° 1876 (da foraggio) . . .	»	3	40	Id.
»	2615	Bidenti per carri da trasporto M° 1876, senza manico (da foraggio)	»	2	50	Id.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **130.** — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 31). — **Aggiunte e varianti alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria e del genio.** — 2 ottobre.

Nello specchio che fa seguito all'*Atto* N. 204 del *Giornale militare* 1874, inserto a pag. 397.

Alle parole: *Pistola con bacchetta e coreggia;* sostituire: *Pistola a rotazione con bacchetta, cordone e fondina;* e sulla stessa linea a colonna 5ª aggiungere *1*.

Nella colonna 7ª sostituire alla cifra *24* il numero *18;* porre nella stessa linea il numero *12* a colonna 4ª e 5ª ed il numero *18* a colonna 8ª.

Pag. 398, Avvertenze, dopo il capoverso 3, aggiungasi:

4. Sul piede di guerra sono armati di pistola a rotazione anche i caporali furieri e trombettieri delle compagnie treno.

Nello specchio che fa seguito all'*Atto* N. 205 del *Giornale militare* detto anno, inserto a pag. 399.

Alle parole: *Pistola con bacchetta e coreggia;* sostituire: *Pistola a rotazione con bacchetta, cordone e fondina;* e sulla stessa linea e colonna 3ª aggiungere *1*.

Alla parola *Cartucce,* sostituire: *Cartucce per moschetti;* e sulla stessa linea annullare le cifre alle colonne 6ª, 7ª, 8ª; aggiungere come ultima linea: *Cartucce per pistole;* e sulla stessa linea inscrivere la cifra *18* alle colonne 6ª, 7ª, 8ª.

Pag. 400, Avvertenze, Reggimenti da campagna, capoverso 1°, alinea *a*), alle parole: *Anche i caporali a cavallo sono armati di pistola;* sostituire: *Sono armati di pistola a rotazione gli uomini aventi cavallo da sella nelle batterie, ed i sottufficiali, caporali furieri e trombettieri nelle compagnie treno.*

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **131.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 140). — **Aggiunte e varianti alla Nota C dell'istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'esercito.** — 3 ottobre.

Pag. 125, specchio I.

Si abolisca la colonna intestata: *da pistole di artiglieria.*

Nella colonna intestata: *da pistole a rotazione in tempo di guerra,* si inserisca il N. *18,* e nell'altra *in tempo di pace* il N. *12,* in corrispondenza delle parole: *Reggimenti d'artiglieria da campagna e compagnie treno.*

Pag. 129, Avvertenze allo specchio III.

Si annulli il N. 5° e si sostituisca con quanto segue: *5° Sul totale delle cartucce le batterie e le compagnie treno prelevano quelle per pistole a rotazione occorrenti per le istruzioni*

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 12 ottobre 1877. **Parte 1.**

OTTOBRE 8. — Marchio e numero di matricola per quadrupedi dell'esercito, *pag.* 445.
» 9. — Funicelle da zappatori e da carreggio, *pag.* 446.
» 10. — Limitazione del numero delle volte che gli ufficiali possono essere ammessi all'esame d'idoneità all'avanzamento a grado superiore, *pag.* 447.
» 11. — Formazione della 13ª compagnia nei reggimenti d'artiglieria da fortezza e della 2ª compagnia ferrovieri nel 1° reggimento del genio, *pag.* 447.

Atto N. **132**. — SERVIZIO VETERINARIO. (Nota N. 4). — **Marchio e numero di matricola per quadrupedi dell'esercito**. (*Con tavole*). — 8 ottobre.

Tutti i cavalli e muli di truppa devono portare sulla coscia sinistra il marchio, improntato a fuoco, determinato dal presente *Atto*.

Ai cavalli dei depositi d'allevamento sarà apposto il marchio a cura dei depositi stessi, a quelli provenienti da altre rimonte sarà fatto a cura dei reggimenti ai quali sono inviati, tosto che ne sia ultimata la guarentigia.

Il nuovo marchio consiste, per la cavalleria, nel numero del reggimento, e per l'artiglieria e genio, nella lettera iniziale dell'arma seguita dal numero del reggimento a cui appartengono i cavalli, il tutto sormontato dalla croce di Savoia e della forma e dimensioni indicate dalle annesse figure.

Ai quadrupedi di tutti gli altri corpi compresi i depositi di allevamento, sarà impressa la sola croce della stessa forma e dimensioni prescritte pei suddetti reggimenti.

Il numero di matricola sarà impresso, con bolli a fuoco dell'altezza di 45 mill., sulla faccia esterna dello zoccolo sinistro anteriore ed a conveniente distanza dalla corona del piede; e sarà rinnovato ogni qualvolta che per l'accrescimento dell'unghia o per l'asportazione di questa in seguito a ferratura, siasi avvicinato al margine inferiore dello zoccolo.

Il numero di matricola che si deve dare ad un quadrupede in seguito a cambio di corpo, sarà impresso superiormente a quello già esistente; potrà anche essere impresso inferiormente quando quello che già esiste sia ancora troppo vicino alla corona, in questo caso il vecchio numero sarà annullato con una linea impressa a fuoco.

I disegni che vanno annessi alla presente saranno pubblicati con altra dispensa.

I presidenti delle commissioni d'incetta faranno imprimere a fuoco il numero di rimonta, della stessa dimensione dei numeri di matricola, sulla faccia esterna dello zoccolo destro anteriore.

Quando, come per esempio, in occasione dell'incetta per requisizione, vi siano più commissioni, ciascuna di esse farà imprimere il proprio numero d'ordine sulla faccia esterna dello zoccolo destro posteriore.

Ai cavalli riformati dovrà essere impressa, con bollo a fuoco dell'altezza di cent. 8, la lettera **R** sul lato sinistro del collo all'atto della vendita.

Tale lettera non sarà impressa ai cavalli che si vendono per riduzione di corpo.

I reggimenti di cavalleria, di artiglieria e del genio, la legione allievi carabinieri ed i depositi d'allevamento devono essere provvisti di tutti i bolli a carico della massa cavalli; gli altri corpi, quando loro occorra di applicare il marchio ed il numero di matricola ai propri quadrupedi, richiederanno il marchio alle direzioni di commissariato, ed i numeri di matricola ai corpi a cavallo prossimiori.

Sono revocate tutte le precedenti disposizioni relative alla forma, dimensioni e modo d'applicazione del marchio e del numero di matricola pei quadrupedi dell'esercito.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **133**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 49). — **Funicelle da zappatori e da carreggio**. — 9 ottobre.

Essendo in distribuzione ai corpi un numero considerevole di funicelle del diametro di mill. 6 e di determinata lunghezza, dispongo che per facilitarne il conteggio, esse si inventarizzino a numero, anzichè a peso, colla seguente nomenclatura che sarà aggiunta al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio e suo estratto. (Edizione 1875).

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare L.	Prezzo regolamentare C.	Annotazioni
3ª	120bis	Funicelle da zappatori e da carreggio	N°	0	50	Aggiunta

Avvertenze.

Ciascuna di dette funicelle deve essere lunga metri 12 e del diametro di mill. 6, raggiungendo all'incirca il peso di grammi 300.

Per le funicelle attualmente in servizio si dovrà operare il cambio di nomenclatura lasciando inalterate le dimensioni ancorchè non corrispondessero a quelle testè indicate.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **134.** — AVANZAMENTO. (Nota 39). — **Limitazione del numero delle volte che gli ufficiali possono essere ammessi all'esame d'idoneità all'avanzamento a grado superiore.** — 10 ottobre.

Questo Ministero ha determinato e rende noto che d'ora innanzi s'intenderà limitato a due sole il numero delle volte che potranno essere ammessi all'esame d'idoneità all'avanzamento gli ufficiali d'ogni arma e corpo e gl'impiegati civili contabili, i quali, giusta le vigenti disposizioni, sono tenuti a subire tale esame per essere promossi a grado superiore.

Tale esclusione dal poter concorrere ad una terza prova dopo due sfavorevoli sarà applicabile anche quando in una od in entrambi le dette prove l'ufficiale abbia aspirato alla promozione in un ramo speciale di servizio, come è il caso di capitani di fanteria che abbiano concorso per l'avanzamento nei distretti, o di tenenti contabili che abbiano optato per la carica di direttore dei conti piuttosto che per quella di ufficiale di massa, o di impiegati contabili che siansi presentati all'esame pel servizio dei magazzini centrali piuttosto che a quello pel servizio delle sussistenze.

Nel computo delle prove che un'ufficiale s'intenderà aver subìto sarà considerata come prova sfavorevole la rinuncia volontaria a presentarsi all'esame.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

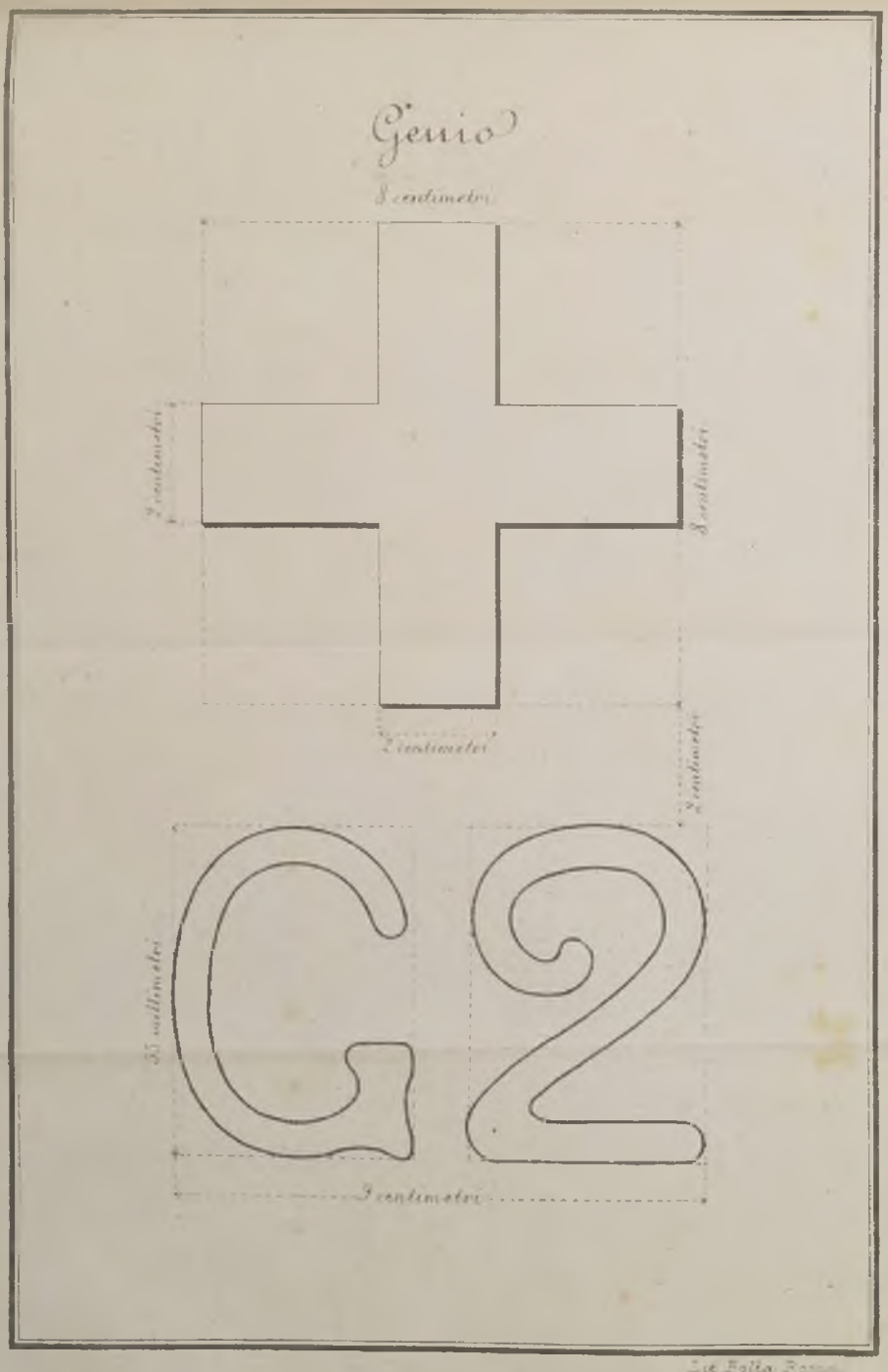
N. **135.** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 30). — **Formazione della 13ª compagnia nei reggimenti d'artiglieria da fortezza e della 2ª compagnia ferrovieri nel 1° reggimento del genio.** — 11 ottobre.

Col 1° novembre si costituirà presso la sede di ciascuno dei reggimenti d'artiglieria da fortezza la 13ª compagnia.

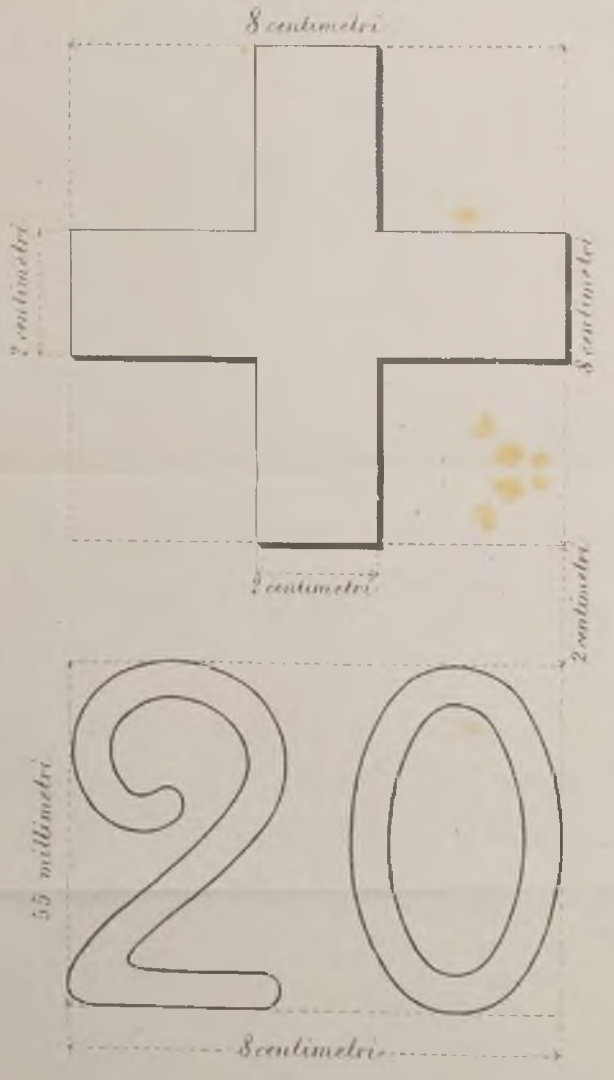
Alla stessa data si formerà pure in Torino la 2ª compagnia ferrovieri del 1° reggimento del genio.

Il personale di truppa per la formazione delle medesime, non che i quadrupedi per quella ferrovieri saranno designati dai comandanti di reggimento, prendendoli dalle altre compagnie del corpo. In tale circostanza sarà pareggiata fra i riparti reggimentali la forza in congedo illimitato.

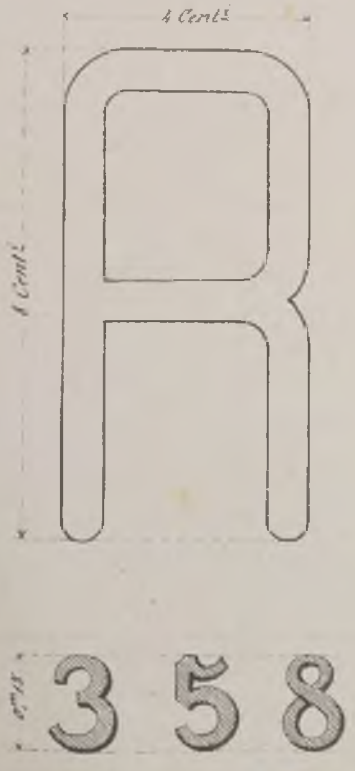
Il Ministro — L. MEZZACAPO.


Genio
3 centimetri
3 centimetri
3 centimetri
2 centimetri
2 centimetri
35 millimetri
3 centimetri

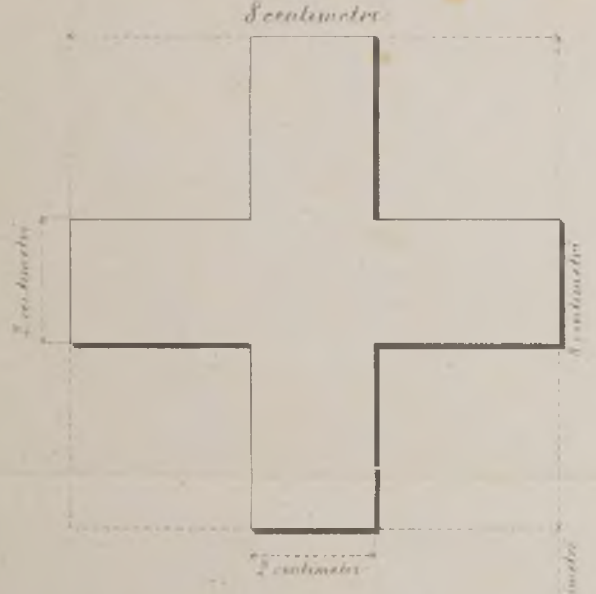
Cavalleria

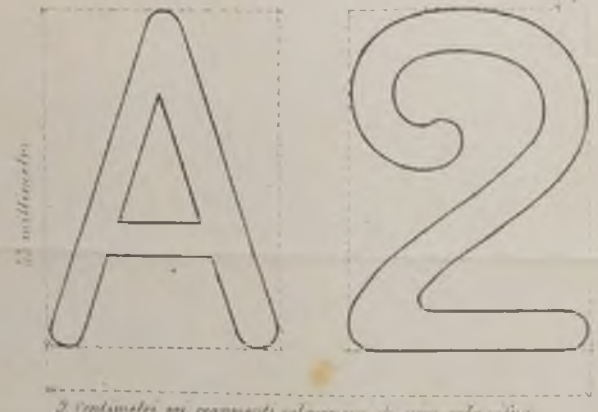

8 centimetri
2 centimetri
8 centimetri
2 centimetri
2 centimetri
55 millimetri
20
8 centimetri

Dimensione prescritta pel marchio di riforma e pel numero di matricola



Artiglieria





3 Centimetri per raggruppati col numero di una sola cifra
11 Centimetri per raggr.ti col numero di 2 cifre

Lit. Prem. Ditta

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 30. Pubblicato il 19 ottobre 1877. **Parte 1.**

OTTOBRE 16. — Modificazione al sistema di reclutamento delle compagnie permanenti dei distretti militari, *pag.* 449.

Atto N. **136.** — RECLUTAMENTO. (Nota N. 75). — **Modificazione al sistema di reclutamento delle compagnie permanenti dei distretti militari** — 16 ottobre.

Il Ministero della guerra, allo scopo di semplificare le incombenze dei distretti militari e risparmiar loro il carico dell'istruzione dei propri soldati, è venuto nella determinazione di modificare il sistema di reclutamento delle compagnie permanenti dei distretti stessi, in modo che, d'ora innanzi, cessando esse di ricevere direttamente un contingente d'inscritti di leva, abbiano ad essere composte esclusivamente con soldati già istruiti delle due classi più anziane di 1ª categoria sotto le armi.

È fatta eccezione soltanto per i soldati panattieri, i quali, in occasione di ciascuna leva, continueranno ad essere direttamente assegnati ai distretti come per lo passato.

1. In conseguenza di tale determinazione, da ora in poi le compagnie permanenti dei distretti saranno mantenute in forza mediante passaggi annuali di uomini di truppa dai reggimenti di fanteria stanziati nel territorio del corpo di armata in cui hanno sede i distretti, o dai prossimiori, e scelti fra quelli della classe meno anziana, i quali abbiano minore idoneità al servizio mobile.

2. In occasione del licenziamento della classe più anziana il Ministero stabilirà quanti uomini dell'ultima classe venuta sotto le armi debbano da ogni reggimento di fanteria fare passaggio ai distretti per riempire i vuoti che verranno lasciati dai congedandi.

3. Per procedere a siffatto riparto i signori comandanti superiori dei distretti militari trasmetteranno normalmente a questo Ministero, il 15 agosto d'ogni anno, una esatta situazione numerica, divisa per gradi ed impieghi, degli uomini appartenenti alla classe più anziana (esclusi i panattieri) che presumibilmente dovranno andare in congedo illimitato, la quale situazione servirà di base nello stabilire la proporzione di uomini che ciascun reggimento di fanteria dovrà somministrare ai distretti.

4. I signori comandanti dei corpi d'armata, coadiuvati dai comandanti delle divisioni e dai comandanti superiori dei distretti, dopo aver ricevuta dal Ministero l'indicazione numerica degli uomini che ogni reggimento sotto il loro comando deve somministrare, provvederanno all'esecuzione di siffatti passaggi ed alla ripartizione degli uomini fra i distretti di loro dipendenza.

Il Ministero farà inoltre conoscere ai comandanti dei corpi d'armata quanti uomini dovranno fare passaggio dai reggimenti dipendenti ai distretti dei corpi d'armata prossimiori. I comandanti dei corpi d'armata che dovranno ricevere uomini da reggimenti di altro corpo d'armata, ne avranno pure avviso dal Ministero per potere regolare in tempo il riparto generale fra i distretti.

5. I comandanti dei corpi d'armata cureranno specialmente che la scelta cada sopra individui meno atti fisicamente al servizio mobile dei reggimenti, e, presi gli opportuni concerti coi comandanti dei distretti e dei reggimenti dipendenti, avranno cura di fare includere fra i militari da trasferirsi un certo numero di uomini atti a far servizio da trombettieri ed allievi armaiuoli, ed a coprire i gradi di caporale, caporale furiere, ecc.

6. Nel procedere al riparto, i comandanti suddetti non terranno conto del circondario di leva cui appartengono i soldati, ma non dovranno assegnarne alcuno al distretto da cui dipende per fatto di leva, poichè vi verranno soltanto trasferiti, giusta il consueto, all'atto dell'invio al congedo illimitato.

7. Al seguito dell'attuazione del nuovo sistema, gli inscritti che per lo innanzi per inabilità fisica al servizio attivo venivano in seguito a *rassegna speciale* trasferiti dai nuovi corpi ai distretti militari, da ora in poi, d'ordine dei comandanti di divisione, saranno invece passati, o fatti rimanere, nei reggimenti di fanteria, i quali, dopo averli istruiti, li metteranno in nota pel successivo passaggio in un distretto allorchè dovranno esservi trasferiti quelli della loro classe di leva.

8. Lo stesso si farà per i militari che trovandosi nel medesimo caso vengono sottoposti a rassegna di rimando, *prima che abbiano compiuto un anno di servizio.*

9. Nulla però è innovato per quegli inscritti o quei militari i quali, essendo riputati inadatti al servizio speciale dell'arma cui furono assegnati, sono però riconosciuti idonei a prestar servizio in altra arma o nei reggimenti di fanteria, come pure per gli altri assolutamente inabili a qualsiasi servizio.

10. Nulla del pari è innovato per quanto riguarda i pas-

saggi ai distretti degli uomini reputati insufficienti pei corpi attivi in seguito a rassegna di rimando, *dopo un anno di servizio*.

11. Rimangono pure ferme le prescrizioni della Nota N. 19 del 28 gennaio 1871, nonchè quelle dell'Atto N. 194 del 1874 circa le assegnazioni dei graduati ai distretti militari per tenere a numero i quadri.

12. In seguito al nuovo sistema, dovendo il personale dei distretti essere composto di due sole classi più numerose che per lo passato, avverrà che in caso di mobilitazione, ogni distretto si troverà ad avere un personale esuberante allo stretto necessario; ma ciò non costituirà un inconveniente poichè i distretti che, dopo di aver fornito gli uomini che ciascuno di essi deve dare ai servizi accessori, avranno ancora una forza superiore a quella necessaria pel servizio che devono prestare, potranno sempre utilizzarne gli uomini più robusti come truppa di complemento e per il servizio di tappa.

13. In via eccezionale, ed al solo scopo di pareggiare la forza delle due classi che rimarranno ascritte alle compagnie permanenti dei distretti, allorchè saranno inviati in congedo illimitato gli uomini della classe 1854, l'assegnazione ai distretti sarà fatta, per questa sola volta, non soltanto con militari della classe 1856, ma bensì per metà con uomini di detta classe e per l'altra metà con uomini appartenenti alla classe 1855.

14. I signori comandanti di corpo d'armata riceveranno al più presto le opportune disposizioni per questo primo passaggio.

15. In quanto agli uomini da destinarsi alla compagnie presidiarie presso i distretti di Siena e di Cagliari, ed alle compagnie del distretto di Cosenza, e per ciò che riflette l'istruzione degli inscritti che verranno assegnati alle compagnie di sanità, istruzione che prima d'ora era impartita dai distretti militari, questo Ministero si riserva di emanare apposite struzioni.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 31. Pubblicato il 27 ottobre 1877. **Parte 1.**

OTTOBRE 20. — Istruzione militare degli inscritti assegnati alle compagnie di sanità, *pag.* 453.

» 21. — Modificazione al sistema di reclutamento delle compagnie presidiarie di alcuni distretti, *pag.* 454.

» 22. — Istruzione sulle ispezioni ai servizi di commissariato militare, *pag.* 456.

» 23. — Programmi d'esame per l'ammissione nel corpo di commissariato militare, *pag.* 472.

Atto N. **137.** — DIPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. (Nota N. 6). — **Istruzione militare degli inscritti assegnati alle compagnie di sanità.** — 20 ottobre.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'*Atto* 136 del 16 corrente mese, i distretti militari essendo stati sollevati dal carico d'impartire l'istruzione militare a soldati di nuova leva, ne viene di conseguenza che gl'inscritti assegnati alle compagnie di sanità non potranno più ricevere l'istruzione dei distretti medesimi prima di raggiungere le compagnie di cui debbono far parte.

Ciò stante ho determinato che da ora in poi gl'inscritti che in occasione di ogni leva vengono assegnati alle compagnie suddette siano diretti subito da' rispettivi distretti alle direzioni di sanità militari, alla cui sede essi riceveranno l'istruzione militare da uno dei reggimenti della guarnigione per quel periodo di tempo che i comandanti di corpo d'armata crederanno sufficiente.

Sarà cura dei signori comandanti di corpo d'armata e dei comandanti delle divisioni militari di stabilire quali reggimenti debbano essere incaricati di siffatto servizio, e d'accordo con le direzioni di sanità di fissare le ore ed il modo con cui tale istruzione debba essere impartita, conciliandoli in maniera che questi nuovi soldati possano nel tempo stesso, possibilmente cominciare a prestar servizio da infermieri od aiutanti.

Coloro fra essi che dalle direzioni dovranno poscia essere inviati a prestar servizio negli ospedali succursali, vi saranno dalle direzioni stesse diretti soltanto dopo che abbiano ricevuta l'istruzione militare. *Il Ministro* — L. MEZZACAPO.

ERRATA CORRIGE.

Dispensa N. 30, *Atto* N. 136, pag. 450, N. 7, *ove dice* trasferiti dai nuovi corpi, *sostituire*: trasferiti dai varî corpi.

N. **138**. — RECLUTAMENTO. — (Nota N. 76). — **Modificazione al sistema di reclutamento delle compagnie presidiarie di alcuni distretti**. — 21 ottobre.

Sciogliendo la riserva espressa nel N. 15 dell'*Atto* 136 del 16 ottobre, questo Ministero ha determinato che anche le compagnie presidiarie de'distretti militari di Siena e di Cagliari, nonchè quelle del distretto militare di Cosenza, che prestano servizio di presidio, vengano da ora innanzi reclutate con lo stesso sistema adottato con l'*Atto* suddetto per le compagnie permanenti de'distretti; salvo che a tali speciali compagnie verranno esclusivamente trasferiti militari appartenenti per fatto di leva ad alcuni dati mandamenti che qui appresso si accennano:

1. Per effetto di tale determinazione a cominciare dalla leva in corso sulla classe 1857 non verranno più assegnati inscritti di leva alle compagnie suddette, ma gli uomini appartenenti ai mandamenti suaccennati che per il loro fisico non sono adatti al servizio di armi speciali, saranno assegnati ai vari reggimenti di fanteria che si reclutano nel distretto, donde poi una parte di essi, dopo un anno di servizio, verrà trasferita allo stesso distretto di origine per far parte esclusivamente delle compagnie suddette;

2. Onde poi in caso di mobilitazione non abbia a verificarsi soverchio agglomeramento di uomini presso le compagnie distrettuali, e perchè non si abbia a subire perdita di forza combattente, i distretti militari di Siena e di Cosenza, all'atto dell'invio in congedo illimitato di ciascuna classe, ripartiranno nuovamente gli uomini di tali mandamenti fra i reggimenti di fanteria da cui provengono, e questi reggimenti essi dovranno raggiungere allorchè si verificherà il caso di una chiamata sotto le armi.

3. È fatta eccezione per i militari del distretto militare di Cagliari, i quali, come tutti gli altri appartenenti all' isola di Sardegna, rimarranno ascritti anche dopo l'invio in congedo illimitato al loro distretto di origine.

4. I mandamenti che concorrono coi loro iscritti a costituire le compagnie di cui si tratta sono i seguenti:

Mandamenti di *Orbetello*, *Scansano*, *Pitigliano*, *Grosseto*, *Isola del Giglio*, *Manciano e Giuncarico* per la 3ª compagnia del distretto di Siena, di presidio ad Orbetello.

Mandamento di *Oristano, Cabras, Simaxis e Solarussa* per la 3ª compagnia del distretto di Cagliari, di presidio ad Oristano.

Mandamento di *Cosenza, Cerisano, Dipignano e Rende* per le due compagnie del distretto di Cosenza che prestano servizio di presidio nel capoluogo.

5. Tutti i comandanti dei reggimenti di fanteria i quali avranno uomini di leva provenienti dai mandamenti suaccennati, il 15 agosto d'ogni anno trasmetteranno a questo Ministero un esatto elenco nominativo di quelli appartenenti all'ultima classe venuta sotto le armi, in base al quale elenco il Ministero darà ai signori comandanti dei corpi d'armata le occorrenti disposizioni per la esecuzione dei passaggi, proporzionatamente al numero d'uomini della classe anziana che le compagnie suddette debbono inviare in congedo illimitato.

6. Nella scelta degli uomini che i reggimenti debbono trasferire alle compagnie presidiarie non si debbono seguire le stesse norme indicate nell'*Atto* 136, cioè di assegnarvi i meno atti al servizio mobile. Invece siccome tali compagnie prestano un servizio di piazza identico a quello dei corpi attivi, i signori comandanti vi destineranno di preferenza gli uomini più sani e robusti ed avranno cura di comprendervi qualcuno che abbia la capacità di coprire la carica di caporale, caporal furiere, ecc., e qualche trombettiere.

Per le stesse ragioni non vi saranno giammai trasferiti militari al seguito di rassegna di rimando.

7. In via eccezionale ed allo scopo di pareggiare la forza delle due classi di cui da ora in poi consteranno le compagnie suddette, per questa prima volta, allorchè verrà inviata in congedo illimitato la classe 1854, vi saranno trasferiti in parti eguali uomini appartenenti alle due classi 1855 e 1856, secondo le apposite disposizioni che questo Ministero emanerà.

I signori comandanti di corpo d'armata, coadiuvati dai dipendenti comandanti di divisione avranno cura di sorvegliare che le determinazioni del presente *Atto* vengano a suo tempo esattamente eseguite.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **139.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 13). — **Istruzione sulle ispezioni ai servizi di commissariato militare.** — 22 ottobre.

Ispezioni ai servizi di commissariato militare.

Le ispezioni ai servizi amministrativi posti sotto la direzione o vigilanza delle Direzioni di commissariato sono ordinate dal Ministero della guerra ed hanno per iscopo:

a) Di riconoscere sul luogo come procedono i vari servizi;

b) Di accertare se sono in tutto e costantemente osservate le discipline che li reggono;

c) Di mantenere continua ed efficace la vigilanza del Ministero per impedire negligenze od abusi, e per colpirle se siensi verificate;

d) Di dare infine un indirizzo uniforme ai servizi medesimi.

Se in ogni tempo le ispezioni possono considerarsi come importantissime, anzi come la parte più seria ed efficace del *controllo*, poichè sono quelle che lo confermano e stimolano l'azione dei Direttori e dei contabili, non v'ha dubbio che attualmente esse assumono un'importanza anche maggiore per due fatti specialissimi, vale a dire:

1° Perchè si compiono per la prima volta;

2° Perchè reggendosi tutti i servizi sovra disposizioni parziali, di cui moltissime dettate dai bisogni del momento e sulla consuetudine, è necessario preparare gli elementi, per la formazione di regolamenti speciali, unico mezzo di sceman e all'amministrazione centrale un lavoro poco proficuo e di mettere nei servizi ordine e semplicità.

Per queste considerazioni è intenzione del Ministero che le ispezioni sieno, per quanto è possibile e di preferenza, *inopinate;* come pure che s'abbiano ad avere di continuo presenti i criteri sovra indicati.

La presente istruzione segna l'ordine da seguirsi nelle ispezioni; ma più per ragioni di opportunità, che nello intendimento di menomare l'iniziativa della persona incaricata di sì importante missione e tanto meno poi di precluderle la via di valersi della propria dottrina ed esperienza, da cui anzi il Ministero si ripromette utili proposte e seri suggerimenti.

Ordine delle operazioni ed atti preliminari.

§ 1. L'ispezione, sia presso le Direzioni di commissariato, come nelle sezioni, procede coll'ordine seguente:

1° *Servizi interni.*

a) Verificazione di cassa;
b) Personali;
c) Ordinamento interno della Direzione;
d) Locali, mobilio, dotazione di libri;
e) Affari generali;
f) (Servizio delle sussistenze ad economia;
(Servizio delle sussistenze ad impresa;
g) Servizio del casermaggio;
h) Servizi speciali.

2° *Servizi esterni.*

a) Panifici militari;
b) Corpi e stabilimenti che hanno dotazioni di viveri e di effetti di caserma;
c) Magazzini delle imprese.

§ 2. È in facoltà dell'Ispettore, quando lo creda necessario, di variare l'ordine sovra stabilito, facendo precedere quel servizio, o quella parte del medesimo, sul quale havvi dubbio che possano trovarsi irregolarità od abusi, i quali procrastinando le operazioni, più difficilmente potrebbero rilevarsi.

§ 3. L'Ispettore invita il Direttore di commissariato militare a far compilare per essergli presentati, i seguenti documenti:

1° Ruolino di posizione del personale della Direzione e di quello superiore dei panifici;

2° Prospetto delle liti in corso e degli affari importanti non definiti;

3° Stato della forza nella divisione;

4° Nota dei presidî ai quali si provvede il pane dall'impresa;

5° Prospetto del materiale di casermaggio diviso per presidî;

6° Specchio dei risultati della fabbricazione del pane negli ultimi quattro trimestri;

7° Specchi dei viveri e attrezzi di riserva, delle sezioni panattieri e sussistenze.

Servizi interni.

Verificazione di cassa.

§ 4. In questa operazione l'Ispettore:

a) Confronta il denaro esistente colle rimanenze del registro *Rendiconto di cassa*, e coll'ultima dichiarazione di ricevuta e conferma rilasciata dall'uffizio d'amministrazione di personali vari, tenendo conto delle somme riscosse per diritti di segreteria e non ancora versate all'erario, e non ammettendo per valido alcun effetto attivo se non sia stato previamente autorizzato dal Ministero;

b) Esamina i registri che dimostrano i movimenti del denaro, quello degli ufficiali debitori, e si accerta se la riscossione degli *acconti* ha luogo regolarmente e la loro inserizione a registro è fatta a tempo debito e senza ritardi.

Personale.

§ 5. L'Ispettore si fa presentare gli ultimi specchi e specchietti caratteristici del personale addetto alla Direzione e di quello dei panifici, e richiede al direttore speciali informazioni sulla capacità e diligenza, sulle qualità morali, sull'attitudine fisica e sul contegno sì in servizio che fuori di ogni ufficiale ed impiegato.

Quindi riceve il personale della Direzione, interroga i singoli ufficiali ed impiegati sulle loro aspirazioni, e li invita a manifestare, ove ne abbiano, i loro reclami.

A questo proposito il Ministero deve ricordare che importa grandemente sviluppare in tutti i modi l'istruzione degli ufficiali sia rapporto alle discipline che hanno affinità col servizio, sia rapporto a quelle disposizioni che, sebbene non siano d'immediata applicazione, devono però conoscersi da tutti e non superficialmente.

Appartengono al primo ordine i corsi di studi, le conferenze, le manovre coi quadri per la parte amministrativa, lo svolgimento di temi dati dalle autorità superiori o scelti per iniziativa individuale; ed al secondo gli studi sulla formazione in guerra e mobilitazione dell'esercito, sulla produttività degli stabilimenti militari e civili del territorio compreso nella divisione, sulle risorse del medesimo in derrate, mezzi di trasporto e simili.

L'Ispettore deve assicurarsi se i direttori adoprano ogni mezzo per corrispondere a questi intendimenti dell'autorità superiore ed ove trovi difetto, ovvero i mezzi scelti non siano adatti, dare un indirizzo migliore, o riferirne al Ministero.

Ordinamento interno della Direzione.

§ 6. L'Ispettore esamina come è regolato il riparto del servizio, e provvede perchè sia fatto in modo razionale, riunendo cioè i servizi affini e traendo da tutto il personale un lavoro continuato e proficuo. E siccome anche per questa parte giova assaissimo l'uniformità deve disporre che il riparto sia eguale in tutte le Direzioni di commissariato e, per quanto possibile, in armonia con quello del Ministero della guerra; e che per gli uffici d'ordine siano osservate le disposizioni dell'istruzione 17 dicembre 1871.

Esso rivolge specialmente l'attenzione al modo con cui i Direttori esercitano l'azione loro su tutti i servizi. Intorno a questo argomento torna in acconcio il far presente che il Ministero fa grandissimo assegnamento sulla iniziativa individuale, siccome quella da cui può scaturire la semplificazione negli affari e la diminuzione nella corrispondenza ben soventi superflua, ed intende che i capi di servizio, oltre le occupazioni normali, abbiano a studiare e proporre quelle riforme e quei miglioramenti che possono raggiungere lo scopo dianzi accennato.

Usando opportunamente e con criterio delle facoltà loro consentite e dell'esperienza che devono aver acquistata, i Direttori di commissariato militare possono e devono limitare le interpellanze ed i quesiti al Ministero ed alle altre autorità militari ai soli casi di vera necessità. Il ricorrere ad ogni dubbio o difficoltà che insorge alle decisioni dei superiori, se è difetto grave in qualsiasi capo servizio, diventa gravissimo in un Direttore di commissariato, perchè, oltre al dinotare che egli teme la risponsabilità, rivela mancanza di risolutezza e di prontezza negli spedienti, e quindi assenza di quelle doti, che sovratutto sono da esercitarsi nel servizio di guerra.

L'Ispettore vedrà se questi criteri sono seguiti, se gli affari sono trattati con sollecitudine, senza pedanteria, senza indecisione; se le Direzioni hanno il loro campo d'azione ben definito, se si tengono rapporti in ufficio, e se le decisioni di massima sono studiate in comune.

§ 7. L'Ispettore riconosce del pari:

a) quali attribuzioni sono affidate all'ufficiale che segue immediatamente il Direttore;

b) quali attribuzioni hanno i capitani, quali gli ufficiali subalterni, e come si provvede perchè ognuno acquisti la pratica necessaria;

c) come è regolato il servizio degli scrivani.

Vuolsi qui avvertire che, salvo casi eccezionali, la Commissione per gli appalti e i contratti deve essere personalmente presieduta dal Direttore e che al Maggiore devono darsi attribuzioni ben definite e la vigilanza generica sul lavoro degli uffici.

E quanto agli scrivani avvertasi che, oltre ai lavori d'ordine e di scritturazione, possono adoperarsi solamente in servizi di assistenza materiale, o di accompagnature.

§ 8. L'assegnazione del personale pel servizio dei campi d'istruzione deve essere soggetto di esame per riconoscere se nelle destinazioni vi si alternano tanto gli ufficiali commissari quanto gli ufficiali od impiegati contabili; con quali norme il servizio ai campi viene collegato con quello della direzione, e in qual modo si usa provvedere all'andamento normale degli affari in surrogazione del personale assente pel servizio dei campi.

§ 9. Altro particolare importante è quello di accertare se il turno delle licenze è regolato secondo le esigenze del servizio; perocchè in massima non devono mai essere assenti contemporaneamente il Direttore e l'ufficiale che lo segue immediatamente in grado, quando anche l'assenza di uno di essi non sia motivata da licenza.

§ 10. L'orario delle Direzioni di commissariato dev'essere in accordo con quello degli altri uffici militari e corrispondere alle esigenze del servizio. Dev'essere di sei ore almeno ed accresciuto nei casi di bisogno per tutto o per una parte del personale, ed infine approvato dal comando della divisione ed affisso nell'ufficio.

§ 11. Rispetto al modo di tenere e classificare il carteggio si è detto che debbono osservarsi le disposizioni dell'istruzione 17 dicembre 1871; importa però verificare se l'archivio è tenuto in ordine coi repertori e le rubriche in corrente, e proporre al Ministero il passaggio agli archivi di Stato, se ne è il caso, o la vendita, delle carte e dei registri che più non occorre conservare.

Locali, mobilio, dotazione di libri.

§ 12 L'Ispettore deve riconoscere se i locali dell'ufficio sono adatti; se sufficientemente ampi, e ben tenuti; se abbastanza centrali e vicini ai locali occupati dalle autorità militari ed a quelli destinati al servizio delle sussistenze e del casermaggio.

§ 13. Quanto ai mobili ed arredi: se sufficienti al bisogno od eccedenti; se tenuti in buon stato e convenientemente decorosi. Se il registro di credito e debito e l'inventario sono tenuti in corrente e se le loro risultanze concordano colla reale esistenza del mobilio.

§ 14. Quanto ai libri: se vi ha una sufficiente dotazione; se mancano regolamenti essenziali, ovvero ne avanzano; se è tenuto un regolare inventario, ed a chi è dato il caricamento e la responsabilità della loro custodia.

Se la raccolta ufficiale delle leggi e quella del giornale militare sono rilegate come è prescritto.

Affari generali.

§ 15. Su questo argomento l'Ispettore deve accertarsi:

a) se il rilascio dei fogli di via e dei documenti di viaggio (comprese le richieste d'imbarco, là ove la Direzione ne è incaricata) ha luogo colla regolarità voluta: se sono esattamente tenuti i registri relativi e quelli degli scontrini e delle dichiarazioni pei viaggi in ferrovia: se le dichiarazioni per viaggi vengono rilasciate nei limiti fissati dalle convenzioni colle società ferroviarie;

b) se per le somministrazioni ai corpi in marcia si osservano le norme stabilite dalla Istruzione 22 febbraio 1867, ovvero se si provvede diversamente, mettendo specialmente in rilievo gli inconvenienti ove siansi riscontrati;

c) come si procede, in genere, nelle trattative per acquisti e riparazioni dei mobili dei vari uffizi;

d) se le vendite dei mobili, oggetti e carte fuori uso sonosi effettuate regolarmente, e col mezzo di licitazioni o di offerte private; se esistono tutte le ricevute dei versamenti in tesoreria, e concordano coi verbali di vendita;

e) se è fatta regolarmente la compilazione dei fogli di stipendio;

f) se infine vi sono affari in ritardo.

§ 16. Nell'esame dei contratti l'Ispettore rivolge specialmente la sua attenzione:

a) al modo con cui si procede in ciascuna Direzione nel tenere gli incanti, le licitazioni e le trattative private; osservando di qual grado è l'ufficiale che li estende e sottoscrive gli avvisi d'asta; come sono interpretate le disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato specialmente per l'accettazione delle offerte, per le scadenze dei termini ecc.; se vi furono contestazioni e come vennero risolte. Sarà opportuno confrontare i procedimenti delle varie Direzioni, per riconoscere in che differiscono e disporre per l'uniforme applicazione delle leggi e dei regolamenti;

b) all'eseguimento della formalità della registrazione, all'esazione e versamento dei diritti di segreteria e alla tenuta dei registri prescritti;

c) alle ispezioni ordinate dalle Intendenze di finanza per verificare in qual modo si applicano le tariffe, ed al risultato loro;

d) al ricevimento e alla custodia dei depositi dei concorrenti alle aste; alla liquidazione delle spese d'asta, ed al maneggio dei relativi fondi; alla tenuta dei registri; alla custodia delle somme depositate.

Servizio delle sussistenze.

§ 17. Fra le varie mansioni del commissariato quella relativa alle sussistenze è certo delle più importanti, specialmente poi allorquando il servizio si eseguisce ad economia, come avviene di regola pei panifici, ed in via eccezionale pei foraggi e pel casermaggio. Necessita quindi che l'Ispettore vi porti un'attenzione speciale, e provveda perchè non manchi un buon ordinamento ed una direzione intelligente ed operosa nell'interno nell'uffizio, ed un'esecuzione ineccezionabile per parte degli agenti esterni, cioè dei contabili e delle imprese.

Nella parte che riguarda i servizi esterni si accenneranno parecchi dettagli importanti sui quali di preferenza l'Ispettore dovrà rivolgere la sua attenzione. È bene però avvertire sin d'ora, che in questa materia tanto vasta e tanto svariata per indole e per ragione dei luoghi e dei tempi, gioveranno, più d'ogni altra cosa, le indagini minute sul luogo, i confronti e le verificazioni inopinate.

Nei servizi ad economia, e specialmente nei panifici, bisogna avere di continuo presente che l'azione delle Direzioni di Commissariato non è puramente di vigilanza e di controllo, come può avvenire là dove il servizio è eseguito da un for-

nitore; ma anzitutto direttiva. Inutile quindi sperare un buon andamento, ove questa massima sia negletta ovvero anche semplicemente trascurata.

Se il Direttore di commissariato prima di ogni altro, e dopo lui l'ufficiale incaricato del servizio, non hanno la convinzione che la cattiva o meno buona riuscita delle operazioni dipende dall'opera loro, viene a mancare la base principale su cui poggia l'istituzione, e l'abbandono genera per naturale conseguenza dapprima le irregolarità, indi gli abusi.

È massima fondamentale d'ogni buona amministrazione di ottenere il maggior bene col minor dispendio possibile. Il Ministero è convinto, per lunga esperienza, che questi due scopi riuniti si possono raggiungere con maggiore sicurezza nei servizi ad economia, ma alla condizione che ognuno adempia alla parte che gli spetta.

La sorveglianza sul personale superiore, l'ammissione, l'avanzamento, il licenziamento del personale inferiore; la scelta dei campioni, i contratti d'acquisto e di vendita, le introduzioni, ecc., sono atti direttivi che si compiono da ufficiali commissari.

La macinazione, l'abburattamento e le altre operazioni della panificazione possono e devono essere da loro continuamente invigilate, come devono essere invigilati la qualità ed il peso del pane, i consumi ed i prodotti diversi.

Importantissima poi è la parte che si riferisce alle informazioni periodiche e straordinarie intorno ai prezzi delle derrate alimentarie, perocchè costituiscono la base principale su cui il Ministero fonda le sue previsioni e stabilisce le schede per gli incanti. Persuaso di ciò dispose colle circolari 15 novembre 1876, N. 10972 e 10993, che quelle informazioni dovessero costituire una attribuzione personale del Direttore, indicando le norme per averle sicure e precise.

§ 18. L'Ispettore verifica se tali norme sono costantemente seguite e sovratutto se, oltre alle relazioni dei dipendenti, si mantengono rapporti con altre persone od autorità, e con quali; perocchè solo con ciò si può stabilire quale sia il prezzo reale dei generi.

§ 19. Discendendo poi a particolari, meno importanti se vuolsi, ma pur sempre necessari, esamina se i contabili e le le imprese danno sollecitamente e regolarmente i loro conti e se la Direzione li verifica con altrettanta sollecitudine e con esattezza.

Servizio del casermaggio.

§ 20. Le imprese del casermaggio avendo obbligo di ricevere dal Governo il relativo materiale, di mantenerlo e *rimpiazzarlo*, l'ispettore riconosce se nell'ufficio della Direzione si provvede opportunamente a tal uopo e quindi:

a) Se si tiene regolarmente il libro mastro per la dotazione;

b) Se esso corrisponde ai risultati dell'inventario e successivi processi verbali di carico e scarico;

c) Se i quaderni degli acconti e delle liquidazioni delle contabilità sono in corrente;

d) Se vi furono reclami e contestazioni e come vennero risolte;

e) Se la materia dei *rimpiazzi* è saviamente regolata;

f) Se infine si praticano frequenti visite ed ispezioni, tanto al materiale in distribuzione quanto a quello depositato nei magazzini.

Servizi speciali.

§ 21. Presso le direzioni alle quali sono affidati servizi speciali per liquidazione di pendenze arretrate, o per relazioni colle società ferroviarie e di navigazione (Istruzioni 8 giugno 1870 e 16 giugno 1871), l'Ispettore esamina se le liquidazioni son fatte con sollecitudine ed esattezza; se il personale addetto è idoneo; se ai reclami si provvede con prontezza e regolarità: dispone in ispecie perchè quegli uffici, i quali hanno un mandato temporaneo, compiano quanto più presto è possibile i lavori, e tolgano di mezzo gli indugi e le lentezze che, frapponendo un tempo lungo, rendono sempre più difficile la sistemazione delle vertenze.

Servizi esterni.

Panifici militari.

§ 22. In tutte le operazioni relative ai servizi esterni deve intervenire il Direttore e l'uffiziale incaricato del servizio.

§ 23. Relativamente ai panifici l'Ispettore estende le sue indagini a tutta la gestione cioè: al personale, ai locali, ai generi, alla mano d'opera, alla trasformazione, ai prodotti, ed alle spese.

L'Ispettore procede anzitutto alla verificazione di cassa, coi conseguenti confronti dei registri e quaderni,

Riceve quindi gli ufficiali ed impiegati, li interroga sul servizio loro affidato, sulle loro aspirazioni, e sui reclami che avessero a fare e nulla ommette per assicurarsi della loro capacità, istruzione e diligenza.

Esamina se gli incarichi sono distribuiti in modo che ogni ufficiale od impiegato abbia attribuzioni e responsabilità ben definita, se il capo del panificio sa mantenere la disciplina ne' suoi dipendenti, se havvi armonia fra i medesimi; se il personale è esuberante, o se deficiente ai bisogni; e specialmente come corrisponde il servizio colà dove havvi promiscuità di ufficiali contabili ed impiegati civili.

§ 24. Quindi, fattosi presentare il ruolino degli operai militari e borghesi, e la situazione della *massa soccorso*, s'informa della condotta, abilità ed attitudine al lavoro di ognuno di essi, e fissa il giorno e l'ora in cui avranno a presentarsi.

Esamina come son regolate le promozioni degli operai e lo stato della massa di soccorso.

Riconosce se il riparto in isquadre è ben regolato, se i contabili hanno cura di istruire gli operai nel servizio tecnico e se il numero loro è esuberante: anzi su questo particolare deve specialmente approfondirsi, perocchè il Ministero è persuaso che si possano avere delle economie quando una saggia distribuzione di lavoro permetta di utilizzare l'opera d'ognuno senza interruzione.

Esprime inoltre i suoi apprezzamenti sulla promiscuità degli operai militari e borghesi, comparando il grado d'istruzione tecnica e la disciplina degli uni e degli altri, e propone i provvedimenti che reputa migliori per ordinare questa parte di servizio, che, importante in pace, diventa poi importantissimo in guerra.

Su questo argomento il Ministero intende che siagli fatto conoscere con precisione quali furono i risultati della disposizione delli 19 maggio 1873, che assegna sul contingente di 1ª categoria un certo numero d'uomini ai distretti, vale a dire se si potrà al bisogno, ed in che misura, provvedere le truppe mobilitate di operai militari per la fabbricazione del pane.

§ 25. L'Ispettore osserva se il locale del panificio è centrale rispetto ai propri servizi; se la sua ubicazione può dar luogo ad inconvenienti, come interruzioni di comunicazioni col resto della città per causa d'inondazioni, difficoltà di transiti, addossamento ad edifici privati o pubblici che ne soffrano

danno ecc. ecc.; se è adatto all'uso cui è destinato, se ben distribuito e se gli accessi sono custoditi e vigilati in guisa da impedire trafugamenti e frodi: se i locali destinati al deposito del grano e della farina ed a magazzini sono ben adatti ed ampi. Se infine tutto lo stabilimento per ampiezza e distribuzione degli ambienti è sufficiente non solo ai bisogni ordinari ma anche in casi straordinari di aumento, indicando più specialmente in quali magazzini si può attivare la fabbricazione del biscotto ed in quale misura, senza pregiudizio della panificazione ordinaria.

Osserva se l'ufficio del contabile capo è ben tenuto; se i registri e quaderni sono al corrente e scritti con chiarezza; se le carte sono classificate con ordine e se i protocolli sono in regola.

§ 26. Esamina se il materiale e gli attrezzi sono tenuti in buono stato; se le riparazioni sono fatte a tempo e con cura; se la quantità è proporzionata ai bisogni del servizio ordinario; quali oggetti abbisognerebbero ove si dovessero adoperare tutti i forni, e quali sono eccedenti ai bisogni ordinari e straordinari, proponendo la maniera di esitarli. Se hannovi macchine od attrezzi speciali riconosce in qual modo funzionano, e se corrispondono per la durata, la facilità dell'uso, e l'utile che se ne trae, allo scopo al quale sono destinati.

Quanto ai forni in ferro osserva se sono ben tenuti; se viene applicata la preparazione prescritta, e con qual profitto; nota il loro numero, la capacità; si informa sulla massima e minima produzione che all'atto pratico i medesimi hanno dato e quali furono i risultati ottenuti dagli esperimenti che si eseguirono nel corrente anno in base all'Istruzione 24 novembre 1876.

§ 27. Esaminando quindi i generi depositati in magazzino verifica se il grano corrisponde ai campioni, se la commissione accettante adempie seriamente e scrupolosamente l'incarico suo, se il grano e le farine hanno le qualità volute e se sono accuratamente osservate le prescrizioni dettate dalla scienza e dalla pratica per la conservazione loro e per impedire le avarie, il ribollimento: ed, ove lo creda, riconosce se la quantità corrisponde a quella risultante dai registri.

Si assicura inoltre se l'abburattamento è fatto con cura e nelle giuste proporzioni, se il pane presenta i caratteri voluti tanto per il peso, quanto per la cottura, il sapore ed il grado di conservazione; scorre il registro delle dichiarazioni degli ufficiali *comandati* alle distribuzioni, e se vi furono frequenti osservazioni e reclami ne indaga le cause.

§ 28. Dove havvi la fabbricazione del biscotto rivolge alla medesima la sua attenzione con criteri analoghi a quelli sopra indicati.

§ 29. L'Ispettore confronta in seguito attentamente i rendiconti del combustibile consumato, coi registri delle introduzioni e colle richieste all'impresa, verifica se il consumo corrisponde alle medie normali, se le qualità sono delle migliori come richiedono i capitoli d'oneri; se il locale di deposito ha tutti i requisiti necessari, e se sono usate le cautele volute per evitare il pericolo di incendi.

§ 30. L'ispettore osserva se la crusca è ben spoglia di farina; se le vendite furono fatte regolarmente, e se il ricavo fu prontamente versato nelle casse del governo; se il prodotto dei trimestri corrisponde a quello che in media deve ricavarsi dalla panificazione.

§ 31. E dopo ciò, valendosi dello specchio indicato al N° 6 del § 3, compendia i risultati economici di tutta intera la gestione; la quale tanto più sarà perfetta quanto più potrà ottenere:

a) grano di buona qualità e pulito;
b) giusta misura di personale direttivo e di mano d'opera;
c) macinazione accurata e con poco consumo;
d) farina ben stagionata e bene conservata;
e) abburattamento regolamentare;
f) diligenza nell'impasto e nella cottura;
g) economia di combustibile, di utensili e di minute spese;
h) prezzi elevati di prodotti venduti cioè crusca, carboncino, cenere, mondiglia, frantumi ecc.;
i) ed infine, subordinatamente alla buona qualità ed al peso prescritto, il maggior possibile ricavo di razioni per ogni quintale di grano o di farina abburattata.

Su quest'ultimo proposito la diligenza dell'Ispettore non sarà mai soverchia, e le indagini ed i confronti mai abbastanza minuti.

Da qualche tempo a questa parte il Ministero raccoglie e pubblica i dati statistici *sullo stato dei prodotti* dei diversi magazzini delle sussistenze militari e delle spese incontrate per la fabbricazione del pane, dai quali emerge che vi sono differenze sia nel numero di razioni ricavate, sia sulle spese, sul consumo di combustibile e sul lavoro utile degli operai, le quali difficilmente si spiegano colle diverse qualità dei generi e colle diversità dei luoghi, tanto più che le specie dei grani differenziano di ben poco fra di loro.

Citasi a cagion d'esempio quello dello scorso anno 1876 dal quale si rileva:

a) che il consumo di crivellazione variò da 0,584 % ad 1,442;

b) che il consumo di macinazione stette fra 0,750 % e 2 %;

c) che la minima delle razioni pane ricavate da un quintale di grano fu chil. 158,512 e la massima di 165,666;

d) che per contro la minima delle razioni pane ricavate da un quintale di farina abburattata fu di 190,046 e la massima di 197,255;

e) che il consumo del combustibile per ogni 100 razioni pane da 0,342 salì a 0,492;

f) che infine il costo della razione pane, dedotti i proventi oscillò fra il prezzo di centes. 22,823 e centes. 27,448.

Il Ministero ha motivo di dubitare che non dappertutto e non sempre si eserciti la vigilanza necessaria e che certe operazioni importantissime siano lasciate in balìa degli operai; come teme altresì che spesso la dimostrazione dei prodotti non sia basata veramente sul fatto reale, ma redatta sopra medie prestabilite.

E che tale dubbio abbia fondamento di vero lo prova il fatto, non infrequente, che al mutarsi di un contabile, si vede anche variare tanto la cifra dei prodotti per ogni quintale di grano o farina quanto gli altri coefficienti che contribuiscono a stabilire il costo medio della razione pane.

Importa quindi che, se differenze v'hanno ad essere, ne siano bene appurate le cause, ed il Ministero sappia se deve attribuirle a circostanze imprescindibili, ovvero a colpa o negligenza dei propri dipendenti.

§ 32. Rivolgendo le sue investigazioni anche al molino, l'Ispettore osserva:

Se sia vicino o lontano dal panificio; ed in questo caso con quali cautele l'amministrazione si è premunita contro gli abusi, e quali inconvenienti derivano dalla lontananza, esprimendo il suo avviso sulla opportunità o il modo di rimediarvi;

Se il molino è adatto alla macinazione per il panificio militare; se ha tutti i locali necessari, e un sufficiente numero di palmenti;

Se è di proprietà dell'amministrazione militare o preso in affitto, ovvero se è data in appalto la macinazione del grano;

Quale è la sua massima produttività;

In qual modo è garantita l'amministrazione sulla identità

del grano che s'introduce nel molino, e della farina che ne esce; come è fatto il trasporto;

Come è sorvegliata la macinazione;

Se il molino è dell'amministrazione militare l'Ispettore riconosce anche lo stato del materiale e degli attrezzi; e quanto al personale si regola come per quello dei panifici. Se il molino è affittato l'Ispettore esprime il suo avviso sulla utilità o sugli inconvenienti che derivano da questo sistema.

§ 33. Dove è attivata la fabbricazione della carne in conserva sotto la sorveglianza dell'amministrazione militare, l'Ispettore si accerta se questa sorveglianza è esercitata severamente, e se tutte le cautele sono osservate per impedire le frodi.

Corpi e stabilimenti che hanno dotazione di viveri e di effetti di caserma.

§ 34. Dove sonovi depositi di scatolette di carne od altri viveri di riserva come biscotto, avena, caffè, ecc., l'Ispettore osserva se sono conservati con cura, in locali adatti, e visitati a tempo debito per constatare le avarie e riconoscerne le cause.

La visita non deve limitarsi ai viveri di riserva depositati nei magazzini delle sussistenze o nei laboratori di fabbricazione; ma estendersi anche a quelli che trovansi presso i corpi e i distretti, al qual fine l'Ispettore prenderà gli ordini necessari dal Comandante della Divisione.

È in questa circostanza che farà rilevare se le disposizioni emanate coi dispacci 16 agosto e 6 settembre 1876, N. 8138 e 8217, dalle quali dipende in gran parte la buona conservazione di viveri, sono regolarmente applicate.

Ed ove trovi avarie o minaccie di avarie proporrà al Ministero quanto nell'interesse dell'erario crede più utile, avvertendo per rapporto alla carne in conserva, di far risultare il luogo e la data di fabbricazione.

Magazzini delle imprese.

§ 35. Nei magazzini delle imprese l'Ispettore mette in rilievo se la quantità e la qualità dei generi corrispondono alle prescrizioni del capitolato, se i pesi e le misure sono verificate ed esatte.

§ 36. Difficilmente potrebbe il Ministero enumerare tutti i

mezzi coi quali un fornitore può sorprendere la buona fede degli agenti dell'amministrazione e dei corpi e solo si possono indicare:

a) l'impiego di farine provenienti da grano cattivo, od in istato d'incipiente avaria;

b) l'estrazione, nell'abburatamento, del fiore di farina per venderlo ai fornai onde far pane di prima qualità;

c) l'aggiunta alle farine dei cascami del buratto che si acquistano dai fabbricanti di paste;

d) La miscela colle farine di grano, di farine di risina, di legumi, di gran turco bianco, segala, ecc., od anche di gesso, o polvere di marmo;

e) L'impiego, quando non vien tolto il fiore di farina, di una quantità eccessiva di acqua aumentando la temperatura del forno: e viceversa quando il fior di farina è tolto, l'impastamento duro e la cottura superficiale;

f) La distribuzione del pane dopo poche ore dacchè è tolto dal forno;

g) Il bagnare moderatamente l'avena o mescolarvi orzo o veccia per aumentarne il peso specifico;

h) La mescolanza di fieno scadente od agostano al maggengo, quando non riesca di distribuire tutto fieno agostano per maggengo.

Nella ristampa dei capitolati di oneri sì generali che speciali fatta nel corrente anno il Ministero oltre ad alcune misure di precauzione ha introdotto speciali prescrizioni direttive e di vigilanza, nonchè stabilite le multe ed altre penalità in cui il fornitore incorre in caso di mancanza: ed importa che siano ovunque rigorosamente applicate.

§ 36. L'ispezione ai magazzini del casermaggio abbraccia i locali, la disposizione ordinata del materiale, la maniera con cui si provvede alla conservazione del medesimo, alle riparazioni, lavature, spurghi, ed altri servizi obbligatori, ai fondi di paglia, legna e di altri generi.

A differenza però degli altri servizi appaltati, questo del casermaggio riveste, come si accennò superiormente, un'importanza speciale.

Infatti essendo il materiale proprietà del Governo, ed i contratti di fornitura durando, per necessità amministrative ed economiche, un lungo periodo di tempo, mentre poi, per le stesse necessità, la cauzione non può essere elevatissima, importa che si eserciti una vigilanza assidua ed intelligente per impedire che alla fine del contratto l'amministrazione si trovi esposta a danni e perdite.

§ 37. L'Ispettore deve quindi attentamente esaminare il materiale esistente in magazzino, e presi gli ordini del Comandante la Divisione, quello in distribuzione; assicurarsi se la dotazione è sufficiente, se il fornitore è intelligente, attivo, provvisto di mezzi; se tiene il magazzino e la amministrazione con regolarità; se adempie puntualmente a tutti i doveri impostigli; ma sovratutto a quello dei rimpiazzi su cui poggia la garanzia del valore affidatogli e la rinnovazione del materiale che si consuma.

§ 38. Nei territori compresi nella giurisdizione del III e VI corpo d'armata estende le sue indagini al modo con cui si applica il nuovo capitolato d'oneri dell'anno 1876, ai risultati già ottenuti o che si potranno ottenere, ed in ispecie al modo con cui le Commissioni hanno proceduto e procedono agli inventari di restituzione del materiale e consegna al fornitore subentrante.

I risultati dell'ispezione devono essere consegnati in un rapporto nel quale saranno indicate le osservazioni di maggior rilievo occorse, il giudizio sul modo di procedere di ciascun servizio, i confronti, le disposizioni ed istruzioni date e le proposte per miglioramenti.

L'Ispettore nel dare le proprie disposizioni ed istruzioni, come pure nelle osservazioni che gli accade di fare non deve omettere, ove ne riconosca il bisogno, di rammentare che ognuno deve all'occorrenza, fare atto di abnegazione per il bene del servizio, e che tutti hanno l'obbligo di aumentare il corredo delle proprie cognizioni.

L'Ispettore legge il rapporto suddetto avanti al personale riunito degli ufficiali commissari e poscia invita il Direttore di commissariato a trascriverlo in un libro d'ispezione che dovrà essere stabilito in ciascuna Direzione.

Al rapporto l'Ispettore unisce uno specchio informativo dei personali e lo trasmette al Ministero per la via gerarchica del Comandante la Divisione.

Al termine delle ispezioni viene compilata e trasmessa al Ministero una *relazione riassuntiva*, che deve comprendere:

a) Le date in cui furono fatte le ispezioni alle varie Direzioni, e furono trasmessi i singoli rapporti ai Comandanti delle Divisioni;

b) Un giudizio sintetico sull'andamento dei servizi in gene-

rale, sui progressi della istruzione del personale, e sui miglioramenti introdotti;

c) Un confronto fra le varie Direzioni e sovratutto fra i vari panifici sia quanto al personale sia quanto al servizio;

d) Le osservazioni comuni a tutte le Direzioni;

e) Le osservazioni speciali più importanti;

f) Le proposte che l'Ispettore crede più opportune per disposizioni d'indole generale da emanarsi, o per modificazioni ai regolamenti. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **140.** — DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. (Nota N. 8). — **Programmi d'esame per l'ammissione nel corpo di commissariato militare.** — 23 ottobre.

Programma N. 1.

Elementi di diritto { *Costituzionale.* / *Civile.* / *Penale comune.* / *Commerciale.*

I. — *Diritto pubblico interno.*

a) La sovranità. — La legge.

b) Le varie forme di governo.

c) La costituzione italiana.

d) Diritti e doveri dei cittadini secondo lo statuto fondamentale del regno.

II. — *Diritto civile.*

a) La proprietà e le sue modificazioni e specialmente dei contratti.

b) Di alcuni contratti; vendita, locazione, mandato, deposito, pegno, fideiussione, privilegi, ipoteche.

III. — *Procedura civile.*

a) I militari nei giudizi civili.

IV. — *Diritto commerciale.*

a) Commercianti. — Atti di commercio.

b) Libri di commercio.

c) Commissionari.

d) Società.

V. — *Diritto e procedura penale.*

a) Dei reati in generale.

b) Delle pene.

c) Della giurisdizione e della competenza ordinaria in materia penale.

d) Della giurisdizione e della competenza pei militari di terra e di mare.

Programma N. 2.

Nozioni di economia politica e statistica.

a) Della produzione. — Elementi e fattori della produzione.

b) Del valore. — Del prezzo e della moneta.

c) Del credito. — Sue forme. — Titoli di credito. — Banche. — Cambio. — Borse e Camere di commercio.

d) Mezzi di comunicazioni diretti ed indiretti.

e) Economia internazionale. — Compagnie commerciali e trattati internazionali.

f) Distribuzione delle ricchezze e consumo delle ricchezze.

g) Statistica. — Sue applicazioni. — Statistiche relative all'esercito.

Programma N. 3.

Amministrazione generale dello Stato.

a) Dell'amministrazione in generale.

b) Delle circoscrizioni territoriali.

c) Regole, atti e forme dell'amministrazione.

d) Organi dell'amministrazione.

e) Dei Ministri. — Dei Ministeri. — Consiglio dei Ministri.

f) Consiglio di Stato e Corte dei conti; funzioni e giurisdizione.

g) Amministrazione comunale e provinciale.

h) Del patrimonio dello stato.

i) Finanze dello stato.

k) Bilancio, sua formazione e riparto.

l) Contratti. — Capitoli d'oneri.

m) Mandati.

n) Agenti dell'amministrazione.

Programma N. 4.

Legislazione militare.

a) Reclutamento. — Principio giuridico. — Scopo. — Disposizioni moderatrici.

b) Cassa militare.

c) Stato degli ufficiali. — Avanzamento. — Giubilazioni.

Programma N. 5.

Missione e servizi del commissariato militare.

a) Missione del commissariato militare — Suo ordinamento.
b) Origine del commissariato militare e successive modificazioni.
c) Cenni storici sull'amministrazione militare italiana.
d) Principî fondamentali di economia militare.
e) Doveri e responsabilità dell'ufficiale commissario.
f) Atti coi quali il commissariato esplica la sua azione in pace ed in guerra.

Programma N. 6.

Amministrazione militare.

a) Scopo dell'amministrazione militare,
b) Suo procedimento generale — Atti coi quali si manifesta.
c) Delle forniture.
d) Mezzi finanziari dell'amministrazione militare.
e) Demanio militare.
f) Alloggiamenti — Accantonamenti — Accampamenti.
g) Materiale mobile dell'amministrazione militare.
h) Trasporti militari.
i) Sussistenze militari.
l) Foraggi.
m) Vettovagliamento delle fortezze, preparazione, metodo e mezzi.
n) Trasporti militari in campagna.
o) Servizio delle sussistenze in campagna.
p) Rifornimento in guerra di materiali di diverse specie.
q) Servizio sanitario e veterinario in campagna.
r) Servizio del tesoro in campagna.
s) Stato civile dei militari in guerra.
t) Requisizioni e prede belliche.

Programma N. 7.

Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

a) A chi è affidata l'amministrazione.
b) Dei consigli d'amministrazione e suoi agenti.
c) Casse e magazzini — Verificazioni.
d) Principii generali di contabilità — Sistemi — Suddivisioni.
e) Contabilità fra corpi e stato.
f) Contabilità in contanti — Contabilità in natura.

g) Contabilità dei trasporti.
h) Contabilità speciale per gli oggetti di corredo.
i) Disposizioni pel materiale d'ospedale e medicinali.
l) Contabilità delle munizioni da guerra.
m) Contabilità interna; oggetto — Contabilità di compagnia — Contabilità di distaccamento — Contabilità generale — Masse — Ufficio di amministrazione dei personali vari — Conti correnti — Conti interni del materiale — Assestamento trimestrale della contabilità — Verificazione.
n) Ispezioni amministrative e verificazioni straordinarie.

Programma N. 8.

Tecnologia amministrativo-militare.

a) Tecnologia dei mezzi di alimentazione — Alimenti inorganici; aria; acqua — Alimenti del regno animale; alterazioni; mezzi per riconoscere le qualità delle materie prime — Alimenti del regno vegetale; composizione chimica; alterazioni — Generi speciali di consumo — Conserve alimentari; importanza, metodi di fabbricazione, loro uso presso l'esercito; criteri per riconoscerne la qualità.
b) Tecnologia degli oggetti di vestiario — Sostanze tessili; fabbricazione delle stoffe; difetti; visite e collaudi — Capitoli d'oneri.
c) Metalli — Caratteri e proprietà — Difetti.
d) Cuoiami — Qualità; concie; successive operazioni; difetti; collaudazione.
e) Oggetti di corredo confezionati — Cenni sui procedimenti per riconoscerne la buona qualità e costatare l'osservanza delle condizioni pattuite.

Programma N. 9.

Elementi di organizzazione militare e logistica.

I. — *Generalità.*

a) La guerra — L'esercito — L'arte militare e rami in cui si divide — Principali oggetti della strategia — Operazioni militari, organiche, logistiche, tattiche.

II. — *Organico.*

a) Principio e problema fondamentale dell'organico Elementi organizzabili.
b) Reclutamento considerato rispetto alle esigenze sociali, finanziarie e militari — Cenni sul reclutamento italiano.
c) Ordinamento del personale — Armi e corpi speciali — Comando, gerarchia, disciplina.
d) Governo dell'esercito — Educazione, istruzione, disciplina.

e) Organizzazione del materiale.

f) Principali questioni sull'organizzazione dell'esercito in tempo di pace — Circoscrizione militare territoriale.

g) Cenni sugli ordinamenti degli eserciti germanico, austro-ungarico e francese.

h) Mobilitazione dell'esercito e radunata.

i) Formazione di guerra.

III. — *Logistica.*

a) Servizi logistici — Generalità sul loro fondamento.

b) Marcie e stazioni.

c) Trasporti.

d) Linee di tappe.

Programma N. 10.

Nozioni di topografia militare.

I. — *Elementi per facilitare l'uso e la lettura delle carte topografiche.*

a) Necessità della rappresentazione grafica del terreno.

b) Nomenclatura del terreno — Generalità.

c) Particolari del terreno.

d) Topografia e geografia — Definizioni.

e) Rappresentazione grafica del terreno e memorie descrittive.

f) Necessità della riduzione in scala — Scale.

g) Metodi per rappresentare la forma del terreno.

h) Profili — Equidistanza.

i) Lumeggiamento.

k) Segni convenzionali.

l) Orientamento.

m) Determinazione della meridiana.

n) Cenno sulla costruzione delle carte topografiche.

o) Cenno sugli istrumenti in uso.

p) Lettura delle carte topografiche.

II. *Elementi per la compilazione delle memorie descrittive.*

a) Oggetto ed utilità delle memorie descrittive.

b) Principali oggetti di una ricognizione parziale — Itinerari.

c) Descrizione delle acque.

d) Descrizione delle strade.

e) Descrizione delle forme caratteristiche del terreno.

f) Descrizione della coltura del terreno.

g) Descrizione dei luoghi abitati.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

V. 33. Pubblicato il 9 novembre 1877. **Parte 1.**

OTTOBRE 10. — R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno al magazzino a polveri *Caporacca* nella piazza di Spezia, *pag.* 481.

» 16. — Modificazioni nel quadro organico del personale dell'orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del canale di Sarno, *pag.* 482.

» 16. — Regolamento per l'esecuzione delle leggi N. 2086 e 2786 (serie 2ª) per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi. *pag.* 484.

NOVEMBRE 2. — Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria, *pag.* 487.

» 3. — Tasca a pane con correggia pei sottufficiali d'artiglieria da fortezza e delle compagnie da costa ed operai di artiglieria, *pag.* 487.

Atto N. **144.** — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. (Nota N. 10) — **R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine al magazzino da polveri — *Caporacca* — nella piazza di Spezia.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 5 novembre 1877, N. 258; N. 4096 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 10 ottobre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il Regio Decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge succitata;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. — Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine al nuovo magazzino da polveri — Caporacca — nella piazza di Spezia, vengono determinate, entro i limiti stabiliti colla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 10 ottobre 1877.

VITTORIO EMANUELE

L. Mezzacapo.

N. **145**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 31). — **Modificazioni nel quadro organico del personale dell'amministrazione dell'orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del Canale di Sarno.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 3 novembre 1877, N. 257; N. 4094 della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 16 ottobre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto del 5 novembre 1876, riguardante il personale dell'orfanotrofio militare di Napoli, e della dipendenza del Canale di Sarno;

Ritenuta la convenienza di apportarsi altre riforme nel ruolo organico, e negli stipendi del detto personale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al quadro organico del personale dell'amministrazione dell'orfanotrofio militare di Napoli, e della dipendenza del Canale di Sarno, annesso al suddetto R. Decreto, è sostituito l'altro qui unito, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Art. 2. Gli impiegati di detta amministrazione, che per effetto della nuova pianta organica non trovassero posto nel personale medesimo, saranno collocati al riposo o in disponibilità, a norma dei regolamenti in vigore.

Art. 3. Gl'impiegati della stessa amministrazione, i quali, dopo sei anni, non abbiano ottenuto aumento di stipendio, riceveranno l'aumento del 10 per cento dal 1° gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio è stato compiuto da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado o della classe superiore.

Tale aumento sessenale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale.

Questo Decreto avrà effetto dal 1° novembre prossimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Entraque, addì 16 ottobre 1877.

VITTORIO EMANUELE

L. MEZZACAPO.

Quadro organico del personale dell'amministrazione dell'orfanotrofio militare di Napoli

1	Presidente del consiglio di amministrazione (ufficiale generale in ritiro), stipendio annuo . L.	»	»
1	Amministratore di 1ª classe . . . . . »	4165	
1	» di 2ª classe . . . . . »	3570	
1	Controllore di contabilità . . . . . »	3120	
1	Archivista . . . . . »	2300	
4	Ufficiali di 1ª classe. . . . . »	1560	
5	» di 2ª » . . . . . »	1200	
6	» di 3ª » . . . . . »	960	
6	Alunni . . . . . »	840	
1	Usciere . . . . . »	720	
8	Guardiani del Canale di Sarno. . . . . »	720	
35			

Osservazioni.

a) Al presidente del consiglio d'amministrazione è assegnata una indennità annua di carica nell'ammontare che sarà determinato nell'atto stesso della nomina;

b) Uno degli ufficiali è destinato alla direzione dell'ufficio di segretario, ricevendo una indennità annua di L. 540;

c) Due altri impiegati sono destinati a Torre Annunziata pel servizio del Canale di Sarno, con la indennità di L. 600 al più anziano, L. 400 all'altro;

d) Uno dei guardiani del Canale di Sarno è incaricato delle funzioni di guardiano capo, con la indennità annua di L. 240.

Addì 16 ottobre 1877.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

N. **146.** — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 33). — **Regolamento per la esecuzione delle leggi** N. 2086 e 2786 (serie 2ª), **per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi**. — *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 3 novembre 1877, N. 257; N. 4098 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 16 ottobre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le leggi 13 settembre 1874, n. 2086 (serie 2ª), e 25 luglio 1875, n. 2786 (serie 2ª).

Visto il regolamento approvato col Nostro Decreto del 25 settembre 1874, n. 2132 (serie 2ª);

Visto l'altro Nostro Decreto del 10 dicembre 1876, n. 3565 (serie 2ª);

Sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro delle Finanze, in sostituzione delle disposizioni ora vigenti, per l'esecuzione delle mentovate leggi nella parte concernente i diritti di segreteria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Entraque, addì 16 ottobre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

Depretis.

Regolamento.

Art. 1. I diritti di segreteria di che all'articolo della legge 13 settembre 1874, n. 2086 (serie 2ª), saranno riscossi dallo uffizio di registro nel cui distretto ha sede il funzionario che riceve l'atto in forma pubblica amministrativa, o che rilascia la copia, il certificato o l'estratto, o che eseguisce la ricerca.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 32. Pubblicato il 2 novembre 1877. **Parte 1.**

OTTOBRE 27. — Otturazione del foro d'assaggio esistente nelle casse dei fucili e moschetti da fanteria modello 1870, *pag.* 477.

» 28. — Composizione in materiale e bardatura delle batterie d'istruzione, *pag.* 478.

» 29. — Apertura della stazione *Carimate* sulla linea *Milano-Como-Chiasso* (rete Alta Italia), *pag.* 479.

Atto N. **141**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 32). — **Otturazione del foro d'assaggio esistente nelle casse dei fucili e moschetti da fanteria modello 1870**. — 27 ottobre.

L'esperienza ha dimostrato che il foro d'assaggio che esiste nelle casse dei fucili e dei moschetti da fanteria modello 1870, il quale partendo dal canale di bacchetta va nell'incasso della canna, è causa dell'ossidarsi della canna e della culatta mobile mercè l'acqua che durante la pioggia penetra nel canale della bacchetta e s'introduce nel foro d'assaggio stesso.

Ad evitare siffatto inconveniente prescrivo che:

1° Nelle casse nuove dei fucili e dei moschetti da fanteria modello 1870 che si allestiscono dai capi armaiuoli dei corpi dell'Esercito, distretti militari, istituti, ecc., e presso le direzioni territoriali d'artiglieria, si cessi dal praticarvi il foro d'assaggio.

2° Nelle casse dei fucili e dei moschetti da fanteria modello 1870 in distribuzione ai corpi dell'Esercito, distretti militari, istituti, ecc., ed esistenti nei magazzini delle direzioni territoriali di artiglieria, venga otturato il foro d'assaggio, solo quando per riparazioni occorrenti ai fucili od ai moschetti debbasi dai medesimi togliere la canna.

Per eseguire tale otturazione si dovrà far uso di un cilindretto di legno di noce, del diametro corrispondente a quello del foro da otturare, dell'altezza di mill. 5. — Questo cilindretto vuol essere allogato nel foro d'assaggio mediante leg-

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 31, atto N. 440, pag. 476, programma N. 9, N. III, lettera *a*), invece di: *Servizi logistici — Generalità sul loro fondamento*, leggasi: *Servizi logistici. — Generalità sul loro funzionamento.*

gieri colpi di martello e senza far uso di colla forte, quindi si ripassa con un raspino l'incasso della canna per raccordare la superficie della testa del cilindretto, con quello dell'incasso medesimo.

La retribuzione da corrispondersi ai capi armaiuoli, sulla massa generale uomini, per simile riparazione è per ogni fucile o moschetto di L. 0,03 compresa la provvista del cilindretto.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **142**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 59). — **Composizione in materiale e bardatura delle batterie d'istruzione**. — 28 ottobre.

Questo Ministero determina che le batterie d'istruzione siano armate con materiale da cent. 7 BR (Ret.) e con quello da cent. 9 ARC (Ret.) nella proporzione di due sezioni per ognuno dei due indicati calibri.

Pertanto la composizione in materiale e bardatura delle batterie medesime, stabilita dall'*Atto* N. 71, inserto a pag. 143 del *Giornale Militare* dell'anno 1875, parte 1ª, viene ora sostituita dalla seguente:

Materiale.

Pezzi da cent. 9 ARC (Ret.)	N.	4
» » 7 BR (Ret.)	»	4
Carri per munizioni da cent. 9 (Ret.) . . .	»	4
» » » 7 (Ret.) . . .	»	4
Carri da trasporto mod. 1876	»	2
Fucine da campagna per batterie da cent. 7 (Ret.)	»	1
		19

Bardatura.

Bardatura completa per cavalli da sella . .	N.	13
Finimenti per pariglie a collare	»	19
Finimenti per pariglie a petto con braca . .	»	15
Finimenti per pariglie a petto senza braca. .	»	4
Finimenti per pariglie a petto senza braca col cavallo sottomano montato.	»	8

Avvertenze.

I pezzi ed i cassoni da cent. 9 (Ret.), saranno trainati con 6 cavalli; i pezzi ed i cassoni da cent. 7, i carri da trasporto mod. 1876 e la fucina, saranno trainati con 4 cavalli.

I cavalli di volata dei soli pezzi saranno guarniti di finimenti a petto senza braca col cavallo sottomano montato.

Il munizionamento per le batterie d'istruzione consiste nelle granate e negli shrapenels carichi dei soli avantreni dei pezzi e nelle scatole a mitraglia di questi avantreni e degli affusti.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **143**. — FERROVIE. (Nota N. 78). — **Apertura della stazione *Carimate* sulla linea *Milano - Como - Chiasso* (rete Alta Italia)**. — 29 ottobre.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 20 corrente è stata aperta la nuova stazione di *Carimate* sulla linea *Milano-Como-Chiasso* la quale è situata fra le stazioni di Camnago e Cucciago.

Le distanze di questa stazione dalle stazioni della intera linea sono quelle indicate nella seguente tabella che dovrà sostituirsi a quella compresa nell'*Atto* N. 127 del *Giornale Militare*, N. 31, del 13 ottobre 1876.

Milano,										
7	Sesto S. Giov.									
13	7	Monza								
20	13	7	Desio							
23	16	10	4	Seregno						
29	22	16	10	7	Camnago					
33	26	20	14	11	4	Carimate				
39	32	26	19	16	10	6	Cucciago			
43	36	30	24	20	14	10	5	Camerlata (Nuova)		
48	41	35	29	25	19	15	10	5	Como	
52	45	39	33	30	23	20	14	10	5	**Chiasso**

In conseguenza dell'apertura della suaccennata stazione sono da effettuarsi le seguenti variazioni ed aggiunte al prontuario militare delle distanze ed alla carta delle ferrovie che vi è annessa.

Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione.

Nella parte seconda del repertorio delle piccole stazioni aggiungere:

Da *Carimate* a { Como 15 / Milano 33 / Monza 20

Carta delle ferrovie e delle linee di navigazione.

Segnare il fabbricato passaggeri ad est della linea.

Fra le stazioni principali che subirono variazioni di transiti e di distanze in conseguenza dell'apertura del tronco Dossobuono-Legnago pubblicate con l'*Atto* N. 112, Nota N. 74 del *Giornale Militare*, 17 agosto corrente anno, devesi aggiungere la stazione di Voghera col transito Mantova-Dossobuono e con la distanza di chilometri 284 da Rovigo.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

Nelle città dove gli uffizi di registro sono a rami divisi la riscossione dei diritti suindicati sarà fatta dall'uffizio cui è affidata la registrazione degli atti civili pubblici.

Art. 2. Il funzionario che ha ricevuto un atto in forma pubblica amministrativa, nel trasmetterlo all'uffizio di registro per l'eseguimento delle formalità della registrazione, dovrà corrispondere al ricevitore anche la somma occorrente per il pagamento dei diritti di segreteria dovuti sull'atto stesso, prelevandola dai fondi anticipatigli dai contraenti per le spese del contratto.

Qualora il deposito preventivo di dette spese fosse stato fatto presso un altro uffizio contabile dell'amministrazione demaniale, il funzionario che ha ricevuto l'atto inviterà l'uffizio depositario a versare al ricevitore competente la somma necessaria pel pagamento dei diritti di segreteria, e di tale invito farà altresì consapevole il ricevitore suddetto.

Art. 3. Il ricevitore pervenutigli l'atto e la somma occorrente, procederà alla liquidazione e riscossione dei diritti di segreteria dovuti, e se ne darà carico nel prescritto bollettario rilasciandone quietanza.

Dovrà altresì apporre in margine dell'originale dell'atto una annotazione da esso firmata che indichi l'ammontare dei singoli diritti riscossi, il totale in tutte lettere delle somme esatte, il numero d'ordine e la data della quietanza.

Tali annotazioni non potranno mai dal ricevitore accumularsi con la quietanza o nota di registrazione stabilita dall'articolo 88 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 2ª).

Art. 4. Le copie e gli estratti degli atti in forma pubblica amministrativa e i relativi certificati soggetti ai diritti di segreteria, non potranno essere rilasciati dai funzionari delegati senza il preventivo pagamento dei diritti dovuti.

Per la riscossione di tali diritti i funzionari delegati dovranno presentare al ricevitore, insieme alla somma occorrente, da prelevarsi e versarsi a norma del precedente articolo 2°, le copie, gli estratti ed i certificati prima di aver munito di firma la rispettiva dichiarazione di conformità o autenticazione.

Il ricevitore, eseguita la riscossione e l'allibramento degli accennati diritti, ne rilascierà quietanza e munirà la copia, l'estratto o il certificato dell'annotazione prescritta dal precedente articolo 3°.

Il divieto fatto con la prima parte del presente articolo non è applicabile alle copie da depositarsi nell'uffizio del registro per l'eseguimento della registrazione degli atti.

La riscossione del diritto di scritturato per tali copie sarà fatta dal ricevitore contemporaneamente alla percezione dei diritti sull'originale del contratto, facendone resultare dalla quietanza relativa e dalla annotazione da apporsi in margine dell'originale medesimo.

Art. 5. Per le copie, gli estratti e i certificati esenti da diritto di segreteria in quanto si rilascino ad amministrazioni o uffici governativi, non per l'adempimento del contratto o di una formalità consequenziale, ma per uso e interesse esclusivo dello Stato, il funzionario che le rilascia dovrà nella dichiarazione di conformità o autenticazione fare menzione esplicita del motivo per cui vengono rilasciate gratuitamente.

Art. 6. Le ricerche di atti e di notizie negli archivi di amministrazioni e degli uffizi indicati nel n. 46 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086 (serie 2ª), non potranno essere fatte senza che le parti richiedenti giustifichino con regolare ricevuta di aver già fatto nell'uffizio di registro il pagamento del diritto dovuto.

Anche le riscossioni di tali diritti saranno dal ricevitore annotate nel bollettario a norma del precedente articolo 3°.

Art. 7. Qualora le somme inviate all'uffizio di registro pel pagamento dei diritti di segreteria, sia per gli originali, come per le copie, gli estratti o i certificati, resultassero inferiore all'importare dei diritti dovuti, il ricevitore, prima di rilasciarne quietanza, farà supplire alla insufficienza dal funzionario delegato o dall'ufficio depositario.

Per le insufficienze rilevate nella percezione dei diritti di segreteria posteriormente al rilascio della ricevuta sarà proceduto dai ricevitori alla riscossione direttamente verso le parti contraenti.

Art. 8. Gli uffizi in cui si stipulano atti e si spediscono copie, certificati o estratti soggetti a diritti di segreteria, dovranno, entro i primi 10 giorni del mese di gennaio e di luglio di ogni anno, compilare e trasmettere alla intendenza di finanza della provincia una nota descrittiva delle singole stipulazioni di atti, spedizioni di copie, certificati o estratti ed eseguimenti di ricerche avvenute nel semestre precedente, con la indicazione delle somme rispettivamente pagate per diritti di segreteria.

Non essendosi verificata alcuna stipulazione, nè alcuna spedizione di copie o ricerca, si dovrà trasmettere un certificato negativo.

Le note e i certificati anzidetti saranno dalla intendenza comunicati agli ispettori demaniali, affinchè in occasione delle

verifiche o del giro per la sistemazione dei conti accertino che tutti i diritti siano stati riscossi e allibrati per parte dei ricevitori.

Gli ispettori demaniali estenderanno altresì le loro visite agli uffizi delle amministrazioni dove si stipulano atti in forma pubblica amministrativa per riconoscere e assicurare l'osservanza per parte dei funzionari delle disposizioni sopra stabilite.

Art. 9. Il presente regolamento entrerà in osservanza il 1° gennaio 1878 e si applicherà anche per i diritti di segreteria che fossero tuttavia dovuti in dipendenza di atti anteriormente stipulati.

Qualora gli originali di tali atti siano stati già registrati, o sia stata già sottoscritta la dichiarazione di conformità o autenticazione delle copie, degli estratti e dei certificati relativi, i corrispondenti diritti di segreteria dovranno dal funzionario delegato essere immediatamente versati al ricevitore del registro.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze

DEPRETIS.

N. **147** — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 34). — **Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria.** — 2 novembre.

A modificazione del prescritto al § 43 della Nota ministeriale N. 59, in data 10 aprile 1870, recante norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria e del corpo zappatori del genio, il sottoscritto determina che la scuola degli artifizi da guerra della quale tratta il paragrafo succitato venga annualmente eseguita per il 6° reggimento d'artiglieria presso la direzione territoriale dell'arma stessa in Piacenza.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **148.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 165). — **Tasca a pane con correggia pei sottufficiali d'artiglieria da fortezza e delle compagnie da costa ed operai di artiglieria.** — 3 novembre.

A modificazione delle prescrizioni attualmente in vigore circa l'arredamento dei sottufficiali d'artiglieria da fortezza e delle compagnie da costa ed operai d'artiglieria, questo Ministero ha disposto che la *tasca a pane con correggia* debba far parte dell'arredamento di detti sottufficiali.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 34. Pubblicato il 23 novembre 1877. **Parte 1.**

OTTOBRE 19. — R. decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi nelle proprietà fondiarie circonvicine alla batteria Cappuccini a Spezia, *pag.* 489.

NOVEMBRE 15. — Formazione delle compagnie 14ª e 15ª nei reggimenti d'artiglieria da fortezza, *pag.* 490.

Atto N. **149.** — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITÙ MILITARI. (Nota N. 11). — **R. decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi nelle proprietà fondiarie circonvicine alla batteria Cappuccini a Spezia.** *Gazzetta ufficiale del Regno* del 21 novembre 1877, N. 272; N. 4416 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 19 ottobre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge succitata;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine alla batteria Cappuccini a Spezia vengono determinate entro i limiti stabiliti colla legge succitata dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Giacomo d'Entraque, addì 19 ottobre 1877.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controssegnato: L. Mezzacapo.

N. **150.** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 32). — **Formazione delle compagnie 14ª e 15ª nei reggimenti d'artiglieria da fortezza.** — 15 novembre.

Col 1° gennaio 1878 si costituiranno presso la sede di ciascuno dei reggimenti d'artiglieria da fortezza la 14ª e la 15ª compagnia.

Il personale di truppa per la formazione delle medesime sarà designato dai comandanti di reggimento, prendendolo dalle altre compagnie del corpo.

In tale circostanza sarà pareggiata fra i riparti reggimentali la forza in congedo illimitato.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 33. Pubblicato il 30 novembre 1877. **Parte 1.**

NOVEMBRE 20. — Apertura del tronco ferroviario *Balvano-Bella Muro-Baragiano* della linea che da *Eboli* tende a *Potenza*, *pag.* 491.

Atto N. 85. — FERROVIE. (Nota N. 79). — **Apertura del tronco *Balvano-Bella Muro-Baragiano* della linea che da *Eboli* tende a *Potenza* (Rete Calabra).** — 20 novembre.

Facendo seguito all'*Atto* N. 84 (Nota N. 73) del 17 giugno corrente anno, si avvisano le autorità militari che la convenzione del 16 marzo 1870 pei trasporti militari in ferrovia viene estesa al tratto *Balvano-Bella Muro-Baragiano* della linea in costruzione da *Eboli* a *Potenza*.

Le distanze fra stazioni e stazioni sono date dalla seguente tabella che verrà sostituita a quella inserita nella nota sopra accennata.

Eboli

6	Campagna								
19	13	Contursi							
25	19	7	Sicignano						
33	27	14	8	Buccino					
34	28	16	10	2	Ponte S. Cono				
40	34	22	15	8	6	Romagnano			
46	40	28	22	14	13	7	Balvano		
54	48	36	30	22	20	15	8	Bella Muro	
57	51	38	32	24	23	17	11	3	**Baragiano**

La stazione di *Bella Muro* dista dall'abitato di *Bella* chilometri 8, e da quello di *Muro* chil. 10.

La stazione di *Baragiano* dista dall'abitato chilom. 3.

Dalla stazione di *Baragiano* a *Potenza* vi sono chilometri 31 cioè;

Da *Baragiano* a *Picerno* chilom. 10 in via mulattiera e da *Picerno* a *Potenza* chilom. 21 su strada ordinaria.

Varianti all'Itinerario generale 3ª edizione vol. 1°.

Itinerario generale N. 25 pag. 28 nella colonna osservazioni a fianco della 5ª tappa *Picerno*, aggiungere:

Da *Salerno* alla stazione di *Baragiano* chilom. 83 di ferrovia, e da questa a *Potenza* chilom. 31 su via ordinaria.

Variante al Prontuario delle distanze da stazione a stazione.

Parte 2ª repertorio delle stazioni piccole pag. 144 aggiungere:

Da *Baragiano* ad *Eboli* chilom. 57 e da *Bella Muro* ad *Eboli* chilom. 54.

Varianti alla carta delle ferrovie annessa al Prontuario.

Sostituire il segno convenzionale di ferrovia in esercizio, ed aggiungere la stazione di *Bella Muro* al confluente della fiumara di *Muro*, e la stazione di *Baragiano* a sud dell'abitato, coll'avvertenza che il fabbricato viaggiatori si trova a sinistra della linea, procedendo da Napoli verso *Potenza*, per ambedue le nuove stazioni.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 36. Pubblicato il 7 dicembre 1877. **Parte 1.**

DICEMBRE 5. — Militari delle compagnie di sanità che vanno in congedo illimitato, *pag.* 493.

Atto N. **152**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 75). — **Militari delle compagnie di sanità che vanno in congedo illimitato**. — 5 dicembre.

In seguito al riordinamento delle compagnie di sanità eseguitosi col 1° luglio ultimo scorso, essendo gli uomini di truppa che le compongono stati assegnati alle compagnie del corpo d'armata al quale appartengono per ragion di leva, resta stabilito che all'atto dell'invio in congedo illimitato delle varie classi, i militari suddetti debbano rimanere ascritti alla stessa compagnia di cui fanno parte.

È fatta però eccezione per quei pochi militari che per ragione di servizio si trovano attualmente ascritti a compagnie stanziate fuori del corpo d'armata a cui dessi appartengono per fatto di leva, per i quali rimangono ferme le disposizioni dell'*Atto* N. 20 del 1873, vale a dire che dovranno far passaggio alle compagnie della divisione da cui dipende il loro distretto di reclutamento.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

V. 37. Pubblicato il 14 dicembre 1877. Parte 1.

DICEMBRE 10. — Armamento dei sergenti di compagnia, soldati trombettieri, caporali e soldati zappatori nelle truppe di fanteria, *pag.* 495.

» 10. — Armamento della truppa di fanteria, *pag.* 495.

» 10. — Base d'armamento della truppa d'artiglieria, *pag.* 497.

» 10. — Base d'armamento della truppa del genio, *pag.* 501.

» 10. — Aggiunte e varianti alla Nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi, *pag.* 503.

» 11. — Scontrino ferroviario per la truppa, *pag.* 504.

Atto N. **153**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 33). — **Armamento dei sergenti di compagnia, soldati trombettieri, caporali e soldati zappatori nelle truppe di fanteria.** — 10 dicembre.

Ho determinato che in tutti i corpi di truppe armati col fucile modello 1870, ai sergenti di compagnia ed ai trombettieri, armati attualmente di moschetto di fanteria modello 1870, venga ritirato il moschetto stesso e distribuito invece il fucile modello 1870.

I soli caporali zappatori e soldati zappatori, nei predetti corpi, dovranno essere armati di moschetto di fanteria modello 1870.

In conseguenza di quanto sopra l'*Atto* 190 a pagina 307 del *Giornale Militare* del 1875, è sostituito dal presente; e vengono modificati lo specchio N. 59 e l'avvertenza N. 3 in calce allo specchio N. 86 del tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito,

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **154**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 34). — **Armamento della truppa di fanteria.** — 10 dicembre.

Ho determinato che i reggimenti di fanteria di linea e dei bersaglieri, sul piede di pace, conservino presso di sè il quan-

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 36. *Atto* N. 152. — Nell'intestazione dell'*Atto*, *invece di* (Nota N. 75), *leggasi* (Nota N. 77).

titativo d'armi, buffetterie e munizioni indicato dal seguente specchio.

Il presente *Atto* sostituisce quello N. 114 del 1876.

ARMI, BUFFETTERIE E MUNIZIONI	Quantità per	
	Un reggimento di fanteria di linea	Un reggimento di bersaglieri
Fucili mod. 1870 con sciabola-baionetta e coi relativi accessori a cinghia	1192	1565
Moschetti da fanteria mod. 1870 con sciabola-baionetta e coi relativi accessori e cinghie .	66	88
Sciabole da sott'ufficiali di fanteria	48	»
Sciabole da bersaglieri.	»	53
Sciabole da fanteria	26	»
Cinturini di bufalo mod. 1877	1332	»
Cinturini di cuoio mod. 1877	»	1706
Giberne mod. 1877.	1258	1653
Cartucce a pallottola per armi mod. 1870 . .	57864	75984

Avvertenze.

1° I reggimenti granatieri in luogo delle sciabole da fanteria conservano le daghe da granatieri ed i fregi speciali da granatieri ricevuti in fondo.

2° Nella dotazione dei reggimenti di fanteria sono compresi 39 moschetti mod. 1870 e relative buffetterie e cartucce per armare i caporali zappatori ed i soldati zappatori richiamabili dal congedo; nella dotazione dei reggimenti di bersaglieri i moschetti ecc. assegnati a tale scopo sono 52.

3° Il complemento di cartucce pel passaggio dal piede di pace al piede di guerra, in ragione di 51,256 per ciascun reggimento di fanteria di linea e di 67,368 per ciascun reggimento di bersaglieri è prelevato dalle direzioni territoriali d'artiglieria nell'atto della mobilitazione.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **155.** — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 35). — **Base d'armamento della truppa d'artiglieria.** — 10 dicembre.

Ho determinato che l'armamento della truppa d'artiglieria abbia da essere quale risulta dal seguente specchio e dalle avvertenze che vi fanno seguito.

Il presente *Atto* sostituisce quello N. 205 del *Giornale Militare* del 1874, e gli specchi N. 108 e 124 del tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI
Daga d'artiglieria . . . . .
Moschetto ridotto a retrocarica d'artiglieria con cinghia di bufalo o in cuoio annerito. . . . .
Moschetto di fanteria mod. 1870, con cinghia di bufalo . . . . .
Pistola a rotazione (mod. Lefaucheux corta o da carabinieri reali) con bacchetta, cordoni e fondina . . . . .
Sciabola d'artiglieria . . . . .
Sciabola-baionetta d'artiglieria . . . . .
Sciabola-baionetta di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 . . . .
Sciabola da fanteria . . . . .
Bandoliera per giberna d'artiglieria per sottufficiali . . . . .
Bandoliera per giberna d'artiglieria per caporali e cannonieri . . . . .
Cinturini da cavalleria . . . . .
Cinturini di bufalo mod. 1877. . . . .
Giberne d'artiglieria per sottufficiali. . . . .
Giberne d'artiglieria per caporali e cannonieri di batteria . . . . .
Giberne d'artiglieria per caporali e cannonieri di compagnia . . . . .
Cartucce a pallottola da mill. 17 con gr. 3,50 polvere per moschetti ridotti a retrocarica . . . . .
Cartucce a pallottola per armi mod. 1870. . . . .
Cartucce a pallottola oblunga da mill. 11 con grammi 0,67 polvere. . .

(*) Sul piede di guerra sono arm di moschetto: in ogni batteria da cent. 7 BR (Ret. e dei pezzi; ed in ogni sezione di co agnia del treno destinata ad un parco di divisione e di ridotti a retrocarica.

Reggimenti da campagna										Regg.ti da fortezza			Compagnie operai		
Piede di pace					Piede di guerra					Piede di pace e di guerra			Piede di pace e di guerra		
sottufficiali	caporali maggiori, caporali trombettieri e trombettieri	caporali furieri e caporali	soldati delle batterie	soldati delle compagnie treno	sottufficiali	caporali maggiori, caporali trombettieri e trombettieri	caporali furieri e caporali	soldati delle batterie	soldati delle compagnie treno	sottufficiali	caporali maggiori, caporali furieri caporali trombettieri e trombettieri	caporali di compagnia e soldati	sottufficiali	caporali maggiori, caporali furieri caporali trombettieri e trombettieri	caporali di compagnia e soldati
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	1	»
»	»	»	1	1	»	»	»	(*)	»	»	»	»	»	»	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»
1	1	1	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	1	1	»	»	1	1	1	»	»	1	»	»	1	»	»
»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»
»	1	1	1	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»
1	1	1	»	»	1	1	1	»	»	1	»	»	1	»	»
»	»	»	1	1	»	»	»	1	1	»	1	1	»	1	1
1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»
»	1	1	1	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
»	»	»	»	»	»	»	»	24	24	»	»	»	»	»	24
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24	»	»	»
12	12	12	»	»	18	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»

da cent. 9 ARC, tre serventi per ogni pezzo; in ogni batteria da cent. 8 BR tutti i serventi
corpo d'armata, 24 soldati. — A questi si riferisce la dotazione di 24 cartucce per moschetti

Avvertenze.

Reggimenti da campagna.

1° *Sul piede di guerra. — a)* Sono armati di pistola a rotazione gli uomini aventi cavallo da sella nelle batterie ed i sottufficiali, caporali furieri e trombettieri nelle compagnie treno, ai quali spettano in tal caso 18 cartucce a pallottola da mill. 11 per individuo.

b) Nelle batterie da cent. 7 BR (Ret.) il 2°, 3°, e 5° servente.

Nelle batterie da cent. 9 ARC (Ret.) il 3°, 5° e 6° servente.

Nelle batterie da cent. 9 BR tutti i serventi dei pezzi, avranno, invece della daga, il moschetto con sciabola-baionetta e la bandoliera con giberna da caporali e cannonieri di batteria.

c) In ciascuna sezione di compagnia del treno destinata ad un parco d'artiglieria di divisione o ad un parco d'artiglieria di corpo d'armata, N. 24 soldati invece della sciabola di fanteria avranno il moschetto con sciabola-baionetta e la giberna con bandoliera da caporale e cannoniere di batteria.

2° *Sul piede di pace. — a)* Nel servizio delle batterie attaccate sia per esercitazioni che per riviste e parate, interverranno armati di moschetti i soli serventi accennati alla lettera *b*) del N. 1, dovendo gli altri intervenirvi armati di sola sciabola-baionetta con bandoliera e giberna.

b) Nel caso in cui le batterie debbano cambiare di presidio se il cambio è combinato con marcie, manovre, fazioni campali in unione ad altra truppa, i moschetti esuberanti saranno spediti in casse al nuovo presidio, in caso diverso i moschetti saranno portati a tracolla da tutti i soldati sia serventi che conducenti.

Quest'ultima disposizione sarà altresì osservata quando le batterie andando alle scuole di tiro non avranno a concorrere con altre truppe a manovre, fazioni campali ecc. prima di raggiungere la loro sede.

c) I soldati delle compagnie treno quando sieno mandati ai campi d'istruzione, fazioni campali ecc. v'interverranno colla sola sciabola-baionetta mandando in casse al nuovo presidio o lasciando in quello in cui debbono ritornare i moschetti e le bandoliere con giberne.

3° Gli allievi delle batterie d'istruzione sono armati di sciabola d'artiglieria.

4° Gli uomini che vestono la divisa speciale, secondo il prescritto dal N. 48 del Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al regolamento di disciplina), sono disarmati.

Reggimenti da fortezza.

1° *Sul piede di guerra.* — Le compagnie destinate al servizio delle batterie da montagna avranno i caporali e soldati armati di sola daga con cinturino ad eccezione di 24 dei soldati di riserva i quali conserveranno il moschetto di fanteria modello 1870 colla sciabola-baionetta e giberna.

2° *Sul piede di pace.* — Nelle compagnie destinate al servizio di batterie da montagna, nelle esercitazioni o quando muovono colle batterie stesse, i caporali e soldati non porteranno che la sciabola-baionetta.

3° Gli uomini che vestono la divisa speciale, secondo il prescritto dal N° 48 del Regolamento sull'Uniforme (Allegato N° 1 al Regolamento di disciplina), sono disarmati.

Tanto nell'artiglieria da campagna che in quella da fortezza e nelle compagnie operai, ogni individuo armato di moschetto o di pistola sarà fornito degli accessori stabiliti pel rispettivo grado ad eccezione dei sottufficiali degli stati maggiori dei reggimenti che non saranno provvisti che degli accessori propri dei caporali e soldati.

La dotazione di cartucce intendesi stabilita per gli individui armati di moschetto o di pistola.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **156**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 36). — **Base d'armamento della truppa del genio**. — 18 dicembre.

L'armamento della truppa del genio ho stabilito abbia ad essere quale risulta dal seguente specchio e dalle avvertenze che vi fanno seguito.

Il presente *Atto* sostituisce quello N. 204 del *Giornale Militare*, 1874, e lo specchio N. 134 del tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTTI	Reggimenti del genio								
	Pontieri, zappatori e ferrovieri			Treno					
	Piede di pace e di guerra			Piede di pace			Piede di guerra		
	sottufficiali	caporali maggiori caporali furieri caporali trombettieri trombett. e conduttori	caporali di compagnia e soldati	sottufficiali	caporali maggiori caporali furieri caporali trombettieri trombettieri	soldati	sottufficiali	caporali maggiori caporali furieri caporali trombettieri trombettieri	soldati
Daghe d'artiglieria	»	1	»	»	»	»	»	»	»
Moschetti di fanteria mod. 1870 con cinghia in cuoio annerito	»	»	1	»	»	»	»	»	»
Moschetti ridotti a retrocarica d'artiglieria con cinghia in cuoio annerito	»	»	»	»	»	1	»	»	(*)
Pistole a rotazione (mod Lefaucheux corta o da Carabinieri Reali) con bacchetta, cordoni e fodina	»	»	»	1	1	»	1	1	»
Sciabole d'artiglieria	»	»	»	1	1	»	1	1	»
Sciabole da sottufficiali di fanteria	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	»	1	»	»	»	»	»	»
Sciabole-baionette d'artiglieria	»	»	»	»	»	1	»	»	»
Sciabole da fanteria	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Bandoliere per giberne da treno per sottufficiali	»	»	»	1	»	»	1	»	»
Bandoliere per giberne da treno per caporali e soldati	»	»	»	»	1	1	»	1	»
Cinturini da cavalleria	»	»	»	1	1	»	1	1	»
Cinturini di cuoio mod 1877	1	1	1	»	»	1	»	»	1
Giberne da treno	»	»	»	1	1	1	1	1	»
Giberne d'artiglieria per caporali e cannonieri senza trofeo	»	»	1	»	»	»	»	»	»
Cartucce a pallottola per armi modello 1870	»	»	24	»	»	»	»	»	»
Cartucce a pallottola da mill. 17 con grammi 3.50 polvere per moschetti ridotti a retrocarica	»	»	»	»	»	»	»	»	24
Cartucce a pallottola oblunga da mill. 11 con grammi 0,67 polvere	»	»	»	12	12	»	18	18	»

(*) Sul piede di guerra sono armati di moschetto 12 uomini per ogni sezione delle compagnie treno destinate ad un parco del genio di corpo d'armata; a questi si riferisce la dotazione di 24 cartucce per moschetti ridotti a retrocarica.

Avvertenze.

1° In tempo di guerra *N.* 12 soldati di ogni sezione delle compagnie treno destinata ad un parco del genio di corpo d'armata avranno invece della sciabola di fanteria il moschetto ridotto a retrocarica con sciabola-baionetta non che la bandoliera con giberna da treno per caporali e soldati.

2° I soldati delle compagnie treno dovendosi recare ai campi d'istruzione, fazioni campali ecc., v'interverranno colla sola sciabola-baionetta inviando entro casse al nuovo presidio o lasciando presso quello in cui faranno ritorno i moschetti e le bandoliere con giberne.

3° Ogni individuo armato di moschetto o pistola sarà fornito degli accessori stabiliti pel rispettivo grado ad eccezione dei sottufficiali degli stati maggiori dei reggimenti che saranno provvisti soltanto degli accessori propri dei caporali e soldati. La dotazione di cartucce intendesi stabilita per gli individui armati di moschetto e di pistola.

4° Gli uomini che vestono la divisa speciale, secondo il prescritto dal N. 48 del Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina), sono disarmati.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **157**.— REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 141). — **Aggiunte e varianti alla Nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi**. — 10 dicembre.

Pagina 125 del regolamento 1° luglio 1875, specchio I.

1° Nella 1ª e 2ª colonna in corrispondenza della dicitura;

« Reggimenti d'artiglieria da fortezza ecc. » ed in corrispondenza della dicitura;

« Compagnie ferrovieri, pontieri e zappatori, s'introduca il N. 24.

2° Si abolisca il N. 24, nella 3ª e 4ª colonna in corrispondenza della dicitura « compagnie ferrovieri ecc.

3° Alle avvertenze che fan seguito allo specchio sopracitato, *si aggiunga*:

« La dotazione in cartucce da fucili e moschetti mo-
« dello 1870 s'intende data ai soli reggimenti d'artiglieria da
« fortezza, mentre quella in cartucce da moschetti ridotti a
« retrocarica s'intende data alle sole compagnie operai ».

Pagina 127, specchio II, *si aggiunga*:

« Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza . . . N. 600
« Ogni reggimento del genio . . . . . » 800

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **158**. — FERROVIE. (Nota N. 80). — **Scontrino ferroviario per la truppa**. — 14 dicembre.

Al 1° comma del N. 4 dell'*Atto* N. 53, 1876, è sostituito il seguente:

Agli uomini di truppa partenti in licenza saranno rilasciati gli scontrini ferroviari per l'andata e per il ritorno.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato il 22 dicembre 1877. **Parte 1.**

DICEMBRE 6. — Formazione dei distretti militari di Barletta, Ivrea, Lecco, Orvieto, Pinerolo, Savona, Spoleto, Varese e Voghera. — Rettificazioni di territorio per taluni distretti, *pag.* 505.

» 15. — Pubblicazione di una nuova Istruzione per la mobilitazione, *pag.* 507.

Atto N. **159.** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 33). — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 13). — **Formazione dei distretti militari di Barletta, Ivrea, Lecco, Orvieto, Pinerolo, Savona, Spoleto, Varese e Voghera. — Rettificazioni di territorio per taluni distretti.** — 6 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge per la circoscrizione militare territoriale del regno del 22 marzo 1877;

Visto il Nostro Decreto del 17 maggio 1877 che stabilisce una circoscrizione militare territoriale provvisoria;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. Col 1° febbraio 1878 saranno formati i seguenti distretti militari stabiliti dalla succitata legge:

Distretto	militare	di Barletta	(N. 66);
»	»	di Ivrea	(» 67);
»	»	di Lecco	(» 68);
»	»	di Orvieto	(» 69);
»	»	di Pinerolo	(» 70);
»	»	di Savona	(» 71);
»	»	di Spoleto	(» 72);
»	»	di Varese	(» 73);
»	»	di Voghera	(» 74).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 9, pag. 403. *Atto* N. 36. Pubblicazioni varie regolamentari. (Nota N. 99), *leggasi*: Nota N. 99*bis*).

Dispensa N. 11, pag. 437. *Atto* N. 45. Disposizioni varie. (Nota N. 32), *leggasi*: (Nota N. 32*bis*).

Dispensa N. 13, pag. 473. *Atto* N. 55. Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali. (Nota N. 28), *leggasi*: (Nota N. 28*bis*).

Dispensa N. 25, pag. 435. *Atto* N. 123. Disposizioni varie. (Nota N. 32), *leggasi*: (Nota N. 32*ter*).

Dispensa N. 31, pag. 453. *Atto* N. 137. Dispesizioni generali di massima. (Nota N. 6), *leggasi*: (Nota N. 7).

Art. 2. A datare dal 1° febbraio 1878 saranno pure fatti i seguenti passaggi di circondario, da un distretto ad un altro, prescritti dalla legge stessa:

Circondario di Bobbio passa a far parte del distretto di Piacenza;

Circondario di Imola passa a far parte del distretto di Ravenna;

Circondario di Rieti passa a far parte del distretto di Roma;

Circondario di Caltagirone passa a far parte del distretto di Siracusa.

Art. 3. In virtù dell'autorità conferita al Nostro Governo dall'articolo 2 della legge già nominata, saranno fatte le seguenti varianti alla composizione di taluni distretti a datare dal 1° febbraio 1878:

Circondario di Varallo già assegnato dalla legge al distretto di Vercelli, rimarrà invece definitivamente a far parte di quello di Novara.

Circondario di Novi, che doveva rimanere al Distretto di Alessandria, passerà invece alla dipendenza del distretto di Voghera;

Circondario di Rocca S. Casciano del distretto di Firenze, farà passaggio a quello di Forlì.

Art 4 La circoscrizione militare territoriale provvisoria, stabilita dal Nostro R. Decreto del 17 maggio 1877, viene modificata in relazione della formazione dei nuovi distretti di cui all'articolo 1 e delle modificazioni di cui agli articoli 2 e 3. — A datare dal 1° febbraio 1878 i nuovi distretti e quelli che subiranno varianti passeranno o rimarranno a far parte dei corpi d'armata e delle divisioni militari, a seconda di quanto prescrive la legge 22 marzo 1877 sulla circoscrizione militare territoriale.

Art. 5. Il quadro organico dei nuovi distretti e le conseguenti varianti alle esistenti tabelle graduali e numeriche di formazione del personale saranno pubblicate in occasione della legge del bilancio di prima previsione per il 1878; secondo la facoltà accordata al Nostro governo dalla legge sopraenunciata.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato in Roma, addì 6 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

N. **160**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. (Nota N. 14). — **Pubblicazione di una nuova Istruzione per la mobilitazione**. — 15 dicembre.

In seguito alla legge del 22 marzo 1877, colla quale fu stabilita una nuova circoscrizione militare territoriale e conseguentemente al nuovo ordinamento dato ai distretti militari, il Ministero della guerra ha compilato una nuova *Istruzione per la mobilitazione* (Tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'esercito).

Di detta Istruzione viene ora pubblicata soltanto la parte prima in sostituzione dei capi 1°, 2°, 3°, 13° e dei modelli di quella pubblicata coll'*Atto* N. 133 del *Giornale militare* del 1874.

Gli altri capitoli dell'Istruzione del 1874 continuano a rimanere in vigore e si intendono soltanto modificati in quanto possano essere in contraddizione con quella che viene ora pubblicata.

S'intendono pure abrogate tutte le prescrizioni contenute in Atti o Circolari ministeriali pubblicate prima d'ora e che non concordino col testo della nuova Istruzione.

Le prescrizioni in essa contenute devono andare in vigore per tutti indistintamente i comandi, uffici, corpi e distretti a datare dal 1° febbraio dell'anno entrante.

In attesa però del prossimo riordinamento delle truppe alpine continuano per esse ad aver vigore transitoriamente le prescrizioni emanate prima d'ora a riguardo della loro mobilitazione.

Ciascheduu comando od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di due copie di quest'Istruzione regolamentare. I reggimenti e distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale uomini, una copia per ciascun loro ufficio e due per compagnia, squadrone o batteria, oltre alcune copie a disposizione dei comandanti di battaglione (divisione o brigata per la cavalleria o l'artiglieria).

I capi di servizio richiederanno al comando delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena in Roma, tra il 1° ed il 10 del mese entrante, il numero di copie, che loro occorrono sia a senso di quanto è detto sopra sia per quei loro ufficiali che desiderassero averla a proprie spese.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 30.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

Cinturini di bufalo e di cu

Fascia

Cin

Fibbia doppia

Giberna

Vista davanti

di fianco

di sopra

di fianco

Cerniera

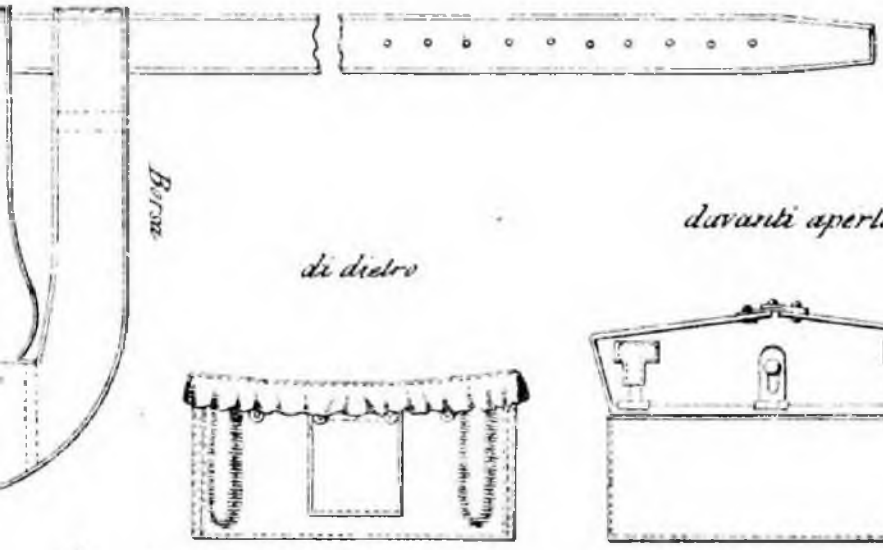
aperta vista di sopra

Molla

Cerniera al bordo del coperchio

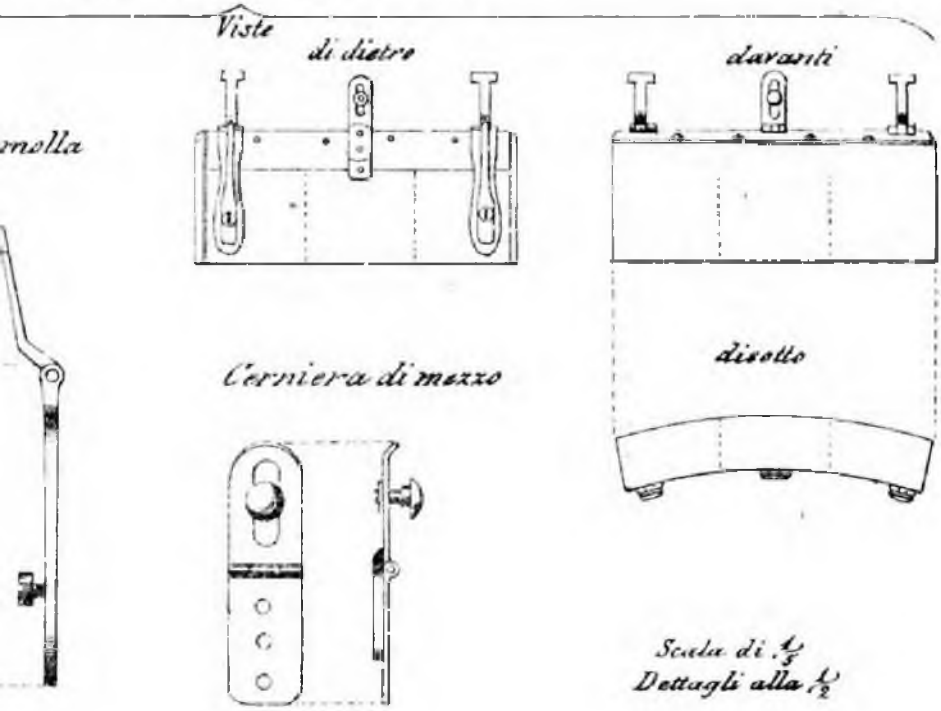
ia e Giberna M^o 1877.

urini



Cassetta con cerniere a molla

Viste



Cerniera di mezzo

Scala di 1/2
Dettagli alla 1/2

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 359. Pubblicato il 29 dicembre 1877. **Parte 1.**

DICEMBRE 24. — Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata, *pag.* 509.

» 25. — Aggiunte e varianti all'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 1876 relativo al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio, *pag.* 530.

» 26. — Soppressione della stazione di Petrizia, *pag.* 530.

Atto N. **161**. — TRASPORTI SUL MARE. (Nota N. 4). — **Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dal Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata.** — 24 dicembre.

IL MINISTRO

Vista la legge 22 aprile 1869, N. 5086;

Visto il titolo 2° del regolamento per l'esecuzione di detta legge stato approvato col R. Decreto 4 settembre 1870, N. 5852;

Vista la legge 15 giugno 1877, N. 3880 che approva la convenzione stipulatasi dal Ministero dei lavori pubblici per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo China;

Vista la convenzione pei trasporti militari sul mare stipulatasi il 15 dicembre 1877 fra le amministrazioni della guerra e della marina e le società *R. Rubattino e C.* ed *I. V. Florio e C.*

Ritenuta la convenienza che la convenzione medesima abbia pieno eseguimento, la approva in ogni sua parte e la rende esecutoria.

Roma, addì 22 dicembre 1877.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

CONVENZIONE *per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata.*

L'anno milleottocentosettantasette ed alli quindici del mese di dicembre e negli uffici del Ministero della guerra, avanti al signor commendatore Giacomo Sani, colonnello commissario direttore generale dei servizi amministrativi:

Si premette:

Che nei mesi di aprile e di giugno del corrente anno, essendo scadute le convenzioni vigenti colle società di navigazione sovvenzionate dal Governo per il servizio postale fra i vari porti del continente e le isole di Sicilia e di Sardegna, e fra il continente e l'arcipelago toscano, scadde pure la convenzione speciale 18 marzo 1871 pei trasporti dell'esercito e dell'armata.

Che alle precedenti convenzioni venne sostituita l'altra stipulata dal Ministero dei lavori pubblici ed approvata con legge del 15 giugno 1877, N. 3880, e per conseguenza le amministrazioni della guerra e della marina, in base all'art. 27 dei capitoli d'oneri annessi alla medesima, intavolarono trattative colle società R. Rubattino e C. ed I. e V. Florio e C. per devenire dal loro canto alla stipulazione di una speciale convenzione.

Le trattative condussero ad un pieno accordo: e per conseguenza, volendo le parti che le condizioni stabilite risultino da pubblico atto, sono in oggi convenuti i signori:

Martorelli cav. Carlo, direttore capo di divisione al Ministero della guerra, stato appositamente delegato come da dispaccio delli 14 dicembre 1877, N. 4440. Direzione generale dei servizi amministrativi;

Lodolo cav. avv. Giuseppe, capo sezione al Ministero della marina, stato delegato con dispaccio delli 19 aprile della volgente annata, N. 3990. Segretariato generale;

Canepa cav. Giovanni Battista, rappresentante della società R. Rubattino e C. di Genova, tale nominato con atto di procura speciale rogato il 12 corrente dal notaio Giuseppe Balbi, residente in Genova;

Orlando cav. Giuseppe, direttore della società I. e V. Florio,

autorizzato a rappresentare la società medesima, come da procura speciale rogata il 21 aprile u. s. dal notaio Saggese, residente in Napoli;

I quali hanno stabilito e stipulato quanto appresso:

Art. 1. Le società di navigazione R. Rubattino e C. ed I. e V. Florio e C. si obbligano:

a) Di trasportare nei vari porti e scali del Mediterraneo e dell'Adriatico i militari di ogni grado e gli impiegati tutti dei Ministeri della guerra e della marina e delle amministrazioni dipendenti, le loro famiglie, i bagagli, i veicoli, i cavalli, i materiali e le robe tutte in servizio dell'esercito e dell'armata;

b) Di trasportare nei porti esteri toccati dalle società suddette gli ufficiali ed impiegati;

c) Di provvedere all'imbarco e sbarco delle persone, dei bagagli, cavalli, veicoli, materiali e robe come sopra.

Art. 2. Il trasporto dei militari ed impiegati e delle loro famiglie, sia che il viaggio si compia per conto del Governo, sia che si faccia per conto particolare, verrà eseguito in massima ai prezzi stabiliti dall'art. 25 dei quaderni d'onere annessi alle convenzioni per il servizio postale approvate colla legge del 15 giugno 1877, N. 3880. ribassati del 60 per %.

Faranno eccezione:

a) I trasporti di truppa in 3ª classe sottoindicati, pei quali si corrisponderanno i seguenti prezzi speciali:

da Genova a	Livorno	o viceversa	. . . .	L. 3	per individuo, compreso imbarco, vitto e sbarco.
»	Napoli	»	. . . .	» 12	
»	Palermo	»	. . . .	» 18	
»	Messina	»	. . . .	» 19	
»	Catania	»	. . . .	» 20	
da Livorno a	Napoli	»	. . . .	» 9	
»	Palermo	»	. . . .	» 15	
»	Messina	»	. . . .	» 16	
»	Catania	»	. . . .	» 17	

b) I fanciulli di età inferiore ai tre anni, i quali saranno trasportati gratuitamente: e quelli da tre a dieci anni inclusivi, che pagheranno la metà del prezzo stabilito all'art. 2°.

Art. 3. Gli ufficiali generali e le loro famiglie avranno diritto a posti di cabina sul ponte dei piroscafi; gli ufficiali ed impiegati e le loro famiglie alla classe per cui hanno chiesto il passaggio; gli individui di truppa alla 3ª classe.

I posti di cabina sul ponte, che venissero richiesti da ufficiali e

da impiegati non rivestiti del grado effettivo od assimilato di ufficiale generale, saranno pagati in base alle tariffe dei passeggieri ordinari.

Ai sottufficiali che viaggiano isolatamente sarà concesso, se richiesto, il passaggio alla 2ª classe mediante pagamento della differenza di prezzo fra il posto militare di 2ª classe e quello pure militare di 3ª classe.

Art. 4. Pel trasporto dei cavalli e dei veicoli si corrisponderanno centesimi quaranta per ogni lega e per ciascuno.

Saranno a carico delle società le provviste dei *box* e gli adattamenti necessari ai piroscafi, quando i quadrupedi siano allogati nelle stive.

Art. 5. Ogni ufficiale ed impiegato imbarcato avrà diritto al trasporto gratuito della quantità di bagaglio assegnatogli come competenza.

Ogni componente la famiglia avrà diritto al trasporto gratuito di altrettanta quantità di bagaglio, quanta compete al rispettivo capo.

I guardarmi, i carabinieri reali, i militari di bassa forza della regia marina e gli operai addetti agli stabilimenti militari avranno diritto al trasporto gratuito di chilog. 40 di bagaglio per ogni individuo.

I sottufficiali, caporali e soldati che viaggiano isolatamente avranno diritto al trasporto gratuito di chilog. 20 di bagaglio.

I corpi interi ed i riparti di corpo avranno diritto al trasporto gratuito di tutto il bagaglio loro spettante.

Per l'esecuzione di quanto sopra, sarà rimessa alle società di navigazione una tabella dimostrativa delle varie competenze bagaglio.

Pel bagaglio eccedente la competenza, ovvero per quello spedito separatamente dalla persona, saranno dovuti i prezzi portati dall'art. 30 dei capitoli d'oneri succitati sotto deduzione del 60 per %.

I medesimi prezzi coll'uguale ribasso verranno applicati pei mobili, materiali e robe che si trasportano per conto delle amministrazioni della guerra e della marina.

Il trasporto dei mobili e delle masserizie degli ufficiali ed impiegati verrà eseguito col ribasso del 60 per % sulle tariffe del commercio, previi accordi che gli ufficiali ed impiegati dovranno prendere volta per volta colle Società.

Art. 6. Per ogni operazione di imbarco o di sbarco saranno corrisposti i seguenti prezzi, cioè:

Per ogni ufficiale od impiegato col proprio bagaglio L. 0,50
Per ogni individuo di truppa, sia isolato, sia riunito in corpo o riparto di corpo, compreso il bagaglio . . . » 0,10
Per ogni cavallo o carro . . . . . » 5,00
Per ogni quintale di bagaglio eccedente la competenza e per ogni quintale di materiali o di robe spedite direttamente dalle amministrazioni della guerra e della marina » 0,35

Il servizio degli imbarchi e degli sbarchi è regolato dal capitolato speciale allegato, come parte integrante, alla presente convenzione.

Il prezzo per l'imbarco è lo sbarco è compenetrato con quello del trasporto.

Qualora però le operazioni predette, o soltanto qualcuna di esse venissero effettuate con mezzi propri dalle amministrazioni della guerra e della marina, si dedurranno dall'importare dei trasporti le quote per le operazioni non eseguite dalle società, secondo i prezzi stabiliti nel presente articolo.

Art. 7. Gli ufficiali ed impiegati viaggianti in 1ª ed in 2ª classe avranno diritto allo stesso trattamento di vitto dei passeggieri ordinari: vale a dire alla colazione alle ore 10 antimeridiane; ed al pranzo alle ore 5 pomeridiane nei viaggi fra il continente e la Sardegna e fra il Continente e l'Arcipelago Toscano, ed alle ore 6 pomeridiane negli altri viaggi.

Il vitto della truppa sarà pure diviso in due pasti e si comporrà di:

Caffè e due gallette,
Minestra, grammi 122 di pasta,
ovvero » 150 di riso,
Carne » 250
Pane » 300
Vino, centilitri 25

Ove non si possa distribuire minestra si daranno, oltre il caffè e le gallette:

Carne, grammi 330
Pane » 330
Vino, centilitri 50

Il prezzo del vitto di bordo è sempre dovuto tanto che il viaggio si compia per conto del governo, quanto che si compia per conto particolare.

Il prezzo del vitto è perciò compenetrato con quello del trasporto.

Art. 8. Verificandosi ritardi nell'arrivo, per modo che debbano essere somministsrati pasti in più di quelli previsti dall'orario,

sarà a carico delle società un pasto solo (pranzo o colazione): Gli altri verranno pagati separatamente ai seguenti prezzi:

Per ogni pranzo	in 1ª classe	L. 5.
	in 2ª id.	» 4.
Per ogni colazione	in 1ª classe	L. 3.
	in 2ª id.	» 2.

Per ogni giornata di vitto alla truppa L. 1,50.

Art. 9. In caso di contumacia il vitto, tanto per gli ufficiali ed impiegati, che per la truppa, verrà pagato pure separatamente ai prezzi indicati dell'art. precedente.

Art. 10. Sarà in facoltà delle amministrazioni della guerra e della marina di far somministrare alle truppe, all'atto dello sbarco, una giornata di viveri; e le Società si obbligano di fornirla al prezzo di L. 1,50 e nella seguente misura:

Caffè, grammi 15.
Zuccaro id. 22.
Due gallette.
Carne grammi 330.
Pane id. 330.
Sale id. 15.
Vino, centilitri 50.

Quando gli individui eccedessero il numero di cento, i comandanti delle truppe a bordo, o le direzioni di commissariato militare, o gli uffici del porto saranno tenuti a darne in tempo avviso all'agente delle società sul luogo dell'imbarco.

Art. 11. I militari verranno sempre fatti partire colle corse ordinarie della giornata, qualunque sia la società cui appartiene il piroscafo.

I trasporti di corpo o di riparti di corpo o di considerevoli quantità di individui isolati, pei quali debbano impiegarsi piroscafi speciali, ovvero effettuarsi corse non contemplate dagli orari ufficiali, si considerano straordinari.

Essi saranno così ripartiti:

Alla società Rubattino.

a) Quelli attorno all'Isola di Sardegna;

b) Quelli dal continente all'Isola di Sardegna od all'Arcipelago Toscano e viceversa;

c) Quelli da Genova e da Livorno a Messina, Catania e viceversa.

a) Quelli attorno all' Isola di Sicilia ed alle isole dipendenti;

b) Quelli dal continente all'Isola di Sicilia ed alle isole dipendenti e viceversa, fatta eccezione pei trasporti da Genova e da Livorno a Messina e Catania e viceversa, i quali sono devoluti alla Società Rubattino;

c) Quelli da Venezia ai porti dell' Adriatico e viceversa.

I trasporti straordinari fra Genova, Livorno e Napoli e viceversa potranno essere affidati senza distinzione all'una o all'altra società, secondo la convenienza, essendo fra le medesime convenuto di dividere il corrispettivo in parti uguali, qualunque sia quella che compie il servizio.

Qualora la società Rubattino facesse approdi periodici a Siracusa, saranno ad essa devoluti i trasporti straordinari da Genova e da Livorno a detto porto e viceversa.

Art. 12. Il Ministero della guerra non sarà tenuto a seguire la ripartizione portata dal precedente articolo, se non nei tempi normali; e quindi in casi eccezionali ed urgenti, qualunque ne sia la causa, si varrà dei mezzi che reputerà più opportuni, compreso quello di rivolgersi ad altre società, qualora le contraenti non possano eseguire il servizio nei modi e colla sollecitudine richiesta.

Art. 13. L'importare dei trasporti verrà pagato allo scalo di partenza.

Quando però nei movimenti dei corpi, reparti di corpo, ovvero di considerevoli quantità di individui, non sia possibile eseguire il pagamento anticipato, questo verrà effettuato al luogo di arrivo, ovvero alla sede della società. In questo caso sul documento da presentarsi allo scalo di partenza s'indicherà che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto, dichiarandone la causa.

Art. 14. Le somme da corrispondersi per ogni specie di trasporto, compreso il vitto di bordo, il prezzo per l'imbarco e lo sbarco, risultano dall'apposito prontuario allegato alla presente Convenzione come parte integrante.

Qualunque variante venga recata in seguito agli orarii in vigore al giorno d'oggi non potrà modificare in alcuna parte i prezzi stabiliti nel prontuario.

Art. 15. Per fruire dei vantaggi stabiliti dalla presente Convenzione i militari, gli impiegati e le loro famiglie dovranno

presentare allo scalo di partenza i medesimi documenti stabiliti per i trasporti in ferrovia.

L'innosservanza totale o parziale di questa condizione toglie ogni diritto alle facilitazioni e ad ogni reclamo posteriore.

Art. 16. Apposita istruzione compilata dal Ministero stabilirà alcune norme da osservarsi per l'esecuzione della presente convenzione (1).

Essa avrà effetto dal 1° gennaio 1878 e scadrà il 31 dicembre 1891.

Però i trasporti di corpi o di reparti di corpo (battaglioni di fanteria e divisioni di cavalleria), ovvero di individui isolati in quantità superiore al numero di cento, saranno pagati in base ai prezzi stabiliti nella presente convenzione anche per l'epoca dal 1° luglio al 31 dicembre 1877.

Per tutti gli altri si corrisponderanno i prezzi convenuti colla precedente.

ALLEGATO A.

CAPITOLATO *per il servizio d'imbarco e di sbarco.*

§ 1. Dal 1° gennaio 1878 il servizio d'imbarco e di sbarco delle persone, dei cavalli, veicoli, bagagli, materiale e robe tutte in servizio dell'esercito e dell'armata è affidato a quella società di navigazione che debba effettuare od abbia effettuato il trasporto per mare.

§ 2. Le società sono obbligate ad eseguirlo in qualsiasi ora del giorno e della notte, e negli scali indicati per ciascun porto in conformità delle comunicazioni che riceveranno dalle direzioni di commissariato militare, o dalle autorità militari o marittime.

§ 3. Trattandosi di considerevoli quantità di truppe il servizio dovrà, possibilmente, essere eseguito contemporaneamente in più scali secondo le indicazioni e gli ordini che saranno comunicati alle società.

§ 4. Per l'imbarco e per lo sbarco delle persone, dei cavalli, veicoli, bagagli, materiale e robe dovranno adoperarsi

---

(1) L'istruzione verrà pubblicata in una prossima dispensa.

barche, barcaccie, pontoni ed altri galleggianti a seconda dei casi e giusta le consuetudini del commercio.

Per il trasporto da terra a bordo e viceversa degli ufficiali dovranno adoperarsi barche speciali.

§ 5. Le società hanno l'obbligo di tenere sempre allestiti e a disposizione delle amministrazioni della guerra e della marina i mezzi necessari per effettuare il servizio in ogni località.

I cavalli però ed i veicoli non potranno essere imbarcati e sbarcati che nei porti.

§ 6. Nei grandi movimenti di truppa il numero delle barche, barcaccie e pontoni per l'imbarco e per lo sbarco sarà provveduto secondo le disposizioni che saranno date, di volta in volta, dalle competenti autorità.

§ 7. Nel determinare la quantità e qualità dei mezzi occorrenti perchè, anche nei casi straordinari, il servizio proceda con regolarità e celerità si terrà per base che l'imbarco e lo sbarco di un reggimento di fanteria o di una forza corrispondente debba effettuarsi, nelle circostanze ordinarie, in non più di quattro ore, ed in non più di otto quello di un reggimento di cavalleria, qualunque possa essere il luogo del porto in cui trovansi ormeggiati i piroscafi.

§ 8. Le barche, barcaccie e pontoni dovranno:

a) Essere di buona costruzione e presentare le maggiori possibili garanzie;

b) Essere convenientemente provvedute di tutti gli attrezzi ed ordigni necessari all'imbarco ed allo sbarco tanto dei quadrupedi che dei carri, bagaglio, ecc.

c) Essere condotte da rematori di notoria e provata abilità e portare un segno appariscente tanto di giorno che di notte affinchè possano distinguersi dalle altre del commercio.

Questo segno consisterà, per il giorno, in una bandiera bianca issata a poppa con sopra l'iscrizione in rosso « *trasporti militari* » e per la notte in una lanterna a vetri rossi da collocarsi in cima all'asta della bandiera.

§ 9. Il carico delle barche, delle barcaccie e dei pontoni dovrà sempre essere in proporzione della portata rispettiva, e tale da rendere il servizio sicuro e spedito sotto ogni rapporto.

§ 10. Nei dubbi e nelle contestazioni circa la sicurezza dei trasporti, tanto in rapporto alla solidità ed alla costruzione dei galleggianti, quanto in rapporto al carico, come pure sulla abilità dei rematori, giudicherà inappellabilmente l'autorità superiore del porto.

§ 11. L'imbarco degli individui isolati (ufficiali e truppa o con-

siderati come tali) e dei drappelli verrà effettuato sulla semplice presentazione del documento che dà diritto al passaggio a bordo, senza alcun preventivo avviso, in qualsiasi ora della giornata e fino a quell'ora della notte che, secondo la stagione, sarà stabilita dalla direzione di commissariato militare o da altra autorità.

L'imbarco degli individui isolati e dei piccoli drappelli incomincierà due ore prima di quella fissata per la partenza dei piroscafi che debbono effettuarne il trasporto.

Le società riceveranno avviso preventivo nel caso soltanto in cui si tratti dell'imbarco di una forza equivalente o superiore a quella ordinaria di un battaglione.

§ 12. Le società di navigazione dovranno far tenere in pronto, all'arrivo di ciascuno dei propri piroscafi, qualche barca per effettuare lo sbarco dei militari che si trovassero a bordo.

Se la forza da sbarcare sarà inferiore a 50 uomini le società provvederanno senz'altro perchè i militari siano immediatamente trasportati a terra.

Nel caso che gli individui da sbarcare superino la cifra predetta sarà concessa una adeguata dilazione, affinchè possano essere procurati i necessari mezzi di sbarco. Questa dilazione però non potrà mai eccedere lo spazio di un'ora da decorrere dal momento in cui fu fatta la comunicazione della forza da sbarcare.

§ 13. Mancando all'arrivo dei piroscafi le barche necessarie, o ritardandosi lo sbarco oltre il termine stabilito, i militari potranno scendere a terra con barche del commercio. L'importare della spesa relativa sarà in questo caso posto a carico delle società, le quali non potranno muovere eccezioni di sorta.

Qualora le società non eseguiscano il servizio d'imbarco secondo gli ordini ricevuti o lo ritardino oltre il tempo prefisso, le autorità militari e marittime provvederanno in quell'altro modo che crederanno più opportuno, e le spese che ne conseguissero saranno poste a carico della società senza che esse abbiano diritto a porgerne reclamo.

§ 14. Le società sono tenute responsabili dei veicoli, bagagli, materiale e robe tutte di cui eseguiscono l'imbarco o lo sbarco.

Qualunque smarrimento, danno, avaria sarà posta a loro carico, ed esse dovranno pagarne l'importo direttamente alla parte per conto della quale si effettua l'imbarco o lo sbarco.

§ 15. Le società potranno far valere a loro discarico i casi di forza maggiore ufficialmente constatati dal comando locale

del porto, sia per riguardo agli smarrimenti e alle avarie e sia per ritardi od interruzioni nei servizi.

§ 16. Gli effetti dei corpi in grosso e minuto bagaglio, i cavalli, i veicoli, il materiale e le robe da imbarcarsi saranno consegnati sulle banchine dei porti nelle località designate. Le spese per facchinaggio, o per impiego di mezzi meccanici sono a carico delle società.

§ 17. Lo sbarco non s'intenderà effettuato se non quando i cavalli, i veicoli, bagagli, materiale e tutte le robe saranno poste sulle banchine dei porti e nelle località stabilite. Tutte le spese occorrenti per il caricamento sulle barche, sulle barcaccie e sui pontoni e per lo scaricamento sulle banchine sono a carico della società.

§ 18. Le amministrazioni della guerra e della marina si riservano la facoltà di fare eseguire coi propri mezzi le operazioni di imbarco o di sbarco senza che le società possano muovere reclami o proteste di sorta, sia che si tratti di legni della reale marina sia che si tratti di legni del commercio.

Nessun compenso spetta alle società nel caso in cui le amamministrazioni della guerra e della marina facciano approdare i bastimenti ad una calata e che le operazioni di imbarco o di sbarco si compiano con ponti e senza ricorrere alle barche.

Resta ben inteso che in questo caso le società non incorreranno in nessuna spesa.

Sarà dato avviso in tempo alle società, degli imbarchi e degli sbarchi che verranno effettuati nel modo suespresso per cura delle amministrazioni della guerra e della marina.

§ 19. Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Messina, Palermo, Cagliari, Venezia e Taranto un incaricato delle società si presenterà giornalmente ed in quell'ora che sarà indicato, alla direzione di commissariato militare e all'autorità marittima locale per ricevere gli ordini relativi al servizio della giornata.

§ 20. Esse società consegneranno alla direzione di commissariato militare nei porti predetti un elenco nominativo dei barcaiuoli alla loro dipendenza per il servizio militare in ciascun porto.

§ 21. Qualunque ordine comunicato ai barcaiuoli della società dovrà ritenersi come comunicato alla società medesima.

§ 22. I barcaiuoli debbono essere persone notoriamente atte; sotto ogni riguardo, al loro mestiere.

Essi sono soggetti a tutte le disposizioni che verranno date dalle autorità preposte al servizio degli imbarchi e sbarchi

ed alle prescrizioni disciplinari stabilite dal comando del porto, come pure a quelle emanate dalla R. dogana.

Le mancanze dei barcaiuoli o verso le autorità militari o marittime o verso la truppa saranno punite con una multa da determinarsi dalla competente autorità, ed occorrendo anche col licenziamento, e ciò senza pregiudizio di quelle pene disciplinari che credesse di infliggere il comando del porto pella loro qualità di barcaiuoli.

I barcaiuoli licenziati per qualsiasi motivo dovranno essere tostamente surrogati.

§ 23. Il presente capitolato andrà in vigore contemporaneamente alla convenzione pei trasporti sul mare; però le società assumono l'obbligo di mantenere ed osservare i contratti per l'imbarco e per lo sbarco stipulati dall'amministrazione militare sino alla rispettiva scadenza.

Roma, li 15 dicembre 1877.

PRONTUARIO

DEI PREZZI DEI TRASPORTI MILITARI SUL MARE

COMPILATO

in base alla Convenzione 15 dicembre 1877.

Porti di		Prezzi da pagarsi per ogni									
		posto di 1ª classe		posto di 2ª classe		posto di 3ª classe		cavallo o carro		quintale di materiale o di bagaglio eccedente la competenza	
partenza	destinazione	compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco						compreso l'imbarco e lo sbarco			
Ancona	Bari	31	80	22	20	8	80	39	60	2	80
	Brindisi	42	05	29	70	11	15	48	00	3	20
	Tremiti	23	25	16	50	5	70	27	60	2	40
	Venezia	20	75	14	85	5	35	26	40	2	40
Amantea	Belvedere	6	45	4	60	2	25	14	40	1	60
	Diamante	9	30	6	85	2	35	14	80	1	60
	Gioia	12	65	9	10	3	50	18	80	2	00
	Messina	14	70	10	45	4	15	21	20	2	00
	Napoli	21	95	15	65	6	00	28	80	2	40
	Paola	2	85	2	20	1	00	12	00	1	60
	Pizzo	6	20	4	45	2	00	14	00	1	60
	Reggio	15	40	10	90	4	40	22	40	2	00
	S. Eufemia	3	95	2	95	0	90	12	40	1	60
	Tropea	7	90	5	60	2	75	16	00	1	60
Bari	Brindisi	10	80	7	85	2	60	18	40	2	00
	Tremiti	12	90	8	95	4	65	22	00	2	00
	Venezia	48	85	34	20	13	65	56	00	3	60
Belvedere	Diamante	3	85	3	20	0	30	10	40	1	60
	Messina	19	60	13	70	6	05	25	60	2	00
	Napoli	18	75	13	50	4	45	25	20	2	00
	Paola	3	20	2	45	1	65	12	40	1	60
	Pizzo	11	30	7	85	4	10	18	40	2	00
	Reggio	20	10	14	05	6	20	26	80	2	40
	S. Eufemia	10	10	7	05	2	95	16	80	1	60
Brindisi	Tremiti	24	90	17	60	7	00	30	40	2	40
	Venezia	60	90	42	90	16	65	64	40	3	60
Cagliari	Civitavecchia	32	15	22	45	9	40	43	60	3	20
	Genova	58	75	41	15	16	50	67	20	3	60
	Livorno	43	60	30	40	12	65	56	40	3	60
	Maddalena	27	60	19	40	7	90	34	80	2	80
	Muravera	7	90	5	60	2	00	16	00	1	60
	Napoli	33	55	23	35	10	25	45	60	3	20
	Orosei	16	30	11	55	4	75	24	40	2	00
	Palermo	27	50	19	00	8	70	39	20	2	80
	Portotorres	32	85	22	90	9	50	42	40	3	20
	S. Teresa	28	80	20	20	8	30	36	40	2	80
	Siniscola	18	40	12	75	5	55	27	20	2	40
	Terranova Pausania	22	70	15	80	6	90	30	80	2	40
	Tortoli	11	10	7	75	3	50	20	80	2	00

Porti di		Prezzi da pagarsi per ogni									
		posto di 1ª classe		posto di 2ª classe		posto di 3ª classe		cavallo o carro		quintale di materiale o di bagaglio eccedente la competenza	
partenza	destinazione	compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco						compreso l'imbarco e lo sbarco			
Capo d'Orlando	Cefalù	5	65	4	10	2	50	15	20	1	60
	Messina	12	20	8	80	2	95	18	00	1	60
	Milazzo	8	70	6	45	1	80	14	00	1	60
	Palermo	13	35	9	55	4	10	19	60	2	00
	Patti	6	45	4	95	0	65	11	00	1	60
	S. Stefano	3	95	2	95	1	55	13	20	1	60
Capraia	Gorgona	3	95	2	95	1	15	13	20	1	60
	Livorno	10	00	7	35	2	60	15	60	1	60
	Piumosa	13	20	9	80	3	35	18	00	1	60
	Portoferraio	8	30	6	20	2	05	13	60	1	60
	Porto S. Stefano	19	40	13	90	5	15	22	40	2	00
Catania	Genova	85	80	60	20	20	00	90	00	3	60
	Livorno	70	65	49	40	17	00	79	20	3	60
	Messina	9	55	6	90	2	55	17	20	1	60
	Napoli	38	45	26	95	9	55	41	20	2	80
	Palermo	31	70	22	60	8	20	33	60	2	40
	Reggio	16	80	12	30	3	35	18	40	2	00
	Siracusa	6	20	4	45	1	80	14	00	1	60
Cefalù	Messina	16	05	11	35	5	00	23	20	2	00
	Milazzo	13	00	9	30	3	95	19	20	2	00
	Palermo	4	95	3	60	1	50	14	40	1	60
	Patti	11	10	8	05	2	95	16	80	1	60
	S. Stefano	2	85	2	20	0	80	12	00	1	60
Civitavecchia	Genova	29	25	20	50	8	55	36	00	2	80
	Livorno	16	40	11	50	4	80	25	20	2	00
	Maddalena	16	10	11	05	5	10	26	80	2	40
	Orosei	22	45	15	60	6	75	32	40	2	40
	Portotorres	24	80	17	20	7	40	34	40	2	80
	Siniscola	20	85	14	55	6	20	29	60	2	40
	Terranova Pausania	14	40	9	95	4	65	26	00	2	00
	Tortoli	28	50	20	00	8	20	36	00	2	00

Porti di		Prezzi da pagarsi per ogni											
		posto di 1ª classe		posto di 2ª classe		posto di 3ª classe		cavallo o carro		quintale di materiale o di bagaglio eccedente la competenza	
partenza	destinazione	compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco						compreso l'imbarco e lo sbarco			
Diamante	Messina	22	40	15	95	6	15	26	00	2	00
	Napoli	15	90	11	25	4	30	24	80	2	00
	Paola	6	10	4	70	1	80	12	80	1	60
	Pizzo	14	15	10	10	4	25	18	80	2	00
	Reggio	22	90	16	25	6	30	27	20	2	40
	S. Eufemia	12	95	9	30	3	10	17	20	1	60
Favignana	Marsala	2	10	1	70	0	55	11	20	1	60
	Palermo	13	00	9	30	3	20	19	20	2	00
	Pantelleria	13	70	9	80	4	20	20	00	2	00
	Trapani	2	10	1	70	0	55	11	20	1	60
Genova	Livorno	10	35	7	25	3	00	20	80	2	00
	Maddalena	31	60	22	05	9	20	42	80	3	20
	Messina	77	00	54	00	19	00	82	80	3	60
	Napoli	47	20	32	95	12	00	58	80	3	60
	Orosei	52	90	37	25	14	55	58	40	3	60
	Palermo	75	95	53	30	18	00	81	20	3	60
	Portotorres	38	80	27	20	10	95	48	00	3	20
	Siniscola	51	05	36	05	13	95	55	60	3	60
	Terranova Pausania	44	70	31	45	12	40	52	00	3	60
	Tortoli	59	30	41	25	16	10	62	00	3	60
Gioia	Messina	3	60	2	70	1	05	12	80	1	60
	Napoli	31	90	22	60	8	50	37	20	2	80
	Paola	15	85	11	25	4	45	20	80	2	00
	Pizzo	7	80	5	85	1	60	14	80	1	60
	Reggio	4	70	3	45	1	40	14	00	1	60
	S. Eufemia	9	25	6	80	2	85	16	40	1	60
	Tropea	3	60	2	70	1	05	12	80	1	60
Gorgona	Livorno	7	20	5	45	1	30	12	40	1	60
	Pianosa	15	70	11	45	4	15	21	20	2	00
	Portoferraio	11	10	8	05	2	95	16	80	1	60
	Porto S. Stefano	23	25	16	50	6	45	27	60	2	40

Porti di		Prezzi da pagarsi per ogni									
		posto di 1ª classe		posto di 2ª classe		posto di 3ª classe		cavallo o carro		quintale di materiale o di bagaglio eccedente la competenza	
partenza	destinazione	compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco						compreso l'imbarco e lo sbarco			
Licata	Marsala	17	90	12	90	4	75	22	40	2	00
	Mazzara	16	50	12	00	4	30	20	60	2	00
	Palermo	32	75	23	50	8	35	32	80	2	40
	Palma	4	95	3	95	0	65	11	60	1	60
	Porto Empedocle	6	45	4	95	1	55	13	20	1	60
	Pozzallo	10	80	7	55	3	20	17	60	1	60
	Sciacca	12	10	9	05	2	95	16	80	1	60
	Scoglitti	5	80	4	20	1	30	13	60	1	60
	Siracusa	18	25	12	80	5	20	24	00	2	00
	Terranova di Sicilia	2	85	2	20	0	80	12	00	1	60
	Trapani	19	90	14	25	5	80	24	80	2	00
Lipari	Messina	6	75	4	45	2	45	16	40	1	60
	Salina	2	10	1	70	0	55	11	20	1	60
Livorno	Maddalena	27	10	18	90	8	00	36	80	2	80
	Messina	61	90	43	25	16	00	72	00	3	60
	Napoli	35	30	24	70	9	00	48	00	3	20
	Orosei	40	30	28	50	11	05	47	60	3	20
	Palermo	63	35	44	55	15	00	70	40	3	60
	Pianosa	20	40	14	60	5	50	23	60	2	00
	Portoferraio	12	55	9	05	3	60	17	60	1	60
	Portotorres	31	95	22	30	9	30	41	20	2	80
	Siniscola	37	00	26	00	10	45	44	80	3	20
	Terranova Pausania	31	45	21	95	9	15	41	20	2	80
	Tortoli	44	15	31	10	12	25	51	20	3	60
Maddalena	Muravera	22	70	16	15	6	75	28	80	2	40
	Orosei	15	00	11	00	3	95	20	40	2	00
	Portotorres	10	65	7	55	2	85	17	60	1	60
	S. Teresa	2	45	1	95	0	65	11	60	1	60
	Siniscola	12	80	9	55	3	20	17	60	1	60
	Terranova Pausania	7	20	5	45	1	80	14	00	1	60
	Tortoli	19	25	13	80	5	20	24	00	2	00

Porti di		Prezzi da pagarsi per ogni											
		posto di 1ª classe		posto di 2ª classe		posto di 3ª classe		cavallo o carro		quintale di materiale o di bagaglio eccedente la competenza	
partenza	destinazione	compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco						compreso l'imbarco e lo sbarco			
Marsala	Mazzara	2	85	2	20	0	80	12	00	1	60
	Palermo	16	50	11	85	4	10	20	40	2	00
	Palma	14	35	10	25	4	05	20	80	2	00
	Pantelleria	12	65	9	10	3	50	18	80	2	00
	Porto Empedocle	10	50	7	30	3	20	19	20	2	00
	Pozzallo	26	70	18	80	7	45	30	00	2	40
	Sciacca	7	50	5	35	2	25	15	60	1	60
	Scoglitti	22	40	15	95	5	80	26	00	2	00
	Siracusa	32	80	23	20	9	05	36	40	2	80
	Terranova di Sicilia	19	55	14	05	5	35	24	40	2	00
	Trapani	3	95	2	95	1	30	12	40	1	60
Mazzara	Palermo	18	90	13	60	4	75	22	40	2	00
	Palma	12	65	9	10	3	50	18	80	2	00
	Porto Empedocle	8	95	6	30	2	70	17	20	1	60
	Pozzallo	25	05	17	70	6	90	28	00	2	40
	Sciacca	5	80	4	20	1	65	13	60	1	60
	Scoglitti	20	75	14	80	5	20	24	00	2	00
	Siracusa	31	30	22	20	8	55	34	40	2	80
	Terranova di Sicilia	17	90	12	90	4	75	22	40	2	00
	Trapani	4	95	3	60	1	85	14	40	1	60
Messina	Milazzo	4	70	3	45	1	40	14	00	1	60
	Napoli	26	20	18	45	6	80	34	00	2	40
	Palermo	19	10	13	55	5	10	26	80	1	40
	Paola	16	80	11	85	4	80	23	20	2	00
	Pizzo	8	70	6	30	2	35	17	20	1	60
	Reggio	2	10	1	70	0	55	11	20	1	60
	Salina	9	30	6	55	2	85	17	60	1	60
	S. Eufemia	11	15	8	10	3	10	18	80	2	00
	S. Stefano	14	70	10	45	4	15	21	20	2	00
	Siracusa	16	20	11	45	4	55	21	20	2	00
	Tropea	6	00	4	35	1	85	15	60	1	60
Milazzo	Palermo	20	40	14	60	5	50	23	60	2	00
	Patti	3	20	2	45	0	90	12	40	1	60
	S. Stefano	11	45	8	30	3	10	17	20	1	60

Porti di		Prezzi da pagarsi per ogni									
		posto di 1ª classe		posto di 2ª classe		posto di 3ª classe		cavallo o carro		quintale di materiale o di bagaglio eccedente la competenza	
partenza	destinazione	compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco						compreso l'imbarco e lo sbarco			
Muravera	Orosei	9	80	6	85	3	35	18	40	2	00
	Portotorres	28	80	20	20	8	65	36	40	2	80
	S. Teresa	23	40	16	60	7	00	30	40	2	40
	Siniscola	12	20	8	45	4	15	21	20	2	00
	Terranova Pausania	17	40	12	25	5	45	24	80	2	00
	Tortoli	5	30	3	85	2	00	14	80	1	60
Napoli	Palermo	24	95	17	60	6	35	32	40	2	40
	Paola	19	60	14	05	5	10	26	80	2	40
	Pizzo	26	75	18	85	7	40	32	80	2	40
	S. Eufemia	24	75	17	50	6	45	31	20	2	40
	Siracusa	43	80	31	00	11	45	47	60	3	20
	Tropea	27	30	19	20	7	80	34	40	2	80
Orosei	Portotorres	22	05	15	70	6	15	28	00	2	40
	S. Teresa	16	40	11	95	4	40	22	00	2	00
	Siniscola	3	60	2	70	1	05	12	80	1	60
	Terranova Pausania	7	50	4	30	2	45	16	40	1	60
	Tortoli	6	30	4	70	1	65	13	60	1	60
Palermo	Palma	29	00	20	65	7	55	31	20	2	40
	Pantelleria	26	05	18	35	7	25	29	20	2	40
	Patti	18	70	13	45	4	55	21	20	2	00
	Porto Empedocle	25	85	18	20	6	95	29	60	2	40
	Pozzallo	39	85	28	25	10	45	40	40	2	80
	Sciacca	23	40	16	60	6	15	26	00	2	00
	Scoglitti	36	30	25	85	9	05	36	40	2	80
	Siracusa	44	75	31	85	11	50	46	80	3	20
	S. Stefano	10	75	7	80	2	45	16	40	1	60
	Terranova di Sicilia	33	60	24	05	8	65	34	80	2	80
	Trapani	10	70	7	60	3	15	18	00	1	60
	Ustica	6	80	4	85	1	60	14	80	1	60
Palma	Porto Empedocle	2	45	1	95	0	65	11	60	1	60
	Pozzallo	14	50	10	30	3	60	19	20	2	00
	Sciacca	8	15	6	10	2	10	15	20	1	60
	Scoglitti	9	65	7	10	1	75	15	20	1	60
	Siracusa	22	10	15	70	5	65	25	60	2	00
	Terranova di Sicilia	6	80	5	20	1	30	13	60	1	60
	Trapani	16	05	10	35	5	00	23	20	2	00

Porti di		Prezzi da pagarsi per ogni									
		posto di 1ª classe		posto di 2ª classe		posto di 3ª classe		cavallo o carro		quintale di materiale o di bagaglio eccedente la competenza	
partenza	destinazione	compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco						compreso l'imbarco e lo sbarco			
Pantelleria	Trapani	16	20	11	45	4	90	21	20	2	00
Patti	S. Stefano	9	30	6	85	2	00	14	80	1	60
Paola	Pizzo	8	65	6	10	2	75	16	00	1	60
	Reggio	17	80	12	55	5	15	24	40	2	00
	S. Eufemia	6	45	4	60	1	70	14	40	1	60
	Tropea	11	20	7	80	3	70	18	00	1	60
Pianosa	Portoferraio	4	95	3	60	1	50	14	40	1	60
	Porto S. Stefano	9	75	6	80	2	85	16	40	1	60
Piombino	Portoferraio	3	95	2	95	0	65	11	60	1	60
Pizzo	Reggio	9	55	6	85	2	60	18	40	2	00
	S. Eufemia	2	45	1	95	0	85	11	60	1	60
	Tropea	2	85	2	20	0	80	12	00	1	60
Porto Empedocle	Pozzallo	15	85	11	25	4	45	20	80	2	00
	Sciacca	4	30	3	20	1	30	13	60	1	60
	Scoglitti	11	10	8	05	2	60	16	80	1	60
	Siracusa	22	90	16	25	6	30	27	20	2	40
	Terranova di Sicilia	8	15	6	10	2	10	15	20	1	60
	Trapani	12	55	8	70	4	30	21	60	2	00
Portoferraio	Porto S. Stefano	12	65	9	10	3	50	18	80	2	00
Portotorres	S. Teresa	7	90	5	60	2	35	16	00	1	60
	Siniscola	20	25	14	50	5	55	25	20	2	00
	Terranova Pausania	15	05	10	70	4	30	21	60	2	00
	Tortoli	25	80	18	20	7	30	31	60	2	40
Pozzallo	Sciacca	21	05	15	05	5	70	24	40	2	00
	Scoglitti	6	20	4	45	1	40	14	00	1	60
	Siracusa	9	25	6	80	2	45	16	40	1	60
	Terranova di Sicilia	9	00	6	35	2	60	15	60	1	60
	Trapani	27	95	19	60	8	25	32	40	2	40

Porti di		Prezzi da pagarsi per ogni											
		posto di 1ª classe		posto di 2ª classe		posto di 3ª classe		cavallo o carro		Quintale di materiale o di bagaglio eccedente la competenza	
partenza	destinazione	compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco						compreso l'imbarco e lo sbarco			
Reggio	S. Eufemia	12	20	8	80	3	45	20	00	2	00
	Siracusa	22	90	16	40	5	50	22	40	2	00
	Tropea	7	10	5	05	2	20	10	80	1	60
S. Teresa	Siniscola	14	00	10	20	3	60	19	20	2	00
	Terranova Pausania	8	50	6	35	2	25	15	60	1	60
	Tortoli	20	60	14	70	5	65	25	60	2	00
S. Eufemia	Tropea	4	30	3	20	2	05	13	60	1	60
Sciacca	Scoglitti	16	50	12	00	3	95	20	40	2	00
	Siracusa	27	70	19	80	7	45	30	80	2	40
	Terranova di Sicilia	13	65	10	10	3	50	18	80	2	00
	Trapani	9	70	6	80	3	35	18	00	1	60
Scoglitti	Siracusa	14	00	10	00	3	55	20	40	2	00
	Terranova di Sicilia	3	95	2	95	0	65	11	60	1	60
	Trapani	23	90	16	90	6	65	28	40	2	40
Siniscola	Terranova Pausania	6	30	4	70	1	85	13	60	1	60
	Tortoli	9	50	6	80	2	65	16	40	1	60
Siracusa	Terranova di Sicilia	16	90	11	95	4	80	22	00	2	00
	Trapani	33	70	23	80	9	70	38	80	2	80
Terranova di Sicilia	Trapani	21	10	15	05	6	20	26	80	2	40
Terranova Pausania	Tortoli	12	45	8	80	3	85	20	00	2	00
Tremiti	Venezia	40	45	28	60	10	60	44	00	3	20

N. **162**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 109).—**Aggiunte e varianti all'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 1876 relativo al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio.** — 25 dicembre.

Col 1° gennaio 1878 si instituirà in Catanzaro una biblioteca militare di presidio la cui amministrazione sarà affidata al distretto militare locale.

Contemporaneamente alla biblioteca del comitato di sanità militare, che attualmente è retta colle norme stabilite dal regolamento sulla contabilità dei corpi, saranno invece dal 1° gennaio stesso applicate tutte le disposizioni contenute nel R. Decreto 30 gennaio 1876 e successiva Istruzione inserti nell'*Atto* N. 19 del *Giornale Militare* 1876 (parte 1ª).

In conseguenza di ciò nell'elenco che fa seguito all'*Atto* stesso dovranno aggiungersi le ora menzionate due biblioteche che assumeranno i N^i^ d'ordine, 33 la prima e 34 la seconda.

In detto elenco dovrà inoltre farsi la seguente modificazione:

N° d'ordine	Sede della biblioteca	Distretto o corpo che l'amministra
N° 14	Gaeta	Distretto Militare

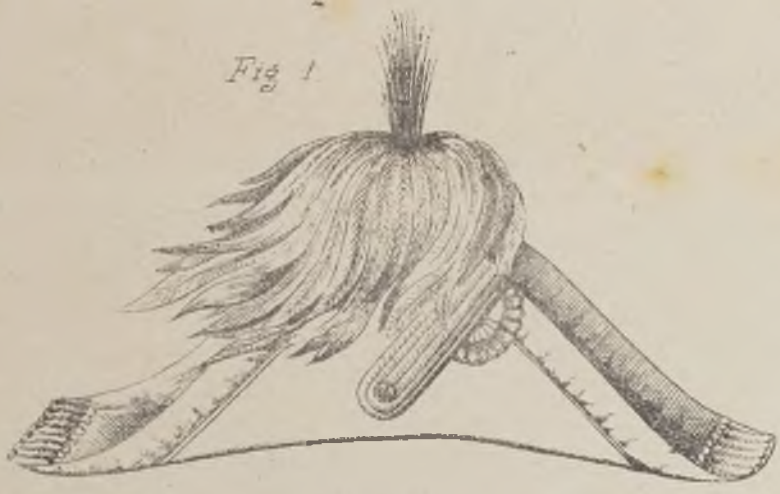
Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **163**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 32). — **Soppressione della stazione di Petrizia.** — 26 dicembre.

A modificazione dell'*Atto* N. 64 del 25 maggio 1877, la stazione dei carabinieri reali di Petrizia (legione di Bari, circondario di Catanzaro) è soppressa.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

Fig. 1



Cappello

Fig. 2.



Fregio per il Berretto

Fig 3.



Bavero per l'Avvocato Generale Militare e Sostituti Avvocati Generali Militari

Fig 4



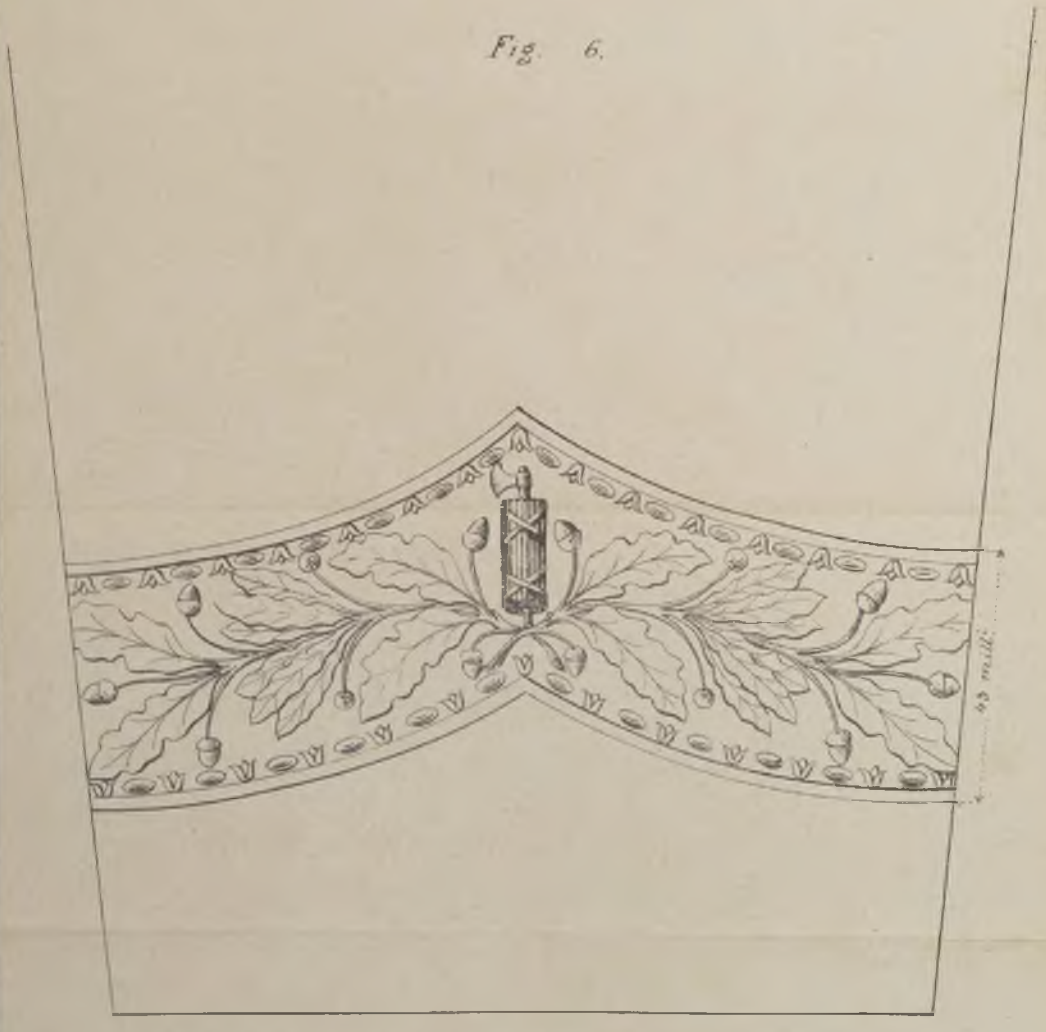
Bavero per tutti gli altri Funzionari della Giustizia Militare

Fig. 5.



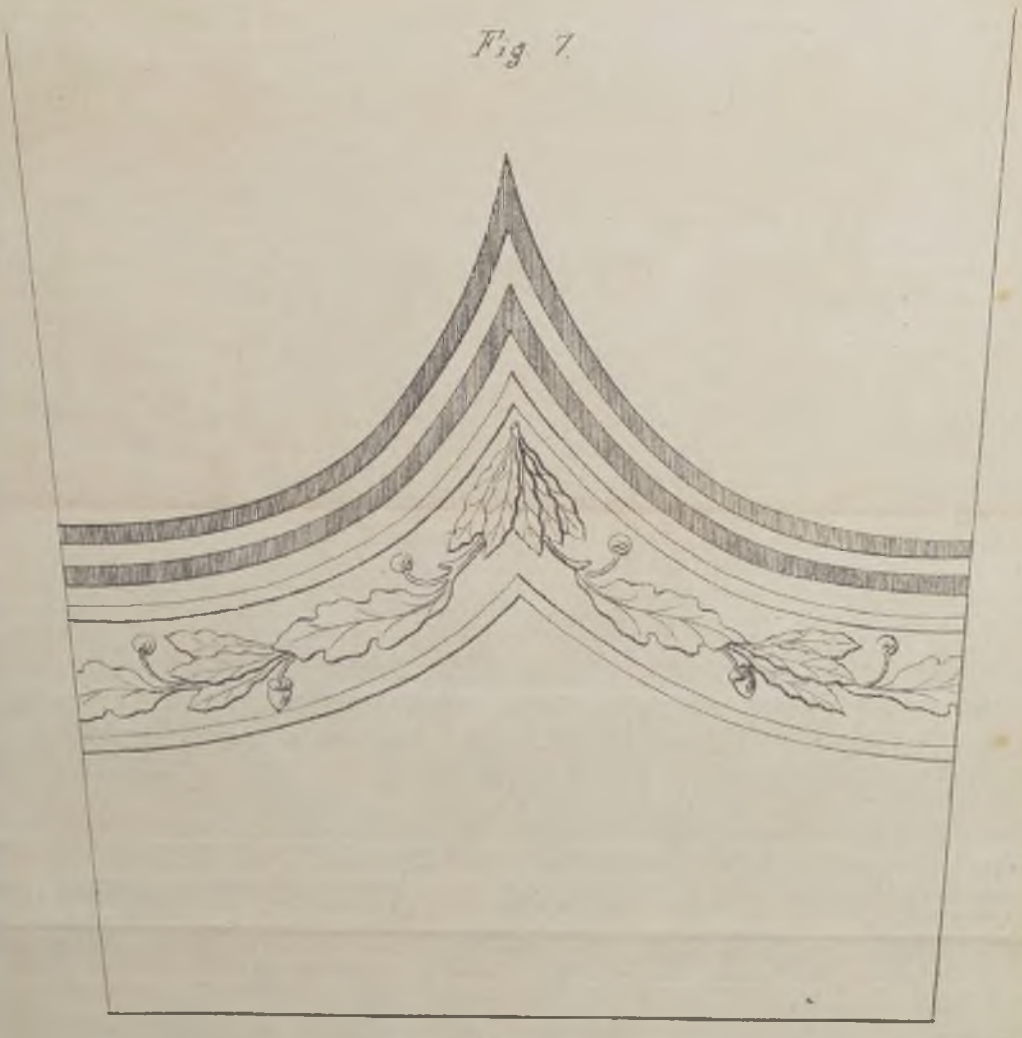
Manopola per l'Avvocato Generale Militare

Fig. 6.



Manopola per i Sostituiti Avvocati Generali Militari.

Fig 7.



Manopola per i Funzionarii del Pubblico Ministero
e di Segreteria assimilati a grado di Uff^le Sup^re

Fig. 8.



Bottoni per Giubba

Fig. 9.



Bottoni per Berretto e per Manopole

Fig. 10



Fregio per le finte tasche della Giubba dell'Avvoc^to Gen^le Mil^re
e dei Sostituti Avvoc^i Gen^li Mil^ri



Fig. 11

Forte tasche della Giubba del personale della Giustizia Militare assimilato a grado di Ufficiale Superiore ed inferiore



Fig. 12

Nodo per i funzionari assimilati a grado di Ufficiale Superiore

(spessore del cordone 8 mill.)

Fig. 13.



Nodo per i Funzionari assimilati a grado di Ufficiale inferiore

Fig. 14



Controspallina dell'Avvocato Generale Militare e dei Sostituti Avv.ti Gen.li Militari

Fig. 15.



Controspallina dei Funzionari assimilati a grado di Uff.li Sup.ri ed inf.ri

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1877

PARTE PRIMA

A

AGGIUNTA. — All'appendice all'Istruzione sulle armi e sul tiro dei Carabinieri Reali . . . . . *Pag.* 103
Idem — Alla nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da da guerra presso i corpi dell'Esercito. . . . . » 444
Idem — Alla nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'Esercito . . . . . » 503
Idem — All'*Atto* 235 dell'anno 1873 relativo agli ufficiali di complemento e di milizia mobile . . . . . » 136
AGGIUNTE. — Alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria e cavalleria . . . . . » 100
Idem — All'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 1876 relativo al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio . . . . . » 530
Idem — Al modello degli inventari pel materiale d'artiglieria e genio » 277
Idem — Al modello degli inventari pel materiale d'artiglieria e genio » 349
Idem — Al modello degli inventari pel materiale d'artiglieria e genio » 413
Idem — Al modello degli inventari pel materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 56
Idem — Al modello degli inventari pel materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 104
Idem — Al modello degli inventari pel materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 281

ALLIEVI MANISCALCHI DI CAVALLERIA.— Loro armamento e variante al caricamento delle fucine di cavalleria. . . . . *Pag.* 256

AMMINISTRAZIONE CENTRALE, — R. Decreto che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale del Ministero della guerra. » 5

Idem — Riparto del personale fra i diversi rami di servizio, istituzione di una nuova divisione per i servizi di casermaggio e dei trasporti ; soppressione della 2ª divisione fanteria e creazione di una nuova divisione dei personali amministrativi contabili » 59

AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA. — Legge N. 3751 (Serie 2ª) che modifica la legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito e sui servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra » 154

AMMISSIONE ALLE SCUOLE MILITARI. — Circa l'ammissione dei sottufficiali al corso speciale ed a quello di contabilità . . » 51

ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE. — Soppressione dell'involgi-pastrano nella bardatura da sella modello 1875 per la cavalleria » 65

ARMI, BUFFETTERIE E MUNIZIONI. — Legge che autorizza sulla parte straordinaria del bilancio, la spesa di L. 15,132.000 per la fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, relativi accessori, munizioni, oggetti di buffetteria e trasporto dei medesimi » 137

ARMI E BUFFETTERIE. — Adozione di un nuovo tipo di cinturino e di giberne . . . . . » 335

Idem — Aggiunte e varianti alla base d'armamento delle truppe di artiglieria e del genio . . . . . » 444

Idem — Armamento dei sergenti di compagnia, soldati trombettieri, caporali e soldati zappatori nelle truppe di fanteria. . » 495

Idem — Armamento delle truppe di fanteria . . . . » 495

Idem — Base d'armamento delle truppe d'artiglieria. . . » 497

Idem — Base d'armamento delle truppe del genio . . . » 501

Idem — Otturazione del foro d'assaggio esistente nella cassa da fucili e moschetti di fanteria mod. 1870 . . . . . » 477

Idem — Sciabola a sega per alcuni uomini di truppa delle compagnie di sanità . . . . . » 430

Idem — Variante all'*Atto* N. 47 del 1876 circa le modificazioni alle giberne e bandoliere per giberne da cavalleria. . . » 30

ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti alla base d'armamento della truppa d'artiglieria . . . . . » 444

Idem — Circa la base d'armamento della truppa di artiglieria » 497 e 501

ARTIGLIERIA DA FORTEZZA. — Formazione della 13ª compagnia nei reggimenti d'artiglieria da fortezza e della 2ª compagnia ferrovieri nel 1° reggimento genio . . . . . » 447

ARTIGLIERIA DA FORTEZZA. — Formazione delle compagnie 14ª e 15ª nei reggimenti d'artiglieria da fortezza . . . . . *Pag.* 490
ASSEGNI AL PERSONALE DEI COMANDI SUPERIORI DEI DISTRETTI. — Conteggio dei medesimi . . . . . » 220
ASSISTENTI LOCALI. — È sospesa l'accettazione di nuove domande a tale impiego . . . . . » 348
ASTE PUBBLICHE. — Formalità da adempiersi pel versamento nelle tesorierie provinciali dei depositi dei concorrenti alle aste . » 432
ATTENDENTI. — Compilazione e trasmissione dei ruolini nominativi degli attendenti degli ufficiali del genio . . . . . » 435
Idem — Varianti all'Istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8 al regolamento di disciplina) . . . . . » 338
ATTREZZI DA ZAPPATORI. — } Circa l'acquisto dei medesimi da farsi
ATTREZZI PEL CARREGGIO. — } dai corpi e distretti militari . . } » 261
AVANZAMENTO — Abrogazione dell'*Atto* N. 45 del 1875 relativo all'esperimento della scherma pei tenenti e capitani d'artiglieria » 107
Idem — Esami d'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali provenienti dalla scuola di guerra . . . . . » 54
Idem — Il servizio prestato dal fratello surrogante riammesso sotto le armi gli è computabile per l'avanzamento . . . . » 335
Idem — Limitazione del numero delle volte che gli ufficiali possono essere ammessi all'esame d'idoneità all'avanzamento a grado superiore . . . . . » 447
Idem — Programmi d'esame per l'avanzamento da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato militare . . . . . » 35
Idem — Soppressione dell'esperimento sulla scherma di sciabola prescritto dall'*Atto* 45 del 1875 pei tenenti d'artiglieria e del genio proposti per l'avanzamento. . . . . » 2

B

BADILE MODELLO 1876. — Adozione di un badile mod. 1876 da zappatori di fanteria. . . . . *Pag.* 441
BANDOLIERE PER GIBERNE DI CAVALLERIA. — Modificazioni alle medesime . . . . . » 30
BARDATURE DA SELLA. — Soppressione dagli involgi-pastrano . » 65
BARDATURA DELLE BATTERIE. — Composizione in bardatura delle batterie da cent. 9 ARC (rot.) sul piede di pace . . » 254

BARLETTA. — Formazione del distretto militare . . . . . *Pag.* 505
BASE D'ARMAMENTO DELLE TRUPPE D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Aggiunte e varianti alla medesima . . . . . » 444
Idem — Circa la base d'armamento delle truppe d'artiglieria e del genio . . . . . » 497 e 501
BATTERIE D'ISTRUZIONE. — Composizione in materiale e bardatura delle medesime . . . . . » 478
BERRETTI PER TRUPPA D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Fregi di panno pei medesimi . . . . . » 97
BIBLIOTECHE MILITARI DI PRESIDIO. — Aggiunte e varianti all'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 1876 relativo al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio. . . » 530
BILANCINO PER CARREGGIO DA CAMPAGNA. — Adozione del bilancino da campagna da cent. 7 per carrette da battaglione . » 442
BRIGATE DI CAVALLERIA. — Composizione delle medesime . . » 224
Idem — Composizione, comando e sede delle medesimo . . » 437
Idem — Formazione della 9ª brigata . . . . . » 224
BRIGATE DI FANTERIA. — Composizione, comando e sede delle medesime . . . . . » 437

C

CANALE DI SARNO. — Modificazioni nel quadro organico del personale dell'Orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del Canale di Sarno . . . . . *Pag.* 482
CAPORALI TROMBETTIERI. — CAPORALI ZAPPATORI. — Promozione dei medesimi . . » 33
CARABINIERI REALI. — Aggiunta all'appendice all'Istruzione sull'armi e sul tiro . . . . . » 103
Idem — Istruzione sulla divisa della truppa dell'arma . . . » 351
Idem — Modificazione allo scompartimento territoriale della Legione di Cagliari . . . . . « 140
Idem — R. Decreto che stabilisce la giurisdizione territoriale delle 11 legioni territoriali dei reali carabinieri . . . . . » 173
Idem — Riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni . . . . . » 225
Idem — Sezioni carabinieri reali pei quartieri generali e per le intendenze . . . . . » 329

CARABINIERI REALI. — Soppressione della stazione di Petrizia *Pag.* 530
Idem — Trasferimento della stazione di Padova-ponente ad Abano » 3
Idem — Trasferimento delle stazioni di Palermo, Fasolaro, Casellina e Torri ad Annicco e Scandricci . . . . . » 68
Idem — Trasferimento delle stazioni di Scafa a S. Salvo (Bari) » 35
Idem — Trasferimento della stazione di Tremiti dal circondario di Bari a quella di S. Severo . . . . . » 261
CARTE DELL'ISTITUTO TOPOGRAFICO. — Smercio delle medesime » 100
CARRETTE DA BATTAGLIONE. — Adozione del bilancino per carreggio da campagna da cent. 7. . . . . » 442
Idem — Varianti al modo di contabilizzarle . . . . . » 141
CARRO DA TRASPORTO MODELLO 1876. — Adozione del medesimo » 442
CAVALLI DI AGEVOLEZZA. — Concessione di cavalli agevolezza . » 434
CINTURINI. — Adozione di un nuovo tipo di cinturino e di giberna. » 335
CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — Formazione dei distretti militari di Barletta, Ivrea, Lecco, Orvieto, Pinerolo, Savona, Spoleto, Varese e Voghera. — Rettificazioni di territorio per taluni distretti . . . . . » 505
Idem — Legge N. 3750 (Serie 2ª) che modifica la legge 30 settembre 1873 per la circoscrizione militare del regno . . . » 143
Idem — Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dalla legge sulla circoscrizione militare territoriale in data 22 marzo 1877 e dai R. Decreti del 17 e 20 maggio 1877. . . » 198
Idem — R. Decreto che determina le tabelle provvisorie di circoscrizione pel servizio dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare, dei comandi superiori dei distretti militari, dei distretti militari, delle direzioni di sanità militare e del commissariato militare e pei servizi di artiglieria e del genio . . . . . » 157
Idem — R. Decreto che stabilisce la giurisdizione territoriale delle undici legioni territoriali dei reali carabinieri . . . » 173
COMANDI SUPERIORI DEI DISTRETTI. — Assegnazione di ordinanze d'ufficio. . . . . » 408
Idem — Conteggio degli assegni del personale addettovi . . » 220
Idem — Norme provvisorie di servizio dei medesimi . . . » 221
COMMISSARIATO MILITARE. — Istruzione sulle ispezioni ai servizi del commissariato militare. . . . . » 456
Idem — Programmi d'esame per l'ammissione nel corpo di commissariato militare . . . . . » 472

COMMISSARIATO MILITARE. — Programmi d'esame per l'avanzamento da tenente a capitano e da capitano a maggiore . . . . *Pag.* 35

COMPAGNIE ALPINE. — Assegnazione alle medesime di uomini di truppa di sanità . . . . . » 408

COMPAGNIE DI SANITÀ. — Istruzione agli inscritti assegnati alle medesime . . . . . » 453

Idem — Militari che vanno in congedo illimitato . . . . . » 493

Idem — Sciabola a sega da somministrarsi ad alcuni individui di truppa . . . . . » 430

COMPAGNIE FERROVIERI. — Formazione della 2ª compagnia ferrovieri del 1° reggimento genio . . . . . » 447

COMPAGNIE PERMANENTI DEI DISTRETTI. — Modificazione al sistema di reclutamento . . . . . » 449

COMPAGNIE PRESIDIARIE. — Modificazione al sistema di reclutamento delle compagnie presidiarie di alcuni distretti . . . . » 454

CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SUL MARE. — Circa la convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata . » 509

COPERTINE BIANCHE DA CAPPELLI ALPINI. — ID. CHEPI'. — ID. COLBACCHI. — } Fregi e numeri per le medesime. » 97 e 163

CORRISPONDENZE POSTALI. — Aggiunte e modificazioni all'elenco delle autorità ed uffici ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con R. Decreto 5 novembre 1876 . . . . . » 433

D

DEBITI DEI PENSIONATI MILITARI. — Liquidazione dei medesimi . *Pag.* 137

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. — Cavalli di agevolezza » 434

Idem — Istruzione sulle ispezioni ai servizi di commissariato militare . . . . . » 456

DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. — Istruzione militare degli inscritti assegnati alle compagnie di sanità . . . . » 453

Idem — Militari che contraggono matrimonio col solo vincolo religioso . . . . . » 102

Idem — Programmi d'esame per l'ammissione nel corpo di commissariato militare . . . . . » 472

DISPOSIZIONI VARIE. — Compilazione e trasmissione dei ruolini degli attendenti degli ufficiali del genio . . . . . *Pag.* 435
Idem — Legge sui conflitti di giurisdizione in materia amministrativa . . . . . » 137
Idem — Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria. . . . . » 487
Idem — Regolamento per l'esecuzione delle leggi N. 2086 e 2786 (serie 2ª) per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi . . . . . » 484
Idem — Smercio di carte dell'Istituto topografico-militare . . » 100
DISTRETTI MILITARI. — Formazione dei distretti militari di Gaeta e di Lodi . . . . . » 410
Idem — Formazione dei distretti militari di Barletta, Ivrea, Lecco, Orvieto, Pinerolo, Savona, Spoleto, Varese e Voghera. — Rettificazioni di territorio per taluni distretti. . . . » 505
Idem — Modificazione al sistema di reclutamento delle compagnie permanenti . . . . . » 449
Idem — Modificazione al sistema di reclutamento delle compagnie presidiarie di alcuni distretti . . . . . » 454
DIVISA. — Istruzione sulla divisa della truppa dell'arma dei carabinieri Reali . . . . . » 351
DIVISA E VESTIARIO. — Copertura di tela bianca da chepi, colbacchi e cappelli alpini . . . . . » 263
Idem — Distintivo pei puntatori scelti nei reggimenti d'artiglieria » 69
Idem — Divisa dei colonnelli comandanti superiori dei distretti militari e degli ufficiali superiori addetti . . . . . » 272
Idem — Divisa pel personale della giustizia militare . . . » 341
Idem — Dotazione di pacchetti da medicazione pei corpi di truppa » 265
Idem — Fregi e numeri per coperture bianche da chepi, colbacchi e capelli alpini, e fregi di panno per berretti della truppa d'artiglieria e genio . . . . . » 97
Idem — Giubba di panno per la truppa di tutte le armi dell'esercito » 69
Idem — Giubba di tela per la truppa . . . . . » 92
Idem — Istruzione sulla divisa della truppa dell'arma dei carabinieri Reali . . . . . » 351
Idem — Mantellina degli ufficiali contabili . . . . . » 2
Idem — Modificazione alla divisa degli ufficiali generali . . » 251
Idem — Mutande da nuoto . . . . . » 106
Idem — Tasca a pane con correggia per sottufficiali d'artiglieria da fortezza e delle compagnie da costa ed operai d'artiglieria. » 487

E

EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del bilancino per carreggio da campagna da cent. 7 per le carrette da battaglione . . . *Pag.* 442
Idem — Adozione del carro da trasporto mod. 1876 . . . » 442
Idem — Badile mod. 1876 da zappatori di fanteria . . . . » 441
Idem — Ferratura presso i corpi di cavalleria . . . . » 254
Idem — Ferriera da maniscalco mod. 1877 . . . . . » 254
Idem — Funicella da zappatori e da carreggio . . . . » 446
Idem — Modificazioni al sacco da biada (mod. 1875) . . . » 67
Idem — Tela di cotone colorata (basino) da impiegarsi nalla costruzione di sacchetti per cartuccie . . . . . » 54
Idem — Varianti al modo di contabilizzare le carrette da battaglione . . . . . » 141
ESAME D'IDONEITA' ALL'AVANZAMENTO. — Limitazione del numero delle volte che gli ufficiali possono presentarsi all'esame . » 447
ESERCITO DI 2ª LINEA. — Ordinamento del medesimo . . . » 283
ESAMI D'IDONEITÀ per l'avanzamento degli ufficiali provenienti dalla scuola di guerra . . . . . » 54
ESPERIMENTO DI SCHERMA. — Soppressione dell'esperimento di scherma per i tenenti e capitani d'artiglieria proposti per l'avanzamento » 107
ESPERIMENTO SULLA SCHERMA DI SCIABOLA. — Soppressione di detto esperimento pei tenenti d'artiglieria e genio proposti per l'avanzamento . . . . . » 2

F

FERRATURA DEI CAVALLI. — Circa la ferratura presso i corpi di cavalleria . . . . . *Pag.* 254
FERRIERA DA MANISCALCO. — Circa la ferriera da maniscalco modello 1877 . . . . . » 254
FERROVIE. — Apertura della stazione di *Carimate* sulla linea *Milano-Como-Chiasso* (rete alta Italia) . . . . . » 479
Idem — Apertura della stazione di *Giuncano* nel tratto *Terni-Galleria dei Balduini* della linea *Orte-Fuligno* . . . » 441
Idem — Apertura della stazione di *Varano* nella linea *Ancona-Pescara* della rete delle meridionali . . . . . » 2

FERROVIE. — Apertura del tratto *Grassano-Calciano* della linea *Torremare-Potenza* (rete calabra) . . . . . *Pag.* 427
Idem — Apertura del tronco *Badia-Legnago* della linea in costruzione *Rovigo-Verona* (rete alta Italia) . . . . . » 33
Idem Apertura — del tronco *Carnia-Resciutta* della linea che da *Udine* tende a *Pontebba* . . . . . » 258
Idem — Apertura del tronco *Balvano-Bella Muro-Baragiano* della linea che da *Eboli* tende a *Potenza* (rete calabra) . . » 491
Idem — Apertura del tronco *Dossobuono-Legnago* a compimento della linea *Verona-Rovigo* (rete alta Italia) . . . » 415
Idem — Apertura del tronco *Frassia-Cosenza* della linea *Buffaloria di Cassano-Cosenza* (rete calabra) . . . . . » 428
Idem — Apertura del tronco *Romagnano-Balvano* della linea che da *Eboli* tende a *Potenza* (rete calabra) . . . . . » 267
Idem — Apertura del tronco *Spezzano-Castrovillari-Maiolungo* della linea che da *Buffaloria di Cassano* tende a *Cosenza* (rete calabra) . . . . . » 259
Idem — Cambio di denominazione della stazione di *Ribis-Rizzolo* appartenente alla linea *Udine-Pontebba* . . . . . » 68
Idem — Liquidazione delle somme pagate in più od in meno nei trasporti sulla ferrovia e sui laghi . . . . . » 266
Idem — Schiarimenti sul trasporto in ferrovia dei cavalli degli ufficiali . . . . . » 266
Idem — Scontrino ferroviario per la truppa . . . . . » 504
FORTIFICAZIONI A DIFESA DI ROMA. — R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni a difesa di Roma» 431
FREGI PER COPERTURE — Fregi e numeri per coperture bianche da chepì, colbacchi e cappelli alpini, e fregi di panno per berretti della truppa d'artiglieria e genio . . . . . » 97
FUCINE DI CAVALLERIA. — Variante al caricamento delle medesime e armamento dell'allievo maniscalco di cavalleria . . » 256
FUNICELLE DA ZAPPATORI E DA CARREGGIO. — Distribuzione delle medesime . . . . . » 445
FUOCHISTI — Competenze spettanti ai macchinisti e fuochisti di spettanza del ramo guerra . . . . . » 260

G

GENIO. — Aggiunte e varianti alla base d'armamento per la truppa del genio . . . . . *Pag.* 444
Idem — Circa la base d'armamento della truppa del genio . » 497 e 501
GIBERNE. — Adozione di un nuovo tipo di cinturino o di giberne » 335
GIBERNE DI CAVALLERIA. — Modificazioni alle medesime . . » 30
GIUBBA DI PANNO. — Giubba di panno per la truppa di tutte le armi dell'esercito . . . . . » 69
GIUBBA DI TELA. — Giubba di tela per la truppa . . . » 92
GIURISDIZIONE TERRITORIALE. — R. Decreto che stabilisce la giurisdizione territoriale delle 11 legioni dei carabinieri Reali. . » 173
GIUSTIZIA MILITARE. — Divisa del personale della giustizia militare » 341
Idem — R. Decreto che designa i capiluoghi di divisione militare in cui devono sedere i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali . . . . . » 171
GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare del personale della giustizia militare. . . . . » 339

I

IMMOBILI AD USO MILITARE — Sulle locazioni dei medesimi *Pag.* 331
INDENNITÀ D'ALLOGGIO E MOBILIO } R. Decreto che stabilisce le in-
INDENNITÀ PER SPESE D'UFFICIO } dennità per le spese di ufficio, d'alloggio e mobilio pei comandanti di corpo di armata, pei comandanti di divisione militare, pei comandi superiori di distretti e per le direzioni di commissariato militare . . » 193
Idem — R. Decreto che stabilisce le indennità per le spese di ufficio per il tribunale supremo di guerra e marina e pei tribunali militari territoriali . . . . . » 196
INVOLGI-PASTRANO — Soppressione degli involgi-pastrano nella bardatura da sella di cavalleria . . . . . » 65
ISPEZIONI. — Istruzione sulle ispezioni ai servizi di commissariato militare. . . . . » 456
ISTITUTO TOPOGRAFICO MILITARE. — Smercio di carta . . » 100
ISTITUTI MILITARI. — R. Decreto che modifica il regolamento d'ammissione . . . . . » 29

ISTRUZIONE PER LA CONCESSIONE DEGLI ATTENDENTI. — Varianti, (allegato N. 8 al regolamento di disciplina militare). . *Pag.* 338
ISTRUZIONE PER LE MATRICOLE — Pubblicazione di una nuova edizione » 262
ISTRUZIONE PER LA MOBILITAZIONE. — Pubblicazione di una nuova edizione . . . . . » 507
ISTRUZIONE PER LA REQUISIZIONE QUADRUPEDI. — Pubblicazione della medesima . . . . . » 345
ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO. — Aggiunta alla medesima » 100
Idem — Aggiunta all'appendice all'istruzione sulle armi sul tiro dei carabinieri reali . . . . . » 103
ISTRUZIONE. — Sulle ispezioni ai servizi del commissariato militare » 456
ISTRUZIONE SUL SERVIZIO DELLE MUNIZIONI DA GUERRA. — Aggiunta alla medesima (Nota C). . . . . » 444
Idem — Aggiunte alla medesima (Nota C) . . . . . » 503
IVREA. — Formazione del distretto militare . . . . . » 505

L

LECCO. — Formazione del distretto militare . . . . . *Pag.* 505
LEGGE SUI CONFLITTI DI GIURISDIZIONE. — Legge sui conflitti di giurisdizione in materia penale . . . . . » 137
LEGGE SULLA CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — Legge N. 3750 (serie 2ª) che modifica la legge 30 settembre 1873 per la circoscrizione militare territoriale . . . . . » 143
LEGGE SUL RECLUTAMENTO. — Legge colla quale è aggiunto un paragrafo all'art. 96 . . . . . » 140
LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Legge N. 3751 (serie 2ª) che modifica l'art. 57 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 154
LEGGI DI BILANCIO. — Legge che autorizza sulla parte straordinaria del bilancio, la spesa di L. 15,132,000 per la fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, relativi accessori, munizioni, oggetti di buffetteria e trasporto dei medesimi . . . . . » 139
Idem — Legge che modifica il ripartimento per annate della spesa straordinaria autorizzata colla legge 29 giugno 1875 N. 2574 (serie 2ª), per acquisto e trasporto di materiali per batterie da campagna di grosso calibro, ed il ripartimento della spesa straordinaria autorizzata con legge di pari data N. 2577, per armamento delle fortificazioni . . . . . » 407

LEVA DEL 1857. — Legge che autorizza la leva militare sui giovani nati nel 1857 . . . . . *Pag.* 275
LOCAZIONI D'IMMOBILI. — Sulle locazioni d'immobili ad uso militare» 331

M

MACCHINISTI. — Competenze spettanti ai macchinisti e fuochisti di spettanza del ramo guerra . . . . . *Pag.* 260
MANTELLINE. Finimenti alle mantelline degli ufficiali contabili » 2
MATERIALE D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari . . . . . » 277
Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari» 349
Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari » 413
MATERIALE D'ARTIGLIERIA. — Sostituzione delle batteria da cent. 9 ARC (retrocarica) a quelle da cent. 12 BR; distribuzione di materiale da cent. 9 ARC (retrocarica) alle 10ª batterie dei reggimenti d'artiglieria da campagna, invece del materiale da centim. 7 BR . . . . . » 101
MATERIALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI. — Aggiunta e varianti all'estratto del modello per gli inventari . . . . . » 56
Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari » 104
Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari » 281
MATRICOLA. — Nuova edizione dell'istruzione per le matricole dell'esercito . . . . . » 262
MATRIMONI DEI MILITARI. — Errata corrige all'allegato N. 9 delle leggi e regolamenti dei matrimoni dei militari . . » 272
MATRIMONI DEI SOTTUFFICIALI. — R. Decreto in forza dei quali i premi delle rafferme compiute possono vincolarsi per costituire la rendita richiesta pei matrimonii dei sottufficiali » 347
MATRIMONIO RELIGIOSO. — Militari che contraggono matrimonio col solo vincolo religioso . . . . . » 102
MEDICINALI. — Variazioni di prezzo dei medesimi . . . » 107
Idem — Variazioni di prezzo dei medesimi . . . . » 439
MILIZIA MOBILE. — Ordinamento dell'esercito di 2ª linea . . » 283
MINISTERO DELLA GUERRA. — R. Decreto che stabilisce un nuovo ruolo organico . . . . . » 5
Idem — Riparto del personale fra i diversi rami di servizio, istituzione di una nuova divisione pei servizi di casermaggio e trasporti; soppressione della 2ª divisione fanteria e creazione di una nuova divisione dei personali amministrativi e contabili » 59

MOBILITAZIONE. — Pubblicazione di una nuova Istruzione per la mobilitazione . . . . . *Pag.* 507
Idem — Sezioni carabinieri Reali pei quartieri generali e per le intendenze . . . . . » 329
Idem — Sezioni di sanità. — Ospedali da campo. — Sezioni panattieri. — Sezioni sussistenze . . . . . » 318
MUNIZIONI DA GUERRA. — Aggiunte e varianti alla nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'esercito . . . . . » 444
Idem — Aggiunte e varianti alla Nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'esercito . » 503
MUTANDE DA NUOTO. — Provvista e conservazione delle medesime » 106

N

NUMERI PER COPERTURE BIANCHE. — Fregi numeri per coperture bianche da chepì, colbacchi e cappelli alpini, e fregi di panno per berretti della truppa di artiglieria e genio. . . *Pag.* 97

O

OGGETTI DI CORREDO IN TELA. — Divieto ai corpi di acquistarne direttamente . . . . . *Pag.* 253
OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. — R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni a difesa di Roma . . . . . » 434
Idem — R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine al magazzino da polveri — Caporacca — nella piazza di Spezia . . . . . » 481
Idem — R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine alla batteria Cappuccini a Spezia . . . . . » 489
ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Circa l'ordinamento dell'esercito di 2ª linea (milizia mobile) . . . . . » 283
Idem — Composizione, comando e sede delle brigate di fanteria e di cavalleria . . . . . » 437

ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Composizione in materiale e bardature delle batterie d'istruzione. . . . . *Pag.* 478

Idem — Formazione della 9ª brigata di cavalleria e composizione delle brigate . . . . . » 224

Idem — Legge N. 3751 (serie 2ª) che modifica l'articolo 57 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito e sui servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . » 154

Idem — Ordinanza ai vari comandi, servizi ed uffici ecc. . » 276

Idem — Ordinanza d'ufficio ai comandi superiori dei distretti militari . . . . . » 408

Idem — Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dalla legge sulla circoscrizione militare territoriale in data 22 marzo 1877 e dai R. Decreti del 17 e 20 maggio 1877 . . » 198

Idem — R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N.i 5, 20, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 44, 45 e 46 annesse al R. Decreto 30 settembre 1873 e N.i 21, 24, 39, 52 e 56 annesse al R. Decreto 26 dicembre 1875 . . . . . » 8

Idem — R. Decreto che modifica le norme per la cessazione dal servizio degli ufficiali di milizia mobile . . . . . » 435

Idem — Sostituzione delle batterie da cent. 9 ARC (ret.) a quella da cent. 12 BR; distribuzioni di materiale da cent. 9 ARC (ret.) alle 10ª batterie dei reggimenti di artiglieria da campagna, invece del materiale da cent. 7 BR. . . . . » 101

Idem — Varianti alla composizione in bardatura delle batterie da cent. 9 ARC (ret.) sul piede di pace . . . . . » 254

ORDINANZE. — Assegnazione d'ordinanze d'ufficio ai comandi superiori dei distretti . . . . . » 408

ORFANOTROFIO MILITARE DI NAPOLI. — Modificazioni al quadro organico del personale dell'orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del Canale di Sarno . . . . . » 482

ORGANICI DEL MINISTERO. — R. Decreto che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale del Ministero della guerra . » 5

ORVIETO. — Formazione del distretto militare. . . . . » 505

P

PACCHETTI DA MEDICAZIONE. — Dotazione dei medesimi pei corpi di truppa . . . . . *Pag.* 265

PAGAMENTI. — Circa i pagamenti da farsi dai distretti per conto del corpo reali equipaggi . . . . . *Pag.* 30
PENSIONATI MILITARI. — Liquidazione dei debiti dei medesimi » 154
PERSONALE DEI COMANDI SUPERIORI DEI DISTRETTI. — Conteggio degli assegni dovuti al medesimo . . . . . » 220
PERSONALI AMMINISTRATIVI CONTABILI. — Creazione di una nuova divisione al Ministero . . . . . » 59
PINEROLO. — Formazione del distretto militare . . . . . » 505
PROGRAMMI D'ESAME. — Avanzamento da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato militare » 35
Idem — Circa i programmi d'esame per l'ammissione nel corpo di commissariato militare . . . . . » 472
PROMOZIONI. — Circa le promozioni a caporali trombettieri ed a caporali zappatori . . . . . » 33
PROVVEDIMENTI ESECUTIVI. — Per l'attuazione del disposto dalla legge sulla circoscrizione militare territoriale in data 22 marzo 1877, e dai R. Decreti del 17 e 20 maggio 1877 . . . . . » 198
PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Aggiunta all'appendice all'Istruzione sulle armi e sul tiro dei carabinieri reali » 103
Idem — Aggiunte alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria e per la cavalleria . . . . . » 100
Idem — Aggiunte e varianti all'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 1876 relativo al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio . . . . . » 530
Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 277
Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 349
Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 413
Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 56
Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 104
Idem — Armamento dell'allievo maniscalco nei corpi di cavalleria e varianti al caricamento della fucina per cavalleria . » 256
Idem — Regolamento per la disciplina, per l'amministrazione e per il servizio interno dei collegi militari in data 1° settembre 1877 » 432
Idem — Regolamento sull'amministrazione degli immobili dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 413

PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Richiamo all'osservanza del § 96 del regolamento sul servizio dei trasporti sulle ferrovie e sulle navi . . . . . *Pag.* 276

Idem — Sacchetto per il sale, zuccaro e caffè . . . . . » 98

PUNTATORI SCELTI. — Distintivi pei puntatori scelti nei reggimenti d'artiglieria . . . . . » 69

Q

QUADRI ORGANICI. — Assegnazione di uomini di truppa di sanità alle compagnie alpine . . . . . *Pag.* 408

Idem — Formazione dei distretti militari di Barletta, Ivrea, Lecco, Orvieto, Pinerolo, Savona, Spoleto, Varese e Voghera. — Rettificazioni di territorio per taluni distretti . . . . . » 505

Idem — Formazione della 13ª compagnia nei reggimenti d'artiglieria da fortezza e della 2ª compagnia ferrovieri nel 1° reggimento genio . . . . . » 447

Idem — Formazione delle compagnie 14ª e 15ª nei reggimenti d'artiglieria da fortezza . . . . . » 490

Idem — Formazione dei distretti militari di Gaeta e di Lodi . » 410

Idem — Modificazioni ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'esercito annesse al R. Decreto 30 settembre 1873 . . . . . » 30

Idem — Modificazioni nel quadro organico del personale dell'Orfanotrofio militare di Napoli e della dipendenza del Canale di Sarno . . . . . » 482

Idem — Ordinamento dell'esercito di 2ª linea (milizia mobile) . » 283

Idem — Passaggio dei distretti militari di Ancona, Chieti, Livorno e Messina dalla 2ª alla 3ª classe . . . . . » 220

Idem — Specchio del riparto organico di un reggimento di cavalleria . . . . . » 101

QUADRUPEDI DELL'ESERCITO. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute durante l'anno 1876 . . . . . » 417

Idem — Marchio e numero di matricola pei medesimi . . . » 445

R

RECLUTAMENTO. — Influenza del tempo passato in attesa di giudizio nel computo della ferma . . . . . .*Pag.* 348
Idem — Legge colla quale è aggiunto un paragrafo all'art. 96 della legge sul reclutamento . . . . . » 140
Idem — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1877 . . . . . » 275
Idem — Militari delle compagnie di sanità che vanno in congedo illimitato . . . . . » 493
Idem — Modificazione al sistema di reclutamento delle compagnie permamenti dei distretti militari . . . . . » 449
Idem — Modificazioni al sistema di reclutamento delle compagnie presidiarie di alcuni distretti . . . . . » 453
Idem — Promozioni a caporali trombettieri e a caporali zappatori » 33
Idem — R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nello assumere l'arruolamento . . . . . » 1
REGOLAMENTO. — Per l'esecuzione delle leggi N. 2086 e 2786 (serie 2ª) per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi . . . . . » 484
REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Abrogazioni di disposizioni del medesimo . . . . . » 106
Idem — Conteggio degli assegni del personale dei comandi superiori dei distretti militari . . . . . » 220
Idem — Aggiunte e varianti alla Nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'esercito . » 444
Idem — Aggiunte e varianti alla Nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'esercito . » 503
Idem — Divieto di acquistare direttamente oggetti di corredo in tela » 253
Idem — Formalità da adempiersi pei versamenti nelle tesorerie provinciali dei depositi dei concorrenti alle aste. . . . » 432
Idem — Liquidazione dei debiti dei pensionati militari . . » 154
Idem — Pagamenti da farsi dai distretti per conto del corpo reali equipaggi . . . . . » 30
Idem — Sulle locazioni d'immobili ad uso militare . . , » 331
REGOLAMENTO D'AMMISSIONE AGLI ISTITUTI — R. Decreto che modifica il medesimo . . . . . » 29

REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. — Abrogazione dell'*Atto* N. 45 del 1875 relativo all'esperimento di scherma pei tenenti e capitani d'artiglieria . . . . . *Pag.* 107

Idem — Esami d'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali provenienti dalla Scuola di guerra . . . . . » 54

Idem — Il servizio prestato dal fratello surrogante riammesso sotto le armi gli è computabile per l'avanzamento . . . » 335

Idem — Limitazione del numero delle volte che gli ufficiali possono presentarsi agli esami d'idoneità all'avanzamento a grado superiore . . . . . » 447

Idem — Programmi d'esame per l'avanzamento da tenente a capitano e da capitano a maggiore nel corpo di commissariato militare . . . . . » 35

Idem — Soppressione dell'esperimento sulla scherma di sciabola prescritto dall'*Atto* N. 45 del 1875 per tenenti d'artiglieria e del genio proposti per l'avanzamento . . . . . » 2

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Errata corrige all'allegato N. 9 (Leggi e regolamenti sui matrimoni dei militari) . . . . » 272

Idem — Norme provvisorie di servizio pei comandi superiori dei distretti militari . . . . . » 221

Idem — R. Decreto in forza del quale i premi delle rafferme compiute possono vincolarsi per costituire la rendita richiesta pel matrimonio dei sottufficiali . . . . . » 347

Idem — Varianti all'Istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8) . . . . . » 338

REGOLAMENTO PEI COLLEGI MILITARI. — Pubblicazione del medesimo . . . . . » 432

REGOLAMENTO PEI VOLONTARI DI UN ANNO. — R. Decreto che abolisce il regolamento pei volontari di un anno approvato con R. Decreto 23 luglio 1871 . . . . . » 109

REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI. — Pubblicazione di una nuova edizione . . . . . » 413

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DEI TRASPORTI. — Richiamo all'osservanza del § 96 . . . . . » 276

REQUISIZIONE QUADRUPEDI — Istruzione per la requisizione dei quadrupedi pel servizio dell'esercito . . . . . » 345

RIPARTO ORGANICO. — Specchio di riparto organico di un reggimento di cavalleria . . . . . » 101

ROMA. — R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni a difesa di Roma . . . . . *Pag.* 431
RUOLINI DEGLI ATTENDENTI. — Compilazione e trasmissione dei ruolini nominativi degli attendenti degli ufficiali del genio militare » 435

S

SACCHETTI PER CARTUCCE. — Tela di cotone colorata (basino) da impiegarsi nella costruzione dei medesimi . . . . . *Pag.* 54
SACCHETTI PER IL SALE ecc. — Costruzione dei sacchetti pel sale, zucchero e caffè . . . . . » 98
SACCO DA BIADA. — Modificazione al medesimo . . . . . » 65
SAVONA. — Formazione del distretto militare . . . . . » 505
SCHERMA DI SCIABOLA — Soppressione dell'esperimento sulla scherma di sciabola prescritta dall'*Atto* N° 45 del 1875 pei tenenti d'artiglieria e del genio proposti per l'avanzamento . . . . » 2
SCIABOLA A SEGA. — Sciabola a sega per alcuni uomini di truppe della compagnie di sanità . . . . . » 430
SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI RR. CARABINIERI. — Modificazione allo scompartimento territoriale della legione di Cagliari . . . . . » 140
Idem — R. Decreto che stabilisce la giurisdizione territoriale delle undici legioni territoriali dei RR. Carabinieri . . . . . » 173
Idem — Riparto in comandi di legioni, provincie, circondari, sezioni e stazioni . . . . . » 225
Idem — Soppressione della stazione di Petrizia . . . . . » 530
Idem — Trasferimento della stazione di Padova-Ponente ad Abano » 3
Idem — Trasferimento della stazione di Scafa a S. Salvo (Bari) . » 35
Idem — Trasferimento della stazione di Tremiti dal circondario di Bari a quello di S. Severo . . . . . » 261
Idem — Trasferimento della stazione di Rivarolo Ligure a Bolzaneto » 272
Idem — Trasferimento delle stazioni di Paderno, Fosolaro, e Casalina e Torri ad Annicco e Scandicci . . . . . » 68
SCONTRINI FERROVIARII. — Circa gli scontrini ferroviari per la truppa » 504
SPESE D'ALLOGGIO E D'UFFICIO. — R. Decreto che stabilisce le indennità relative pei comandi di corpo d'armata, di divisione militare, dei comandi superiori di distretti e per le direzioni di commissariato militare . . . . . » 193

SPESE D'UFFICIO. — Indennità per le spese d'ufficio per il tribunale supremo di guerra e marina e pei tribunali militari territoriali *Pag.* 196

SCRIVANI LOCALI. — È sospesa l'accettazione di domande di impieghi di scrivano assistente locale . . . . . » 348

SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale ed al corso di contabilità . . . . . » 51

Idem — R. Decreto che modifica il regolamento d'ammissione agli istituti militari . . . . . » 29

SERVIZIO SANITARIO — Assegnazione di uomini di sanità alle compagnie alpine . . . . . » 408

Idem — Variazioni di prezzo di medicinali . . . . . » 107

Idem — Variazioni di prezzo di medicinali . . . . . » 439

SERVIZIO VETERINARIO. — Marchio e numero di matricola per quadrupedi dell'esercito . . . . . » 445

SMERCIO DI CARTE TOPOGRAFICHE. — Circa lo smercio delle carte dell'Istituto topografico-militare . . . . . » 109

SPOLETO. — Formazione del distretto militare . . . . . » 505

STATISTICA. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi durante l'anno 1876 . . . . . » 417

STIPENDI NELL'ESERCITO. — Competenze spettanti ai macchinisti e fuochisti di spettanza del ramo guerra . . . . . » 260

Idem — R. Decreto che stabilisce le indennità per le spese d'ufficio, d'alloggio e mobilio pei comandanti di corpo d'armata, pei comandi di divisione militare, pei comandi superiori dei distretti e per le direzioni di commissariato militare . . . . . » 193

Idem — R. Decreto che stabilisce le indennità per le spese d'ufficio per il tribunale supremo di guerra e marina e pei tribunali militari territoriali . . . . . » 196

STRUMENTI PEL CARREGGIO. — STRUMENTI PER ZAPPATORI. — Prelevamento dei medesimi . » 99

SURROGAZIONE DI FRATELLO. — Il servizio prestato dal fratello surrogante riammesso sotto le armi gli è computato per l'avanzamento » 335

T

TABELLE GRADUALI E NUMERICHE DI FORMAZIONE. — Modificazioni ai provvedimenti esecutivi per gli ordinamenti disposti dalle tabelle di formazione dell'esercito annessi al R. Decreto 30 settembre 1873 . . . . . *Pag.* 30

TABELLE GRADUALI E NUMERICHE DI FORMAZIONE. — R. Decreto che modifica i N' 5. 20 27, 28, 31. 32, 42, 43, 44, 45 e 46 delle tabelle stesse annesse al R. Decreto 30 settembre 1873 e N' 21, 24. 39, 52 e 56 annesse al R. Decreto 26 dicembre 1875 . *Pag.* 8

TABELLE PROVVISORIE DI CIRCOSCRIZIONE — R. Decreto che determina le tabelle provvisorie di circoscrizione dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare, dei comandi superiori dei distretti militari, dei distretti militari, delle direzioni di sanità militare e del commissariato militare e pei servizi d'artiglieria e del genio . . . . . » 157

TASCHE A PANE — Tasca a pane con coreggia pei sottufficiali d'artiglieria da fortezza e delle compagnie da costa ed operai d'artiglierie . . . . . » 487

TRASPORTI SUI LAGHI. — Schiarimenti sulla competenza dei posti e sulla tariffa pel pagamento dei trasporti militari sui laghi » 270

TRASPORTI SULLE FERROVIE E SUI LAGHI. — Liquidazione delle somme pagate in più od in meno . . . . . » 266

TRASPORTI SULLE FERROVIE E SULLE NAVI. — Richiamo all'osservanza del § 96 del regolamento sui trasporti . . . » 276

TRASPORTI SUL MARE. — Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata . . . . . » 509

TRASPORTO DI CAVALLI. — Schiarimenti sul trasporto in ferrovia di cavalli degli ufficiali . . . . . » 266

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA — } R. Decreto che sta-
TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI — } bilisce le indennità per le spese d'ufficio per il tribunale suprema di guerra e marina e per i tribunali militari territoriali . . . . » 196

TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI. — } R. Decreto che designa i
TRIBUNALI MILITARI SPECIALI. — } capiluoghi di divisione militare territoriale in cui devono sedere i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali . . . . . » 171

TROMBETTIERI DI FANTERIA. — Armamento dei medesimi . » 495

U

UFFICIALI CONTABILI. — Finimenti alla mantellina dei medesimi *Pag.* 2
UFFICIALI DI COMPLEMENTO. — Aggiunta da farsi all'*Atto* N. 235 dell'anno 1873 . . . . . *Pag.* 136
UFFICIALI DI MILIZIA MOBILE. — Aggiunta da farsi all'*Atto* N. 235 dell'anno 1873 . . . . . » 136
UFFICIALI DI MILIZIA MOBILE. — R. Decreto che modifica le norme per la cessazione del servizio degli ufficiali di milizia mobile *Pag.* 435
UFFICIALI GENERALI. — Modificazione alla divisa dei medesimi. » 251

V

VARESE. — Formazione del distretto militare . . . . . *Pag.* 505
VARIANTE. — All'*Atto* N. 47 del 1876 circa le modificazioni alle giberne e bandoliere per giberne di cavalleria . . . » 30
Idem — All'Istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8 al regolamento di disciplina). . . . . » 338
VARIANTI. — Alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria e del genio . . . . . » 444
Idem — Al caricamento delle fucine di cavalleria e armamento dell'allievo maniscalco di cavalleria . . . . . » 256
Idem — Alla Nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'Esercito . . . . . » 444
Idem — Alla Nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'Esercito . . . . . » 503
Idem — All'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 1876 relativo al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio » 530
Idem — All'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 277
Idem — All'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 349
Idem — All'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 413
Idem — All'estratto del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 56
Idem — All'estratto del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 104

VARIANTI. — All'estratto del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . *Pag.* 281
Idem — Al modo di contabilizzare le carrette da battaglione . »
VENDITA DI CARTE. — Circa lo smercio delle carte dell'Istituto topografico militare . . . . . » 100
VERSAMENTO NELLE TESORERIE PROVINCIALI. — Formalità da adempiersi per versamento nelle tesorierie, dei depositi dei concorrenti alle aste . . . . . » 432
VOLONTARI DI UN ANNO. — Istruzione pei medesimi . . . » 109
Idem — R. Decreto che abolisce il regolamento pei volontari di un anno approvato con R. Decreto 23 luglio 1871 . . . » 109
Idem — R. Decreto che stabilisce la somma che devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento . . . » 1
VOGHERA. — Formazione del distretto militare . . . . » 505

Z

ZAPPATORI DI FANTERIA. — Adozione del badile mod. 1876. . *Pag.* 441
Idem — Armamento dei medesimi . . . . . » 495
ZAPPATORI DI FANTERIA E DI CAVALLERIA. — Attrezzi per zappatori di fanteria e di cavalleria e pel carreggio da acquistarsi dai corpi e distretti . . . . . » 261
Idem — Funicelle da zappatore e da carreggio . . . . » 445
Idem — Prelevamento degli strumenti per gli zappatori di fanteria e di cavalleria e pel carreggio. . . . . » 99

